



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO


della R. Prefettura
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Anno II - 1915



SALERNO
Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio
Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli
1932 Anno X.





BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Anno II. - 1915

Direzione ed Amministrazione
R.^a PREFETTURA - SALERNO



Salerno - Premiato Stabilimento : :
Tipografico del Commercio : : :
cav. A. Volpe e C.^o - 1915 : : :

BOZZETTINO AMMINISTRATIVO
N. 12 - 1908

Compilato a cura dei funzionari della Prefettura

signori avv. ROBERTO RUGGI-D'ARAGONA, *consigliere agg.*

„ rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere.*

AGLI ABBONATI

Il " Bollettino Amministrativo „ col 1916 entra nel terzo anno di vita, confortato dal risultato ottenuto e dagli incoraggiamenti che da ogni parte gli sono pervenuti.

Il " Bollettino „, anche nel 1916 pubblicherà, oltre tutte le principali leggi, i decreti luogotenenziali, le circolari, le istruzioni, studi e commenti di leggi e di regolamenti, modelli e tipi di regolamenti, decisioni e massime di giurisprudenza, un vasto notiziaio di tutto quanto possa essere utile alle amministrazioni ed ai privati, che hanno rapporti con la Prefettura, nonché i resoconti delle adunanze dei vari consessi amministrativi della Provincia, i concorsi, le aste, ecc.

*Il prezzo di abbonamento resta immutato in lire **otto**, oltre centesimi dieci, per le tasse di bollo in seguito all'attuazione dei nuovi provvedimenti finanziari, di cui al R. D. 12 ottobre 1915.*

Siamo sicuri che da tutti non mancherà quell'appoggio che è indispensabile al " Bollettino „, perchè possa continuare la sua pubblicazione.

La Direzione

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA signori dottor ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

1. — *Tasse di bollo* (R. D. 22 ottobre 1914).
2. — *Tasse sulle vetture automobili* (R. D. 22 ottobre 1914).
3. — *Tasse sulle concessioni governative* (R. D. 22 ottobre 1914).
4. — *Comuni, Bilanci preventivi 1915* (Circolare pref. Salerno 22 settembre 1914).
5. — *Istituzioni pubbliche di beneficenza — Bilanci preventivi 1915* (Circolare pref. Salerno 22 ottobre 1914).
6. — *Chiusura esercizio 1914 — Verbali* (Circolare pref. Salerno 21 Gennaio 1915).
7. — *Cassa previdenza sanitari — Compilazione elenco contributi* (Cir. pref. Salerno 23 gennaio 1915).
8. — *Cassa previdenza impiegati comunali e levatrici. Compilazione elenco contributi* (Cir. pref. Salerno 23 gennaio 1915).
9. — *Cassa previdenza impiegati Opere pie. Elenco contributi 1915* (Cir. pref. Salerno 14 gennaio 1915).
10. — *Servizio metrico. Modificazioni al regolamento* (Cir. pref. Salerno 30 gennaio 1915).
11. — *Vendita taglio di boschi da parte di comuni ed opere pie.* (Cir. pref. Salerno 30 gennaio 1915).
12. — *Richiamati. Sussidi alle famiglie povere.* (Circol. pref. Salerno 30 gennaio 1915).

(segue)

Parte II. — Commenti pratici di leggi e regolamenti,
Giurisprudenza, dottrina ecc.

1. — Regolamento per la tassa di famiglia nella provincia di Salerno
(con note di R. RUGGI D'ARAGONA).

Parte III. — Notiziario, Comunicazioni, resoconto delle adunanze
delle Commissioni, ecc.

Giunta provinciale amm. (adunanza 14-15 genn. 1915), Commissione
provinciale di Beneficenza (adunanza 16 genn. 1915) Consiglio
provinciale sanitario (adunanza 23 genn. 1915).

COPERTINA

Aste, concorsi, recensioni, piccola posta, inserzioni ecc.

Aste, appalti, ecc.

Boca (Novara). Asta 12 febbraio 1915, ore 10. Municipio — appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione di edificio scolastico — Importo presuntivo lire 82065,71 — Deposito provvisorio lire 9000.

Gratteri (Palermo). Asta 5 febbraio 1915, ore 10 — per costruzione d'una fogna nell'alveo del burrone S. Nicola. Importo lavori 8978,08. Deposito provvisorio lire 500.

Casalmorano (Cremona). Asta 27 febbraio, ore 15 — Appalto opere manutenzione delle strade e fabbricati pel novennio 1915-1924 in base al prezzo di lire 3760 — Deposito lire 350.

Perugia. Deputazione Provinciale, 16 febbraio ore 10 — Appalto lavori per la costruzione del tratto di strada Amerina — per l'importo di lire 456,691,15. Cauzione provvisoria lire 22850.

Arezzo. R. Ispezione forestale, 19 febbraio, ore 9,30. Asta per vendita di 963 abeti, lire 3798,92 — deposito lire 400.

Idem — diversi lotti della foresta demaniale di Camaldoli.

Salerno. R. Ispezione forestale 1.º febbraio, ore 10. vendita di n. 5303 piante di alto fusto esistenti nella località *Tre valloni e Tempa di mezzo* lire 19400 — deposito provvisorio lire 1500.

Eboli (Salerno) 5 febbraio, ore 11. Municipio, locazione delle sezioni 1.^a, 2.^a e 6.^a degli orti comunali S. Benardino in aumento dell'annuo estaglio di lire 2900 — deposito lire 150.

Il nostro programma

Il « Bollettino Amministrativo », dopo l'interruzione di un anno, riprende le sue pubblicazioni confortato dal buon risultato ottenuto e dagli incoraggiamenti che da ogni parte gli sono pervenuti.

La sua pubblicazione risponde ad una evidente necessità quando si consideri che, proponendosi tale periodico lo scopo di raccogliere tutte le *circolari*, le *disposizioni di massima*, ecc., che dai vari ministeri e dalla prefettura vengono emanate, le amministrazioni dei comuni e delle altre istituzioni pubbliche dipendenti hanno facilitato il proprio compito, potendo avere a disposizione l'intera raccolta di esse.

Ma è d'uopo avvertire che il « *Bollettino* » non si propone questo unico scopo. Sempre nell'intento di recare vantaggio alle amministrazioni predette, riprenderà nella parte II di ogni numero a pubblicare studi e commenti di leggi e di regolamenti, modelli e tipi di regolamenti, decisioni e massime di giurisprudenza di interesse generale, con speciale riguardo a quella dei consessi amministrativi della provincia.

La parte III pubblicherà il resoconto delle adunanze dei vari consessi della provincia, e conterrà un notiziario di tutto quanto possa essere utile alle amministrazioni, che hanno rapporti con la Prefettura, ed ai privati.

I compilatori faranno di tutto perchè il « *Bollettino* » possa essere, nonchè utile, veramente indispensabile per le amministrazioni locali, certi che da esse non mancherà quell'appoggio che è indispensabile per mantenere in vita la pubblicazione del periodico (1).

LA DIREZIONE

(1) A causa di un grave lutto del Direttore, il « *Bollettino* », per questa prima volta è uscito con ritardo, ed in conseguenza si sono uniti in un solo il primo ed il secondo numero. I lettori però nulla hanno perduto, poichè questo numero è doppio di quello ordinario.

Parte I.

1. **Tasse di bollo**— (R. D. 22 ottobre 1914 N. 1152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1914 n. 256.

Art. 1.

Sono aumentate come appresso le tasse di bollo, di importo non inferiore a lire 0,60, compreso il doppio decimo, che, su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili, commerciali, amministrativi, giudiziari e stragiudiziali, sui certificati del casellario giudiziale e sui certificati ipotecari si corrispondono in modo ordinario e straordinario, nonché quelle che si corrispondono in modo virtuale nei casi stabiliti dal titolo V e dagli articoli 63, capoverso e 64 della legge (testo unico) 4 luglio 1894, n. 414:

da L. 0,60	a L. 0,65
» » 1,20	» » 1,25
» » 1,80	» » 1,90
» » 2,40	» » 2,50
» » 3,60	» » 3,75
» » 4,80	» » 5,00

Art. 2.

Fino a quando non verranno istituiti i nuovi valori bollati comprensivi dell'aumento portato dall'art. 1, i ricevitori del registro e bollo continueranno a vendere i valori esistenti.

A datare però dall'attuazione del presente decreto e sino a quando non verranno posti in vendita i nuovi valori, il prezzo dei fogli di carta bollata di ordinaria dimensione, d'importo non inferiore a centesimi 60, per atti civili giudiziari ed amministrativi, per certificati ipotecari e per certificati del casellario giudiziale venduti dall'Amministrazione a mezzo dei ricevitori del registro e bollo, e dai conservatori delle ipoteche, è aumentato come all'art. 1.

Sulla detta carta bollata i ricevitori del registro e bollo ed i conservatori delle ipoteche, prima di effettuarne la vendita ai distributori secondari od al pubblico, apporranno il bollo a calendario dell'ufficio per far constare del detto aumento. Tale bollo verrà in seguito sostituito con un bollo da apporsi dalle Intendenze di finanza o dell'Officina di carte e valori di Torino con la leggenda « Aumento legge 19 luglio 1914, numero 694 ».

Continuerà invece la vendita delle marche da bollo a tassa

fissa da centesimi 50, lire 1, 2, 3 e 4, oltre il doppio decimo e l'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, senza aumento di prezzo. Il complemento di prezzo necessario a raggiungere i maggiori importi stabiliti per detti valori bollati dall'art. 1 del presente decreto dovrà essere soddisfatto mediante impiego di marche a tassa fissa od a tassa graduale da annullarsi nel modo stabilito dall'art. 3.

Art. 3.

La carta bollata a tassa fissa e i moduli stampati su carta libera già bollati allo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino ancora in bianco presso gli uffici pubblici, gli Istituti od i privati, potranno adoperarsi sino a tutto il 31 dicembre 1914, previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita con l'art. 1 mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa od a tassa graduale, purchè nel complesso non siano applicate più di sei marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte. In quest'ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante la scritturazione della data e della firma, in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma. La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

Col 31 dicembre 1914 cesserà l'uso della detta carta bollata e dei moduli stampati e bollati prima dell'attuazione del presente decreto, salvo ai possessori il diritto di chiederne il cambio con altri valori di bollo per importo corrispondente non oltre il giorno 31 marzo 1915.

Art. 4.

A datare dal 1.º gennaio 1915 i biglietti venduti ai giocatori dai totalizzatori, dai bookmakers e da altri riconosciuti tenitori di scommesse, nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone ed altre simili gare, sono soggetti ad una tassa di bollo proporzionale all'importo versato dagli acquirenti giusta la misura stabilita dall'articolo seguente.

Compete esclusivamente alla Società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio ippico, il diritto di esercitare per le proprie corse, i totalizzatori e le scommesse al libro, sia direttamente, sia per mezzo di tenitori (bookmakers) purchè

questi non agiscano che a nome e per conto delle Società medesime e ne riportino una speciale autorizzazione.

Art. 5.

La tassa di cui all'articolo precedente è stabilita nella misura del due per cento e deve corrispondersi mediante marche applicate direttamente dai venditori dei biglietti ed annullate con perforatore indicante la data del giorno di vendita, o in altro modo da indicarsi con decreto ministeriale.

Tutti i biglietti devono portare impressa la indicazione della Società o Ditta emittente ed il relativo importo non deve superare le lire mille per ciascun biglietto.

Art. 6.

Ogni contravvenzione al disposto dell'art. 4, primo comma, e dell'art. 5 è punita con l'ammenda di lire trecento.

Ogni contravvenzione al disposto dell'art. 4, secondo comma, relativo al diritto esclusivo della Società di corse ivi indicate, di ricevere scommesse per le corse proprie, è punita con l'ammenda di lire mille.

Sono parimenti puniti con l'ammenda di lire mille coloro i quali, senza essere riconosciuti dall'autorità di pubblica sicurezza, ricevano le scommesse di cui al precedente art. 4.

Metà di queste ammende compete agli scopritori.

Art. 7.

Il valore delle marche applicate e non annullate apposte ai biglietti di scommesse rimasti invenduti verrà rimborsato alla Società o Ditta emittente, purchè i detti biglietti vennero presentati all'ufficio del registro nel termine di mesi due a decorrere dal giorno in cui la vendita si sarebbe dovuta effettuare.

Art. 8.

È in facoltà dell'Amministrazione di appaltare la riscossione delle tasse di cui all'art. 4.

Art. 9.

La tassa di bollo stabilita dall'articolo 1 della legge (testo unico) 13 settembre 1874, n. 2080, sulle carte da giuoco è elevata a centesimi 50 per i mazzi da 52 carte o meno e a centesimi 80 per i mazzi con più di 52 carte.

Art. 10.

Nei distintivi del bollo delle carte da giuoco stabiliti col Regio decreto 2 novembre 1882, n. 1082, l'importo della tassa è modificato tenuto conto dell'aumento di cui all'articolo precedente.

La vendita e l'uso delle carte da giuoco che alla data di attuazione del presente decreto hanno già pagata la tassa di cui all'art. 1 della legge (testo unico) 13 settembre 1874, numero 2080, saranno permessi fino al 31 dicembre 1914, dopo di che saranno considerate come non bollate, ove i fabbricanti, i venditori e gli esercenti non presentino nuovamente entro il mese di gennaio 1913 all'Intendenza di finanza per la bollazione col pagamento della sola differenza di tassa.

Art. 11.

Le quietanze rilasciate in qualsiasi forma per il pagamento delle tasse sugli affari e delle relative sopratasse e pene pecuniarie e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia sono soggette alla tassa di bollo stabilita per le quietanze o ricevute ordinarie dall'art. 20, n. 7 ed 8, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 411, e dall'art. 25 della legge 23 aprile 1911, n. 509.

Per ogni quietanza in contravvenzione sarà dovuta una sola penale di lire 24 a carico del funzionario che avrà rilasciata la ricevuta irregolare.

Art. 12.

Le tasse contemplate negli articoli precedenti non sono soggette ad aumento per decimi, nè per addizionale, ed andranno in vigore il giorno 1.º novembre 1914, salvo quanto è disposto dall'articolo 4.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — RAVA — RUBINI.

Tasse sulle vetture automobili. — (R. D. 22 ottobre 1914, N. 1153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1914, numero 256).

Art. 1.

La tassa annuale sulle vetture automobili ad uso privato stabilita dalla legge, testo unico, 19 luglio 1910, n. 569, è aumentata sull'intera forza nella misura seguente:

- di lire 3 per ogni HP, se il motore sviluppi fino a 12 HP;
di lire 5 per ogni HP, se il motore sviluppi da oltre 12 fino
a 24 HP;
di lire 7 per ogni HP, se il motore sviluppi da oltre 24 fino
a 50 HP;
di lire 9 per ogni HP, se il motore sviluppi oltre 50 HP.
Tale aumento è devoluto allo Stato.

Art. 2.

Le vetture automobili ad uso pubblico, di linea e da piazza, e i carri automobili da trasporto di merci continuano ad essere tassati nella misura stabilita dalla predetta legge, purchè l'uso rispettivo sia esclusivo e permanente.

Per i veicoli esenti da tassa e per quelli in prova restano ferme le disposizioni in vigore.

Per la determinazione della tassa sulle vetture automobili ad uso privato e sui carri automobili, per l'anno solare 1915, si tien conto della forza risultante dall'applicazione della formula attualmente in vigore.

Art. 3.

La tassa stabilita con la legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, sulle vetture e sui carri automobili di qualsiasi specie, e l'aumento stabilito dal presente decreto per le vetture automobili ad uso privato devono essere soddisfatti integralmente qualunque sia l'epoca dell'anno nella quale i possessori si presentano a fare il pagamento presso l'ufficio del registro, prima di iniziare la circolazione.

Per i soli veicoli automobili che si dimostrino nuovi di fabbrica, i quali entrano in circolazione per la prima volta nel secondo semestre dell'anno solare, la tassa e l'aumento sono ridotti, per una volta tanto, alla metà.

Art. 4.

Le vetture automobili ad uso privato importate temporaneamente dall'estero, appartenenti a persone residenti all'estero, possono essere trattenute nel Regno anche per i tre mesi successivi a quello in cui scade il trimestre di franchigia da tassa, di cui all'art. 5 lettera *d*), della legge, testo unico, 17 luglio 1910, numero 569, col pagamento di un dodicesimo della tassa annuale aumentata ai sensi del presente decreto, per ciascun mese di soggiorno, oltre il terzo mese, sino al sesto, termine della validità della bolletta di temporanea importazione.

L'anzidetto pagamento può venire eseguito presso qualsiasi ufficio del registro del Regno o anche presso la dogana al momento dell'uscita dal Regno o dallo imbarco per l'estero.

La dogana deve assicurarsi al momento della riesportazione del veicolo, che sia stata pagata la dovuta tassa.

L'automobile estero non riesportato dopo il termine di sei mesi, si considera nazionalizzato, e, come tale, per poter continuare a circolare nel Regno, deve sottostare al pagamento della tassa in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che restano a decorrere dalla scadenza di un semestre, computato dal giorno della temporanea importazione, compreso il mese nel quale si verifica la detta scadenza se non pagato ai sensi della prima parte del presente articolo.

Art. 5.

Per i motocicli e per le motociclette la tassa annuale è dovuta in ragione della forza e nella misura seguente:

di lire 25, se il motore sviluppi fino a 3 HP;

di lire 35, se il motore sviluppi da oltre 3 fino a 6 HP;

di lire 50, se il motore sviluppi oltre 6 HP.

Tali tasse sono aumentate del 50 % per i motocicli con carrozzella laterale o a rimorchio (side car).

Art. 6.

Le modalità stabilite dalla legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, per la riscossione della tassa sulle vetture e carri automobili, per il cambio dei contrassegni e per il pagamento della quota spettante ai Comuni, si applicano anche ai motocicli.

Per l'accertamento della forza tassabile si provvede a norma delle vigenti disposizioni relative alla polizia stradale.

Art. 7.

Gli autoscafi ad uso privato sono soggetti ad una tassa annuale in ragione della forza del motore e nella misura seguente:

di lire 25, se il motore sviluppi fino a 3 HP;

di lire 40, se il motore sviluppi da oltre 3 fino a 6 HP;

e per quelli di forza superiore ai 6 HP, ad una tassa annuale ragguagliata alla metà di quella fissata per le vetture automobili ad uso privato.

Nel calcolare la forza dei motori degli autoscafi con la formula di cui all'art. 2 si terrà conto della velocità normale differente da quella degli automobili.

Gli autoscafi adibiti, rispettivamente, con l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici o del Ministero della marina, a linee regolari di trasporto di passeggeri sui fiumi, laghi e canali, o sulle lagune e sulle coste marittime nazionali, sono soggetti alla metà della tassa stabilita per gli autoscafi ad uso privato.

Gli autoscafi esclusivamente adibiti all'industria della pesca marittima, al trasporto di merci e quelli da posteggio, sono esenti da tassa.

Agli autoscafi esteri ad uso privato, che entrano nel Regno per mare o dai laghi o fiumi internazionali, compete trattamento analogo a quello stabilito per le vetture automobili ad uso privato provenienti dall'estero.

Ai Comuni è devoluta una partecipazione del 50 % sul prodotto delle presenti tasse degli autoscafi.

Art. 8.

Le tasse stabilite dalla legge, testo unico 17 luglio 1910, n. 569 e dal presente decreto non sono soggette ad aumento per decimi, nè per addizionale.

Art. 9.

Le disposizioni contenute negli articoli che precedono entreranno in vigore col giorno 1.° gennaio 1915.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento entro il 30 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — RAVA — RUBINI.

3. Tasse per le concessioni governative. — (R. D. 22 ottobre 1914, N. 1154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1914 n. 256).

Art. 1.

Le tasse fisse, decimi compresi, per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi, che si riscuotono mediante applicazione di marche, sono aumentate come appresso:

da L.	1,20	a L.	1,25
» »	2,40	» »	2,50
» »	3,60	» »	3;75

da L.	5,00	»	L.	5,25
»	»	6,00	.	.	.	»	»	6,30
»	»	10,00	.	.	.	»	»	10,50
»	»	12,00	.	.	.	»	»	12,60

Le tasse anzidette non sono soggette ad aumento per decimi, nè per addizionale.

Art. 2.

Fino a quando non verranno istituite le nuove marche comprensive dell'aumento portato dall'art. 1, i ricevitori del registro e bollo continueranno a vendere le marche esistenti senza aumento di prezzo. Il complemento di prezzo necessario a raggiungere i maggiori importi stabiliti per dette marche dall'articolo 1 dovrà essere soddisfatto mediante impiego di marche a tassa fissa od a tassa graduale da annullarsi nei modi stabiliti dal regolamento per le concessioni governative.

Art. 3.

Al n. 49 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086, modificata con l'art. 1 della legge 19 luglio 1880, numero 5536, allegato *F*, è sostituito il seguente:

a) licenza di cui all'art. 12 della legge di pubblica sicurezza (testo unico approvato con R. decreto 30 giugno 1889, numero 6144) per fabbricazione, vendita in apposito locale, o introduzione dall'estero per farne commercio di armi insidiose, L. 200;

b) licenza della quale devono andar muniti i venditori ambulanti di coltelli acuminati per uso domestico od industriale, la quale sarà rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, L. 40; vidimazione annuale:

1.º delle licenze indicate alla lettera *a*), L. 20;

2.º delle licenze indicate alla lettera *b*), L. 4.

Tali tasse restano soggette all'aumento dei due decimi e dell'addizionale.

Art. 4.

Per il permesso annuale di portare la rivoltella o la pistola, la tassa di cui all'art. 50, lettera *b*), della tabella annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *F*, ed all'articolo 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, è elevata a lire 18, oltre i decimi e l'addizionale.

Art. 5.

La tassa stabilita dal n. 23 della tabella annessa alla legge (testo unico), 13 settembre 1874, n. 2086, sulle tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi, sul decreto che permette la navigazione con piroscafi sui laghi, fiumi e canali, è ridotta a lire 10 oltre i decimi e l'addizionale, quando il provvedimento concerna navigazione con autoscafi.

Art. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli che precedono entreranno in vigore col giorno 1.º novembre 1914.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento entro il 30 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — RAVA — RUBINI.

4. Comuni, bilanci preventivi 1915 (Circolare Prefetto di Salerno 22 settembre 1914 n. 24582 ai sindaci della Provincia.

Anche in questo anno la sistemazione dei bilanci preventivi comunali si è effettuata con notevole ritardo, non ostante le premurose sollecitazioni della Prefettura e le diffide dell'autorità tutoria, e ciò è dipeso sia dalla poca diligenza spiegata da alcune amministrazioni nel predisporre il progetto del preventivo, sia dal modo sostanzialmente irregolare col quale esso è stato formato, sì da richiedere un lungo lavoro di controllo e vari rinvii.

Può ritenersi che in parte abbia contribuito al ritardo la mole del lavoro indilazionabile, cui hanno dovuto attendere gli uffici di segreteria pel disbrigo dei molteplici adempimenti richiesti dalla nuova legge elettorale amministrativa, ma ora, cessata tale straordinaria evenienza, è d'uopo che l'importante ramo di servizio, di cui trattasi, proceda spedito e sopra tutto regolare.

Rivolgo, pertanto speciale preghiera ai signori Sindaci di voler subito impartire opportune disposizioni affinché il progetto di bilancio per l'esercizio 1915, venga approntato con ogni sollecitudine ed indi sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale nei precisi termini stabiliti dall'articolo 124 della legge comunale, essendo mio fermo proposito di ottenere la piena osservanza della legge e di non tollerare che abbia a ripetersi il lamentato ritardo.

Più specialmente è poi indispensabile sia deliberato entro il mese di ottobre il bilancio dei comuni i quali o abbiano bisogno di eccedere il limite legale della sovrimposta ovvero debbano aumentare l'aliquota applicata pel 1914, anche senza ricorrere all'eccedenza, e ciò perchè possa in tempo addivenirsi all'esame del bilancio e quindi far ripartire tutta la somma occorrente sui ruoli principali delle imposte dirette, evitando così la spesa per la compilazione dei ruoli speciali e la tardata loro riscossione.

Le deliberazioni consiliari portanti la determinazione della sovrimposta del venturo anno dovranno pervenire a questa Prefettura non oltre il 30 ottobre prossimo, ed i comuni dipendenti dalle sottoprefetture ne cureranno la spedizione per la via gerarchica.

In ordine alla regolarità dei bilanci è di vitale importanza ch'essi sieno rispondenti alla effettiva produttività dei cespiti attivi ed alle reali esigenze dei pubblici servizi rifuggendosi in ispecial modo dal fare assegnamento sopra entrate di dubbia realizzazione o addirittura insussistenti, poichè con tale espediente, mentre si riesce a stabilire il pareggio numerico, in effetti si produce annualmente quel cumulo di passività arretrate, alla cui estinzione non è dato di provvedere se non con la contrattazione di prestiti, i quali a loro volta aggravano maggiormente le stremate finanze comunali.

Convieni poi di tener ben presenti le disposizioni dell'articolo 194 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale per quanto riguarda l'accertamento e la destinazione dell'avanzo di amministrazione, il quale va destinato integralmente a far fronte a spese straordinarie transitorie, e mai a fronteggiare i bisogni ordinari dell'azienda.

Altra importante raccomandazione occorre di fare in merito alla previsione di entrata per la vendita dei tagli di boschi essendosi constatato che vari comuni, con poco accorgimento, inscrivono in bilancio somme di notevole importanza, pur mancando di qualsiasi elemento atto ad assicurare il ricupero di tale cespite nel corso dell'anno, donde la conseguenza che, non effettuandosi la vendita o questa verificandosi per somma minore, si creano difficilissime situazioni economiche, con danno esiziale per le civiche amministrazioni.

Gli stanziamenti di tal genere dovranno essere pertanto giustificati da apposite perizie dell'ufficio forestale, ben avvertendo che pei tagli di boschi di natura demaniale occorrerà comprovare di essersi ottenuta la ministeriale autorizzazione per devolvere il ricavato, in tutto od in parte, a pareggio del bilancio.

Fino a questo momento non è intervenuto alcun provvedi-

mento legislativo che proroghi anche all'anno 1915 la concessione del sussidio governativo, in conseguenza della legge sul mezzo-giorno e della legge 9 luglio 1908, n. 442, per la perdita subita nell'applicazione delle tasse di fuocatico e sul bestiame, epperò la corrispondente partita di entrata non sarà riprodotta sul nuovo bilancio.

In quanto alla previsione del gettito delle tasse comunali il suo ammontare va precipuamente desunto dai ruoli definiti e messi in riscossione nell'anno volgente e per evitare si faccia assegnamento sopra ipotetici aumenti, conviene che qualsiasi variazione in più sia giustificata con la presentazione di copia della matricola o con la produzione di attendibili documenti giustificativi adatti a comprovare la sicurezza del maggior provento.

Essendosi rilevato che molti comuni non curano di ottenere il rimborso della tassa di ricchezza mobile, pagata in via di anticipazione, per gli stipendi, assegni ed interessi passivi, ad ovviare siffatta omissione, converrà allegare al bilancio la copia della scheda dei redditi mobiliari, corredata di un prospetto descrittivo dei cespiti tassati, delle ditte tenute al rimborso, e della imposta ricadente sui cespiti di pertinenza comunale.

In conseguenza delle istruzioni ministeriali ricordo che nel bilancio dei comuni compresi nella zona malarica è indispensabile sia allogato il fondo destinato all'acquisto del chinino di stato, la cui spesa costituisce peraltro una partita di giro in quanto deve iscriversi in attivo il corrispondente rimborso da parte dei proprietari delle terre comprese nella zona infetta — ai sensi degli articoli 758 e seguenti della legge sanitaria 1.º agosto 1907 n.º 636.

Quasi certamente nel nuovo anno passeranno le scuole elementari sotto la diretta amministrazione del consiglio provinciale scolastico e quindi lo stanziamento per l'istruzione primaria potrà limitarsi a segnare solo in uscita il canone concordato.

E' oramai accertato che il progressivo incremento delle spese comunali, conseguenza inevitabile dei nuovi e maggiori pubblici bisogni, non trova congruo riscontro nello esiguo miglioramento dei mezzi destinati a sopperirvi, nè d'altra parte sembra consigliabile, nelle attuali contingenze, d'imporre ulteriori sacrifici ai contribuenti, e questo complesso stato di cose obbliga gli amministratori a studiare con diligente oculatezza la possibilità di apportare acconce economie di spese che valgano a conseguire il reale equilibrio alla gestione finanziaria e dare al bilancio un'adeguata elasticità.

Si avrà cura quindi di contenere le previsioni dei fondi a calcolo nelle misure strettamente necessarie, prendendo di norma

le risultanze contabili dei decorsi esercizi e sopra tutto si porterà un rigoroso esame sulle spese di carattere facoltativo, per eliminare quelle non dipendenti da impegni legalmente assunti o non consentite dalle prescrizioni degli articoli 307 e 308 della legge comunale e provinciale, modificati dalla legge 6 luglio 1912, numero 767, osservandosi in pari tempo la procedura determinata da tali prescrizioni legislative.

Non dovranno per le dette spese facoltative farsi nuove iscrizioni o comunque aumentare gli assegni fin qui consentiti.

Giova poi notare che le variazioni concernenti aumenti di stipendi, salari, assegni e simili, ovvero la creazione di nuovi posti non autorizzano la iscrizione di maggiori fondi se non sia intervenuta la prescritta autorizzazione da parte delle competenti autorità.

Rinnovo poi particolare raccomandazione perchè i bilanci sieno completati nella parte relativa alle precedenti allegazioni, con che per le variazioni sia in aumento che in diminuzione si forniscano con la deliberazione della Giunta Municipale o con quella del Consiglio Comunale peculiari spiegazioni ed illustrazioni, non dovendo essere il bilancio un semplice elenco di cifre, e ricordo altresì la necessità di formare appositi allegati esplicativi per gli stanziamenti sintetici impostati tanto nell'entrata che nella uscita.

Ho fiducia che la osservanza delle prescrizioni suesposte non solo renderà possibile il tempestivo esame dei bilanci e la loro sistemazione in tempo utile, ma verrà benanche validamente a superare, od almeno a mitigare le difficoltà sinora incontrate nel funzionamento economico finanziario delle Comunali Amministrazioni, e fo speciale assegnamento sull'opera diligente dei signori Segretari Comunali, perchè da essi in buona parte dipende il conseguimento di tali finalità.

Nel pregare le SS. LL. di segnarmi ricevuta della presente ed accertarmi dello adempimento di quanto ho richiesto, segno qui appresso alcuni degli stanziamenti di spese obbligatorie da inscrivere nel bilancio 1915.

Il Prefetto — SPIRITO

5. Istituzioni pubbliche di beneficenza. — Bilanci preventivi 1915 (Circolare del Prefetto di Salerno 22 settembre 1914 n. 27680. — Ai signori capi delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

E mio intendimento che per il prossimo esercizio 1915 tutte le Opere Pie abbiano in tempo approvato il rispettivo bilancio:

accio quindi speciale invito a tutte le Amministrazioni, perchè adempiano subito a quest'obbligo trasmettendo, entro il mese di Novembre, il proprio bilancio.

In ordine alla compilazione di esso le Amministrazioni cure-ranno che il bilancio sia redatto in piena conformità di legge, corredato di tutti i documenti prescritti dalla circolare 18 Novem-bre 1912 n. 41403.

È necessario, inoltre, che le Amministrazioni dimostrino la giuridica obbligatorietà delle spese di culto (per quelle Opere Pie che hanno gli oneri di culto) ricordando che non sono più giuri-dicamente obbligatori gli oneri generici di culto, non rivolti in modo speciale e diretto al vantaggio materiale di privati o di corpi morali, che abbiano veste legale, per richiederne lo adem-pimento anche nelle vie giudiziarie.

Per le Opere Pie, che furono diffidate a modificare lo statuto, si pregano le Amministrazioni di dichiarare quanto è stato fatto a proposito.

Pel disposto dell'art. 81 della Legge di Pubblica Sicurezza pre-go far stanziare apposita somma per mantenimento inabili al lavoro.

Confido che, mercè l'attività e lo zelo dei signori amministra-tori delle Opere Pie, sarà dato scrupolosa esecuzione a quanto sopra è detto.

Avverto fin da ora, senza bisogno di ulteriore diffida, che, oltrepassato il mese di novembre, senza che siano a me perve-nuti i bilanci, sarò costretto, mio malgrado, inviare apposito com-missario a redigerli a spese di chi risulterà responsabile del ritardo.

Attendo sollecita ricevuta della presente.

Il Prefetto — SPIRITO.

6. Verbale di chiusura dell'esercizio 1914. (Circolare del Prefetto di Salerno 21 Gennaio 1915 n. 2034 ai Sindaci della Provincia.

Si ricorda alle amministrazioni comunali l'obbligo di provve-dere alla compilazione del verbale di chiusura dell'esercizio 1914 testè spirato, ed alla elencazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre u. s.

Tale adempimento è di sostanziale interesse per i Comuni, offrendo esso il mezzo migliore per conoscere le condizioni della finanza e per poter trarre savi consigli per le previsioni del bi-lancio avvenire.

Si raccomanda perciò vivamente alle amministrazioni comu-nali di assolvere a tale obbligo entro il giorno venti del volgente mese di gennaio, e di fornire frattanto un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

7. Cassa Previdenza Sanitari. Elenco generale contribuiti—(Circolare prefettizia 23 Gennaio 1915 n. 37612 ai Sigg. Sindaci della Provincia.

Per la compilazione dell'elenco generale dei contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza dei Sanitari, prego la S. V. di trasmettermi un prospetto contenente le notizie riferibili a cotesto Comune ed esposte nelle seguenti colonne, relativamente ai *medici condotti, Ufficiali Sanitari e Veterinari*.

- 1.° Nome, cognome e paternità del Sanitario.
- 2.° Data di nascita.
- 3.° Ammontare dello stipendio corrisposto nel 1913 e 1914.
- 4.° Data della deliberazione di nomina.
- 5.° Data della decorrenza dello stipendio aumentato nel 1914.
- 6.° Data dell'assunzione in servizio, del Sanitario nominato nel 1914.
- 7.° Data della cessazione del servizio del Sanitario surrogato nel 1914.
- 8.° Annotazioni.

Avverto e raccomando di tener presente, che qualora la nomina sia avvenuta nel 1914, dovrà allegarsi copia della deliberazione relativa, con annotazione del certificato di pubblicazione e del visto di esecutorietà, ed il certificato di assunzione in servizio.

Ove trattisi di sanitari in servizio provvisorio, interinale o di supplenza di titolari in carica, dovrà farsene speciale menzione nel prospetto.

Raccomando la maggior premura nel disbrigo di questa pratica e di badar bene a comprendere nel prospetto tutte le otto colonne richieste.

Il Prefetto — SPIRITO

8. Cassa Previdenza impiegati comunali e levatrici. Elenco contribuiti. (Circolare prefettizia 23 Gennaio 1915 n. 37613 ai Sigg. Sindaci della Provincia).

Per la compilazione dell'elenco generale dei contribuiti dovuti per l'anno 1915 alla Cassa di previdenza degli impiegati comunali e levatrici, prego la S. V. di farmi tenere con la massima sollecitudine un prospetto contenente le notizie riferibili a cotesto Comune ed esposte nelle seguenti colonne:

- 1.° Nome, cognome e paternità dell'impiegato.
- 2.° Data della nascita.
- 3.° Ammontare dello stipendio corrisposto nel 1914 e stanziato pel 1915.
- 4.° Data della deliberazione di nomina.

5.° Data dell'assunzione in servizio dell'impiegato nominato nel 1914.

6.° Data della decorrenza dello stipendio se fu aumentato nel 1914.

7.° Data della cessazione dal servizio dell'impiegato surrogato nel 1914.

8.° Annotazioni.

Avverto e raccomando di tener presente che, ove trattasi di impiegati nominati nel corso del 1914, dovrà allegarsi copia della deliberazione, con annotazione del certificato di pubblicazione e del visto di esecutorietà, ed un certificato di V. S. attestante la data precisa di assunzione in servizio. Per gl'impiegati in servizio provvisorio, interinale o di supplenza di titolari in carica, dovrà farsene speciale menzione.

Dovrà pure nel prospetto da inviarsi farsi menzione degli impiegati che sono iscritti alla Cassa pensione del Comune e di quelli che prestano anche servizio altrove.

Per tutti gli aumenti di stipendio accordati durante il 1914, ed anche per quelli che avranno la decorrenza a partire dal 1915, è necessario di produrre copia della relativa deliberazione consiliare ed il certificato di decorrenza dell'aumento.

Ricordo infine che nel prospetto da trasmettere deve comprendersi la *levatrice*, fornendo per essa le dovute notizie.

In questa occasione richiamo l'attenzione della S. V. sulle disposizioni impartite dalla nuova legge 20 dicembre 1914 N. 1382, per effetto della quale gl'impiegati che non credettero nel passato di iscriversi alla Cassa, possono ora farlo, con o senza il riscatto degli anni di servizio anteriori.

Raccomando di inscrivere nello elenco tutte le otto colonne richieste e di curarne la compilazione con la maggiore esattezza.

Il Prefetto — SPIRITO

9. Cassa di previdenza impiegati opere pie. Elenco contributi 1915. (Circolare prefettizia 14 Gennajo 1915 n. 37614).
Alle Opere Pie obbligate alla iscrizione.

Per la compilazione dell'elenco generale dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza degl'impiegati delle Opere pie prego la S. V. di farmi tenere un prospetto contenente le seguenti colonne:

1.° Nome, cognome e paternità e data di nascita dell'impiegato.

2.° Stipendio corrisposto nel 1913.

3.° Stipendio corrisposto nel 1914.

4.° Data della deliberazione di nomina.

5.° Data dell'assunzione in servizio dell'impiegato nominato nel 1914.

6.° Data di decorrenza dell'aumento avvenuto nello stipendio durante il 1914.

7.° Data della cessazione del servizio dell'impiegato surrogato nel 1914.

8.° Data della scadenza del decennio per la ritenuta del 2 °/o (art. 37 legge).

9.° Annotazioni.

Ove trattasi di impiegato in servizio provvisorio, interinale, o di supplenza di titolari in carica, dovrà farsene speciale menzione.

Si avverte poi che, qualora la nomina sia stata adottata nell'anno 1914, dovrà alligarsi copia, con annotazione del certificato di pubblicazione e del visto di esecutorietà.

Raccomando la maggiore premura e diligenza nella compilazione del prospetto.

Il Prefetto — SPIRITO

10. Servizio metrico, modifiche al regolamento. (Circ. Prefetto Salerno 30 gennaio 1915).

Con R. D. 10 dicembre 1914 N. 1385 sono stati modificati gli articoli 64, 114, 115, 139 e 140 del regolamento pel servizio metrico del 31 gennaio 1909 N. 242.

Richiamo in modo speciale l'attenzione di V. S. sul nuovo testo dell'art. 64, che si trascrive integralmente, il quale disciplina definitivamente l'importante quistione della minuta vendita del vino e di altri liquidi e contempla tassativamente i casi in cui siffatta vendita deve farsi con misura bollata:

« *Art. 64.* — Il venditore al minuto di vino, birra ed altri
« liquidi, quando venga richiesto di una quantità di liquido de-
« terminata ed enunciata in base a misura non può servirsi di
« recipienti ordinari ma è obbligato a fornire i liquidi con mi-
« sure portanti l'indicazione della capacità decimale e munite dei
« bolli di prima verificaione; esso ha uguale obbligo quando
« indichi i prezzi delle bevande a misura e le fornisca in base al
« prezzo indicato.

« Per soddisfare agli obblighi imposti dal presente articolo,
« il venditore al minuto di vino, birra ed altri liquidi, deve es-
« sere provvisto delle misure legali nel quantitativo richiesto
« dalle normali esigenze del proprio esercizio.

« Almeno una serie di queste misure dal doppio litro al
« decilitro quando siano di vetro o di terra cotta, deve essere
« presentata al R. Verificatore in occasione della verificaione
« periodica dichiarando il numero delle altre misure legali rite-

« nute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere
 « tutte sottoposte a verificaione periodica ed essere munite dei
 « bolli relativi.

« Nei cartelli e negli affissi i prezzi di vendita devono sem-
 « pre ed unicamente essere riferiti a pesi e misure del sistema
 « metrico decimale, restando vietata ogni altra indicazione di
 « quantità (articoli 1, 9 ed 11 della legge metrica—testo unico—).

« Quando la vendita non sia fatta a misura, il prezzo può
 « essere espresso anche in relazione al singolo recipiente, purchè
 « questo non venga indicato con nomi corrispondenti a misure
 « od a pesi aboliti o diversi da quelli del sistema metrico deci-
 « male; il recipiente, a sua volta, deve essere sprovvisto di ogni
 « segno od indicazione di capacità.

« Copia del presente articolo deve essere tenuta costante-
 « mente esposta nell'esercizio pubblico.

« Il contravventore alle disposizioni di questo articolo è pu-
 « nito con le pene comminate dal testo unico delle leggi me-
 « triche ».

Perchè la nuova disposizione abbia uniforme e pacifica esecu-
 zione, voglia dare alla stessa la massima pubblicità, curando che
 sia resa di pubblica ragione mediante manifesto da pubblicarsi
 al più presto.

Attendo un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SPIRITO

11. Vendita taglio dei boschi da parte dei comuni ed opere pie. (Circ. Prefetto Salerno 30 gennaio 1915 N. 38664 ai Sindaci).

La Direzione del R. Istituto Superiore Forestale Nazio-
 nale di Firenze, che pubblica una rivista tecnica « L'Alpe », in-
 tende aprirvi una rubrica pel commercio del legname in Italia,
 nella quale desidererebbe inserire, gratuitamente, le notizie delle
 aste indette dalle amministrazioni comunali e dalle opere pie per
 vendita di legname.

Poichè la maggiore pubblicità che verrà data alle dette aste
 non potrà che essere utile agli enti suddetti, si prega la S. V.
 di inviare un esemplare degli avvisi d'asta alla Direzione del
 R. Istituto predetto, in Firenze (Piazzale del Re).

Si gradirà un cenno di assicurazione in proposito.

Il Prefetto — SPIRITO

12. **Richiamati. Sussidi alle famiglie povere.** (Circ. Prefetto Salerno 30 gennaio 1915 ai Sindaci).

Il Ministero della Guerra riferisce che le amministrazioni comunali ritardano a trasmettere i rendiconti delle somme anticipate per soccorsi alle famiglie povere dei richiamati alle armi o non restituiscono il denaro sopra avanzato od, infine, non osservano con la necessaria diligenza le istruzioni per assicurare la regolarità del servizio.

Prego le SS. LL. di impartire subito precise disposizioni agl'impiegati dipendenti e vigilare assiduamente perchè il servizio proceda con la più scrupolosa esattezza ed in modo che non abbia più a lamentarsi alcun ritardo o inconveniente.

Le amministrazioni comunali inadempienti dovranno compilare e trasmettere entro brevissimo termine i rendiconti relativi alle chiamate delle classi 1889, 1890 e 1891 già congedate entro lo scorso novembre, e si avverte che in caso di ritardo sarà provveduto d'ufficio, a carico di chi sarà riconosciuto responsabile.

Richiamo su quanto precede, e sulla precedente circolare 13 novembre 1914 n. 167 la personale attenzione delle SS. LL., e resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SPIRITO

Parte II.

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE

DELLA

TASSA DI FAMIGLIA ⁽¹⁾

(Deliberato dalla Giunta Prov. Amm. di Salerno nell' adunanza dell' 8 Nov. 1906 e 4 Aprile 1907 ed approvato con R. D. del 2 Marzo 1907).

Regolamenti provinciali per la tassa di famiglia o di focatico.

La tassa di famiglia o di focatico non trovavasi fra quelle che i comuni erano autorizzati ad imporre con l'articolo 118 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 num. 2248. Con legge del 26 luglio 1868 num. 4513 furono estese ai comuni le facultà dell'articolo 118 della menzionata legge e di quella del 28 giugno 1866 num. 3023, autorizzandoli alla imposizione della tassa di famiglia e di quella bestiame. L'art. 8 della legge del 1868 stabiliva che i « regolamenti per l'applicazione di questa tassa dovranno per ciascuna provincia essere deliberati dalle Deputazioni Provinciali ed approvati con R. D. sentito il Consiglio di Stato ».

Con la legge 15 luglio 1906 num. 383 (art. 33) per i comuni delle provincie continentali meridionali, della Sicilia e della Sardegna fu stabilito che nei regolamenti comunali e provinciali per l'applicazione della tassa di famiglia e sul bestiame dovevano entro il 31 dicembre 1906 essere introdotte le prescrizioni della

(1) Molti comuni hanno chiesto alla Prefettura ed alle tipografie locali un esemplare del Regolamento provinciale della tassa di famiglia. Sapendo di far cosa utile ne riportiamo il testo e cogliamo l'opportunità di intercalare alle disposizioni contenute nei vari articoli un commento assolutamente pratico, inteso a chiarire punti controversi ed oscuri, compilato dal D.r R. Ruggi d'Aragona, consigliere aggiunto di prefettura.

legge stessa in quanto concernono le imposte locali; la legge medesima dichiarava che le norme così introdotte nei regolamenti provinciali avessero forza legislativa fino a quando con altra legge dello Stato non fosse riordinato definitivamente il sistema tributario dei comuni e delle provincie.

La precennata legge sul mezzogiorno stabiliva ancora che le disposizioni in essa contenute circa l'applicazione della tassa di famiglia e di bestiame si intendevano applicabili di diritto qualora entro il 1.º gennaio 1907 non fossero stati modificati i regolamenti provinciali per l'applicazione delle cennate tasse e dichiarava che a datare dal 1.º gennaio 1907 dovevano cessare di funzionare le commissioni e gli altri corpi ai quali i regolamenti locali in vigore deferivano la risoluzione delle controversie in materia d'imposta di famiglia o di focatico e sul bestiame.

La potestà di dettare i regolamenti per la tassa di famiglia, attribuita alla Deputazione provinciale prima e poi alla Giunta provinciale amministrativa, è funzione legislativa delegata: devono perciò essere osservate le norme dei regolamenti provinciali anche nella parte relativa alla competenza e giurisdizione ivi stabilite per le contestazioni intorno all'applicazione della tassa, riconoscendosi la competenza della autorità giudiziaria nei casi in cui tali regolamenti la stabiliscono in conformità dei principi generali del diritto vigente (Cassazione di Roma a sezioni unite del 13 febbraio 1904). I regolamenti sono poi impugnabili innanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato per eccesso di potere e violazione di legge ed in genere per ogni controversia riguardante la loro legittimità (C. S. IVª sez. 7 dic. 1900 e Cass. Roma, sez. un. 22 mag. 1902: vedi anche commento all'art. 22).

Il regolamento provinciale in vigore per l'applicazione della tassa di famiglia per la provincia di Salerno fu deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze dell'8 novembre 1906 e 4 aprile 1907 e fu approvato con decreto reale del 2 maggio 1907.

ART. 1.

Alla tassa di famiglia o di focatico sono soggette le famiglie, anche straniere, che hanno nel Comune la loro residenza, a senso dell'art. 16 del codice civile, siano o no iscritte nei registri di popolazione,

Carattere della tassa e base della imposizione.

La tassa di famiglia ha carattere personale e quindi non può essere pagata che in un solo comune, da chi verso il comune ha

rapporto di appartenenza per l'abitudine della dimora. Deve pertanto guardarsi al solo *fatto della dimora* per determinare il comune e quindi il luogo del pagamento della tassa (Cass. Roma 10 nov. 1887, Consiglio di Stato IV sezione 23 marzo 1906 num. 118).—La dimora poi, nella generalità dei casi, deve avere una durata di non meno di 6 mesi.

Essendo la tassa dovuta nel solo comune di residenza, cessa il diritto del comune di imporla col cambio della residenza del contribuente e pertanto se la tassa sia stata già accertata mediante ruolo reso esecutivo spetta sempre al contribuente lo sgravio dal giorno della trasferita residenza (C. S. 28-giugno 1901 e 3 gennaio 1903: vedi pure articolo 4.^o).

La giurisprudenza non è stata concorde nel ritenere soggetto alla tassa l'individuo che deve risiedere in un determinato comune per ragioni professionali o per disimpegnare il suo ufficio. La Corte di appello di Bologna con sentenza 5 Marzo 1884 ritenne non essere sufficiente il solo fatto di essere taluno obbligato a disimpegnare le sue funzioni in un determinato comune per tenerlo obbligato a pagare la tassa di famiglia in quel comune, se risiede altrove: il Consiglio di Stato (IV sezione, dec. 2 Aprile 1887) ritenne invece che il tenere uno studio professionale aperto tutto l'anno indica l'intenzione di dimora tutt'altro che precaria e passeggera.

Contribuenti tassati in due o più comuni.

Possono sorgere in riguardo quistioni tra due comuni della stessa provincia o di provincie diverse.

Sorta quistione tra due comuni sul diritto alla imposizione della tassa di famiglia a determinata persona, il criterio dominante per risolverla e che questo diritto sia a riconoscersi a quello dei comuni nel quale la persona abbia tenuto la più lunga dimora (C. S. IV Sez. 10 Dicembre 1909), e ne abbia fatta la sede principale dei suoi interessi (C. S. IV Sez. 20 Febbraio 1899).

Per la risoluzione delle relative controversie deve starsi in alle asserzioni, ma ai documenti esibiti (C. S. 16 nov. 1900); così pure la prova se concorrono per un cittadino gli estremi della residenza in un comune non può essere fatta per testimoni (sentenza Corte di appello di Bologna 13 gennaio 1896).

Spetta alla Giunta Prov. Amm. la competenza circa le controversie sorte tra due comuni della stessa provincia relative a tassa di famiglia (dec. C. S. 26 Marzo 1908), mentre la risoluzione delle controversie in materia tra due comuni di provincie diverse spetta al Ministero dell'Interno, giusta come dispone l'art. 120 del vigente regolamento per l'esecuzione della legge comunale e pro

vinciale. Giova però avvertire che tali ricorsi sono devoluti al Ministero dell'Interno soltanto quando siano proposti in grado di appello contro le deliberazioni dei consigli comunali che abbiano pronunciato sui medesimi in prima istanza (C. S. 10 maggio 1903). Le decisioni del Ministero hanno carattere giurisdizionale e contro di esse non è ammesso che il ricorso alla IV sezione restando irricevibile il ricorso straordinario al Re. (C. S. Sez. Un. 14 Ottobre 1903).

Inscrizione nei ruoli, sgravi, tassazioni suppletive e rimborsi.

L'iscrizione nel ruolo della tassa di famiglia di un comune, anche se chiesta dal contribuente, non porta che deve esservi conservata negli anni successivi, occorrendo verificare se il contribuente stesso abbia trasferito la sua residenza altrove (C. S. 15 nov. 1900). Chi però domanda la sua cancellazione dal ruolo per mutata residenza ha obbligo di fornire la prova dell'avvenuto trasferimento (Cass. Torino 23 Giugno 1883).

Per lo sgravio e tassazione suppletiva deve tenersi conto del tempo di dimora (C. S. 26 ottobre 1900. Vedi pure articolo 4 del testo).

Competenze delle controversie circa la dimora.

Le decisioni in riguardo sono di competenza dell'autorità amministrativa: con ciò non resta esclusa la competenza dell'autorità giudiziaria ad esaminare e decidere se taluni individui per gli effetti della tassa di famiglia debbono o meno ritenersi dimoranti in un determinato comune. (C. App. di Roma 17 febb. 1886).

In questa materia la IV sezione del Consiglio di Stato è solo giudice di legittimità. Non può essa in conseguenza sindacare le circostanze di fatto in base alle quali la Giunta Prov. Amm. abbia ritenuto che un contribuente sia residente in uno piuttosto che in altro comune della stessa provincia (C. S. IV. sez. 28 dicembre 1912 n. 477 e 30 maggio 1913 n. 260).

ART. 2.

Agli effetti della tassa si intende per famiglia il consorzio di individui uniti da vincoli di parentela o di affinità, insieme conviventi ed aventi patrimonio unico o comune.

Costituiscono famiglia anche gli individui che vivono soli.

Concetto di famiglia.

La parola *famiglia*, nel suo vero e proprio significato giuridico, si fonda ed ha base sull'agnazione e comprende le persone riunite per legge sotto la dipendenza di un capo comune. In questo senso la famiglia si compone del marito, della moglie e dei figli sottoposti alla potestà civile dei genitori. (App. Firenze 19 febbraio 1877).

Agli effetti della tassa di famiglia il concetto di famiglia ora esposto deve essere integrato con quello di convivenza e di comunione di interessi. In altri termini si devono assoggettare ad una sola imposta coloro che vivono sotto il medesimo tetto, parenti od affini fra di loro entro il 4.^o grado (o 10.^o grado: C. S. 3 nov. 1900) ed in comunione fra di loro di beni e di interessi. (C. S. 28 dicembre 1891 e 26 ottobre 1900).

Costituiscono famiglia, agli effetti della tassa, anche gli individui che vivono soli, sebbene convivano con altri, purchè non abbiano comuni con questi interessi patrimoniali. (Cass. Firenze 5 nov. 1877 e Cass. Napoli 3 agosto 1886).

E' competente l'autorità giudiziaria nel definire il concetto di famiglia. (Corte app. di Catania 8 marzo 1895).

Enti soggetti alla tassa di famiglia.

La tassa di famiglia colpisce, oltre le famiglie, (vedi articolo 3) i monasteri, i convitti ed in genere tutte quelle comunioni di uomini e di donne, che vivono alla stessa mensa, tenendo comunione di industria e di lavoro.

Esclusioni.

Non colpisce le fabbricerie, le confraternite, le società commerciali e gli altri enti che non hanno mensa nè fuoco. Non colpisce i militari accasermati e le guardie di finanza (C. S. 19 febb. 1892). Per ragioni di equità deve dichiararsi l'esenzione degli stabilimenti di carità e di beneficenza eretti in ente morale (Cons. Stato 3 nov. 1900).

(*Continua*)

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanze dei giorni 14 e 15 Gennaio 1915

Presidente: Prefetto Comm. SPIRITO

- Amalfi, istanza De Lieto per rilascio certificato povertà, si rilascia il certificato.
- Amalfi, bilancio 1915, ordinanza.
- Aquara, tassa bestiame, tariffa, approva.
- Auletta, aggiunta al regolamento organico impiegati, approva.
- Buccino, affranco canone, approva.
- » » prestazione, approva.
- » tassa fuocatico, aliquota 1 0/10, approva.
- Castiglione del Genovesi, bilancio 1915, ordinanza.
- Cicerale, approvvigionamento idrico occorso nel 1914, approva.
- Castelnuovo di Conza, bilancio 1915, ordinanza.
- Camerota, cauzione esattoriale, parere favorevole.
- Castellabate, bilancio 1915, ordinanza.
- Castelruggiero, concessione suolo a Torraca, approva.
- » tassa focatico 1915, aliquota 1 0/10, approva.
- Contursi, tassa esercizio, reclamo Pignala, si respinge.
- Colliano, posizione giuridica ed economica impiegati, approva.
- Castel S. Lorenzo, bilancio 1915, approva.
- Fisciano, tassa sui cani, aumento tariffa, approva.
- » tassa di macellazione, aumento tariffa, approva.
- Giffoni Sei Casali, capitolato vendita bosco Toruola, approva.
- Ispani, debito verso il maestro Martino, ordinanza.
- Laviano, bilancio 1915, ordinanza.
- Licusati, tassa di esercizio. reclamo Saturno, si respinge.

Laurino, illuminazione pubblica, aumento lampade, si provvederà in sede di bilancio

Monte S. Giacomo, bilancio 1915, ordinanza.

Magliano Vetere, alienazione suolo, ordinanza.

Montecorvino Rovella, tassa esercizio, reclami, si respingono tranne quello della Cassa Rurale che viene accolto.

Montecorvino Rovella, cessione suolo a Melillo Antonio, approva.

Montecorvino Rovella, condotta medica, frazione Battipaglia non approva.

Morigerati, fida pascolo per i forestieri, tariffa, ordinanza.

» collocamento fonotelegrafico con Caselle, approva.

Minori, Concessione sussidio alla Società di Mutuo Soccorso, ordinanza.

Nocera Inferiore, mutuo per costruzione edifici scolastici, approva.

Nocera Inferiore, tariffa peso e foraggi, non approva.

Nocera Superiore, capitolato ostetrico, approva.

Padula, mutuo per esecuzione opere stradali, approva.

Pollica, bilancio 1915, ordinanza.

Ogliastro Cilento, pagamento spese non previste, approva.

Pagani, tassa esercizi, reclami, si respingono.

» regolamento distribuzione dell'acqua, ordinanza.

Pontecagnano Faiano, mutuo di L. 50,000 per costruzione cimitero, approva.

Pontecagnano Faiano, pagamento debito verso sig. Marano, approva.

Perdifumo, condono appaltatore dazio, non approva.

Praiano, bilancio 1915, ordinanza.

Petina, idem idem

Roccapiemonte, modifica pianta organica, ordinanza.

Rofrano, tassa bestiame, tariffa, approva.

S. Egidio, modifiche regolamento organico per le guardie municipali, ordinanza.

Scafati, sostituzione della cauzione esattoriale, non approva.

Salerno, giudizio Scaramella, approva.

» mutuo per la costruzione stazione disinfezione, approva.

Salento, regolamento per il servizio del cantoniere stradale, approva.

Sarno, Sussidio Crescenzi, ordinanza.

Scala, posizione giuridica ed economica degl'impiegati, approva.

Serre, aumento stipendio ai medici e levatrice, approva.

» tassa bestiame 1915, eccedenza, approva.

Stio, bilancio 1915, ordinanza.

Salvitelle, id. id.

Tegiano, modifiche al regolamento organico, approva.

» aumento lampade elettriche, approva.

Tramonti, aumento stipendio alle guardie municipali, approva.

Valle dell'Angelo, cassa pensione, foglio di detrazione di Lire 19,20, approva.

Vietri sul Mare, tassa esercizio, reclamo Avallone, respinge.

Commissione Provinciale di Beneficenza

Seduta del 16 Gennaio 1915.

Presidente: Prefetto Comm. SPIRITO

Acerno, Congrega Morte ed Orazione, bilancio 1915, approva.

» Monte Frumentario, bilancio 1915, rinvia.

» Congrega di Carità. bilancio 1915, approva.

Angri. Conf. S. Margherita, bilancio 1915, approva.

» Congrega del Carmine, contratto costruzione organo, approva.

Angri, Congrega di Carità, prelevamento dalla riserva, prende atto.

Buccino, Congrega di Carità; acquisto per l'asilo infantile, approva.

Buccino, Cassa di prestanze agrarie, tasso interessi, approva.

Cava dei Tirreni, Congrega di Carità, spesa ricevimento vescovo, approvato.

Cava dei Tirreni, Asilo di mendicizia, denuncia nuova entrata, prende atto.

- Cava dei Tirreni, O. P. Genovesi, trasformazione locali, appr.
 id. Congrega di Carità, istanza Spatuzzi, ordin.
 id. Confraternita S. Antonio Abate in S. Lucia,
 bilancio 1915, rinvia.
- Castelcivita, Congrega di Carità, prelevamento dalla riserva,
 approva.
- Capaccio, Congrega di Carità, nomina ad inserviente, approva.
 » » modifica regolamento organico,
 non approva.
- Celle B., Cassa Agraria, bilancio 1915, rinvia.
- Colliano, Congrega di Carità, prelevamento dalla riserva,
 approva.
- Colliano, Congrega di Carità, bilancio 1915, rinvia.
- Contursi, Congrega di Carità, regolamento interno, approva.
- Calvanico, Conf. SS. Angeli Custodi, bilancio 1915, approva.
- Eboli, Ospedale Civile, acquisto mobili sanitari, approva.
- Giffoni V. P. Congrega Rosario di Curti, bilancio 1915,
 approva.
- Monteforte Cilento, Congrega di Carità, bilancio 1915, rinvia.
- Montecorvino Pugliano, Confraternita S. Bernardino, storno
 fondi, approva.
- Montecorvino Pugliano, Confraternita S. Bernardino, preleva-
 mento dalla riserva, approva.
- Montano Antilia, Cassa Agraria, bilancio 1915, rinvia.
- Salerno, Orfanatrofio Galdieri, prelevamento dalla riserva,
 approva.
- Salerno, Orfanatrofio Galdieri, istanza vedova De Bartolomeis,
 dichiara incompetenza.
- Orfanatrofio Umberto, Prelevamento della riserva, approva.
 id. Lite contro Ferrigno, autorizza.
 id. Dimissioni, prof. Forte, approva.
- Salerno, Congrega Carità, Aggregazione maritaggio fondo
 elemosine, approva.
- Nocera Superiore, Congrega Carità, Accettaziene legato Bar-
 tiromo, parere favorevole.
- Nocera Superiore, Congrega S. Caterina, Bilancio 1914, ap-
 prova.

Pagani, Congrega di Carità, Nomina e licenziamento inser-
viente, approva.

Pollica, Congrega di Carità, Bilancio 1915, rinvia.

id. Cassa Agraria, id. id.

Postiglione, Congrega Carità, Storno fondi, approva.

Roccadaspide, Conf. M. dei Morti, Giudizio contro Capuano,
approva.

S. Egidio M. A., Congrega di Carità, Bilancio 1915, rinvia.

S. Gregorio Magno, Cassa Agraria, Bilancio 1915, approva.

id. Affranco canone Grippo, Juzzolino,

Speciale, Duca, approva.

Salerno, Orfanotrofio Galdieri, Variazione inventario 1912,
prende atto.

Sarno, Congrega M. dei Morti, Affranco censi d' Amora,
approva.

Sarno, Congrega di Carità, Convenzione col Comune, approva.

id. Istanza Monteleone, approva.

Santomenna, Congrega di Carità, Acquisti arredi sacri, ap-
prova.

S. Mauro Cilento, Congrega S. M. delle Grazie, bilancio
1915, rinvia.

S. Mauro la Bruca, Congrega di Carità, bilancio 1915, rinvia.

Tramonti, Conservatorio S. Giuseppe e Teresa, Forniture ge-
neri alimentari, approva.

Vietri sul Mare, Confraternita Monte dei Morti di Raito, bi-
lancio 1915, rinvia.

Consiglio Provinciale Sanitario

Adunanza del 23 gennaio 1915

Presidenza: Prefetto Comm. SPIRITO

Sapri, modifica capitolato medico, parere favorevole.

Roccapiemonte, parere sulla riconferma dell'uff. Sanitario, idem

Laurino, nomina ufficiale sanitario, idem.

Rutino ed altri, nomina comm.ne giudicatrice concorsi me-
dici, nominata.

Montecorvino Rovella, provvedimenti disciplinari a carico dello Ufficiale sanitario D.r Luigi Foglia, al Prefetto per richiamo.

Montano Antilia, capitolato medico. Aumento di stipendio al medico condotto, parere favorevole.

Torreorsaia, servizio medico, parere favorevole..

Omignano-Stella, consorzio ostetrico. Costituzione, idem.

id. id. scioglimento, idem.

Salerno, consiglio ordine medici e chirurghi, idem.

Scafati, istanza per esumazione cadaveri di individui morti per colera, idem.

Scafati, condotta medica oculistica, rinvia.

Pontecagnano-Faiano, delimitazione zona malarica, parere favorevole.

Atrani, capitolato condotta medica, idem.

S. Pietro, id. id. id. modifica, idem.

Tegiano, concessione suoli fuori dell' area del cimitero per cappelle private a Blasi Nicola ed alla Congregazione del Purgatorio, parere favorevole.

Aquara, regolamento di polizia mortuaria, idem.

Minori, farmacia Furore. Dichiarazione di decadenza dell' esercizio, parere favorevole.

S. Cipriano Picentino, modifiche al regolamento di polizia mortuaria, idem.

Salerno, modifiche al regolamento di polizia mortuaria, rinviata a speciale commissione.

Contursi, modifica capitolato medico, parere contrario.

Pontecagnano-Faiano, istanza del cav. Morese Raffaele per sepolcreto privato, parere favorevole.

Tegiano, concessione area cimitero, idem.

Minori, regolamento concessione nicchie nel cimitero, idem.

Minori, trasferimento della farmacia Lembo in altro locale dello stesso abitato, parere favorevole.

Sarno, modifica capitolato medico, idem.

Sarno, istituzione di condotta chirurgica, idem.

Tegiano, modifica al capitolato di condotta medica. Aumento di stipendio, idem.

Campora, modifica al capitolato medico, idem.

Castel S. Giorgio, consorzio veterinario, idem.

Siano-Bracigliano. id. idem.

Sicignano, variazione zona malarica, parere favorevole.

Roccadaspide ed uniti, consorzio veterinario, idem.

Buccino, S. Gregorio Magno, Romagnano al Monte, Sicignano, consorzio veterinario, parere favorevole.

Baronissi, Pellezzano, consorzio veterinario, parere favorevole.

Pollica, modifica capitolato condotta ostetrica, parere favorevole.

Pontecagnano Faiano, Montecorvino Rov., Pugliauo, Giffoni Valle Piana, consorzio veterinario, parere favorevole.

Salerno, farmacia dei prodotti chimici, rinviato ad esame di speciale commissione.

Sarno, aumento di stipendio all'Uff. Sanitario e veterinario, parere favorevole.

Fisciano, istanza per esumaz. salma individuo morto per colera, parere favorevole.

Cava dei Tirreni, aumento di stipendio all'Uff. Sanitario, parere favorevole.

Ravello, aumento di stipendio al medico condotto, parere fav.

Casalbuono, id. idem all'Uff. Sanitario, idem.

Castiglione del Genovesi, incarico di Uff. Sanitario al Dott. Luigi Cavallo nuovo medico condotto, parere favorevole.

Perugia, nomina comitato prov. per il Collegio Convitto Orfani sanitari di Perugia per il triennio 1915-17, confermato.

Castel S. Giorgio, regolamento di polizia mortuaria, parere fav.

Sacco, modificazione capitolato ostetrico, idem.

Capaccio, regolamento per la distribuzione dell'acqua ai privati nella borgata Pesto, parere favorevole.

Sarno, modifida reg. polizia mortuaria, aumento di stipendio al custode, parere favorevole.

Salerno, nomina della comm. permanente esaminatrice dei corpi per apertura ed esercizio delle farmacie, nominata.

Praiano e Conca Marini, consorzio sanitario, residenza del medico, parere favorevole.

Roccapiemonte, decadenza dell'esercizio del farmacista De Pascale, rinviato esame commissione.

Giffoni sei Casali, modifica reg. ospedale Abate Conforti, rinvia.

Roscigno, servizio ostetrico, parere favorevole.

Nocera Inferiore, acquedotto Ausino, variante progetto, approva.

Laureana Cilento, aumento di stipendio al medico, parere fav.

Nocera Superiore, domande Ferro e Ferro per esumazione idem.

Amalfi, Esumaz. di due cadaveri nel cimitero di Vettica, idem.

Minori, locale per il pubblico mattatoio, idem.

Cetara, reg. di polizia mortuaria, idem.

S. Marzano sul Sarno, consorzio veterinario, idem.

S. Valentino Torio, idem idem idem.

Pagano, S. Egidio, Corbara, consorzio veterinario, idem.

Castelcivita, capitolato medico, idem.

Monte S. Giacomo, capitolato medico, idem.

Angri, farmacia Contaldi, rinviato esame commissione.

Ravello, regolamento di polizia mortuaria, parere favorevole.

S. Mauro la Bruca, Istituzione condotta medica. parere fav.

Messina — Municipio, 11 febbraio, ore 10. Appalto lavori di ampliamento e sistemazione delle vie lungo le sponde del torrente Boccetta — lire 452143. Cauzione lire 22000 spese lire 7000.

Capaccio (Salerno). Lavori di costruzione alla Piazza V. E. Municipio 13 febbraio 1915, ore 11 — Deposito provvisorio lire 614,20.

PUBBLICAZIONI

« *Prontuario dell'imposta sui redditi di R. M. di categoria D, in base all'aliquota dell'8,625 per cento* » per i redditi tassabili con imposta di lire 1 a lire 1000, con le notizie relative ad ogni centesimo progressivo di ritenuta e con tabella sussidiaria per i redditi di lire da 2000 a 30,000 con la progressione di mille in mille (Rag. Alberto Donati — Via della Croce Bianca 47, Roma — lira 1).

« *Manuale del Ragioniere Professionista* » del Prof. Rag. Antonio Masetti — volume in 32 di pagine 300, rilegato in tela ed oro lire 4 — Camillo Tamburini editore, Milano — Piazza Mentana 3.

E' un libro veramente pregevole: contiene nozioni e consigli sulle funzioni della professione del ragioniere, espone nitidamente procedure e formule relative ai computi necessari nella gestione di aziende civili e commerciali, risolve quesiti sulla costituzione di capitali nelle rendite temporanee e perpetue, sul riparto di patrimoni fra eredi, raccoglie dati sulle imposte e tasse del nostro Regno, ecc.

N. B. — *Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.*

Abbonati al " Bollettino Amministrativo „

Hanno inviato le adesioni le seguenti amministrazioni comunali:

1. Acerno —
2. Agropoli —
3. Albanella —
4. Amalfi —
5. Angri —
6. Atrani —
7. Auletta —
8. Bracigliano —

9. Buccino — 10. Camerota — 11. Campagna — 12. Campora — 13. Casalbuono — 14. Casalvelino — 15. Caselle in Pittari — 16. Castelvita — 17. Castelnuovo Cilento — 18. Castelnuovo di Conza — 19. Castel S. Giorgio — 20. Castel S. Lorenzo — 21. Castiglione del Genovesi — 22. Cava dei Tirreni — 23. Centola — 24. Ceraso — 25. Cicentrale — 26. Conca Marini — 27. Corleto Monforte — 28. Eboli — 29. Felitto — 30. Fisciano — 31. Galdo — 32. Giungano — 33. Ispani — 34. Laureana Cilento — 35. Lustra — 36. Maiori — 37. Magliano Vetere — 38. Mercato S. Severino — 39. Minori — 40. Montecorvino Rovella — 41. Monteforte Cilento — 42. Nocera Inferiore — 43. Nocera Superiore — 44. Olevano sul Tusciano — 45. Oliveto Citra — 46. Pagani — 47. Pellezzano — 48. Perdifumo — 49. Perito — 50. Pisciotta — 51. Pollica — 52. Postiglione — 53. Praiano — 54. Prignano Cilento — 55. Ravello — 56. Ricigliano — 57. Roccagloriosa — 58. Roccapiemonte — 59. Roscigno — 60. Sala (*continua*).

e le seguenti amministrazioni di Opere Pie:

61. Albanella, Congrega di Carità — 62. Angri, Congrega di Carità — 63. Auletta, Congrega di Carità — 64. Buccino, Congrega di Carità — 65. Calvanico, Congrega di Carità — 66. Castelvita, Congrega di Carità — 67. Cava dei Tirreni, Congrega di Carità — 68. Casalbuono, Congrega di Carità — 69. Castel Ruggiero, Congrega di Carità — 70. Castel S. Giorgio, Congrega di Carità — 71. Cetara, Congrega di Carità — 72. Colliano, Congrega di Carità — 73. Conca Marina, Congrega di Carità — 74. Controne, Congrega di Carità — 75. Contursi, Congrega di Carità — 76. Eboli, Congrega di Carità — 77. Fisciano, Congrega di Carità — 78. Giffoni sei Casali, Congrega di Carità — 79. Maiori, Congrega di Carità — 80. Montecorvino Pugliano, Congrega di Carità (*continua*)

N. B. Le amministrazioni di comuni e di opere pie, che non hanno ancora inviata l'adesione sono pregate di farlo subito per evitare interruzioni nell'invio del " Bollettino ...

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA signori dottor ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg. — rag.* GABRIELE MARRA, *ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto, ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

13. — *Depositi cauzionali a garanzia dei contratti* (Circ. Pref. Salerno 26 gennaio 1915).
14. — *Invio agli archivi notarili delle copie di convenzioni* (Circ. Pref. Salerno 5 febbraio 1915).
15. — *Concorsi antifilosserici* (comunicaz. Pref. Salerno 31 genn. 1915).
16. — *Versamento alla Cassa dep. e prestiti cauzioni prestate a garanzia contratti* (Circ. Min. Int. 2 genn. 1915 ai Prefetti).

Parte II. — Commenti pratici di leggi e regolamenti, Giurisprudenza, dottrina ecc.

1. — Regolamento per la tassa di famiglia nella provincia di Salerno (con note di R. RUGGI D'ARAGONA). — cont. e fine.

Parte III. — Notiziario, Comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Commissione provinciale di Beneficenza (adunanze 30 gennaio e 6 febbraio 1915).

COPERTINA Calendario adunanze ordinarie delle Commissioni; resoconto delle adunanze del Consiglio di Prefettura (dal 1.^o al 30 gennaio 1915) e della Giunta Prov. Amm. (adunanze 28-29 gennaio e 3 febbraio 1915); aste, recensioni ecc.

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.^o

R. PREFETTURA DI SALERNO

Calendario generale delle adunanze ordinarie delle diverse commissioni per l'anno 1915

M E S E	D A T A D E L L E R I U N I O N I				Commissione demaniale	Commissione provinciale di Beneficenza	Commissione di Beneficenza	Annotazioni
	Giunta Prov. Amministrativa in sede		di contenzioso					
	di tutela	di contenzioso	di tutela	di contenzioso				
Gennaio	14-15-28-29		20 - —		11 - 25	16 - 30	16 - 30	
Febbraio	» -12-25-26		3 - 18		8 - 22	6 - 20	6 - 20	
Marzo	11-12-25-26		3 - 17		15 - 29	6 - 20	6 - 20	
Aprile	15-16-29-30		7 - 21		12 - 26	10 - 24	10 - 24	
Maggio	6- 7-20-21		12 - 26		10 - 31	1 - 29	1 - 29	
Giugno	10-11-24-35		2 - 16		14 - 28	5 - 19	5 - 19	
Luglio	1- 2-15-18		7 - 21		12 - 26	10 - 24	10 - 24	
Agosto	12-13-26-27		4 - 25		9 - 30	7 - 21	7 - 21	
Settembre	9-10-23-24		16 - 29		13 - 27	4 - 18	4 - 18	
Ottobre	14-15-28-29		6 - 20		11 - 25	9 - 25	9 - 25	
Novembre	» -12-25-26		3 - 17		8 - 29	6 - 27	6 - 27	
Dicembre	9-10-29-30		1 - 15		6 - 20	4 - 18	4 - 18	

Consiglio di Prefettura

(dal 1.^o al 30 Gennaio 1915).

Altavilla Silentina, voto dell'ordine sanitario dei farmacisti per la cancellazione di alcune espressioni risultanti dal verbale di deliberazione della Congrega di Carità, non approva.

Bonifica Alento, svincolo polizza n. 16857, parere favorevole.

» » » n. 15829, » »

Bonifica Sarnese, esproprio Monteleone » »

Caselle in Pittari, Monte Frumentario, conti 1902 a 1905, approva.

Castel S. Giorgio, Conf. S. M. di Loreto, nomina tesoriere, rinvia.

» rimborso quote inesigibili, parere favorevole.

Cava dei Tirreni, Comitato cittadino di Carità, nomina tesoriere, approva.

Cava dei Tirreni, Asilo Pastore, conti 1906 a 1910; approva.

» Monte del Povero, aumento stipendio tesoriere, non approva.

Castellabate, Cong. di Carità, conti 1909 a 1912, approva.

Ceraso, Cassa di prestanze Agrarie, conti 1905 a 1907, approva.

Eboli, affitto orto comunale, parere favorevole.

» Prolung. della pavimentazione al Corso Garib., approva.

» servizio di tesoreria 1913-1922, approva.

Felitto, vendita 3.^a Sezione bosco Farneta, avviso favorevole.

Ferrovie Battipaglia, esproprio De Feo, parere favorevole.

Giffoni V. P., Congrega di Carità, nomina tesoriere, approva.

Giffoni Sei Casali, capitolato vendita bosco Tornola, non approva.

Giungano, cauzione tesoriere Giuda, parere favorevole.

Iustra, conti 1905 a 1908, approva.

Maiori, Congrega di Carità nomina tesoriere, parere favorevole.

» Congrega di S. M. del Carmine, conto 1907-1908, approva.

Mercato S. Severino, Confraternita Immacolata Concezione, nomina tesoriere, non approva.

Mercato S. Severino, Conf. SS. Rosario, nomina e cauzione tesoriere, ordinanza.

Mercato S. Severino, riscossione tassa plateale, approva.

» » Conf. SS. Rosario, nomina tesoriere, non approva.

Minori, capitolato appalto illuminazione elettrica, parere favorevole.

Nocera Superiore, ricorso ex tesoriere Pecoraro, approva.

» » mutuo per acquedotto, capitolato, approva.

Postiglione, capitolato per costruzioni rurali, parere favorevole.

Perito, strada di accesso alla stazione, approva.

Piaggine Soprane, contratto lavori acquedotto, non approva.

Perito, conto 1911-1912, approva.

Roccasepide, Orfanotrofio S. M. di Loreto, conto 1911, approva.

Ricigliano, Congrega di Carità, conti 1904 a 1906, approva.

Sarno, Congrega S. Matteo, conti 1907 a 1913 approva

S. Arsenio, conti 1906 e 1907, approva.

Serre, rimborso spese demolizione Cappelle S. Pietro, annulla deliberazione.

Salerno, Monte dei Pegni, conti 1912-1913, approva.

» Confraternita SS. Salvatore in Drapperia, nomina tesoriere. 1915, non approva.

- Sarno, nomina di Benisatto Salvatore, annulla deliberazione.
 S. Angelo Fasanello, Luighi Pii Riuniti, conti 1905-1906, approva.
 Sicignano, Conf. SS. Corpo di Cristo, nomina tesoriere, approva
 con invito a prestar cauzione.
 S. Rufo, Cassa Agraria, nomina tesoriere, approva.
 Strada Prov.le 30 Tronco n.° 225, esproprio Speranza, svincolo
 polizza n.° 15786, approva.
 S. Mauro la Bruca, conto 1910, approva.
 Tramonti, Conf. 3.° Ordine S. Francesco, servizio di tesoreria,
 ordinanza.
 Tegiano, Asilo Infantile, conto 1906, approva.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanze del 28-29 Gennaio e 3 Febbraio 1915

Presidente: Prefetto Comm. SPIRITO

- Acerno, tariffa per la gestione in economia della pubblica illuminazione, approva.
 Alfano, bilancio 1915, ordinanza.
 Amalfi, Cassa Previdenza impiegati Comunali, foglio di detrazione, approva.
 Angri, liquidazione pensione al segretario De Angelis, approva.
 Ascea, istanza ing. Landi per mandato d'ufficio, approva.
 » regolamento organico, approva.
 Bracigliano, elenco suppletivo dei contributi 1912, approva.
 Buonabitacolo, contratto esattoriale, parere favorevole.
 Caselle in Pittari, contratto esattoriale, parere favorevole.
 Capaccio, nomina della guardiana, stanza d'ufficio i fondi nei bilanci dei comuni del mandamento.
 Castel S. Giorgio, mutuo di L. 20877,30, approva.
 Castelnuovo Cilento, bilancio 1915, ordinanza.
 Casalvelino, bilancio 1915, autorizza eccedenza sovrimposta.
 Celle Bulgheria, tassa focatico 1915, eccedenza, approva.
 » tassa bestiame 1915, tariffa, approva.
 » istanza De Iulius per emissione mandato d'ufficio, ordinanza.
 Celle Bulgheria, bilancio 1915, ordinanza.
 Castellabate, regolamento tassa domestici, ordinanza.
 Cava dei Tirreni, mutuo di L. 58000, approva.
 » transazione con l'impresa Fiorentino, approva.
 Cuccaro Vetere, concessione suolo pubblico a Valiante, approva.
 » concessione di suolo a Cervati Giovanni, ordin.
 » bilancio 1915, ordinanza.
 Cicerale, impianto di rete telefonica, approva.
 » acquisto d'una bandiera, ordinanza.
 Celle B., impianto telefono alla frazione Poderia, approva.
 Ceraso, bilancio 1915, approva.
 Contursi, vendita sezione bosco Montagna, ordinanza.
 Fisciano, calmieri sui generi di prima necessità, ordinanza.
 Futani, regolamento organico, approva.

Parte I.

13. Depositi cauzionali a garanzia dei contratti.

(Circolare Pref. Salerno ai Sindaci 26 gennaio 1915 num. 2053).

Mi è stato riferito che talora i depositi cauzionali degli aggiudicatari del taglio dei boschi degli enti locali siano invertiti in conto delle rate di pagamento del prezzo di acquisto.

Questo fatto, oltre a produrre l'inconveniente che gli aggiudicatari, dopo il taglio degli alberi, non si curano di chiederne il collaudo, toglie la garanzia agli enti suddetti di essere risarciti dei danni arrecati dal taglio.

Vale poi appena accennare che la detta inversione costituisce non soltanto una imperfezione alle disposizioni del capitolato d'onori, ma anche un'aperta violazione dell'art. 180 del regolamento approvato con R. Decreto 12 febbraio 1911 num. 297 per la esecuzione della legge 21 maggio 1908, num. 269, il quale troppo esplicitamente stabilisce che lo svincolo delle cauzioni deve essere autorizzato dalla Giunta Comunale, e le relative deliberazioni debbono essere approvate dal Prefetto, previa constatazione, a cura e responsabilità del medesimo, dello adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.

Onde io invito i signori Sindaci dei Comuni della Provincia a tener presenti i precetti surricordati, avvertendoli ch'io li riterrò personalmente responsabili di ogni trasgressione a queste chiare disposizioni di legge.

Prego i signori Sindaci di segnarmi ricevuta della presente.

Il Prefetto — SPIRITO

14. Invio agli Archivi Notarili delle copie di convenzioni, art. 106 n. 10 della legge 16 febr. 1913 n. 89.

(Circ. Pref. Salerno 5 febr. 1915 n. 2180 ai Sindaci della Provincia).

Qualche Archivio Notarile del Regno ha rilevato che da alcune Amministrazioni pubbliche sono inviate con molto ritardo le copie delle convenzioni, di cui è cenno nell'art. 106 n. 10 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 sul Notariato.

Come è noto alle SS. LL. i pubblici ufficiali che, nel perentorio termine di dieci giorni dalla registrazione degli atti concernenti le predette convenzioni, non abbiano trasmesso ai competenti Archivi notarili, a norma del succitato articolo, le copie relative, incorrono nell'ammenda estensibile a lire cento.

Ad evitare che si ripetano i ritardi lamentati e le conseguenti denunce dei contravventori all'autorità giudiziaria, per l'applicazione della pena ai termini dell'art. 262 del regolamento per l'esecuzione della legge notarile, si pregano le SS. LL. di impartire le necessarie disposizioni, perchè sia data rigorosa osservanza alla norma legislativa suaccennata.

Si attende dalla S. V. un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

15. Consorzi Antiflosserici (comunicazione pref. Salerno 31 genn. 1915 n. 3432).

Nell'adunanza del 21 nov. 1914 la Commissione Consultiva per la flossera, è venuta nella determinazione che i Consorzi Antiflosserici della provincia di Salerno siano in numero di tre ed abbiano sede il primo in Salerno, il quale dovrà comprendere tutti i comuni del Circondario di Salerno e di quello di Campagna, il secondo in Sala Consilina per il Circondario di Sala ed il terzo in Vallo per il Circondario di Vallo della Lucania.

16. Versamento alla Cassa Depositi e Prestiti delle cauzioni prestate a garanzia dei contratti. (Circ. Min. Int. 2 genn. 1915 N. 25273 ai Prefetti).

Risulta a questo Ministero che, nonostante le istruzioni impartite con le circolari 20 ottobre 1901 n. 25273—37 78220, e 4 dicembre 1912 n. 1600—51—55027, non tutte le amministrazioni comunali e provinciali e quelle delle istituzioni pubbliche di beneficenza curano il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle cauzioni contrattuali.

Si raccomanda pertanto alle SS. LL. di vigilare con la massima cura perchè le accennate circolari vengano in ogni caso esattamente osservate, sia da parte della G. P. A. e della Comm. Prov. di Benef. in occasione dell'approvazione dei capitoli di oneri e dei contratti, sia da parte delle amministrazioni interessate in occasione delle stipulazioni dei contratti.

Il Ministro — SALANDRA

Parte II.**PROVINCIA DI SALERNO****REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**

DELLA

TASSA DI FAMIGLIA

(Deliberato dalla Giunta Prov. Amm. di Salerno nell' adunanza dell' 8 Nov. 1906 e 4 aprile 1907 ed approvato con R. D. del 2 Marzo 1907).

(vedi numeri 1-2 pagina 20 e seguenti)

ART. 3.

Le famiglie soggette alla tassa saranno designate nella persona del loro capo; però tutti i componenti della famiglia civilmente capaci saranno solidalmente tenuti al pagamento della tassa medesima, in caso di insolvenza o di assenza del capo.

Capo di famiglia.

È il padre, il figlio maggiorenne, che non abbia col padre comunione di industria o di lavoro, lo zio e i nipoti, oppure i fratelli conviventi nella stessa casa con patrimonio separato; le donne che siano capo di famiglia, i minori orfani con patrimonio proprio.

Per la riscossione della tassa di famiglia l'esattore non può procedere esecutoriamente contro uno dei componenti la famiglia convivente col debitore iscritto nel ruolo e tenuto solidariamente al pagamento della tassa se non previa notifica personale dell'avviso di pagamento, sotto pena di nullità dell'esecuzione e dei danni (sentenza C. App. di Roma 3 giugno 1902).

La tassa di famiglia colpisce ogni famiglia che nel comune abbia la sua residenza, quantunque il suo capo, al quale la tassa è intestata nei ruoli, non abbia ivi la sua dimora abituale (v. sentenza C. App. Torino 26 giugno 1894). E' pure applicabile alle famiglie di cui una parte risieda in un comune ed un'altra in un comune diverso, sebbene agli effetti civili l'intera famiglia

abbia a ritenersi unita, come se gli individui che la compongono convivessero sotto un medesimo tetto (v. sentenza Cass. Roma 19 febbraio 1895).

ART. 4.

Le famiglie che trasferiscono la loro residenza in altro Comune, avranno diritto all'esonero della tassa pel rimanente dell'anno in corso, a datare dal secondo mese successivo a quello in cui è avvenuto l'abbandono della residenza. Così le famiglie, che nel corso dell'anno stabiliscono la loro residenza nel Comune, saranno tenute al pagamento della tassa a cominciare dal secondo mese dello stabilimento della residenza medesima.

Esonero della tassa per trasferimento.

L'esonero della tassa non può essere consentito se non dietro domanda e prova documentata dello avvenuto trasferimento.

ART. 5.

(art. 19 legge 15 luglio 1906, N. 383)

La tassa non potrà mai essere applicata quando l'entrata complessiva dell'individuo o della famiglia tassabile, accertata nei modi che saranno di seguito indicati non ecceda:

lire 400 nei Comuni con popolazione fino a 10000 abitanti;

lire 600 nei Comuni con popolazione fino a 20000 abitanti;

lire 800 nei Comuni con popolazione fino a 50000 abitanti;

lire 1000 nei Comuni con popolazione oltre a 50000 abitanti.

Non potranno i Comuni stabilire minimi non imponibili in cifre minori di quelle di sopra indicate, salvo quanto è disposto nell'art. 32 della legge 15 luglio 1906, N. 383.

Regolamenti comunali.

I comuni possono fare regolamenti speciali per l'applicazione della tassa di famiglia, i quali debbono essere approvati dalla

Giunta prov. amm. a norma del numero 8 dell'art. 211 della legge comunale e prov.

Quando tali regolamenti stiano nei limiti del regolamento provinciale non è necessario di sottoporli all'omologazione ministeriale (v. circol. ministero finanze 20 marzo 1890).

I regolamenti comunali possono disciplinare le modalità per l'accertamento della materia imponibile, i modi e le epoche dei pagamenti, ma nel silenzio del regolamento provinciale non possono dettare norme generali per definire l'ente imponibile (dec. C. S. 28 dic. 1891).

Diminuzione dei minimi imponibili.

L'art. 32 della legge 15 luglio 1906 num. 383 così stabilisce: « Con R. Decreto da promuoversi dal Ministero delle Finanze, previo parere del Consiglio di Stato, potranno i comuni nel solo caso che abbiano già raggiunto il limite legale nell'applicazione della sovrimposta ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati, essere autorizzati a diminuire i minimi imponibili come sopra stabiliti per la tassa di famiglia e per quella sul bestiame, quando ciò si riconosca necessario per provvedere ad esigenze del loro bilancio ».

ART. 6.

(art. 20 citata legge)

Potranno sempre i Comuni stabilire minimi di imponibilità per tassa di famiglia in cifre maggiori di quelle stabilite con l'articolo precedente.

Procedura.

Vedi art. 116 del regolamento 12 febbraio 1911 num. 297 per l'esecuzione della legge com. e prov.

ART. 7.

(art. 21 citata legge)

Il minimo imponibile di cui agli articoli precedenti sarà sempre aumentato di una metà, quando i componenti la famiglia del contribuente, che con lui convivono e sono a suo carico, eccedono il numero di quattro. Sarà per contro ridotto di un quarto quando il contribuente non abbia altre persone di famiglia con lui conviventi ed a suo carico.

ART. 8.

(art. 22 della legge)

La graduazione della tassa dovrà in ogni caso essere tale che la misura percentuale della tassa sull'entrata tassabile non sia nei gradi inferiori mai maggiore di quella che risulterà pei gradi superiori.

Tassazione per classi.

Anche la tassazione per classi, per quanto l'art. 8 del regolamento provinciale non ne fa cenno, può essere fatta. L'art. 22 della legge 15 luglio 1906 num. 383 dice infatti: « in ogni caso e quindi anche nella tassazione per classi ».

ART. 9.

La tassa sarà commisurata al grado di agiatezza di ciascuna famiglia, desunto in ragione diretta dei redditi di ogni maniera di tutti gli individui che la compongono, e in ragione inversa del numero degli individui stessi, detratti in ogni caso dai redditi i debiti accertati, le spese di produzione, quelle di mantenimento degli individui per età o per malattia inabili al lavoro, e le tasse di ogni specie.

Criteri di commisurazione dalla tassa.

Base della tassazione è l'agiatezza presuntiva della famiglia. Non è lecito però di prendere per base della tassa la sola rendita fondiaria (il Consiglio di Stato con decisione del 17 marzo 1875 ritenne contraria alla legge la risoluzione di un comune di commisurare la tassa di famiglia al tributo fondiario) o la sola ricchezza mobile. Devesi tener conto di tutto il reddito netto che la famiglia realizza anche in altri comuni in correlazione al numero delle bocche che deve alimentare, alle imposte ed alle annualità che deve pagare (nota Min. Interno 18 gennaio 1873). E' opportuno di comprendere fra i criteri determinanti l'agiatezza anche quelli del numero, dell'età e condizione dei componenti la famiglia, essendo l'agiatezza un fatto essenzialmente relativo, che non può esclusivamente valutarsi in base al solo elemento del reddito, la cui effettiva utilità varia in ragione delle speciali circostanze nelle quali si svolge la vita di famiglia (v. decisione C. S. 3 nov. 1900).

ART. 10.

In base ai criterii sopra accennati, sarà determinata la presunta rendita imponibile dei contribuenti, che servirà di base alla tassazione.

ART. 11.

La tassa sarà proporzionale al reddito e l'aliquota percentuale dovrà essere stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale da approvarsi dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

Tale aliquota, però, non potrà essere inferiore a lire 0,50, nè superiore a lire 1,00.

Volendosi eccedere quest'ultimo limite, occorrerà, oltre l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, l'autorizzazione con R. Decreto.

ART. 12.

I Comuni potranno adottare un'aliquota progressiva fino al 2 per cento; ma la relativa deliberazione che ne stabilisce la gradazione dovrà essere approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa e sanzionata con R. Decreto, previo parere del Consiglio di Stato.

ART. 13.

I Consigli comunali nel deliberare l'applicazione della tassa dovranno stabilire anche le rate e le scadenze dei pagamenti, che dovranno coincidere con quelle delle imposte dirette.

ART. 14.

Le matricole dei contribuenti saranno compilate ogni anno dalle Giunte Municipali, indicandovisi il reddito accertato a ciascuna famiglia. Nello stesso tempo saranno compilati anche gli elenchi dei contribuenti cui fu accertato un reddito inferiore al minimo tassabile.

Formazione della matricola.

Nella formazione della matricola le Giunte municipali potranno avvalersi dell'opera preparatoria di speciali commissioni, come è detto nell'art. 117, primo alinea, del regolamento 12 febb. 1911 num. 297 per la esecuzione della legge com. e prov.

ART. 15.

Le matricole e gli elenchi predetti, saranno pubblicati nell'albo pretorio pel periodo di 15 giorni, dandosene apposito avviso al pubblico con manifesti a firma del Sindaco, i quali conterranno l'avvertenza che tanto i contribuenti iscritti nella matricola, quanto quelli per imposte e sovrimposte del comune, di qualunque specie esse siano, potranno reclamare alla speciale commissione di cui al seguente art. 18, tanto nel proprio interesse quanto per ottenere che la tassa sia applicata in debita misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito.

ART. 16.

A cura dei Sindaci, entro lo stesso termine della pubblicazione delle matricole, saranno notificate per mezzo dei messi comunali ai singoli contribuenti le nuove iscrizioni nelle matricole e le variazioni rispetto all'anno precedente, con avvertimento che potranno ricorrere nel termine stabilito dal precedente articolo alla Commissione speciale di cui al susseguente art. 19 del presente regolamento.

Effetti della mancata notificazione.

Se al contribuente è mancata la notificazione personale del suo debito non si può ritenere il medesimo assenziente alla tassa e potrà sempre reclamare (v. sent. Cass. Firenze 28 dic. 1882).

ART. 17.

I ricorsi contro le risultanze delle matricole dovranno essere scritte su carta da bollo da L. 0,60 e presentati alla Segreteria Comunale, che ne rilascerà ricevuta, indicando il giorno della presentazione.

ART. 18.

(art. 27 citata legge)

Sui reclami contro le matricole pronunzierà in primo grado una Commissione, composta di quattro membri, oltre il presidente, eletti dal Consiglio Comunale con le norme stabilite dall'art. 31 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto 4 maggio 1898, N. 164.

La Commissione sarà presieduta dal Pretore del Mandamento, al quale il Comune appartiene.

I membri eletti dal Consiglio comunale saranno rinnovati ad ogni biennio con le norme stabilite dal citato art. 31 della legge comunale e provinciale.

Al rimborso delle eventuali spese di trasferta sopportate dal Pretore per assistere alle riunioni della Commissione, provvederà il Comune a cui la Commissione stessa appartiene.

Competenza della Commissione comunale.

La commissione comunale è investita della risoluzione delle quistioni sulla estimazione del reddito. Per le violazioni di legge si può ricorrere invece alla Giunta Prov. Amm., mentre per le quistioni di diritto (residenza o domicilio, obbligo di sottostare alla tassa ecc.) si ricorre ai tribunali dopo la pubblicazione dei ruoli.

ART. 19.

(articolo 28 legge)

Nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti potrà il Consiglio comunale aumentare il numero dei componenti la commissione, di cui all'articolo precedente, ed in questo caso tali membri aggiunti saranno sempre eletti in numero di 4 o in un multiplo di 4 e con le stesse norme stabilite nel citato articolo della legge comunale e provinciale.

ART. 20.

(articolo 29 legge)

Potranno reclamare alla Commissione di cui ai precedenti articoli, tutti i contribuenti alle imposte nel Comune,

di qualunque specie esse siano, e non solo nell'interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardano, ma anche per chiedere che la tassa sia applicata in debita misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito.

Su tali reclami la Commissione, entro un mese, dovrà emettere decisioni motivate, e qualora ne consegua la rettifica della tassazione anteriore o un nuovo accertamento, disporrà che la decisione stessa sia notificata oltrechè al ricorrente a colui cui la rettifica o il nuovo accertamento si riferisce, con diritto a quest'ultimo di ricorrere alla stessa Commissione o a quella di grado superiore.

ART. 21.

(articolo 30 legge)

Contro le decisioni emesse in primo grado dalla Commissione locale, potranno, tanto i contribuenti quanto i Comuni, nel termine di quindici giorni dalla ricevuta notificazione e comunicazione rispettiva, produrre appello alla Commissione provinciale istituita per la risoluzione dei reclami in appello in materia di imposte dirette.

Termine per ricorrere.

E' di 15 giorni dalla ricevuta notificazione se si tratta di contribuenti e dalla ricevuta comunicazione, se si tratta di comuni. Sono inammissibili i reclami proposti oltre i termini indicati nell'art. 21 e l'eccezione di decadenza per tardività, se anche non opposta in primo grado, può essere validamente opposta nell'istanza superiore (v. dec. C. S. sez. IV. 23 giugno 1915). Questo termine però non può riguardare il caso in cui il contribuente si lagni della contemporanea iscrizione nei ruoli di due o più comuni (C. S. sez. IV, 3 aprile 1908).

Carattere delle decisioni della Giunta prov. amm. e di quelle della commissione prov. delle imposte.

In materia di ricorsi relativi a tassa di famiglia la giunta prov. amm. nel caso di controversie in riguardo fra due comuni, della stessa provincia e la commissione provinciale delle imposte dirette,

la quale per la legge sul mezzogiorno ha sostituita come commissione di appello la giunta prov. amm., esercitano una vera e propria giurisdizione contenziosa. In conseguenza le pronunzie di tali consessi non possono fare stato di fronte a chi non fu chiamato a sostenere le proprie ragioni.

Il Consiglio di Stato (sez. IV, dec. 3 aprile 1908 e 24 dicembre 1911) ritenne in applicazione di tale principio che illegalmente la giunta prov. amm. (leggi per le nostre provincie: comm. prov. imposte) procedette alla cancellazione di un contribuente della tassa focatico dai ruoli di un comune che non abbia preso parte al giudizio svoltosi tra il contribuente medesimo e il comune.

Le decisioni della giunta amm. sulle quistioni di spettanza di tassa focatico tra due comuni sono impugnabili innanzi alla V. sez. del Consiglio di stato, esercitando la giunta, come si è detto, una vera giurisdizione di merito.

ART. 22.

(articolo 31 legge)

Contro la decisione della Commissione provinciale non sarà ammesso ulteriore reclamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore del e vigenti leggi, e nei modi e termini stabiliti per la imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Non si potranno deferire all'autorità giudiziaria le decisioni delle Commissioni concernenti la esistenza e la estimazione della materia tassabile.

Inammissibilità di ulteriori reclami in via amm.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che con la decisione della commissione provinciale delle imposte dirette (nei regolamenti delle provincie non del mezzogiorno con quella della giunta provinciale amm.) viene esaurito il procedimento amministrativo sui reclami.

Ogni ulteriore reclamo, fatta eccezione delle controversie concernenti la esistenza ed estimazione della materia tassabile (vedere appresso) rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria, a termine dell'art. 6 della legge abolitiva del contenzioso amm. (v. dec. C. S. sez. IV - 13 dic. 1907, 8 apr. 1910, 7 luglio 1911 e 11 apr. 1913).

Competenza autorità giudiziaria. Estensione e limiti.

Occorre permettere che l'azione giudiziaria in materia di tassa

di famiglia non è inammissibile per non essere stata preceduta dal reclamo amministrativo e che i reclami in via amm. non hanno efficacia di interrompere il termine prescrizione stabilito nei regolamenti comunali e provinciali pel ricorso in via giudiziaria (v. sent. C. App. Venezia 20 gennaio 1881, Cass. Napoli 2 giugno 1882, C. App. Catania 8 maggio 1895).

Non si potranno deferire all'autorità giudiziaria le decisioni delle commissioni concernenti la esistenza e la estimazione della materia tassabile (v. sent. Cass. Roma 19 febb. 1895). L'autorità giudiziaria è invece competente a dichiarare la illegittimità della imposizione di un tributo comunale ed a conoscere se un ruolo di tassa di famiglia sia stato emesso con violazione del regolamento provinciale privando gli interessati della facoltà e dei termini per reclamare alla autorità competente. Spetta in tal caso al magistrato ordinario di reintegrare il diritto civile del reclamante leso dall'atto amm. con l'ordinare la restituzione della tassa indebitamente pagata (Cass. Roma sez. un. 3 giugno 1895, 26 luglio 1912 e 4 dic. 1913).

Avvenuta la pubblicazione dei ruoli della tassa focatico, spetta all'autorità giudiziaria di conoscere in quale dei due o più comuni, in cui un cittadino sia stato contemporaneamente iscritto, egli deve sottostare alla detta tassa (v. dec. C. S. sez. V - 3 giugno 1910).

Se è vietato di derogare alle leggi comuni e generali di giurisdizione vietando ai contribuenti di poter adire l'autorità giudiziaria in questioni riflettenti la violazione di una legge, non è proibito però di stabilire le modalità e i termini del reclamo, anche per non tenere il comune troppo a lungo incerto sulla realtà delle risorse su cui può fare assegnamento. La giurisprudenza, in omaggio a questo principio, ha ritenuta valida la disposizione regolamentare che prescrive il termine di 6 mesi pel ricorso all'autorità giudiziaria contro le risultanze del ruolo (sent. Cass. Roma 4 dic. 1896).

La risoluzione delle quistioni sulla illegittimità di un tributo comunale spetta in primo grado, qualunque sia il valore della controversia, ai tribunali ordinari (art. 84 cod. proc. civile). In sede di cassazione spetta alla corte di cassazione territoriale (v. sent. Corte Cass. Roma sez. un. 26 luglio 1912 e 4 dic. 1913). E' di competenza invece della Corte di Cass. di Roma di giudicare di quistioni di imposte e tasse in quanto la disputa si agiti tra la amm. dello Stato e il privato, a norma dell'art. 3 N. 5 lettera a della legge 12 dic. 1875. n. 2837.

ART. 23.

Decorso il termine pei ricorsi in primo grado, le

Giunte municipali compileranno in base alla matricola i ruoli delle partite non contestate o definite, da rimettersi alla Prefettura pel visto di esecutorietà.

I ruoli, resi esecutorii, saranno pubblicati per otto giorni all'albo pretorio e poi consegnati all'esattore per la riscossione.

Compilazione del ruolo. Termine. Esecutorietà.

Alla compilazione del ruolo provvede la giunta municipale come per le altre tasse comunali, in conformità dell'art. 121 del regolamento 12 febbraio 1911 n. 297 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Perchè possa procedersi alla compilazione del ruolo è necessario che decorra il termine di 15 giorni da quello ultimo prescritto per la pubblicazione della matricola, nella quale in ogni caso non debbono essere comprese non solo le partite sulle quali vi sia contestazione ma anche quelle per le quali non è ancora decorso il termine stabilito per i ricorsi.

I ruoli sono resi esecutorii dal Prefetto o Sottoprefetto. L'esame di esso da parte dell'autorità di vigilanza non deve essere solamente formale, ma può involgere anche un sindacato di merito nello interesse del contribuente (C. S. IV sezione 26 maggio 1902).

ART. 24.

Per le partite definite dopo la pubblicazione dei ruoli principali, e per quelle omesse o riguardanti le famiglie di cui all'art. 5 del presente regolamento, si dovrà procedere con le stesse formalità, omessa soltanto la pubblicazione della matricola, alla formazione dei ruoli suppletivi.

ART. 25.

Contro le risultanze dei ruoli si potrà ricorrere al Prefetto per l'iscrizione di partite contestate o non definite, per omissione delle prescritte notificazioni, o per errori materiali.

Ricorso al Prefetto.

Il ricorso al Prefetto è contro le risultanze dei ruoli ed in tale espressione si comprendono tutte le operazioni occorrenti alla formazione dei ruoli, compresa la relativa pubblicazione del ruolo.

Controversie dopo la pubblicazione del ruolo. Competenza autorità giudiziaria.

Giusta l'art. 6 della legge sull'abolizione del contenzioso amm. dopo la pubblicazione dei ruoli delle imposte e tasse cessa la competenza dell'autorità amm. a conoscere delle relative controversie. Infatti il contribuente, per la pubblicazione del ruolo, è costituito debitore della tassa in esso compresa ed è obbligato senz'altro al pagamento della medesima, onde la controversia sorgente, dopo avvenuta la pubblicazione dei ruoli, sulla legittimità di tale debito, si risolve sulla sussistenza o meno al diritto al rimborso della tassa spettante al contribuente e per conseguenza in una controversia di diritto patrimoniale, della quale è competente a pronunciarsi soltanto l'autorità giudiziaria. Sul riguardo è pacifica la giurisprudenza (v. dec. C. S. sez. V. 24 dic. 1911 e 12 aprile 1912).

ART. 26.

Tali ricorsi dovranno essere scritti su carta bollata da L. 0,60 e prodotti fra giorni 30 dall'ultimo della pubblicazione dei ruoli.

Il Prefetto provvederà sui medesimi a norma dell'articolo 68 del regolamento 19 settembre 1896 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Il ricorso al Prefetto contro le risultanze del ruolo dovrà essere prodotto fra 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione del ruolo e il Prefetto provvederà su di esso a norma dell'art. 121 del regolamento 12 febbraio 1911 num. 297 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

ART. 27.

Il presente regolamento entrerà immediatamente in vigore ed abroga quello precedente che fu approvato con R. Decreto 9 agosto 1874 e deliberato dalla Deputazione Provinciale nel 23 aprile e 2 luglio dello stesso anno.

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Prov. di Beneficenza

Adunanza del 30 Gennaio 1915

l'residente: Prefetto Comm. SPIRITO

Buccino, Conf. S. Pietro e Paolo, esonero dal controllo della C. P. B., approva.

Bracigliano, Conf. S. M. delle Grazie, reimpiego capitale, approva.

» Congrega di Carità, storno di fondi, approva.

Cava dei Tirreni, Comitato cittadino di Carità, legato Pisapia, transazione, approva.

Cava dei Tirreni, Monte del Povero, prelevamento dalla riserva, approva.

Cava dei Tirreni, Monte del Povero, lavori fabbricato in Napoli, approva.

Cava dei Tirreni, Opera Pia Genovesi, storno di fondi, approva.

» Conf. S. Antonio Abate in S. Lucia, storno di fondi, approva.

Calvanico, Congrega Angeli Custodi, acquisto rendita, approva.

» Congrega Rosario, lite Bruno e Ruggero, approva.

Camerota, Congrega di Carità, legato S. Severo, acquisto R. P., approva.

Campagna, Orfanatrofio Cervone, storno fondi, approva.

Capaccio, Congrega di Carità, sussidio a minorenni indigenti, ordinanza.

Contursi, Congrega di Carità, prelevamento dalla riserva, prende atto.

Fisciano, Congrega Carità, offerta danneggiati del terremoto, approva.

Fisciano, Congrega Carità, prelevamento dalla riserva, prende atto.

Montecorvino Pugliano, Conf. Sacramento e Rosario in S. Bernardino, gratificazione al Segretario, approva.

Mercato S. Sev., Congrega in S. Giov. in Palco, storno di fondi, approva.

Pagani, Conf. S. M. del Carmine, restauri alla chiesa, approva.

Oliveto Citra, Congrega Carità, affranco censi Calzaretta e Sarro, approva.

Olevano sul Tusciano, Congrega S. Giacomo, storno di fondi, approva.

Roccasepide, Orfanatrofio S. M. di Loreto, restauri al fabbricato, approva.

Ricigliano, Congrega di Carità, acquisto grano, rinvia.

Santomenna, Congrega Carità, stanziamento spese liti, ordina che lo stanziamento sia per i soli atti coattivi.

Santomenna, Congrega Carità, concorso riparazioni chiesa parrocchiale, approva.

Salerno, Conservatorio M. Vergine, riscossione rendite in Serino, capitolato, approva.

Salerno, Ricovero di mendicizia, contributo spese lavori pavimentazione del corridoio, approva.

Salerno, Orfanatrofio Umberto, assegno temporaneo al maestro Lauretano, approva.

Salerno, Orfanatrofio Umberto, nomina maestro di musica approva.

» » » Ammissione gratuita Tepodi Vincenzo, approva.

Salerno, Orfanatrofio Umberto, storno di fondi, approva.

» Ospedale S. Giov. di Dio, sottoscrizione al prestito Nazionale, approva.

Salerno, Ospedale Ruggi, compenso assistente Vitiello, ordinanza.

Sarno, Cong. M. dei Morti, restauri al tetto della chiesa, approva.

Sarno, Cong. Concezione, regolamento pianta organica, ordinanza.

S. Valentino Torio, Conf. SS. Rosario di Casatori, storno di fondi, approva.

S. Gregorio Magno, Congrega di Carità, vendita di grano, ordinanza.

Stella Cilento, Congrega M. dei Morti, storno dei fondi, approva.

Tramonti, Congrega Carità, pagamento prezzo legname bosco Tollo, approva.

Bilanci 1915 approvati:

Nocera Inferiore, Congrega M. dei Morti. *Galdo*, Monte Pecuniario. *Eboli*, Confraternità Purità e Pazienza. *Salerno*, Congrega S. Filippo Neri. *Olevano*, Congrega di Carità. *Casalvelino*, Cappelle del SS. Rosario. *Mercato S. Severino*, Congrega Concezione. *Cava dei Tirreni*: Monte del Povero, Asilo Pastore, Conf. S. M. delle Grazie. *Eboli*, Associazione di Carità. *Tramonti*, Congrega S. Francesco. *Angri*, Congrega del Carmine. *Romagnano*, Congrega di Carità. *Roscigno*, Congrega di Carità.

Bilanci 1915 rinviati con ordinanza:

Gioi, Conf. SS. Rosario, Congrega di Carità. *Giungano*, M. Frumentario. *Roccapiemonte*, Cong. SS. Corpo di Cristo. *Pagani*, Congrega di Carità. *S. Gregorio Magno*, Congrega di Carità. *Maiori*, Cong. di Carità. *Angri*, Congrega S. Caterina. *Corbara*, Congrega Addolorata. *Palomonte*, Luoghi Pii Riuniti. *Atena*, Congrega di Carità. *Ravello*, Congrega di Carità. *Pagani*, Ospedale Tortora. *Rofrano*, Monte Frumentario e Pecuniario. *Nocera Inferiore*, Cong. S. Lucia. *Fisciano*, Conf. SS. Rosario. *Roccapiemonte*, Congrega SS. Rosario di Padre Alfano. *Bracigliano*, Congrega di Carità. *Caggiano*, Congrega di Carità. *Vietri sul mare*, Confraternita S. Francesco di Paola. *Salerno*, Congrega S. Anna. *Scala*, Congrega S. Giuseppe. *Praiano*, Cong. di Carità. *Maiori*, Conf. del Carmine. *Atrani*, Congrega di Carità. *Moio*, Confraternita SS. Bosario.

(Adunanza 6 febb. 1915 deserta per mancanza di numero legale)

- Giffoni V. P. Tariffa dritto fida, approva.
- » bilancio 1915, autorizza eccedenza sovrimposta
- Ispani, bilancio 1915, autorizza eccedenza sovrimposta.
- Laurino, bilancio 1915, autorizza eccedenza sovrimposta.
- Laurito, vendita sezione bosco Montagna, approva.
- Lustra, regolamento organico, approva.
- Licusati, bilancio 1915, approva.
- Montecorvino P., Aumento fitto locali per il carcere mandamentale, ordinanza.
- Magliano Vetere, bilancio 1915, ordinanza.
- Morigerati, bilancio 1915, ordinanza.
- Montano Antilia, Imposizione delle prestazioni in natura per lavori di sistemazione stradale, approva.
- Montano Antilia, bilancio 1915, ordinanza.
- » alienazione a trattativa privata d'un vano, approva.
- Minori, bilancio 1915, approva.
- Nocera Inferiore, riscossione dritto fisso sui bovini, approva.
- » cessione dell'esattoria, parere favorevole.
- » collocamento a riposo impiegato Ballipaglia, approva.
- Nocera Inferiore, mutuo di L. 60.000, approva.
- Olevano, posizione giuridica ed economica degli impiegati, approva.
- Ogliastro Cilento, bilancio 1915, ordinanza.
- Orria, prestazione d'opera in natura ad uso delle strade, approva.
- » bilancio 1915, ordinanza.
- Omignano, bilancio 1915, ordinanza.
- Oliveto Citra, aumento sessennale al Medico condotto, approva.
- Pellezzano, abolizione tassa esercizi, approva.
- Pagani, regolamento per la distribuzione dell'acqua, ordinanza.
- Pontecagnano, ricorso canone telegrafico, parere contrario.
- » affranco canone, approva.
- Petina, mutuo di L. 23800 per edificio scolastico, ordinanza.
- » vendita taglio bosco, approva.
- Perdifumo, bilancio 1915, approva.
- Pisciotta, rinuncia della devoluzione della ricettizia di Rodio, approva.
- Polla, vendita boschi Sarconi e Monaco, approva.
- » riconoscimento di dritto di servitù, ordinanza.
- Positano, bilancio 1915, ordinanza.
- Ravello, tassa sui cani, tariffa, approva.
- » bilancio 1915, ordinanza.
- Roseigno, bilancio 1915, ordinanza.
- Salento, regolamento organico, approva.
- » bilancio 1915, ordinanza.
- Sanza, regolamento daziario, approva.
- » » impiegati, ordinanza.
- Serramezzana, bilancio 1915, ordinanza.
- Scala, esercizio della funicolare in Ravello, approva.
- » transazione appaltatore Pagliara, approva.
- » vendita sezione Montagna, approva.
- « bilancio 1915, si propongono provvedimenti d'ufficio.
- S. Marina, bilancio 1915, approva.

S. Mauro Cilento, bilancio 1915, ordinanza.
S. Mauro la Bruca, bilancio 1915, ordinanza.
S. Gregorio Magno, sussidio di L. 50 all'Istituto Tecnico, approva.
» reclamo De Rosa avverso tassa esercizio,
respinge.
Siano, bilancio 1915, approva.
Sacco, bilancio 1915 ordinanza.
Sessa Cilento, bilancio 1915, ordinanza.
Trentinara, tassa bestiame 1915, tariffa, approva.
Torraca, tariffa fida pascolo, approva.
Torchiara, bilancio 1915, ordinanza.
Tortorella, istanza di Abramo Domenico per sgravio d'un censo
annuo, ordinanza.
Tramonti, bilancio 1915, approva.

Aste, appalti, ecc.

Salerno. R.^a Prefettura — Appalto lavori di trasferimento in nuova sede dell'abitato di Roscigno — Base d'asta lire 86312.44. L'incanto si terrà a licitazione privata il 18 febbraio 1915.

Fisciano. Vendita taglio legnami bosco Sordina — Base d'asta lire 11232,96. L'incanto si terrà a candela vergine nella R.^a Prefettura di Salerno il 20 febbraio 1915.

Piane Crati (Cosenza). Esecuzione dei lavori e fornitura materiali occorrenti per ampliamento cimitero — L. 9500— Scade 18 Febbraio. Cauzione L. 320.

Ruvo di Puglia (Bari). Appalto costruzione edificio scolastico per L. 196563,25 — 24 Febbraio ore 12.

Bologna. R.^a Prefettura, 23 Febbraio, ore 10 ant. Asta per appalto dei lavori di costruzione dell'Istituto di Botanica della R. Università di Bologna. Importo L. 116.100. Documenti 15 febbraio. Cauzione Lire 500.

Vieri sul Mare. Appalto lavori occorrevoli per la riparazione delle opere danneggiate dall'alluvione del 24 ottobre 1910-22 Febbraio 1915, ore 11. I lavori saranno appaltati in 5 lotti distinti: di L. 26000, 28000, 29000, 27000, 4000. Depositi: 1.^o, 2.^o e 4.^o lotto L. 800.—3.^o lotto L. 1000—5.^o lotto L. 300. Tutti i concorrenti potranno concorrere ad uno o più lotti.

PUBBLICAZIONI

E. MENNA. *Sui ricorsi delle autorità Amministrative per sostenere atti di loro attribuzione*. Firenze—Biblioteca di Legisl. Amministrativa 1914.

Con una lucida e concettosa esposizione e con quella competenza che gli è propria, il valoro Segretario generale del Comune di Orvieto, in questo opuscolo, denso di cognizioni giuridiche e di buonsenso, spezza una lancia in favore della tesi che, per i ricorsi gerarchici delle autorità amministrative, diretti a sostenere i loro atti, non occorre autorizzazione di sorta e che, in ogni caso, per sostenere una deliberazione di Giunta, l'autorizzazione, se pure occorresse, dovrebbe essere data dall'istessa Giunta e non mai dal Consiglio Comunale e ciò in omaggio al principio della divisione dei poteri; altrimenti si scivolerebbe in evidente conflitto di attribuzioni.

Nella trattazione di questo interessante argomento, l' egregio collega Menna è stato veramente felice ed io nel congratularmene con lui, son lieto di additare il suo pregevole lavoro a chiunque si interessi della quistione.

S. Mazzei

PROF. GIUSEPPE VACCARO RUSSO — *Diritto Amministrativo* — II. ediz. Livorno, Giust. 1915.

Il fatto che quest'opera in breve tempo è alla seconda edizione è già un segno significativo dei pregi del lavoro.

In poco meno di 150 pagine sono tratteggiate con chiarezza e semplicità le istituzioni amministrative, porgendo dei singoli istituti una nozione sufficiente e precisa e tale da essere alla portata anche alle menti nuove alla materia.

N. B. Si darà notizia delle pubblicazioni che verranno alla Direzione in doppio esemplare.

Abbonati al " Bollettino Amministrativo „

Hanno inviato le adesioni le seguenti amministrazioni comunali:

81. Calvanico — 82. Salento — 83. Salerno — 84. Salvitelle — 85. Sarno — 86. Sessa Cilento — 87. Sicignano — 88. S. Angelo Fasanello — 89. S. Arsenio — 90. S. Cipriano Picentino — 91. Scafati — 92. S. Egidio Montalbino — 93. S. Giovanni a Piro — 94. S. Mango Piemonte — 95. S. Marzano sul Sarno — 96. S. Pietro al Tanagro — 97. S. Rufo — 98. S. Valentino Torio — 99. Stella Cilento — 100. Tegiano — 101. Torchiara — 102. Tramonti — 103. Valva.

e le seguenti amministrazioni di Opere Pie:

104. Cava, Arciconfraternita S. M. del Quadriviale — 105. Nocera Inferiore, Congrega di Carità — 106. Oliveto Citra, Congrega di Carità — 107. Polla, Congrega di Carità — 108. Roccapiemonte, Congrega di Carità — 109. Roccapiemonte, Congrega di Carità — 110. Salerno, Congrega di Carità — 111. Salvitelle, Congrega di Carità — 112. Sarno, Congrega di Carità — 113. S. Rufo, Congrega di Carità — 114. S. Valentino Torio, Congrega di Carità — 115. Tramonti, Congrega di Carità — 116. Vietri sul Mare, Congrega di Carità — 117. S. Valentino Torio, Congrega SS. Rosario di Casatori — 118. Roccapiemonte, Arciconf. SS. Corpo di Cristo — 119. S. Arsenio, Ospedale Civile — 120. Vietri, Pio Monte di S. Giuseppe di Dragonèa — 121. Acerno, Congrega Addolorata — 122. Nocera Inferiore, Ospedale Umberto I — 123. Nocera Inferiore, Arciconf. SS. Rosario della Cattedrale — 124. Salerno, Ospedale Ruggi — 125. Cava dei Tirreni, Monte del Povero — 126. Cava dei Tirreni, Comitato Cittadino di Carità — 127. Maiori, Confraternita del Carmine — 128. Montecorvino Rovella, Conservatorio S. Sofia — 129. Nocera Superiore, Confraternita S. Caterina.

N. B. Le amministrazioni di comuni e di opere pie, che non hanno ancora inviata l'adesione, sono pregate di farlo subito per evitare interruzioni nell'invio del " Bollettino „.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA signori *dottor ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, consigliere agg. — rag. GIABRIELE MARRA, ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

17. *Pesca fluviale e lacuale. Nuovo regolamento.* (Circ. Pref. Salerno 17 febb. 1915).
18. *Cassa Pensione sanitari. Movimento avvenuto nel 1914.* (Circ. Pref. Salerno 22 febb. 1915 n. 3898 ai Sindaci).
19. *Soccorso alle famiglie bisognose dei militari morti o feriti nella guerra contro la Turchia* (circ. Pref. Salerno 22 febb. 1915).
20. *Regolamento per la esecuzione della legge recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo.* (R. D. 22 ott. 1914 n. 1238).

Parte II. — Commento pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.

Giurisprudenza — V Sezione del Consiglio di Stato — Licenziamento di impiegati comunali per fine di ferma — Competenza della giunta prov. amm. — Sindacato di merito.

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Giunta prov. amm. (adunanza 12 febb. 1915) Commissione provinciale di Beneficenza (adunanza 20 febb. 1915).

COPERTINA — Consiglio di Prefettura (decisioni e pareri dal 1.º al 27 febb. 1915) Aste, appalti, licitazioni, concorsi, recensioni, abbonamenti arretrati pel 1913.

Consiglio di Prefettura

Dal 1.° al 27 Febbraio 1915

Amalfi, Fitto dei Cappuccini, capitolato appalto lavori riparazione danni alluvionali, parere favorevole.

Auletta, Cong. di Carità, nomina del tesoriere, non approva.

Angri, Conf. S. Margherita, cauzione del tesoriere, ordinanza; ricorso tesoriere Sorrentino, annulla la deliberazione.

Baronissi, Conf. S. M. delle Grazie, nomina del tesoriere, approva.

Caggiano, Monte Pecuniario, nomina del tesoriere, non approva.

Campora, Congrega di Carità, ricorso tesoriere Ciardo, accoglie.

Conca Marini, Capitolato appalto lavori riparazioni danni alluvionali, parere fav.

Corbara, gratificazione agli impiegati comunali, rende esecutoria la deliberazione.

Eboli, appalto servizio nettezza pubblica, parere favorevole.

Fisciano, Cong. Addol. in Gaiano, nomina del tesor., non appr.

Fisciano, nomina della guardia campestre, approva.

Giffoni V. P. Congrega SS. Rosario di Curti, nomina del tesoriere, non approva.

Giffoni V. P., Oratorio SS. Annunziata e M. dei Morti di Sovico nomina del tesoriere, approva.

Laurino, cauzione del tesoriere, approva.

Mercato S. Severino, Arciconf. SS. Rosario in S. Giov. in Falco, servizio di tesoreria, ordinanza.

Montecorrino Rovella, Congrega SS. Sacramento e Rosario, conferma tesoriere per 1915, non approva.

Mont. Rovella, Conservatorio S. Sofia, serv. di tesoreria, ordinanza.

Nocera Superiore, Capitolato d'appalto per il basolato nella frazione Taverna, approva.

Nocera Sup., Congrega S. Giuseppe, nomina tesor., non approva.

Pontecagnano Faiano, manut. della strada Conforti, capitolato, app.

Roccapiemonte, Congrega di Carità, nomina del tesoriere, approva.

Roscigno, lavori di trasferimento dell'abitato, non approva.

Sarno, Confraternita SS. Rosario, nomina del tesoriere, approva.

Scafati, Arciconfraternita S. M. delle Vergini, nomina del tesoriere, ordinanza.

S. Valentino Torio, Congrega di Carità, capitolato servizio di tesoreria e nomina tesoriere, approva.

Tramonti, Congrega di Carità, gratificazione al tesoriere, non app.

Vibonati, tassa per gli atti di matrimonio fatti fuori della Casa Comunale, parere favorevole.

Conti comunali approvati: Amalfi, conto 1903 e 1904 (1° periodo) 1905; *Giungano*, conti 1902; *S. Arsenio*, conto 1909.

Conti di Opere Pie approvati: Campagna, Orfanotrofio Cervone, conti 1911 a 1913; *Cava dei Tirreni, Congrega Concezione*, conto 1913; *Fisciano*, Congrega Immacolata, conti 1907 a 1912.

Nocera Inferiore, Congrega Monte dei Morti, conto 1912; *Nocera Superiore, Ospedale Ruggiero*, conto 1904; *Positano, Congrega di Carità*, conti 1908 a 1911; *Legato Tutino*, conti 1908 e 1911, *Polla, Conf. S. Francesco d'Assisi*, conti 1906-1907; *Salerno, Congrega Addolorata*, conto 1913; *Scala, Congrega S. Filippo Neri*, conti 1911 a 1913.

Vietri sul Mare, Congrega SS. Rosario di Dragonea, conto 1911.

Parte I.

17. **Pesca fluviale e lacuale:** nuovo regolamento (Circ. pref. Salerno n. 4325 del 17 febb. 1915 ai Sindaci).

Con R. D. 22 novembre 1914 n. 1486 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 4 febbraio 1915 n. 30) è stato approvato il nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute nel regolamento, allo scopo di voler predisporre per la sua esecuzione da parte degli agenti incaricati della vigilanza, avverto che le norme contenute nel regolamento stesso dovranno avere esecuzione a principiarsi dal 4 marzo prossimo, salvo le eccezioni previste nell'art. 3 del decreto reale di approvazione che riflettono l'uso delle reti e degli altri attrezzi da pesca nelle acque dolci, eccettuata la « canna » o « lenza » prevista nello art. 10 del regolamento (per le quali le norme vigenti cesseranno di avere vigore di mano in mano che verranno pubblicate nel foglio degli annunci giudiziari della Provincia le dichiarazioni ministeriali sulle reti e sugli altri arnesi da pesca) e che concernono le norme vigenti nella pesca e sul commercio del pesce nei vivai o negli stabilimenti piscicoli privati (le quali resteranno in vigore fino al 4 agosto prossimo).

Resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente

Il Prefetto — SPIRITO

18. **Cassa Pensione Sanitari: movimento avvenuto nel 1914.** (Circolare pref. Salerno 22 Feb. 1915 n. 3808 ai Sindaci).

Per corrispondere ad urgente richiesta della Direzione Generale degl'Istituti di Previdenza, prego V. S. di farmi tenere sollecitamente un prospetto del movimento avvenuto in codesto Comune, nel 1914, in confronto del 1913, nel personale sanitario (medici condotti, ufficiali sanitari, veterinari).

Il prospetto deve contenere le seguenti colonne:

1.° Cognome, nome e paternità del sanitario nominato nel 1914; 2.° data di nascita; 3.° se celibe ammogliato o vedovo; 4.° se medico condotto, ufficiale sanitario o veterinario; 5.° data della

nomina; 6.° data dell'assunzione in servizio; 7.° cognome e nome del sanitario cessato dal servizio nel 1914; 8.° data della cessazione; 9.° causa della cessazione; 10. data di nascita del sanitario cessante; 11. se celibe, ammogliato o vedovo; 12. se medico, ufficiale sanitario o veterinario, 13. Comune nel quale si è trasferito il sanitario.

Tale prospetto deve qui pervenire non più tardi del 10 marzo p. v. e raccomandando che nel medesimo sieno iscritte tutte le tredici colonne sopraindicate.

Il Prefetto — SPIRITO

19. Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari morti o feriti nella guerra contro la Turchia (comunicazione Pref. Salerno 22 febb. 1915).

La Commissione per la erogazione dei soccorsi a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e feriti nella guerra contro la Turchia ha quasi esauriti i fondi raccolti, in modo che si presume che entro il primo semestre del corrente anno cesserà di funzionare.

Quelle di dette famiglie che non fossero state ancora sovvenute si affrettino a trasmettere le domande di sussidio, per non correre il rischio di rimanere definitivamente escluse di tale beneficio.

Le domande vanno presentate a mezzo dei signori Sindaci, beninteso che saranno prese in considerazione le sole domande di quelle famiglie di militari morti e feriti nelle regioni della Libia dove tuttora esiste lo stato di guerra, poichè la Commissione con deliberazione del 25 luglio 1914 determinò che non avrebbe più ammesso al soccorso le famiglie dei militari morti e feriti dei presidi della Tripolitania (escluso il Fezzan), dove fin dal 1.° luglio ultimo fu tolto lo stato di guerra.

20. Regolamento per la esecuzione della legge 19 giugno 1913 n. 632 recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo. (R. D. 22 ott. 1914 n. 1238 pubblicato nella Gazzetta Ufi. 21 nov. 1914 n. 279).

CAPO I.

Della licenza e dell'autorizzazione per la vendita al minuto delle bevande alcooliche.

Art. 1.

Per ottenere l'autorizzazione stabilita nell'art. 1 della legge

il richiedente deve provare di essere già munito della licenza di esercizio prescritta dall'art. 50 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3.^a), e, se trattisi di venditore ambulante, di avere già conseguito il certificato d'iscrizione di cui all'art. 72 o il permesso di cui all'art. 74 della citata legge di pubblica sicurezza.

Per gli esercizi di vendita al minuto delle sole bevande indicate nell'art. 1 della legge, anche la licenza è richiesta al prefetto, il quale la rilascia contemporaneamente all'autorizzazione.

Art. 2.

Non può ottenere l'autorizzazione colui che sia stato condannato a pena restrittiva della libertà personale a tempo maggiore di tre anni, fino a che non abbia conseguito la riabilitazione nei modi di legge.

Art. 3.

L'autorizzazione per la vendita ambulante delle bevande, di cui all'art. 1 della legge non può essere concessa ai minorenni, nè a chi abbia riportata condanna a pena restrittiva della libertà personale a tempo maggiore di un anno per qualunque delitto, nè ai condannati a qualsiasi pena per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi d'azzardo, per delitto contro il buon costume, o contro la sanità pubblica, o per ubbriachezza, fino a che non abbia conseguita la riabilitazione nei modi di legge, nè a chi sia sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o sia ammonito o non possa provare la sua buona condotta.

Art. 4.

La licenza e l'autorizzazione sono valide esclusivamente non soltanto per le persone, ma altresì per i locali in esse indicati. La licenza e l'autorizzazione si richiedono anche quando si tratti di persone che vendono a non soci, presso associazioni o circoli privati, vino, birra, o qualsiasi bevanda alcolica.

Qualora si tratti di esercizi che appartengono a enti collettivi, e che vendano anche a non soci, l'autorizzazione e la licenza si rilasciano al nome di persona che abbia la legale rappresentanza degli enti stessi ed in tale sua qualità.

Art. 5.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei certificati necessari a provare che il richiedente non si trova in alcuna delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3. Essa è presentata al sindaco, che prima di sottoporla al parere

della Giunta municipale richiede, ove trattisi di esercizio, all'ufficiale sanitario comunale il suo parere circa la corrispondenza dei locali alle condizioni igieniche necessarie.

La domanda con i documenti dev'essere trasmessa, entro 15 giorni dalla presentazione, all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, che l'invia con le sue informazioni al prefetto.

Il parere dell'ufficiale sanitario di cui al primo comma deve dal sindaco richiedersi altresì sulle domande di licenza per l'apertura di esercizi di vendita al minuto di qualsiasi bevanda alcoolica.

Art. 6.

Chi intende aprire più di un esercizio di minuta vendita delle bevande indicate nell'art. 1 della legge deve ottenere altrettante autorizzazioni quanti sono gli esercizi.

Ciascuna di tali autorizzazioni vale soltanto per l'esercizio pel quale fu rilasciata, è personale e non è cedibile.

Per condurre l'esercizio col mezzo d'interposta persona, la domanda dell'autorizzazione deve essere accompagnata dai documenti necessari a provare che la persona medesima non si trova in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 53 della legge di pubblica sicurezza ed all'articolo 2 del presente Regolamento.

Art. 7.

L'autorizzazione è rilasciata pei pubblici esercizi sul mod. n. 1 allegato al presente Regolamento e per le vendite ambulanti sul modello n. 2 (*si omettono*).

La licenza accordata a persona, che intenda vendere anche le bevande alcooliche indicate nell'articolo 1 della legge, deve contenere la formula: « Salvo, per la vendita di bevande che contengono alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume, il rilascio dell'autorizzazione a norma di legge ».

L'autorizzazione da rilasciarsi dal prefetto insieme con la licenza a termini del capoverso del precedente articolo 1 è fatta sul modello n. 3 (*si omette*).

Art. 8.

Sulle licenze temporanee di pubblico esercizio, rilasciate ai termini dell'art. 59 della legge di pubblica sicurezza, deve essere espressamente indicata la durata della loro validità.

Tuttavia nelle stazioni climatiche, di bagni o di cura, l'autorità circondariale di pubblica sicurezza ha facoltà di accordare le licenze temporanee per la durata dello straordinario concorso di persone, purchè non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita delle bevande alcooliche di qualsiasi genere.

Art. 9.

Per il trasferimento di un esercizio pubblico, in cui si vendono bevande alcoliche di qualsiasi genere, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso comune non diviso in frazioni, è necessario l'assenso dell'autorità circondariale di pubblica sicurezza. Nel caso che l'esercente sia altresì munito dell'autorizzazione stabilita dall'art. 1 della legge, l'assenso è dato dal prefetto sul parere favorevole della Commissione.

Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella specie dello esercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali di esso.

L'assenso potrà essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dall'ufficiale sanitario a termini dell'art. 5 del presente Regolamento e potrà essere negato qualora sussistano speciali ragioni di ordine o di sicurezza pubblica, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dell'alcoolismo.

L'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare la licenza o l'autorizzazione ove l'esercente, senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorità stessa trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio restando salva in ogni caso la applicazione delle pene incorse.

Art. 10.

Il proprietario od il fittaiuolo, che intenda vendere al minuto in sua casa il vino dei propri fondi, deve con la dichiarazione di cui all'articolo 49 del Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza far constare:

- a) da quali fondi sia ricavato il vino;
- b) l'estensione dei medesimi;
- c) la quantità media del prodotto annuo e la parte di esso destinata alla minuta vendita;
- d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.

L'autorità di pubblica sicurezza competente riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, stabilisce nella ricevuta della dichiarazione da farsi sul modello n. 4 il termine massimo entro il quale la vendita temporanea del vino deve esaurirsi.

CAPO II.

Della Commissione provinciale.

Art. 11.

La Commissione provinciale è presieduta dal prefetto o dal consigliere di prefettura da lui delegato.

Art. 12.

Il funzionario di pubblica sicurezza scelto dal prefetto a far parte della Commissione deve aver grado non inferiore a quello di commissario.

Il prefetto incarica delle funzioni di segretario un vice-commissario ovvero un delegato di pubblica sicurezza.

Art. 13.

I membri elettivi della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

Sono esclusi dalla conferma quelli che nel biennio antecedente non siano intervenuti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive od abbiano per qualsiasi causa mancato a più della metà delle sedute.

Per la legalità dell'adunanza della Commissione è necessario l'intervento di almeno tre membri, dei quali uno sia o il medico provinciale o il membro nominato dal Consiglio provinciale di sanità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 14.

Il prefetto convoca la Commissione nel mese di gennaio di ciascun anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

In ogni caso sulle singole domande la Commissione deve deliberare entro due mesi dalla loro presentazione.

Art. 15.

La Commissione provinciale, in esecuzione dell'art. 7, primo comma, della legge, nel gennaio di ogni anno, tenuti presenti la popolazione residente in ciascun Comune od in ciascuna frazione secondo l'ultimo censimento e il numero degli esercizi rispettivamente in essi esistenti, dichiara se nel Comune o nella frazione il rapporto stabilito dalla legge stessa sia o non superato e conseguentemente quanti esercizi siano in più del rapporto ovvero quanti altri possono aprirsene. Nel procedere a tale computo assegna un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a 500, ma non minore di 250, che eventualmente residui.

All'uopo le autorità circondariali di pubblica sicurezza debbono comunicare nel mese di dicembre di ogni anno alla Commissione l'elenco di tutti gli esercizi che effettivamente esistono in ogni Comune o frazione, con la indicazione della loro specie, ubicazione e del nome degli esercenti.

Art. 16.

Agli effetti dell'art. 7 della legge deve considerarsi come nuova licenza, quella richiesta da persona che voglia aprire un

nuovo esercizio, oppure trasferire un esercizio esistente da una ad altra frazione dello stesso Comune, ovvero da persona che, essendo incorsa nella revoca di una precedente licenza, domandi successivamente di riattivare l'esercizio.

Art. 17.

Non sono compresi nel rapporto di cui all'art. 7 della legge:

a) gli alberghi e le locande a condizione che la somministrazione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere sia fatta di regola soltanto a chi vi alloggia;

b) gli esercizi pubblici annessi a teatri, purchè non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dall'interno e durante lo spettacolo e purchè rimanga esclusa la vendita allo esterno.

Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici;

c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie con ingresso soltanto dall'interno.

d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie o tramviarie isolate e lontane dall'abitato, semprechè tali condizioni siano riconosciute dalla Commissione provinciale;

e) i pubblici esercizi temporanei indicati nell'art. 59 della legge di pubblica sicurezza e le vendite ambulanti di bevande alcoliche di qualsiasi genere.

Art. 18.

Nell'esprimere il proprio voto sulle domande di autorizzazione la Commissione deve tener conto della specie dell'esercizio, del genere della clientela che lo frequenta o possa frequentarlo, del grado di diffusione dell'alcoolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel Comune, nella frazione o nel quartiere della città, in cui l'esercizio stesso è situato od in cui si chiede di aprirlo o di trasferirlo.

Art. 19.

In caso di richiesta di autorizzazione per vendita ambulante la Commissione tiene conto del numero degli esercizi esistenti nel Comune, e delle vendite ambulanti in esso già autorizzate, allo scopo di riconoscere se convenga negare l'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione abilita il venditore ambulante ad esercitare lo smercio delle bevande alcoliche limitatamente al territorio del Comune, per il quale è stata rilasciata.

Art. 20.

La Commissione provinciale, nel determinare le distanze a

norma dell'art. 3, ultimo comma, della legge, può stabilire distanze maggiori per gli esercizi in cui si vendono le bevande alcoliche indicate nell'art. 1 della legge stessa.

Art. 21.

La Commissione nello stabilire le norme generali di cui all'articolo 3 della legge, sentita la Camera di commercio, determina:

1.º la durata massima in cui possono rimanere aperti i pubblici esercizi di vendita al minuto di bevande alcoliche a seconda delle seguenti categorie:

- a) ristoranti e trattorie;
- b) caffè e bars;
- c) bottiglierie e flaschetterie;
- d) osterie e bettole;

2.º le ore nelle quali, entro i limiti degli orari stabiliti, è permessa la vendita delle bevande di cui all'art. 1 della legge;

3.º le condizioni concorrendo le quali, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini locali, l'autorità competente possa, eccezionalmente per qualche esercizio, consentire il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte.

Art. 22.

Per gli alberghi e locande e per gli esercizi pubblici in cui si vendono esclusivamente bevande non alcoliche, come latterie, gelaterie, e simili, nonchè per gli altri esercizi ricordati nell'articolo 50 della legge di pubblica sicurezza e non contemplati nel precedente art. 21, restano ferme, quanto all'orario di apertura e di chiusura, le disposizioni degli articoli 56 della legge di pubblica sicurezza e 57 del regolamento relativo.

Art. 23.

La vendita ambulante delle bevande alcoliche di cui all'articolo 1 della legge dev'essere limitata alle sole ore del giorno fissate dalla Commissione provinciale.

Essa è sempre vietata nelle fiere, nonchè presso gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme, entro i limiti delle distanze stabilite per gli esercizi.

Art. 24.

Nei casi previsti dall'art. 18 o dal successivo art. 35, e così in tutti i casi in cui la Commissione, provvedendo su richiesta dei privati, ritenga indispensabile procedere ad accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte richiedente.

Di regola i sopraluoghi sono eseguiti da un membro della Commissione a ciò appositamente designato di volta in volta dal presidente.

(continua)

Parte II.

Consiglio di Stato -- V. Sezione

Decisione 27 Novembre 1914 — Estensore D'Agostino — Comune di Nocera Inferiore (Avv. Casertano) contro D'Antonio (Avv. De Nava).

Impiegati Comunali — Licenziamento — Fine di ferma — Competenza della Giunta Prov. Amm. — Sindacato di merito. (1)

La competenza di merito devoluta alla Giunta prov. amm. a termine dell'art. 1 N. 12 della legge 17 Agosto 1907 si estende anche al caso di licenziamento in periodo di prova a carico d'impiegati comunali, che non siano il segretario ed il medico condotto.

Ben vero l'indagine di merito in tal caso è limitata ad accertare se da parte del comune vi fu un vero e serio apprezzamento dell'opera prestata dall'impiegato.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La 5.^a sezione, giurisdizionale, del Consiglio di Stato ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso del comune di Nocera Inferiore nella persona del Sindaco Edoardo Astuto, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Casertano, contro il Sig. Camillo d'Antonio, ragioniere, rappresentato e difeso dall'on. avv. Giuseppe De Nava, per annullamento di decisione della Giunta prov. amm. di Salerno del 15 maggio pubblicata il 5 giugno 1913, che accolse il ricorso di esso D'Antonio contro la deliberazione consiliare del 1.^o agosto 1912, reintegrandolo nello ufficio di ragioniere.

Udita alla pubblica udienza del 27 novembre 1914 la relazione del Cons. D'Agostino e gli avv. Casertano pel ricorrente e De Nava pel resistente.

Esaminati il ricorso, le memorie, i documenti, la decisione impugnata.

(1) Nel numero 22 del 16-30 nov. 1913 del « Bollettino Amm. » pubblicammo la decisione 5 nov. 1913 della giunta prov. amm. di Salerno, confermata pienamente dalla V. sezione del Consiglio di Stato. I principi enunziati con la decisione che riportiamo e con quella della giunta amm. ribadiscono la competenza della giunta amm. a giudicare anche in merito sui ricorsi degli impiegati comunali in qualsiasi forma licenziati (anche per fine del periodo di prova) e che agli stessi non può applicarsi per analogia quanto in tale materia dispongono le leggi 7 marzo 1902 N. 144 sui segretari comunali e 25 febbraio 1904 N. 57 sui medici e veterinari.

FATTO:

Espone il comune ricorrente, che, essendosi il D'Antonio, nominato con deliberazione consiliare 22 aprile 1911 in seguito a concorso a ragioniere a titolo di prova per un biennio, mostrato fin da principio inadatto a tale ufficio, il Consiglio, dopo avere deliberato la soppressione del posto di ragioniere, licenziò esso D'Antonio per fine di ferma, che la Giunta Prov. Amm. di Salerno, la quale già non aveva approvata la soppressione, annullò la decisione impugnata su ricorso dell'interessato al licenziamento.

Deduce in 1° luogo il comune la falsa applicazione dell'art. 1° n.° 12 della legge 17 agosto 1907 N.° 639, sostiene cioè che, trattandosi di licenziamento per fine di ferma la G. P. A. doveva dichiararsi incompetente, tanto maggiormente nella specie tenuto presente il regolamento organico comunale, il quale equipara gl'impiegati e salariati al segretario richiamando espressamente le norme dell'art. 4 della legge 7 maggio 1902 N.° 144.

Deduce in 2° luogo l'eccesso di potere e la violazione dell'art. 166 della legge com. e prov. e 4 del reg. com. svolgendo in sostanza il concetto, che in ogni caso la giunta prov. amm. non aveva facoltà di apprezzare e discutere i motivi, pei quali il comune, ritenendo non riuscita la prova, aveva creduto di licenziare il D'Antonio per fine di ferma.

Afferma infine che in realtà il licenziamento era perfettamente giustificato, perchè il d'Antonio riuscì in pratica inadatto all'ufficio, fu negligente, non osservando l'orario d'ufficio, ebbe modi scortesi, mostrò cultura insufficiente, fu causa, per mancanza di chiarezza, ordine, precisione nei registri contabili, di errori e confusioni in tutta l'amm.: accenna in ispecie al bilancio del 1913, che sarebbe stato mal fatto, iscrivendosi capitoli, che non dovevano esservi, omettendone alcuni, comprendendovi partite non più dovute.

A svolgimento del ricorso è stata presentata una memoria a stampa. Vi si svolge ampiamente la tesi dell'incompetenza:

1° Mettendo in evidenza come il periodo di prova sia il correttivo dell'istituto della stabilità degli impiegati comunali, in quanto lascia all'amm. il modo di approvare con potere discrezionale l'opera prestata dallo impiegato in questo periodo, e come non sia possibile conciliare questa discrezionalità di apprezzamento con un ricorso contenzioso in merito.

2° Ricordando i precedenti parlamentari, cioè le dichiarazioni dell'on. Giolitti sia nella tornata della Camera dei Deputati del 28 novembre 1901 a proposito dei segretari comunali, sia in quella del Senato del 19 febbraio 1904 a proposito dei medici condotti.

3° Deducendo da ciò, che, quando anche agli altri impiegati

comunali si è esteso l'istituto della stabilità, logica vuole che anche pel loro licenziamento per fine di ferma si applichi lo stesso principio, in forza del quale è escluso ogni ricorso in merito, e ciò, sebbene la legge non avendo per costoro disciplinato l'istituto della stabilità, non abbia avuto modo di dirlo, e che non osta la disposizione letterale dello art.° 1.° n.° 12 della legge sulla giustizia amm., in quanto essa nacque in epoca, in cui l'istituto della stabilità col corrispondente periodo di prova non esisteva in quanto ad ogni modo secondo quell'articolo la competenza della giunta prov. amm. suppone la possibilità di una decisione in merito e non può quindi riconoscersi, quando giudizio di merito non è possibile. A proposito del dedotto eccesso di potere si enuncia in sostanza il concetto, che, se un esame può fare la giunta prov. amm. esso è di pura forma, limitata cioè a vedere se la deliberazione consiliare è motivata. Infine si confutano gli argomenti pei quali la decisione impugnata ritenne ingiustificato il licenziamento e s'insiste sull'inettitudine e la negligenza del ragioniere.

La difesa del resistente, dopo essersi brevemente trattenuta sulla eccezione d'incompetenza, afferma non avere avuto il licenziamento altra ragione che il desiderio di conferire l'impiego ad una determinata persona — e che all'uopo si propose di modificare due condizioni di concorso, quella del titolo di studi e quella dell'età, le quali avrebbero impedito a tale persona di concorrere: osserva non essersi avanti la giunta prov. amm. esibito alcun documento in appoggio delle accuse fatte al ragioniere e afferma di potere, ove lo si faccia avanti questo collegio, contrapporre esaurienti repliche.

Tutto ciò premesso la Sezione ha considerato :

Tutte le sottili argomentazioni della valente difesa del comune sulla questione di competenza non possono prevalere contro un testo preciso di legge. Sta in fatto, che l'art. 1 della legge sulla giustizia amm. attribuisce alla giunta prov. amm. giurisdizione per decidere, pronunciando anche in merito, sui ricorsi degli impiegati comunali contro le deliberazioni con le quali siano stati in qualsiasi forma licenziati. Questa disposizione è applicabile ai licenziamenti per fine di ferma dei segretari comunali e dei medici condotti, pei quali legge speciali hanno provveduto, ed è perfettamente vero, che il concetto di queste leggi, messo bene in chiaro dai precedenti parlamentari opportunamente citati, fu di temperare l'istituto della stabilità, col periodo di prova, durante il quale ha il comune libera facoltà di licenziare segretario e medico condotto, quando secondo il suo discrezionale apprezzamento non censurabile in merito non creda essere il caso di conservarlo in servizio; ma nulla invece autorizza a non applicarla per qual-

siasi specie di licenziamento di altri impiegati comunali, per i quali, come la stessa difesa del resistente ha dovuto riconoscere, non vi è altra legge, da cui la materia sia stata completamente regolata, ma unicamente una disposizione che prescrive ai comuni di sancire per questi impiegati nei loro regolamenti garanzie di stabilità. Non si disconviene che meglio sarebbe la materia coordinata se il rimedio concesso agli altri impiegati contro il licenziamento in periodo di prova fosse quello stesso, che rimane ai medici condotti e ai segretari comunali; ma, se a questo coordinamento la legge non ha provveduto, non può nè il regolamento comunale avere in qualsiasi modo come conseguenza di sopprimere un rimedio giurisdizionale, nè a sopprimerlo si può giungere mediante interpretazione analogica.

Non si disconviene, che l'indole stessa dell'atto, contro cui si ricorre, non consente di dare al controllo giurisdizionale di merito l'ampia estensione, che ha in altri casi; ma ciò non significa che una qualsiasi giurisdizione di merito sia inconciliabile con un atto di tale specie, e spetterà al giudice, pur non limitandosi a constatare che una qualsiasi motivazione esista, di non oltrepassare certi limiti, dimenticando che l'apprezzamento dei risultati della prova spetta al comune, e che trattasi unicamente di vedere se quest'apprezzamento vi sia stato, sia pure con criteri di maggior rigore di quelli che il giudice sarebbe per suo conto disposto ad applicare. Paragonando questa ipotesi all'altra di un vero e proprio licenziamento per motivi disciplinari potrà dirsi con una distinzione forse sottile ma in sostanza esatta, che nel secondo caso il giudizio di merito ha per oggetto la condotta dell'impiegato, nel primo atto di licenziamento.

Non sono quindi fondati nè il motivo d'incompetenza nè quello di eccesso di potere.

Per questi motivi la 5^a Sezione giurisdizionale respinge il ricorso prodotto dal comune di Nocera Inferiore con atto notificato il 15 dicembre 1913 avverso la decisione della giunta prov. amm. di Salerno del 15 maggio pubblicata il 5 novembre 1913 in merito al licenziamento del ragioniere D'Antonio, per quanto riguarda i motivi d'incompetenza e d'eccesso di potere.

omissis

Così deciso in Roma addì 27 novembre 1914 dalla 5^a Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Prov. di Beneficenza

Seduta del 20 Febbraio 1915

Presidente: Prefetto Comm. SPIRITO

Acerno, Conf. M. dei Morti ed Orazione, rinnovazione iscrizione ipotecaria, approva.

Buccino, Asilo Infantile, statuto, parere favorevole.

» *Congrega di Carità*, gestione ex-tesoriere Bardaro, approva; storno di fondi, approva; pagamento spese postali, approva.

Bracigliano, Congrega Rosario, offerta pei danneggiati del terremoto, approva.

Capaccio, Congrega di Carità, sussidio ad orfani minorenni, ordinanza.

Casalvelino, Confraternita M. dei Morti di Acquavella, affranco canone, approva.

Castel Ruggiero, Congrega di Carità, sussidio ai danneggiati del terremoto, approva.

Castelnuovo di Conza, Congrega di Carità, offerta pei danneggiati del terremoto, approva.

Castel S. Lorenzo, Monte Frumentario Garibaldi, concentrazione nella C. di Carità, parere favorevole.

Cava dei Tirreni, Asilo di Mendicità, provvedimenti finanziarii approva.

Cava dei Tirreni, Comitato Cittadino, lavori all'Ospedale, approva.

» *Monte del Povero*, modifica regolamento organico, approva; sussidio ai danneggiati del terremoto, approva.

Cava dei Tirreni, Congrega di Carità, istanza Spatuzzi, approva.

» *Opera Pia Genovese*, istanza Criscuolo, vendita mobili, ordinanza.

Contursi, Congrega di Carità, investimento in titoli del Prestito Nazionale, approva.

Contursi, Congrega SS. Nome di Gesù, storno fondi, approva.

Eboli, Congrega Concezione, pagamento assegno al segretario, approva; riparazioni ad una casa, storno fondi, approva.

Giffoni Sei Casali, Congrega di Carità, sussidio superstiti terremoto, approva.

Giffoni V. P., Congrega di Carità, storno di fondi, ordinanza.

Montecorvino Rovella, Conservatorio S. Sofia, sussidio superstiti del terremoto, approva.

Pagani, Ospedale Tortora, costruzione di pennata nel fondo Olivella, approva.

Pellezzano, Congrega Crocifisso e Rosario, regolamento organico impiegati, approva.

Oliveto Citra, Congrega di Carità, denuncia di nuova entrata, prende atto; storno fondi, approva.

Rocccadaspide, Orfanotrofio S. M. di Loreto, sussidio ai danneggiati del terremoto, approva.

Romagnano, Cong. di Carità, affranco canone fondo Sterponi, approva.

S. Gregorio Magno, Congrega di Carità, sussidio ai superstiti del terremoto, approva.

Santomenna, Congrega di Carità, storno di fondi approva.

Salerno, Congrega di Carità, Inversione di rendita in obbligazioni del prestito nazionale, approva.

Salerno Orfanotrofio Umberto I., ricorso contro ruolo contributi 1914 alla Cassa Previdenza Impiegati, approva; ammissione gratuita di Taglianetti Raffaele, approva; debito d'Angelo, approva.

Salerno, Ospedale Ruggi, aumento di salario all'inserviente, ordin.

S. Gregorio Magno, Congrega di Carità, affranco prestazione Zito Pasquale, approva.

S. Valentino, Congrega M. dei Morti, spesa per onori al nuovo vescovo, approva; transazione con l'avv. de Marinis, approva.

Sarno, Congrega Concezione, restituzione capitale d'Amone, appr.

Tramonti, Congrega di Carità, concorso per premi ai reduci patrie battaglie, ordinanza.

Bilanci 1915 rinviati con ordinanza: Laurino, Conf. SS. Corpo di Cristo; *Romagnano*, Cassa Agraria; *Ortodonico*, Congrega di Carità; *Olevano*, Confraternita S. M. del Soccorso; *Praiano*, Congrega SS. Rosario di Vettica Maggiore; *Auletta*, Monte dei Pegni; *Rutino*, Cassa Agraria; *Maiori*, Confraternita M. dei Morti; *Calvanico*, Monti Riuniti; *Sarno*, Congrega SS. Sacramento; *Auletta*, Congrega di Carità; *Montano Antilia*, Conf. SS. Rosario; *Salerno*, Cons. O. G. P. Minori; *Amalfi*, Congrega Addolorata; *Galdo*, Conf. SS. Rosario di Castelluccio; *Fisciano*, Conf. SS. Rosario di Villa; *Buccino*, Cassa Agraria; *Giffoni Sei Casali*, Congrega di Carità; *Amalfi*, Congrega SS. Trinità; *Ravello*, Cong. di Carità; *Petina*, Cassa Agraria, *Galdo*, Congrega S. Vincenzo Ferreri di Castelluccio; *Laurino*, Congrega Rosario; *Montecorvino R.*, Conf. SS. Rosario e S. Rocco, *Conca Marini*, Congrega SS. Rosario.

Bilanci 1915 approvati: Futani, Cassa Prestanze Agrarie; *Auletta*, Cassa Agraria; *Corleto*, Cassa Agraria; *Campagna*, Orfanotrofio Cervone, *Acerno*, Congrega Addolorata; *Valva*, Cassa prestanze; *Campora*, Cassa prestanze; *Praiano*, Legato Russo; *Nocera*, Conf. SS. Rosario della Cattedrale; *Rocccagloriosa*, Confraternita Rosario; *Olevano*, Cassa Agraria; *Eboli*, Monte dei Pegni, Ricovero Mendicizia, Ospedale Civile, Cassa Agraria, Congrega Concezione, *Nocera Superiore*, Conf. S. Giuseppe; *Angri*, Legato Tortora; *Salerno*, Asilo infantile; *Castelcivita*, Cassa Agraria, Congrega di Carità; *Controne*, Congrega di Carità, Cassa Agraria; *Futani*, Cappelle Riunite; *Capaccio*, Congrega di Carità; *Caggiano*, Monte Pecuniario, *Postiglione*, Cassa Agraria, Congrega di Carità; *Montecorvino Pugliano*, Conf. SS. Sacramento e Rosario in S. Bernardino.

Prende atto della presentazione dei bilanci 1914 di Positano, Congrega di Carità; *Salvitelle*, Congrega di Carità *Torre Orsaia*, Congrega di Carità; *Praiano*, Legato Russo.

Giunta Prov. Amministrativa*Seduta del 12 Febbraio 1915*

Presidente: Prefetto COMM. SPIRITO

Amministrazione Prov.le, Salerno, autorizzazione cancellazione ipoteca, approva. Svincolo cauzione Grimaldi, approva; alienazione di suolo ad asta pubblica sulla strada Salerno-Camerelle, rinvia.

Atrani, capitolato condotta medica, approva.

Buccino, consorzio veterinario, approva.

Atena Lucana, tassa bestiame 1915, aliquota, approva.

Baronissi, aumento di lampade elettriche per illuminazione, approva; consorzio veterinario, approva.

Campora, modifiche al capitolato medico, ordinanza.

Castel Ruggiero, ratizzazione di debito per il mantenimento degli esposti, approva.

Casalvelino, regolamento organico impiegati, approva.

Cava dei Tirreni, regolamento organico impiegati, approva; recisione di platani e piantagione di acacie, approva; fognatura, approva; affranco di canoni, approva; aumento di stipendio all'ufficiale sanitario, approva; mutuo di lire 58000, approva.

Contursi, regolamento organico impiegati, ordinanza.

Corbara, modifica regolamento guardie municipali campestri, approva,

Castelcivita, capitolato medico, ordinanza.

Castellabate, regolamento per la riscossione del dazio sui materiali, ordinanza.

Castel S. Giorgio, regolamento organico impiegati, approva; istanza parroco S. M. Grazie per concorso comune restauro chiesa, ordinanza.

Ceraso, impianto luce elettrica, approva.

Cicerale Cilento, prelevamento di somme per pagamento spese per operazioni catastali, approva.

Felitto, capitolato medico, ordinanza.

Fisciano, Tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, approva; mutuo di L. 2500, approva;

Giffoni Sei Casali, mutuo di L. 2600 con la Congrega di Carità, ordinanza; calmiere sui generi di prima necessità, approva; modifica al regolamento impiegati, non approva.

Ispani, consolidamento contributo scolastico, ordinanza.

Laurino, aumento di lampade per illuminazione pubblica, non approva.

Laurito, consorzio veterinario, capitolato, approva.

Magliano Vetere, riparto dei consiglieri per frazioni, istanza degli elettori di *Magliano Nuovo*, si accoglie l'istanza.

Maiori, tassa di esercizio, reclamo Antinolfi, respinge.

Mercato S. Severino, modifica al capitolato di vendita del bosco ceduo, approva.

Minori, capitolato d'appalto per l'illuminazione elettrica, ordinanza.

Montano Antilia, aumento di stipendio al medico condotto, ordinanza; regolamento organico impiegati, approva; spedalità Tambasco Angela, ordinanza

Monte S. Giacomo, aumento di stipendio al medico condotto, approva.

Nocera Inferiore, regolamento guardie municipali, approva.

Nocera Superiore, tassa di esercizio e rivendita, tariffa, approva.

Pisciotta, capitolato medico, approva.

Pellezzano, mutuo di Lire 11.000 per dimissioni di passività, approva.

Pagani, concessione gratuita alla società operaia di locale municipale, approva; consorzio veterinario con altri comuni, approva.

Pollica, modifica capitolato condotta ostetrica, ordinanza.

Prignano Cilento, vendita suolo edificatorio, ordinanza.

Pontecagnano-Faiano, Prolungamento del debito cambiario di lire 3062.88, approva; consorzio veterinario, provvede d'ufficio.

Ricigliano, mutuo di L. 7000 per acquisto di locali, approva.

Ravello, aumento di stipendio al medico condotto, approva.

Scafati, tassa di esercizio, reclami Passaro e Banca Agricola, si riduce la tassa; mutuo di L. 100 000, ordinanza.

Sapri, regolamento impiegati comunali, non approva; modifica al capitolato medico, ordinanza.

S. Pietro al Tanagro, modifica al capitolato medico, ordinanza.

Sanza, tramutamento di titoli di rendita, approva.

Sacco, modifica capitolato ostetrico, approva; modifica capitolato medico, ordinanza.

Salerno, lite contro Bassi e Scaramella, approva; aumento di lampade alla via Lungomare, approva; bosco Diecimari, capitolato per taglio della 1.^a e 2.^a sezione, approva.

Sanza, concessione di suolo edificatorio ad Antonucci, approva.

Sarno, vendita di piante vecchie al cimitero, ordinanza.

Tramonti, occupazione di suolo, approva.

Tegiano, modifiche al capitolato medico, approva.

Tortorella, prelevamento del prezzo di vendita del fondo Fra-sconeta, approva.

Bilanci 1915 rinviati con ordinanza: quelli dei comuni di: *Agropoli, Corbara, Castel S. Giorgio, Sassano, Stella Cilento, San Pietro al Tanagro.*

Approvato quello del comune di Tegiano.

Consiglio di Prefettura

(vedi pagina 2 copertina).

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Fisciano — 2.^o incanto vendita legnami bosco Sordina (2.^a sezione). Base di asta lire 11232,96. L'incanto seguirà a candela vergine nella R. Prefettura di Salerno alle ore 10 del 12 marzo prossimo. Deposito provvisorio lire 700.

Salerno — Vendita tagliata 1.^a e 2.^a sezione del bosco ceduo Diecimari. L'asta seguirà in due lotti distinti sul prezzo di lire 7159,36 pel primo lotto e di lire 4831,20 pel secondo lotto, in unico e definitivo incanto a schede segrete. Cauzione provvisoria per il primo lotto lire 720 e pel 2. lotto lire 480. L'incanto avrà luogo nella R. Prefettura di Salerno il 13 marzo 1915 alle ore 10.

Scala — Vendita del taglio della 16.^a sezione del bosco ceduo detto Montagna. L'asta seguirà a candela vergine sul prezzo di lire 11956,00. Cauzione provvisoria lire 1000. L'incanto avrà luogo nella R.^a Prefettura di Salerno il 18 marzo 1915 alle ore 10.

Torre Annunziata (Napoli) — Municipio, 8 marzo ore 12. Appalto del ribasolamento di via del Popolo per l'ammontare di lire 180778,50 oltre lire 18777,85 a disposizione dell' Amm.ne Comunale. Cauzione provvisoria lire 5000.

S. Felice a Cancellò (Caserta) — Municipio 5 marzo, ore 12. Appalto lavori ampliamento e sistemazione del Cimitero per lire 60,940,29; cauzione lire 3000.

Foligno (Perugia) — Municipio, 4 marzo ore 10. Esecuzione e provviste necessarie per la costruzione dello edificio scolastico. Base d'asta lire 25,040. Deposito lire 400.

Salerno — 10 Marzo, ore 13. Municipio. Appalto lavori di costruzione e parziale sistemazione della via Arce Portarotese in base al prezzo di lire 123.877,33. Depos. prov. lire 3000, per spese lire 2500. Progetto visibile seg. com.

CONCORSI

Comune di Anghi. Segretario Comunale. Stipendio annuo 1750 aumentabile di un decimo per due sessennii. Età da 21 a 30 anni per coloro che non provengano da altre pubbliche amm. Titoli e documenti di rito dovranno presentarsi segreteria comune entro 11 Marzo 1915.

Comune di Monteforte Irpino. Medico condotto. Stipendio annuo 2000 con diritto aumenti sessennali. Condotta soli poveri. Scadenza concorso 15 Marzo 1915.

PUBBLICAZIONI

Rag. Agostino Ardy = Rag. di Prefettura. IL GIUDIZIO SUI CONTI COMUNALI E PROVINCIALI. 1914, lire 1,50

Rag. Mario Curioni = Rag. Capo della Dep. Prov. di Como. LA GIURISPRUDENZA SULLA CONTABILITÀ COMUNALE E

PROVINCIALE RACCOLTA IN ORDINE SISTEMATICO ALFABETICO. 1914
lire 1,25.

Questi due lavori formano parte della simpatica *biblioteca pratica (raccolta Ostinelli)* edita dalla tipografia ed. di Cesare Nani e C.° di Como. La nota accuratezza, con la quale sono scelte le pubblicazioni contenute in tale raccolta potrebbe dispensare da altri cenni sui pregi dei due lavori. Col primo è svolta con chiarezza e competenza la materia della revisione dei conti, con riguardo alla legislazione, dottrina e giurisprudenza. Dopo cenni preliminari sulla funzione di revisione e di sindacato dei conti, l'autore esamina il conto davanti alle assemblee locali e, svolta la teorica della giurisdizione contabile, passa all'esame della competenza sul riguardo del Consiglio di Prefettura e della Corte dei Conti e sullo svolgimento dei giudizi relativi, nonchè di quelli di appello e di responsabilità.

Il lavoro del Rag. Curioni, che è, come dire, un complemento di quello dell'Ardy, è di una evidente utilità, poichè in 110 nitide paginette sono coordinate e riunite le sentenze e le decisioni più importanti in materia di contabilità. E' un libro questo che non dovrebbe mancare a chi studia e tratta bilanci e conti comunali e provinciali, a chi esercita funzioni di tesoriere o sia chiamato a far parte di amministrazioni pubbliche.

N.B. *Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.*

ABBONAMENTI ARRETRATI PEL 1913.

Si rivolge viva preghiera alle sottoindicate amministrazioni di voler far tenere, insieme con l'abbonamento pel corrente anno al « *Bollettino Amministrativo* » quello per l'anno 1913 non ancora pagato.

Comuni di Auletta; Alfano; Bellosguardo; Buonabitacolo; Gioi Cilento; Monte S. Giacomo; Novi Velia; Ottati; Perito; Petina; Rutino; Salento; Sapri; Serre; S. Mauro Cilento; S. Marina; Tortorella.

Congreghe di Carità di Altavilla Silentina, Felitto, Lustra, Pollica. Rofrano, S. Egidio Montalbino, Sala Consilina, Tegiano.

Confraternita di S. Pietro in Vincolis di Salerno.

N. B. Le amministrazioni dei comuni e di opere pie, che non hanno ancora inviata l'adesione, sono pregate di farlo subito per evitare interruzioni nell'invio del « Bollettino. »

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor* ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — *rag.* GABRIELE MARRA, *ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

21. *Rego lamento per la esecuzione della legge recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo.* (R. D. 22 ott. 1914 n. 1238) *cont. e fine.*
22. *Mutui per sovvenzioni ai monti di pietà* (Circ. min. int. 20 febb. 1915).
23. *Compenso spettanti ai segretari e scrutatori dei seggi elettorali amministrativi.* (Cir. min. int. 20 febb. 1915).
24. *Erezioni in ente morale.* (Circ. min. int. 22 febb. 1915).

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.

Sull'invio agli archivi notarili delle convenzioni stipulate dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali — R. R.

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Giunta prov. amm. (adunanza 25 e 26 febb. 1915) Commissione provinciale di Beneficenza (adunanza 6 marzo 1915) Comitato forestale (adunanza 1.º marzo 1915).

COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, concorsi, abbonamenti pel 1915.

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º

CONCORSI

Comune di Ispani. Segretario Comunale. Stipendio annuo lire 1200. Età sino a 45 anni, per coloro che non provino di trovarsi in servizio presso altre Amministrazioni Comunali. Titoli e documenti di rito dovranno presentarsi alla segreteria del Comune entro il 15 aprile prossimo.

Amministrazione Provinciale di Basilicata. Vice Segretario dello Ufficio Amministrativo. Stipendio lire 3500 al lordo dell'imposta di R. M. e ritenuta alla Cassa di Previdenza per le pensioni.

Il concorso è per titoli ed esame. Titoli e domanda dovranno presentarsi non più tardi del 31 marzo corrente.

Amministrazione Provinciale di Venezia. Ragioniere. Stipendio iniziale è di annue lire 3200, gravato dall'imposta di R. M. e ritenuta per la pensione, con tre aumenti quinquennali del 10 per cento. Il concorso è per titoli.

Domanda e documenti di rito dovranno presentarsi entro il 20 marzo 1915.

Comune di Avellino. Ragioniere del Comune. Stipendio iniziale lire 2800 oltre tre aumenti quinquennali del decimo. Il concorso è per titoli ed esame. Domanda e documenti dovranno presentarsi entro il 25 marzo al Sindaco.

Comune di Pozzuoli. Vice Segretario comunale dirigente della sezione Stato Civile e Leva—Stipendio iniziale lire 2000 al lordo di R. M. e ritenuta Cassa di Previdenza. Il concorso è per titoli.

Domanda e documenti non oltre il 3 aprile.

Idem. Concorso per esame per la nomina di due applicati di 4.^a classe con l'annuo stipendio di lire 1200 al lordo di R. M. e ritenute della Cassa di Previdenza. Domanda e documenti non oltre il 3 aprile.

Amministrazione Provinciale di Catanzaro—Aiutante di 3.^a classe nell'ufficio tecnico. Stipendio lire 2000 oltre indennità di trasferta.

Il concorso è per titoli ed esame. Documenti e domande non più tardi del 31 marzo.

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Giffoni Sei Casali. Vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 1.^a, 2.^a, 3.^a e 4.^a sezione del bosco ceduo Demaniale « Tornola ». La vendita si farà giusta il verbale di assegnazione e di distacco dell'autorità forestale di Salerno del 17 luglio 1914 e capitolato speciale del 12 novembre detto, con le modifiche indicate nella decisione della G. P. A. del 15 gennaio 1915 e nella deliberazione 3 febbraio 1915 in aumento del prezzo di L. 34314,13. Cauzione L. 3400. L'incanto avrà luogo nella R. Prefettura di Salerno il 22 marzo 1915 alle ore 10 ant.

Parte I.

21. Regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1913 recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo. (R. D. 22 ottobre 1914 n. 1238 pubblicato nella Gazzetta Uff. 21 nov. 1914 n. 279)—*cont. vedi num. prec.*

C A P O III.

Della vendita al minuto e del consumo di bevande alcoliche nei pubblici esercizi.

Art. 25.

Non si reputa vendita al minuto di bevande alcoliche, agli effetti della legge contro l'alcoolismo e della legge di pubblica sicurezza, quella per la quale concorrano le seguenti condizioni :

a) che la vendita sia fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita;

b) che la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore al limite di mezzo litro per le bevande alcoliche indicate nell'art. 1 della legge e di due terzi di litro per le altre.

La vendita ambulante di bevande alcoliche è sempre considerata vendita al minuto.

Art. 26.

Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione o miscela all'atto della vendita al minuto.

Art. 27.

Il divieto di vendita nei giorni festivi e di elezioni amministrative o politiche delle bevande alcoliche, di cui all'art. 1 della legge, non si estende agli alberghi ed alle locande, purchè le somministrazioni siano fatte di regola a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; nè alle farmacie, purchè la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali a norma dell'art. 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468 sull'esercizio delle farmacie.

Art. 28.

Ai minori di anni 16 possono dagli esercenti essere somministrate durante i pasti bevande alcoliche, eccettuate quelle di cui all'articolo 1 della legge, restando fermo quanto dispone in ogni altra parte l'art. 58 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza.

Art. 29.

Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche, di cui all'art. 1 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, o presso i venditori ambulanti, debbono portare all'esterno in modo visibile la designazione del liquore con la scritta: « Contiene alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume ».

Art. 30.

È vietata nei pubblici esercizi la vendita al minuto di bevande alcoliche di qualsiasi genere alle quali si attribuiscono, sui recipienti o con annunci nell'esercizio, proprietà curative specifiche.

Art. 31.

Negli esercizi di vendita al minuto di qualsiasi bevanda alcolica non possono essere impiegate donne che non abbiano compiuto gli anni 18 di età, fatta eccezione per le persone della famiglia dell'esercente.

Tuttavia è in facoltà del prefetto di vietare, per ragioni di moralità e di ordine pubblico, l'impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori di anni 18.

Art. 32.

Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche, di cui all'articolo 1 della legge, come premio di scommessa o di giuoco.

Art. 33.

La vendita al minuto di bevande alcoliche di qualsiasi genere non può mai farsi a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Art. 34.

I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione.

Hanno pure obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico, l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 1 della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonchè la riproduzione a

stampa degli art. 3 (prima parte del terzo comma) 4, 5, 6 e 11 della legge e degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 del presente regolamento.

CAPO IV.

Disposizioni generali e penali.

Art. 35.

A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento si considerano frazioni quelle indicate come tali dal censimento ed anche il capoluogo nei comuni divisi in frazioni.

Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel censimento, la commissione, in base a documentata istanza, può riconoscerlo come frazione agli effetti suindicati, purchè si trovi isolato o lontano da altro centro abitato.

Art. 36.

Nel caso che l'Autorità giudiziaria od amministrativa abbia ordinato rispettivamente la revoca o la sospensione della licenza a termini dell'art. 10 della legge, e l'esercizio non sia stato chiuso, i provvedimenti per la chiusura di ufficio saranno adottati dall'Autorità di pubblica sicurezza, previa diffida e trascorso il termine di tre giorni.

Analogamente si procede quando siano aperti esercizi pubblici senza la licenza e l'autorizzazione, ovvero nei casi di sospensione o di revoca previsti dalla legge e dal regolamento di pubblica sicurezza o dal presente regolamento, salva sempre l'applicazione delle pene in cui il trasgressore sia eventualmente incorso.

Art. 37.

Le autorità circondariali di pubblica sicurezza, nonché le autorità sanitarie competenti, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme previsti dalla legge 11 luglio 1904, n. 388, portante disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, nonché dal relativo regolamento.

Il prelevamento dei campioni però è limitato a sole due bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente.

Una di tali bottiglie per l'accertamento del grado di alcool è inviata ad uno dei laboratori indicati negli articoli 8 e 9 della

suddetta legge 11 luglio 1904, n. 389, e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria.

I campioni non utilizzati si restituiscono all' esercente.

Art. 38.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l' accertamento delle contravvenzioni lo richieda o l' esercente contesti la natura od il grado alcoolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione. Essi hanno facoltà di entrare nei pubblici esercizi in qualunque ora.

Art. 39.

La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcooliche di qualsiasi genere dev' essere presentata al prefetto per iscritto 15 giorni prima dell' apertura, insieme con l' elenco delle essenze che si intende di fabbricare o di tenere in deposito.

La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi pure per iscritto al prefetto non oltre il termine di quindici giorni.

Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare all' elenco.

Art. 40.

La quota che spetta, a termini dell' art. 12 della legge, ai funzionari ed agli agenti che hanno accertate le contravvenzioni, è di un quarto del prodotto delle pene pecuniarie al netto delle spese relative alla contravvenzione.

Art. 41.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, in quanto non costituiscano infrazioni già previste dalla legge, sono punite con l' ammenda fino a lire cento.

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 42.

Le licenze per la vendita di bevande alcooliche rilasciate anche per la vendita delle bevande indicate nell' art. 1 della legge continueranno, per tale parte, ad essere valide fino al definitivo provvedimento del prefetto sulla domanda dell' autorizzazione speciale, da presentarsi entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 43.

Per l'adempimento di quanto è disposto nei precedenti articoli 29, 30, 31 è accordato agli interessati il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro dell'interno
SALANDRA.

Il Ministro di grazia e giustizia
DARI.

22. Mutui per sovvenzioni ai Monti di pietà del Regno. (Cir. Min. Int. 20 febb. 1915 n. 25283—10).

Nella *Gazzetta ufficiale* del 12 corr. (n. 37) è stato pubblicato il Regio decreto in data 11 stesso mese, num. 108, col quale la Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a concedere prestiti (la prima pel tramite dei Comuni e le altre direttamente) ai Monti di pietà del Regno, affinché questi possano far fronte alle presenti eccezionali contingenze e proseguire nella concessione di piccoli mutui su pegno, non superiori ciascuno alle lire 100, anche in eccedenza del proprio capitale circolante e delle rispettive disponibilità patrimoniali.

Nel decreto in parola è stabilito il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e sono contenute altre disposizioni dirette a semplificare la procedura per la deliberazione e per la concessione dei prestiti.

Si pregano le SS. LL. di volere portare subito a conoscenza dei comuni, nei quali hanno sede i monti di pietà di codesta provincia, e delle amministrazioni di questi ultimi le disposizioni del Regio decreto, e di inviare, con la massima sollecitudine, al Ministero le domande che venissero presentate dai Comuni dipendenti per concessione di prestiti del genere da parte della Cassa depositi e prestiti.

Pel Ministro
PIRONTI

23. Compenso spettante ai segretari e scrutatori dei seggi elettorali amministrativi. (Circ. Min. Interno 20 febb. 1915 n. 15600-2).

Numerosi Comuni e molti privati interessati si sono rivolti direttamente al Ministero chiedendo se il compenso spettante a coloro che in occasione delle elezioni amministrative ebbero ad esercitare le funzioni di scrutatori e di segretari di seggi elettorali debba essere unico, nella misura fissata dalla legge, qualun-

que sia stata la durata delle operazioni di scrutinio, o se invece tale compenso sia dovuto per ciascuno dei giorni durante i quali i predetti segretari e scrutatori hanno prestata l'opera loro.

Il Ministero, rispondendo, ha sempre espresso parere che l'onorario di che si tratta debba essere commisurato alla effettiva durata delle operazioni elettorali.

Recentemente, in seguito ad un ricorso (Comune di Palaia contro Prefetto di Pisa) la questione fu portata anche davanti al Consiglio di Stato, il quale, in adunanza della Sezione I del 18 gennaio u. s., ha confermato l'avviso del Ministero, per le seguenti considerazioni:

« L'articolo 64 del testo unico 21 maggio 1908 della legge comunale e provinciale disponeva: il segretario dell'ufficio elettorale « è remunerato con un onorario di lire 10 ». Nessuna indennità era concessa agli scrutatori.

« Questa disposizione di legge fu dalla giurisprudenza interpretata nel senso che l'onorario di lire 10 per il segretario fosse fisso ed indipendente dal numero di giorni di durata delle operazioni elettorali. La legge 19 giugno 1913, n. 640, conservò pel segretario l'onorario di lire 10 ed attribuì agli scrutatori una indennità di lire cinque. Quantunque nel determinare il compenso spettante al segretario la nuova legge usi le stesse parole della antica, pure la questione, se il compenso concesso al segretario ed agli scrutatori sia fisso, va esaminata con nuovi criteri di fronte ad una legge che ha mutato così radicalmente il sistema elettorale. La giurisprudenza formatasi sotto l'impero della legge precedente non può intendersi staccata dal sistema elettorale allora vigente, nel quale la ipotesi normale era che le operazioni elettorali non durassero più di un giorno e nel quale inoltre l'assunzione dell'ufficio di segretario era facoltativa. Ora invece le operazioni elettorali durano normalmente più giorni e nè il segretario, nè gli scrutatori possono rifiutare l'ufficio cui sono chiamati. Come risulta anche dai precedenti parlamentari della legge elettorale politica, che contiene analoga disposizione, la indennità per gli scrutatori fu stabilita come equo compenso alla loro opera in vista della obbligatorietà dell'ufficio. Ora tale compenso non sarebbe equo e mancherebbe al suo scopo se fosse fisso ed indipendente dalla durata delle operazioni.

« Il criterio con cui la legge ha regolato la indennità degli scrutatori deve per necessità estendersi al compenso al segretario, il quale ha lo stesso carattere e lo stesso scopo ».

Tanto si comunica alle SS. LL. per norma, e con preghiera di un cenno di ricevuta.

Pel Ministro—CELESIA.

24. **Erezioni in ente morale.** (Circ. Min. Int. 22 febb. 1915 n. 25200).

Risulta a questo Ministero che molte volte le Prefetture autorizzano, a norma dell'art. 1.º della legge 21 giugno 1896, n. 218, Comuni od Opere pie ad accettare lasciti e doni di beneficenza, mentre, invece, dovrebbero promuovere le pratiche per l'erezione in ente morale del lascito o della donazione stessa, a norma di quanto dispongono gli articoli 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 94 e seguenti del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99.

La quistione si riduce ad interpretare la volontà del benefattore; se chi ha ricevuta la liberalità deve destinarla *interamente* a scopi di beneficenza, senza ritrarne alcun profitto, di modo che acquista soltanto la veste di *nudus minister* della volontà del benefattore; se l'investito del patrimonio lasciato o donato, non è il Comune o l'Opera pia, indicata nel testamento o nella donazione, ma sibbene il nuovo ente, chiamato ad esplicare il fine voluto dal benefattore; se il testatore o il donante ha in qualsiasi modo manifestata l'intenzione di istituire un ente morale autonomo (stabilendo, p. e., il modo di amministrazione, le formalità per l'esercizio della beneficenza, ecc.), in tutti questi casi si è di fronte ad una nuova fondazione da erigersi in ente morale. Viceversa, se il benefattore ha inteso di *avvantaggiare* un Comune od un'Opera pia, con l'obbligo, però, di destinare soltanto parte delle rendite della donazione o del lascito a scopi di pubblica beneficenza, senza l'intenzione di costituire un nuovo ente giuridico autonomo; allora ricorre l'ipotesi di un lascito o di una donazione *sub modo*.

Nel primo caso occorrerà provocare l'erezione in ente morale della nuova istituzione; nel secondo caso basterà autorizzare il Comune o l'Opera pia ad accettare la liberalità.

Quando ricorrono gli estremi per l'erezione in ente morale del lascito o della donazione, le Prefetture devono astenersi dall'emettere i decreti per autorizzare i corpi locali ad accettare la stessa liberalità. Ciò è esplicitamente prescritto dall'articolo 10 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361, ed è confermato dalla costante giurisprudenza.

Il sistema contrario, seguito molte volte dalle Prefetture, oltre a violare la esplicita disposizione regolamentare sopra citata, può esporre le amministrazioni a pagare una doppia tassa di concessione governativa, l'una sul decreto prefettizio di autorizzazione, l'altra sul decreto reale di erezione, mentre invece la tassa deve pagarsi una sola volta (circolare ministeriale 12 febbraio 1910, n. 25272-2-66059), e non di rado attenua anche lo stimolo ad affrettare le pratiche per l'erezione in ente morale del lascito o della donazione.

Si è inoltre rilevato che le Prefetture si astengono altre volte dall'emettere i decreti di autorizzazione ad accettare lasciti o doni, o dal promuovere l'erezione in ente morale delle nuove istituzioni, perchè è pendente un giudizio davanti l'autorità giudiziaria sulla validità del testamento o dell'atto di donazione. Nessuna prescrizione di legge o di regolamento giustifica siffatto modo di procedere: in tali casi, invece, giusta la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, conviene sollecitamente emettere i decreti di autorizzazione per l'accettazione delle liberalità, o promuovere le pratiche per l'erazione in ente morale delle nuove istituzioni. perchè in tale modo le amministrazioni interessate possano meglio tutelare gli interessi della pubblica beneficenza davanti l'autorità giudiziaria. E' poi da tener presente che il decreto che autorizza un ente locale ad accettare il lascito o dono, e quello che erige in ente morale una nuova Opera pia sono provvedimenti amministrativi, che non pregiudicano i diritti delle parti da farsi valere in sede giudiziaria.

Sopra un ultimo punto occorre richiamare l'attenzione delle Prefetture dipendenti.

Molte volte i nuovi enti di beneficenza, che domandano il giuridico riconoscimento, fanno assegnamento su sussidi da corrispondersi dagli enti locali (comuni od Opere pie). Tali sussidi, qualunque forma rivestano (concessioni di locali, di assegni, ecc.), devono sempre risultare da deliberazioni prese ed approvate in conformità delle rispettive leggi organiche. Per quanto poi riguarda i sussidi che si corrispondono ai nuovi enti dalle Opere Pie, occorre più specialmente avvertire quanto segue:

a) la concessione dei sussidi non può essere fatta a pregiudizio dei fini imposti alle Opere pie dalle leggi vigenti e dai particolari loro statuti. Così non possono ammettersi contributi che costituiscono in qualsiasi guisa una distrazione dei fondi stabiliti nei bilanci delle Opere pie per l'assistenza dell'infanzia abbandonata (art. 6 lettera c - legge 18 luglio 1904, n. 390) o pel mantenimento degli inabili al lavoro (art. 81 legge pubblica sicurezza);

b) qualora i sussidi deliberati non siano semplici elargizioni volontarie, subordinate alle esigenze del bilancio, ma costituiscano un nuovo scopo che assumono le Opere pie stesse, allora non basta la semplice approvazione tutoria alla deliberazione, ma occorrerà provocare un decreto per la parziale trasformazione del fine dell'istituzione pubblica di beneficenza e per la modifica dello statuto.

Si attende un cenno di ricevuta della presente circolare.

Pel Ministro — PIRONTI.

Parte II.

Sull'invio agli archivi notarili delle convenzioni stipulate dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali.

(Applicazione dell'art. 106 della legge 16 febbraio 1913 n.º 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili).

Pel numero 10 dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913 n.º 89, i segretari comunali e gli altri pubblici ufficiali, nei casi previsti dalla legge, devono trasmettere all'archivio notarile distrettuale, perchè vi siano depositate e conservate, le copie di qualunque convenzione da essi stipulata, nel termine di 10 giorni dalla data della registrazione dell'atto, sotto pena di una ammenda estensile a lire 100.

Per la retta intelligenza di detta disposizione e dell'art. 147 del regolamento 10 settembre 1914 n. 1326 per l'esecuzione della legge stessa, occorre esaminare:

- 1.º Quali pubblici ufficiali hanno l'obbligo dell'invio delle copie delle convenzioni.
- 2.º Quali atti devono essere trasmessi all'archivio notarile distrettuale.
- 3.º Come devono essere redatte le copie delle convenzioni da inviarsi all'archivio notarile: se vadano esenti da bollo e se per la loro redazione spettino i diritti di segreteria.

I.

Pubblici ufficiali tenuti all'invio delle copie delle convenzioni.

Hanno obbligo dell'invio della copia delle convenzioni in primo luogo tutti i *pubblici ufficiali delegati per la stipula dei contratti*, a norma dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1884 sull'amministrazione e contabilità dello stato e 102 e 103 del regolamento 4 Maggio 1885 n. 3074 per l'esecuzione della cennata legge. Hanno altresì l'obbligo dell'invio i *notai*, specialmente autorizzati a stipulare atti in forma solenne della legge notarile, i *segretari comunali* ed i *segretari delle provincie* (art. 172 e 265 del testo unico della legge com. e prov. 21 maggio 1908 n. 269).

Si è mosso il quesito se l'obbligo dell'invio delle copie delle convenzioni all'archivio notarile distrettuale si estenda anche ai *segretari delle istituzioni pubbliche di beneficenza*, risolvendolo negati-

vamente. Il Ministero dell'Interno con circolare 26 aprile 1914 osservava infatti che « nessuna disposizione di legge concede a tali impiegati la facoltà di stipulare nella forma pubblica amministrativa atti e contratti nell'interesse delle amministrazioni cui appartengono » e che « la regola accennata non può trovare applicazione per i segretari che siano anche notai, ai quali la facoltà di rogare atti in forma solenne è specialmente demandata dalla legge notarile ».

« Del pari — la circolare continua — è da tener ben presente che il numero 10 dell'art. 106 si riferisce esclusivamente agli atti stipulati in forma pubblica amministrativa e non riguarda affatto quelli, per i quali non è necessaria la solennità della forma pubblica ».

« Pertanto, ove si tratti di atti di quest'ultima specie, i segretari non notai dovranno sempre compilati, e firmarli come corresponsabili con gli amministratori, ai sensi dell'art. 32 n.º 5 della legge 17 luglio 1890, senza essere tenuti all'invio delle copie all'archivio distrettuale ».

« Nella speciale materia dei contratti, che in pratica offre frequenti occasioni di dubbi e di difficoltà, occorre infine distinguere gli atti *preparatori* da quelli *definitivi*, comprendendo fra questi ultimi anche i verbali di aggiudicazione definitiva, nei casi in cui tali verbali debbono tener luogo di contratto, ai sensi dell'art. 96 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. D. 4 maggio 1885 n. 3074 ».

« I primi, quali semplici operazioni d'indole amministrativa, per le quali non è richiesta la solennità della forma pubblica, possono essere redatti anche dai segretari delle opere pie che non siano notai, e sfuggono alla disposizione del citato n. 10 dell'articolo 106 della legge notarile. I secondi invece, che non possono essere redatti se non da chi abbia per legge la facoltà di attribuirvi pubblica fede e per i quali sussiste l'obbligo di inviare le copie all'archivio distrettuale ai termini del citato n. 10 dell'art. 106, esulano dalla competenza dei segretari non notai delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai quali la legge non riconosce la facoltà di rogare atti in forma solenne ».

II.

Quali atti devono essere trasmessi all'archivio notarile.

Riferendoci alla circolare del ministero innanzi riportata e tenuta presente la dizione dell'art. 106 n. 10 della legge notarile, si evince che devono essere inviate all'archivio notarile tutte le

convenzioni redatte in forma pubblica amministrativa, cioè i contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva, quando ad essi non segua la stipulazione del contratto, per la ragione che questi ultimi atti equivalgono per ogni effetto ai contratti.

Non vanno invece trasmessi all'archivio notarile quegli atti che non sono stipulati in forma pubblica amministrativa, come per esempio *le private scritture* e gli atti amministrativi di *carattere unilaterale*, dei quali fanno parte le *concessioni*, poichè nell'art. 106 n. 10 della legge notarile si parla di convenzioni e non di atti *unilaterali*.

III.

Come devono essere redatte le copie delle convenzioni da inviarsi all'archivio notarile, se vadano esenti dal bollo e se per esso spettano i diritti di segreteria.

Le copie delle convenzioni da inviarsi all'archivio notarile devono essere redatte in carta semplice, poichè, essendo la trasmissione fatta nell'interesse pubblico, ricorre nel caso l'applicazione dell'art. 22 del testo unico delle leggi sul bollo 4 luglio 1897 N.° 414.

Tali copie devono essere corredate di tutti gli allegati che formino parte integrale della convenzione stessa.

Però il Ministero di Grazia e Giustizia, con sua circolare 8 febb. 1914, osservava che poteva farsi a meno di corredate le copie di convenzioni degli allegati nel caso che questi potessero riferirsi a documenti tipi e modelli già depositati presso altri pubblici uffici. Anche gli allegati vanno esenti da tassa di bollo.

Le copie che si trasmettono all'archivio notarile vanno pure esenti da *diritti di segreteria*, trattandosi nella specie di atti richiesti di ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, e ricorrendo nel caso l'applicazione degli articoli 172 e 265 della legge com. e prov. e dell'art. 15 della legge 7 maggio 1902.

R. R.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 25 e 26 Febbraio 1915

Presidente: Prefetto Comm. SPIRITO

- Magliano Vetere*, regolamento tassa esercizio e rivendita, approva.
S. Marina, tassa esercizio e rivendita, tariffa, approva.
Nocera Superiore, modifica tariffa tassa cani, ordinanza.
Pontecagnano, tassa sui cani, reclamo Rago Raffaele, respinge.
Giffoni sei Casali, modifica regolamento organico impiegati e salariati, approva con modifiche.
Contursi, modifiche capitolato medico, ordinanza.
Pagani, ampliamento Cimitero, approva.
Postiglione, capitolato impianto luce elettrica, ordinanza.
Tegiano, concessione suoli fuori al Cimitero, ordinanza.
Vietri sul Mare, aumento stipendio ufficiale sanitario, approva.
Angri, aumento di stipendio alle guardie municipali, approva.
Campagna, posizione brigadiere guardie municipali, approva.
Castelcivita, capitolato impianto illuminazione elettrica, approva.
Giungano, tariffa tassa sul bestiame 1915, approva.
 » tariffa tassa esercizio e rivendita, approva.
Sarno, reclami tassa esercizio, respinge.
Amalfi, regolamento organico impiegati e salariati, ordinanza.
Pagani, regolamento distribuzione acqua, approva.
Minori, locale pel mattatoio, approva.
Padula, mutuo per la deficienza di cassa, approva.
Laureana, aumento di stipendio al medico condotto, modifiche capitolato sanitari, ordinanza.
Scafati, transazione di lite col segretario Sansone, approva.
S. Cipriano Picentino, mutuo di L. 7200 per l'acquedotto, approva.
Pertosa, tassa sulle capre, approva.
Albanella, autorizzazione a stare in giudizio per reintegra di parte demanio « Difesa Ciglio », approva.
Ravello, Mutuo di L. 8500, approva.
Mercato S. Severino, istanza maestra Romano, approva.
Pontecagnano, appalto lavori strada vicinale F.lice Picentino, approva.
Acerno, vendita legname bosco « Puzonito », approva con modifica.
Postiglione, vendita legname bosco « Faiari », approva con modifica.
S. Marzano, esattoria, svincolo cauzione, approva.
Giffoni Valle Piana, vendita sezioni boschive, approva.
Amm.ne Provinciale, alienazione di suolo sulla strada Salerno-Camerelle, ordinanza.

- Atrani*, regolamento impiegati e salariati, ordinanza.
Montecorvino Pugliano, costruzione della strada di accesso alla stazione ferroviaria, approva.
Buccino, regolamento salariati manutenzione strade, approva.
Salerno, deposito presso Cassa Risparmio Salernitana, approva.
Acerno, regolamento organico, illuminazione elettrica, approva.
Buccino, aumento di stipendio al segretario comunale, approva.
Salerno, deposito di somme alla Cassa di risparmio, approva.
Torreorsaia, Castelruggiero, consorzio medico, parere favorevole.
Polla, regolamento organico, ordinanza.
Pisciotta, bilancio 1915, autorizza eccedenza.
Serre, costruzione acquedotto, approva.
Controne, regolamento organico impiegati e salariati, approva con modifiche.
Montano Antilia, pagamento indennità a Mauzi, ordinanza.
Postiglione, regolamento organico impiegati, approva con modifiche.
Bilanci comunali 1915 rinviati con ordinanza:
Capaccio, Cicerale Cilento, Gioi Cilento, Laureana Cilento, Novi Velia, Rutino, S. Mauro la Bruca, Ottati, Petina.
Bilanci comunali 1915 approvati:
Ascea, Calvanico, Colliano, Cannalonga, Furore, Giungano, Monte S. Giacomo, Orria, Perito, Pollica, Ricigliano, S. Mauro Cilento, S. Giovanni a Piro.

Commissione Prov. di Beneficenza

Adunanza del 6 marzo 1915

Presidente: Prefetto Comm. SPIRITO

Ha approvato i bilanci delle seguenti opere pie:

Montecorvino Pugliano, Congregazione di Carità.

Stio, Cassa Agraria.

Polla, Asilo infantile.

» Ospedale Civile.

Sarno, Congrega del terzo ordine di S. Francesco.

Angri, Monte pegni.

Sala Consilina, Cong. di Carità.

Ceraso, Cassa agraria.

Giffoni Valle Piana, Cong. del Rosario.

Sicignano, Conf. del Rosario.

Baronissi, Confraternita Grazia di Antesano.

S. Rufo, Cong. di Carità.

Stio, Confr. del Rosario di Gorga.

Salerno, Ospedale S. Giovanni di Dio.

Roccapispide, Luoghi pii riuniti.

» Cassa agraria.

Sapri, Cong. di Carità.

Conca Marini, Cong. dell'Addolorata.
Castiglione dei Genovesi, Congr. Spirito Santo.
Cava Tirreni, Confr. di S. Antonio in S. Lucia.
Polla, Cong. di Carità.

Ha rinviato con osservazione i bilanci delle seguenti altre opere pie:

Stella Cilento, Pio monte dei morti.
Ogliastro Cilento, Cong. di Carità.
Pellezzano, Cong. di Carità.
 » Conf. di S. Agostino di Capriglia.
Torreorsaja, Cong. di Carità.
Casalvelino, Conf. del Monte dei Morti.
Fisciano, Cong. Ave Grazia Plena di Penta.
Sarno, Congr. di S. Sebastiano.
Tramonti, Congrega di Carità.
Rocccadaspide, Orfanotrofio S. Maria di Loreto.
Salento, Cassa agraria.
Ceraso, Congr. del Rosario.
Castellabate, Congr. di Carità.
Sanza, Conf. del Sacramento.
Nocera Inferiore, Confr. Rosario.
Pellezzano, Confr. Crocefisso e Rosario.
Valle dell'Angelo, Congr. di Carità.
Pellezzano, Legati concentrati.
 » Monte riuniti.
Sant'Arzenio, Ospedale Civile.
Angri, Legato Wenner.
Furore, Confr. Immacolata Concezione.
Minori, Congr. di Carità.
Nocera Superiore, Confr. di Dio in Pareti.
Positano, Congr. di Carità.
Angri, Asilo infantile.
Furore, Congr. di Carità.
Fisciano, Congr. dell'Addolorata.
Sessa Cilento, Confr. del Rosario

Ha approvati gli affari riguardanti le seguenti opere pie:

Casalbuono, Congr. di Carità, sussidio danneggiati terremoto.
S. Gregorio Magno, Congr. di Carità, sussidio danneggiati terremoto.
Pagani, Conservatorio del Caminiello, aumento di salario alle inservienti.
Caggiano, Congr. di Carità, storno fondi.
Vallo, Asilo infantile, giudizio contro debitori di censi.
Amalfi, Confr. Trinità e S. Nicola dei Greci, regolamento organico.
Pagani, Conservatorio del Carminiello, ricovero di due orfane del terremoto,
Mercato S. Sev., Confr. S. Giovanni, costruzione di una balaustra.
S. Gregorio Magno, Congr. di Carità, affranco di prestazione dovuta a Di Leo.*

- Tramonti*, Congr. di Carità, storno di fondi.
Colliano, » » sussidio alle sordomute di Salerno.
Eboli, » » storno di fondi.
Vietri sul Mare, Congr. di Carità, aumento di stipendio al segretario.
- Salerno*, Ospedale Ruggi, giudizio contro inquilini morosi.
Vibonati, Congr. di Carità, lite contro Colimodio e Fiorito.
Olevano, Congr. Sacramento, lite per recupero di fondiaria indebitamente pagata.
Oliveto Citra, Confr. di Carità, dilazione al pagamento del debito.
Montecorvino Rovella, Conserv. S. Sofia, gratificazione al segretario.
Casalvelino, Monte dei Morti di Acquavella, regolamento organico.
Serre, Congr. di Carità, liquidazione di aggio al tesoriere.
 » » liquidazione di spese giudiziarie in favore di Beatrice.
Serre, Congr. di Carità, storno di fondi.
Acerno, Congr. Addolorata, storno di fondi.
Aquara, Congr. di Carità, pagamento della tassa di manomorta.
Ottati, » » acquisto di rendita pubblica italiana.
Pagani, Ospedale Tortora, storno per pagamento della tassa di manomorta.
- Angri*, Congr. di Carità, aumento di salari agli inservienti.
Salerno, Orfanatrofio Umberto I., prelevamento del fondo di riserva.
- Cava*, Opera pia Genovesi, lavori all'asilo infantile.
Oliveto Citra, Congr. di Carità, affranco di censo dovuto da Piscitiello.
- Sicignano*, Confr. del Corpo di Cristo, modifica al regolamento organico.
- Olevano*, Congr. del Sacramento e di S. Giacomo, costruzione di un ascensore al Cimilero.
- S. Gregorio Magno*, Congr. di Carità, affranco di prestazione dovuta da Piegari.
- Roccadaspide*, Congr. di Carità, storno di fondi.
Sarno, Confr. del Monte dei Morti, storno di fondi per spese funebri.
 » » storno di fondi per spese di segreteria.
- Castellabate*, Congr. di Carità, nomina del segretario.
Sarno, Congr. del Monte dei Morti, collaudo dell'organo.
Scafati, Congr. di Carità, prelevamento dal fondo di riserva.
Montecorvino Pugliano, Congr. di Carità, prelevamento dal fondo di riserva.
- Roccadaspide*, Congr. di Carità, inventario.
Caggiano, Congr. di Carità, storno di fondi.
- Infine ha rinviato con osservazione gli affari delle seguenti opere pie:
- Buccino*, Congr. di Carità, aumento di stipendio al segretario.
Tramonti, Congr. di Carità, capitolato di fitto per i fondi.

Comitato Forestale*Seduta 1.º Marzo 1915*

Presidente: Prefetto Comm. SPIRITO

- Moio*, istanza Alario Nunziato per coltura agraria, approva.
Nocera, istanza Serio per cava di pietra, approva,
Giffoni V. P., istanza Sorgenti Francesco per pascolo, approva.
Valle dell'Angelo, zone in difesa, reclamo per apertura di pascolo, non approva.
Castel S. Lorenzo, istanza Peduto Giuseppe per estrazione di ontani, approva.
Sacco, istanza Gasparro e Conte per scavo di pietre, approva.
Eboli, istanza Salvatore Angelo per coltura agraria, approva.
Vietri, istanza Scuotore Angelo per taglio zona castagnale, approva.
Tramonti, istanza Vitagliano Pasquale per taglio di selva, approva.
 » » Buonaccorsi Giovanni » »
 » » Bove Luigi » »
 » » Coppola Gaetano » »
Morigerati, Verifica per tagli e pascolo nei boschi comunali, approva.
 Istanza Peluso Concetta per sussidio, accorda un sussidio di lire cinquanta.
Tramonti, istanza Falcone Aniello per taglio di selva, approva.
 » » Amatruda Francesco » »
 » » Bove Gaetano » »
 » » Giordano Pasquale » »
 » » Minervini Mario » »
 » » Cuccurullo Prisco » »
Contursi, Pascolo nel bosco Monte di Primo, non approva.
Sarno, istanza Sorrentino Giuseppe per cava di pietra, approva.
Moio, istanza D'Agosto Gaetano per coltura agraria, non approva.
Piaggine, istanza Tommasini Giovanni per pascolo, approva in parte.
Sarno, istanza Carillo Felice per pascolo, approva.
Acerno, istanza Donato Salvatore per forno di calce, approva.
Roccadaspide, istanza Imbemba Pasquale per estirpazione di ontani, approva.
Pertosa, istanza De Benedictis Zaccaria per coltura agraria, approva.
 » » Di Lanso Francesco » »
Sarno, istanza dei coniugi Pastore per pascolo caprino, non approva.
 » » Sorrentino Giuseppe » approva.
Campagna, istanza Mirra Gennaro per pascolo caprino, approva.
Scala, istanza Mansi Bonaventura » non approva.
Laurito, istanza Speranza Nicola per coltura agraria, approva.
 Deliberazioni dei Comitati forestali, circolare del Ministero di Agricoltura, prende atto.
S. Mango Piemonte, istanza Naddeo per pascolo caprino nel bosco « Castello Merola », approva.
Laurino, Pascolo caprino, non approva.

Direttore responsabile — D.^r R. RUGGI D'ARAGONA

Nocera Inferiore. Vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 8.^a sezione del bosco ceduo misto Montalbino di proprietà demaniale. La vendita si farà giusta il verbale di martellata e di assegnazione a taglio della autorità forestale di Salerno del 25 settembre 1914 e capitolato speciale del 23 novembre detto, con le modifiche indicate nella decisione della G. P. A. del 9 gennaio 1915 e nella deliberazione 6 febbraio 1915 in aumento del prezzo di L. 11343,23.

Cauzione di L. 700. L'incanto avrà luogo nella R. Prefettura di Salerno il 23 marzo 1915 alle ore 10 ant.

Vietri sul Mare. Avviso d'asta ad unico e definitivo incanto per l'appalto dei lavori di riparazione alle opere danneggiate dalle alluvioni del 24 ottobre 1910—Municipio 18 marzo 1915—ore 11. I lavori saranno appaltati in 5 lotti distinti per l'ammontare di L. 22212,41, L. 24622,80, L. 24673,77, L. 22858,58 e L. 3232,54. Cauzione 1.^o 2.^o e 4.^o lotto L. 800, 3.^o L. 1000, 5.^o L. 300. Tutti i concorrenti potranno concorrere ad uno o più lotti.

Resina (Napoli). Municipio 23 marzo ore undici.

Primo esperimento d'asta pubblica per l'appalto dei lavori di sistemazione della via campestre Sbirro, giusta progetto redatto dall'ing. Eduardo Lamagna.

L'ammontare dei lavori da eseguirsi è di lire 21327,27 per lavori a base di asta, oltre lire 3558,73 a disposizione dell'Amministrazione per lavori imprevidi, e spese di direzione e sorveglianza.

Termine lavori 100 giorni. Cauzione provvisoria lire 1000.

Pimonte (Napoli). Municipio 18 marzo ore 11.

Pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto dei lavori per la condotta di Acqua per la frazione Franche per lo ammontare di lire 14,036.17 a base d'asta oltre lire 702,30 per imprevidi, giusta il progetto dello ing. Saverio Mosca. Documenti giorno precedente ore 14. Cauzione provvisoria lire 1400. Spese lire 300.

Casamicciola (Napoli). Municipio 18 marzo ore 10.

Incanto a candela per lo appalto dei lavori di restauro della scogliera e della banchina già esistenti nel comune di Casamicciola e per il prolungamento della banchina, giusta progetto redatto dall'ing. Parigi dell'importo di lire 33 mila 700. Cauzione Provvisoria lire 1500. Fatali 8 aprile ore 12.

Reggio Calabria. Municipio 24 marzo ore 11.

Definitivo incanto, per lo appalto relativo ai lavori di costruzione del collettore delle Colline, percorrente la via Reggio Campi, giusta il progetto redatto dall'ufficio speciale del piano regolatore di questa città, pel presunto importo come base d'asta di lire 72.315,98 salvo il ribasso che potrà essere offerto. Cauzione provvisoria lire 2500. Spese lire 2000.

Rocca S. Giovanni (Chieti). Municipio, 25 marzo, ore 10.

Primo esperimento d'asta a candela per l'appalto di tutte le opere e provviste per la sistemazione della strada comunale de-

nomiuata Bocache Acquarelli, compresa dall'innesto con la provinciale Rossa S. Giovanni S. Vito Chietina fino al n. 80, incluso di sezione del progetto metri 4296,93, per l'importo complessivo, soggetto a ribasso d'asta di lire 33331,03. I detti lavori saranno pagati con prestazioni per lire 24,000 e con danaro per lire 9331,03. Documenti 24 ore prima. Cauzione provvisoria lire 999,95. Fatali 8 aprile ore 10. Nel caso di diserzione 2 incanto l' 8 aprile.

Bivona (Girgenti). Municipio 31 marzo ore 11.

Incanto a schede per l'appalto di tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione della condotta entro il comune di Bivona di acqua potabile della sorgente Capodacqua, giusta il progetto compilato dall'ing. sig. Francesco De Angelis per il prezzo a base d'asta di lire 103,780. Termine lavori 210 giorni. Cauzione provvisoria lire 3000. Fatali da destinarsi.

Mercogliano (Avellino). Municipio, 27 marzo, ore 11.

Asta ad unico incanto e per offerta segreta per l'appalto della costruzione della strada da rotabile dalla borgata Capocastello alla stazione ferroviaria. L'appalto si farà per la somma di lire 53,000 a base d'asta. Cauzione provvisoria lire 3000. Spese L. 800.

Abbonati al " Bollettino Amministrativo ,, Hanno inviato le adesioni le seguenti amministrazioni:

Comuni: 131. Altavilla Silentina — 132. Castellabate — 133. Cetara — 134. Gioi Cilento — 135. Laurino — 136. Laurito — 137. Montesano — 138. Ogliastro Cilento — 139. Ortodonico — 140. — Sacco — 141. Santomena — 142. S. Mauro Cilento. — 143. Furore — 144. Omignano — 145. Baronissi.

146. Amministrazione Provinciale di Salerno.

Opere pie: 147. Stio, Congrega di Carità—148. Torchiara, Congrega di Carità—149. Cicerale Cilento, Congrega di Carità—150. Montecorvino Pugliano, Confraternita SS. Sacramento e Rosario in S. Bernardino — 151. Salerno, Congrega Addolorata — 152. Salerno, Orfanotrofio Umberto I — 153. Salerno, Congreghe Riunite S. Antonio Abate — 154. Salerno, Confraternita del Purgatorio—155. Pagani, Conservatorio del Carminello ad Arco—156. Pagani, Arciconfraternita del Carmine detta delle Galline — 157. Pagani, Congrega di Carità.

Amm. varie e privati: 159. Direzione Cassa di Risparmio Salernitana — 160. Cav. Raffaele Ferrari—161. Cav. Avv. Francesco Galdo — 162. Avv. Giandomenico Formosa — 163. Mirra Angelo — 164. Presidente Convitto Municipale, Nocera Inferiore — 165. Direttore del Dazio consumo di Salerno—166. Avv. Mauro Di Sanza, Sotto Prefetto Sala.

Le amministrazioni di Comuni ed Opere Pie, che non hanno ancora inviata l'adesione, sono pregate di farlo subito per evitare interruzioni nell'invio del Bollettino.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor* ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — *rag.* GABRIELE MARRA, *ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

25. *Tipo unico di pane* (D. M. 7 marzo 1915).
26. *Concessioni per la confezione del pane* (D. M. 18 marzo 1915).
27. *Vendita del pane* (D. Prefettizio 18 marzo 1915).
28. *Copie di deliberazioni di Comuni e di Enti di beneficenza da esibire per operazioni su rendite* (circ. min. 9 marzo 1915).
29. *R. M. Commissioni di prima istanza per le imposte dirette* (circ. pref. 19 marzo 1915).
30. *Orario delle farmacie nella città e borgata di Salirno* (D. P. 16 marzo 1915).
31. *Orario delle farmacie nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti* (D. P. 16 marzo 1915).
32. *Orario delle farmacie nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti* (D. P. 16 marzo 1915).
33. *Regolamento 10 gennaio 1915 n. 68 per l'esecuzione della legge 2 luglio 1908 n. 319 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi.*

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.

Stipulazione dei contratti per le Opere Pie — *Cesare Pace.*

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Giunta prov. amm. (adunanze 11, 12, 25 e 26 marzo 1915). Commissione provinciale di Beneficenza (adunanza 20 marzo 1915).

COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, concorsi, abbon. per 1915.

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Acerno — Vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio delle due sezioni che compongono il bosco Puzonito. La vendita si farà giusta il verbale di martellata e di assegnazione a taglio della Autorità forestale di Salerno del 2 maggio 1914 in aumento del prezzo di lire 15416,95. Cauzione provvisoria L. 800 — L'incanto avrà luogo nella R. Prefettura il giorno 8 aprile 1915 alle ore 10.

Giffoni Valle Piana — Vendita della 5^a, 6^a e 7^a Sezione del bosco ceduo denominato Infrattata e di 8^a, 9^a, 10^a sezione del bosco denominato Capo di Fiume. La vendita si farà in due lotti distinti. Base d'asta L. 14867,39 pel 1^o lotto e L. 37803,73 pel 2^o lotto. Cauzione provvisoria pel 1^o lotto L. 700, pel 2^o lotto L. 2000.

L'incanto avrà luogo nella R. Prefettura il giorno 7 aprile 1915 alle ore 10 ant.

Valva — Vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 1^a Sezione Contrada Faggito. La vendita si farà giusta il verbale di martellata e di assegnazione a taglio dell'Autorità Forestale di Salerno in aumento del prezzo di L. 11990. Cauzione provvisoria L. 1000. L'incanto avrà luogo nella R. Prefettura il giorno 12 aprile 1915 alle ore 10 ant.

Castellabate — Municipio, 15 aprile. Appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto. Base d'asta lire 212100. Cauzione provvisoria lire 3000, definitiva lire 20200,

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto.

Salerno — Amministrazione Provinciale — 16 aprile — ore 11. Appalto dei lavori di trasformazione e di manutenzione delle strade Vietri-Amalfi-Ravello-Scala, della lunghezza di metri 23770 escluse le traverse di Cetara, Maiori, Minori.

Base d'asta lire 163.200 — Il contratto d'appalto s'intenderà stipulato per anni otto. Documenti e domanda non oltre il 10 aprile.

Paternopoli (Avellino) — Municipio, 16 aprile ore dieci. Asta a schede segrete ad unico e definitivo incanto per l'appalto della costruzione di un edificio scolastico su progetto dell'ing. Cicoria.

Il prezzo di base per l'asta circa le opere da appaltarsi é di lire 44039,20. Termine lavori 200 giorni. Cauzione provv. L. 2200.

CONCORSI

Salerno - Amministrazione Provinciale. Concorso per titoli ed esame per vice ragioniere presso l'Ufficio Amministrativo — stipendio annuo Lire 2000, lorde dalla tassa di R. M. e di ritenuta pel fondo pensioni, aumentabili del decimo ogni quadriennio fino al limite di L. 3000 e col dritto a pensione.

Documenti di rito da presentarsi entro il 10 aprile.

Nocera Inferiore — Concorso per titoli e per esame ad un po-

cop. 200
h. t.

Nel mentre ringraziamo la S. V. III.^{ma} della cortese adesione della nostra pubblicazione, inviataci per conto di cotesta amministrazione, La preghiamo di voler rimetterci, con cortese sollecitudine, l'importo dell'abbonamento per il corrente anno (**lire otto**), mercè invio di vaglia cartolina alla " Direzione del Bollettino Amministrativo — R.^a Prefettura — Salerno „

In attesa, La ossequiamo distintamente.


LA DIREZIONE


III.^{mo}

Sig.

.....

=====







Parte I.

25. **Tipo Unico di pane** (Decreto Ministeriale 7 marzo 1915, pubblicato nel n. 58 della Gazzetta Ufficiale).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'articolo 6 del regio decreto 31 gennaio 1915, n. 50;

Veduta la relazione della Commissione incaricata con Decreto Ministeriale 12 febbraio corrente di proporre un tipo unico di pane che, rispondendo alle esigenze della igiene alimentare, richieda un consumo notevolmente minore di grano;

D'intesa col Ministro di Agricoltura Industria e Commercio;

DECRETA:

Art. 1.

È resa obbligatoria la produzione di un tipo unico di pane di frumento, corrispondente a quello conosciuto sotto il nome di pane casalingo, confezionato con farina abburattata in ragione del 20 ‰, e cioè all'80 ‰ di resa.

Detto tipo di pane dovrà essere preparato in forme di peso non superiori ai 500 grammi ciascuna. Non sarà tollerato un contenuto di acqua superiore al 35 ‰ misurato entro le 12 ore successive allo sfornamento.

Art. 2.

E' vietato vendere, ritenere per vendere, o somministrare per compenso ai propri dipendenti pane diverso dal tipo indicato nell'art. 1.º

Per le forniture agli ospedali e agli istituti di cura, nonché per gli ammalati a domicilio pei quali il medico ne attesti la necessità, i Prefetti hanno facoltà di consentire deroghe al divieto di cui al comma precedente; prescrivendo le opportune cautele, e fissando uno o più panifici ammessi, in via eccezionale,

allo smercio di pane confezionato con farina abburattata in ragione superiore al 20 °/10.

La razione giornaliera di pane, consentita per ciascun ammalato, non sarà superiore ai 200 grammi.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si estendono:

1.° — alla produzione ed alla vendita delle paste alimentari, delle paste dolcificate e dei biscotti;

2.° — alla produzione ed alla vendita di pane di granturco, di segala, o di altro cereale che non sia il frumento;

3.° — alla produzione ed alla vendita di pane confezionato con farina di frumento mescolata con altra farina (granturco, riso, segala), solo nei Comuni nei quali tali tipi di pane siano in uso consuetudinario e limitatamente ai bisogni dei Comuni medesimi.

Tale miscela dovrà essere annunciata ai compratori mediante appositi cartelli nei locali di vendita.

Art. 4.

La sorveglianza per l'applicazione delle presenti norme è affidata ai Medici provinciali, agli Ispettori delle industrie e del lavoro, agli Ufficiali sanitari, agli agenti comunali incaricati della vigilanza annonaria, nonchè agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

A tale scopo essi hanno libero accesso nei locali tutti adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita del pane e possono procedere in qualsiasi momento al prelevamento dei campioni ed a tutte le indagini che ritengano necessarie.

A cura specialmente degli Ufficiali sanitari debbono essere eseguite frequenti ispezioni per prevenire e reprimere le possibili adulterazioni e constatare le eventuali alterazioni.

Art. 5.

I campioni di pane da sottoporsi alle analisi vengono prelevati in doppio e in quantità non inferiore a 500 grammi per campione.

I campioni, avvolti in tela ovvero in carta robusta, sono suggellati e firmati dal detentore e da chi esegue il prelevamento: uno di essi vien subito spedito ad uno dei Laboratori, che debbono essere designati per le analisi dai Prefetti, per ciascuna Provincia.

Di ogni prelevamento viene redatto apposito verbale, copia del quale è inviata al Laboratorio che eseguirà le analisi, i cui

risultati debbono essere comunicati subito al Prefetto per l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

Le analisi sono eseguite gratuitamente.

Il detentore del pane non ha diritto ad alcun rimborso per i campioni prelevati.

Art. 6.

Un esemplare del presente decreto deve rimanere affisso in tutti i locali soggetti alla vigilanza.

Art. 7.

I Prefetti provvedono, ove ne sia riconosciuta la necessità, a stabilire deroghe alle disposizioni vigenti sul lavoro notturno dei fornai e sul riposo settimanale e festivo.

Art. 8.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno denunciati all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità comminate dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. Decreto 1.º agosto 1907, n. 636, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.

I nomi dei contravventori saranno pubblicati in ciascun Comune.

Art. 9.

I Prefetti delle Provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che avrà vigore a cominciare dal 22 corrente mese di marzo.

Roma, 7 marzo 1915.

Il Ministro dell'interno

SALANDRA

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio

CAVASOLA

26. **Concessioni per la confezione dei pane** (D. M. I. 18 marzo 1915).

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Veduto l'articolo 6 del R. Decreto 31 gennaio 1915 n. 50;

Veduto il precedente Decreto Ministeriale 7 marzo 1915 con cui fu resa obbligatoria la produzione di un tipo unico di pane di frumento;

D'intesa col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

DECRETA

Art. 1. — Nelle località ove già sia di uso consuetudinario il pane confezionato con farine abburattate in ragione inferiore al 20 per cento, possono i Prefetti in via eccezionale consentire che se ne continui la produzione e la vendita, purchè sia dalla autorità comunale competente fissato il prezzo massimo per la vendita di detto pane.

Art. 2. — Alle amministrazioni provinciali e comunali, ai Consorzi granarii, alle Cooperative e ad altri enti, che abbiano già in deposito provviste di farine abburattate in ragione superiore al 20 per cento, possono i Prefetti consentire di destinare tali farine alla panificazione fino all'esaurimento.

L'autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

1. — che venga, prima del 22 corrente fatta denuncia della quantità delle farine e del luogo ove sono depositate al prefetto, il quale provvederà per i necessari accertamenti;

2. — che venga notificata settimanalmente al Prefetto la quantità consumata;

3. — che il pane prodotto con le farine dei depositi serva esclusivamente per uso locale e ne venga fissato dall'autorità comunale il prezzo medesimo.

La concessione di cui al presente articolo è limitata all'ente che ne abbia fatto domanda.

Art. 3. — E' in facoltà dei Prefetti consentire la preparazione del pane in forme di peso superiore ai 500 grammi nei comuni dove ciò sia in uso, purchè il peso di ciascuna forma non ecceda il chilogramma.

Roma, addì 18 marzo 1915.

Il Ministro dell'interno — SALANDRA.

Il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio — CAVASOLA.

27. **Vendita dei pane.** (Decreto Prefettizio 18 marzo 1915).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il Decreto Ministeriale 7 corrente, pubblicato nel numero 58 della Gazzetta Ufficiale del giorno stesso, e trasmesso a tutti i Comuni della Provincia in data 10 stesso mese;

Visto che con l'art. 2 di detto decreto è data facoltà ai Prefetti di consentire deroghe al divieto di vendere, ritenere per vendere o somministrare per compenso ai proprii dipendenti pane diverso dal tipo unico di pane di frumento all'80.° di resa:

a) per forniture agli ospedali ed agli Istituti di cura;

b) per gli ammalati a domicilio, pei quali il medico ne attesti la necessità;

Ritenuto che le deroghe debbono essere contenute nei precisi termini del citato art. 2.º perchè non sia frustrato lo scopo del provvedimento, è necessario prescrivere opportune cautele:

DECRETA

1. Gli Ospedali e gli Stabilimenti di cura denunzieranno al Prefetto o ai Sottoprefetti, secondo le rispettive circoscrizioni amministrative, il fabbisogno medio giornaliero di pane confezionato con farina abburattata in ragione superiore al 20 ‰.

2. Gli ammalati a domicilio faranno presentare l'attestazione medica ai rispettivi Sindaci, i quali, in base alla medesima, vista dall'Ufficiale Sanitario, rilasceranno il permesso per acquisto di pane diverso del tipo unico, nella misura consentita di una razione giornaliera per ciascun ammalato non eccedente i grammi 200. Occorrendo, i Sindaci potranno, col visto dell'Ufficiale sanitario, rilasciare permessi valevoli per non oltre sette giorni. I Sindaci conserveranno, a giustificazione dei permessi rilasciati, le attestazioni mediche, ed al 21 marzo e alle successive scadenze mensili invieranno rispettivamente al Prefetto e ai Sottoprefetti la relazione numerica delle concessioni fatte entro il mese.

3. Per la città di Salerno sono autorizzati allo smercio di pane confezionato con farina abburattata in ragione superiore al 20 ‰, e in base al permesso del Sindaco, i seguenti panifici:

- a) Cassanese Pasquale.
- b) Signorelli Pasquale.

Per gli altri comuni della Provincia soltanto quei panifici che saranno autorizzati successivamente in base a giustificata proposta dei Sindaci.

4. Per gli effetti dell'art. 5 del Decreto predetto, sono designati i seguenti laboratori:

- a) laboratorio annesso all'Ufficio municipale d'igiene di Salerno;
- b) laboratorio della R. Scuola Media di Commercio.

I Sindaci della Provincia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, al quale dovranno dare la massima pubblicità.

Il Prefetto — SPIRITO

28. Copie di deliberazioni di Comuni e di enti di beneficenza da esibire per operazioni su rendite. (Circolare 9 marzo 1915 n. 17475-514908 del Ministero del Tesoro).

Com'è noto, nelle copie di deliberazioni di Comuni o di istituzioni pubbliche di beneficenza, che autorizzano o consentono

operazioni su rendite, la firma del funzionario da cui sono rilasciate dev' essere legalizzata dal Prefetto, dal quale dev' essere altresì dichiarato che la deliberazione venne approvata dall' autorità tutoria, quando tale approvazione non sia fatta constare, in modo diretto, col deposito di copia della relativa deliberazione.

Su analoghi quesiti sollevati in proposito da questa Direzione generale, il Ministero dell' Interno ha ora ritenuto che quando le anzidette deliberazioni sieno presentate nella forma accennata, ossia con la legalizzazione del Prefetto e con la dimostrazione dell' approvazione tutoria, può quest' Amministrazione, senza incorrere in responsabilità, non preoccuparsi in linea generale dell' accertamento di altre formalità estrinseche, ma deve tuttavia verificare che sia avvenuta la pubblicazione delle delibere stesse, a norma delle leggi rispettive, avuto riguardo agli scopi cui essa mira.

Di ciò, ove manchi attestazione espressa nella copia di deliberazione prodotta, deve chiedersi prova speciale separata.

Le Intendenze di finanza terranno presente quanto sopra nell' esame dei documenti della specie, e respingeranno, per regolarizzazione, quelle deliberazioni per le quali la formalità della pubblicazione non risulti, dall' atto stesso o mediante separata attestazione equipollente, regolarmente adempiuta.

29. R. M. Commissioni di prima istanza per le imposte dirette — Rinnovazione parziale. (Circolare Prefetto di Salerno 19 marzo 1915 n. 6148 ai Sindaci).

Col 31 luglio p. v. scadranno di carica i componenti le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette, che con quella data compiranno il quadriennio della loro elezione, quelli che sostituirono durante il quadriennio i componenti che col 31 luglio 1915 sarebbero scaduti, nonchè tutti i membri aggiunti effettivi e supplenti per la imposta fabbricati e tutti i Presidenti delle Commissioni stesse, senza eccezione alcuna.

Rivolgo quindi preghiera perchè al più presto sia segnata nell' ordine del giorno ed invitato cotesto Consiglio Comunale a procedere alla nomina dei Componenti la Commissione o dei rappresentanti consorziali secondo che il Comune costituisca da se solo il mandamento o provveda alla nomina in concorso con gli altri Comuni del Mandamento.

Mentre resto in attesa di pronte assicurazioni in proposito, prego i Sindaci dei Comuni capoluoghi di mandamento di rimettermi l' elenco dei singoli componenti la Commissione, attualmente in carica, con l' indicazione per ciascuno della data della nomina e di quella della scadenza.

Il Prefetto — SPIRITO

30. Orario delle farmacie nella città e borgate di Salerno. (D. P. 16 marzo 1915 n. 7415).

Il Prefetto della Provincia di Salerno. Vista la deliberazione in data 22 dicembre 1914 della G. M. di Salerno con la quale si propone l'orario delle farmacie; Sentito il parere del Consiglio Prov. Sanitario; Visti gli art. 14 della legge 22 maggio 1913 n. 468 e 28 del Regolamento 13 luglio 1914 n. 829;

Decreta: L'orario per l'esercizio delle farmacie nella città e borgate di Salerno a datare dal 1.º prossimo aprile resta fissato come segue: a) dal 1.º aprile al 30 settembre apertura ore 7, chiusura ore 22, con quattro ore d'intervallo per la refezione; b) dal 1.º ottobre al 31 marzo, apertura ore 8, chiusura ore 21 con due ore d'intervallo per la refezione. L'interruzione è facoltativa ed è subordinata alla condizione che si provveda al servizio durante le ore di chiusura, mediante turno, come per la domenica, da stabilirsi dalla G. M. Le farmacie della città rimarranno chiuse l'intera domenica, purchè però in detto giorno, a turno, rimanga aperta una, su cinque farmacie, per tutta la giornata. Il riposo domenicale nelle borgate è facoltativo, purchè una farmacia o più, secondo la determinazione della G. M. prestino servizio a turno, per l'intera giornata. Il servizio notturno dalle ore 22 alle ore 7 del giorno successivo sarà disimpegnato nel modo che sarà stabilito dall'autorità municipale. E' fatto obbligo alle farmacie che prestano servizio notturno di tenere all'esterno un fanale visibile a distanza in vetri colorati e colla indicazione « servizio notturno ».

Il Prefetto — SPIRITO

31. Orario delle farmacie nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. (D. P. 16 marzo 1915).

Il Prefetto della Provincia di Salerno. Viste le deliberazioni delle G. M. dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti con le quali si propongono gli orari delle farmacie ivi esistenti; Sentito il parere del Consiglio Provinciale Sanitario; Visti gli art. 14 della legge 22 maggio 1913 n. 468 e 28 del Regolamento 13 luglio 1914 numero 829

Decreta: L'orario per l'esercizio delle farmacie nei Comuni suddetti a datare dal primo prossimo aprile resta fissato come segue: a) dal 1.º aprile al 30 settembre apertura ore 7, chiusura ore 20, con cinque ore d'intervallo per la refezione; b) dal 1.º ottobre al 31 marzo; apertura ore 8, chiusura ore 19 con tre ore d'intervallo per la refezione. L'interruzione è facoltativa ed è subordinata alla condizione che durante l'intervallo il farmacista si tenga sempre pronto ad ogni chiamata. Essendovi più farmacie è concesso il riposo domenicale, a condizione però che in detto giorno, a turno, rimanga aperta una farmacia.

Il servizio notturno sarà eseguito da ogni farmacia ad ogni richiesta da parte degli interessati.

Il Prefetto — SPIRITO

32. Orario delle farmacie nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti. (D. P. 16 marzo 1915).

Il Prefetto della Provincia di Salerno: Visto le deliberazioni delle Giunte Municipali dei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, con le quali si propongono gli orari delle farmacie ivi esistenti; Sentito il parere del Consiglio Provinciale Sanitario; Visti gli art. 14 della legge 22 maggio 1913 n. 468 e 28 del Regolamento 13 luglio 1914 num. 829.

Decreta: L'orario per l'esercizio delle farmacie nei Comuni suddetti a datare dal 1.° prossimo aprile resta fissato come segue:

a) dal 1.° aprile al 30 settembre apertura ore 7, chiusura ore 22, con quattro ore d'intervallo per la refezione;

b) dal 1.° ottobre al 31 marzo, apertura 8, chiusura ore 21 con due ore d'intervallo per la refezione;

L'interruzione è facoltativa ed è subordinata alla condizione che si provveda al servizio durante le ore di chiusura mediante turno, come per la domenica, da stabilirsi dalla G. M.

Le farmacie rimarranno chiuse l'intera domenica purchè però in detto giorno, a turno, una o più farmacie, nella proporzione di una su cinque, secondo stabilirà la G. M., prestino servizio per l'intera giornata.

Il servizio notturno, dalle ore 22 alle ore 7 del giorno successivo, sarà disimpegnato da uno o più farmacisti secondo stabilirà l'autorità municipale.

33. Lesioni commesse con armi e contravvenzioni per porto d'armi (Regolamento 10 gennaio 1915 n.° 68 per l'esecuzione della legge 2 luglio 1908 n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1915 n. 55).

Art. 1.

Alle disposizioni degli articoli 14, 15, 18 e 19 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6517, serie 3.^a, sono sostituite le disposizioni seguenti:

Art. 2.

La domanda della licenza di portare armi deve essere accompagnata:

a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese;

b) da un vaglia intestato al ricevitore del registro del luogo ove ha sede l'autorità di pubblica sicurezza che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonchè, quando occorra, del prezzo della copertina di cui all'art. 5.

Il vaglia dovrà portare anche l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;

c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, senza cartoncino, delle dimensioni di cm. 8 per 6, nei casi in cui dovrà rilasciarsi o rinnovarsi la copertina.

L'autorità concedente, qualora accerti che l'interessato si trovi nell'impossibilità di esibire la fotografia, ne fa cenno nel posto a questa riservato nella copertina.

Il richiedente deve dimostrare di avere adempiuto agli obblighi dell'istruzione elementare in conformità delle leggi 15 luglio 1877, numero 3961 (serie 2.^a) e 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 3.

Il richiedente presenta la domanda all'autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco, oppure la rimette all'ufficio postale, giusta le norme vigenti sul servizio delle commissioni.

Gli adempimenti di cui all'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 407, possono aver luogo innanzi al sindaco, in mancanza di funzionario di pubblica sicurezza, ovvero innanzi all'ufficiale postale.

L'autorità di pubblica sicurezza o, in mancanza il sindaco, per le domande loro presentate direttamente, assumono le opportune informazioni, appongono il visto di identità alla fotografia o dichiarano la impossibilità di esibirla da parte dell'interessato, ed inviano gli atti all'autorità superiore.

Qualora la domanda sia invece presentata all'ufficio postale, questo appone il visto di identità sulla fotografia, ovvero rilascia la dichiarazione di cui al comma precedente, e trasmette la domanda istruita all'autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco, che, assunte le opportune informazioni, correde gli atti del suo parere e li restituisce in busta suggellata all'ufficio postale da cui li ha ricevuti, per l'inoltro all'autorità superiore. Sulla busta suggellata dev'essere indicato il nome della persona e l'oggetto della domanda.

Art. 4.

L'autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al ricevitore del registro, il quale

invia all'autorità stessa il foglio bollato per la licenza e, quando occorra, la copertina del libretto.

Art. 5.

Per le licenze di porto d'armi è istituito apposito libretto personale, che è formato:

a) da una copertina conforme all'annesso modulo *I*, (*omissis*) contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei connotati;

b) da uno o più fogli della carta bollata istituita in base all'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli *A*, *B*, *C*, annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola e del bastone animato (*omissis*).

Art. 6.

Qualora l'autorità di pubblica sicurezza del circondario, o dai documenti del proprio ufficio, ovvero dagli estratti delle sentenze ricevute a norma dell'art. 87 della legge di pubblica sicurezza, e in qualsiasi altro modo abbia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato ai sensi dell'art. 623 del Codice di procedura penale e che produca l'incapacità ad ottenere la licenza, deve richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'art. 621 del Codice stesso.

Art. 7.

Nei casi in cui occorra dimostrare che sia verificata la riabilitazione, chi richiede la licenza ha l'obbligo di esibire all'autorità di pubblica sicurezza la relativa declaratoria.

Art. 8.

L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di pubblica sicurezza, o al sindaco, o all'ufficiale postale da cui la riceve. I nati dopo il 1885 debbono sul foglio del permesso aggiungere l'indicazione del loro stato e domicilio.

Nei casi in cui si può concedere licenza ad analfabeti, si farà nel libretto menzione che il concessionario non sa leggere e scrivere.

Se la licenza sia consegnata a cura dell'ufficio postale, questo deve partecipare per iscritto l'avvenuta consegna al comandante dell'arma dei carabinieri Reali e all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui l'interessato risiede (*cont. e fine al numero prec.*)

Parte II.

Stipulazione dei contratti per le opere pie

Crediamo opportuno di ricordare, per i segretari delle opere pie, le istruzioni ministeriali e le massime di giurisprudenza, in ordine alla stipulazione dei contratti nell'interesse delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Le prove dalla legge precostituite a garantire la fede dei contratti, la stabilità della proprietà, i diritti insomma di maggior rilievo, devono necessariamente risultare da atti, che rivestano i caratteri prescritti dalla legge stessa.

Conseguentemente la prova legale per eccellenza, ch'è quella dell'atto pubblico, dovrà esattamente rispondere alla prescrizione dell'articolo 1315 del codice civile, che è così concepito « l'atto pubblico è quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, nel luogo ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede ».

La prova precostituita dell'atto pubblico la legge non l'ha stabilita solamente nella testimonianza scritta dell'uomo, ma ha voluto che fosse l'opera di un ufficiale pubblico, e, nelle penalità rigorose che lo colpiscono in caso di prevaricazione, ha trovato le garanzie necessarie ai diritti delle parti.

Da tutto ciò ne consegue che non è già la facoltà di stendere atti pubblici che crea il carattere di pubblico ufficiale, ma in tanto si può avere la facoltà di ricevere e dar valore pubblico ad un atto in quanto si è prima ufficiale pubblico o per dichiarazione della legge o per la natura delle attribuzioni inerenti all'ufficio di cui si è investiti.

Perciò è in errore chi volesse dal diritto che compete ai segretari comunali di ricevere atti pubblici inferire eguale facoltà pei segretari delle opere pie.

Il segretario comunale, per la natura del suo ufficio, è un pubblico ufficiale; la sua presenza è indispensabile a rendere valide le sedute delle Amministrazioni comunali; la sua firma è richiesta come quella del Sindaco; egli è per taluni atti ufficiale di stato civile; né può essere nominato se non provi di possedere taluni requisiti di moralità e di capacità dalla legge determinati. Nulla di tutto ciò è richiesto per i segretari delle opere pie, i quali dalla legge non ricevono alcuna speciale attribuzione.

Gli obblighi perfino di tenere l'inventario dei beni, dei crediti, delle obbligazioni, di curarne le variazioni, di preparare il bilancio

ed il conto non sono ad altri affidati che agli amministratori medesimi, poichè la legge non presuppone il segretario (art. 18, 19, 20, 31 legge 17 luglio 1890), anzi indirettamente lo sconsiglia dove l'opera sua non sia indispensabile.

Invano, a sostegno della tesi contraria, si cita l'art. 32 n.º 5 della sopradetta legge, poichè se il segretario, dove esiste, deve dividere cogli amministratori la responsabilità del contratto che egli è chiamato a firmare, assume con ciò le vesti di parte e si trova quindi nella impossibilità di funzionare da ufficiale pubblico rogante.

Per tutte queste ragioni nessuno dei contratti enunciati nell'articolo 26 della legge 17 luglio 1890 può essere stipulato ad opera del segretario dell'opera pia contraente; ma lo dovrà essere da un notaio essendo per essi prescritto che si osservino le forme stabilite per le opere dello Stato, e cioè che siano stipulati dinanzi ad un pubblico ufficiale (art. 11 della legge 17 febbraio 1884 n.º 2016 sulla contabilità generale dello Stato).

Tutto ciò però non toglie che il segretario possa assistere alle aste, nell'interesse dell'amministrazione a cui presta l'opera sua, e redigerne il verbale, che è atto puramente amministrativo, purchè il contratto, da stendersi dopo l'asta, sia fatto a mezzo di Notaio.

Ove però si volesse far servire lo stesso atto di aggiudicazione, firmato dalle parti, come prova a titolo delle reciproche obbligazioni assunte dall'Amministrazione pia e dell'aggiudicatario, allora sarà necessario l'intervento all'asta di un notaio.

Finalmente, nelle semplici scritture private, quando sono consentite, perchè il contratto non richieda le necessità dell'atto pubblico, ove si faccia per trattativa privata, deve bensì intervenire e firmare anche il segretario; ma non già come ufficiale pubblico, che autentica le firme dei contraenti per gli effetti dell'art. 1323 del codice civile, bensì come corresponsabile cogli amministratori dell'atto firmato a termini del già citato art. 26 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

Cesare Pace

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 11 e 12 marzo 1913

Presidente: Prefetto Comm. SPIRITO

1.º Ha autorizzata l'ecceденza di sovrimposta stanziata nei bilanci dei seguenti comuni:

Positano, Ortodonico, Serramezzana, Montano Antilia, Morigerati, Laurito, Stio, Arafano, Roscigno, Torchiara, S. Mango Piemonte, Ogliastro Cilento, Castelnuovo Cilento, Praiano, Castelruggiero, Ravello, Sacco, Castellabate, Celle Bulgheria, Omignano.

2.º Ha rinviati con osservazioni i bilanci dei seguenti comuni:
Centola, Camerota, Sala Consilina.

3.º Ha approvati gli affari dei seguenti Comuni:

Perdifumo, concessione a Guglielmini, per la costruzione di una tettoia sul pubblico fonte.

Caselle in Pittari, regolamento per la riscossione in economia del dazio consumo.

Sicignano, servizio per la pubblica illuminazione a luce elettrica.
Amministrazione Provinciale, transazione di lite contro Iannicelli e Farina.

Pagani, regolamento per la concessione d'acqua ai privati.

» regolamento per la distribuzione d'acqua ai privati.

S. Mauro Cilento, vendita di un orto.

Pontecagnano ed altri comuni, capitolato per la condotta veterinaria consorziale.

Pagani ed altri comuni, capitolato per la condotta veterinaria

Petina, mutuo di lire 23,800 per l'edificio scolastico.

Laurito, testo unico del regolamento organico per gli impiegati e salariati.

Castel S. Lorenzo, ripristino della seconda condotta medica.

Santamarina, aliquota della tassa fuocatico per il 1915.

Furore, regolamento organico per gli impiegati e salariati.

Perito, mutuo di lire 50mila per la costruzione della strada di accesso alla stazione.

Ispani, consolidamento del contributo scolastico.

S. Gregorio Magno, Transazione di lite con l'ex segretario.

Maiori, mutuo di lire 20mila per riparazioni delle strade danneggiate dal nubifragio.

Castelruggiero, appalto del dazio consumo.

Roccapiemonte, regolamento organico per gli impiegati e salariati.

Roscigno, aliquota per la tassa focatico.

Castel S. Lorenzo, aliquota per la tassa focatico.

S. Mauro la Bruca, tassa di prestazione d'opera.

Casalbuono, aumento di tariffa per la tassa sui cani.

Monte S. Giacomo, aumento di salario al messo comunale.
Olevano sul Tusciano, svincolo di cauzione a favore di de Rosa.
Sarno, istituzione di una condotta chirurgica.

» - aumento di stipendio all'ufficiale sanitario.

Pagani, deposito di lire 5mila per la costruzione del mercato.

Perito, modifiche al capitolato ostetrico.

Oliveto Citra, interesse da corrispondersi al tesoriere per le somme anticipate durante l'anno 1914.

Giffoni Sei Casati, appalto del servizio della pubblica illuminazione.

4. Infine rinviò con osservazioni gli affari dei seguenti comuni:

Atena Lucana, capitolato di condotta medica.

Sala Consilina, istanza della ditta Ginori per mandato d'ufficio.

S. Angelo Fasanella ed altri, capitolato per la condotta veterinaria in consorzio.

Centola, regolamento organico per gli impiegati.

Caselle in Pittari, impianto del telefono.

Laviano, modifiche al capitolato ostetrico.

Tramonti, soppressione dell'indennità di cavalcatura al medico condotto.

Salvitelle, capitolato di condotta medica.

Corbara, regolamento organico impiegati e salariati.

Nocera Superiore, regolamento organico impiegati e salariati.

Controne, istituzione di una seconda condotta medica.

Commissione Prov. di Beneficenza

Seduta del 20 Marzo 1915

Presidente: Prefetto Comm. SPIRITO

● Affari diversi:

Aquara, Congrega di Carità, giudizio contro Pecori Lucido, approva; transazione Capozzoli, ordinanza.

Atrani, Cong. di Carità, statuto per conferimento maritaggi, parere favorevole.

Cava dei Tirreni, O. P. Genovesi, mensa vescovile, canone arretrato giudizio, approva; lavori adattamento per l'Asilo, approva.

Cava dei Tirreni, Monte dei Morti di S. Angelo, statuto, parere favorevole.

Cava dei Tirreni, Asilo di Mendicità, rinuncia eredità Fasano, approva.

Casalbuono, Congr. di Carità, storno di fondi.

Colliano, Cong. di Carità, sussidio danneggiati terremoto, approva.

Conca Marini, aumento di assegno al segretario, non approva.

Contursi, Cong. di Carità, esonero fitti fondi rustici, approva.

Eboli, Ospedale Civile, regolamento interno, approva.

Giffoni Sei Casati, Cong. di Carità, storno dei fondi, approva.

Mercato S. Severino, Confraternita SS. Rosario in S. Giovanni in Palco, modifica della pianta organica pel posto di organista, approva.

Montecorvino Pugliano, Cong. di Carità, gratificazione al tesoriere, approva.

Nocera Inferiore, Monte dei Pegni, prelevamento dalla riserva, approva.

Salerno, Orfanotrofio Umberto I., licenziamento stipendiati e salariati, approva; costruzione di sala da bagno e fornitura di acqua potabile, approva; sussidio all'ex prefetto Barrella, approva.

S. Gregorio Magno, Congrega di Carità, vendita di grano, approva; idem affranco di prestazione, approva; giudizio contro Pignataro, approva; affranco prestazione Naddeo approva; affranco prestazione Imperiale, approva.

S. Mauro la Bruca, Congrega di Carità, nuovo schema di Statuto, parere favorevole.

S. Valentino Torio, Congrega Rosario di Casatori, ricorso del segretario, approva.

Tramonti, Conservatorio S. Giuseppe e Teresa, giudizio contro Cardamura, approva; affitto quartino in Napoli, rinvia.

Tramonti, Cong. di Carità, sussidio per allattamento bambina Vitagliano, approva; soccorso superstiti terremoto, approva.

Torchiaro, Monte Frumentario, giudizio contro Picone, approva.

Vallo Lucano, Asilo Infantile, transazione Romano, ordinanza.

Vietri sul Mare, Conf. Spirito Santo di Dragonea, storno di fondi, approva; Congrega S. M. di Molina, statuto, parere favorevole.

Bilanci 1915 approvati:

Congreghe di Carità: *Laviano, Prignano Cilento, Laurino, Ottati, Serre, Sacco, Vibonati, Sarno ed Opere Pie amministrare.*

Opere Pie diverse:

Vibonati, Scuola Vita; *Sala Consilina*, Ospedale Civile; *Palamonte*, Cassa Agraria; *Montecorvino Pugliano*, Cassa Agraria; *Aquara*, Monte Vetrillo, Cassa Agraria; *Salerno*, Congrega del Carmine; *Mercato S. Severino*, Congrega SS. Rosario; *S. Arsenio*, Cassa agraria; *Ortodonico*, Confraternita SS. Rosario; *Baronissi*, Confraternita SS. Corpo di Cristo; *Camerota*, Cassa Agraria; *Ottati*, Cassa Agraria; *Tramonti*, Conservatorio S. Giuseppe; *Serre*, Ospedale S. Pietro; *Maiori*, Congrega del Carmine; *Oliveto Citra*, Cassa Agraria; *Minori*, Conf. SS. Rosario; *Sacco*, Cassa Agraria; *Scala*, Congrega S. Filippo Neri; *Salerno*, Congrega 3.º Ordine S. Francesco d' Assisi; *Licusati*, Cassa Agraria; *Positano*, Legato Tutino; *Amalfi*, Congrega S. M. a Piazza; *Salerno*, Congrega Gesù e Maria; *Agropoli*, Pio Monte dei Morti.

Bilanci 1915 rinviati con ordinanza:

Congreghe di Carità: *Conca Marini, Laurino, Salerno, Trentinara, S. Giovanni a Piro, S. Pietro al Tanagro, Corleto Monforte, Sassano, Novi Velia, Licusati.*

Altre Opere Pie:

Mercato S. Severino, Conf. SS. Rosario di S. Angelo; *Giffoni Sei Casali*, Ospedale Conforti; *Scafati*, Congrega S. M. delle Vergini, *Salerno*, Congrega SS. Nome di Dio; *Tramonti*, Asilo di Mendicità, *Camerota*, Opere Pie Riunite, *Vallo Lucano*, Asilo d' Infanzia; *Mercato S. Severino*, Congrega SS. Sacramento di Priscoli; *Ascea*, Congrega

SS. Rosario, *Monte S. Giacomo*, Cassa Agraria; *Ascea*, Cassa Agraria; *Tegiano*, Confraternita S. Margherita, *Scala*, Congrega SS. Nome di Gesù.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanze del 25 e 26 marzo 1915

Presidente: Prefetto Comm. SPIRITO

Affari diversi.

Amministrazione Provinciale, modifiche al regolamento per servizio degli esposti, approva.

Amalfi, Opere per la difesa della spiaggia, approva.

Ascea, transazione per rimborso fondiario, approva; distacco del servizio di cassa da quello esattoriale, approva; sostituzione della cauzione dell'esattore, ordinanza.

Baronissi, aumento di salario agenti municipali, approva.

Buccino, concessione per costruzione condotto d'acqua nel sotto-suolo comunale, approva.

Colliano, regolamento organico per gl' impiegati, approva.

Eboli, aumento di stipendio alle maestre dell'Asilo infantile, approva.

Giffoni V. P., regolamento organico impiegati e salariati, approva.

Giffoni Sei Casali, concessione di suolo pubblico a Vetromile, approva.

Laurcana Cilento, classifica di suolo demaniale, approva.

Laurino, tassa fida bestiame per il 1915, approva.

Lustra, modifica alla tariffa per la tassa esercizio e rivendita, approva.

Minori, capitolato appalto illuminazione elettrica, parere favorevole.

Olevano sul Tusciano, accettazione del mutuo di lire 6000 per acquedotto, approva.

Ogliastro Cilento, dazio consumo-appalto, approva.

Olevano sul Tusciano, aumento stipendio ai medici condotti, approva.

Padula, mutuo per la momentanea deficienza di cassa, ordinanza.

Petina, vendita d'un basso di proprietà comunale, approva.

Roscigno, tariffa tassa bestiame, approva.

Sarno, concessione per occupazione di suolo, ordinanza.

Scafati, mutuo di lire 14200 pel basolato della strada Scafati — Valle Pompei, approva.

Vallo-Novi Velia, consorzio per l'esercizio dell'acquedotto, approva.

Bilanci comunali rinviati con ordinanza:

Laviano — Roccagloriosa.

Bilanci comunali pei quali è stata autorizzata l'eccedenza della sovrimposta:

Magliano Vetere — Salento — S. Mauro la Bruca — Agropoli — Orria.

sto di applicato di segreteria con lo stipendio annuo di L. 1200 lorde ed al posto di vice applicato di segreteria con lo stipendio di lire 240. Documenti non oltre il 30 aprile.

Morigerati — Segretario Comunale—annuo stipendio L. 1100 con dritto a tre sessenni oltre L. 200 annue per mantenere le Sezioni di Conciliazione e Stato Civile nella frazione Scicli. Documenti di rito non oltre il 15 aprile 1915.

Valva — Concorso per concessione di farmacia.

È bandito il concorso per la concessione dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia nel Comune suddetto.

La Farmacia avrà la sua sede al Corso Umberto I.

Il termine entro il quale debbono essere presentate le domande ed i titoli nell'Ufficio della Prefettura da coloro che intendono prendere parte al concorso è di un mese.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere corredate dai seguenti titoli e documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana; b) atto di nascita; c) certificato di non essere interdetto, fallito o inabilitato; d) laurea in chimica e farmacia, ovvero diploma in farmacia, conseguiti in università, istituto o scuola a ciò autorizzati nel Regno, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuto; e) certificato attestante l'iscrizione nell'albo di un Ordine provinciale di farmacia ai sensi e per gli effetti degli art. 3 della legge 10 luglio 1910, N. 455 e 53, terzo comma, del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. Decreto 1.º agosto 1907 N. 636; f) certificato penale; g) certificato di moralità rilasciato dal Sindaco del Comune di dimora e, ove il ricorrente dimori nel Comune da meno di un biennio, dai Sindaci delle precedenti dimore; h) Titoli e documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio delle farmacie.

I documenti di cui alla lettera c), f) e g) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'avviso: quelli di cui alle lettere a), b), e g) debbono essere debitamente legalizzati.

A parità di titoli, esclusa da questi l'anzianità, saranno preferiti, nella concessione dell'autorizzazione, in primo luogo il figlio ed in secondo luogo la vedova del farmacista precedente titolare della farmacia che siano iscritti nell'albo di uno degli Ordini dei farmacisti.

Il rilascio del decreto di autorizzazione è vincolato al pagamento della tassa di concessione speciale ammontante a lire 100.

Salerno, 15 marzo 1915.

Il Prefetto — SPIRITO

PUBBLICAZIONI

RAG. G. GIANNUZZI. *Il Conto consuntivo comunale, manuale pratico per la compilazione e l'esame del conto con appendice sulla responsabilità contabile.* Ditta Alessandro e Fratelli Cattaneo - Bergamo, Lire 3.50.

È un pregevole lavoro del Primo Ragioniere di Prefettura Giuseppe Giannuzzi: tende ad agevolare il compito dei tesorieri e delle amministrazioni comunali ed è condotto in modo facile e piano e giova grandemente a risolvere le questioni alle quali spesso dà origine il conto.

Il volume, nitidamente stampato, comprende tre parti: modello ufficiale del conto e note per la compilazione; presentazione ed esame del conto; responsabilità contabile (responsabilità del tesoriere, degli amministratori, del segretario e del ragioniere per la firma dei mandati.)

Il Rag. Giannuzzi non ha bisogno di presentazione, giacchè il suo *Bilancio Comunale* con note è adottato da tutti i Comuni, e siamo sicuri che questa nuova sua pubblicazione avrà il successo che merita.

G. ROSSI. *La intassabilità dei canoni di natura immobiliare del comune di Eboli, agli effetti dell'imposta di ricc. mob.*. Eboli, Sparano 1915.

L'autore, segret. capo di Eboli, tratta con competenza ed acume giuridico questa importante e delicata quistione, recando un notevole contributo per la sua soluzione in senso favorevole al comune.

M. ROSARIA BUSILLO. *Disciplina e libertà nel campo educativo*. Campagna, tip. Spinola, 1915, lire 0,60.

È il soggetto di una conferenza letta nel convegno magistrale di Campagna dell'autunno 1914. La giovane insegnante elementare Maria Busillo tratta il bel tema con accuratezza e la sua prosa si legge volentieri, soffusa come è di sentimento e di poesia.

N.B. Si darà notizia delle pubblicazioni che verranno alla Direzione in doppio esemplare.

Agli abbonati al " BOLLETTINO „

Si pregano i signori abbonati e tutti coloro che hanno tenuto i numeri finora pubblicati del nostro Bollettino, di voler rimmetterci l'importo dell'abbonamento per l'anno corrente in lire **otto**, dirigendo il vaglia cartolina alla « Direzione del Bollettino Amministrativo — R.^o Prefettura di Salerno ».

Si ricorda alle sottoindicate Amministrazioni, che dovranno rimettere insieme con l'importo dell'abbonamento pel corrente anno quello pel 1913:

COMUNI di Auletta, Alfano, Bellosguardo, Buonabitacolo, Gioi Cilento, Monte S. Giacomo, Novi Velia, Ottati, Perito, Petina, Rutino, Salento, Sapri, Serre, S. Mauro Cilento, S. Marina, Tortorella.

CONGREGAZIONI DI CARITÀ di Altavilla Silentina, Felitto, Lustra, Pollica, Rofrano, S. Egidio Montalbino, Sala Consilina, Tegiano. *Confraternita* di S. Pietro in Vincolis di Salerno,

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, consigliere agg. — rag. GABRIELE MARRA, ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

34. *Sussidi ad asili infantili* (C. M. I. 2 marzo 1915).
35. *Tasse di registro sui contratti* (Circ. M. I. 3 marzo 1915).
36. *Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale* (Circ. M. I. (12 marzo 1915).
37. *Liste degli eleggibili agli uffici di conciliazione* (C. P. 6 aprile 1915).
38. *Sessione primaverile di vaccinazione* (C. P. 8 aprile 1915).
39. *Regolamento sul servizio metrico* (C. P. 10 aprile 1915).
40. *Regolamento 10 gennaio 1915 n. 68 per l'esecuzione della legge 2 luglio 1908 n. 319 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi* (continuazione e fine).

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.

Efficacia dei decreti emessi dal Ministero delle Finanze a risoluzione di controversie doganali - Sentenza 5 gennaio 1915 della Corte di Cassazione di Roma.

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Commissione provinciale di Beneficenza (adunanza 10 aprile 1915).
COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, concorsi, abbon. per 1915.

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Cava dei Tirreni — Opera Pia Genovesi — 22 aprile presso la Congrega di Carità — Asta per appalto dei lavori di restauro al fabbricato destinato all'Asilo infantile — Base d'asta L. 13539,73 — I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno il 7 maggio prossimo.

Laurino — 24 aprile 1915 ore 10 ant. Prefettura — Vendita di piante di alto fusto nella contrada Valle del Lago del demanio vincolato Montecavalli — Base d'asta lire 12261,03 — Cauzione provvisoria L. 1226,10.

Felitto — 26 aprile 1915 ore 10 ant. Prefettura — Vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio a raso nella zona incendiata del bosco demaniale « Montagna » — Base d'asta L. 12773 — cauzione provvisoria L. 1000.

Capaccio — 20 maggio ore 12 Segreteria Comunale — Appalto dei lavori di costruzione degli acquedotti ed opere relative per gli abitanti di Capaccio e Trentinara — Base d'asta L. 162656,92. Cauzione provvisoria L. 2000.

Cava dei Tirreni — Comitato cittadino di Carità — 17 maggio ore 10 — Appalto lavori di sistemazione ed ampliamento dell'Ospedale Civile — Base d'asta L. 23680,39 oltre L. 2841,64 a disposizione.

Pontecagnano Faiano — Municipio 3 maggio ore 10 — Riaffitto del latifondo *Difesa Nuova*. L'incanto sarà aperto singolarmente sulla base del prezzo stabilito per ciascuna delle sezioni come da apposita tabella.

Per altre notizie rivolgersi all'Amministrazione Comunale.

Concorsi per conferimento di rivendite — Sono aperti i concorsi pel conferimento delle rivendite n. 10 in Scafati, n. 1 in S. Egidio, n. 2 in Camerota, n. 7 in Castellabate e n. 21 a Salerno (Pastena).

Per altri chiarimenti dirigersi all'Intendenza di Finanza. Domande da presentarsi non oltre il 9 maggio.

Acerno — 22 aprile ore 10 ant. — Appalto costruzione dell'Ossario e Cappella al Cimitero. Base d'asta L. 8033,45 — Si farà luogo all'aggiudicazione anche se si presenterà un sol concorrente.

Molinara (Benevento) — Municipio 24 aprile ore 10 ant. Appalto di tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione della strada comunale di accesso alla stazione di Pietralcina in base a progetto dell'ing. Bruno.

Importo presuntivo dei lavori L. 289,392,23 — Domanda e documenti non oltre il 23 aprile.

Parte I.

34. Sussidi ad Asili infantili—Applicabilità dell'articolo 74 della legge 4 giugno 1911, n. 487. (Circol. M. I. 2 marzo 1915 N. 15241739478 ai Prefetti).

Il Consiglio di Stato, con recente parere emesso in adunanza 15 febbraio 1915 della Sez. I, su ricorso del Comune di San Germano Vercellese (Novara), ha ritenuto che il carattere preminente di istituzioni pubbliche di beneficenza, insito negli Asili infantili, a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (articoli 1 e 59, lett. B) non esclude che anche ad essi debba applicarsi l'ultimo comma dell'art. 74 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Pertanto le somme stanziare nei bilanci dei Comuni e delle provincie all'atto della pubblicazione di quest'ultima legge, per sussidi agli Asili d'infanzia, sono da ritenersi obbligatorie ed irriducibili.

Nel portare a conoscenza delle SS. I.L. quanto sopra, preghi di darne comunicazione, per opportuna norma, alle Giunte provinciali amministrative ed alle Amministrazioni provinciali e comunali interessate.

Si attende un cenno di assicurazione.

Pel Ministro — CELESIA.

35. Tasse di registro sui contratti — Osservanza dell'articolo 183 della legge comunale e provinciale. (Circolare M. I. 3-3-915, n. 15900-1 ai Prefetti).

Il Ministero delle finanze ha di recente avuto l'occasione di rilevare che non poche delle Amministrazioni locali hanno l'abitudine di concedere appalti nell'interesse di quegli enti, prescindendo, non solo dalla osservanza delle forme stabilite dall'articolo 183 della legge comunale e provinciale, ma omettendo inoltre la stipulazione di formali contratti.

Tale sistema, mediante il quale gli atti delle Amministrazioni anzidette, relativi a siffatte importanti materie, sfuggono anche a qualsiasi controllo, arreca grave danno all'Erario, in quanto,

specialmente, in mancanza di regolare contratto, non è possibile agli Uffici del Registro di riscuotere le tasse relative.

Sono perciò pregate le SS. LL. di invitare anzitutto le dipendenti Amministrazioni ad attenersi d'ora innanzi alle tassative disposizioni stabilite al riguardo dal citato articolo della legge comunale e provinciale e di disporre, inoltre, che da parte di codesto Ufficio sia esercitata una continua vigilanza, affinchè, per lo avvenire, con la osservanza della legge, siano efficacemente tutelati i diritti dell'Erario.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro — CELESIA.

36. Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale. (Circolare M. I. 12 marzo 1915 n. 15900-1 ai Prefetti).

Con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, è stato approvato il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, compilato dal Ministero, in seguito all'autorizzazione concessa dall'articolo 4 della legge 19 giugno 1913, n. 640, e dall'articolo 3 della legge 2 giugno 1914, n. 456.

La parte più importante delle variazioni introdotte nel nuovo testo unico è costituita dalle disposizioni legislative che hanno direttamente modificato la legge comunale e provinciale. Occupano fra queste disposizioni il primo posto la legge 6 luglio 1912, n. 767, concernente la sovrimposta comunale e provinciale, e le leggi 19 giugno 1913, n. 640 e 2 giugno 1914, n. 456, riguardanti la materia elettorale.

Altre numerosi varianti si connettono a modificazioni di leggi alle quali il testo unico fa riferimento; altre infine sono dovute a mutamenti nell'ordine degli articoli e a soppressione di disposizioni transitorie.

Ogni articolo del nuovo testo porta a capo la citazione della fonte immediata da cui derivano le disposizioni in esso contenute. Le leggi ed i decreti legislativi che furono coordinati sono elencati in una apposita tabella: in essa è stata anche conservata l'indicazione delle disposizioni legislative che furono coordinate nel testo del 21 maggio 1908.

Nello intento di non alterare menomamente il pensiero espresso o presunto dal legislatore, le modificazioni di forma sono state limitate a pochissime, tutte di lieve entità e giustificate dalla necessità di rendere, dove occorreva, più propria e corretta la disposizione, senza mutarne la efficienza giuridica.

Gli articoli che componevano la legge 21 maggio 1908, numero 269, erano 335: 345 sono invece gli articoli del nuovo testo

unico, distribuiti in numero di titoli e di capi eguale a quello precedente. Anche la materia trattata in ogni titolo e capo è, quasi sempre, rimasta la stessa.

Passando all'esame particolare delle più importanti innovazioni introdotte è da notare, per quanto riguarda il TITOLO PRIMO, come degna di rilievo la modificazione apportata all'articolo 1.º, nel quale non si fa più menzione dei distretti delle provincie venete e di quelli di Mantova, essendosi ritenuto che, in seguito al Regio decreto 19 maggio 1912, n. 554, con cui furono convertiti in Sottoprefetture i commissariati distrettuali ancora in funzione, dovesse intendersi esaurita la facoltà transitoria del Governo di mutare i distretti in circondari, onde non aveva più ragione di essere la inclusione dei distretti nelle circoscrizioni amministrative dello Stato.

All'art. 6 non è stata poi riprodotta la disposizione che stabiliva che nel Consiglio di prefettura « vi possono essere anche due consiglieri aggiunti ». Tale disposizione aveva cessato di aver ragione fino dalla pubblicazione del decreto 5 ottobre 1869 che aboliva i « consiglieri aggiunti » presso i Consiglieri di prefettura, ma era restata, per quanto inefficace, nei testi unici posteriori, perchè l'abolizione dipendeva da un Regio decreto e non da una sua legge. Ora però questa ragione è venuta meno, perchè la sopravvenuta legge 6 luglio 1911, n. 694, non solo ha fatto scomparire, anche dal campo delle leggi formali, la istituzione dei consiglieri aggiunti al Consiglio di prefettura, ma ha attribuito il titolo di consiglieri aggiunti ad un ordine di funzionari (i segretari) sostanzialmente diversi.

Il TITOLO SECONDO che tratta dello elezioni amministrative, è stato radicalmente innovato in seguito all'allargamento del suffragio. Non è il caso di scendere a particolari, trattandosi di disposizioni già estesamente illustrate ed applicate; basti dire quasi tutti gli articoli sono stati modificati o sostituiti in base alle nuove leggi 19 giugno 1913, n. 640 e 2 giugno 1914, n. 456.

Si è conservata però la divisione in quattro capi, le cui denominazioni sono rimaste identiche a quelle portate dal vecchio testo unico, meno:

a) quella del Capo II che è sostituita dall'altra: « Delle liste e delle sezioni elettorali », perchè, a fine di conseguire un migliore coordinamento, vi è compresa anche la materia relativa alle sezioni, stante l'affinità delle forme e delle guarentigie per la costituzione giuridica di esse e il loro valore, al pari della formazione delle liste, di un atto preliminare e preparatorio delle operazioni elettorali;

b) quella del Capo III che è sostituita dall'altra: « Delle

elezioni e delle operazioni elettorali », perchè si è ritenuto conveniente premettere alle norme relative alle operazioni elettorali, le regole generali concernenti le elezioni.

Nel TITOLO TERZO: « Dell'amministrazione comunale », nulla è stato mutato relativamente agli articoli che compongono il I. il III ed il VII Capo.

Nel Capo II non è stata riprodotta la disposizione riguardante l'azione popolare contenuta nell'articolo 129 del vecchio testo unico, che, per dare alla materia un ordinamento più logico, è stata invece inserita, sotto l'articolo 225, nel Capo VIII concernente le disposizioni generali per l'amministrazione comunale.

Agli articoli del Capo IV è stato dato un ordine più razionale, sia per la migliore intelligenza, sia per la più facile ricerca della materia in essi trattata.

Sono state raggruppate e premesse a tutte le altre le norme generali relative alla organizzazione della funzione sindacale. Seguono le disposizioni concernenti la elezione, la revocazione, sospensione e rimozione del Sindaco; ed indi quelle che ne disciplinano le attribuzioni. Chiudono il Capo gli articoli che riguardano la supplenza del Sindaco, la garanzia amministrativa, la sostituzione prefettizia, ed infine il ricorso contro il rifiuto del Sindaco a rilasciare certificati.

Anche nel Capo V che tratta del segretario, degli impiegati e dei salariati comunali, gli articoli sono stati spostati e disposti secondo l'ordine dell'intitolazione. Si sono quindi premesse le norme che riguardano il segretario comunale, e poi si sono raggruppate le disposizioni comuni a tutti gli impiegati e salariati. Nel contenuto degli articoli nulla è stato mutato: si è solo aggiunto all'articolo 169 (corrispondente allo articolo 172 del vecchio testo unico) un terzo comma, nel quale si è trasportata la regola sancita dall'articolo 106 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, che fa obblighi specifici ai segretari comunali circa il deposito e la conservazione delle convenzioni da essi stipulate.

Il Capo VI, oltre che nell'ordine degli articoli, è stato in qualche punto, modificato anche nel contenuto.

In una prima parte (dall'articolo 177 all'articolo 203) si sono inserite tutte le norme relative alla contabilità patrimoniale. Per completare le regole concernenti la gestione dei beni rurali si è qui introdotto un nuovo articolo il 180, che disciplina la utilizzazione dei boschi appartenenti ai Comuni, in conformità a quanto stabilisce la legge 2 giugno 1910, n. 277. Si è poi ritenuto opportuno che nel nuovo testo fosse completata la indicazione delle principali fonti delle entrate comunali. Perciò, fra l'altro, all'ar-

articolo 193 si è richiamata la legge 11 dicembre 1910, n. 863, che, in determinate condizioni, autorizza i Comuni ad applicare una tassa di soggiorno; e all'articolo 194 si è riprodotta la disposizione contenuta nel testo unico 19 luglio 1910, n. 569, che attribuisce ai comuni la metà del prodotto della tassa sui velocipedi e sulle automobili.

Anche l'elenco delle spese obbligatorie (articolo 198) è stato completato tenendo conto delle leggi sopravvenute che hanno imposto nuovi oneri all'amministrazione comunale.

Nella seconda parte di questo Capo VI (dall'articolo 204 all'articolo 210) sono state invece aggruppate, con ordine logico, le norme relative alla finanza. Nel contenuto l'unica variazione notevole è quella apportata all'articolo 204 nel quale si è richiamata la legge 14 aprile 1910, n. 639, essendo sembrato opportuno che nel nuovo testo fossero messe in rilievo le nuove norme per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Infine nel Capo VIII ed ultimo del terzo titolo, si è mutato l'ordine degli articoli, premettendo quelli di maggiore importanza: come già si è detto, si è anche trasportata in questo capo la disposizione riguardante l'esercizio dell'azione popolare.

Non molto numerose e non molto rilevanti sono le variazioni introdotte nel TITOLO QUARTO, che tratta dell'amministrazione provinciale. Nessuna variante è stata apportata nel Capo I.

Nel Capo II si è modificata la disposizione (articolo 232) relativa al numero dei consiglieri assegnate alle provincie non eccedenti i 200 mila abitanti che, giusta quanto ha stabilito la legge 19 giugno 1913, n. 640, fu portato da 20 a 30.

Nel Capo III si è mutato l'ordine degli articoli, premettendo le norme generali sull'organizzazione della Deputazione provinciale e facendole seguire da quelle riguardanti il funzionamento. Vengono in ultimo le disposizioni concernenti il Presidente della Deputazione.

Il Capo IV che tratta della finanza e contabilità provinciale è stato riordinato ed integrato analogamente a quanto si è fatto per le corrispondenti disposizioni, riguardanti l'amministrazione comunale.

Perciò si sono premesse le norme relative al patrimonio ed alla contabilità provinciale e poi si sono raggruppate le disposizioni relative alla finanza. E' stata completata la citazione delle fonti di entrata e delle spese obbligatorie, ed anche qui si è fatto richiamo alle nuove norme vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Nessuna modificazione fu apportata al Capo V e al Capo VI.

Solo all'articolo 275 (già 268), fra le commissioni nominate dal Consiglio provinciale che durano in carica un biennio non si è più menzionato il Consiglio provinciale scolastico, perchè ai sensi della sopravvenuta legge 4 giugno 1911, n. 487, i membri di esso debbono invece restare in carica un quadriennio.

Per maggiore chiarezza nel TITOLO QUINTO le disposizioni comuni alle amministrazioni comunali e provinciali sono state distribuite, nel nuovo testo, con ordine diverso.

Anzitutto si sono premesse le norme riguardanti il territorio, e l'obbligo generico per i Comuni e per le Provincie di compiere gratuitamente gli atti di amministrazione.

Poi si sono inserite le disposizioni relative all'ordinamento delle rappresentanze, al funzionamento dei Consigli, e ai diritti dei consiglieri, apportandovi qualche piccola modificazione, dovuta alla legge 19 giugno 1913, n. 640.

Seguono le norme concernenti la finanza, e qui agli articoli 309, 310, 313 sono state inserite le disposizioni relative alle sovrimposte comunali e provinciali, portate dalla legge 6 luglio 1912, n. 767. In conformità poi a quanto stabilisce la legge 4 giugno 1911, n. 487, all'articolo 315, si sono opportunamente modificate e completate le disposizioni relative alle spese per l'assistenza scolastica.

Nessun'altra modificazione è stata apportata nel contenuto dei successivi articoli del titolo quinto, che disciplinano la responsabilità del tesoriere e degli amministratori, la sostituzione e gli scioglimenti delle amministrazioni, la nullità delle deliberazioni ed i ricorsi.

NEL SESTO ed ultimo TITOLO del testo unico, nulla è mutato nell'ordine degli articoli.

Riguardo al contenuto, si è inserita all'articolo 341 (già 332) la disposizione relativa alla commisurazione e ripartizione delle sovrimposte portata dalla legge 6 luglio 1912, n. 767. All'articolo 344 (già 335) si è soppressa la disposizione che accordava al Governo del Re la facoltà di mutare i distretti in circondari, che, come si è detto, ritiensi esaurita.

Si è invece mantenuta la disposizione transitoria (art. 342) riguardante le spese per la pubblica sicurezza, per il casermaggio dei Reali carabinieri, e per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali, pur essendo di tale disposizione esaurita l'applicazione, per evitare nella dizione dell'articolo una modificazione troppo notevole ed eccedente le facoltà devolute al Ministero in sede di coordinamento.

Infine, si è ritenuto conveniente di riportare tra le norme

transitorie l'articolo 3 della legge 19 giugno 1913, n. 640, che nel nuovo testo prende il numero di 345.

37. Liste degli eleggibili agli uffici di conciliazione. (Circolare prefettizia n. 9396 del 6 aprile 1915 diretta ai Sindaci)

L'Ill.mo signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli fa rilevare che in molti comuni non si procede nei termini di legge alla formazione della lista degli eleggibili agli uffici di conciliazione, o non la si compila affatto o, se compilata, non si trasmette copia, in modo che la Procura Generale spesso si trova nell'impossibilità di provocare la nomina dei conciliatori, nei comuni che ne sono sprovvisti.

Ad evitare siffatti inconvenienti richiamo la particolare attenzione della S. V. sul disposto dello art. 3 della legge 16 giugno 1892 n. 261 che determina le categorie dei cittadini eleggibili ed indica il tempo e la procedura per la compilazione della lista e l'epoca in cui deve esser trasmessa alla Procura Generale ed al Primo presidente della Corte d'Appello.

Richiamo anche l'attenzione della S. V. sull'art. 4 del relativo regolamento 26 dicembre 1892 n. 728 il quale dispone che della lista debbono farsi due copie da trasmettersi al Primo Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore penale presso la Corte di Appello di Napoli.

Attendo un sollecito cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

38. Sessione primaverile di vaccinazione. (Circolare Prefettizia n. 8651 del 8 aprile 1915 diretta ai sindaci del 1.° Circondarie).

Nella ormai imminente sessione primaverile di vaccinazione e rivaccinazione raccomando alle SS. LL. di vigilare personalmente che il servizio, obbligatorio pel disposto dello art. 130 della legge sanitaria 1.° agosto 1907 n.° 636 ed art. 10 e seguente del regolamento speciale 31 marzo 1892 n.° 328, venga eseguito in ogni comune col massimo rigore e precisione, tenendo presente l'elenco dei nati nell'ultimo semestre e di tutti quelli dei semestri precedenti che sfuggirono a detta misura profilattica o la subirono con esito negativo.

Attendo sollecita assicurazione del personale interessamento delle SS. LL. per l'esatta esecuzione di una misura profilattica così importante.

Il Prefetto — SPIRITO

39. **Regolamento sul servizio metrico—art. 64** (Circolare Prefettizia 10 aprile 1915 n. 10524 diretta ai Sindaci del 1.º Circondario).

Nel richiamare la circolare del 30 gennaio u. s. num. 39228⁴ avverto che il Ministero d'Agricoltura ha prorogato al 30 giugno p. v. il termine entro il quale potrà consentirsi l'equa tolleranza, di cui è cenno in detta circolare.

Il Prefetto — SPIRITO

40. **Lesioni commesse con armi e contravvenzioni per porto d'armi** (Regolamento 10 gennaio 1915 n. 68 per l'esecuzione della legge 2 luglio 1908 n. 310, pubblicato nella Gazz. Uff. del 4 marzo 1915 n. 55).

(per gli articoli 1 a 9 vedi fascicolo precedente pagina 88)

Art. 9.

Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d'armi, purchè presentata non oltre tre mesi dalla scadenza, e alla domanda di concessione della licenza per porto d'arma di altro genere, presentata durante il periodo di validità della precedente concessione, o non oltre tre mesi dalla relativa scadenza, non occorre, salva richiesta dell'autorità competente, allegare il certificato del casellario giudiziale.

Art. 10.

La rinnovazione annuale delle singole licenze si effettua dall'autorità competente con la sostituzione del relativo foglio bollato nel libretto.

La copertura deve rinnovarsi ogni quinquennio dalla data del suo rilascio.

Art. 11.

L'autorità di pubblica sicurezza, ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell'articolo 621 del codice di procedura penale.

Art. 12.

La domanda della licenza di portare armi da parte del minore emancipato, oltre che dai documenti indicati all'art. 2, deve essere accompagnata dall'atto di emancipazione.

Art. 13.

Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto dell'arma lunga da fuoco, a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 17 della legge sulla pubblica sicurezza, deve esibire, oltre i documenti indicati all'art. 2, un certificato della Società mandamentale di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla Società stessa ed è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove però nel comune o nel raggio di cinque chilometri non esista o non funzioni un campo di tiro a segno mandamentale, il minore deve farne constare a mezzo di un'attestazione del sindaco, il quale dichiara altresì che il richiedente è esperto nel maneggio delle armi da fuoco.

Per la rinnovazione della licenza del porto dell'arma lunga da fuoco, il minore non emancipato deve esibire, anno per anno, sino a quello in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno o l'attestazione del sindaco come al comma precedente.

Art. 14.

Il consenso di cui all'art. 17 della legge sulla pubblica sicurezza per il minore non emancipato è dato con atto notarile, ovvero con dichiarazione resa innanzi all'autorità di pubblica sicurezza od al sindaco, i quali ne stendono verbale sulla prescritta carta da bollo. Tale atto deve essere ripetuto anche in caso di rinnovazione della licenza.

Art. 15.

Per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate sono applicabili le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, 7, 8 primo e terzo comma, 9 e 11.

Art. 16.

Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate è formato:

a) da una copertina conforme all'annesso mod. *II* (*si omette*) da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonchè quelle relative al decreto di nomina;

b) da uno o più fogli conformi all'annesso mod. *D* da rinnovarsi annualmente.

Art. 17.

L'autorità competente di pubblica sicurezza trasmette al ricevitore del registro il foglio mod. *D* e il vaglia per l'importo della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo, nonchè, quando occorra, della copertina.

Il ricevitore del registro sul detto foglio mod. *D* (*si omette*) appone la marca da bollo e attesta dell'eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo all'autorità di pubblica sicurezza ed inviando, se del caso, anche la copertina.

Art. 18.

I prefetti, i sottoprefetti, gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i questori, i vice-questori, i commissari, i vice-commissari e i delegati di pubblica sicurezza sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui agli articoli 15 e 16 della legge sulla pubblica sicurezza.

Gli agenti di pubblica sicurezza ricordati negli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano senza licenza le armi di cui sono muniti a termini dei rispettivi regolamenti.

Gli altri agenti di pubblica sicurezza riconosciuti tali in virtù dell'art. 43 della detta legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare senza licenza le armi, di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino le disposizioni degli articoli 17 della legge sulla pubblica sicurezza e 5 della legge 2 luglio 1908, n. 319.

La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale e non autorizza all'esercizio della caccia.

Art. 19.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, qualora nei regolamenti generali d'amministrazione sia preveduto che, nel

l'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente a un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione per ciascun individuo viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della Provincia, sulla motivata proposta dell'amministrazione interessata.

Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste nell'art. 17 della legge sulla pubblica sicurezza e nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1908, n. 319.

L'autorizzazione è data su tessera conforme all'annesso modello *III* (*si omette*) ed abilita il concessionario a portare le armi, di cui agli articoli 15 e 16 della legge sulla pubblica sicurezza, soltanto per difesa personale durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno, escluso l'esercizio della caccia.

Art. 20.

Il ricorso gerarchico contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi deve prodursi nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

Visto, d'ordine di sua Maestà:

Il Ministro dell'interno — SALANDRA.

Il Ministro di grazia e giustizia — ORLANDO.

Parte II.

Efficacia dei decreti emessi dal Ministro delle Finanze a risoluzione di controversie doganali — Sentenza 5 gennaio 1915 della Corte di Cassazione di Roma.

(Circolare Ministero delle Finanze 8 marzo 1915 n. 2720).

Con sentenza del 5 gennaio u. s. la Corte di Cassazione di Roma (sezione 1^a penale), annullando, nello interesse della legge — su conforme requisitoria formulata dal Procuratore generale — una sentenza del Tribunale di Como, ha ancora una volta riconosciuto, con dotte argomentazioni, la natura giurisdizionale dei decreti emessi dal Ministro delle Finanze a risoluzione delle controversie doganali, e cioè la insindacabilità in sede amministrativa e in sede giudiziaria dei decreti stessi per quanto concerne la qualificazione delle merci (articolo 8 del testo unico di legge 9 aprile 1911, n. 330).

Si reputa opportuno, per norma delle Intendenze di finanza, delle dogane e degli uffici tecnici di finanza, di riportare qui appresso un estratto della importante sentenza, che potrà essere invocata, dai funzionari che hanno la gestione delle contravvenzioni gabellarie e da quelli cui sia delegata la rappresentanza in causa dell'Amministrazione, in quei giudizi nei quali il principio suaccennato venisse eventualmente sconosciuto.

Il Direttore Generale - LUCIOLLI

IN NOME DI SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

La Corte di Cassazione di Roma — Sezione 1^a penale

Intervenendo in Camera di Consiglio

S. E. Gui comm. Antonio, *Presidente.*

Cimorelli comm. Edoardo, *Consigliere*

Moschini cav. uff. Arturo, »

Bianchi comm. Giuseppe »

Santoro cav. uff. Giovanni »

Ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sulla requisitoria del Procuratore Generale presso questo Supremo Collegio del seguente tenore:

« Visti gli atti;

« (*Omissis*)

« Il Tribunale di Como, con sentenza 5 settembre 1914,
« riteneva primieramente che la determinazione del Ministro non
« vincolata dall'avviso del Collegio consultivo dei periti non può
« fare stato di cosa giudicata e se vale agli effetti amministrativi
« e fiscali, non può avere efficacia agli effetti penali se non scon-
« volgendo tutti i principi relativi alla prova dei reati ed al diritto
« della difesa ;

« (*Omissis*)

« Osserva che il decreto del Ministero delle Finanze nelle
« controversie doganali rispetto alla qualificazione delle merci ha
« valore ed efficacia di sentenza civile, perchè è atto di giurisdizione. Nel contenuto rappresenta la sola tutela accordata per
« la qualificazione della merce al diritto subbietivo che sorge
« nel singolo da un precetto definito di diritto obbiettivo; applica
« norme esclusivamente tecniche, con giudizio esclusivamente logico, senza facoltà discrezionale, fuori di ogni valutazione dell'interesse collettivo. Nella forma corrisponde ad una vera azione,
« segue ad un contraddittorio processuale, sostituisce all'attività
« primaria degli uffici di dogana una diversa attività pubblica,
« che può essere provocata direttamente, *omisso medio*, o anche in
« via di ricorso contro la decisione giurisdizione della Camera di
« Commercio.

« Non ha senso obbiettare che il Ministro non è vincolato
« dal voto consultivo del Collegio dei periti doganali; l'obbiezione
« avrebbe valore se fosse il contrario, perchè l'atto di giurisdizione è il decreto del Ministro, non il parere dei periti. Nulla
« importa trattandosi di giurisdizione limitata, che questa non
« possa estendersi alle conseguenze giuridiche della qualificazione,
« nemmeno che l'organo decidente faccia parte dell'Amministrazione attiva, perchè ciò non impedisce la separazione di funzioni che esclude la continuazione fra gli atti degli uffici di
« dogana e quello del Ministro, nulla importa finalmente che per
« una anomalia legislativa le impugnazioni per incompetenza od
« eccesso di potere siano sottratte al giudizio della Corte di
« Cassazione.

« La giurisprudenza, in principio, andò innanzi forse anche
« alla legge, affermando solamente per i criteri informativi della
« tariffa doganale del 1878 la incompetenza dell'autorità giudiziaria per la qualificazione delle merci e contro questa affermazione si manifestarono dissensi, fra cui autorevolissimo quello
« del Procuratore Generale De Falco, che invocò l'intervento del
« legislatore per dividere il giudizio di fatto dal giudizio di diritto

« e stabilire per le questioni tecniche giudici speciali. In seguito
 « a tali dissensi le leggi del 13 novembre 1887, n. 5028, e 22 di-
 « cembre 1910, n. 869, sulla risoluzione delle controversie dogana-
 « li (testo unico approvato con regio decreto 9 aprile 1911,
 « n. 330) accordarono le azioni per la qualificazione delle merci,
 « istituirono forme processuali contraddittorie, fecero giudice la
 « Camera di commercio e il Ministro delle Finanze e dissero de-
 « finire le determinazioni del Ministro. Da allora non fu più mosso
 « dubbio sulla natura giurisdizionale del decreto e sulla conse-
 « guente autorità di giudicato per gli effetti civili.

« Questa autorità deve ora estendersi agli effetti penali per
 « il primo capoverso dell'articolo 4 del codice di procedura pe-
 « nale, che applica il principio della unicità sostanziale del potere
 « sovrano di giurisdizione in tutti i casi nei quali la decisione
 « sulla esistenza del reato dipende dalla decisione sulla contro-
 « versia civile. Pertanto nella specie la sentenza impugnata ha
 « violato quella disposizione di legge, dubitando di una qualifi-
 « cazione di merce determinata definitivamente dal giudice com-
 « petente.

« Visto l'articolo 509 del codice di procedura penale e l'ar-
 « ticolo 76 del regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1176.

« Chiede che la Corte Ecc.ma voglia annullare nell'interesse
 « della legge la sentenza del Tribunale di Como in data 5 set-
 « tembre 1914.

« Roma, 8 dicembre 1914.

« Firmato: DE NOTARISTEFANI, *Sost. Proc. Gen.* ».

Letti gli atti;

Udita la relazione fatta dal consigliere Santoro cav. uff. Gio-
 vanni;

Adottando i motivi di fatto e di diritto in detta requisitoria
 trascritti ;

La Corte

Annulla nell'interesse della legge la sentenza del Tribunale
 di Como in data 5 settembre 1914

Così deciso in Camera di Consiglio della predetta Corte di
 cassazione il giorno 5 gennaio millenovecentoquindici.

Firmati: S. E. GUI, CIMORELLI, MOSCHINI, BIANCHI, SANTORO.

DESIDERI, *Vice-Cancelliere.*

*Al prossimo numero pubblicheremo il regolamento per
 l'applicazione della tassa bestiame con un commento pratico
 del D.r RUGGI D'ARAGONA.*

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Seduta del 10 aprile 1915

Presidenza: PREFETTO COMM. SPIRITO

*Affari diversi:**Angri* — Congrega S. Caterina, indennità al commissario, approva.*Calvanico* — Congrega di Carità, vendita legname bosco Cierco, approva.*Conca Marini* — Congrega di Carità, sussidio superstiti terremoto, approva.*Cava dei Tirreni* — Asilo di Mendicità, lavori restauro al fabbricato, approva.*Cava dei Tirreni* — Monte del Povero, ricompensa mensile al messo, approva.*Cava dei Tirreni* — Congrega di Carità, concorso applicato di segreteria, non approva; storno di fondi, approva; transazione Genovese, approva.*Cava dei Tirreni* — Comitato Cittadino, giudizio con eredi Avagliano, approva.*Cava dei Tirreni* — Conf. Spirito Santo, regolamento organico, approva.*Controne* — Congrega di Carità, mutuo per provvista di grano, approva.*Eboli* — Ricovero di Mendicità, prelevamento dalla riserva, prende atto.*Fisciano*, — Congrega di Carità, sussidio Iannone, approva; nomina del cappellano dell'Istituto Penta, ordinanza.*Minori* — Cong. di Carità, sussidio superstiti terremoto, approva.*Montecorvino Pugliano* — Conf. Sacramento e Rosario in S. Bernardino, prelevamento dalla riserva, spesa d'uno stipo, prende atto.*Nocera Inferiore* — Conf. SS. Rosario della Cattedrale, storno fondi, approva.*Nocera Superiore* — acquisto di rendita, approva.*Pagani* - Ospedale Tortora, arredamento sala operatoria, approva.*Pellezzano* — Conf. S. Agostino, prelevamento dalla riserva, approva.*Polla* — Congrega di Carità, prelevamento dalla riserva, prende atto.*Scafati* — Conf. S. M. delle Vergini, Statuto, parere favorevole.

Salerno — Congrega di Carità, sussidio superstiti terremoto, approva; pagamento tassa registro pel legato Portanova, approva.

S. Valentino Torio — Cong. di Carità, cancellazione ipoteca d'Ambrósio, approva.

S. Valentino Torio — Congrega Monte dei Morti, modifiche capitolato appalto trasporti, approva.

Sarno — Congrega di Carità, restituzione capitale quodocumque, approva; denuncia entrata straordinaria, prende atto; storno di fondi, approva.

Sarno — Con . M. dei Morti, lavori al tetto della chiesa, approva.

S. Gregorio Magno Congrega di Carità, affranco prestazione Mensa, Iozzi, Galliano, Coppola, Martucci, approva.

S. Giovanni a Piro — Monte Frumentario e Pecuniario, trasformazione in Cassa Agraria, parere favorevole.

Tramonti — Congrega di Carità — Vendita fondo Rosoliva — ordinanza; — sussidio medicinali infermi poveri, ordinanza; vendita fondo Toriello, ordinanza.

Tramonti — Conservatorio Ss. Giuseppe e Teresa — storno fondi — approva.

Bilanci 1915 approvati: Gioi Cilento — Congrega Rosario, Congrega Carità — *Scafati*. Confraternita SS. Corpo di Cristo — *Scala*, Congrega di Carità; *Salerno*, Confraternità Salvatore di Drapperia: *Pagani*, Ospedale Tortora: *Vietri*, Monte dei Morti di Dragonea: *Olevano sul Tusciano*: Congrega S. Regina e M. Ferrante, *Corleto Monforte*, Monte Pecuniario: *Vietri*, Congrega S. M. a Ponte di Molina, *Castelruggiero*: Congrega di Carità, O. P. S. Antonio Abate, O. P. SS. Rosario, *Agropoli*, Cappella S. M. di Costantinopoli, *Fisciano*, Conf. Rosario, *Oliveto Citra*: Congrega di Carità, *Atrani*; Congrega S. M. del Carmine, *Cava*: O. P. Genovesi, *Gioi*: Cassa Agraria, *S. Cipriano*: Congrega di Carità, *Tramonti*: Congrega SS. Nome di Gesù, *Casalbuono*: Congrega di Carità, *Laurino*: Cassa Agraria, *Salerno*, Cons. Montevegine, *Mercato S. Severino*: Conf. S. M. delle Grazie di Acquarola, *Nocera Inferiore*: Monte dei Pegni, *Cetara*: Congrega di Carità.

Bilanci 1915 respinti con ordinanza.

Sicignano: Confraternita SS. Corpo di Cristo, *Laureana*: Congrega Purgatorio, *Magliano Vetere*: Conf. SS. Rosario, *Nocera Inferiore*: Ospedale Umberto, Congrega di Carità, *Perdifumo*: Opere Pie Riunite, *Vallo*: Conf. SS. Sacramento, *Castelnuovo Cilento*: Cassa Agraria, *Angri*: Cong. di Carità, *S. Valentino*: Congrega SS. Rosario Casatori, *S. Egidio*: Congrega Concezione.

CONCORSI

Salento — Ufficiale di Segreteria — stipendio annuo L. 180 — Domanda non oltre il 5 maggio 1915.

Montoro Inferiore (Avellino) — Segretario Comunale — Concorso per titoli ed esame — stipendio L. 2000 lorde della tassa di R. M. e del contributo alla Cassa di Previdenza e con la percezione della metà dei dritti di Segreteria, oltre i proventi dello ufficio di conciliazione — Documenti non oltre il 28 aprile 1915.

Futani — Segretario Comunale — Stipendio annuo L. 1200 lordo della tassa di R. M. -- Documenti e domanda non oltre il 30 aprile 1915.

Castel S. Lorenzo — Medico chirurgo condotto pei poveri — Stipendio annuo L. 1300 — Domanda e documenti di rito non oltre il 10 maggio p. v.

Tegiano — Medico chirurgo condotto — stipendio lordo di L. 1700 per la cura dei poveri e L. 200 per quella degli abbienti, oltre L. 1400 d'indennità di residenza se il nominato sia forestiero e L. 100 come ufficiale sanitario qualora il medesimo avesse il titolo di abilitazione a tale carica — Documenti di rito non oltre il 20 maggio p. v.

Messina — Applicato di 2.^a classe nell'ufficio Provinciale. Stipendio L. 1800 al lordo delle ritenute per tassa di R. M. e fondo pensione.

Documenti di rito da presentarsi non oltre il 30 aprile. Occorre almeno licenza tecnica, ginnasiale o patente elementare di grado superiore. Il concorso è per titoli ed esami.

PUBBLICAZIONI

AVV. S. MOLINARI — *Le sovrimposte comunali e provinciali secondo la legge 6 luglio 1912 n. 767* — Como, tip. ed. Ostinelli, 1915 lire 1,25.

Questa importantissima materia, che interessa gli enti locali, per i quali le sovrimposte sono un cespite notevole di entrata, ed i contribuenti, per essere detta imposizione fonte di gravi carichi finanziari, e trattata con competenza e chiarezza dall'Avvocato Molinari.

L'autore dopo di avere esposte le vicende delle sovrainposte comunali e provinciali dall'unificazione del Regno, esamina i prin-

cipii informatori della vigente legislazione sulla materia, spiega le ragioni del limite legale della sovrimposta e, passando dalla teoria alla pratica fa il compito della sovrimposta per le applicazioni ai bilanci, sia per la determinazione del limite legale, che per quella dall'aliquota da applicarsi ai termini e ai fabbricati.

Viene quindi svolta la materia della sovrimposta con eccedenza al limite legale, indicandosi la procedura relativa ed i ricorsi e si tratta infine dalle spese facoltative, che possono iscriversi nei bilanci delle provincie e dei comuni che eccedono il limite legale della sovrimposta e delle disposizioni di legge, che stabiliscono la facoltà di valersi di speciali sovrimposte da non calcolarsi agli effetti della eccedenza del limite legale.

Questo manuale teorico pratico, che fa parte della *biblioteca pratica, raccolta Ostinelli*, è di indispensabile sussidio per ogni ufficio comunale e provinciale.

N. B. — Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.

Agli abbonati al " BOLLETTINO „

Si pregano i signori abbonati e tutti coloro che hanno trattenuto i numeri finora pubblicati del nostro Bollettino, di voler rimetterci l'importo dell'abbonamento per l'anno corrente in lire **otto**, dirigendo il vaglia cartolina alla « Direzione del Bollettino Amministrativo - R.^a Prefettura di Salerno ».

Si ricorda alle sottoindicate Amministrazioni, che dovranno rimettere insieme con l'importo dell'abbonamento pel corrente anno quello pel 1913:

COMUNI di Auletta, Alfano, Bellosguardo, Buonabitacolo, Gioi Cilento, Monte S. Giacomo, Novi Velia, Ottati, Perito, Petina, Rutino, Salento, Sapri, Serre, S. Mauro Cilento, S. Marina, Tortorella.

CONGREGAZIONI DI CARITÀ di Altavilla Silentina, Felitto, Lustra, Poilica, Rofrano, S. Egidio Montalbino, Sala Consilina, Tegiano. *Confraternita* di S. Pietro in Vincolis di Salerno.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor ROBERTO RUGGI D' ARAGONA, consigliere agg. — rag. GABRIELE MARRA, ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

41. R. D. 29 Marzo 1915 n. 337 per agevolare i Comuni nell'acquisto del grano.

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.

Regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella Provincia di Salerno (con note del D.r Ruggi D' Aragona).

Parte III.—Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Giunta Prov. Amministrativa (adunanze 15 e 16 aprile 1915).

Consiglio di Prefettura (dal 1.º marzo al 20 aprile 1915),

Commissione provinciale di Beneficenza (adunanza 10 aprile 1915).

COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, concorsi, abbon. pel 1915.

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Petina — Prefettura 8 maggio 1915 — ore 10 ant. — Vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco « Valle della Castagna », di proprietà demaniale del Comune e delle 96 piante di alto fusto di cerro deperite sparse sulla superficie dello stesso bosco.

Base d'asta L. 12124,19 — Cauzione provvisoria L. 1000.

Valva — Prefettura 7 maggio 1915 — ore 10 ant. — Vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 1.^a sezione contrada Faggito facente parte del Demanio Montagna.

Base d'asta L. 12990 — Cauzione provvisoria L. 1000.

Pisciotta — Municipio 10 maggio — ore 10 ant. — Appalto di lavori, forniture e operazioni occorrenti per la costruzione della strada di accesso alla stazione ferroviaria.

Montecorvino Rovella — 6 maggio 1915 — ore 10 presso segreteria Comunale — 2.^o incanto per il riaffitto delle sezioni del latifondo « Difesa Nuova » dal 1.^o settembre 1915 al 31 agosto 1923.

Napoli — Intendenza di finanza, 21 maggio ore 10.

Asta ad unico incanto per l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Somma Vesuviana.

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese ad esso inerenti vengono accordate provvigioni a titolo di indennità, commisurate sulle quantità dei sali e dei tabacchi levati dai magazzini di deposito.

Campobasso — Deputazione provinciale 22 maggio ore 11,30.

Appalto a schede ad incanto per l'appalto della fornitura dei materiali di rifornimento nei gruppi di alcune strade provinciali. Per altre notizie rivolgersi alla segreteria.

Centola — 10 Maggio, ore 9 ant. 2.^o esperimento per l'appalto dei lavori al cimitero. Base d'asta L. 31763,73.

Caserta — Deputazione Provinciale, 10 maggio ore 12.

Primo esperimento di pubblici incanti a candela per dare in appalto i lavori di costruzione di un ponte provvisorio in legno a valle della Scafa di Caizzo (strada di Piedimonte 2. tratto).

L'asta si aprirà in ribasso del prezzo di L. 35 mila.

Documenti 1. maggio. Cauzione provv. L. 2500. Fatali 26 maggio ore 12.

Napoli — Prefettura 22 maggio ore dieci.

Pubblico incanto a schede per l'appalto dei lavori di costruzione di scogliera a difesa dell'abitato di Lacco Ameno (Isola d'Ischia) in base a L. 98,500.

Termine lavori 12 mesi. Documenti 12 maggio. Cauzione provv. L. 3000. Spese lire 2500.

Parte I.

41. **R. D. 29 marzo 1915 n. 337 per agevolare i Comuni nell'acquisto del grano** (1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1915 n. 82.

VITTORIO EMANUELE III

Par grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 20 dicembre 1914, n. 1374 e 30 gennaio 1915, n. 52;

Ritenuta la convenienza di agevolare i Comuni nell'acquisto del grano dai Consorzi provinciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia è autorizzata a concedere in via eccezionale e sino a tutto il 31 luglio 1915, piccoli prestiti al saggio del 3 per cento ai Comuni della Sicilia che non abbiano altro mezzo per provvedere all'acquisto del grano dai Consorzi provinciali, di cui nel Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1374.

L'ammontare complessivo dei prestiti non potrà eccedere la somma di lire 800,000.

Art. 2.

I prestiti concessuti dalla Cassa di soccorso saranno garantiti mediante delegazioni sulla sovraimposta comunale o sui proventi del dazio consumo comunale, rilasciate a norma dell'art. 76 del

(1) Si richiama l'attenzione sull'art. 9 del presente decreto che estende a tutti i Comuni del Regno le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

testo unico della legge sulla Cassa depositi e prestiti, approvata con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

I prestiti stessi saranno estinti alle scadenze delle tre rate bimestrali delle imposte dirette nel secondo semestre 1915.

Art. 3.

La concessione dei prestiti nei limiti della somma assegnata sarà disposta dal Consiglio di amministrazione della Cassa su domanda di ciascun Comune, che verrà spedita alla Cassa di soccorso direttamente dal prefetto insieme ai seguenti atti:

a) deliberazione in unica lettura del Consiglio comunale, presa col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, da sottoporsi al semplice visto del prefetto, con la quale si indichi l'importo del prestito, e si autorizzi il sindaco a rilasciare le necessarie delegazioni, senza obbligo di una successiva deliberazione del Consiglio per l'accettazione del prestito nella somma che verrà definitivamente stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa;

b) dichiarazione del prefetto, dalla quale risultino il bisogno del mutuo richiesto per provvedere all'acquisto del grano e la consistenza e la disponibilità dei proventi delegati.

Art. 4.

Ai prestiti previsti dal presente decreto non è applicabile l'art. 179 della vigente legge comunale e provinciale, testo unico 21 maggio 1908, n. 269.

Art. 5.

Pei Comuni nei quali non funzioni l'ordinaria amministrazione, la deliberazione di contrarre il prestito sarà presa, in luogo e vece del Consiglio comunale, dal Regio commissario, e sarà vistata dal prefetto, e le delegazioni saranno rilasciate dal Regio commissario straordinario.

Art. 6.

Gli atti relativi alla conclusione ed istituzione dei mutui previsti dal presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e registro.

Art. 7.

La Cassa di soccorso, appena in possesso delle delegazioni, verserà in unica soluzione la somma mutuata alla sede centrale del Banco di Sicilia, che l'accrediterà presso lo stabilimento locale al conto corrente del Consorzio della Provincia alla quale il Comune appartiene.

In seguito a tale versamento il Comune preleverà dal Consorzio provinciale, in una o più volte, il grano del quale abbisogna sino a concorrenza del prestito ottenuto.

Art. 8.

La riscossione dei proventi della vendita del grano sarà dai Comuni affidata ai tesorieri comunali, i quali dovranno, entro cinque giorni al più tardi, effettuarne il versamento allo stabilimento locale del Banco di Sicilia a favore del Consorzio provinciale.

Le somme così versate serviranno fino al 31 luglio 1915 per ulteriori somministrazioni di grano.

Art. 9.

Indipendentemente dalle operazioni consentite dai rispettivi statuti, e nonostante qualsiasi contraria disposizione dei medesimi, le Casse di risparmio ordinario, le Banche popolari, le Casse provinciali e gli altri Istituti di credito agrario creati con leggi speciali sono autorizzati a concedere fino al 31 luglio 1915, prestiti ai Comuni che non abbiano altri mezzi per provvedere all'acquisto del grano dai Consorzi provinciali, con le garanzie e le modalità stabilite dal presente decreto e colle garanzie che saranno di volta in volta concordate tra le parti con l'approvazione del prefetto ed entro i limiti del fabbisogno del consumo locale per un mese.

La documentazione delle domande di prestiti sarà identica a quella stabilita dagli articoli precedenti per le stesse operazioni con la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

Gli Istituti mutuanti accrediteranno in conto corrente ai Consorzi provinciali le somme concesse in prestito ai Comuni.

I prefetti comunicheranno al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro cinque giorni, le singole approvazioni di detti prestiti con la indicazione del saggio dell'interesse concordato.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — CAVASOLA — DANEO — CARCANO

Visto, *Il Guardasigilli*: ORLANDO

Parte II.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA

Tassa sul bestiame nella Provincia di Salerno (1)

(Deliberato dalla Giunta prov. amm. il 14 gennaio 1909, approvato con R. Decreto 3 maggio 1909 N. 174).

Art. 1.º

La tassa sul bestiame nei Comuni della Provincia di Salerno nei quali venga imposta, si applica secondo le norme del presente regolamento.

Tassa sul bestiame, regolamenti provinciali.

La tassa sul bestiame, tributo di carattere locale e comunale, è di antica origine. Nella nostra legislazione la vera e propria imposta sul bestiame fu creata con l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513, il quale stabiliva che « i regolamenti per la applicazione di questa tassa dovranno per ciascuna provincia essere deliberati dalle Deputazioni provinciali ed approvati con regio decreto, sentito il consiglio di Stato ».

Con la legge 15 luglio 1906 n. 383 (art. 33) per i comuni delle provincie continentali meridionali della Sicilia e della Sardegna fu stabilito che nei regolamenti comunali e provinciali per l'applicazione della tassa di famiglia e sul bestiame dovevano entro il 31 dicembre 1906 essere introdotte le prescrizioni della legge stessa in quanto concernano le imposte locali: la legge medesima dichiarava che le norme, così introdotte nei regolamenti provinciali, avessero forza legislativa fino a quando con altra legge dello Stato non fosse riordinato definitivamente il sistema tributario dei comuni e delle provincie.

La precennata legge sul mezzogiorno stabiliva ancora che le disposizioni in essa contenute circa l'applicazione della tassa di famiglia e di bestiame si intendevano applicabili di diritto qua-

(1) Svolgendo il programma prefissoci, pubblichiamo il testo di questo importante regolamento, facendo seguire un commento sulla retta applicazione delle varie disposizioni in esso contenute, compilato con intendimento pratico dal Dott. Roberto Ruggi d'Aragona, Consigliere aggiunto di Prefettura.

lora entro il 1.º gennaio 1907 non fossero stati modificati i regolamenti provinciali per l'applicazione della cennata tassa e dichiarava che a datare dal 1.º gennaio 1907 dovevano cessare di funzionare le commissioni e gli altri corpi, ai quali i regolamenti locali in vigore deferivano la risoluzione delle controversie in materia di imposta di famiglia o di focatico e sul bestiame.

La potestà di dettare i regolamenti per la tassa sul bestiame, attribuita alla Deputazione provinciale prima e poi alla Giunta prov. amm., è funzione legislativa delegata: devono perciò essere osservate le norme dei regolamenti provinciali anche nella parte relativa alla competenza e alla giurisdizione ivi stabilite per le contestazioni intorno alla applicazione della tassa, riconoscendosi la competenza della autorità giudiziaria nei casi in cui tali regolamenti la stabiliscono in conformità dei principi generali del diritto vigente (v. sent. Cass. Roma, sez. un. 13 febbraio 1904 e 9 settembre 1896).

I regolamenti poi sono impugnabili innanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato e per eccesso di potere e per violazione di legge ed in genere per ogni controversia riguardante la loro legittimità (v. dec. C. S. sez. IV. 7 dic. 1900 e Cass. Roma. sez. un. 22 maggio 1902: vedi anche commento all'art. 27).

L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere dal reclamo di un comune contro altro della stessa provincia, col quale reclamo si pretende sia attribuito al comune attore, invece che al convenuto, il diritto di riscuotere la tassa sul bestiame, da certi contribuenti, contro e a modificazione dei criteri all'uopo stabiliti nel regolamento vigente nella provincia (v. sent. C. A. Palermo 10 marzo 1911, Cass. Roma sez. un. 22 maggio 1902 e 13 febbraio 1904).

Il regolamento provinciale in vigore per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Salerno fu deliberato dalla Giunta prov. amm. nella adunanza del 14 gennaio 1909 e fu approvato con decreto reale del 3 maggio 1909 num. CLXXIV.

Art. 2.º

(V. art. 21 legge 15 luglio 1906 n. 383)

Sono indivisibilmente tenuti alla tassa i proprietari e detentori di bestiame, limitatamente al tempo di effettiva permanenza del bestiame del territorio del Comune, ed a condizione che la permanenza sia superiore ad otto giorni e non sia per ragione di fiera o di mercato.

Carattera della tassa e base della imposizione.

La tassa sul bestiame, che i comuni possono imporre in forza

della facoltà a loro concessa dall'art. 8 della legge 26 luglio 1868 è *reale* ed è *locale*. Per il suo carattere di *realtà* grava non direttamente la persona, ma la cosa, e la natura della imposta non muta per il fatto che nell'applicazione viene colpita la persona per mezzo di ruoli, perchè nella percezione della tassa si pone di mira non la persona nella compresa sua attività, ma in quella speciale attività che quanto sia debitore di un determinato numero di capi di bestiame. Estinta questa attività, questo capitale rappresentato dal bestiame posseduto, si estingue la tassa.

La tassa sul bestiame è *locale*, cioè è strettamente territoriale ed è concessa ai comuni, avendo la sua ragione di essere nel complesso dei prezzi di assistenza, protezione e sicurezza che l'ente comune presta entro il suo territorio al capitale rappresentato dal bestiame ed alla persona tutta internata alla sua conservazione. (v. dec. Cass. Roma leg. an. 9 settembre 1996).

Questa tassa colpisce il contribuente in ragione del numero e dalla qualità dei capi di bestiame. Se ne disconoscerebbe affatto la natura con lo stabilire altri criterii che non fossero rigorosamente quelli citati, come accadrebbe, se per esempio, venisse imposta semplicemente da base all'estimo o alla superficie dei fondi rustici, o in ragione dei foraggi, dei pascoli, ecc. (v. anche dec. C. S. 11 marzo 1870).

Persone cui deve far carico la tassa.

In coerenza dei caratteri della tassa bestiame innanzi fissati, l'art. 2 del regolamento provinciale stabilisce che sono indivisibilmente tenuti alla tassa i proprietari o detentori di bestiame. Non si può quindi rendere responsabile della tassa il proprietario del fondo invece del proprietario del bestiame, perchè ciò andrebbe contro giustizia, la quale esige che l'imposta si corrisponda da chi è almeno possessore, salvo a lui le ragioni di rivalsa verso il legittimo proprietario del bestiame. Similmente il conduttore è sempre responsabile del pagamento della tassa sul bestiame da lui tenuto a soccida (vedi pareri C. S. 2 e 26 aprile 1869).

Il regolamento provinciale non fa distinzione tra possessori di bestiame cittadini o forestieri o tra bestiame indigeno o forestiero, in omaggio al principio che avendo la tassa sul bestiame carattere territoriale anzichè personale, può riscuotersi su tutto il bestiame sia dei cittadini che dei forestieri, che dimora o si introduce nel territorio del comune. La Cassazione di Roma (sez. un. 20 giugno 1895) trovò regolare la decisione della giunta prov. Amm. che disapprovava il ripristino nel comune della tassa sul bestiame limitatamente agli animali forestieri.

Essendo però in facoltà dei comuni di accordare esenzioni più

larghe di quelle previste nel regolamento provinciale (vedi art. 8), la giurisprudenza ha fermato il principio che non possa esigersi la tassa sul bestiame dei forestieri qualora il regolamento speciale del comune dichiari che vi è soggetto soltanto il bestiame dei cittadini. (sent. Cass. Roma sez. un. 20 giugno 1895).

Permanenza del bestiame nel territorio del comune.

Perchè possa assoggettarsi alla tassa, occorre che il bestiame abbia la permanenza nel comune per un tempo superiore ad otto giorni e che la dimora non sia per ragione di fiera o di mercato. Questo limite è necessario, altrimenti sarebbe colpito anche il bestiame di passaggio.

Pertanto siccome la tassa deve colpire normalmente gli animali stanziati nel comune per alcun tempo, non si può applicarla ai cavalli e muli non permanenti nel comune, sebbene siano soliti di accedervi periodicamente. Per la tassazione di tali cavalli e muli non gioverebbe neppure allegare il danno che col frequente passaggio arrecano alle strade comunali (vedi pareri C. S. 27 marzo 1867 e 21 agosto 1872).

Viceversa rettamente la giurisprudenza ha ritenuto che agli effetti della tassa sul bestiame la dimora notturna per ragione di riposo ed anche la dimora in appositi locali per ragione di difesa dalle intemperie giustificano la percezione della tassa, alla pari della dimora per ragione di pascolo (v. sent. Cass. Roma 9 settembre 1896).

Percezione della tassa per il bestiame pascolante per più comuni e competenza della controversia relative fra comuni.

La tassa sul bestiame avente carattere reale e per base di imposizione il capitale e non già il consumo del pascolo, può essere dovuta anche in più comuni. Pertanto quando il bestiame si trattenga durante i mesi del pascolo per un tempo presso che eguale nel territorio di due comuni, trascorrendo in uno prevalentemente le ore del pascolo e nell'altro quelle del riposo notturno, devesi far luogo al riparto della tassa fra diversi comuni (Par. C. S. sez. int. 22 agosto 1911). Nel caso di bestiame pascolante e pernottante in una tenuta facente parte di diversi comuni, ove la tassa sul bestiame sia disciplinata da diversi regolamenti che permettano tra loro qualche varietà, il dritto di ciascun comune va definito in relazione dal rispettivo regolamento provinciale e quindi riconosciuto e dichiarato indipendentemente dal dritto degli altri (v. dec. Cass. Roma sez. un. 9 settembre 1896).

Nel caso speciale del procaccia postale, obbligato a far per-

nottare i cavalli a causa del suo servizio in un comune diverso da quello ove è domiciliato e tiene il centro dei suoi affari, il Consiglio di Stato (parere sez. interni 4 giugno 2909) ha ritenuto che la tassa debba riscuotersi solo in quest'ultimo comune.

Spetta alla giunta prov. amm. la competenza a decidere le controversie sorte tra due comuni della stessa provincia relative a tassa bestiame (v. dec. C. S. 26 marzo 1908), mentre la risoluzione delle controversie in materia tra due comuni di provincie diverse spetta al Ministero dell'Interno, giusta come dispone l'art. 120 del vigente regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov.. Giova però avvertire che tali ricorsi sono devoluti al Ministero dell'Interno soltanto quando siano proposti in grado di appello contro le deliberazioni dei Consigli comunali, che abbiano pronunziato sui medesimi in prima istanza (v. dec. C. S. 10 maggio 1903). Le decisioni del Ministero hanno carattere giurisdizionale e contro di esse non è ammesso che il ricorso alla IV sezione, restando irricevibile il ricorso straordinario al Re (v. dec. C. S. sez. un. 14 ottobre 1903).

Art. 3.º

(V. art. 23 legge 15 luglio 1906 n. 383)

Nella tassa sul bestiame è compenetrata quella sugli animali da tiro, sella e soma, conformemente al disposto dell'art. 23 della legge 15 luglio 1906 Num. 383.

La tassa sul bestiame nulla ha di comune colla fida, ossia il corrispettivo per la introduzione del bestiame sulle terre demaniali riservate all'uso civico del pascolo.

Tassa bestiame, tassa sulle bestie da tiro, sella e soma e corrispettivo di fida. Natura e differenza.

La tassa sulle bestie da tiro, sella e soma colpisce il servizio reso dal bestiame atto al tiro, alla sella ed alla soma: la tassa bestiame invece ha per oggetto il bestiame in quanto rappresenta un capitale, ossia la base di una industria e di un commercio esercitato sullo stesso con la produzione e con lo scambio.

La tassa bestiame non può essere confusa con quella di *pascolo* o *fida*, non essendo quest'ultima nemmeno una tassa, ma un corrispettivo. La *fida* è il contributo dei possessori del bestiame che pascola nei fondi di proprietà di un comune, siano i pascoli compresi entro o fuori il territorio del comune. E però mentre un comune potrà riscuotere corrispettivi per fida o pascolo su beni ad esso appartenenti e siti fuori la circoscrizione territoriale, non

potrà invece dallo stesso imporsi la tassa bestiame, di cui alla legge 26 luglio 1868, sul bestiame pascente in beni propri del comune ma siti nella circoscrizione amministrativa di altro comune.

La tassa sulle bestie da tiro, sella e soma era stata stabilita nella legge comunale del 1848 e di quella del 1859 ed è stata conservata nella vigente legge com. e prov. (art. 180 n. 3 testo unico 21 maggio 1908 n. 269). Con l'istituzione della tassa bestiame per effetto della legge 26 luglio 1868 essa perdette la sua importanza, tanto che nel 1876 ne fu proposta l'abolizione, compendiandola nella tassa bestiame. Con la legge 15 luglio 1906 n. 383 (art. 23) fu soppresso il diritto dei comuni delle provincie meridionali di applicare la tassa sulle bestie da tiro, sella e soma, che restò compenetrata con quella bestiame. In tale divieto non va però compreso per le provincie meridionali le concesse facoltà d'imporre una tassa sulla vetture pubbliche e private (art. 1903 n. 3 legge com. e prov. t. u. 4 febbraio 1915 n. 148), però questa tassa deve essere determinata in ragione del numero delle vetture e non di quello dei cavalli o delle bestie da tiro.

Il *corrispettivo* o *diritto di fida* fu riservato alle provincie meridionali con la legge 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile ed era dato ai comuni per far fronte alle spese comunali e per pagare l'imposta fondiaria sulle terre riservate all'uso civico. E' stato mantenuto nella vigente legge com. e prov. (ved. art. 178 testo unico 4 febbraio 1915 N. 148) restando invariata la sua natura di corrispettivo.

Art. 4.º

La tassa sul bestiame si applica per capi, e nei limiti della tariffa, alligata al presente regolamento.

Specie di bestiame, tariffa.

Le varie specie di bestiame passibili della tassa sono indicate nella tariffa allegata al regolamento provinciale. Pertanto nel bestiame a tassarsi non possono essere comprese le specie di animali non elencati nella tariffa, e nemmeno i cani, perchè questi animali nel senso comune della parola non si comprendono nel concetto di bestiame (dec. C. S. 1º Marzo 1868.)

La tassa deve cadere nel numero effettivo dei capi di bestiame posseduti ed e quindi inammissibile la disposizione per cui i capi di bestiame vengano dichiarati in base al numero medio degli animali che vogliono tenere all'anno. (Parere C. S. 2 Aprile 1869).

Art. 5.º

Oltre delle esenzioni, disciplinate dagli art. 24 e 25 della legge 15 luglio 1906 N.º 383, sono esenti dalla tassa sul bestiame gli allievi equini, vaccini, bufalini ed asinini di età inferiore ad un anno, e gli allievi pecorini, caprini e suini di età inferiore a tre mesi.

Esenzioni e loro fondamento.

Le esenzioni di questo articolo sono fondate nella considerazione che fino ad una certa età gli animali non possono servire all'uso per i quali furono destinati dall'uomo.

Art. 6.º

(V. art. 24 legge 15 luglio 1906 n. 383)

Saranno in ogni caso e senza eccezione, esenti dalla tassa sul bestiame i possessori di due bovini equini di specie armentizia; di tre suini; di cinque lanuti; di due capre; di un animale da lavoro.

L'esenzione si applicherà anche a chi possenga cumulativamente animali di non più di due delle specie sopra elencate.

Il presente articolo non si estende ai cavalli da sella e da carrozza, salvo il disposto dei regolamenti comunali.

Cavalli da sella e da carrozza.

L'ultimo capoverso dell'articolo 6 del regolamento provinciale dispone che le esenzioni dell'articolo stesso non sono applicabili ai cavalli da sella e da carrozza, salvo il disposto dei regolamenti comunali.

A questa disposizione è fatta eccezione per i militari, che non sono passibili della tassa bestiame per le bestie da tiro, sella e soma, delle quali si servono per uso esclusivo del loro servizio. Anche per i medici condotti si dovrebbe inclinare per una tesi favorevole all'esenzione, nel caso che la cavalcature è imposta dal comune in vista dell'interesse generale della popolazione.

Art. 7.º

(Art. 26 legge 15 luglio 1906 n. 383)

Perderà il dritto alla esenzione il possessore, il quale conviva con persone, a lui legate da vincoli di parentela o di affinità e possidenti altri capi di bestiame in numero tale, che, pur essendo inferiore per sè al minimo tassabile, raggiunga, in unione a quella del possessore suddetto, il minimo in parola.

Art. 8.º

(Art. 26 legge 15 luglio 1906 n. 383)

Sarà in facoltà dei Comuni accordare esenzione della tassa sul bestiame più larghe di quelle, previste dal presente regolamento.

Facoltà dei comuni di accordare maggiori esenzioni. — Procedura.

I comuni possono, secondo l'apprezzamento delle circostanze locali, tassare anche soltanto alcune specie di animali, sempre quando non eccedano il limite normale della sovrimposta.

Per la procedura vedi l'articolo 116 del regolamento 12 febbraio 1911 N. 297 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Art. 9.º

(Art. 32 legge 15 luglio 1906 n. 383)

Con decreto reale da promuoversi dal Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio di Stato, potranno Comuni, nel solo caso che abbiamo già raggiunto il limite legale nell'applicazione della sovrimposta ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati, essere autorizzati a diminuire i minimi imponibili, come sopra stabiliti per la tassa bestiame, quando ciò si riconosca necessario ad esigenze del loro bilancio.

Art. 10.

I Consigli Comunali, che intendono imporre la tassa bestiame, debbono deliberare in proposito nella sessione di autunno per il successivo anno civile.

Termine entro il quale deve essere deliberata l'imposizione della tassa bestiame.

Nella sessione di autunno per il successivo anno civile, il

quale per i comuni corrisponde all'anno finanziario. Con diverse circolari il Ministero dello Interno ha raccomandato che non si oltrepassi per questo adempimento la sessione autunnale.

Art. 11.

Nel deliberare la tassa i Consigli Comunali devono determinare la misura nei limiti della tariffa, annessa al presente regolamento, e, qualora riconoscano la necessità di eccedere detti limiti, debbono dedurne i motivi nella relativa deliberazione, la quale in tal caso sarà sottoposta all'approvazione della G. P. A. e, previo parere del Consiglio di Stato, alla Sanzione Sovrana.

Regolamenti comunali.

I comuni possono fare regolamenti speciali per la applicazione della tassa bestiame, i quali debbono essere approvati dalla Giunta prov. amm., a norma del num. 8 dell'art. 217 della legge com. e prov. 4 feb. 1915 N. 148.

Quando tali regolamenti stiano nei limiti del regolamento provinciale non è necessario di sottoporli alla omologazione ministeriale (vedi circol. minist. fin. 20 marzo 1790.)

I regolamenti comunali possono disciplinare la modalità per l'accertamento della materia imponibile, i modi e le epoche dei pagamenti, ma nel silenzio del regolamento provinciale non possono dettare norme generali per definire l'ente imponibile (dec. C. S. 28 dicembre 1891).

Sui regolamenti comunali in genere per l'applicazione delle tasse locali vedi circ. min. interno 29 dicembre 1901.

Tariffa della tassa bestiame. Eccedenza dei limiti del regolamento provinciale.

La tariffa della tassa è obbligatoria è deliberata dal Consiglio comunale e se è contenuta nei limiti di quella stabilita nel regolamento provinciale non è necessario la sanzione sovrana.

Nel caso di eccedenza dei limiti della tariffa è necessaria seguire la procedura indicata nell'art. 11 del regolamento provinciale. Sul riguardo vedi le circolari del Ministero dell'Interno 7 aprile 1890 e 24 ottobre 1898 e 15 giugno 1902.

Può consentirsi ad un comune di eccedere per alcuni casi di bestiame il limite massimo stabilito nel regolamento provinciale e di mantenere ad un tempo ferme le graduazioni della tariffa riguardo a tutti gli altri capi di bestiame.

(Continua)

Parte III.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanze del 15 e 16 Aprile 1915

Presidenza: VICE PREFETTO Cav. FALLETTI

Affari diversi:

- Alfano* — Riscossione di contributo, dichiara obbligatorietà.
- Amalfi* — Svincolo cauzione esattoriale periodo 1903-1907, approva; prelevamento del deposito in conto corrente, approva.
- Buccino* — Transazione di lite, approva le spese; regolamento per la tassa di esercizi e rivendite, ordinanza.
- Castelnuovo Cilento* — Regol. org. impiegati, rinvia; tassa foc. appr.
- Castelcivita* — Concessione di suolo ad uso edificatorio, approva.
- Castellabate* — Regolamento per il dazio sui materiali da costruzione, approva; regol. per la tassa sui domestici e sulle vetture, app.
- Cicerale* — Sistemazione Strada Ponte Postiglione, approva; prelevamento di somme per sistemazione della strada, ordinanza.
- Colliano* — Mutuo di lire 50900 per edificio scolastico, approva.
- Giffoni V. P.* — Vendita di alberi di pioppo a licitaz. privata, appr.
- Ispani* — Tassa focatica 1915, eccedenza, approva.
- Licusati* — Tassa bestiame, aumento della tariffa, approva.
- Maiori* — Trasferimento della Mura, approva.
- Magliano Vetere* — Regolamento organico, ordinanza.
- Montano Antilia* — Aumento stip. al medico-condotto, non appr.
- Nocera Superiore* — Alienazione fabbricato, approva.
- Pellezzano* — Proroga di concessione temporanea di suolo Ditta Mauke, approva.
- Pisciotta* — Concessione suolo, approva.
- Pontecagnano Faiano* — Progetto sistemaz. strada Picenzio, appr.
- Postiglione* — Conferimento esattoria, parere favorevole.
- S. Cipriano* — Mutuo per l'acquedotto, approva.
- S. Pietro al Tanagro* — Regolamento organico, ordinanza.
- Santomenna* — Rimborso di somme al Segretario, approva.
- Sarno* — Regolamento organico impiegati, approva; aumento di sussidio all'Ospedale S. Ferdinando, approva; Borse di studio, ordinanza; inaugurazione del monumento allo scultore Amendola, approva; collocamento a riposo del messo Ugovino, ordinanza; collocamento a riposo del giardiniere Esposito, ordinanza; aumento di stipendio al veterinario, approva.
- Siano* — Permuta di suolo, approva; ratizzazione del debito verso la Banca Agricola, ordinanza.
- Valle dell'Angelo* — Regolamento organico impiegati, approva.
- Bilanci comunali 1915 pei quali è stata autorizzata l'eccedenza della sovrimposta:*
- Corbara, Rutino, Laureana Cilento, Oliveto Citra, Castelnuovo di Conza, Sessa Cilento.*
- Bilanci 1915 respinti con ordinanze:*
- Cannalonga, Sarno.*

Consiglio di Prefettura

Dal 1.^o marzo al 20 aprile 1915

Amministrazione Prov.le — Strade Castello Ponterotto Piaggine, capitolato d'appalto. parere favorevole.

Auletta — Cong. di Carità, nomina del tesoriere, approva.

Angri — Conf. S. Margherita, cauzione del tesoriere, non approva.

Baronissi — Confraternita S. Francesco d'Assisi, nomina del tesoriere, non approva.

id. — Congrega M. SS. Assunta e Spirito Santo di Saragnano, nomina del tesoriere, non approva.

id. — Confr. SS. Corpo di Cristo di Aiello, nomina del tesoriere, non approva.

Campora — Congrega di Carità, svincolo cauzione ex tesoriere Ciardo, approva.

Castelcivita — Capitolato impianto illuminazione elettrica, parere favorevole.

Cava dei Tirreni — Conf. della Pietà. nomina degli amministratori, annulla deliberazione.

Castel S. Giorgio — Confr. S. M. Loreto, nomina del tesoriere e cauzione, approva.

Conca Marini — Capitolato d'appalto lavori rimissione danni alluvionali, parere favorevole.

Eboli — Servizio di tesoreria, cauzione, non approva.

Fisciano — Congrega SS. Salvatore, nomina del tesoriere, approva.

id. — Congrega Addolorata di Gaiano, nomina del tesoriere, approva.

Giffoni Sei Casali — Capitolato appalto servizio pubblica illuminazione, parere favorevole.

id. — Confr. SS. Nome di Gesù, nomina e cauzione del tesoriere, non approva.

Nocera Superiore — Congrega S. Lucia a Mallone, nomina tesoriere, approva.

id. — Congrega S. Giuseppe, nomina del tesoriere approva.

Pagani — Congrega di Carità, nomina del tesoriere, approva.

Pontecagnano-Faiano — Appalto lavori riparazione e manutenzione strada vicinale Foce Picentino, parere favorevole.

Postiglione — Capitolato d'oneri pel fitto del demanio S. Angelo, parere favorevole.

Roccapiemonte — Arciconfraternita SS. Corpo di Cristo, nomina del tesoriere, non approva.

id. — Congrega SS. Rosario di Padre Alfano, nomina del tesoriere, non approva.

Roscigno — Nomina di guardia campestre, annulla la deliberazione.

Santonienna — Congrega dei Laici, nomina del tesoriere, approva.

Sarno — Congrega Concezione, nomina del tesoriere, approva.

Scafati — Arciconf. SS. Corpo di Cristo, nomina del tesoriere, non approva.

id. — Arciconf. S. M. delle Vergini, nomina del tesor. appr.

Salerno— Congrega Addolorata, nomina e cauzione del tesoriere, approva.

S. Egidio Montalbino — Congrega Concezione, nomina del tesoriere, approva.

S. Mauro Cilento — Congrega S. M. delle Grazie, nomina e cauzione del tesoriere, approva.

Vietri sul Mare — Lavori di riparazione dei danni alluvionali, parere favorevole.

Giffoni V. P.—Congrega Concezione, nomina del tesoriere, approva.

Licusati — Congrega di Carità, nomina del tesoriere, non approva.

Montecorvino Rovella — Congrega SS. Sacramento e Rosario, cauzione tesoriere, approva.

Mercato S. Severino — Conf. SS. Rosario, nomina e cauzione del tesoriere, approva.

id. — Appalto tassa occupazione spazio ed aree pubbliche, approva.

id. — Congrega Concezione, nomina del tesoriere, approva.

id. — Congrega S. Giovanni in Palea, cauzione del tesoriere, approva.

Minori — Conf. SS. Sacramento, servizio di tesoreria, approva.

Nocera Inferiore — Arciconf. SS. Concezione, nomina del tesoriere, non approva.

id. — Congrega di Carità, nomina e cauzione del tesoriere, non approva.

Conti Comunali approvati:

S. Gregorio Magno — Conto 1904, 1905, 1906, 1907 — Giungano, conto 1903, 1904, 1905 1906, 1907, 1908 — Cicerale, conto 1898 — Roccapiemonte, conto 1907.

Conti di opere pie approvati:

Rofrano: Luoghi Pii Riuniti conti 1908, 1909, 1910 — *Giffoni Valle Piana*: Congrega SS. Rosario di Curti conti 1909 a 1913—*Cava dei Tirreni*: Asilo di Mendicizia conto 1913 — *Castelcivita*: Congrega di Carità conto 1911, 1912 — *Cava dei Tirreni*: Congrega S. Giov. a Casaburi, conto 1913—*Sarno*: Congrega Concezione, conti 1908, 1909—*Maiori*: Congrega S. Giacomo in Platea, conti 1908 e 1910 — *Pagani*: Conservatorio Carminello ad Arco, conti 1909, 1910 — *Giffoni sei Casali*: Congrega di Carità, conti 1910 e 1913 — *Vietri sul Mare*: Confrat. Monte dei Morti di Raito, conti 1905 a 1913 — *Giffoni sei Casali*: Ospedale Abate Conforti, conti 1910 a 1913.

Commissione Provinciale di Beneficenza

Seduta del 24 aprile 1915

Presidente: PREFETTO COMM. SPIRITO

Affari diversi:

Acerno—Cong. Addolorata, prelevamento dalla riserva, prende atto.

Capaccio — Cong. di Carità, aumento di stipendio al segr. appr.

Caggiano — Cong. di Carità, Statuto, parere favorevole.

Castelcivita — Cassa Agraria, modifica dello statuto, parere favorevole.

Cava dei Tirreni — Opera Pia Genovesi, nomina del segretario, approva.

Conca Marini — Cong. di Carità, concessione enfiteusi, ordinanza.

Casalvelino — Conf. M. dei Morti di Acquavella, acquisto di rendita, approva.

Fisciano — Cong. di Carità, acquisto di rendita, approva.

Giffoni V. P. — Cong. di Carità, statuto, parere favorevole.

Giffoni Sei Casali — Cong. di Carità, acquisto R. P., approva.

Montano Antilia — Cong. di Carità, prelevamento dal conto corrente postale, approva.

Montecorvino Pugliano — Cong. di Carità, modifica art. 7 bilancio 1915, approva.

Nocera Superiore — Conf. S. Caterina, denuncia di maggiore entrata, prende atto.

Padula — Cong. di Carità, rinuncia lite per recupero canone, ordinar.

Pellezzano — Cong. S. Agostino e S. Monica in Capriglia, statuto, parere favorevole.

S. Valentino Torio — Conf. SS. Rosario di Casatori, affranco canone, approva.

Tramonti — Conserv. S. Giuseppe e Teresa, nomina inseg., app.

Tramonti — Cong. di Carità, locazione fondo Boffaldo, approva.

Torchiara — Cong. di Carità, transazione lite, approva.

Bilanci di opere pie rinviati con ordinanza: Vietri sul Mare, Cong. di Carità; *Cuccaro Vetere*, Cong. di Carità, Monte dei Morti; *Casaletto*, Cong. di Carità, Cassa Agraria; *Magliano Vetere*, Cong. di Carità; *Camerota*, Cong. di Carità; *Montecorvino Rovella*, Cong. di Carità, Monte Maritaggi; *Giungano*, Cong. di Carità; *Pisciotta*, Cong. di Carità; *Montecorvino Rovella*, Conservatorio S. Sofia; *Serramezzana*, Cong. di Carità; *Montecorvino Rovella*, Monte dei Pegni; *Cicerale*, Cong. di Carità; *Castelnuovo Cilento*, Cong. SS. Rosario; *Pisciotta*, Monte Frumentario; *Santomenna*, Cong. dei Laici.

Bilanci di opere pie approvati: Monteforte Cilento, Cong. di Carità; *Sarno*, Conf. Maria dei Morti; *Colliano*, Cong. di Carità; *Angri*, Cong. S. Margherita; *Giffoni V. P.*, Oratorio Annunziata; *Olevano*; Cong. Sacramento; *Maiori*, Cong. di Carità; *Casalvelino*, Congrega di Carità; *Cava dei Tirreni*, Congrega S. M. Assunta ed Anime del Purgatorio; *Calvanico*, Conf. SS. Rosario; *Acerno*, Monte Frumentario; *Eboli*, Cong. S. Giuseppe; *Piaggine Soprane*, Cong. di Carità; *Campagna*, Cong. S. M. del Soccorso, Cong. SS. Nome di Dio; *Salerno*, Orfanotrofo Umberto I; *Camerota*, Legato Marchese e Serra; *Campagna*, Cong. Trinità; *Lustra*, Cong. di Carità; *S. Pietro al Tanagro*, Cassa Agraria; *Celle Bulgheria*, Cassa Agraria, *Giffoni Sei Casali*, Cong. di Carità; *Cava*, Cong. SS. Rosario; *Vietri*, Congrega M. dei Morti di Raito; *Laurino*, Conf. S. Lucia; *Sessa Cilento*, Conf. SS. Crocifisso; *Scala*, Cong. S. Giuseppe; *Perdifumo*, Cassa Agraria; *Campagna*, Conf. S. M. la Neve; *Cava dei Tirreni*, Asilo di Mendicizia; *Nocera Inferiore*, Cong. S. M. a Monte di Casolla.

Preghiamo le Amministrazioni Comunali e di Opere Pie d'inviarci direttamente un estratto degli avvisi d'asta, che sarà pubblicato gratuitamente nel « Bollettino Amministrativo ».

CONCORSI

Napoli — Amministrazione del 2.^o Gruppo delle Opere Pie— Concorso per titoli al posto di segretario generale stipendio al netto di R. M. Lire 4500 — Domanda e documenti non oltre il 15 maggio — Per chiarimenti rivolgersi all'Amministrazione, sita in via Pignatelli n. 5 — Napoli.

Concorsi per apertura di farmacie :

Comune di Gioi Cilento (2009 abitanti); Casaleto Spartano (3103 ab.), Camerota (3229 ab.)

Le domande di ammissione debbono essere presentate alla Prefettura (ufficio del medico provinciale) entro il 13 maggio corredate dei documenti indicati nel Bollettino Amministrativo n. 6 del 30 marzo 1915.

Futani — Medico chirurgo condotto, stipendio annuo L. 2200 lorde. Documenti e domande non oltre il 25 Maggio.

Sacco — Levatrice, stipendio annuo L. 500. Documenti e domande non oltre il 15 Maggio.

PUBBLICAZIONI

Rag. Carlo de Mattia — *Manuale pratico di contabilità comunale compilato in conformità delle più recenti disposizioni legislative* — Como— Tipografia Editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. L. 5. — E' un libro veramente pratico, di oltre 500 pagine, al quale si può ricorrere proficuamente, così per lo studio della materia, come per la risoluzione delle tante questioni ad essa inerenti. E' diviso in nove capitoli ed ha a corredo quattro tavole: « Giornale-mastro finanziario, giornale-mastro patrimoniale, rendiconto dell'entrata, rendiconto della spesa ». Riporta inoltre tutti i modelli e tutte le disposizioni ministeriali ed è indispensabile a tutti i segretari comunali che, nei piccoli comuni, non hanno l'aiuto del ragioniere.

Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915 n. 148 e Regolamento per l'esecuzione di detta legge. L. 2 il volume. Ditta Editrice Ostinelli di Cesare Nani & C. Como.

Sono due pregevoli volumi del Dott. A. Carapelle, referendario al Consigliere di Stato, indispensabili ad ogni comune, perchè oltre a riportare la nuova legge e il regolamento relativo, contengono numerose note, tabelle di raffronto, riferimenti legislativi ed un copioso indice sistematico.

Raccomandiamo vivamente queste due pubblicazioni molto utili per la loro finalità pratica.

N. B. Si darà notizia delle pubblicazioni che verranno alla Direzione in doppio esemplare

Abbonamenti al " BOLLETTINO ,,

Hanno pagato l'abbonamento annuo di L. 8 al Bollettino: l'Amministrazione Provinciale di Salerno, i comuni di Acerno, Amalfi, Atrani, Baronissi, Bracigliano, Conca Marini, Corbara, Giffoni Valle Piana, Minori, Nocera Superiore, Olevano sul Tusciano, Praiano, Salerno, S. Valentino Torio, Scafati, Tramonti, Castel S. Lorenzo, Controne, Corleto Monforte, Eboli, Ricigliano, Sicignano, Salvitelle, S. Pietro al Tanagro, Agropoli, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Ortodonicò, Piaggine Soprane, Pisciotta, S. Mauro la Bruca.

le Opere pie:

Salerno — Congrega di Carità, Conf. del Purgatorio — *Cava dei Tirreni*: Congrega di Carità, Monte del Povero, Comitato Cittadino di Carità — *Conca Mariui*: Congrega di Carità — *Montecorvino Pugliano*: Congrega di Carità — *Nocera Inferiore*: Ospedale Umberto I, Arciconfraternita SS. Rosario della Cattedrale — *Pagani*: Congrega di Carità — *Roccapiemonte*: Confr. SS. Corpo di Cristo — *S. Valentino Torio*: Congrega Casatori — *Sarno*: Congrega di Carità — *Vietri*: Confr. S. Giuseppe — *Castelcivita*: Congrega di Carità — *Colliano*: Congrega di Carità — *Casalbuono*: Congrega di Carità — *Stio*: Congrega di Carità — *Fisciano*: Congrega di Carità — *Salvitelle*: Congrega di Carità — *Giffoni Sei Casali*: Congrega di Carità — e i *signori*: Dott. Mauro di Sanza, Sotto Prefetto di Sala, Cav. Raffaele Ferrari, Direttore Cassa di Risparmio Salernirana, Direttore Ditta Trezza.

Preghiamo gli altri abbonati e tutti coloro che hanno trattato i numeri finora pubblicati del nostro Bollettino di volere rimetterci l'importo dell'abbonamento per l'anno corrente in lire otto dirigendo il vaglia-cartolina alla « Direzione del Bollettino Amministrativo » — R.^a Prefettura Salerno.

Si ricorda alle sottoindicate Amministrazioni, che dovranno rimettere insieme con l'importo dell'abbonamento pel corrente anno quello del 1913:

COMUNI di Auletta, Alfano, Bellosguardo, Buonabitacolo, Gioi Cilento, Monte S. Giacomo, Novi Velia, Ottati, Perito, Petina, Rutino, Salento, Sapri, Serre, S. Mauro Cilento, S. Marina, Tortorella.

CONGREGAZIONI DI CARITÀ di Altavilla Silentina, Felitto, Lustra, Poilica, Rofrano, S. Egidio Montalbino, Sala Consilina, Tegiano. *Confraternita* di S. Pietro in Vincolis di Salerno.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, consigliere agg. — rag. GABRIELE MARRA, ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

42. *Convenienza economica di aumentare le riserve di grosso bestiame* (R. D. 22 Aprile 1915).
43. *Macellazione di vitelli* (telegramma M. A. 22 maggio 1915).
44. *Personale dipendente dalle istituzioni pubbliche di beneficenza* (C. M. I. 20 aprile 1915).
45. *Affrancatura delle fatture commerciali* (L. 21 marzo 1915).
46. *Aumento del peso dei pacchi postali* (L. 21 marzo 1915).
47. *Revisione annua delle liste commerciali* (C. P. 7 maggio 1915).
48. *Estratti trimestrali Mod. B n. 1 dei conti-correnti con istituti di beneficenza* (C. P. 9 maggio 1915).
49. *Miglioramento di pascoli per l'alpeggio del bestiame* (R. D. 6 maggio 1915).

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.

Regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella Provincia di Salerno (con note del D.^r Ruggi D'Aragona, continuazione).

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Giunta Prov. Amministrativa (adunanze 29 e 30 aprile; 6 e 7 maggio 1915).

Commissione Prov. di Beneficenza (adunanza 1.º maggio 1915).

COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, concorsi, abbon. pel 1915.

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Salerno — Camera di commercio e industria 31 maggio, ore dieci.

Asta a schede per l'appalto al miglior offerente, con aggiudicazione definitiva ad unico incanto, dei lavori di costruzione dei capannoni per deposito di merci da effettuarsi in Salerno sul suolo arenile alla spiaggia Santa Teresa in base al prezzo di L. 97.698,35.

Termine lavori 12 mesi. Documenti 20 maggio ore 16. Cauzione provvisoria L. 5000. Spese L. 2000.

Caserta — Deputazione Provinciale 21 maggio ore 12.

Secondo esperimento di pubblici incanti a candela per dare in appalto il mantenimento col sistema a forniture della strada provinciale di Ausonia fin presso l'abitato di Pontecorvo di lunghezza ml. 15970.

L'asta si aprirà in ribasso dell'annuo canone di L. 3920 — Cauzione L. 1000. Fatali 7 giugno ore 12.

Caserta — Deputazione Provinciale 21 maggio ore 12.

Secondo esperimento di pubblici incanti a candela per dare in appalto i lavori di ordinaria manutenzione per 1915 sulla strada di Roma, 6 tratto, Gaeta e Ponte pensile sul Garigliano.

L'asta si aprirà in ribasso del prezzo di L. 10333,45.

Deposito provvisorio L. 500. Deposito definitivo L. 1000 — Fatali 7 giugno ore 12.

Montecorvino Rovella — 24 maggio 1915 — ore 10 ant. Avviso d'asta di seguita aggiudicazione provvisoria nel 2.º incanto riaffitto latifondo *Difesa Nuova*.

Amalfi — 15 maggio 1915 — ore 12 ant. — Appalto dei lavori di riparazione e sistemazione delle strade distrutte e danneggiate dal nubifragio del 24 ottobre 1910, in base ai progetti compilati dall'ingegnere Camera. I lavori saranno appaltati in cinque distinti lotti. Per altre notizie rivolgersi all'Amministrazione Comunale.

Postiglione — 31 maggio — ore 11 ant. — Pubblici incanti per l'affitto del Demanio S. Angelo e Piano delle Tempe per uso di pascolo. Base d'asta L. 5500 annue. Deposito provvisorio L. 500 — oltre 500 per anticipo spese.

Laurino — Prefettura, 21 maggio ore 10.

Secondo esperimento di asta a candela per la vendita di numero 1281 piante di alto fusto, nella contrada Valle del Lago del demanio vincolato Montecavalli del Comune di Laurino in base a L. 12261,03. Deposito provv. L. 1226,10. Spese L. 1000.

Parte I.

42. **Convenienza economica di aumentare le riserve di grosso bestiame.** (R. D. 22 aprile 1915 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1915 n. 102).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRARIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Ritenuta la convenienza economica di aumentare le riserve di grosso bestiame per il consumo e per il commercio;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il Commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col ministro delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1.º maggio 1915 fino a nuova disposizione è vietata la macellazione dei vitelli che non abbiano raggiunto il peso vivo di 200 chilogrammi.

Art. 2.

Qualora per lesioni accidentali si renda necessaria la mattazione di vitelli di peso inferiore, l'autorità municipale ne richiederà la previa dimostrazione mediante dichiarazione scritta del veterinario condotto, o in mancanza di questo, di persona esperta, appositamente designata.

Art. 3.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite con pena pecuniaria da lire cento a duecento per ogni capo, solidalmente a carico del responsabile e del macellaio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

SALANDRA — CAVASOLA — DANEO

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

Visto — *Il Guardasigilli*: ORLANDO.

43. **Macellazione di vitelli** (telegramma Ministero Agricoltura 2 maggio 1915 ai Prefetti).

Con Reale decreto 2 maggio 1915 a parziale modificazione del precedente del 22 aprile 1915 n. 497 sulla macellazione di vitelli ferme, restando le altre disposizioni, è data facoltà di una graduale riduzione del peso fino al limite minimo di 120 kg. per razze montane di scarso sviluppo.

44. **Personale dipendente dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza.** (Circolare Minist. Interno 20 aprile 1915 numero 26069 diretta ai Prefetti.)

Sembra equo al Ministero che, nella eventualità di una mobilitazione generale, tutto il personale stipendiato e salariato dipendente dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, e specie quello sanitario e di assistenza, mentre compie il suo più alto dovere verso la patria, non debba rimanere sotto la preoccupazione di danni economici e di carriera, nel caso in cui gli organici dei singoli istituti non regolino espressamente il caso di richiamo sotto le armi.

Sono pregate perciò le SS. LL. di far presente alle amministrazioni delle Opere Pie della Provincia la opportunità di modificare di urgenza i regolamenti organici degli impiegati e salariati, per assicurare a costoro lo stesso trattamento prescritto dal titolo III, capitolo I (articolo 20 e seguenti) del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Si gradirà un pronto cenno di assicurazione in proposito.

Pel Ministro
CELESIA

45. **Affrancatura delle fatture commerciali** (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 77 del 26 marzo 1915).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Salvo il disposto dell' art. 25 del testo unico delle leggi postali, le fatture commerciali, comunque predisposte, sono ammesse ad avere corso con la tassa di francatura preventiva di cinque centesimi, purchè:

a) siano costituite da un solo foglio;

b) non contengano alcuna indicazione manoscritta avente carattere di corrispondenza attuale e personale od altra aggiunta che possa altrimenti modificare od alterare il carattere specifico di fatture;

c) le spedizioni siano fatte in modo da potere essere verificate;

d) non oltrepassino il peso di 15 grammi.

Alle fatture non affrancate si applica il doppio della tassa di francatura preventiva.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come per legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO

CARCANO—RICCIO

46. **Aumento del peso dei pacchi postali** (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno d' Italia n. 77 del 26 marzo 1915).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

All'articolo 74 del Testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, è sostituito il seguente:

Il Governo ha facoltà di elevare con decreto Reale il peso dei pacchi postali fino a dieci chilogrammi quando ed ove le condizioni del servizio lo consentano; di apportare modificazioni ai limiti fissati per le dimensioni dal precedente articolo 72; di ammettere pacchi voluminosi con la soprattassa del 50 per cento e recipienti vuoti di ritorno con la tassa fissa di centesimi 25 per ciascuno.

La tassa di spedizione dei pacchi da tre a cinque chilogrammi sarà di una lira, e quella dei pacchi eccedenti i cinque chilogrammi fino a chilogrammi dieci sarà di lire una e centesimi quaranta.

Per i pacchi contenenti abiti borghesi dei coscritti e richiamati sotto le armi, esclusivamente diretti alle loro famiglie, di cui alla legge 3 marzo 1904, n. 80, la tassa sarà ridotta a centesimi 40 se il peso non eccede i chilogrammi 5, ed a centesimi 60 se il peso eccede i chilogrammi 5 ma non i 10.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE

ZUPELLI — VIALE — RICCIO

Visto, *il guardasigilli*: ORLANDO

47. **Revisione annua delle liste commerciali** (circolare 7 maggio 1915 n. 13441 diretta ai Sindaci della Provincia).

Con la circolare del 26 aprile scorso n. 1026, la Camera di Commercio ed Industria ha ricordato gli adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali commerciali prescritti dalla legge 20 marzo 1910, n. 121.

Pur troppo l'esperienza degli anni passati non è garanzia di sollecitudine da parte delle Commissioni comunali, le quali non sempre hanno tenuto presente l'importanza che ha assunto un istituto, qual'è quello della Camera di commercio, nelle continue competizioni fra capitale e lavoro; e, trascurando il compito ch'è loro affidato, impediscono che esso riesca la vera rappresentanza del ceto commerciale ed industriale e danno luogo alle conseguenze che il Ministero d'Agricoltura ebbe più volte a deplorare.

Ond'è che io rivolgo un caldo appello alle predette Commis-

sioni di procedere, nei termini stabiliti, alla revisione della lista, ponendovi la massima alacrità e diligenza, avvertendo che la legge sopra ricordata comunica finanche misure coercitive contro quelle Commissioni, che non adempiono al precetto della legge.

Il Prefetto — SPIRITO

48. Estratti trimestrali mod. B n. 1 dei conti-correnti con istituti di beneficenza. (Circolare 9 maggio 1915 n. 14102 diretta ai capi delle istituzioni di beneficenza del 1.º Circondario).

Codesta Amministrazione non ha curato finora di trasmettere alla Direzione delle Poste e dei Telegrafi di questo Capoluogo l'estratto del conto-corrente mod. B n. 1 per il primo trimestre dell'anno in corso.

Prego di disporre subito l'invio e ne attendo sollecita assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

49. Miglioramento di pascoli pe. l'alpeggio del bestiame (R. D. 6 maggio 1915, n. 589 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 8 maggio 1915).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277;

Ritenuta l'urgenza di promuovere con opportuni provvedimenti il miglioramento di pascoli per l'alpeggio del bestiame;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è autorizzato a concedere premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani.

Tali premi saranno determinati nella misura del 25 al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione delle opere di miglioramento.

Art. 2.

Saranno considerate opere di miglioramento dei pascoli montani:

1.° l'estirpazione dei cespugli; gli spietramenti, il prosciugamento degli Acquittrini;

2.° l'irrigazione, la concimazione chimica, la seminazione di piante foraggere;

3.° la costruzione di cascinali pel personale, per la confezione e conservazione dei prodotti, di fienili, stalle e tettoie, di abbeveratoi, e la sistemazione della viabilità;

4.° la sistemazione ed il consolidamento del terreno;

5.° la condotta di acque piovane e sorgive;

6.° in generale ogni opera che, in maniera riconosciuta efficace, sia diretta all'impianto ed al miglioramento della produzione, alla razionale sistemazione ed utilizzazione dei pascoli montani.

Art. 3.

Alla spesa per la concessione dei premi sarà provveduto con lo stanziamento, nella parte passiva del bilancio dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, della somma annua di lire cinquecento mila, per cinque esercizi finanziari, a cominciare da quello in corso 1914-915.

Art. 4.

Per l'esecuzione delle predette opere di miglioramento dei pascoli montani nei fondi appartenenti ai Comuni, questi, oltre ai premi di cui all'art. 1, potranno ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti mutui di favore, con l'interesse del 2 per cento ammortizzabili in un periodo non superiore ai trenta anni.

Nei primi cinque anni i Comuni pagheranno i soli interessi; nei venticinque anni successivi, agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito.

I Comuni mutuatari avranno però sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve.

Art. 5.

Sulle somme mutate verrà corrisposto alla Cassa dei depositi e prestiti un interesse non superiore al 4 per cento.

La differenza fra l'interesse corrisposto alla Cassa dei depositi e prestiti e quello di favore pagato dai Comuni mutuatari sarà iscritta nello stato di previsione dell'azienda del Demanio forestale di Stato.

Art. 6.

I mutui di favore da concedersi ai Comuni non potranno eccedere la somma complessiva di un milione e cinquecentomila lire per anno e per un periodo di cinque anni a decorrere dall'esercizio in corso 1914-1915.

Art. 7.

L'approvazione dei progetti e la procedura per la assegnazione dei premi o la concessione dei mutui saranno regolate da apposite norme, stabilite di accordo tra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro.

Art. 8.

Il residuo eventuale di un esercizio sulle somme stanziato, sia per i premi che per i mutui, andrà in aumento dell'esercizio successivo.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — CAVASOLA — CARCANO

Visto, *Il guardastgilli*: ORLANDO

Parte II.**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**

DELLA

Tassa sul bestiame nella Provincia di Salerno

(Deliberato dalla Giunta prov. amm. il 14 gennaio 1909, approvato con R. Decreto 3 maggio 1909 N. 174).

(vedi cont. num. prec.).

Le autorizzazioni a variare i limiti della tariffa provinciale della tassa bestiame, quando non portino espresso alcun termine o limite alla loro durata, si debbono ritenere continuative e valevoli fino a che non venga disposto in contrario (par. C. S. 12 ottobre 1876).

La deliberazione consiliare sull'eccedenza della tariffa provinciale deve essere motivata e l'autorizzazione non potrà essere concessa se non sia precisata l'entità dello aumento da apportarsi al gettito della tassa (Par. C. S. 26 aprile 1869 e 21 Maggio 1875).

Art. 12.

I Consigli Comunali, nel deliberare l'applicazione della tassa, debbono altresì stabilire le rate e le scadenze dei pagamenti, che debbono coincidere con quelle delle imposte dirette.

Art. 13.

Per l'applicazione della tassa la Giunta, alquanti giorni prima della pubblicazione dell'avviso, di cui al seguente articolo, compilerà l'elenco dei presunti possessori di bestiame del Comune.

Formazione della matricola.

Nella formazione della matricola le Giunte mun. potranno avvalersi dell'opera preparatoria di speciali commissioni, come è detto nell'art. 117 primo comma del regolamento 12 febb. 1911 n.º 297 per l'esecuzione della legge com. e prov.

Art. 14.

Il Sindaco, nel primo giorno di dicembre dell'anno precedente a quello in cui la tassa viene stabilita, ovvero

immediatamente dopo l'approvazione o il visto alla relativa deliberazione, pubblicherà nel Comune un avviso, col quale farà obbligo a tutti i detentori di bestie delle suindicate qualità a notificarne il numero e la qualità.

Contemporaneamente lo stesso Sindaco farà tenere a ciascuno dei presunti possessori di bestiame iscritti nell'elenco, di cui al precedente articolo, un foglio manoscritto o a stampa, conforme al modello A annesso al presente regolamento, per la dichiarazione della quantità e della qualità del bestiame posseduto.

Art. 15.

Tale dichiarazione dovrà comprendere tutto il bestiame, per qualsiasi titolo posseduto, e che si conduce a pascolo nel territorio comunale da chiunque, sia o no cittadino del comune.

Se il bestiame appartenga a persona di altro comune, il detentore o custode, avrà l'obbligo di indicare altresì il nome, cognome e domicilio del proprietario.

Mancandosi di presentare la dichiarazione accennata nell'articolo seguente, o facendosi non fedele, il proprietario incorre in una ammenda, che può dalla Giunta essere applicata sino al doppio della tassa, salvo il disposto degli articoli 218 e seguenti della vigente legge comunale e provinciale, approvata con R. Decreto del 21 maggio 1908, numero 269 (*articoli 226 e seguenti del testo unico 4 febb. 1915 N. 148*).

Art. 16.

Il foglio stampato o manoscritto, di cui all'art. 14, dovrà essere restituito all'ufficio comunale debitamente riempito e firmato entro dieci giorni dal ricevimento.

Art. 17.

I possessori o detentori di bestiame, che non avessero ricevuto o avessero smarrito gli stampati, potranno, nel ter-

mine suindicato, presentarsi al municipio e richiedere la consegna di un nuovo stampato.

Art. 18.

E' in facoltà dei medesimi di fare la dichiarazione verbale anche nel detto termine, presso l'ufficio comunale, la quale verrà assunta e registrata dal segretario comunale, od impiegato delegato, sottoscritta dal dichiarante.

Qualora questi fosse analfabeta, la dichiarazione sarà sottoscritta da due testimoni e dal segretario od impiegato delegato.

Art. 19.

Spirato il termine di cui all'articolo 16, il Sindaco consegnerà alla Giunta le dichiarazioni ricevute e l'elenco dei presunti contribuenti, che non hanno fatto la dichiarazione.

Art. 20.

La Giunta nel termine di 15 giorni e previe quelle inchieste che crederà, esaminerà le dichiarazioni fatte e, rettificando quelle che non fossero esatte, descriverà in apposita tabella i contribuenti, inscrivendovi di ufficio quelli che avessero omessa la dichiarazione.

La stessa Giunta dovrà dare immediatamente avviso scritto agli interessati sulle iscrizioni fatte di ufficio o delle rettificazioni delle dichiarazioni inesatte, e dall'ammenda stabilita nel caso di dichiarazioni infedeli, a termini dell'articolo 15.

Verifica del bestiame dichiarato.

La giunta municipale, per controllare la esattezza delle dichiarazioni, potrà disporre le verifiche che ritiene necessarie. E' legale la concessione di un compenso al capo delle guardie campestri quando risulti che compì un lavoro straordinario per l'accertamento dei contribuenti alla tassa bestiame. Non è sostenibile che tale accertamento spetti alla segreteria comunale, mentre non è da porre in dubbio la opportunità di affidarlo a chi per la natura stessa delle funzioni normali, di cui è incaricato, si trova meglio in grado di compierlo (dec. C. S. 29 febbraio 1896).

Art. 21.

Non si fa luogo alla riduzione ed al rimborso della tassa per la morte degli animali, nè per la traslocazione di proprietari pel trimestre in corso.

Tale riduzione o rimborso avrà luogo a contare dal primo giorno del trimestre successivo, ove sia regolarmente dichiarata e provata la mancanza prima di tale epoca.

Non si fa luogo ad alcun rimborso di tassa, che per uno o più capi sia inferiore a 5 centesimi.

Riduzioni e rimborsi, bestiame che emigra periodicamente.

Il Consiglio di stato nel trovare regolare la disposizione dei regolamenti provinciali, che fissa la tassazione a trimestre pel bestiame che permane in un comune, ha fatto eccezione per il bestiame che emigra più o meno periodicamente, per il quale la tassa deve pagarsi nel comune dove il bestiame rimane oltre 15 giorni, computandolo per un mese (dec. C. S. 8 aprile 1904).

Art. 22.

La tabella compilata come sopra dalla Giunta sarà depositata nell'ufficio comunale per giorni quindici.

Art. 23.

Sui reclami contro le matricole pronuncierà in primo grado una Commissione, composta di quattro membri, oltre il Presidente, eletti dal Consiglio Comunale con le norme stabilite dall'art. 31 del Testo Unico della legge Comunale e Provinciale, approvato con R. Decreto 21 maggio 1908 num. 269 (ora art. 34 testo unico 4 febbraio 1915 N. 148).

La Commissione sarà presieduta dal Pretore del Mandamento, al quale il Comune appartiene. I membri eletti dal Consiglio Comunale saranno rinnovati ad ogni biennio con le norme stabilite dal citato art. 31 della legge Comunale e Provinciale.

Al rimborso delle eventuali spese di trasferta, sopportate dal Pretore per assistere alle riunioni della oommiss-

sione, provvederà il Comune, a cui la commissione stessa appartiene.

Competenza della Commissione comunale.

La Commissione comunale è investita della risoluzione delle quistioni sulla estimazione del reddito. Per le violazioni di legge si può ricorrere invece alla giunta prov. amm., mentre per le quistioni di diritto (residenza, obbligo di sottostare alla tassa) si ricorre ai tribunali dopo la pubblicazione dei ruoli.

Art. 24.

Nei Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti potrà il Consiglio comunale aumentare il numero dei componenti la commissione, di cui all'articolo precedente, ed in questo caso tali membri aggiunti saranno sempre eletti in numero di quattro o di un multiplo di quattro, e con le stesse norme stabilite nel citato articolo della legge comunale e provinciale.

Art. 25.

Potranno reclamare alla Commissione, di cui ai precedenti articoli, tutti i contribuenti alle imposte e sovrimeposte nel Comune, di qualunque specie esse siano, e non solo nell'interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardano, ma anche per chiedere che la tassa sia applicata in debita misura a chi risulta indebitamente esonerato o insufficientemente colpito.

Su tali reclami la Commissione, entro un mese, dovrà emettere decisioni motivate, e qualora ne consegua la rettifica della tassazione anteriore o un nuovo accertamento, disporrà che la decisione stessa sia notificata, oltrechè al ricorrente, a colui cui la rettifica o il nuovo accertamento si riferisce, con dritto a quest'ultimo di ricorrere alla stessa commissione o a quella di grado superiore.

Art. 26.

Contro le decisioni emesse in primo grado dalla Commissione locale, potranno, tanto i contribuenti quanto i Co-

muni, nel termine di quindici giorni dalla ricevuta notificazione e comunicazione rispettiva, produrre appello alla Commissione Provinciale, istituita per la risoluzione dei reclami in appello in materia di Imposte Dirette.

Termine per ricorrere.

E' di 15 giorni dalla ricevuta notificazione, se si tratta di contribuenti e dalla ricevuta comunicazione, se si tratta di comuni. Sono inammissibili i reclami proposti oltre i termini indicati nell'art. 26 e la eccezione di decadenza per tardività, se anche non opposta in primo grado, può essere validamente opposta nell'istanza superiore (v. dec. C. S. sez. IV 23 giugno 1913). Questo termine però non può riguardare il caso in cui il contribuente si lagni della contemporanea iscrizione nei ruoli di due o più comuni (C. S. sez. IV, 3 aprile 1908).

Carattere delle decisioni della giunta prov. amm. e di quella della comm. prov. delle imposte.

In materia di ricorsi relativi a tassa bestiame, la giunta prov. amm., nel caso di controversie fra due comuni della stessa provincia, e la commissione prov. delle imposte, la quale per la legge del Mezzogiorno ha sostituita come commissione di appello la giunta prov. amm., esercitano una vera e propria giurisdizione contenziosa. In conseguenza le pronunzie di tali consessi non possono fare stato di fronte a chi non fu chiamato a sostenere le proprie ragioni.

Il Consiglio di Stato (sez. IV. dec. 3 aprile 1908 e 24 dic. 1911) ritenne in applicazione di tale principio che illegalmente la giunta prov. amm. (leggi per le nostre provincie: comm. prov. imposte) procedette alla cancellazione di un contribuente dai ruoli di un comune che non abbia preso parte al giudizio svoltosi tra il contribuente medesimo e il comune.

Le decisioni della giunta amm. sulle quistioni di spettanza di tassa bestiame fra due comuni sono impugnabili innanzi alla V. sez. del Consiglio di Stato, esercitando la giunta, come si è detto, una vera giurisdizione di merito.

Prima di decidere sui reclami, la comm. prov. delle imposte deve curare che, a termini degli art. 21 e 25 del regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov. siano notificati al comune.

(Continua)

Parte III.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 29 e 30 aprile 1915

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Affari diversi:

Amministrazione Provinciale, strada Bellizzi-Acerno, svincolo cauzione, approva.

Acerno, mutuo di L. 21268,89 per dimissioni di passività, approva.

Altavilla Silentina, regolamento organico, approva.

Amalfi, rinuncia alla riscossione della tassa di esercizio, approva.

Baronissi e Pellezzano, istituzione del posto della guardiana del carcere mandamentale, approva.

Cava dei Tirreni, prestito per acquisto di grano, approva.

Conca Marini, servizio di tesoreria: nomina del tesoriere speciale, approva.

Corbara, compromesso per l'acquisto di acqua della Società Romana, approva.

Casalvelino, regolamento organico, approva.

Felitto, capitolato medico, approva.

Laurino, tassa sulle vetture e domestici, ordinanza.

Maiori, regolamento interno per gli uffici comunali, ordinanza.

Montesano, regolamento organico, ordinanza.

Morigerati, tassa focatico 1915, annulla la matricola.

Montecorvino Pugliano, Concessione gratuita dei locali ex convento ai frati, ordinanza.

Minori, ricorso dell'Ospedale Civile di Genova, per pagamento delle spedalità, ordina stanziamento in bilancio.

Piaggine Soprane, regolamento organico, ordinanza.

Rofrano, causa pel bosco « Centaurino, » approva.

Siano, cessione dell'esattoria, parere favorevole.

Sarno, modifica regolamento polizia mortuaria, approva.

S. Giovanni a Piro, tariffa tassa bestiame, approva.

S. Mauro la Bruca, regolamento organico, ordinanza.

Tegiano, passaggio sul canale Termine, approva.

Trentinara, Servizio medico, ordinanza.

Bilanci 1915 approvati: Petina, Capaccio, Gioi, Ottati, Laviano, Morigerati, Roccagloriosa, Torre Orsaia.

Bilanci 1915 rinviati con ordinanza: Centola, Rofrano.

Commissione Prov. di BeneficenzaAdunanza del 1.^o Maggio 1915*Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO**Affari diversi:**Baronissi*, Asilo di MendicITÀ. forniture vitto pel 1915. approva.*Buccino*, Cong. di Carità, accettazione credito Sacco, parere favorevole.*Cetara*, Cong. di Carità, storno di fondi, approva.*Calvanico*, Confraternita Rosario, acquisto rendita, approva.*Casel S. Gtorgio*, Conf. S. M. di Loreto, nuovo statuto, parere favorevole.*Fisciano*, Cong. di Carità, sussidio orfana Petrone, ordinanza; vendita fabbricato in Lancusi, approva,*Giffoni V. P.*, Cong. di Carità, storno di fondi, approva.*Montecorvino Pugliano*, Cong. di Carità, prelevamento della riserva, ordinanza.*Salerno*, Conservatorio delle Orfane, affitto fondo, approva.*S. Gregorio Magno*, Cong. di Carità, affranco prestazione Paglia, Bianchini, Fernicola, Leo, approva.*S. Gregorio Magno*, revisione inventario rendita, approva.

Bilanci di opere pie approvati: Laurino, Congrega Corpo di Cristo; *Palomonte*, Luoghi Pii Riuniti; *Sarno*, O. P. Maddalena; *S. Gregorio Magno*, Congrega Carità; *Nocera Inferiore*, Congrega S. Pietro; *Rofrano*, Luoghi Pii Riuniti; *Aquara*, Opere pie riunite; *Amalfi*, Congrega Trinità; *Casalvelino*, Congrega Monte dei Morti; *Auletta*, Monte dei Pegni; *Centola*, O. P. Rosario, *Auletta*, Cong. di Carità; *Centola*, O. P. Purgatorio; *Bracigliano*, Congrega di Carità; *Roccapiemonte*, Confraternita SS. Corpo di Cristo; *Centola*, O. P. SS. Sacramento; *Salerno*, Congrega S. Anna; *Nocera Superiore*, Congrega SS. Nome di Dio; *Caggiano*, Cong. di Carità; *Angri*, Asilo infantile Caiazzo; Legato Wenner; *Vietri*, Congrega SS. Rosario; *Maiori*, Congrega Monte dei Morti; *Pollica*, Congrega di Carità, Cassa Agraria.

Bilanci di opere pie rinviati con ordinanza: Moio della Civitella, Congrega di Carità; *Sarno*, Congrega Concezione, *Contursi*, Conf. SS. Nome di Gesù.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 6 e 7 Maggio 1915

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO*Affari diversi:*

- Amministrazione Provinciale*, transazione « Vecchio, » ordinanza.
Campagna, vendita del bosco Polveracchio, approva.
Cava dei Tirreni, regolamento per la distribuzione dell'Acqua dell'Ausino, approva.
Corbara, regolamento organico impiegati, ordinanza.
Colliano, Concessione di suolo, approva.
Casalbuono, modifica alla pianta organica degli impiegati, approva.
Eboli, aumento di assegno ai maestri ed ai salariati, approva.
» prestito per approvvigionamento di cereali, approva.
Giffoni Sei Casali, regolamento organico impiegati, approva.
Giffoni V. P., condono di canoni arretrati su terreni demaniali, approva.
Laviano, vendita del bosco « Montagna » approva.
Laurino, regolamento organico impiegati, approva.
Morigerati, modifica alla pianta organica degli impiegati, approva.
Minori, capitolato illuminazione elettrica, ordinanza.
Pagani, aumento di salario alla visitatrice delle carceri, ordinanza.
Salvitelle, capitolato medico, approva.
Sanza, regolamento organico impiegati, ordinanza.
Serre, svincolo di cauzione pel bosco Acquarola, approva.
S. Pietro al Tanagro, tassa focatico 1915, approva; regolamento per l'esecuzione di lavori in economia, approva.
Santomenna, vertenza cogli eredi Solimena, approva.
Bilanci approvati: Cava dei Tirreni, Castiglione del Genovesi, Galdo.

S. Cipriano Picentino — R. Prefettura 20 maggio ore 10.

Primo esperimento di asta a candela per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della prima e seconda sezione del bosco ceduo vincolato « Visciglieta » di proprietà demaniale del Comune di S. Cipriano Picentino, in aumento del prezzo di base in lire 3574,20 per la 1. sezione e del prezzo di lire 5235,65 per la 2.^a sezione. Deposito provv. L. 800.

Postiglione — Prefettura 18 maggio ore 10.

Primo esperimento di asta a candela per la vendita del Materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco ceduo di cerro e rovere denominato Piano Ruogno di proprietà demaniale del Comune di Postiglione in base a 15,396,48 lire. Deposito provv. lire 1200. Spese L. 1000.

Acerno — Prefettura 1.^o giugno 1915 — ore 10 ant.. Vendita di 2453 piante di alto fusto da recidersi nel 3.^o lotto del bosco Polveracchio del comune di Acerno — Base d'asta L. 18314 — Cauzione provvisoria L. 1832.

CONCORSI

Giffoni Sei Casali — Levatrice per i poveri del comune con l'annuo stipendio di L. 750 aumentabile di due decimi sessennali. Domanda e documenti non oltre il 30 maggio. La prescelta dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla partecipazione della nomina.

Mercogliano (Avellino)—Segretario Comunale, stipendio L. 2000. Domanda e documenti entro 11 giugno.

Licusati — Levatrice per i poveri del Comune. Stipendio L. 500 lorde. Domanda e documenti entro il 30 maggio.

Celle Bulgheria — Levatrice per i poveri del Comune. Stipendio L. 600 lorde. Demanda e documenti entro il 2 giugno 1915.

S. Mango Piemonte — Segretario Comunale. Stipendio L. 1300 lorde. Domanda e documenti non oltre il 30 maggio.

Concorso per apertura di farmacia — È aperto il concorso per l'autorizzazione ad esercitare una farmacia nel Comune di Rofrano (1809 ab.). Domanda e documenti da presentarsi alla Prefettura entro il 25 maggio. Tassa di concessione L. 100.

Sospensione di concorso per apertura di farmacia — Con decreto prefettizio del 3 maggio è stato sospeso il concorso bandito per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio d'una farmacia nel Co-

mune di Gioi Cilento, giusta l'avviso inserito nel Bollettino Amministrativo n. 8.

Casalvelino — Concorso per titoli alla condotta medica chirurgica per la generalità degli abitanti nella frazione Acquavella— stipendio L. 1200 annue. Domanda e documenti entro il 15 giugno.

Preghiamo le Amministrazioni comunali e di Opere Pie d'inviarci direttamente, ed in tempo utile, notizia degli avvisi d'asta o dei concorsi, che sarà pubblicata gratuitamente nel « Bollettino Amministrativo ».

PUBBLICAZIONI

Rag. Angelo Malgoni — *Manuale pratico di contabilità delle Opere Pie*, compilato in conformità delle vigenti disposizioni legislative. Como — Tipografia Editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. L. 2,50.

E' un pregevole libro che compendia, in poche linee generali, quello che può tornare praticamente utile al ragioniere dell'Opera Pia, specie se nuovo a tal genere d'amministrazione. È ricco di modulo ed osservazioni pratiche e lo raccomandiamo vivamente ai segretari comunali e delle Opere Pie.

N. B. Si darà notizia delle pubblicazioni che verranno alla Direzione in doppio esemplare.

Abbonamenti al “ BOLLETTINO „

Preghiamo vivamente gli abbonati, e tutti coloro che hanno trattenuti i numeri finora pubblicati del nostro Bollettino, di volere rimetterci l'importo dell'abbonamento per l'anno corrente in lire *otto* dirigendo il vaglia-cartolina alla « Direzione del Bollettino Amministrativo » — R.^a Prefettura di Salerno.

Si ricorda alle sottoindicate Amministrazioni, che dovranno rimettere insieme con l'importo dell'abbonamento pel corrente anno quello pel 1913:

COMUNI di Auletta, Alfano, Bellosguardo Buonabitacolo, Gioi Cilento, Monte S. Giacomo, Novi Velia, Ottati, Perito, Petina, Rutino, Salento, Sapri, Serre, S. Mauro Cilento, S. Marina, Torrella.

CONGREGAZIONI DI CARITÀ di Altavilla Silentina, Felitto, Lustra, Pollica, Rofrano, S. Egidio Montalbino, Sala Consilina, Tegiano. *Confraternita* di S. Pietro in Vincolis di Salerno.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, consigliere agg. — rag. GABRIELE MARRA, ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

50. *Mutamenti nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni* (circolare M. I. 25 aprile 1915 n. 15300-34).
51. *Bollo sulle carte da giuoco — Vendita ed uso di carte sprovviste di bollo* (circolare M. I. 30 aprile 1915 n. 12972-3/133711).
52. *Profilassi delle malattie infettive* (C. P. 22 maggio 1915 n. 26862).

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.

Regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella Provincia di Salerno (con note del D.r Ruggi D'Aragona, continuazione e fine).

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Giunta Prov. Amministrativa (adunanze 20 e 21 maggio 1915).
Comunicazioni: Sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi.

COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, concorsi, abbon. pel 1915.

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Salerno — 4 giugno 1915 — ore 14. Incanto a termini abbreviati per l'appalto dei lavori di costruzione della strada Salerno-Canalone. Base d'asta lire 295543,58.

Deposito per cauzione provvisoria L. 10,000, per spese Lire 5000. Cauzione definitiva è stabilita in ragione del ventesimo del prezzo netto di appalto.

Amalfi — Municipio 5 giugno, ore dodici.

Asta ad unico e definitivo incanto per l'appalto dei lavori di riparazione e sistemazione delle strade distrutte o danneggiate dal nubifragio del 24 ottobre 1910.

Lotto 1.º — Strada Paletta nel villaggio Tovere per L. 9400.

Lotto 2.º — Strada maestra dei villaggi (2.º tratto) e strada S. Caterina nel villaggio Tovere per L. 33,100.

Postiglione — Prefettura 11 giugno — ore 10. Vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco ceduo di cerro e rovere denominato Piano Ruagno di proprietà demaniale del Comune di Postiglione — Base d'asta L. 15396,48. Cauzione provvisoria L. 300.

CONCORSI

Campobasso — Amministrazione Provinciale — Vice Ragioniere — Stipendio L. 1950 ammontabile per successive promozioni di classe a L. 2200 e 2500, oltre tre aumenti quinquennali del decimo — Domanda e documenti non oltre il 15 giugno — Il concorso è per titoli ed esame.

Monteforte Irpino (Avellino) — Segretario Comunale — Stipendio L. 2300 lorde di R. M. e M. P. aumentabile di un decimo ogni sessennio.

Il concorso è per titoli ed esame. Documenti e domande entro il 16 giugno 1915.

Castelnuovo Cilento — Segretario Comunale. Stipendio L. 600. Domanda e documenti entro 20 giugno.

Parte I.

50. Mutamenti nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni. (circolare Ministero Interno 25 aprile 1915 n. 15300-34 diretta ai Prefetti),

Con la circolare 14 ottobre 1896, n. 15300-33, questo Ministero, nel fare alle Prefetture opportune raccomandazioni circa l'istruttoria delle domande dirette ad ottenere mutamenti nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni, indicava altresì i principali criteri da adottarsi in via di massima nella compilazione dei progetti pel riparto delle attività e delle passività conseguente a tali mutamenti, come quelli che dalla dottrina e dalla giurisprudenza sino allora esplicatesi erano ritenuti i più razionali e conformi a giustizia.

Ora, essendosi — dalla giurisprudenza formatasi durante il periodo decorso dalla data di detta circolare — mutati via via taluni dei cennati criteri, ed altri essendosene affermati e adottati per casi nella circolare stessa non previsti, ritengo opportuno riassumerli e portarli a conoscenza delle SS. LL., perchè siano tenuti presenti, da ora innanzi, nella formazione di tali progetti di riparto, in luogo di quelli indicati nella circolare anzidetta.

Non tralascio tuttavia di rinnovare la raccomandazione con essa già fatta, di curare che, nell'istruttoria delle domande per mutamenti di circoscrizioni territoriali, siano raccolti tutti gli elementi necessari per mettere bene in luce le conseguenze economiche e finanziarie, alle quali i mutamenti stessi possono dar luogo per i Comuni che ne sono oggetto e per quelli nuovi che ne sorgono, affinchè gli enti interessati possano fare una esatta previsione della ripercussione che tali conseguenze avranno sul loro bilancio e sulla stessa loro vita avvenire: il che potrà giovare spesso ad evitare inconsulti smembramenti, che compromettono l'esistenza degli enti medesimi e rendono difficile, se non impossibile, il loro normale funzionamento.

Ritengo, poi, utile premettere opportune norme sul modo con cui le domande debbono essere istruite, non essendo infrequente il caso che l'istruttoria sia condotta non regolarmente o in modo completo, e che il Ministero debba quindi restituire più volte i

relativi atti, perchè vengano regolarizzati nella procedura o completati nella documentazione; ciò che importa perdita di tempo e talora anche inutile dispendio da parte degli enti interessati, nel caso in cui debbano rinnovare tutta la procedura.

A tali norme le SS. LL. sono pregate di attenersi rigorosamente, per evitare il ripetersi di siffatti inconvenienti.

I. — ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.

Le domande degli elettori, dirette alla costituzione di una frazione o di una borgata in Comune autonomo, o all'aggregazione ad altro Comune contermine, e quelle dei contribuenti di una frazione dirette alla separazione del patrimonio e delle spese, ai termini, rispettivamente, degli articoli 120 e 121 della legge comunale e provinciale, devono portare le firme o i croce segni autenticati da notaio.

Nel computo della prescritta maggioranza degli elettori o dei contribuenti potrà tenersi calcolo di quelli che, con atto separato, redatto innanzi a notaio, abbiano prestato la loro adesione alla domanda.

Pervenute le domande alla Prefettura, saranno, previo il rigoroso accertamento dell'esistenza delle condizioni volute dalla legge, sottoposte al prescritto voto dei Consigli comunali e del Consiglio provinciale, e qualora intervengano i voti favorevoli dalla legge richiesti secondo i diversi casi, saranno, insieme con tutti gli atti e con un rapporto illustrativo, in cui sia espresso il motivato parere delle SS. LL. trasmesse, per un esame preliminare, a questo Ministero, il quale deciderà, sentito anche ove occorra, il Consiglio di Stato, circa la presa in considerazione, o meno, delle domande stesse, e ne autorizzerà, se del caso, l'ulteriore istruttoria.

II. — FORMAZIONE DEI PROGETTI DI DELIMITAZIONE TERRITORIALE E DI RIPARTO PATRIMONIALE.

Sia nei casi contemplati dai citati articoli di legge, quando le domande siano state dal Ministero riconosciute meritevoli di esser prese in considerazione, che in quelli di distacchi ed aggregazioni disposti da leggi speciali — tranne che queste non statuiscono diversamente — dovranno predisporre concreti progetti di delimitazione territoriale e di separazione patrimoniale, con avvertenza che, nei casi contemplati dall'articolo 121, tale separazione dovrà limitarsi ai beni e rendite patrimoniali ed alle sole spese delle quali è cenno nell'articolo 118, e non estesa ad altre entrate e ad altre spese, come non di rado erroneamente si è praticato.

Tali progetti devono essere concordati dalla rappresentanza

e dalle rappresentanze dei Comuni interessati insieme con quella speciale della frazione o della borgata da costituirsi a norma dell'art. 132 della legge.

Se trattisi di distacco di più frazioni o borgate contemporaneamente — nel quale caso, è bene tenerlo presente, la condizione, voluta dalla legge, della richiesta da parte della maggioranza degli elettori o dei contribuenti, deve sussistere per ciascuna frazione o borgata separatamente — dovrà costituirsi una rappresentanza speciale per ciascuna di esse, avendo ognuna individualità e interessi distinti da tutelare in confronto agli altri enti interessati.

In caso di disaccordo fra le rappresentanze, i progetti saranno compilati di ufficio, intese sempre le rappresentanze medesime.

Le spese per tale compilazione di ufficio saranno provvisoriamente anticipate dal Comune o dai Comuni interessati e verranno poi ripartite, insieme a tutte le altre passività, col progetto di divisione patrimoniale.

A) *Progetto di delimitazione territoriale.*

Tale progetto dovrà constare di una pianta topografica, redatta in quattro esemplari, dei quali uno bollato, in cui sia tracciata la linea di confine tra la frazione del cui distacco si tratta e la rimanente parte del territorio del Comune cui essa appartiene; e di una dettagliata descrizione, pure in quattro esemplari, della linea stessa in tutto il suo svolgimento con l'indicazione, cioè, dei segni naturali o altrimenti riconoscibili (corsi d'acqua, creste di monti, strade, ecc.), coi quali essa eventualmente coincida, o, in caso diverso, con la determinazione dei punti geometrici pei quali passa.

Tale linea dovrà essere determinata in conformità dei confini preesistenti della frazione, qualora essi siano certi e incontestati, ovvero in base ai diritti che risulteranno provati rispettivamente dalle parti, tenuto anche conto, nei casi in cui il distacco sia stato disposto per legge, della volontà del legislatore, sia espressa nella legge, ovvero risultante dai precedenti parlamentari.

In mancanza di un confine preesistente, determinabile in modo certo coi criteri anzidetti, il territorio, possibilmente con l'accordo delle parti e, ove occorra, di ufficio, sarà ripartito con criteri di opportunità ed equità, e la linea di confine sarà stabilita, per quanto è possibile, in modo da coincidere con segni naturali e riconoscibili e da attribuire alla frazione ed al Comune da cui questa si distacca, un territorio che non abbia soluzioni di continuità.

B) *Progetto di riparto patrimoniale.*

Per la divisione delle attività e delle passività, qualora la legge speciale di distacco non disponga diversamente, si osser-

veranno in via di massima le norme seguenti, salvo che peculiari ragioni e circostanze giustifichino, nei casi singoli, l'adozione di criteri diversi, ovvero le parti, di pieno accordo, stabiliscano diversamente.

1.° Salvo il rispetto dei diritti particolarmente spettanti al Comune o alla frazione, ove risultino provati, i beni patrimoniali e i censi attivi gravanti su beni stabili, come pure i beni demaniali soggetti agli usi civici, saranno ripartiti in ragione composta della popolazione, risultante dall'ultimo censimento, e, dello imponibile o dell'imposta fondiaria; elementi entrambi da determinarsi in base alla delimitazione territoriale approvata o da approvarsi.

Eguale criterio sarà adottato per gl'immobili destinati a pubblici servizi, facendosi luogo ai compensi o conguagli che fossero resi necessari dalla opportunità di attribuire a ciascun ente la proprietà di quelli, fra i detti beni, che trovansi nel suo territorio.

2.° I beni mobili saranno pure divisi nella indicata proporzione, curandosi, per quanto è possibile, che dei mobili propriamente detti, arredi e simili, rimangano attribuiti a ciascun ente quelli che erano già destinati a servizio particolare della rispettiva popolazione e facendosi luogo anche qui ad opportuni compensi in denaro sulla base del prezzo di stima, ove ciò sia necessario per ristabilire la suddetta proporzione.

3.° I beni immobili di uso pubblico saranno attribuiti in piena proprietà all'ente nel cui territorio si trovano, *senz' alcun diritto a compenso in favore dell'altro*, tranne nel caso in cui questo abbia dovuto, per crearli, alienare patrimonio proprio.

Gli oneri contratti per la formazione di tali beni, saranno, per la parte non ancora estinta, posti esclusivamente a carico dell'ente cui i beni stessi vengono attribuiti, e così pure le eventuali spese di liti pendenti, ad essi relative, e l'onere della manutenzione.

Qualora però, taluno di detti beni ricada in parte in territorio dell'uno e in parte in quello dell'altro ente, ovvero quando, pur ricadendo per intero nel territorio di uno solo, sia di evidente interesse promiscuo ed indivisibile di entrambi, sarà dichiarato di proprietà consorziale, determinandosi le rispettive quote di interesse, anche per le passività ad esso inerenti e non ancora estinte, secondo le particolari circostanze del caso.

4.° Per il dazio consumo, quando la riscossione di esso sia stata data in appalto e il relativo contratto sia in corso, il canone dovuto dall'appaltatore, sino alla scadenza del contratto, sarà diviso nella stessa proporzione in cui verrà ripartito, dal competente Ministero delle finanze, il canone governativo. In via provvisoria, e salvo liquidazione in base a tale criterio, potrà stabilirsi il riparto in proporzione del gettito lordo ricavato nel territorio di ciascun

ente, ove la riscossione avvenga mediante bollettari distinti, e, in caso diverso, in ragione di popolazione, ovvero nella diversa misura che venisse concordata tra le parti.

5.° I contributi che fossero corrisposti dallo Stato al Comune unito saranno ripartiti dalle competenti amministrazioni.

6.° I crediti, siano essi liquidi o da liquidarsi o anche litigiosi, saranno attribuiti nella proporzione di cui al numero primo, salvo che essi siano in modo evidente di ragione particolare ed esclusiva di un solo dei due enti, ovvero, essendo di ragione di entrambi, sia determinata e incontestata la quota spettante a ciascuno.

7.° Le passività d'ordine generale, e cioè d'interesse comune, saranno, per la parte non ancora estinta, divise pure nella suindicata proporzione, mentre quelle contratte nell'interesse esclusivo di un solo dei due enti saranno poste totalmente, sempre però per la sola parte che rimane ad estinguere, a carico di questo.

Così pure le spese di liti pendenti, come i rischi e gli eventuali vantaggi che da questo potranno derivare, saranno ripartite con lo stesso criterio, semprechè le liti non riguardino in modo esclusivo uno solo degli enti, o ne sia determinata e incontestata la quota d'interesse di ciascuno.

8.° Le spese di spedalità saranno divise tenendo presente il domicilio di soccorso dei singoli malati, per i quali esse son dovute. Il diritto di rivalsa a carico di chi di ragione per i malati non poveri spetterà all'ente, al quale i medesimi appartengono per domicilio di soccorso.

9.° I contributi dovuti per legge (per il mantenimento degli esposti, per il servizio forestale, per il carcere mandamentale, per il tiro a segno, per spese portuali, ecc.), saranno ripartiti dalle competenti autorità amministrative. Delle quote arretrate, però, dovrà farsi il riparto nel progetto in ragione composta di popolazione e d'imposta fondiaria.

Dei contributi facoltativi, per i quali il Comune unito si fosse già volontariamente obbligato, ed il cui impegno quindi fosse inderogabile (come ad esempio per ferrovie o tramvie, per impianto ed esercizio di uffici postale, telegrafici o telefonici col concorso del Comune, per mantenimento di speciali istituti scolastici o di altro genere, e simili), il riparto sarà fatto in ragione della popolazione e dell'interesse di ciascun ente all'opera, all'ufficio o all'istituto, al quale i singoli contributi si riferiscono: interesse da determinarsi coi criteri che, secondo le circostanze del caso, sembreranno i più giusti.

10. Qualora il cimitero sia unico per il Comune da cui la frazione si distacca e per la frazione, esso dovrà, fino a quando per quest'ultima (diventa Comune autonomo o aggregata ad altro

Comune) non ne sia costruito a sue spese uno separato, essere dichiarato consorziale, con una quota d'interessenza da determinarsi in ragione di popolazione e d'imposta fondiaria, sia per le spese di manutenzione, sia per i proventi delle concessioni di aree, celle, e simili, a privati.

Costruito il cimitero separato per la frazione, quello comune cesserà di essere consorziale e sarà attribuito per intero al Comune da cui la frazione si è distaccata. A questa però, sarà rimborsato dal primo il valore delle aree da essa già occupate nel campo d'inumazione, man mano che saranno, di anno in anno, lasciate libere per effetto delle ordinarie esumazioni decennali. E ciò sino a concorrenza della quota parte dell'intero valore di stima del cimitero e delle opere eseguitevi durante la comunione, spettantele in ragione di popolazione e d'imposta fondiaria: quota che, occorrendo, dovrà essere integrata con la corrisponsione della differenza, qualora il valore complessivo di tutta le aree rilasciate sia ad essa inferiore.

Se per la costruzione o l'ampliamento del cimitero comune siano stati contratti debiti, da parte di questi che rimane da estinguere sarà posta a carico del Comune o della frazione nella proporzione anzidetta.

11. Degli atti di archivio, saranno attribuiti alla frazione quelli che particolarmente la riguardano e che possano materialmente essere separati senza alcun danno del Comune; tutti gli altri resteranno presso l'archivio di questo, con facoltà nell'altro ente di prendere, quando che sia, visione ed estrarre copie, a sue spese, di quelli che possano interessarlo.

III. — ULTERIORE PROCEDURA DA SEGUIRE.

Il progetto di delimitazione territoriale deve essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile, pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati e sottoposto al voto del Consiglio provinciale con gli eventuali reclami od osservazioni.

Su tale progetto e su quello di separazione patrimoniale dovrà essere promosso il parere della Giunta provinciale amministrativa, tenuti presenti i reclami e le osservazioni eventualmente presentati contro di essi.

I progetti saranno poscia dalla Prefettura trasmessi a questo Ministero, con tutti gli atti d'istruttoria e con dettagliato rapporto, in cui sia espresso il motivato parere delle SS. LL., per gli ulteriori provvedimenti.

Si confida che da ora innanzi le SS. LL. vorranno attenersi alle norme della presente circolare, della quale si attende un cenno di ricevuta.

Il Ministro — SALANDRA

51. Bollo sulle carte da giuoco—Vendita ed uso di carte sprovviste di bollo (circolare Ministero Interno 30 aprile 1915 n. 12972-37133711 diretta ai Prefetti).

Il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) fa presente che in molti centri trovansi in vendita e vengono usate carte da giuoco sfornite del prescritto bollo e quindi in contravvenzione alle leggi 13 settembre 1874, n. 2080, 29 giugno 1879, n. 5165, ed al Regio decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152.

Ciò starebbe a dimostrare che il servizio di vigilanza presso i venditori di carte da giuoco e presso i pubblici esercizi non viene sempre eseguito con la oculatezza e perseveranza che sono necessarie per reprimere, nell'interesse dell'erario e dei fabbricanti onesti, la vendita e l'uso di carte sfornite di bollo. Tale vigilanza si è resa attualmente ancora più necessaria in seguito all'attuazione del citato decreto legislativo 22 ottobre 1914, che ha elevato la tassa di bollo sulle carte in parola.

Si pregano perciò le SS. LL. di voler disporre una più accurata e più assidua sorveglianza, specialmente presso i pubblici esercizi, nell'intento di scoprire le contravvenzioni per vendita ed uso delle carte da giuoco senza bollo, contravvenzioni che sono punite con una multa da lire 120 a 480 a carico dei commercianti o conduttori di stabilimenti o pubblici esercizi, e con una multa di lire 120 a 360 a carico dei fabbricanti (articolo 8 e 9 della legge anzidetta 13 settembre 1874, n. 2080, e art. 6 dell'altra legge 22 luglio 1894, 399).

Con l'occasione si prega anche di voler ricordare agli agenti di P. S. che agli scopritori delle contravvenzioni in parola è accordato sul provento delle multe anzidette il quarto depurato del decimo.

Il Ministero delle finanze, poi, allo scopo di ottenere un più proficuo risultato dalla vigilanza, si riserva di gratificare, su pro-

posta delle Prefetture, quegli agenti che si distingueranno pel numero e per l'importanza delle contravvenzioni accertate.

Si gradirà un cenno di assicurazione in proposito.

Pel Ministro — VIGLIANI

52. Profilassi delle malattie infettive. (Circolare prefettizia 22 maggio 1915, n. 26862 diretta ai sindaci del 1° circondario).

In questo speciale momento, e tenute presenti le anormali condizioni sanitarie di molti Stati europei, occorre intensificare la vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive in tutti i Comuni.

Richiamando perciò la speciale attenzione delle SS. LL. per la esatta esecuzione sulle disposizioni degli articoli 125 della legge sanitaria 1.° agosto 1907 n. 129 e 130 del regolamento sanitario 3 febbraio 1901 n. 45 e mentre li premuro ad informarmi telegraficamente su qualunque fatto speciale che interessi la salute pubblica, prego disporre una cauta sorveglianza sanitaria sulle persone rimpatriande dall'estero col maggiore rispetto della libertà individuale.

Occorre inoltre che SS. LL. provvedano subito: 1.° alla vigilanza delle locande ed altri posti di concentramento dei rimpatrianti; 2.° all'impianto di un locale d'isolamento per gli affetti di malattie infettive.

Vorranno inoltre eccitare la collaborazione degli ufficiali sanitari nel cui patriottismo e zelo confido.

Resto in attesa di sollecita assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

Parte II.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA

Tassa sul bestiame nella Provincia di Salerno

(Deliberato dalla Giunta prov. amm. il 14 gennaio 1909, approvato con R. Decreto 3 maggio 1909 N. 174).

(continuazione e fine vedi num. prec.).

Competenza della giunta prov. amm. quale autorità tutoria.

La legge 15 luglio 1906 n. 383 ha abolito, come si è detto, per le provincie del Mezzogiorno la competenza giurisdizionale di appello della giunta prov. amm. circa l'applicazione della tassa di famiglia e bestiame ma non la competenza spettantile quale autorità tutoria per l'art. 220 della legge com. e prov. t. u. 4 febb. 1915 N. 148. Per tale art. e per quello n. 121 del regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov. qualora il Consiglio comunale non costituisca la commissione o questa non adempia al suo compito nei termini stabiliti o quando la giunta municipale non trasmette i ruoli entro i termini prescritti, ovvero li abbia compilati irregolarmente e si abbiano elementi per ritenere non equamente ripartito il tributo, il Prefetto promuove entro 15 giorni dalla scadenza del termine, i provvedimenti della giunta prov. amm. (vedi par. C. S. Sezione Interni 8 Marzo 1912).

Il Ministero dell'Interno, con circolare 29 marzo 1912 n. 16609 ai Prefetti ha, confermando tale decisione, fatto presente che « mentre l'azione delle commissioni locali in materia di tassa di famiglia e sul bestiame ai sensi degli art. 29 e 30 della legge 15 luglio 1906 n. 383 è esattamente circoscritta ai casi isolati di illegittima esclusione ed ingiusta tassazione, quella invece demandata alla Giunta prov. amm. per l'art. 121 del regolamento comunale e provinciale riflette l'ingiusta distribuzione e ripartizione della tassa nell'insieme del ruolo con il quale essa viene applicata ».

Art. 27.

Contro la decisione della Commissione Provinciale non sarà ammesso ulteriore reclamo in via amministrativa, salvo

il ricorso all'autorità giudiziaria, a tenore delle vigenti leggi, e nei modi e termini stabiliti per le imposte sui redditi di R. M.

Non si potranno deferire all'Autorità giudiziaria le decisioni delle commissioni concernenti la esistenza e la estimazione della materia tassabile.

Inammissibilità di ulteriori reclami in via amministrativa.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che con la decisione della commissione provinciale delle imposte dirette (nei regolamenti delle provincie non del Mezzogiorno con quella della giunta provinciale amm.) viene esaurito il procedimento amministrativo sui reclami.

Ogni ulteriore reclamo, fatta eccezione delle controversie concernenti la esistenza ed estimazione della materia tassabile (vedere appresso), rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria, a termine dell'art. 6 della legge abolitiva del contenzioso amm. (v. dec. C. S. sez. IV. 13 dic. 1907, 8 apr. 1910, 7 luglio 1911 e 11 apr. 1913).

Competenza autorità giudiziaria, estensione e limiti.

Occorre premettere che l'azione giudiziaria in materia di tassa di famiglia o di bestiame non è inammissibile per non essere stata preceduta dal reclamo amministrativo e che i reclami in via amm. non hanno efficacia di interrompere il termine prescrizione stabilito nei regolamenti comunali e provinciali pel ricorso in via giudiziaria (v. sent. C. App. Venezia 20 gen. 1881, Cass. Napoli 2 giug. 1882, C. App. Catania 8 mag. 1895).

Non si potranno deferire all'autorità giudiziaria le decisioni delle commissioni concernenti la esistenza e la estimazione della materia tassabile (v. sent. Cass. Roma 19 febb. 1895). L'autorità giudiziaria è invece competente a dichiarare la illegittimità della imposizione di un tributo comunale ed a conoscere se un ruolo di tassa di famiglia o bestiame sia stato emesso con violazione del regolamento provinciale, privando gli interessati della facoltà e dei termini per reclamare alla autorità competente. Spetta in tal caso al magistrato ordinario di reintegrare il diritto civile del reclamante lesa dall'atto amm. con l'ordinare la restituzione della tassa indebitamente pagata (Cass. Rom. sez. un. 3 giug. 1895, 26 lug. 1912 e 4 dic. 1913).

Se è vietato di derogare alle leggi comuni e generali di giurisdizione, inibendo ai contribuenti di poter adire l'autorità giudiziaria in questioni riflettenti la violazione di una legge, non è

proibito però di stabilire le modalità e i termini del reclamo, anche per non tenere il comune troppo a lungo incerto sulla realtà delle risorse su cui può fare assegnamento. La giurisprudenza, in omaggio a questo principio, ha ritenuta valida la disposizione regolamentare che prescrive il termine di 6 mesi pel ricorso all'autorità giudiziaria contro le risultanze del ruolo (sent. Cass. Roma 4 dic. 1896).

La risoluzione delle quistioni sulla illegittimità di un tributo comunale spetta in primo grado, qualunque sia il valore della controversia, ai tribunali ordinari (art. 84 cod. proc. civile). In sede di cassazione spetta alla corte di cassazione territoriale (v. sent. Corte Cass. Roma sez. un. 26 luglio 1912 e 4 dic. 1913). E' di competenza invece della Corte di Cass. di Roma di giudicare di quistioni di imposte e tasse in quanto la disputa si agiti tra la amm. dello Stato e il privato, a norma dell'art. 3 u. 5 lettera a della legge 12 dic. 1875, n. 2837.

Art. 28.

Decorso il termine pei ricorsi in primo grado, le Giunte municipali compileranno, in base alla matricola, i ruoli delle partite non contestate o definite, da rimettersi alla Prefettura pel visto di esecutorietà.

I ruoli, resi esecutori, saranno pubblicati per otto giorni all'albo pretorio e poi consegnati all'esattore per la riscossione.

Compilazione del ruolo, termine, esecutorietà.

Alla compilazione del ruolo provvede la giunta municipale come per le altre tasse comunali, in conformità dell'art. 121 del regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov. In caso di inadempimento provvede la giunta prov. amm. a termine dell'art. 220 della legge com. e prov. t. u. 4 febb. 1915 N. 148.

Perchè possa procedersi alla compilazione del ruolo è necessario che decorra il termine di 15 giorni da quello ultimo prescritto per la pubblicazione della matricola, nella quale in ogni caso non debbono essere comprese non solo le partite sulle quali vi sia contestazione, ma anche quelle per le quali non è ancora decorso il termine stabilito per i ricorsi.

I ruoli sono resi esecutori dal Prefetto o da chi lo rappresenta e tale formalità non può essere compiuta dal Sotto-Prefetto (dec. C. S. 17 aprile 1886, circ. Min. Fin. 17 Maggio 1886 e cir-Ministero Interni 8 luglio 1890. L'esame di esso da parte dell'au-

torità di vigilanza non deve essere solamente formale, ma può involgere anche un sindacato di merito nell'interesse dei contribuenti (v. dec. C. S. IV sez. 26 Maggio 1902).

Le regole relative alla esecutorietà delle deliberazioni comunali non possono applicarsi ai ruoli delle tasse, per cui in caso di ricorso per vizio di procedura ed ingiusta ripartizione della tassa il Prefetto può rinvenire sul suo visto di esecutorietà apposto ai ruoli (v. dec. C. S. 16 marzo 1895).

Art. 29.

Per le partite definite dopo la pubblicazione dei ruoli principali, e per quelle omesse o riguardanti possessori o detentori di cui all'art. 2 del presente regolamento, si dovrà procedere con le stesse formalità, omessa soltanto la pubblicazione della matricola, alla formazione dei ruoli suppletivi.

Art. 30.

Contro le risultante dei ruoli si potrà ricorrere al Prefetto per iscrizioni di partite contestate e nondefinite per omissione delle prescritte notificazioni, o per orrori materiali.

Ricorso al Prefetto.

Il ricorso al Prefetto è contro le risultanze dei ruoli ed in tale espressione si comprendono tutte le operazioni occorrenti alla formazione dei ruoli, compresa la relativa pubblicazione del ruolo.

Controversie dopo la pubblicazione del ruolo. Competenza autorità giudiziaria.

Giusta l'art. 6 della legge sull'abolizione del contenzioso amm. dopo la pubblicazione dei ruoli delle imposte e tasse cessa la competenza dell'autorità amm. a conoscere delle relative controversie. Infatti il contribuente, per la pubblicazione del ruolo, è costituito debitore della tassa in esso compresa ed è obbligato senz'altro al pagamento della medesima, onde la controversia sorgente, dopo avvenuta la pubblicazione dei ruoli, sulla legittimità di tale debito, si risolve sulla sussistenza o meno al diritto al rimborso della tassa spettante al contribuente e per conseguenza

in una controversia di diritto patrimoniale, della quale è competente a pronunziarsi soltanto l'autorità giudiziaria. Sul riguardo è pacifica la giurisprudenza (v. dec. C. S. sez. V. 24 dic. 1911 e 12 aprile 1912).

Art. 31.

Tali ricorsi dovranno essere scritti su carta bollata da lire 0,60 e prodotti fra giorni 30 dall'ultimo della pubblicazione dei ruoli.

Il Prefetto provvederà sui medesimi a norma dell'art. 67 del Regolamento 19 settembre 1899 per la esecuzione della legge Comunale e Provinciale.

Ricorso contro le risultanze del ruolo - Termine.

Il ricorso al Prefetto contro le risultanze del ruolo dovrà essere prodotto fra 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione del ruolo e il Prefetto provvederà su di esso a norma dell'art. 121 del regolamento 12 febbraio 1911 num. 297 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Art. 32.

Il presente regolamento entrerà in vigore con il 1.º gennaio 1909, ed abroga quello precedente che fu approvato con R. Decreto 15 maggio 1880 N. MMDLV (Serie 2.).

Firmati: il Prefetto Presidente Gorno — il relatore Di Transo — il Segretario Monticelli.

Nel prossimo numero: **Se e quando possano destinarsi le nuove e maggiori entrate ad accrescere stanziamenti passivi del bilancio** del Rag. G. Martano.

Tariffa per la tassa sul bestiame

(Articolo 11 del regolamento)

INDICAZIONE DEL BESTIAME	TASSA annua per ogni animale			
	MASSIMO		MINIMO	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
Cavallo	4			60
Cavalla	2			20
Puledro	2			20
Puledra	1			10
Mulo	6		1	
Mula	4			60
Muletto	2			20
Muletta	1			10
Asino	2			20
Asina	1			10
Asinetto	1			01
Asinetta		80		06
Bufalo	6		1	
Bufala	4			60
Bufalotti	2			20
Bofalotte	2			20
Buoi	4			60
Tori	6		1	
Vacche	3			40
Vitelli d' ambo i sessi	2			20
Capri o becchi	1			10
Capre		50		05
Montoni	1			10
Pecore		40		04
Verri	2			20
Maiali d' ambo i sessi	1			10

Modello A.

COMUNE di

TASSA BESTIAME 19

*Dichiarazione ai termini degli articoli 14, 15, 16, 17 del Regolam. prov.
per l'applicazione della tassa bestiame per l'anno 19*

Cognome, Nome, Paternità e domicilio del possessore del bestiame	Q U A L I T À del bestiame	Quantità del bestiame	Osservazioni
.....	Cavalli
.....	Cavalle
.....	Puledri
.....	Puledre
di	Muli
.....	Mule
domiciliato a	Muletti
.....	Mulette
.....	Asini
.....	Asine
.....	Asinetti
.....	Asinette
.....	Bufali
.....	Bufale
.....	Bufalotti
.....	Bufalotte
.....	Buoi
.....	Tori
.....	Vacche
.....	Vit. d'ambo i sessi
.....	Capri o becchi
.....	Capre
.....	Montoni
.....	Pecore
.....	Verri
.....	Maiali d'am. i sessi

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 20 e 21 Maggio 1915

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Affari diverri:

- Laureana Cilento*, cauzione servizio Esattoria, parere favorevole.
Contursi, regolamento organico, ordinanza.
Perito, mutuo Cong. Carità acquisto grano, approva.
Contursi, bilancio 1915, ordinanza.
Calvanico, vendita legname bosco « Costa Coltella, » approva.
Castel S. Lorenzo, mutuo riparazioni danni alluvionali, approva.
Acerno, istanza Santoro per azione popolare, ordinanza.
Montano Antilia, reclamo Galiotti, ordinanza.
Moio Civitella, bilancio 1915, autorizza l'eccedenza di sovrimposta.
Controne, bilancio 1915, ordinanza.
Calvanico, regolamento organico, ordinanza.
Ottati, gestione in economia del mulino, approva con invito a compilare il regolamento.
Centola, tariffa per prestazioni in natura, approva.
Sacco, regolamento tasse esercizio e rivendita, ordinanza.
Aquara, regolamento organico.
Fisciano, regolamento tassa occupazione suolo pubblico, ordinanza.
Praiano-Conca, aumento stipendio medico consorziale, approva fissando a Praiano la residenza del medico consorziale.
Licusati, modifica alla pianta osganica ordinanza.
Montecorvino Rovella, transazione lite con Campione, ordinanza.
Santomenna, aumento stipendio agli impiegati, approva.
Giffoni Sei Casali, transazione lite bosco Agnone, approva.
Tegiano, concessione suolo al Cimitero, approva.
Laurino, aumento lampade pubblica amm.ne, non trova luogo a deliberare.
Scala, rinnovazione prestito cambiario di L. 2600,00, approva.
Colliano, regol. concessione cave di pietre e di arena, ordinanza.
Laurino, modifica tariffa tasse bestiame, approva.
S. Gregorio Magno, mutuo cambiario di L. 2800, approva.
Castel Nuovo di Conza, ricorsi per tasse esercizio e rivendita, dichiara i ricorsi irricevibili.
Sala Consilina, riduzione canone enfiteutico mulino Farina, ordin.
Olevano sul Tusciano, regolamento organico personale illuminazione elettrica, approva.
Olevano sul Tusciano, assegno al procaccia postale aggiunto per frazioni, Salitto e Monticello, approva.
Padula, fitto locali Certosa per istituto educazione, approva.
 » acquisto di parte dei locali della « Certosa, » approva.

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

COMUNICAZIONI

Sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi

In seguito al R. Decreto 13 maggio corr., n. 620 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15) ed alle norme concordate fra il Presidente del Consiglio e i Ministri della guerra, della marina e del tesoro, notevoli migliorie sono state introdotte nelle disposizioni riguardanti i sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi.

Tali sussidi sono ora regolati così:

1. — Verranno corrisposti ai sottoindicati congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi, quando risulti che essi trovansi in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico dei militari, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza:

a) Mogli e figli legittimi o legittimati di età inferiore ai 12, anni, od anche di età superiore, se inabili al lavoro;

b) Genitori che abbiano compiuto 60 anni di età, ovvero sieno inabili al lavoro;

c) Fratelli e sorelle minori degli anni 12 od anche di età superiore; se inabili al lavoro, orfani di entrambi i genitori.

Il soccorso sarà corrisposto ai congiunti indicate alle lettere b) e c) quando il richiamato sia ammogliato o vedovo ed al soccorso sieno ammessi la moglie o di figli di lui.

Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti indicati alle stesse lettere b) e c) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di uno solo di essi.

2. — Il soccorso giornaliero per i congiunti che vi abbiano titolo ai sensi di cui al paragrafo che precede, è stabilito nella seguente misura:

Per la moglie	0,70 (*)	0,60 (**)
Per ogni figlio	0,35	0,30
Per un solo genitore	0,35	0,30
Per ambedue i genitori	1,10	1 —
Per un fratello od una sorella	0,70	0,60
Per ogni altro fratello o per ogni altra sorella	0,35	0,30

3. — Le domande di soccorso debbono essere fatte direttamente

(*) Nei Comuni capoluoghi di provincia, di circondario o distretto amministrativo.

(**) Negli altri Comuni.

dalla famiglia del richiamato al Sindaco del Comune di residenza, la quale spetterà di esaminare e decidere caso per caso e con l'assistenza della stessa commissione che ora funziona per le chiamate d'istruzione.

Le suesposte disposizioni migliorano notevolmente quelle prime vigenti, sia per la misura e l'estensione, che per semplicità e rapidità di procedimento.

PUBBLICAZIONI

C. Rossi — *Segretario Capo di Eboli* — Circa la intassabilità mobiliare dei censi e canoni attivi del Comune di Eboli.

E' una pregevole monografia illustrativa di un ricorso in revocazione nell'interesse del comune di Eboli presso la Commissione Centrale delle Imposte dirette di Roma. L'autore, col quale vivamente ci congratuliamo, dimostra una profonda conoscenza della quistione, che tratta con solide argomentazioni e con acume giuridico.

R. R. D'A.

N. B. Si darà notizia delle pubblicazioni che verranno alla Direzione in doppio esemplare.

Abbonamenti al " BOLLETTINO "

Hanno pagato l'abbonamento annuo di L. 8 al « Bollettino »: la Confraternita del Carmine di Maiori, le Congreghe di Carità di Buccino, Oliveto Citra, Roccadaspide, Nocera Inferiore, Cetara, S. Arsenio, S. Valentino Torio, la Confraternita dell'Addolorata di Acerno; i comuni di Ogliastro Cilento, Pagani, Cetara, Pellezzano, Roccadaspide, Postiglione, Prignano Cilento, Pertosa, Castelnuovo Cilento, Castelcivita, Cava dei Tirreni, Montecorvino Rovella, Laureana Cilento, e l'Avv. Giandomenico Formosa.

Preghiamo *vivamente* gli abbonati e tutti coloro che hanno trattenuti i numeri finora pubblicati del nostro « Bollettino » di volere rimetterci l'importo dell'abbonamento per l'anno corrente in lire otto, dirigendo il vaglia-cartolina alla « Direzione del Bollettino Amministrativo ». R. Prefettura Salerno.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL' INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor ROBERTO RUGGI d' ARAGONA, consigliere agg. — rag. GABRIELE MARRA, ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all' importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d' inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

53. *Rimborso in conto depositi a risparmio iscritti nei libretti al portatore* (R. D. 1 Aprile 1915).
54. *Regolamento organico—Impiegati e salariati in servizio militare* (C. P. 31 Maggio 1915 n. 12207).
55. *Nomina del Luogotenente Generale* (R. D. 25 Maggio 1915).
56. *Funzionamento delle Amministrazioni e degli uffici Municipali* (D. L. 27 Maggio 1915).
57. *Idem idem* (C. P. 9 Giugno 1915).
58. *Agevolazioni per il pagamento dei fitti* (D. L. 3 Giugno 1915).
59. *Provvedimenti pel raccolto dei cereali* (D. L. 3 Giugno 1915).

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.

Se e quando possano destinarsi le nuove o maggiori entrate ad accrescere stanziamenti passivi del bilancio (Rag. G. Martano).

Parte III.—Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Com. Prov. di Beneficenza (adunanze 29 Maggio e 5 Giugno 1915).

COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, concorsi.

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Caserta — Deputazione provinciale 21 giugno, ore dodici.

Pubblici incanti a offerta segreta ad unico esperimento, per dare in appalto la fornitura di breccie occorrente sulla strada intercomunale Acerra-Pomigliano d'Arco pel 1915.

L'asta si aprirà in ribasso dell'estaglio di L. 4000 oltre a L. 750.

Cauzione provvisoria L. 150.

Potenza — Deputazione provinciale 19 giugno ore 13.

Asta ad offerte segrete contenenti il ribasso di un tanto per cento, al primo esperimento di incanto per l'appalto della fornitura di breccie ed altre opere di manutenzione sulla strada provinciale Palazzo San Gervasio Minervino Murge, tronco compreso fra l'innesto con la Potenza Spinazzola e l'asse del ponte sul torrente Loconcello (confine verso Minervino con la provincia di Bari) di lunghezza m. 17.953,30, oltre il tratto di comunale per la stazione ferroviaria di Palazzo San Gervasio Montemiole, di lunghezza m. 302, per la durata di un quinquennio, a decorrere dal 1. gennaio 1915 al 31 dicembre 1919, per la presunta somma complessiva di lire 47 mila di cui lire 42,850 a base d'asta.

Documenti 15 giugno. Cauzione provvisoria L. 1000. Fatali a 15 giorni.

Castel S. Lorenzo — Municipio 19 giugno ore nove.

Asta a schede per aggiudicazione definitiva ad incanto unico per i lavori relativi alla sistemazione della fognatura interna e delle acque pluviali in riparazione ai danni dell'alluvione del 1910 in base a L. 44,109,89.

Termine lavori 500 giorni. Cauzione provv. L. 2500.

Caserta — Deputazione provinciale 21 giugno ore dodici.

Pubblici incanti a offerta segreta ad unico esperimento, per dare in appalto il mantenimento col sistema del cottimo della strada provinciale Piedimonte 1. tratto, dal termine del basolato in Aldifreda alla scafa di Gradillo di lunghezza m. 8950.

L'asta si aprirà in ribasso dell'annuo canone di L. 3900.

Cauzione provv. L. 1200. Fatali 7 luglio ore 12.

Ceppaloni (Benevento) — Municipio 17 giugno ore dieci.

Incanto a schede per l'appalto di tutte le opere e provviste per una condotta d'acqua potabile delle sorgenti del Muraglione alla borgata Chianche e frazioni dipendenti.

Importo presunto soggetto a ribasso lire 470,40.

Offerte 17 giugno ore 9. Cauzione provvisoria L. 2000. Cauzione definitiva lire 2100.

Campagna — Prefettura 30 giugno — ore 10 — secondo esperimento di asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio delle comprese assegnate nei boschi cedui Polveracchio del Comune di Campagna — Base d'asta lire 27000.

Parte I.

53. Rimborso in conto depositi a risparmio iscritti nei libretti al portatore (R. D. 1 Aprile n. 533 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1915).

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 20 dicembre 1914, numero 1378, per l'istituzione dei libretti al portatore per depositi a risparmio presso le Casse postali.

Ritenuta l'opportunità di togliere ogni limite di tempo e di somma per l'esecuzione dei rimborsi in conto dei depositi iscritti nei libretti al portatore;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli per il tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

A parziale modificazione dei comma 4 e 5 dell'articolo unico del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1378, i rimborsi in conto deposito a risparmio presso le Casse postali rappresentati da libretti al portatore, sono eseguiti a vista, per qualunque somma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1.º aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA - RICCIO - CARCANO - CAVASOLA

54. Regolamento organico. Impiegati e salariati in servizio militare (Circolare del Prefetto di Salerno 31 Maggio 1915 n. 12207 diretta ai Sindaci del 1.º circondario e per comunicazione ai Sottoprefetti).

E' intendimento di quest'ufficio che gli impiegati e salariati di cotesto Comune, in pianta stabile, già richiamati alle armi, o

che eventualmente lo divenissero, abbiano assicurato un trattamento economico conforme a legge.

Tale finalità fu già prevista con circolare 6 ottobre 1914, ma poichè non tutti i comuni hanno corrisposto alla richiesta di quest'ufficio, desidero che quei regolamenti organici che ne manchino, siano sollecitamente integrati con la seguente disposizione:

« Agli impiegati e salariati, in pianta stabile, in servizio militare si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1908 sullo stato giuridico degli impiegati civili. »

Prego V. S. di assicurarmi, a rigor di posta, che tale disposizione fu già introdotta nel regolamento organico di cotesto Comune, ed in caso contrario di inviarmi subito la deliberazione di cotesto Consiglio Comunale che introduce nel regolamento detta disposizione.

Il Prefetto — SPIRITO

55. Nomina del Luogotenente Generale (Regio Decreto 25 maggio 1915, col quale S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia, Duca di Genova, è nominato a Luogotenente Generale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1915, n. 131).

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla relazione del presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio stesso;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Il Nostro amatissimo zio Tommaso di Savoia, Duca di Genova, è nominato Nostro Luogotenente Generale durante la Nostra assenza dalla capitale.

Sulla relazione dei ministri responsabili, Egli provvederà in nome Nostro agli affari dell'amministrazione ordinaria e ad ogni altro atto che abbia carattere di urgenza, firmando i Reali decreti i quali saranno contrassegnati e vidimati nelle solite forme.

Egli disporrà perchè Ci siano rassegnati gli affari di grave importanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Reo d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.

56. **Funzionamento delle amministrazioni e degli uffici municipali e provinciali** D. L. 27 maggio 1915 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra; Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

I Consigli comunali e provinciali la cui composizione numerica, per effetto di chiamate alle armi, sia ridotta a meno della metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune o alla Provincia, possono deliberare in prima convocazione con l'intervento di un terzo del numero stesso.

Nel calcolo della maggioranza prescritta dagli articoli 190, 259 e 310, della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico), non si tiene conto dei consiglieri legalmente impediti per servizio militare.

Le Giunte municipali e le Deputazioni provinciali che, per la causa indicata nel primo comma, non possono funzionare neanche con l'intervento dei membri supplenti, saranno completate con l'aggregazione dei più anziani fra i consiglieri in carica, non impediti per servizio militare, fino a raggiungere il numero rispettivamente prescritto dagli articoli 138 e 252 del testo unico.

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di derogare al disposto dell'art. 280 del testo unico e di prorogare i poteri dei RR. commissari presso le Amministrazioni comunali disciolte anche oltre il termine prescritto dall'art. 323 del testo medesimo.

Art. 3.

I prefetti sono autorizzati a rilasciare, uditi i Consigli di prefettura, patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale alle persone che posseggono i requisiti prescritti ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 162 del testo unico e siano munite della licenza ginnasiale o di scuola tecnica; si trovino, da almeno cinque anni, addetti a funzioni amministrative, che non siano meramente di ordine, presso segreterie di Comuni o di Provincie e le abbiano lodevolmente esercitate; paghino una tassa di lire dieci.

Le patenti anzidette saranno valide finchè avrà efficacia il presente decreto; ma i titolari di esse, purchè abbiano lodevolmente coperto l'ufficio di segretario per almeno tre mesi, potranno essere ammessi ai primi esami per l'abilitazione definitiva.

Contro il provvedimento del Prefetto, che nega il rilascio della patente provvisoria, non è ammesso gravame.

Art. 4.

È data facoltà ai Comuni di una stessa Provincia, ancorchè non appartenenti a un medesimo circondario, di valersi dell'opera di un solo segretario, ed ai prefetti d'imporre tale provvedimento, quando lo stimino necessario e le condizioni locali lo consentano, con decreto da emettersi in seguito a parere del Consiglio di prefettura e non suscettibile di alcun gravame.

Art. 5.

È ridotto dai due terzi alla metà il numero legale per la validità delle sedute delle Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA

57. Funzionamento delle Amministrazioni e degli uffici municipali e provinciali ed altri provvedimenti in conseguenza della mobilitazione. (Circolare del Prefetto di Salerno 9 giugno 1915 n. 17858 diretta ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Per opportuna norma e notizia dei Comuni dipendenti si trascrive alle SS. LL. la seguente circolare 31 maggio del Ministero dell' Interno :

Con decreto luogotenenziale del 27 maggio 1915, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 e avente effetto dal giorno stesso, sono stati adottati alcuni provvedimenti intesi ad assicurare il funzionamento delle Amministrazioni Comunali e provinciali, degli uffici municipali e delle Commissioni Provinciali di beneficenza in seguito alla situazione creata dalla mobilitazione.

Le disposizioni predette stabiliscono :

1. La riduzione, dalla metà al terzo, del numero legale per deliberare in prima convocazione per i Consigli la cui composizione numerica, *per effetto di chiamate alle armi*, sia ridotta a meno della metà dei Consiglieri assegnati al Comune o alla provincia. E' ovvio che tale condizione si verifica non solo quando la riduzione sia dovuta esclusivamente alle chiamate in servizio militare, ma anche allorchè queste, aggiunte ad altre cause (morti, dimissioni, decadenze) abbiano ridotto il Consiglio a meno della metà dei loro membri. Dai verbali delle deliberazioni dovrà risultare il motivo della mancanza dei singoli consiglieri.

2. L' esclusione, dal calcolo della maggioranza e prescritta negli articoli 190, 259 e 310 della legge comunale e provinciale, dei consiglieri legalmente impediti per servizio militare.

Anche per queste deliberazioni dovrà risultare dai verbali la indicazione di cui sopra e cenno.

3. L' aggregazione alle Giunte Municipali ed alle Deputazioni Provinciali, che per le suesposte ragioni non possano funzionare *neanche con l' intervento dei supplenti*, dei più anziani dei Consiglieri in carica, fino a raggiungere il numero previsto negli art. 138 e 252 della legge comunale e provinciale, e cioè la metà o la maggioranza, rispettivamente, degli assessori e dei deputati provinciali.

4. La facoltà di derogare al disposto dell'art. 280 della legge comunale e provinciale e di prorogare i poteri dei RR. Commissari anche oltre i termini di cui all'art. 323 della legge medesima.

I signori Prefetti si asterranno quindi dall' indire le elezioni suppletive nei casi previsti nel secondo comma (N. 1 e 2) del citato articolo e le elezioni generali nella ipotesi prevista dal primo

comma (perdita di 2/3 dei consiglieri). Quando però il Consiglio non possa funzionare perchè neppure il terzo dei consiglieri è in grado di esercitare l'ufficio, i signori Prefetti provvederanno a mezzo di appositi commissari (a norma dell'art. 1 del regolamento), salvo che le circostanze locali suggeriscano invece di promuovere lo scioglimento. Per i consigli attualmente retti da commissari Regi, i signori Prefetti faranno le opportune proposte prima che scadano i poteri di essi.

5. La facoltà concessa ai Prefetti di rilasciare, sentito il Consiglio di Prefettura, patenti provvisorie di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale ad altri impiegati degli uffici comunali e provinciali, i quali, pel servizio che prestano e pei titoli di studio richiesti, diano sufficiente prova di attitudine alle funzioni suddette.

L'esercizio di tale facoltà è rilasciato alla prudente discrezione dei Prefetti, i quali se ne avvarranno nei limiti dei bisogni di ciascuna provincia, tenuto conto del numero degli uffici rimasti privi di titolari, e sempre che al funzionamento degli uffici stessi non possa provvedersi nei modi indicati al numero seguente.

6. L'estensione ai comuni della stessa provincia, anche se di diversi circondari, della possibilità di avvalersi dell'opera di un solo segretario, con facoltà al Prefetto di imporre tale provvedimento quando egli lo riconosca necessario e le circostanze locali (facilità di comunicazioni, importanza dei comuni ecc.) lo consentano.

7. La riduzione, dai due terzi alla metà, del numero legale per la validità delle adunanze delle Commissioni Provinciali di Assistenza e Beneficenza pubblica.

Le SS. LL., nel richiamare subito l'attenzione dei Sindaci, sulle nuove disposizioni, dovranno vigilare che le medesime siano esattamente osservate, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle amministrazioni e degli uffici municipali.

Gradirò un cenno di assicurazione al riguardo.

Il Prefetto — SPIRITO

58. **Agevolazioni per il pagamento dei fitti.** (D. L. 3 giugno 1915 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 giugno 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell' autorità a Noi delegata:

Letta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato
per affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a tutto dicembre 1915, i conduttori di immobili urbani, che per convenzione o per consuetudine sieno obbligati al pagamento anticipato di tre mesi di fitto hanno facoltà di corrispondere a rate mensili il prezzo della locazione, sempre anticipata, mente.

Il conduttore che si avvalga di questa facoltà deve, tuttavia, rilasciare al locatore un mese di fitto a titolo di garanzia.

Se l'obbligo dell'anticipazione si estende a periodi superiori ai tre mesi, i conduttori hanno facoltà di corrispondere il fitto a trimestri anticipati.

Art. 2.

L'inquilino che per convenzione o per consuetudine abbia rilasciato a favore del proprietario della casa una quota anticipata di fitto, come deposito di garanzia, ha facoltà di imputare su tale anticipazione la metà del fitto mensilmente dovuto fine alla riduzione del deposito a cifra uguale ad un mese di fitto.

Art. 3.

Il capo di famiglia, conduttore dell'immobile, che si trovi sotto le armi, ha facoltà di chiedere l'immediata risoluzione del contratto di fitto.

E' tenuto però a pagare il fitto del mese in corso ed ha diritto di ottenere la restituzione dell'eventuale deposito.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fitti superiori a lire duemila annue.

Art. 4.

Quando il capo di una famiglia, conduttore di un immobile, si trovi sotto le armi, è data facoltà di corrispondere soltanto una metà dei fitti della casa abitata, a cominciare dalla data del presente decreto fino alla cessazione del servizio militare.

Le quote non corrisposte dovranno essere soddisfatte in eguali rate mensili nel termine di un anno dalla cessazione del servizio militare e in ogni caso prima della cessazione del fitto, che a richiesta del proprietario dev'essere prorogato pel tempo necessario pel pagamento delle predette rate mensili.

La concessione del presente articolo si riferisce ai fitti che non superino:

- lire 50 mensili nei Comuni superiori ai 200 mila abitanti;
- lire 30 mensili nei Comuni inferiori ai 200 mila e superiori ai 50 mila abitanti;
- lire 20 mensili nei Comuni inferiori ai 50 mila e superiori ai 25 mila abitanti;
- lire 15 mensili in tutti gli altri Comuni.

Art. 5.

L'inquilino capo di una famiglia, che si trovi sotto le armi, e abbia adempiuto gli obblighi assunti col contratto di locazione, il cui prezzo non superi la misura indicata nell'articolo precedente, ha diritto, ancor quando si sia avvalso delle concessioni degli articoli 2 e 4, di ottenere dal proprietario la proroga del fitto, alle medesime condizioni, per tutto il periodo della guerra e per due mesi successivi, salvo che il proprietario non chieda una proroga maggiore, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

La proroga non può essere richiesta dall'inquilino se il proprietario dimostri con contratto di data certa, anteriore al presente decreto, che abbia stipulato altro contratto di fitto per lo stesso immobile.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — ORLANDO

59. **Provvedimenti pel raccolto dei cereali.** (D. L. 3 giugno 1915 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 giugno 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri delegati al Governo del Re, dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in via eccezionale, nella imminenza del raccolto dei cereali;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e ministro segretario di Stato per l'interno, e coi ministri segretari di Stato per le finanze e per la grazia e giustizia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Ai fini del regolare e tempestivo raccolto dei cereali nell'anno in corso, è data facoltà ai prefetti del Regno di dichiarare, con proprio decreto, obbligatoria, per i proprietari, enfiteuti, conduttori di fondi, coloni e lavoratori del terreno, comunque chiamati, della rispettiva Provincia, la prestazione dei quadrupedi,

quella delle macchine, nonchè del personale e dei quadrupedi inservienti alle macchine stesse, per la mietitura e per la trebbiatura, col diritto a congruo compenso e riservata la precedenza ai bisogni dei proprietari delle macchine.

Nei Comuni, o gruppi di Comuni, pei quali sia stata dichiarata l'obbligatorietà delle prestazioni, sono ad esse tenuti i proprietari, enfiteuti, conduttori, coloni e lavoratori di ciascun fondo o podere, pei giorni precedenti e per quelli susseguenti alla raccolta del proprio prodotto di cereali, a favore di altri fondi situati nel territorio dello stesso Comune o di Comuni limitrofi, come agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il sindaco, giusta la disponibilità e i bisogni delle aziende agrarie del territorio comunale, esperiti previamente gli amichevoli accordi del caso, decide sulle richieste di prestazione, e stabilisce chi a ciascuna di esse debba adempiere, ne determina le condizioni, i termini e l'equo prezzo, tenuto conto del tempo e delle spese di trasporto.

La decisione del sindaco, notificata direttamente o a mano del messo comunale agli interessati, è esecutiva,

Contro di essa è ammesso ricorso, entro due giorni dalla notificazione, solo per quanto riguarda la determinazione del prezzo.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 3.

Sul ricorso di cui al precedente articolo, decide, in via definitiva, una Commissione presieduta dal giudice conciliatore e composta di due esperti in materia agraria, nominati, uno per ciascuna, dalle due parti, o, in mancanza, nominati dal pretore del mandamento.

La stessa Commissione decide, in via definitiva, su tutte le controversie che sorgano in dipendenza della prestazione compiuta.

Art. 4.

Il sindaco si assicura, anche a mezzo degli agenti comunali, della esecuzione della propria ordinanza, e fa accertare, nei modi di legge, le eventuali contravvenzioni.

In caso di rifiuto o di persistente inesecuzione della prestazione, il sindaco ha l'obbligo di informarne di urgenza il prefetto della Provincia, il quale ha facoltà di ordinare la requisizione per

la esecuzione di ufficio, a spese dell'inadempiente, senza pregiudizio dell'ammenda contravvenzionale.

Le spese per la esecuzione di ufficio sono liquidate e giudicate a norma dell'art. 151 della legge comunale e provinciale.

Le contravvenzioni sono punite con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento.

Art. 5.

Il prefetto della Provincia cura di raccogliere le informazioni e le proposte dei sindaci dei Comuni, per gli eventuali provvedimenti diretti a promuovere l'immigrazione temporanea di lavoratori, nei Comuni ove sia accertata l'insufficienza della mano d'opera locale per la raccolta dei cereali, nonchè ad avviare altrove la mano d'opera che risulti esuberante al bisogno.

Per tale sua azione il prefetto ha facoltà di costituire una Commissione consultiva, con i rappresentanti delle istituzioni ed associazioni agrarie della Provincia.

Art. 6.

L'applicazione di tutte le disposizioni precedenti è commessa ai prefetti delle Provincie.

Art. 7.

I prefetti signaleranno al ministro di agricoltura, industria e commercio gli enti e le persone che avranno più utilmente contribuito al raggiungimento dei fini eccezionali di pubblico interesse, che il presente decreto si propone.

Art. 8.

Tutti gli atti dipendenti dalla esecuzione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e registro.

Art. 9.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CAVASOLA — DANEO — ORLANDO

Parte II.

Se e quando possano destinarsi le nuove o maggiori entrate, ad accrescere stanziamenti passivi del bilancio.

Sogliono molte amministrazioni comunali accrescere stanziamenti passivi o crearne dei nuovi, servendosi di entrate nuove o maggiori di quelle previste. Tale criterio è contrario alla legge e nuoce all'equilibrio dei bilanci.

L'accertarsi di una entrata non prevista in bilancio, o il verificarsi del maggiore accertamento di una previsione attiva, non sono indici sicuri di maggiore disponibilità da potersi invertire in aumento di stanziamenti passivi.

Ed è ciò di per se chiaro se si consideri che alla nuova o maggiore entrata può ben contrapporsi un mancato o minore accertamento in altra previsione attiva.

Poniamo, ad esempio, che un comune abbia deliberato a suo tempo un bilancio così costituito:

ATTIVO		PASSIVO	
Rendite patrimoniali	L. 10.000	Spese obbligatorie	L. 20.000
Proventi diversi	» 2.000	Spese facoltative	» 2.000
Tasse, diritti, etc.	» 10.000		<u>22.000</u>
	<u>22.000</u>		

Nella esecuzione del bilancio, si ponga che le tasse ed imposte previste in 10.000 siano accertate, in conformità dei ruoli per L. 9.000, e che poi si sia verificata una entrata straordinaria di L. 1000 non prevista in bilancio. Poniamo pure che le altre entrate e tutte le spese siano accertate ed impegnate nella misura prevista.

Seguendo il lamentato sistema, il Comune destina la nuova entrata di L. 1000 ad una nuova spesa di L. 1000.

Quale debba essere il risultato della gestione finanziaria dell'esercizio di leggieri si comprende, cioè un disavanzo di L. 1000, nascente come dal seguente rendiconto:

ATTIVO

	Previsioni	Accertamenti
Rendite patrim.	10000	10000
Proventi diversi	2000	2000
Tasse, diritti, etc.	10000	9000
Entrate non previste	—	1000
Totali L.	22000	22000
Disavanzo d'am.	—	1000
		23000

PASSIVO

	Previsioni	Accertamenti
Spese obbligat.	20000	20000
Spese facoltative	2000	2000
Spese nuove non previste	—	1000
Totali L.	22000	23000
		23000

Questa breve esemplificazione se ci conduce ad affermare che una nuova o maggiore entrata non implica una maggiore disponibilità, non ci mena però alla conclusione che giammai possa una amministrazione servirsi di una nuova o maggiore entrata per sopperire a nuovi o maggiori oneri.

Se tutte le entrate previste si abbiano ad accertare nella misura presunta, nulla osta che una altra entrata verificatasi senza che sia stata prevista in bilancio, venga destinata ad una nuova o maggiore spesa. In tal caso però occorre ricordare che la destinazione deve seguire in base a deliberazione del Consiglio Comunale e non della Giunta Municipale, come invece molte amministrazioni fanno.

Nè occorre chiarire questo concetto che è esplicitamente sancito dall'art. 201 della legge Comunale e Provinciale, il quale dispone « dopo approvato il bilancio di previsione qualunque nuova spesa non può essere autorizzata che per speciale deliberazione del Consiglio Comunale.

Nelle proposte di spese nuove o maggiori da presentarsi ai Consigli, sono indicati i mezzi per provvedere ad esse ».

G. MARTANO

Parte III.

Commissione Prov. di Beneficenza

Adunanza del 29 Maggio 1915

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO

Affari diversi:

Angri — Congrega di Carità — Spese giudiziarie, approva.

Buccino — Congrega di Carità, regolamento e pianta organica, approva.

Conca Marini — Congrega di Carità, responsabilità ex amministratori, ordinanza.

Calvanico — Congrega Angeli Custodi, nuovo statuto, parere favorevole.

Casalvelino — Cappella SS. Rosario — regolamento organico, approva,

Centola — Congrega di Carità, nuovo statuto, parere favorevole.

Cava dei Tirreni — O. P. Genovesi — accettazione eredità Brigida Genovesi, parere favorevole.

Fisciano — Congrega di Carità — affranco canone, approva.

Laviano — Congrega di Carità — sussidio annuo alle sorde mute, ordinanza.

Pagani — Congrega di Carità — prelevamento dalla riserva, prende atto.

Id. — Ospedale Tortora — fitto fondi a trattativa privata, approva.

S. Gregorio Magno — Congrega di Carità — affranchi diversi, approva.

Salerno — Ospedale S. Giov. di Dio — aumento di stipendio al segretario, approva.

Id. — Ricovero di Mendicità — storno fondi, approva; rinnovazione contratto fitti stabili, approva.

Id. — Orfanotrofio Galdieri — storno di fondi, prende atto.

Id. — Ospedale Ruggi — appalto lavori falegnameria, approva.

Sarno — Asilo infantile — lavori al tetto dei locali, approva.

Id. — Congrega di Carità — liquidazione spese di liti, ordinanza.

Tramonti — Congrega di Carità — vendita casa — ordinanza; giudizio contro Russo. approva.

Torre Orsaia — Congrega di Carità. Vendita di pianterreno ad asta pubblica, approva.

Bilanci di Opere pie 1915 approvati:

Campagna — Conf. Monte dei Morti, Conf. S. Francesco d' Assisi; *Montano Antilia*, Cassa Agraria; *Calvanico*, Conf. Angeli Custodi; *S. Mauro Cilento*, Congrega di Carità; *Rutino*, Congrega di Carità; *Fisciano*, Congrega Addolorata; *Campagna*, Congrega S. Giovanni Battista; *Moio della Civitella*, Cassa Agraria, *Bellosguardo*, Cassa Agraria; *Salerno*, Monte dei Pegni; *Monte S. Giacomo*, Cassa Agraria; *Amalfi*, Asilo infantile; *Scala*, Congrega S. Nome di Gesù; *Petina*, Congrega di Carità, Cassa Agraria; *Praiano*, Congrega SS. Rosario; *Roccapiemonte*, Confr. SS. Rosario; *Ceraso*, Conf. SS. Rosario; *Rutino*, Cassa Agraria; *Praiano*, Congrega SS. Sacramento di Veltica Maggiore; *Scafati*, Confraternita S. M. delle Vergini; *Castelnuovo Cilento*, Congrega di Carità; *Tramonti*, Congrega di Carità; *Corbara*, Congrega Addolorata; *Rofrano*, Monte Pecuniario; *Vietri sul Mare*, Confr. Spirito Santo; *Sarno*, Congrega S. Sebastiano; *Romagnano al Monte*, Cassa Agraria; *Giungano*, Monte Frumentario; *Fisciano*, Congrega A. G. P. di Penta; *Baronissi*, Congrega S. M. Assunta di Saragnano; *Nocera Inferiore*, Congrega S. Lucia; *Perito*, Monte Frumentario, *Ravello*, Congrega di Carità; *Atena*, Conf. della Colomba; *Mercato S. Severino*, Congrega SS. Rosario di S. Angelo; *Atena*, Confraternita SS. Sacramento; *Campora*, Congrega di Carità; *Moio della Civitella*, Congrega SS. Rosario di Pellare, *Salerno*, Congrega S. Antonio dei Nobili; *Bellosguardo*, Opere Pie Riunite; *Ortodonico*, Congrega di Carità; *Ogliastro Cilento*, Congrega di Carità; *Montecorvino Rovella*, Confraternita SS. Rosario.

Bilanci di opere pie rinviati per rettifiche:

Salerno, Monte Vitelli; *Perito*, Congrega di Carità; *Salerno*, Monte Aversa, Monte Carità, Monte Ferrone; *S. Egidio Montalbino*, Confr. SS. Corpo di Cristo; *Castelnuovo Cilento*, Congrega di Carità, *Nocera*

Superiore, Monte Maritaggi; *Scafati*, Congrega di Carità; *Fisciano*, Congrega Immacolata Concezione; *Torraca*, Congrega di Carità; *Serramezzana*, Congrega del Purgatorio; *Salerno*, Conservatorio delle Orfane.

Commissione Prov. di Beneficenza

Adunanza del 5 giugno 1915

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Affari diversi:

- Aquara* — Congrega di Carità, transazione Capozzoli, non approva.
- Campagna* — Conf. S. M. della Neve — Enfiteusi oliveto, approva.
- Cava dei Tirreni* — Congrega Monte dei Morti di S. Arcangelo, affranco canone, approva.
- Contursi* — Congrega di Carità — Regolamento impiegati, approva.
- Giffoni V. P.* — Congrega di Carità — Prelevamento dalla riserva, prende atto.
- Giffoni Sei Casali* — Congrega di Carità — storno di fondi, prende atto.
- Licusati* — Congrega di Carità — regolamento organico, approva.
- Montecorvino Pugliano* — Confraternita SS. Sacramento e Rosario — Aumento stipendio al segretario, approva.
- Montecorvino Rovella* — Congrega di Carità — Appalto lavori Chiesa S. M. delle Grazie, approva.
- Mercato S. Severino* — Congrega SS. Sacramento — Nomina segretario, approva.
- Pagani* — Arciconfraternita S. M. del Carmine — Lite Vicedomini, approva.
- Perito* — Cong. di Carità — Mutuo al Comune per acquisto del grano, approva.
- Salerno* — Orfanotrofio Umberto I — Liquidazione di pensioni, approva.
- Id. — Conservatorio A. G. P. — aumento assegno alle ricoverate approva.
- Id. — Ospedale Ruggi — aumento salario inserviente, approva per l'anno corrente.
- Selvitelle* — Congrega di Carità — prelevamento della riserva, prende atto.
- Siano* — Congrega di Carità — acquisto rendita, approva.
- S. Gregorio Magno* — Affranco prestazioni diverse, approva.
- Tramonti* — Conservatorio S. Giuseppe e Teresa, fitto quartino in Napoli, approva.
- Idem — Congrega di Carità — Capitolato fitti fondi rustici, approva.
(segue in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Fisciano — Prefettura 21 giugno — ore 10 — Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 2.^a sezione del bosco Sordina del Comune di Fisciano — Base d'asta L. 10110.

Acerno -- Prefettura 22 giugno — ore 12 — Vendita di 2453 piante di alto fusto da vendersi nel 3.^o lotto; del bosco Polveracchio. Base d'asta L. 18,339. Deposito L. 1832.

Tramonti — 26 giugno — ore 9 — Appalto dei lavori di costruzione d'un serbatoio d'acqua potabile nella frazione Cesarano. Per altre notizie rivolgersi all'Amministrazione.

Postiglione — 30 giugno — ore 11 — Affitto del Demanio S. Angelo e Piano delle Tempe per uso di pascolo — Base d'asta L. 5500.

CONCORSI

Petina — Segretario Comunale, stipendio di L. 1400, aumentabile per decimi sessennali. Il termine per la presentazione dei documenti di rito scade il 9 luglio p. v..

Per chiarimenti rivolgersi al Sindaco.

Commissione Provinciale di Beneficenza

(adunanza del 5 Giugno 1915)

(Continuazione)

Bilanci di opere pie 1915 approvati:

Buonabitacolo, Congrega di Carità; *Galdo*, Conf. SS. Rosario di Castelluccio; *Albanella*, Cassa Agraria; *Monte S. Giacomo*, Congrega di Carità; *Amalfi*, Congrega Addolorata; *Nocera Inferiore*, Congrega SS. Rosario di Materdomini, *Cava dei Tirreni*, Congrega di Carità ed opere pie amministrate, Congrega Spirito Santo; *S. Arsenio*, Ospedale Civile; *Furore*, Congrega Concezione, *Nocera Superiore*, Ospedale Ruggiero; *Siano*, Congrega di Carità; *Sessa Cilento*, Confr. SS. Rosario; *Buonabitacolo*, Monte Frumentario; *S. Mango Piemonte*, Congrega di Carità; *S. Marzano sul Sarno*, Congrega di Carità, Monte dei Pegni; *Montesano*, Congrega di Carità; *Salerno*, Orfanotrofio Galdieri; *Pellezzano*, Legati concentrati, Monti Riuniti; *Nocera Superiore*, Congrega A. G. P. di Parete; *S. Angelo Fasanello*, Luoghi Pii Riuniti; *Salerno*, Ricovero di Mendicità; *Conca Marini*, Confr. SS. Rosario; *Mercato S. Severino*, Congrega SS. Sacramento di Priscoli; *Vallo Lucano*, Asilo infantile; *Furore*, Congrega di Carità; *S. Pietro al Tanagro*, Congrega di Carità; *Sassano*, Congrega di Carità; *Sassano*, Congrega di Carità; *Conca Marini*, Congrega di Carità; *Roccardaspide*, Orfanotrofio S. M. di Loreto; *Castel S. Lorenzo*, Congrega di Carità; *Giffoni Sei Casali*, Ospedale Conforti; *Ravello*, Congrega del Carmine; *Angrì*, Congrega S. Caterina, *Pellezzano*, Confraternita S. Agostino.

Bilanci di Opere Pie 1915 rinviati:

Nocera Superiore, Congrega S. Caterina; *Bracigliano*, Congrega S. M. delle Grazie, *Roccapiemonte*, Congrega di Carità.

Amministrazione Provinciale di Salerno

Nell'ufficio amministrativo provinciale di Salerno, dinanzi al signor Presidente della Deputazione Provinciale, o chi per lui, si procederà ad unico e definitivo esperimento d'incanto, a termini abbreviati di giorni dieci, per l'appalto di ordinaria manutenzione, a sistema governativo, delle seguenti strade provinciali:

A) Nel giorno 28 giugno 1915, alle ore 12

N.	Denominazione della strada	Lunghezza in metri	Prezzo a base d'asta dei lavori per tutta la durata dello appalto		Cauzione provvisoria		Annotazioni
			L.	C.			
1	Cagnano-Battipaglia-Eboli (Ponte S. Giovanni) e Traversa del Corneto.	25520	102908	00	4000	00	
2	Umberto 1.° - Secondo tronco.	43359	72700	00	2500	00	
3	Corleto - S. Rufo - Polla - Atena - Brienza - S. Marzano - Piedimonte.	45588	87800	00	3000	00	
4	Caselle-Scario-Torreorsaia-Torrente Faraone.	38885	95887	00	3000	00	

B) Nel giorno 29 giugno 1915, alle ore 12

N.	Denominazione della strada	Lunghezza in metri	Prezzo a base d'asta dei lavori per tutta la durata dello appalto		Cauzione provvisoria		Annotazioni
			L.	C.			
1	Battipaglia-Olevano-Arpignano.	13128	25840	00	1000	00	
2	Roccadaspide-Fiume Calore-Cimitero di Corleto.	24218	50596	00	1800	00	
3	Amalfi-Punta Campana-Rio Carcarone.	19722	35680	00	2000	00	

C) Nel giorno 30 giugno 1915, alle ore 12

N.	Denominazione della strada	Lunghezza in metri	Prezzo a base d'asta dei lavori per tutta la durata dello appalto		Cauzione provvisoria		Annotazioni
			L.	C.			
1	Scorzo-Sicignano-Petina-Innesto Umberto I.	20600	46430	00	1500	00	
2	Giosuè Carducci e traversa di Campagna.	47538	94900	00	4000	00	
3	Vallecupo-Oliveto-Ponte Oliveto e già Nazionale di Matera.	33705	43930	00	2000	00	

Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor* ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — *rag.* GABRIELE MARRA, *ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

60. *Tutela dei minorenni* (C. P. 18 Giugno 1915 n. 18505).
61. *Canoni governativi di abbonamento e appalti comunale per la riscossione del dazio consumo* (C. M. delle Finanze 9 Giugno 1915 n. 6465).
62. *Impiego di capitali disponibili in titoli del nuovo consolidato del debito pubblico* (C. M. I. 31 Dicembre 1914 n. 25288-7).
63. *Pagamento della tassa pel rilascio di patenti provvisorie di abilitazione a Segretario Comunale* (C. M. 13 Giugno 1915 n. 46186).
64. *Regolamento sul servizio metrico — Art. 64.* (C. P. 23 Giugno 1915 n. 19243).

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.

La contabilità dei piccoli Monti dei Pegni (Reg. G. Marra).

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Giunta Prov. Amministrativa (adunanze 10 e 11 Giugno 1915).

Comm. Prov. di Beneficenza (adunanza 19 Giugno) Consiglio di Prefettura (a tutto il 20 Giugno 1915).

COPERTINA — Avviso agli agricoltori per la mietitura del frumento, Aste, appalti, licitazioni, concorsi, abbonamenti.

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.

R. PREFETTURA DI SALERNO

Avviso agli agricoltori per la mietitura del frumento

Fra i provvedimenti, che per via indiretta procurano di mantenere lo stato di forte e fiduciosa calma in cui si trova il nostro Paese, sono d'importanza notevole i recenti decreti luogotenenziali riguardanti il raccolto dei cereali (decreto 4 luglio) e per esso l'uso delle macchine agricole, e l'organizzazione della mano d'opera nelle campagne.

Col raccolto del grano viene assicurata una delle condizioni, non ultima certo, di quella resistenza a cui il Paese si appresta mirabilmente in ogni campo, contro il secolare nemico.

Faccio ora viva raccomandazione ai proprietari, agli agricoltori, ai conduttori di fondi colonici, ai lavoratori dei terreni di facilitare i pressanti lavori di raccolta, convenendo fraternamente in quel cordiale scambio di opere, e nella prestazione di macchine e di quadrupedi, per modo che la mietitura e la trebbiatura abbiano a compiersi regolarmente.

Mi risulta che è massima, dai più seguita, di mietere il grano, quando la spiga è completamente secca, mentre da illustri agronomi, da pratici autorevoli, e dai tecnici delle istituzioni agrarie della Provincia, venne dimostrato, con prove che non lasciano incertezze, come qualità e quantità guadagnino con un notevole anticipo. Sarà perciò di sommo vantaggio prolungare di 4-6 giorni il periodo della mietitura, mediante l'*anticipazione del lavoro di raccolto* di altrettanti giorni, senza tema di danneggiare il frumento che si fa anzi più turgido e più pesante.

Pochi giorni di più di mietitura varranno a ridurre il numero dei mietitori necessari.

Rendo noto inoltre che il *Comitato di tutela e mobilitazione agraria* che si è costituito in Provincia, ed è coadiuvato dalla Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Salerno e dalla R.^a Scuola agraria di Eboli, è a disposizione degli agricoltori per ogni opera di consiglio e aiuto, e che particolarmente per quanto riguarda acquisti di macchine, è nel caso d'indirizzare gli agricoltori verso quelle Federazioni agrarie e verso le Ditte costruttrici che ancora dispongono di macchine, indicando con le facilitazioni concesse i tipi più adatti per le diverse località.

Salerno, 14 Giugno 1915.

IL PREFETTO
SPIRITO

Parte I.

60. **Tutela dei minorenni** (Circolare del Prefetto di Salerno 18 Giugno 1915 n. 18505 diretta ai Presidenti delle Congregazioni di Carità ed Amministrazioni ospetalieri della Provincia).

Il Ministero di Grazia e Giustizia nello esame del lavoro sulla tutela dei minorenni di questa provincia per l'anno 1913 ha rilevato che molte Congregazioni di Carità ed amministrazioni Ospetaliere non si sono curate di ottemperare all'obbligo loro imposto di denunciare al Pretore quei fatti che danno luogo alla costituzione delle tutele.

Poichè tale fatto è grave, perchè lascerebbe abbandonati molti minorenni senza la protezione voluta dalla legge, richiamo la personale attenzione delle SS. I.L. perchè non abbia a verificarsi, per l'avvenire, una così deplorabile incuria nell'osservare le disposizioni di legge in materia.

Gradirò in proposito un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

61. **Canoni governativi di abbonamento e appalti comunali per la riscossione del dazio consumo** (Circolare del Ministero delle Finanze 9 Giugno 1915 n. 6465 diretta ai Prefetti).

Pervengono continuamente al Ministero richieste di notizie e di istruzioni circa i provvedimenti che saranno adottati per i canoni governativi di abbonamento, per il periodo successivo al 31 dicembre p. v., alla quale data verrà a scadere il consolidamento stabilito dalla legge 6 luglio 1915 n. 323, e circa la rinnovazione dei contratti d'appalto daziari stipulati dai Comuni, i quali verranno altresì a scadere alla fine del corrente anno.

Attese le gravi difficoltà del periodo presente, e avuto riguardo che ad un'eventuale rinnovazione sia dei canoni governativi come dei contratti d'appalto potrà tempestivamente provvedersi negli ultimi tre mesi dell'anno, il Ministero ritiene che per il momento sia opportuno di invitare i Comuni a soprassedere ad ogni deliberazione per i nuovi appalti, salvo ai Comuni stessi di

apprestare intanto gli studi e gli atti interni preparatori che potranno giovare a tempo opportuno per il sollecito collocamento degli appalti stessi.

Per ovviare poi agli inconvenienti altre volte e ripetutamente lamentati, che sia affidata agli appaltatori la riscossione dei dazi in base a tariffe non ancora regolari e munite delle prescritte approvazioni, contrariamente al tassativo disposto dell'art. 356 del regolamento generale 17 giugno 1909 n. 455, è necessario che i Consigli comunali deliberino fin d'ora e regolarizzino le tariffe daziarie ed i relativi regolamenti di riscossione, e che le une e gli altri siano poi sottoposti alla approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa ed all'omologazione del Ministero, in modo da poterli poi allegare, a suo tempo, ai capitolati ed agli atti d'asta per i nuovi contratti d'appalto.

Sarà gradito un cenno di ricevuta e di assicurazione in proposito.

Il Ministro — DANEO

62. Impiego di Capitali disponibili in titoli del nuovo consolidato del debito pubblico. (Circolare del Ministero dell'interno 31 Dicembre 1914 n. 25288-7 diretta ai Prefetti).

E' stato fatto il quesito se i Comuni e le Istituzioni pubbliche di beneficenza possono investire i capitali disponibili nell'acquisto dei titoli del prestito nazionale di prossima emissione. (1)

Il Ministero ritiene che tale acquisto sia indubbiamente consentito, purchè però si tratti di capitale e di somme da impiegare e cioè effettivamente disponibili ai sensi degli articoli 177 legge comunale e provinciale e 28 legge 17 luglio 1890.

In conseguenza non potrebbero essere ammessi lo svincolo e l'alienazione di altri titoli del debito pubblico, per impiegare le somme ricavate nell'acquisto dei nuovi, in quanto che in questo caso non si tratterebbe più di capitali disponibili, ma di somme invertite.

Richiamo, in quanto possa occorrere, la circolare del 31 gennaio p. p. Divisione 3.^a Sezione 3.^a N.° 25226-6 su l'alienazione o l'acquisto di rendita da parte delle Opere Pie.

Prego i Signori Prefetti di dare comunicazione di quanto sopra alle Amministrazioni interessate e di segnare ricevuta della presente.

Il Ministro — SALANDRA

(1) Poichè è stato decretato un altro prestito nazionale pubblichiamo oggi questa importante circolare.

63. Pagamento della tassa pel rilascio di patenti provvisorie di abilitazione a segretario comunale. (Circolare telegrafica 13 giugno n. 46186 Div. 2.^a sez. 1.^a del Ministero dell'Interno diretta ai Prefetti).

Per opportuna norma degl'interessati si comunica alle SS. LL. che giuste disposizioni date dal Ministero delle Finanze il pagamento della tassa di lire 10, prescritta dall'art. 3 del D. L. 4-27 maggio 1915 pel rilascio patenti provvisorie di abilitazione a segretario comunale deve essere fatto agli uffici di Registro.

Pel Ministro PIRONTI

64. Articolo 64 del regolamento sul servizio metrico. (Circolare del Prefetto di Salerno 23 giugno 1915 n. 19243 diretta ai Sindaci della Provincia e per norma ai signori Sottoprefetti.)

La terza sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza dell' 11 maggio u. s. ha emesso il seguente parere in merito all'applicazione dell'art. 64 del regolamento sul servizio metrico approvato con R.^o Decreto 10 dicembre 1914, num. 1385.

Vista la relazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio in data 22 aprile u. s., n. 6485, con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato su alcuni quesiti circa l'applicazione dell'art. 64 del R.^o decreto 10 dicembre 1914, n. 1385 sul servizio metrico:

Udito il parere:

Ritenuto che col 1.^o gennaio p. p., è andato in vigore il nuovo articolo 64 del regolamento sul servizio metrico, il quale articolo stabilisce per la vendita al minuto di vino, birra ed altri liquidi debbano essere usati recipienti di misura legale e minuti di bollo quando la somministrazione del liquido sia chiesta a misura. Con ciò il nuovo articolo non esclude la somministrazione in recipienti non legali (per esempio bottiglie), quando la vendita sia fatta a corpo, ed aggiunge che in questo caso il prezzo, nei cartelli e nei affissi, può essere espresso anche in relazione al singolo recipiente, purchè questo non venga indicato con nomi corrispondenti a misure od a pesi aboliti, o diversi da quelli del sistema metrico decimale.

Che per turbare il meno possibile gli interessi del commercio e per dar agio ai venditori, commercianti, di adattarsi gradatamente al nuovo regime, il Ministero ha concesso un periodo di tolleranza sino a tutto il prossimo giugno.

Frattanto sono sorti alcuni dubbi nell'applicazione dell'art. 64, dubbi ai quali hanno dato luogo le osservazioni e le richieste degli interessati. In relazione a tale dubbi, il Ministero formula i seguenti quesiti:

1.° Premesso che il fiasco, specialmente in Toscana, costituiva nel passato una vera misura, e che anche nelle vigenti tavole di ragguaglio è indicato come tale conferimento alle misure decimali, nasce il quesito se la vendita in fiaschi possa considerarsi come una vendita a corpo, e non piuttosto non debba il fiasco considerarsi come una misura abolita, nel qual caso non potrebbe la vendita a fiaschi essere considerata come vendita a corpo, per il divieto dell'art. 64.

Il Ministero svolge le ragioni *hinc inde* senza però esprimere un parere deciso, pur osservando che i fiaschi in commercio sono tutti di capacità deficiente rispetto a quella presunta, e che nessuna difficoltà vi sarebbe a prescrivere che essi siano fabbricati di capacità decimale e vengano bollati;

2.° Nella vendita al minuto del vino e di altre bevande da consumarsi sul posto, l'obbligo di cui al 1.° comma dell'art. 64 può ritenersi adempiuto se l'esercente ammanisce al compratore la quantità di bevanda richiesta, *prima misurata con una misura bollata*, ma poi servata in altro recipiente non bollato?

Il Ministero crede di dover rispondere negativamente, perchè secondo la lettera e lo spirito dell'art. 64, il liquido deve venire fornito in misura bollata;

3.° Altra questione nasce per lo smercio del latte. Nessun dubbio che quando il latte venga consumato nel luogo di vendita, debba essere fornito in misure bollate. Ma il quesito sorge per la vendita del latte a domicilio. Attualmente, specie nei grandi centri, il latte viene portato a domicilio dei singoli consumatori, ed i lattivendoli si servono all'uopo di bottiglie e recipienti ordinari, nè legali, nè bollati.

Il Ministero ritiene che questo sistema non possa essere consentito. Sia che il latte venga consegnato al consumatore nello stesso esercizio, sia che venga portato a domicilio, in ogni caso deve essere contenuto, anche a garanzia della pubblica fede, in recipienti di misura metrico-decimale, debitamente bollati.

Se nonchè l'Associazione fra i negozianti di latte e latticini di Roma ha fatto la proposta di esser autorizzata, per il caso speciale di trasporto a domicilio, a derogare all'obbligo del recipiente legale o bollato. Tenuto conto che l'art. 64 consente le vendite a corpo, essa ha proposto di effettuare la vendita e in *bottiglie grandi e piccole*, le prime a cent. 40, le seconde a cent. 20. Un apposito cartello, affisso in tutti i negozi, porterà questa indicazione e il tipo delle bottiglie in evidenza. Queste bottiglie sarebbero le attuali, le quali, del resto, anche volendo, non potrebbero essere bollate;

4.° Infine, il Ministero, dopo avere rilevato che alcuni nego-

zianti hanno affisso un cartello nei loro negozi, nel quale è scritto: *Qui si vende a corpo e non a misura*, ohiede il parere del Consiglio di Stato, osservando che con questo espediente altro non si farebbe che eludere la legge e limitare la libertà del consumatore, che ha il diritto di esigire la somministrazione a misura.

Ciò premesso, la Sezione ha considerato:

SUL 1.° QUESITO.

Che l'art. 64 ammette, nelle vendite a corpo, l'uso di recipienti ordinari, purchè questi non vengano indicati con nomi corrispondenti a misure od a pesi aboliti, o diversi da quelli del sistema metrico decimale.

Questa facilitazione, che costituisce una deroga alla regola generale sull'uso di misure legali, fu autorizzata, come è ben noto al Ministero, dopo lunghe indagini ed ampie discussioni, per la riconosciuta necessita di adattare la legislazione agli usi, alle consuetudini, alle esigenze quotidiane della vita.

Poichè sta in fatto che per alcune bevande, l'uso costantemente seguito è quello della somministrazione in recipienti tipici, che non sono però misure legali, si riconobbe l'imprescindibile necessità di armonizzare quest'uso col sistema della legge. Non sarebbe stato infatti possibile, per una modesta esigenza di misurazione metrica e per dare al consumatore una garanzia che esso stesso non chiede, imporre al commercio e agli usi generali una trasformazione profonda, che praticamente non si sarebbe potuta conseguire senza un enorme turbamento nelle consuetudini e nei rapporti quotidiani del commercio.

Fu, in altri termini considerato, che in questi casi, i fiaschi, le bottiglie, i bicchieri, e i recipienti in genere, in cui è fatta la somministrazione dei liquidi, servono più a contenerli, che a misurarli, e tenendo conto di questo stato di fatto e del modo con cui la vendita di queste bevande è considerato e voluto dallo stesso consumatore, fu ritenuto trattarsi di vendite a corpo, dalle quali esula il concetto di una vera e propria misurazione. Il

quarto capoverso dell' art. 64 aggiunge però che per ammettersi la vendita a corpo, il liquido debba essere contenuta in un recipiente che non sia indicato nè come sicura abolita, nè come misura diversa da quella del sistema metrico decimale. Il che è perfettamente logico, perchè altrimenti, non si avrebbe più vendita a corpo, ma vendita a misura, con violazione della legge che non autorizza altre misure se non quelle del sistema metrico decimale;

Che ciò posto, per la risoluzione del 1.º quesito, tutto si riduce a vedere se la somministrazione nel fiasco implichi una somministrazione a misura. Ora è evidente che la soluzione del quesito non può desumersi che dallo stato di fatto, circa il modo con cui il fiasco è considerato nell'uso e nelle consuetudini. A questo proposito un giudizio più sicuro può essere dato dal Ministero che ha i necessari elementi di valutazione. Ad ogni modo sembra alla Sezione, anche in base ai precedenti dell' art. 64 e al largo dibattito a cui diede luogo l'uso del fiasco in relazione alla legge metrica, che esso sia considerato piuttosto come recipiente, meglio adatto di altro, anche per ragioni tecniche, alla conservazione e al trasporto dei vini, specie di quelli toscani, anzichè come una vera e propria misura.

Giustamente osserva il Ministero, in seguito al nuovo art. 64 non sia più ammissibile la vendita in *quartaroli, quartare, fogliette, quartucci*, perchè in questi casi evidentemente non si avrebbe l'ipotesi di una vendita a corpo, ma quella di una vendita a misura e come tale la vendita sarebbe irregolare, per essere abolite le dette misure, o diverse da quelle del sistema metrico decimale.

Ma nell'uso del fiasco questo fatto non si verifica perchè, sebbene trattandosi di un recipiente, le cui dimensioni sono approssimativamente note, non vi sia estraneo il concetto della capacità, esso peraltro è piuttosto considerato come un mezzo di conservazione e di trasporto dei liquidi, anzichè come una misura abolita o diversa da quelle del sistema metrico decimale.

Se a ciò si aggiunge la considerazione che una delle ragioni

per cui fu dettato il nuovo articolo 64, intese a sottrarre all'obbligo del tipo legale di misura le vendite a corpo, fu quella appunto di far salvo l'uso del fiasco, così come esso è adoperato secondo le consuetudini del commercio, crede la Sezione che l'impiego del fiasco non escluda la ipotesi della vendita a corpo e quindi l'applicazione delle norme regolamentari, che in ordine al servizio metrico, sono stabilite per queste forme di vendita.

SUL 2.° QUESITO.

Che esso implica più che altre una quistione di applicazione, che deve essere fatta con prudente discernimento caso per caso.

In tesi generale non v'ha dubbio che quando il consumatore richiede espressamente la somministrazione a misura, il venditore non adempie al precetto dell'art. 64 misurando prima il liquido e poi traversandolo in altri recipienti. In altri casi si dovrà indagare la volontà delle parti, tenendo conto degli usi, della natura dei liquidi e della natura stessa dell'esercizio, non potendosi escludere, quando ciò sia richiesto dalla pratica e dalla consuetudine, il travasamento di alcuni liquidi, specie di vini, in boccali, bottiglie, anfore, ecc., nei quali casi si verificherebbe più l'ipotesi di una vendita a corpo, che di una vendita a misura.

SUL 3.° QUESITO.

Che le facilitazioni accordate dall'art. 64 per le vendite a corpo, trovano la loro ragione d'essere e la loro giustificazione, come dei resto si è già accennato, nei bisogni del commercio e nell'uso generalmente invalso. Ma questo stato di fatto, in vista del quale, per certi generi di bevande, quali sono soprattutto i liquori e i vini, specie quelli di lusso e quelli esteri, non sembra alla Sezione che sussista egualmente per il latte. Il latte non viene mai venduto a corpo, ma sempre unicamente a misura, talchè non parrebbe ammissibile una deroga alla norma generale, secondo cui la somministrazione delle bevande in commercio deve essere fatta in recipienti logali e bollati.

Nè potrebbe ammettersi il temperamento proposto dall'Associazione dei produttori del latte, quello cioè di mettere in vendita questo alimento in bottiglie grandi e piccole, in guisa che la vendita venisse considerata a corpo, anzichè a misura.

Questo temperamento non sarebbe richiesto da necessità obiettive e da un uso effettivamente sussistente e riconosciuto, ma sarebbe soltanto un espediente per eludere la legge metrica.

Sembra quindi alla Sezione che in massima, salvo particolarità che ad essa sfuggono per difetto dei necessari elementi, la vendita del latte non possa essere fatta se non raccogliendo questo liquido in misure del sistema metrico decimale, bollate a termini di legge.

Resta la difficoltà del trasporto a domicilio. Su di che la Sezione osserva che nè la lettera, nè lo spirito dell'art. 64 consentono una distinzione fra il caso di somministrazione fatta nello stesso esercizio e quella di somministrazione fatta a domicilio del cliente.

D'altra parte è certo che, comunque venga fatta la consegna, il consumatore che richiede e acquista un determinato quantitativo di latte, lo richiede e lo considera in relazione ad un quantitativo corrispondente ad una misura e non mai in relazione ad un recipiente che venga considerato indipendentemente dalla sua capacità effettiva. E pertanto quando venisse ammesso che nelle consegne a domicilio si potesse prescindere dalla misura legale, in primo luogo non si vedrebbe la ragione di seguire una regola diversa per le consegne fatte nello stesso esercizio, ed in secondo luogo si renderebbe illusoria per il consumatore quella garanzia, che esso ha diritto di esigere, e per la quale fu appunto prescritto l'uso delle misure legali e bollate.

SUL 4.° QUESITO.

Che non può essere consentita una deroga di carattere generale all'obbligo imposto agli esercenti di tenere un numero

sufficiente di misure legali o bollate, mediante l'avviso al pubblico: *Qui si vende a corpo e non a misura.*

Le stesse considerazioni svolte a proposito dei quesiti precedenti dimostrano chiaramente quali siano i limiti delle vendite a corpo. La vendita a corpo in tanto può essere consentita, agli effetti della legge metrica, in quanto risponda ad una necessità obiettiva desunta dalla natura del liquido secondo gli usi del commercio, ma non si potrebbe mai ammettere che la vendita a corpo sia pattuita artificialmente al solo scopo di eludere le disposizioni della legge metrica.

D'altra parte è evidente che quando si tratti di bevande, quali i liquori e certi tipi di vini, che per il modo stesso con cui vengono in commercio, non possono altrimenti essere venduti che in recipienti tipici non riferibili a misure metriche, in questi casi lo avviso al pubblico diverrebbe superfluo, in quanto, per la natura della bevanda, una vendita a misura non sarebbe possibile o non risponderebbe agli usi del commercio. Quando invece si tratti di liquidi che solitamente vengono somministrati a misura o in recipienti considerati a corpo, in questi casi l'avviso al pubblico: *Qui si vende a corpo* sarebbe inefficace, non potendosi escludere o limitare il diritto del consumatore di chiederne la somministrazione a misura.

Nelle premesse considerazioni è il parere della Sezione.

« In merito al 1.º quesito, il Consiglio di Stato ha ribadito il concetto della legge che non sia ammissibile la vendita *quartaroli, quartare, fogliette, quartucci*, ecc. il che è quanto dire, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento sopracitato, che deve ritenersi proibita non solo la vendita in base ai simili od analoghe misure abolite, ma anche l'uso di cartelli od affissi od annunci nei quali i prezzi siano riferiti a misure abolite. Ed in tal senso i signori Prefetti ed i signori Verificatori disporranno per la necessaria azione di vigilanza e per le eventuali misure coercitive con richiamo alla presente circolare ed al parere del Supremo Consesso.

Per quanto riguarda il « fiasco » il Consiglio di Stato ha ri-

tenuto che esso debba considerarsi come un recipiente da assomigliarsi alle bottiglie e che la vendita fatta a « fiasco » debba considerarsi vendita a corpo e non a misura. E' implicito pertanto che il fiasco perde ogni carattere di misura e che lo assume soltanto quando abbia l'indicazione della capacità, nel qual caso può e deve essere bollato, come tutte le misuri ordinarie, in cambio delle quali può essere allora adoperato.

Sul secondo quesito il Consiglio di Stato ha ritenuto, in tesi generali, che quando il consumatore chiede la somministrazione dei liquidi a misura, questa debba avvenire con misure bollate e che non possa ritenersi assolto il precetto regolamentare quando si fornisca il liquido in recipienti qualsiasi previo travasamento da misure bollate.

Il Consiglio di Stato avverte che l'applicazione di tale norma deve farsi con prudente discernimento allo scopo evidente di accertare se da parte degli esercenti vi sia lo scopo di eludere le disposizioni della legge metrica.

Il Ministro richiama in modo speciale l'attenzione sulle conclusioni del Supremo consesso Amministrativo in merito alla vendita del latte a domicilio dei consumatori, e dispone che esse siano portate a conoscenza degli interessati per mezzo dei sindaci, affinché gli esercenti abbiano tempo e modo di uniformarvisi.

In ordine al 4.º quesito, il ministero dichiara che non ha nulla da aggiungere a quanto ha autorevolmente considerato il Consiglio di Stato.

Confido che i signori Sindaci terranno presenti ed applicheranno con giusti criterii di equità e di uniformità le norme fissate dall'articolo 64 del regolamento sul servizio metrico secondo le direttive date dal Consiglio di Stato e da Ministero.

Il Prefetto — SPIRITO.

Parte II.

La contabilità dei piccoli Monti dei Pegni

L'art. 1 della legge 4 Maggio 1898 n. 169 sui Monti di Pietà dice testualmente: « I Monti di Pietà nella loro funzione d'istituti di credito sono soggetti alla legge 15 luglio 1888, n. 5546 sullo ordinamento delle Casse di Risparmio e come istituti di beneficenza alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo quanto è disposto nella presente legge ».

Per l'art. 20 della legge 17 luglio 1890 « devono formare ogni anno, nei termini e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere ». (1)

I Monti di Pietà devono dunque compilare i bilanci e i conti sui moduli indicati dagli art. 23 e 64 del Regolamento di Contabilità 5 Febbraio 1891, n. 99. Per la natura dell'Azienda i Monti di Pietà devono poi avere dei registri speciali, per tener presente il movimento dei pegni e mettere in condizioni il depositario di presentare il suo conto di magazzino. Trattandosi d'un Monte di grande importanza, dove vi sono appositi impiegati, la tenuta dei registri riesce agevole ed alla fine d'ogni anno il depositario dei pegni può rendere il suo conto, ma pei piccoli Monti, il cui capitale alle volte non arriva che a poche migliaia di lire — e quando, quasi sempre, il depositario è anche tesoriere dell'ente — quali registri adottare? In che modo il depositario deve giustificare il movimento dei pegni all'Amministrazione e per conseguenza al Consiglio di Prefettura?

Presentiamo un modulo di registro semplicissimo: (2) registrando in esso man mano le operazioni come avvengono, si può alla fine d'esercizio o in qualunque tempo determinare la situazione dei pegni.

(1) Con parere del 18 gennaio 1906 il Consiglio di Stato, in adunanza generale, ritenne che la giurisdizione contabile sui Monti di Pietà debba esercitarsi dal Consiglio di Prefettura, pel principale motivo che la legge 18 luglio 1904 n. 390 modificò il regime di giurisdizione contabile, cui erano soggetti i Monti di Pietà in virtù dell'art. 1 della legge 4 maggio 1898 n. 169.

(2) Il modello è adottato, con ottimi risultati, dal Monte dei Pegni, amministrato dalla Congrega di Carità di Cava dei Tirreni.

N. d'ordine	PEGNORAZIONI				SPEGNO		
	Data	Nome e Cognome del mutuatario	Natura del pegno	Somma mutuata	Data	Somma mutuata	Interessi
1	2	3	4	5	6	7	8

Diamo qualche chiarimento.

Il modulo è diviso in tre parti: *pegnorazioni*, *spignorazioni e vendite*, e *plus valenza*; le prime due parti danno notizie del movimento dei pegni, la terza parte costituisce la partita di giro.

Nella colonna n. 1 si segnerà il numero d'ordine del pegno, (che corrisponderà a quello indicato sul pegno e che è conservato in magazzino), nella 2.^a la data, nella 3.^a il cognome e nome del mutuatario, nella 4.^a la natura del pegno (oro, argento, rame, biancheria, ecc.), nella colonna 5.^a la somma che si dà a prestito (dopo cioè che il pegno è stato apprezzato dall'estimatore). Ad ogni somma iscritta nella colonna 5 corrisponderà quindi un pegno. Il totale della colonna 5 rappresenterà il carico del depositario.

Quando avverrà la spignorazione, nella colonna 6.^a si segnerà la data, e nella 7.^a s'inscriverà la somma restituita, che dovrà essere uguale a quella riportata nella colonna 5.^a, nella 8.^a e nella 9.^a gli interessi ed altri dritti maturati (di polizza, di cartella ecc.) e che il debitore del Monte deve pagare all'Ente. Queste scritture dovranno farsi *nello stesso rigo, ed allo stesso numero d'ordine*, dove trovasi registrata la somma data a prestito.

Quando avrà luogo la vendita di quei pegni non riscattati in tempo utile, nella colonna 11, in corrispondenza sempre al numero del pegno, s'indicherà la data della vendita e nella colonna 12 il ricavo lordo. Poichè il depositario non ha più il pegno in magazzino e deve discaricarsi, nella colonna 7 sarà segnata la somma prestata e nella colonna 8 e 9 gl'interessi e gli altri dritti. La differenza fra la somma ricavata dalla vendita (col. 12) (e che risulterà da apposito verbale) e quella dovuta dal debitore (cioè somma prestata + interessi + dritti) (colonna 9.^a) costituirà la *plus valenza* sulla vendita, che il Monte terrà a disposizione dell'interessato e che si segnerà nella colonna 13.^a

La somma costituente la *plus valenza* si segnerà nella colonna 14 quando sarà restituita.

Registrando man mano le operazioni si terrà *aggiornato* il movimento dei pegni. Alla fine dell'esercizio quei pegni che non risulteranno riscattati o venduti, cioè che non si troveranno segnati nella colonna 7, si riporteranno nella colonna 15. Col nuovo esercizio si aprirà un nuovo registro e si segneranno nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 e distinti *uno per uno*, riportando il numero d'ordine del registro precedente, i pegni risultanti iscritti nella colonna 15.

RAZIONI E VENDITE				Plus valenza (Col. 12 - 10)		Somma mutuatua per ciascun pegno inestinto	Annotazioni
Dritti di polizza (o altri diritti)	Totale (Col. 7 + 8 + 9)	Data della vendita	Ricavo della vendita	da restituire	restituita		
9	10	11	12	13	14	15	16

Sommando le cifre riportate nelle singole colonne avremo, alla fine dell'esercizio, o quando si vorranno chiudere i conti, dalla colonna 5.^a il carico del depositario, dalla colonna 7 il discarico e dalla 15.^a l'ammontare dei pegni esistenti in magazzino.

E quindi potremo avere il seguente risultato finale, immaginando di chiudere le scritture dell'esercizio 1914.

MONTE DEI PEGNI di

Situazione alla fine dell'esercizio 1914

CONTO DEL DEPOSITARIO

Pegni esistenti al 1. ^o Gennaio 1914	L. (1)
Pegnorazioni eseguite nell'anno 1914	» (2)
Totale pignorazioni	L. (3)
Spegnorazioni eseguite nel 1914	» (4)
Pegni esistenti alla fine del 1914	L. (5)

(1) Cioè il totale della colonna 5^a al 1^o Gennaio 1914 (che è uguale alla colonna 15 del conto chiuso alla fine dell'esercizio 1913).

(2) Totale della colonna 5 dal 1^o Gennaio al 31 Dicembre 1914 (escluse le partite riportate dal conto precedente).

(3) Questa somma costituirà, come già si è detto, il carico del depositario.

(4) Totale generale della colonna 7 che rappresenta il discarico per spegnorazioni e vendite fatte nell'anno 1914.

(5) Totale generale della colonna 15, che costituirà l'ammontare dei pegni, di cui dovrà rispondere il depositario e che dovrà poi, come rimanenza, riportarsi nel conto successivo.

La constatazione della consistenza generale effettiva dei pegni riuscirà molto facile con la tenuta del registro da noi descritto. Difatti le somme riportate nella colonna 15 costituiscono i capitali dati in prestito, e ad ogni somma dovrà corrispondere un pegno.

Tale verifica sarà fatta dall'amministrazione ogni qualvolta lo stimi necessario e in ispecie se abbiano a sorgere sospetti di frode.

La presentazione di tale registro, debitamente firmato dal depositario e dall'amministrazione, varrà a documentare il movimento dei pegni, e potrà essere alligato al conto consuntivo per i provvedimenti del Consiglio di Prefettura.

G. Marra

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 10 e 11 Giugno 1915

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Acerno — Sussidio a favore dell'Asilo infantile, approva; regolamento per l'illuminazione, approva.

Ascea — Affranco di canone, approva.

Baronissi — Concorso pel mantenimento dell'asilo d'infanzia, approva; aumento di salario al custode del Cimitero, approva.

Camerota — Autorizza l'eccedenza della sovrimposta.

Capaccio — Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico; approva,

Castelnuovo di Conza — Mutuo L. 7946,36, approva.

Colliano — Modifica pianta organica impiegati, approva.

Casaletto Spartano — Autorizzazione a stare in giudizio, approva.

Centola — Bilancio 1915 — Autorizza l'eccedenza della sovrimposta.

Controne — Istituzione d'una seconda condotta medica, approva.

Cuccaro Vetere — Bilancio 1915 — autorizza eccedenza sovrimposta.

Castelnuovo Cilento — Tassa focatica 1915, approva.

Castel S. Lorenzo — Regolamento di polizia urbana, ordinanza.

Galdo — Istanza Ricevitore Postale per stanziamento nel bilancio 1915, ordinanza.

Montano Antilia — Cauzione per la gestione esattoriale, parere favorevole.

Montecorvino Rovella — Aumento del numero delle lampade per illuminazione, approva.

Monteforte Cilento — Regolamento organico impiegati, ordinanza.

Ottati — Tariffa tassa bestiame 1915, approva.

Pellezzano — Concorso nella spesa per la manutenzione della via vicinale Pendino, ordinanza.

Pisciotta — Mutuo di L. 26950,35, approva.

Postiglione — Regolamento organico impiegati, approva.

Perito — Regolamento organico impiegati, approva.

Petina — Costruzione del pubblico acquedotto, approva.

Ricigliano — Regolamento tassa esercizio, approva.

Salerno — Regolamento sulla larghezza dei cerchioni delle ruote, ordinanza; espropriazione di sorgente d'acqua, approva; bilancio 1915, autorizza l'eccedenza della sovrimposta.

Sarno — Regolamento organico impiegati, approva.

Scafati — Sussidio alla ferrovia Amalfi-Valle di Pompei, approva.

S. Egidio — Mutuo per l'edificio scolastico, approva.

S. Angelo Fasanella — Pagamento in dieci annualità del contributo telegrafico, approva.

Torraca — Aumento di salario al messo comunale, approva; fitto dei locali per l'ufficio telegrafico, approva.

Trentinara — Sistemazione finanziaria, approva.

Tegiano — Modifiche al capitolato della condotta medica, approva.

Commissione Prov. di Beneficenza

Adunanza del 19 Giugno 1915

Presidente: Prefetto COMM. SPIRITO

Affari diversi:

Auletta — Congrega di Carità — acquisto granone per i poveri, approva.

Angri — Congrega S. M. del Carmine — Spesa per l'organo approva.

Id. — Congrega di Carità — Statuto organico, parere favorevole.

Id. — id. Sussidio alle famiglie dei richiamati, approva.

Bracigliano — Congrega S. M. delle Grazie, Congrega SS. Rosario, sussidio alle famiglie dei richiamati, approva.

Campagna — Congrega SS. Rosario, vendita legname, approva.

Castel S. Giorgio — Congrega di Carità — Sussidio alle famiglie dei richiamati, approva.

Giffoni Sei Cosali — Congrega di Carità — Statuto Asilo di Mendicizia, parere favorevole.

Laurino —

Nocera Superiore — Conf. S. Caterina, istanza per prolungamento fitto bosco, ordinanza.

Pagani — Congrega di Carità — Sussidio all'Orfanotrofio di S. Francesco, approva; — Sussidio alle famiglie dei richiamati, approva.

Id. — Ospedale Tortora — Cancellazioni ipoteche, approva — acquisto rendite, approva.

Salerno — Orfanotrofio Galdieri — prelevamento dal fondo di riserva, prende atto.

Sarno — Congrega Carità — Sussidio alle famiglie dei richiamati, approva.

Serre — Congrega di Carità — prelevamento dalla riserva, prende atto.

S. Gregorio Magno — Affranco prestazioni diverse, approva.

Tramonti — Congrega di Carità — Assegno al parroco, ordinanza.

Vibonati — Arciconfr. SS. Trinità — Bilancio 1915, rinvia con ordinanza.

Bilanci di opere Pie approvati:

Stella Cilento — Confraternita Monte dei Morti; *S. Angelo Fasanella*, Conservatorio S. Giuseppe e Teresa; *Torre Orsaia*, Congrega SS. Sacramento; *Laurino*. Congrega di Carità; *Pellezzano*, Congrega

di Carità; *Castel S. Giorgio*, Congrega di Carità; *Tramonti*, Asilo Mendicizia; *S. Egidio*, Congrega di Carità; *Castellabate*, Congrega di Carità; *Vallo*, Confr. SS. Rosario di Angellara; *Montano Antilia*, Confr. SS. Rosario; *Salerno*, Conservatorio A. G. P. Minore; *Salento*, Cassa Agraria; *Castiglione del Genovesi*, Congrega di Carità; *Tegiano*, Ospedale Civile, Congrega di Carità, Asilo Infantile; *Cicerale*, Congrega di Carità; *Padula*, Congrega di Carità; *Salvitelle*, Cassa Agraria; *Corleto Monforte*, Congrega Carità; *Novi Velia*, Congrega di Carità; *S. Giovanni a Piro*, Congrega di Carità; *Castelnuovo Cilento*, Cassa Agraria; *Vallo Lucano*, Congrega Carità.

Amministrazione Provinciale—Manutenzione straordinaria strada Caselle Scario, parere favorevole; Strada Valle Cupa—Ponte Oliveto—Nazionale di Matera, pare favorevole, strada Scorzo—Sicignano—Petina, manutenzione, parere favorevole; strada Giosuè Carducci — traversa di Campagna, manutenzione, parere favorevole; Strada Umberto I e traversa di Buccino — Stazione di Sicignano, capitolato, approva.

Consiglio di Prefettura

A tutto il 20 Giugno 1915

Amministrazione Provinciale—Manutenzione straordinaria strada Caselle Scario, parere favorevole; Strada Valle Cupa—Ponte Oliveto—Nazionale di Matera, parere favorevole; Strada Scorzo—Sicignano—Petina, manutenzione, parere favorevole; Strada Giosuè Carducci — traversa di Campagna, manutenzione, parere favorevole; Strada Umberto I e traversa di Buccino — Stazione di Sicignano, capitolato, approva; Appalto manutenzione Strada Punta Campana—Amalfi, parere favorevole; Fitto dei locali ad uso della caserma in Pagani, parere favorevole; Strada Pontecagnano Battipaglia, progetto lavori ordinaria manutenzione, parere favorevole; 2.° tronco della strada Umberto I, manutenzione, parere favorevole.

Acerno — Appalto dei lavori al Cimitero, modifica al capitolato, parere favorevole.

Angri — Nomina del segretario comunale, annulla la deliberazione.

Id. — Congrega S. Caterina, cauzione del tesoriere, non approva.

Amalfi — Appalto dei lavori per riparazioni di danni alluvionali, parere favorevole.

Id. — Affitto dell'Albergo dei Cappuccini, approva.

Ascea — Regolamento per il servizio di tesoreria, approva.

Baronissi — Congrega M. SS. Assunta di Saragnano, nomina del tesoriere, approva.

Caggiano — Nomina salariati, annulla la deliberazione.

Cetara — Sistemazione idraulica fiume Cetara, approva.

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Fisciano — Prefettura 3 luglio ore 12 — Appalto pel miglioramento di ventesimo per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 2.^a sezione del bosco *Sordina* di Fisciano. L'aggiudica provvisoria fu fatta per lire 10130.

Amministrazione Provinciale — 10 luglio, ore 11 ant. — Appalto dei lavori di miglioria della strada Salerno-Vietri — Base d'asta lire 53350 — Deposito lire 2000.

CONCORSI

Anгри — Impiegato di segreteria — stipendio annuo L. 913 aumentabile di un decimo ad ogni sessennio e per due sessenni soltanto, lordo di ritenuto per la pensione e tassa di R. M.

Domande e documenti entro il 10 luglio.

Cosenza — Amministrazione Provinciale — Concorso per titoli ed esame al posto di segretario di 3.^a classe con l'annuo stipendio di L. 3500, estensibile a L. 4500.

Domanda e documenti entro il 24 luglio.

Venezia — Amministrazione Comunale — Concorso per titoli ed esami ad un posto di segretario aggiunto — Stipendio iniziale L. 3300.

Documenti e domanda entro il 20 luglio.

Consiglio di Prefettura

A tutto il 20 Giugno 1915

(Continuazione)

Campagna — Capitolato di appalto per la pubblica illuminazione, non approva.

Cava dei Tirreni — Opera Pia Genovese, nomina del tesoriere, non approva.

Controne — Cassa Agraria — ricorso ex tesoriere avverso le decisioni sui conti 1888-1897, approva.

Camerota — Congrega di Carità, nomina del tesoriere, approva.

Fisciano — Conf. SS. Rosario, capitolato e nomina del tesoriere, approva.

Lustra — Congrega di Carità, servizio di tesoreria, approva.

Maiori — Lavori di riparazione dei danni alluvionali, parere favorevole.

Id. — Congrega di Carità, nomina del tesoriere, approva.

Montecorvino Pugliano — Congrega di Carità, nomina presidente, parere favorevole.

Montecorvino Rovella — Conservatorio S. Sofia, conferma del tesoriere, non approva.

Mercato S. Severino — Congrega SS. Sacramento di Priscoli, nomina del tesoriere, approva.

Nocera Inferiore — Appalto dei lavori per i condotti sottostradali, capitolato, approva.

Id. — Lastricamento del piazzale della ferrovia, parere favorevole.

Nocera Superiore — Congrega di Carità, servizio di tesoreria, approva.

Id. — Arciconf. SS. Rosario, cauzione del tesoriere, approva.

Pagani — Modifiche al capitolato di appalto per l'ampliamento del Cimitero, parere favorevole.

Pisciotta — Congr. di Carità, servizio di tesoreria, approva.

Pellezzano — Conf. Crocifisso e Rosario, nomina del tesoriere, approva.

Id. — Conf. S. Agostino e S. Monica, nomina del tesoriere, approva.

Rocccaspide — Congrega di Carità, servizio di tesoreria, approva.

Sala Consilina — Servizio di spazzamento, rescissione del contratto, non approva.

Serre — Congrega di Carità, servizio di tesoreria, approva.

Sicignano — Conf. SS. Corpo di Cristo e Crocifisso, servizio di tesoreria, approva.

Sarno — Congr. di Carità, riconferma del tesoriere, approva.

Tramonti — Conservatorio S. Giuseppe e Teresa, cauzione del tesoriere, non approva.

Id. — Congrega di Carità, cauzione del tesoriere, non approva.

Conti Comunali approvati:

Nocera Inferiore — Conto suppletivo 1903 a 1907; *Cicerale Cilento*, 1899 a 1900; *Roccapiemonte*, conto 1908 a 1911; *Pagani*, 1903 a 1906; *Castelcivita*, 1902 (revisione).

Conti di Opere pie approvati:

Cava dei Tirreni, Congrega Monte dei Morti di S. Arcangelo, 1913; *Nocera Inferiore*, Monte dei Pegni 1910 a 1913; *Sapri*, Congrega di Carità, 1904 a 1913; *Amalfi*, Orfanotrofio Femminile Bianco, 1904 a 1911; *Tortorella*, Congrega di Carità, conti 1905 a 1912; *Nocera Inferiore*, Confraternita SS. Rosario della Cattedrale, conto 1913; *Castel S. Lorenzo*, Congrega di Carità, conti 1904 a 1914; *Salerno*, Confraternita S. Stefano, conti 1907 a 1910; *Cava dei Tirreni*, Fondo di Pietà della Chiesa di Annunziata, 1912; Eremo di S. Martino, 1912; Eremo S. Croce, 1912; Orfanotrofio S. M. del Rifugio, 1912; Fondo di Pietà della Chiesa di S. Maggiore, conto 1912; Fondo di Pietà della Chiesa di S. Pietro, conto 1912; *Castelcivita*, Cassa Agraria, conto 1912.

AGLI ABBONATI

Si prevengono i nostri abbonati che, a cominciare dal 20 luglio, nel caso che non ci sia stato ancora inviato l'importo dell'abbonamento pel corrente anno, spediremo per la riscossione un **assegno postale** di Lire 8,60, e rivolgiamo fin d'ora la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso allo scopo di non crearci imbarazzi pel soddisfacimento d'impegni già assunti per la pubblicazione del « Bollettino ».

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI signori dottor ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

65. *Dilazioni ai pagamenti per cause derivanti dalle condizioni della guerra* (D. L. 27 Maggio 1915 n. 739).
66. *Certificati per l'esportazione di carne o di prodotti di carne negli Stati Uniti d'America* (C. P. 28 Giugno 1915 n. 29522).
67. *Amministrazioni Provinciali, Comunali e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza. — Imposta di R. M. — Ritenuta per rivalsa* (C. M. I. 12 Giugno 1915 n. 15789-5).
68. *Funzionamento delle istituzioni di beneficenza e provvedimento a favore dell'infanzia* (D. L. 13 Giugno 1915 n. 873).
69. *Idem Idem* (Circolare M. I. 23 Giugno 1915 n. 25283-12).
70. *Rinvio di concorsi a posti vacanti d'impieghi presso Comuni e Provincia ed enti morali* (C. P. 10 Luglio 1915 n. 20952).

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.

Le spese impegnate in eccedenza dei fondi previsti (del Rag. G. Martano).

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Giunta Prov. Amministrativa (adunanze 24 e 25 Giugno e 1 e 2 luglio 1915).

COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, concorsi, comunicazioni, abbonamenti.

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Avellino — Deputazione provinciale 24 luglio ore dodici.

Asta a partiti segreti per l'appalto della fornitura di mc. di brecciamme 2125 per annue L. 12,750 occorrente per la manutenzione delle strade segnate nel gruppo XI e per la durata di anni sei.

Deposito provv. L. 1800. Cauzione definitiva lire 4500.

Salerno — Camera di Commercio e Industria 31 luglio ore 12.

Secondo incanto a schede segrete, per l'appalto dei lavori di costruzione dei capannoni per deposito di merci da effettuarsi in Salerno sul suolo arenile alla spiaggia Santa Teresa in base al prezzo di L. 97,698,35.

Documenti 20 luglio ore 15. Cauzione provv. L. 5000.

Napoli — Intendenza di Finanza (Reparto I) — 22 luglio ore 11.

Pubblico incanto, per l'appalto dei lavori per la costruzione di un edificio ad uso di ufficio di dogana in Castellamare di Stabia.

L'importo complessivo dei lavori lire 33950.

Cauzione provvisoria L. 2000.

Laviano — Prefettura 26 luglio 1915, ore 10, 2.^o esperimento per la vendita delle piante di faggio da utilizzarsi nel bosco demaniale vincolato « Montagna Grande » del Comune di Laviano.

Base d'asta L. 2,26 per ciascun metro cubo di legname.

Cauzione provvisoria L. 10.000.

Campobasso — R. Ispezione Forestale, 28 luglio ore 11.

Asta a candela per la vendita di numero 1077 piante della Foresta demaniale inalienabile di Montedimezzo, in comune di Vastogirardi, in base a L. 19,372.83.

Deposito provv. L. 1937,28. Fatali a 15 giorni ore 12.

Perito — 19 luglio, ore 15. Pubblico incanto per appalto di tutti i lavori, le forniture, le operazioni occorrenti per la costruzione della strada comunale dello abitato di perito alla provinciale di Rutino-Vallo per l'ammontare di L. 349763,11 a base d'asta, L. 83392,25 a disposizione dell'amministrazione, e L. 7794,64 indennità di progetto e spese.

Montecorvino Rovella — 19 luglio 1915, ore 10 — Appalto pel

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA
PROVINCIA DI SALERNO

— □ —
ANNO II. - 1915
— — —

Salerno, 18 luglio 1915.

Prof. 120

La preghiamo vivamente di volerci rimettere, entro questo mese il vaglia di **L. 8** per abbonamento 1915 al nostro « BOLLETTINO ».

Il vaglia dovrà dirigersi alla “ Direzione del Bollettino Amministrativo „ — R.^a Prefettura — Salerno.

Nel caso che non ci sia inviato il detto vaglia, spediremo per la riscossione un assegno postale di L. 8,60 e rivolgiamo fin d'ora la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso, allo scopo di non crearci imbarazzi, pel soddisfacimento d'impegni già assunti per la pubblicazione del “ Bollettino „.

In attesa la ossequiamo distintamente.

La Direzione

Sig.

.....


La preghiamo vivamente di volerci rimettere entro questo mese il vaglia di L. 8 per abbonamento 1912 al nostro « Bollettino ».

Il vaglia dovrà dirigersi alla " Direzione del Bollettino Amministrativo " — R. Prefettura — Salerno.

Nel caso che non ci sia inviato il detto vaglia, spediremo per la riscossione un assegno postale di L. 8,00 e rivolgeremo in d'ora la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso, allo scopo di non creare imbarazzi, per lo sfaldamento d'impegni già assunti per la pubblicazione del " Bollettino ".

In attesa la ossequiosa distinzione.

La Direzione





Parte I.

65. Dilazioni ai pagamenti per cause derivanti dalle condizioni della guerra. (D. L. 27 maggio 1915 n. 739. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 maggio 1915, n. 134).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Letta la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato
per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti gli effetti dell'art. 1226 codice civile la guerra è considerata come caso di forza maggiore non solo quando renda impossibile la prestazione, ma anche quando la renda eccessivamente onerosa, purchè l'obbligazione sia stata assunta prima della data del decreto di mobilitazione generale.

Art. 2.

In quanto le condizioni dello stato di guerra lo rendano necessario, potrà essere concessa una proroga per qualsiasi termine procedurale, osservata del resto la disposizione dell'art. 47 del Codice procedura civile.

Art. 3.

I commercianti e le Società commerciali, che possano giustificare con documenti o con prestazione di idonee garanzie che

l'attivo del loro patrimonio supera il passivo e che non sono in grado di eseguire i pagamenti per cause dipendenti dalle condizioni create dalla guerra, possono ottenere dal tribunale una dilazione totale o parziale pei pagamenti per un congruo periodo di tempo e non oltre il 60.^o giorno da che la pace fosse stata pubblicata.

La condizione che i pagamenti non possono essere eseguiti per cause dipendenti dalle condizioni create dalla guerra si ha come provata se il commerciante trovasi sotto le armi.

Il richiedente la dilazione deve presentare un elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti.

Art. 4.

Il presidente del tribunale dispone la convocazione dei creditori, con ordinanza che è notificata ai creditori stessi a cura del debitore.

La notificazione può farsi con lettera raccomandata.

Nell'adunanza, il presidente, in contraddittorio del debitore e dei creditori, che intervengono, qualunque ne sia il numero, pronuncia sulla domanda di dilazione, tenendo conto del voto espresso dai creditori presenti e qualora ritenga la domanda ammissibile.

a) stabilisce la durata della dilazione e i debiti pei quali viene concessa;

b) prescrive, se del caso, i provvedimenti conservativi e le cautele che reputa necessarie a garantire l'integrità del patrimonio del debitore;

c) può nominare un commissario di vigilanza nello interesse dei creditori, indicando le modalità, con le quali la vigilanza stessa debba essere esercitata.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO.

66. Certificati per la esportazione di carne o di prodotti di carne negli Stati Uniti d'America. (Circolare del Prefetto di Salerno 28 Giugno 1915 n. 19522 diretta ai Sindaci della Provincia).

Le spedizioni di carne e di prodotti carne presentate all'importazione negli Stati Uniti d'America e provenienti da qualsiasi paese, quando saranno nuovamente permesse, dovranno essere accompagnate da certificati, redatti in lingua inglese, firmati da funzionari governativi degli Stati da cui provengono le spedizioni stesse, e preventivamente designati allo stesso Governo Americano.

Il Ministero animato dal desiderio di facilitare gli scambi commerciali, e, soprattutto, di favorire i nostri emigrati che si fanno spedire carni conservate dai loro paesi, ha cercato di rendere il rilascio di tali certificati più facile che fosse possibile, affidandone la firma ai veterinari di confine e di porto, mantenendo però integra la norma fondamentale vigente nel Regno in materia di ispezione delle carni, ispezione che, perciò, dovrà essere compiuta nel Comune dal Veterinario municipale o, in difetto, dall'Ufficiale sanitario.

I certificati all'uopo occorrenti sono di due specie: modello A e modello B, costituito ciascuno da tre parti; cioè matrice, seconda o terza sezione.

Il modello A serve per le spedizioni dall'Italia agli Stati Uniti, le quali si effettuano senza alcuna interruzione o sosta, eccettuati i trasbordi lungo il viaggio, richiesti dal traffico.

Il modello B serve per le spedizioni il cui trasporto dal paese o dai paesi dove sono stati macellati gli animali, è stato interrotto con scaricamento in un Comune del nostro territorio eccettuati i semplici trabordi come sopra.

Il Veterinario comunale o, in difetto, l'Ufficiale Sanitario compilerà o firmerà la matrice dei predetti moduli, nonchè la sezione 2°, lasciando però in bianco la 3°. Tratterrà presso di sé la sola matrice e farà accompagnare la spedizione con le sezioni 2° e 3° non separate, curando sempre di lasciare in bianco la 4°, la quale dovrà essere compilata e firmata dal Veterinario di confine o di porto.

Quest'ultimo tratterrà presso di sé la sezione 2° già compilata e firmata dal Veterinario comunale o dall'Ufficiale sanitario, e farà scortare la spedizione fino a destinazione dalla sola sezione 3° compilata e firmata da lui.

Resta inteso che il Veterinario comunale o l'Ufficiale sanitario che hanno compilato e firmati i detti certificati rimangono sempre responsabili di eventuali inconvenienti derivanti da negligenza o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

Avverto infine che i certificati dei moduli A e B saranno inviati dalla Prefettura in numero limitato e volta per volta ai Comuni che li richiederanno.

Tanto porto a conoscenza delle SS. LL. con preghiera di renderne edotti gli interessati.

Il Prefetto — SPIRITO

67. Amministrazioni Provinciali Comunali e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza — Imposta di Ricchezza mobile — Ritenuta per rivalsa. (Circolare del Ministero dell' Interno 12 Giugno 1915 n. 15789-5 diretta ai Prefetti).

A chiarimento di alcuni dubbi sorti nell' interpretazione della circolare 12 marzo p. p. N. 15200.2-57/39215 di questo Ministero, relativa alle ritenute della Ricchezza Mobile da eseguire su compensi, gratificazioni e sussidi accordati dalle Amministrazioni Provinciali, si comunicano a V. S. le seguenti dilucidazioni concordate col Ministero delle Finanze, che dovranno essere portate a notizia, oltrechè della Provincia, anche delle Amministrazioni Comunali e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza:

« L'obbligo che, ai sensi dell'art. 15 della vigente legge di ricchezza mobile, hanno le provincie ed altri Enti morale di denunciare i loro redditi passivi e di pagarne l'imposta, salvo rivalsa, deve intendersi limitato oltre che agli stipendi ed alle pensioni, a quegli assegni che abbiano carattere di fissità e che, da soli o coacervati con lo stipendio goduto dal percipiente, superino il minimo imponibile stabilito dalla legge.

Occorre tuttavia fare una netta distinzione fra quegli assegni che rivestano l'estremo di retribuzione per prestazione d'opera personale (compensi, gratificazioni) o di speciali elargizioni a sollievo di eventuali sventure (sussidi) e quegli assegni che vengano corrisposti agli impiegati per incarichi ordinari e missioni, quali, ad esempio, le diarie e le indennità di trasferta.

Mentre infatti, per gli assegni della prima specie, semprechè, ripetesi, i medesimi da soli o coacervati con gli stipendi dei percipienti superino il minimo imponibile, dovrà applicarsi la ritenuta di rivalsa; per le diarie e le indennità di trasferta gli Enti, di cui all'art. 15 della vigente legge d'imposta, dovranno limitarsi a denunciare l'ammontare all'Agenzia competente, dovendo l'ufficio finanziario compiere un vero e proprio giudizio di estimazione, per stabilire quanta parte di esse sia da considerarsi reddito tassabile e quanta parte sia invece da ritenersi quale un rimborso puro e semplice di spese. »

Si prega di accusare ricevuta della presente.

Pel Ministro — CELESIA

68. **Funzionamento delle istituzioni di beneficenza e provvedimenti a favore dell'infanzia.** (D. L. 13 Giugno 1915 n. 873 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 Giugno 1915 num. 157).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio e coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il reddito netto delle istituzioni pubbliche di beneficenza aventi scopo dotalizio e delle altre istituzioni, nella parte concernente il conferimento delle doti, è destinato all'assistenza dell'infanzia. Al medesimo scopo sono destinate anche le doti già conferite e che si rendano disponibili per decadenza delle dotate dal beneficio.

E' pure devoluto all'assistenza dell'infanzia il reddito netto dei fondi amministrati da istituzioni pubbliche di beneficenza, ai quali non siasi ancora data nei modi di legge una destinazione definitiva.

Nella erogazione dei redditi indicati nei precedenti comma e nell'art. 6 (lettera c) della legge 18 luglio 1904, n. 390, si avrà speciale riguardo ai figli dei militari e particolarmente a quelli fra essi che per le loro condizioni di nascita non possono fruire dei sussidi previsti dal R. decreto 13 maggio 1915, numero 620.

Art. 2.

I prefetti accerteranno le somme da erogare per i titoli indicati nel precedente articolo e disporranno altresì, sulle proposte delle amministrazioni interessate, o, in mancanza di tali proposte, d'ufficio, udite le Commissioni provinciali di assistenza e benefi-

cenza pubblica, i modi della erogazione, tenuto conto delle circostanze locali.

E' data facoltà ai prefetti, udite le Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, di ordinare di ufficio la costituzione di federazioni fra le istituzioni della Provincia per la integrazione delle diverse forme di beneficenza.

Contro i provvedimenti adottati dai prefetti a norma del presente articolo non è ammesso alcun gravame.

Art. 3.

La legge 1° aprile 1915, n. 462, è estesa all'Orfanotrofio militare di Napoli.

Art. 4.

L'art. 2, comma 2°, del Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, è modificato come segue:

“La legge ritiene come inabili i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni „.

Art. 5.

Le disposizioni del Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 108, sono applicabili anche alle Casse di prestanze agrarie, legalmente costituite.

Art. 6.

Il numero legale per la validità delle adunanze delle Congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza è ridotto al terzo di coloro che le compongono, purchè tale terzo non sia inferiore al numero di tre.

Quando per effetto di chiamate alle armi tale numero non possa raggiungersi, sarà provveduto a norma della legge, delle tavole di fondazione e degli statuti, alla surrogazione temporanea degli amministratori assenti per servizio militare, entro un termine perentorio, decorso il quale spetterà al prefetto designare gli amministratori provvisori o provvedere altrimenti al funzionamento delle pie istituzioni.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA - DANEO - CARCANO - CAVASOLA.

69. Decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, portante provvedimenti a favore della infanzia, e per facilitare il funzionamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza. (Circoiare del Ministero dell'Interno 23 giugno 1915 n. 25283-12 diretta ai Prefetti).

Con decreto Luogotenenziale del 13 andante, n. 873, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 corrente, sono state emanate (in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671) alcune disposizioni specialmente dirette ad aumentare, nelle presenti circostanze eccezionali, le risorse da devolvere a pro della infanzia e a facilitare il funzionamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

In vista dell'importanza di tali norme, reputo opportuno chiarire brevemente la portata delle medesime.

L'articolo 1.º devolve a favore dell'infanzia il reddito netto delle opere pie dotali e di quella parte delle altre istituzioni che è destinata all'assegnazione delle doti.

La disposizione — dati i termini nei quali è formulata — non dovrebbe dar luogo a difficoltà di applicazione; essa riguarda le istituzioni pubbliche di beneficenza aventi scopo dotale e anche le istituzioni, che hanno tra le loro finalità secondarie, o anche solo tra i loro oneri, l'obbligo di provvedere al conferimento di doti.

Perciò sarà facile alle Prefetture, in base all'elenco delle Opere pie della Provincia, agli statuti ed ai regolamenti, di determinare quali siano in concreto le istituzioni alle quali debbasi applicare la norma del decreto Luogotenenziale.

Questo deve avere effetto dal giorno della sua pubblicazione; e però dal detto giorno si intende, senza altro, devoluto a favore dell'infanzia il reddito netto delle Opere pie ed istituzioni predette, da calcolarsi con i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'articolo 56 (lettera A) della legge 17 luglio 1890.

La disposizione concerne anche quelle Opere pie dotali, le cui regole stabiliscano una semplice preferenza a favore di persone appartenenti a famiglie determinate, essendo ovvio che la preferenza non può aver luogo dal momento che la dote non è conferibile. Invece, pel rispetto delle ragioni private, la norma in esame non è applicabile alle fondazioni destinate esclusivamente a pro di famiglie determinate, ancorchè soggette a futura devoluzione a favore della beneficenza pubblica, salvo il caso che le doti stesse non siano conferibili per mancanza di donzelle che abbiano i prescritti requisiti. Anche in quest'ultimo caso, però, le doti così dette di *genere certo* in Sicilia dovranno erogarsi

per l'assistenza ospedaliera, giusta l'art. 3 della legge speciale 7 luglio 1907, n. 435, a cui il decreto non ha inteso di derogare.

Le doti già conferite, come espressamente stabilisce l'articolo 1.º (comma 1.º del decreto), non sono devolute a favore dell'infanzia, salvo il caso di decadenza delle dotate dal beneficio. Le doti già caducate prima della pubblicazione del decreto, qualora si trovino accantonate in attesa di destinazione, cadono sotto la disposizione del 2.º comma dello stesso articolo, che destina a favore dell'infanzia il reddito netto dei fondi amministrati dalle istituzioni di beneficenza, ai quali non siasi ancora data, nei modi di legge, una destinazione definitiva.

Vi sono, infatti, istituzioni che amministrano fondi aventi scopi o destinazioni non bene definiti, o che dispongono di avanzi di amministrazione o fondi accantonati per essere erogati a momento opportuno, o a seconda delle circostanze, o provenienti dal reddito di lasciti non erogati per qualsiasi causa negli esercizi precedenti, che dovrebbero oramai capitalizzarsi in aumento del patrimonio dei lasciti stessi o essere devoluti, mediante legale trasformazione, ad altri scopi.

Il reddito netto di tutti questi fondi, per i quali le amministrazioni interessate e le autorità competenti non abbiano ancora stabilita la destinazione definitiva sotto l'osservanza delle prescritte formalità, s'intende devoluto, dalla data della pubblicazione del decreto, a pro dell'infanzia.

Il comma successivo stabilisce che nella erogazione dei fondi destinati all'infanzia, in base ai precedenti comma e all'articolo 6, lettera C) della legge 18 luglio 1904, si debba avere speciale riguardo ai figli dei militari e particolarmente a quelli che non possano fruire dei sussidi previsti dal Regio decreto 13 maggio 1915, n. 620; è questa una doverosa considerazione verso coloro che arrischiano la loro vita per la patria e ai quali accrescerà lena la sicurezza di saper protetta e assistita la loro prole.

Il richiamo alla legge 18 luglio 1904 va inteso nel senso che resta ferma la devoluzione, già stabilita dalla detta legge, a favore della infanzia, del terzo delle rendite elemosiniere non aventi specifica destinazione di scopo, salvo la preferenza per i figli dei militari ai sensi del decreto Luogotenenziale. Gli altri due terzi delle rendite stesse si dovranno quindi erogare per le altre forme di beneficenza, a norma degli statuti e dell'articolo 55 della legge 17 luglio 1890.

L'attuazione delle disposizioni del decreto è domandata dall'articolo 2 all'apprezzamento discrezionale del Prefetto, il quale provvede, con atti non suscettibili di ricorso, sulle proposte delle

amministrazioni interessate o anche di ufficio, sentita la Commissione provinciale di beneficenza.

All'uopo il Prefetto deve innanzi tutto accertare le somme da destinare a pro dell'infanzia e stabilire poi i modi della erogazione secondo le circostanze locali e secondo la appartenenza delle persone da beneficiare. Perciò le somme stesse si dovranno erogare a pro dell'infanzia dei Comuni, delle parrocchie, delle frazioni, ecc., aventi titoli al soccorso delle pie istituztoni, a seconda delle particolari disposizioni delle rispettive fondiarie e degli statuti.

Tra le istituzioni, anche temporanee, da sovvenire con tali fondi sono specialmente da raccomandare le Case di maternità o presepi, che si propongano di accogliere e sorvegliare i bambini di tenera età durante l'intera giornata, mentre le loro madri sono occupate nei lavori.

I signori Prefetti faranno anzi opera molto lodevole, promovendo efficacemente dalle iniziative locali la istituzione di dette Case, affinchè le madri possano con serenità di animo attendere ai lavori agricoli e a tutti quegli altri nei quali, per la scarsenza della mano d'opera maschile, sarà necessario adibirle.

Il Ministero da parte sua non mancherà di incoraggiare, entro modesti limiti, queste provvide istituzioni.

Per i fanciulli che possono essere assistiti negli asili d'infanzia, in ricreatori, ecc., i Prefetti provvederanno che sia destinata una congrua parte delle somme disponibili, affidandone la gestione o direttamente alla amministrazione dell'asilo, o al patronato scolastico quando dia garanzia di regolare funzionamento, ovvero ad altro istituto locale che già abbia o voglia assumere l'assistenza dell'infanzia, oppure al Comune, o infine a qualche comitato che affidi per serietà ed attività.

Ciò che soprattutto interessa è che non si disperdano mezzi ed energie, e che nessun fanciullo bisognoso rimanga privo di assistenza materiale e morale.

Per il miglior coordinamento e la integrazione delle diverse forme di beneficenza, il penultimo comma dell'articolo 2 dà facoltà al Prefetto di ordinare d'ufficio la costituzione di federazioni tra le istituzioni della Provincia.

Come è noto, le disposizioni della legge 18 luglio 1904, n. 390, e del relativo regolamento, che contemplano solo la costituzione facoltativa delle federazioni, hanno dato luogo in pratica a non lievi difficoltà in quanto che talvolta manca la iniziativa delle amministrazioni locali, tal altra per varie cause non si può raggiungere l'accordo.

Ad ovviare a tale inconveniente provvede appunto il citato

comma, che dà al Prefetto il potere discrezionale di costituire d'ufficio le federazioni.

La necessità di riunire e coordinare tutte le forze sovventive per una più efficace, intensa e razionale opera di soccorso giustifica a pieno la disposizione, e molto vi è da attendere dalla opportuna applicazione di essa.

Con l'articolo 4 si è voluto ovviare alla incongruenza che ora esiste tra l'articolo 2 del Regio decreto 19 novembre 1889, n. 7535, sugli inabili al lavoro, che considera tali i fanciulli fino a 9 anni e l'art. 1.º del testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 818, che fissa invece il limite minimo di età, per l'ammissione dei fanciulli al lavoro, ad anni 12. Pertanto con l'articolo 4 del decreto Luogotenenziale si è preso per base questo ultimo limite, modificando in conseguenza il decreto del 1889, allo scopo di evitare che i fanciulli in età fra i nove e i dodici anni non possano essere ricoverati di ufficio quando manchi altro modo di assistenza. Quanto poi ai fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti, se figli di militari richiamati o trattenuti alle armi, è stato sospeso, durante il periodo della guerra, l'obbligo di possedere un determinato grado di istruzione per essere ammessi al lavoro (ved. decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, num. 889, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 corrente).

Si è poi creduto opportuno di estendere alle Casse di prestanze agrarie, con l'articolo 5, la disposizione del Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 108, portante provvedimenti intesi a procurare ai Monti di pietà (che in molti Comuni non esistono) i mezzi finanziari, perchè possano proseguire nelle operazioni di piccoli mutui. Si richiamano quindi per le Casse di prestanze le disposizioni e le istruzioni contenute nel citato decreto e nella circolare di questo Ministero del 20 febbraio 1915, n. 258283.10, Divisione III, Sezione I, e si esortano i signori Prefetti ad interessarsi efficacemente affinchè gl'istituti si avvalgano del beneficio.

Infine, nell'articolo 7, per facilitare il funzionamento delle pie amministrazioni viene stabilito, analogamente a quanto si è fatto per le amministrazioni comunali, che è sufficiente per la validità delle adunanze l'intervento di un terzo dei componenti l'amministrazione, purchè non inferiore a 3.

Qualora per chiamata alle armi non si possa raggiungere neppure tale numero, si provvederà alla surrogazione temporanea degli amministratori assenti secondo le norme della legge e degli statuti; tale surrogazione dovrà essere fatta entro un termine perentorio da stabilirsi dal Prefetto, decorso il quale, spetterà al

prefetto stesso di designare gli amministratori provvisori o di provvedere altrimenti al funzionamento delle pie istituzioni.

La disposizione tende solo a facilitare il funzionamento delle pie amministrazioni, e però non modifica le norme in vigore nei riguardi dello scioglimento e della sospensione delle amministrazioni, che potranno continuare a decretarsi quando ne ricorrano gli estremi, con la osservanza delle forme prescritte.

Confido nell'alacrità personale e nell'elevato patriottismo dei signori Prefetti, affinchè le disposizioni del decreto, che mirano ad integrare in ciascun Comune, con le risorse della beneficenza, le iniziative private per la protezione e l'assistenza della infanzia, abbiano larga e premurosa esecuzione, e desidero di essere frequentemente informato dei provvedimenti che a tale scopo saranno presi e dei risultati che si conseguiranno.

Gradirò, intanto, sollecita assicurazione dell'adempimento.

Il Ministro — SALANDRA

70. Rinvio di concorsi a posti vacanti di impieghi presso Comuni e Provincia ed enti morali. (Circolare 10 luglio 1915 n. 20952 diretta ai Sindaci della Provincia e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Comunico a V. S. il seguente telegramma di S. E. il Ministro dell' Interno:

« Nell' attuale momento, trovandosi alle armi molti che potrebbero concorrere ad impieghi presso comuni provincia, od amministrazioni di enti morali, i concorsi che venissero indetti riuscirebbero di pregiudizio alle persone in servizio militare ed alle stesse amministrazioni, che sarebbero costrette a scegliere fra un numero più ristretto di concorrenti.

È quindi evidente la opportunità che amministrazioni locali si astengano fino a che duri l'attuale stato di cose dall'indire concorsi e dal coprire in via definitiva i posti vacanti ma provvedano alle vacanze con nomine provvisori e precari.

Nè a ciò possono fare ostacolo disposizioni in vigore, perchè articolo 94 regolamento comunale e provinciale non fissa termine entro cui debbano indirsi concorsi, per impieghi vacanti e ammette che anche nomina definitiva segretario possa ritardarsi per impedimento riconosciuto legittimo da Prefetto ».

Il Prefetto — SPIRITO

Parte II.

Le spese impegnate in eccedenza dei fondi previsti

Di frequente avviene che le spese impegnate in un esercizio, in eccedenza del proprio fondo stanziato in bilancio, vengono dalle Giunte Municipali imputate allo analogo stanziamento del bilancio del successivo esercizio.

Tale procedimento, oltre che a nuocere alla compagine del preventivo, è contrario al disposto dell'art. 212 del regolamento C. P. ed a tutto il sistema delle norme giuridiche che regolano le responsabilità degli amministratori e del tesoriere per gli impegni assunti e i pagamenti disposti senza o in eccedenza del fondo stanziato in bilancio.

Nuoce all'equilibrio del bilancio: Poniamo che un comune abbia stanziata nel bilancio 1914 la somma di L. 400 per spese di cancelleria, stampe, posta etc. e che durante l'esercizio abbia invece impegnate per tale servizio L. 700. Seguendo il lamentato sistema, il pagamento delle L. 300, impegnate in eccedenza, viene procrastinato al nuovo esercizio imputando la spesa allo analogo stanziamento della competenza 1915.

Ed allora di leggieri si comprende che lo stanziamento del bilancio 1915, per essere servito a far fronte per buona parte ai bisogni del precedente esercizio, rimane insufficiente pei bisogni di quello in corso.

Maggior richiamo merita l'altra questione che ha veste giuridica.

L'Articolo 318 della legge Com. e Prov. dichiara responsabili im proprio ed in solido gli amministratori, che ordinano o impegnano spese, senza che esista il fondo in bilancio o quando questo sia acceduto.

Ora, se si ammettesse per legale, il procedimento su riferito,

che cioè le spese nascenti da impegni assunti in eccedenza del fondo stanziato nel bilancio di un esercizio, possano imputarsi all'analogo stanziamento del bilancio successivo, la sanzione del citato articolo 318 verrebbe completamente frustrata.

Già gli amministratori non dovrebbero mai assumere impegni al di là dei limiti indicati dallo stanziamento in bilancio, ma se ciò avviene, la maggiore spesa deve essere deliberata dal Consiglio Comunale e deve formare oggetto di apposito stanziamento nella parte straordinaria del bilancio successivo.

E' questo il tassativo disposto dall'articolo 212 del regolamento C. P. Con la prima delle richieste garanzie, la deliberazione del Consiglio, esso non fa che applicare l'articolo 201 della legge C. P., il quale dispone che le maggiori spese debbono essere deliberate dal Consiglio Comunale.

Con l'altra garanzia, lo speciale stanziamento, tende ad assicurare l'equilibrio del bilancio e la regolarità della gestione dal punto di vista dei suoi effetti sulla finanza comunale.

E' appena necessario di rilevare dopo quanto si è detto, che, ove il Consiglio Comunale ricusi l'approvazione alle spese nascenti dagli impegni assunti dall'amministrazione in eccedenza del fondo stanziato in bilancio, gli amministratori che tali impegni assunsero risponderanno in proprio e in solido a termine del ricordato articolo 318 della legge C. P.

G. MARTANO

Nei prossimi numeri:

Regolamento tipo della tassa esercizi e rivendite, con note del D.r F. Q.

Il servizio di economato e relativa contabilità del Rag. G. Martano;

Regolamento tipo per impiegati e salariati delle opere pie del D.r Cesare Pace.

Parte III.**Atti della Prefettura****Giunta Provinciale Amministrativa**

Adunanza del 24 e 25 Giugno 1915

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO*Sanza* — Regolamento organico, ordinanza.*Montecorvino Rovello* — Tassa di esercizio e rivendita, ariffa, ordinanza.*Prignano Cilento* — Regolamento organico, ordinanza.*Perito* — Mutuo di L. 50,000 per la strada di accesso alla stazione di Rutino, approva.*Bellosguardo* — Ratizzazione del debito postale, approva.*Ricigliano* — Taglio bosco Montuoso, approva.*Celle Bulgheria* — Contributi arretrati per la cassa pensiere impiegati, approva.*Controne* — Bilancio 1915, approva.*Caggiano* — Regolamento organico, approva.*Nocera Superiore* — Regolamento organico, approva.*Novi Velia* — Contributi postali, ratizzazione del debito, approva.*Sessa Cilento* — Contributi postali, ratizzazione del debito, approva.*Olevano sul Tusciano* — Mutuo di 16000 per l'acquedotto, approva.*S. Angelo Fasanello* — Regolamento tassa sui cani, approva.*Valva* — Sussidio continuativo alla farmacia, approva.*Sarno* — Modifiche al regolamento organico, approva.*Serre* — Illuminazione elettrica, approva.*S. Gregorio Magno* — Sussidio alla Cattedra Ambulante di Agricoltura di Salerno, approva.*Scala* — Modifiche alla tariffa per la tassa esercizi e rivendite,*Nocera Inferiore* — Illuminazione in via Gelsi, approva.*Buccino* — Reclami tassa cani, respinge.*Laurito* — Mandato per spese spedalità, approva.*S. Mauro la Bruca* — Tassa esercizio e rivendita, approva.*Salerno* — Regolamento organico per l'Ufficio Tecnico Municipale, ordinanza.

- Pagani* — Acquisto del giardino di proprietà Comunale, approva.
Trentinara — Lite contro l'azienda forestale per la reintegra del bosco « Difesa », ordinanza.
Casalbuono — Aumento di salario alla guardia municipale, approva.
Sarno — Transazione con la ditta de Rossi, ordinanza.
Capaccio-Trentinara — Acquedotto. Mutuo, approva.
Montecorvino Rovella — Tassa focatico 1915, aliquota, approva.
Minori — Reclami per la tassa di esercizio e rivendita, approva.
Ravello — Sussidio alla ferrovia Amalfi Valle-Pompei, approva.
Giffoni Sei Casali — Spedalità per del Pus Vittorio, ordinanza.
Tramonti — Istituzione della 3.^a classe rurale nelle frazioni di Cesarano e Corsano, approva.
Salerno — Alienazione di suolo pubblico in favore della Ditta Rinaldo, approva.
Positano — Aumento di salario allo applicato, ordinanza.
S. Pietro al Tanagro — Capitolato medico, approva.
Salerno — Condono di tasse per i mesi di Novembre e Dicembre agli occupatori del suolo al pubblico mercato, approva.
Laviano — Debito telegrafico, mandato di ufficio, ordinanza.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 1 e 2 luglio 1915

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

- Casalbuono* — Aumento di stipendio all'ufficiale Sanitario, approva.
Prignano Cilento — Modifica al capitolato ostetrico, approva.
Bracigliano — Spedalità Caputo dovuta all'ospedale di S. Maria Nuova in Firenze, ordinanza
Castel S. Lorenzo — Tassa sul fuocatico 1915, approva.
Auletta — Regolamento organico approva.
Colliano — Aumento di stipendio al Vice-Segretario, ordinanza.
Controne — Modifiche al regolamento organico, ordinanza.
Vietri sul Mare — Edificio scolastico. Mutuo, approva.
Castel S. Lorenzo — Capitolato di condotta ostetrica, ordinanza.
Pollica — Modifica al capitolato ostetrico, ordinanza.
Pontecagnano Faiano — Onere pel mantenimento della linea telegrafica, approva.
Positano — Aumento di salario al regolatore del pubbligo orologio, ordinanza.

Pisciotta — Concessione di acqua di rifiuto del fontanino in via Pendino, non approva.

Sarno — Vendita di 17 piante nel cimitero, approva.

S. Marzano sul Sarno e S. Valentino Torio — Provvedimenti pel Consorzio Veterinario, approva.

Scafati — Istanza per impianto di ufficio metrico temporaneo a Valle di Pompei, approva.

Ispani — Ospedalità Cataldi, ordinanza.

S. Gregorio Magno — Gratificazione agli impiegati Catalano, Piegari e Lordi, ordinanza.

Sala Consilina — Aumento di assegno all' Ufficiale Sanitario, approva.

Salerno — Alienazione di suolo pubblico in piazza Ferrovia, approva.

Castelcivita — Capitolato di condotta medica, approva con modifiche.

» — Regolamento organico impiegati, approva con modifiche.

Amalfi — Servizio ostetrico De Vito, ordinanza.

Sala Consilina — Tassa focatico, eccedenza tariffa, ordinanza.

» — mutuo di L. 10 mila per dimissioni di passività, ordinanza.

Santomenna — Aumento di stipendio alla levatrice condotta, approva.

S. Marzano sul Sarno — Aumento di stipendio all' ufficiale sanitario ed alla levatrice, approva.

Montecorvino Rovella — Tassa di esercizio e rivendita. Reclamo del signor Angelo Tozzi, respinge.

Giffoni Valle Piana — Aumento di stipendio levatrice, approva.

S. Angelo Fasanello — Adesione alla « associazione dei Comuni Italiani » con sede in Milano, approva.

S. Gregorio Magno — Concessione alla Ditta Magaldi di suolo patrimoniale, ordinanza.

Baronissi Pellezzano — Aggiunta al capitolato veterinario consorziale, ordinanza.

Postiglione — Tassa focatico. Riduzione di aliquota, ordinanza.

affitto di sette sezioni del latifondo « Difesa Nuova ». Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Municipale.

Salerno — 31 luglio, ore 13 — Pubblico incanto per la vendita al migliore offerente del suolo edificatorio in Piazza ferroviaria, di m.q. 728,65. Base d'asta L. 30 il m.q. Per altre notizie rivolgersi alla segreteria municipale.

Bollettino Amministrativo della Provincia di Salerno

Studi e pubblicazioni pratiche contenute nei fascicoli dell'anno corrente:

Nei fascicoli 1° 2° e 3°:

Regolamento per la tassa di famiglia nella provincia di Salerno (con note del D.r R. Ruggi d'Aragona).

Nel fascicolo 5°:

Sull'invio agli archivi notarili delle convenzioni stipulate dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali (del D.r R. Ruggi d'Aragona).

Nel fascicolo 6°:

Stipulazione dei contratti per le Opere Pie (del D.r Cesare Pace).

Nei fascicoli 8°, 9° e 10°:

Regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella Provincia di Salerno (con note del D.r R. Ruggi d'Aragona).

Nel fascicolo 11°:

Se e quando possano destinarsi le nuove o maggiori entrate ad accrescere stanziamenti passivi del bilancio (del Rag. G. Martano).

Nel fascicolo 12°:

La contabilità dei piccoli Monti dei Pegni (del Rag. Gabriele Marra).

Nel fascicolo 13°:

Le spese impegnate in eccedenza dei fondi previsti (del Rag. G. Martano).

I cennati fascicoli si vendono anche separatamente al prezzo di centesimi 50 ciascuno. Dirigere le Commissioni alla Direzione del Bollettino Amm. della Provincia - R. Prefettura di Salerno.

CONCORSI

Verzino (Catanzaro). Segretario comunale—Stipendio L. 1600.
Domanda e documenti entro il 6 agosto 1915.

Badia Polesine. Segretario Capo — Stipendio L. 3900, assegni per incarichi vari L. 1100 — Il concorso è per titoli. Domanda e documenti entro il 25 luglio.

Carpi. Segretario Capo—Stipendio L. 4500 — Domanda e documenti entro il 31 luglio.

COMUNICAZIONI

Si avverte che l'Amministrazione delle Casse di risparmio postali s'incaricherà di provvedere d'ora innanzi per conto dei titolari dei libretti nominativi delle Casse stesse, anche all'acquisto delle obbligazioni del Prestito Nazionale al 4,50 % netto, emesso nel gennaio scorso, a somiglianza di quanto attualmente si pratica per i consolidati 3 %, 3,50 % (1902), 3,50 % (1906) per le obbligazioni redimibili 3 %, e pei Buoni quinquennali del tesoro al 4 %.

L'acquisto delle nuove obbligazioni sarà fatto per mezzo della Cassa depositi e prestiti e verrà eseguita secondo le norme e le condizioni vigenti per la provvista ai correntisti del risparmio postale dei titoli sopramenzionati, presentando ad un ufficio postale apposita domanda col libretto dal cui credito dovranno prelevarsi le relative spese.

AGLI ABBONATI

Si prevengono i nostri abbonati che a cominciare dal 31 luglio, nel caso che non ci sia stato ancora inviato l'importo dell'abbonamento per corrente anno, spediremo per la riscossione un **assegno postale** di Lire 8,60, e rivolghiamo fin d'ora la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso, allo scopo di non crearci imbarazzi pel soddisfacimento d'impegni già assunti per la pubblicazione del « Bollettino ».

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

deila Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor ROBERTO RUGGI d'ARAGONA, consigliere agg. — rag. GABRIELE MARRA, ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

71. *Semplificazione dei servizi da parte degli uffici locali* (C. M. I. 5 luglio 1915 n. 16800-3).
72. *Provvedimenti a favore dell'infanzia* (C. P. 16 luglio 1915 n. 21562).
73. *Macellazione di vitelli* (C. P. 22 luglio 1915 n. 21846).
74. *Vigilanza zootiatrica sui mercati e sulle fiere ed esposizioni di animali* (C. P. 23 luglio 1915 n. 21097).
75. *Art. 64 del Regolamento — servizio metrico* (C. P. 23 luglio 1915 n. 21612).
76. *Censimento quadrupedi* (L. E. 25 luglio 1915 del Prefetto di Salerno n. 1915).

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.

Questioni di aggio in tema di riscossione di proventi per taglio di boschi comunali (del D.r R. Ruggi d'Aragona).

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Commissione Prov. di Beneficenza (adunanza del 10 e 24 luglio 1915). *Giunta Prov. Amministrativa* (adunanza del 15 e 16 luglio 1915).

COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, concorsi, abbonamenti.

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º

COMUNICAZIONI

Apertura di nuovi Uffici telegrafici nelle zone di guerra

E' stato attivato un Ufficio telegrafico italiano ad Aquileia, abilitato al servizio dei telegrammi di Stato o parificati di Stato ed a quelli da e per il personale militare e civile dell'esercito combattente, contenenti esclusivamente notizie di famiglia.

Sono stati aperti in provincia di Udine Uffici telegrafici a Resiutta e Dogna e Stazione per la Carnia abilitati al servizio telegrafico di Stato o parificati di Stato.

E' stato attivato l'Ufficio telegrafico italiano a Bergogna, abilitato al servizio dei telegrammi di Stato o parificati di Stato ed a quelli da e per il personale militare e civile dell'esercito combattente, contenenti esclusivamente notizie di famiglia.

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Salerno — Amministrazione Provinciale — 20 Agosto 1915, ore 12 — Pubblico incanto per riappalto dei lavori di trasformazione e manutenzione delle strade *Spuntumata-Due-Principati-Tratto di Prignano* — Base d'asta L. 39,900 — Per altre informazioni dirigersi al Segretario Francesco Galella, delegato al contratto.

Scala — Prefettura 4 Agosto — ore 10 — Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile del taglio della 16.^a sezione « Contrada Imberrata Inferiore » del bosco ceduto Monsogna di Scala — Base d'asta L. 10760,40 — Cauzione provvisoria L. 1090.

Castel S. Lorenzo — 2 settembre 1915 — ore 9 — Asta pubblica per l'appalto di sistemazione delle acque piovane in riparazione ai danni dell'alluvione del 24 ottobre 1910 — Base d'asta L. 45109,89.

Foggia — Deputazione provinciale 5 agosto ore 12 — Asta per l'appalto di manutenzione della strada Santa Cecilia-Troia-Giardinetto della lunghezza di km. 28,346, con l'annuo canone di L. 10,159 per anni cinque — Cauzione provvisoria lire 2000.

Bollettino Amministrativo

Salerno, 6 agosto 1915.

DELLA

PROVINCIA DI SALERNO

ANNO II. - 1915

E. 150

La preghiamo nuovamente di volerci rimettere, con cortese sollecitudine il vaglia di **L. 8** per abbonamento 1915 al nostro « BOLLETTINO ».

Il vaglia dovrà dirigersi alla “ Direzione del Bollettino Amministrativo „ — R.^a Prefettura — Salerno.

Nel caso che non ci sia inviato il detto vaglia, spediremo per la riscossione un assegno postale di L. 8,60 e rivolghiamo fin d'ora la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso, allo scopo di non crearci imbarazzi, pel soddisfacimento d'impegni già assunti per la pubblicazione del “ Bollettino „.

In attesa la ossequiamo distintamente.

La Direzione

Sig......

.....





Parte I.

71. Semplificazione dei servizi da parte degli uffici locali. (Circolare del Ministero dell' Interno 5 luglio 1915 num. 16800-3 diretta ai Prefetti).

Nelle condizioni di cui attualmente si trovano gli uffici amministrativi degli enti locali, in seguito al richiamo alle armi di un rilevante numero di impiegati, occorre che i Prefetti abbiano cura di evitare agli uffici medesimi ogni lavoro che possa ritenersi superfluo, cercando di rendere più semplici gli adempimenti richiesti dalle leggi e dai regolamenti.

Perchè tale scopo sia raggiunto, richiamo innanzi tutto l'attenzione dei Prefetti sulla circolare 18 giugno 1912, n. 5000-12, circa la semplificazione dei servizi amministrativi, desiderando che alle norme in essa contenuta sia data rigorosa esecuzione. Ma poichè esse si riferiscono principalmente ad atti da compiersi dalle Prefetture e dalle Sottoprefetture, per gli adempimenti di spettanza delle amministrazioni degli enti locali si osserveranno le seguenti norme:

a) Per la revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative per l'anno 1916 gli uffici municipali compileranno gli elenchi prescritti dall' articolo 20 della legge elettorale politica del 26 giugno 1913, n. 821 (testo unico), limitatamente per coloro che dal 1.º giugno 1915 al 31 maggio 1916 vengano a trovarsi nelle condizioni previste ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. medesimo.

Al presidente del tribunale, all' ispettore scolastico e all' esattore delle imposte, con gli estratti del nuovo elenco, saranno comunicati anche gli estratti dell'elenco compilato nell'anno precedente, acciocchè accertino se vi siano variazioni nelle attestazioni fatte precedentemente riveduti e completati da quelli del nuovo elenco, possano servire per il lavoro di revisione delle liste:

b) Per la rettificazione della lista permanente potranno essere usati i due esemplari delle liste dell'anno 1914, restituiti ai Comuni dalle Prefetture e dalle commissioni elettorali provinciali, debitamente aggiornati con le variazioni ad esse apportate negli

anni 1915 e 1916, sempre che tale aggiornamento possa essere fatto seguendo rigorosamente l'ordine alfabetico e senza soverchie cancellature, in modo da evitare equivoci ed errori:

c) Anche per l'anno 1916 le liste di sezione saranno inviate in unico esemplare, salvo ai Prefetti la facoltà di disporre la immediata compilazione degli altri due esemplari della lista elettorale politica e dell'altro esemplare di quella amministrativa, nel caso che nel Comune debbano aver luogo le elezioni politiche amministrative;

d) I contratti di cui all'articolo 184 della legge comunale e provinciale saranno inviati al visto del Prefetto o Sottoprefetto in originale, senza che occorra altra copia da restare a corredo degli atti della Prefettura. Solo nei contratti di rilevante importanza, dei quali i Prefetti giudichino conveniente tenere copia negli atti, potrà richiedersi tale copia, da compilarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione del contratto.

Le stesse norme saranno applicate per l'invio di contratti stipulati nello interesse delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza, soggetti all'approvazione delle commissioni provinciali di beneficenza;

e) Tutte le deliberazioni dei consigli provinciali e comunali, delle Deputazioni provinciali e delle giunte municipali, nonché quelle delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza, soggette al visto oppure all'approvazione della giunta provinciale amministrativa o della commissione provinciale di beneficenza, saranno trasmesse alla Sottoprefettura o alla Prefettura in unico esemplare, che rimarrà negli atti dei detti uffici, secondo la rispettiva competenza. Il provvedimento di vidimazione o di approvazione sarà partecipato alla amministrazione interessata con semplice modulo indicante la data del provvedimento, che dovrà essere annotato, a cura del segretario, sulle deliberazioni originali;

f) Non dovranno essere trasmesse al visto le deliberazioni relative a prelevamenti dai fondi a calcolo, ma a cura degli uffici comunali o provinciali dovrà essere comunicato, il 1.º e il 16 di ogni mese, un elenco contenente l'indicazione della data di ciascun provvedimento, dell'oggetto della spesa e dell'ammontare di essa. E' in facoltà del Sottoprefetto o del Prefetto, in base a tale elenco, chiedere copia di qualsiasi deliberazione relativa ai prelevamenti suddetti e soltanto dalla data dell'arrivo della deliberazione richiesta decorrerà il termine per i provvedimenti di cui agli articoli 212 e seguenti della legge;

g) Nel caso che per l'esame delle deliberazioni soggette alla superiore approvazione debbansi chiedere copie di precedenti deliberazioni o dei regolamenti in vigore presso gli enti locali,

le richieste dovranno essere limitate agli estratti delle parti o degli articoli che abbiano riferimento alla nuova deliberazione, senza estenderla alla integrale riproduzione degli atti;

h) I certificati di esito di leva, e qualsiasi attestazione sia chiesta all'ufficio comunale e possa essere rilasciata in carta libera, potranno essere rilasciati nella forma di semplice attestazione firmata dal Sindaco, sulla domanda stessa che verrà restituita al richiedente, prendendone annotazione nel registro di protocollo dell'ufficio;

i) Nel caso di riforma degli statuti delle istituzioni pubbliche di beneficenza, gli statuti stessi dovranno essere trasmessi in unico esemplare pel parere dei corpi locali e pel primo esame da parte del Ministero.

Le Commissioni provinciali di beneficenza dovranno limitarsi ad esprimere il loro parere su gli statuti, senza invitare le amministrazioni proponenti a modificare le rispettive deliberazioni, in conformità delle osservazioni suggerite dalle stesse commissioni (veggasi circolare 10 dicembre 1914), nè è necessario sentire nuovamente i pareri dei corpi locali sulle osservazioni che in merito agli statuti vengano fatte dal Consiglio di Stato o dal Consiglio superiore di beneficenza.

Oltre ad osservare le suddette norme, i Prefetti ed i Sottoprefetti dovranno astenersi da ogni richiesta di adempimenti non assolutamente indispensabili e non prescritti dalle leggi, dai regolamenti e dalle istruzioni in vigore, cercando di ridurre al minimo il lavoro degli uffici degli enti locali.

A tal fine, faccio completo assegnamento sull'opera dei Prefetti e dei Sotto Prefetti, i quali, nella sfera della loro rispettiva competenza, con sicuri criteri sapranno discernere in quali altri adempimenti possano essere agevolati gli uffici locali, pur senza rendere meno efficace la vigilanza e la tutela prescritte dalle leggi.

I Sottoprefetti accuseranno alle Prefetture ricevuta della presente: i Prefetti ne assicureranno il Ministero.

Il Ministro — SALANDRA

72. Provvedimenti a favore dell'infanzia. (Circolare del Prefetto di Salerno 16 luglio 1915 n. 21562 diretta alle Congreghe di Carità ed alle Opere pie dotalizie).

Con l'art. 1.º del D. L. n. 13 giugno 1915 (1) è stato fatto obbligo alle Opere Pie di destinare a favore dell'infanzia, e specialmente a favore dei figli dei militari, le somme previste per

(1) pubblicato a pag. 197 del n. 13 del « Bollettino Amministrativo ».

conferimento di doti, che non sono state ancora erogate, o che si rendano disponibili per decadenza delle dotate dal beneficio.

La disposizione concerne anche quelle opere pie, dotali, le cui regole stabiliscono una semplice preferenza a favore di persone appartenenti a famiglie determinate; non è applicabile, invece, alle fondazioni destinate esclusivamente a pro di famiglie determinate ancorchè soggette a futura devoluzione, salvo il caso che le doti non siano conferite, per mancanza di donzelle, che abbiano i prescritti requisiti.

A tale scopo dovranno essere destinate anche le somme previste e non erogate per sussidi all'infanzia abbandonata.

Nella erogazione dei redditi indicati si avrà speciale riguardo a quei figli dei militari, che per le loro condizioni di nascita non possono fruire dei sussidi previsti dal R. D. 13 maggio 1915 (inserito nel Bollettino Amministrativo N. 10 del 31 maggio 1915).

E poichè dall'ultimo bilancio approvato di codesto istituto risulta previsto:

per dotaggi	L. _____
per infanzia abbandonata	» _____

prego la S. V. di proporre, con apposita deliberazione, i modi di erogazione di dette somme, spiegandone le ragioni e tenuto conto delle circostanze locali, avvertendo che, pel disposto dello art. 2 del citato D. L. in mancanza delle sopradette proposte si provvederà d'ufficio, sentita la Commissione Provinciale di Beneficenza.

Per norma le comunico che con l'art. 6 del suddetto decreto il numero legale per la validità delle adunanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza è ridotto al terzo di coloro che la compongono, purchè tale terzo non sia inferiore al numero di tre. Quando per effetto di chiamata alle armi tale numero non possa raggiungersi sarà provveduto a norma della legge, delle tavole di fondazione e degli statuti alla surrogazione temporanea degli amministratori assenti per servizio militare.

Gradirò nel perentorio termine di giorni dieci le proposte fatte da codesta Amministrazione, per il riparto delle somme di cui sopra, avvertendo che in caso d'inosservanza sarò costretto ad inviare appositi commissari, a carico di chi risulterà responsabile dell'inadempienza.

Confido nell'alacrità personale e nell'elevato patriottismo della S. V. affinchè le disposizioni del decreto suddetto, abbiano larga e premurosa esecuzione per la protezione e l'assistenza dell'infanzia ed in specie dei figli dei militari e particolarmente di

quelli che non possono fruire dei sussidi previsti dal R. D. 13 maggio 1915 n. 620; assistenza questa doverosa verso coloro i cui genitori arrischiano la vita per la grandezza della Patria.

Prego intanto favorirmi un cenno di ricevuta della presente.

Salerno, 10 luglio 1915.

Il Prefetto — SPIRITO

73. **Macellazione dei vitelli.** (Circolare del Prefetto di Salerno 22 luglio 1915 n. 21846 dirette ai Sindaci della Provincia e per norma ai signori Sottoprefetti e veterinari comunali).

S. E. Il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio ha fatto conoscere che da diverse regioni e specialmente dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Lombardia e dall'Emilia pervengono reiterate denunce circa l'inosservanza delle prescrizioni contenute nei R. Decreti in data 22 aprile 1915 n. 497 e 2 maggio successivo n. 566 relative alla macellazione dei vitelli.

Le violazioni avvengono di frequente per la illecita speculazione che viene esercitata mediante il trasporto dei vitelli da una località all'altra e anche per la trascuratezza o manchevole vigilanza dei Sindaci dei comuni minori.

Raccomando quindi alle SS. LL. di fare esercitare un'attenta vigilanza perchè siano applicate con rigore le suddette prescrizioni come richiede la pubblica economia nelle attuali circostanze.

Il Prefetto — SPIRITO

74. **Vigilanza zoiatrica sui mercati sulle fiere ed esposizioni di animali.** (Circolare del Prefetto di Salerno 23 luglio 1915 n. 21097 diretta ai sindaci del 1.° circondario e per comunicazione ai signori sottoprefetti).

La vigilanza zoiatrica sulle fiere e sui mercati di bestiame se in tempi ordinarii costituisce una necessità, nelle attuali contingenze deve essere tenuta in piena efficienza, perchè deve concorrere, con tutte le altre provvidenze che hanno di mira la tutela sanitaria del capitale bestiame, a favorire lo svolgersi ininterrotto del commercio degli animali nei numerosi bisogni del Paese, soprattutto per quello dell'alimentazione carnea, ed anche per la protezione sanitaria dei concentramenti di bovini ora attuati dalla Amministrazione militare.

Raccomando, perciò, alle SS. LL. la osservanza la più rigorosa delle disposizioni vigenti per la vigilanza zoiatrica su codeste fiere e mercati di animali, ed avverto che se tre giorni prima di quello fissato per ciascuna delle medesime non mi saranno comunicate per telegrafo le generalità del veterinario chiamato per tale

servizio, sarò costretto di mandarne uno di Ufficio a spese del Comune inadempiente.

Il Prefetto — SPIRITO

75. Articolo 64 del Regolamento. — Servizio metrico.
(Circolare del Prefetto di Salerno 23 luglio 1915 n. 21612, diretta ai sindaci del I Circondario).

Col giorno 30 giugno p. s. è scaduta la proroga agli esercenti, anche a quelli che gestiscono esercizi non ordinari, di provvedersi delle misure accessorie, ed anche quelle bollate coi nuovi metodi recentemente approvati dal Ministero e che per causa di varia indole non poterono essere applicati.

In esecuzione quindi del R. Decreto 10 dicembre 1914, numero 1385, che modifica il regolamento sul servizio metrico, dispongo:

1.° che i venditori di vino, birra ed altri liquidi siano provvisti almeno di una serie di misure legali, dal doppio litro al decilitro;

2.° che nei cartelli e negli affissi, i prezzi di vendita siano unicamente riferiti a pesi ed a misure del sistema metrico decimale;

3.° che negli esercizi pubblici sia tenuta costantemente esposta copia dell'art. 64, che in calce si trascrive. (1).

Il contravventore alle disposizioni sopradette è punito con le pene comminate dal testo unico delle leggi metriche, approvato con R. Decreto 23 agosto 1890, n.° 7088 (serie 3.^a).

La S. V. è pregata di rendere di pubblica ragione quanto sopra ho esposto, mediante manifesto da affiggersi nei soliti luoghi.

Il Prefetto — SPIRITO.

(1) Art. 64. Il venditore al minuto di vino, birra ed altri liquidi, quando venga richiesto di una quantità di liquido determinata ed enunciata in base a misura non può servirsi di recipienti ordinari, ma è obbligato a fornire i liquidi con misure portanti l'indicazione della capacità decimale e munite dei bolli di prima verificazione, esso ha uguale obbligo quando indichi i prezzi delle bevande a misura e le fornisca, in base al prezzo indicato.

Per soddisfare agli obblighi imposti dal presente articolo, il venditore al minuto di vino, birra ed altri liquidi, dev'essere provvisto delle misure legali nel quantitativo, richieste dalle normali esigenze del proprio esercizio.

Almeno una serie di queste misure dal doppio litro al decilitro quando siano di vetro o di terracotta, dev'essere presentata al R. Verificatore in occasione della verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio: le misure

76. **Censimento quadrupedi** (Lettera espressa 25 luglio 1915 n. 1915 diretta ai Sindaci del primo circondario).

Nei primi di agosto, e per un periodo non superiore a 40 giorni, verrà eseguito censimento equini idonei rimasti nel Regno, mercè rivista generale nei comuni meno eccentrici, su prenotazioni disposte dai Commissari militari, in modo da recare minimo disturbo ai proprietari, e secondo appositi itinerari, studiati in guisa che i Commissari si rechino in quasi tutti i Comuni,

Scopo censimento è soltanto di accertare risorse paese in tale materia ed avere quindi positivi elementi per giudicare sulla estensione da darsi alla provvista di quadrupedi che si effettua mediante rimonte all'estero, essendo Ministero Guerra deciso ad evitare, finchè sarà possibile, qualunque nuova requisizione.

Prego le SS. LL. di mettersi a disposizione Autorità militari, tenendo tutto pronto pel censimento in parola e rendendone chiaramente lo scopo di pubblica ragione, per evitare ingiustificate preoccupazioni nei proprietari dei quadrupedi.

Il Prefetto — SPIRITO

metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificaione periodica ed essere munite dei bolli relativi.

Nei cartelli e negli affissi, i prezzi di vendita devono sempre ed unicamente essere riferiti a pesi e misure del sistema metico derimale restando vietata ogni altra indicazione di quantità (art. 1, 9, 11 della legge metrica. — Testo Unico).

Quando la vendita non sia fatta a misura, il prezzo può essere espresso anche in relazione al singolo recipiente, purchè questo non venga indicato con nomi corrispondenti a misure od a pesi aboliti o diversi da quelli del sistema metrico decimale: il recipiente, a sua volta, dev'essere sprovvisto di ogni segno od indicazione di capacità.

Copia del presente articolo dev'essere tenuta costantemente esposta nell'esercizio pubblico.

Il contravventore alle disposizioni di questo articolo è punito con le pene comminate dal « Testo Unico delle Leggi metriche ».

Parte II.

Questioni di aggio in tema di riscossione di proventi per taglio di boschi comunali

Per l'attribuzione dell'aggio agli esattori-tesorieri sulle riscossioni dei proventi per taglio di boschi comunali sorgono di frequente divergenze fra gli esattori e le amministrazioni comunali, contrastando queste il diritto all'esattore a percepire tale compenso.

In sostegno delle ragioni accampate, le amministrazioni comunali adducono che per le cennate riscossioni l'esattore compie un semplice servizio di cassa, essenzialmente gratuito per l'art. 93 della legge 29 giugno 1902 sulla riscossione delle imposte e 205 del testo unico della legge com. e prov. 4 febbraio 1915; che inoltre tali entrate sono di natura straordinaria e, più che entrate patrimoniali, devono essere considerate come ricavo di alienazione di patrimonio, per la cui riscossione l'esattore compie un servizio di cassa.

La giurisprudenza della Corte dei conti ha costantemente fatta la distinzione fra riscossioni per ricavato di taglio ordinario di boschi e riscossioni per tagli straordinari, e, mentre ha ammesso in massima il diritto all'aggio sulle prime, lo ha negato sulle seconde, ritenendo che queste siano in sostanza una alienazione di patrimonio e che per riscossioni di tale natura l'esattore compie un servizio di cassa, gratuito per legge.

Sulle riscossioni per taglio ordinario di boschi la Corte dei Conti ha invece ritenuto che l'aggio sia dovuto sempre che non vi sia un esplicito divieto nel contratto, e che non possa nel caso parlarsi di servizio di cassa, non potendo le riscossioni di cui trattasi essere considerate come un semplice incasso, per il quale l'esattore non ha ad incontrare alcun rischio e non deve avere alcuna cura e spesa. Altra infatti è la riscossione degl'interessi della rendita pubblica, e dei depositi delle casse di risparmio e delle

banche, ed altra è la riscossione del ricavato del taglio ordinario di boschi, la cui natura è di una vera e propria entrata patrimoniale (1).

I rapporti tra gli esattori-tesorieri e i comuni sono regolati, com'è noto, da patti speciali, in mancanza dei quali si ricorre alle disposizioni della legge e del regolamento di riscossione: tali patti occorre tenere precipuamente presenti nella risoluzione di quistioni di aggio. Ove sia esplicitamente pattuito nel contratto esattoriale che spetta all'esattore tesoriere l'aggio sul prezzo ricavato dalla vendita del taglio ordinario di boschi comunali, non v'ha dubbio che tale aggio debba essere attribuito (2). Così pure se per patto speciale è attribuito l'aggio in genere sulle entrate patrimoniali ordinarie, spetta all'esattore-tesoriere l'aggio sulle riscossioni per taglio ordinario di boschi, le quali come si è detto, sono vere e proprie entrate patrimoniali (3).

Con maggior ragione poi non si può negare l'aggio al tesoriere sulla riscossione del provento, per tagli ordinari di boschi comunali, allorchè nel contratto è stabilito l'obbligo del non riscosso per riscosso anche per le entrate ordinarie patrimoniali, oppure è pattuito il semplice scosso su tali entrate con l'obbligo al tesoriere della denuncia all'amministrazione dei debitori morosi al pagamento in un termine perentorio. Evidentemente in questi due casi non potrebbe sostenersi che la riscossione del provento ordinario dei boschi sia un servizio di cassa, e quindi non dovuto l'aggio, quando il contabile corre l'eventualità di anticipare il non riscosso, nel caso di mancato pagamento da parte dell'aggiudicatario alla scadenza convenuta o di pagare *de proprio* in caso d'inosservanza al patto della denuncia del debitore (4).

(1)	Vedi dec. Corte dei Conti	16 gennaio 1906	Giustizia Amm.	1906 pag.	27.
	» » »	22 febbraio 1910	»	1910 »	97.
(2)	» » »	10 gennaio 1911	»	1911 »	18.
(3)	» » »	16 gennaio 1906	»	1906 »	27.
	» » »	22 febbraio 1910	»	1910 »	97.
(4)	Vedi dec. Corte dei Conti	21 Maggio 1907	Giustizia Amm.	1907 pag.	52.
	» » »	12 Nov. 1907	»	1907 »	110.
	» » »	9 Aprile 1908	»	1908 »	34.

Riepilogando quindi si può affermare che sulle riscossioni per taglio ordinario di boschi è dovuto l'aggio all'esattore-tesoriere, sempre che nei patti particolari esistenti tra il comune ed il tesoriere non vi sia una esplicita disposizione in contrario.

Non sono mancate le controversie riguardanti la natura del taglio. Riassumendo i più recenti pronunziati della Corte dei Conti sul proposito, si può stabilire che la giurisprudenza della Corte stessa ha costantemente ritenuto che devono considerarsi tagli ordinari di boschi quelli che si praticano per normale rotazione e il cui provento costituisce una rendita annua patrimoniale (5), oppure i diradamenti di piante recise per rotazione periodica, cioè per maturazione dei prodotti e non abbattute per diversa destinazione del suolo, (6) oppure la vendita di piante schiantate da fatti meteorici, ritenendo che queste piante sono prodotti normali della proprietà boschiva (7).

La natura del taglio, oltre che con gli elementi innanzi indicati, può comprovarsi con la deliberazione consiliare di vendita delle piante conclusa, dopo conforme proposta dell'ispettore forestale del ripartimento (8), oppure con una dichiarazione dell'autorità forestale, attestante che nel comune si fanno periodicamente tutti i tagli di boschi, recidendosi le sole piante che abbiano raggiunto determinate condizioni di maturità e quelle deperite (9).

Sono da considerarsi per converso tagli straordinari di boschi quelli che non ricorrono ad epoche fisse per rotazione normale (10), oppure quelli che avvengono saltuariamente quando o il bisogno di danaro nel comune o l'opportunità di una buona vendita o la necessità di sfollare le foreste consigliano il taglio (11). Il prezzo di

(5)	Vedi dec. Corte dei Conti	30 Marzo 1909	Giustizia Amm. 1909	pag. 90.
»	»	1.º Maggio 1906	»	1906 » 37.
(6)	»	10 Gennaio 1911	»	1911 » 18.
(7)	»	16 Maggio 1906	»	1906 » 27.
(8)	»	21 Maggio 1907	»	1907 » 52.
(9)	»	26 Marzo 1907	»	1907 » 27.
(10)	»	23 Marzo 1909	»	1909 » 110.
(11)	»	30 Marzo 1909	»	1909 » 90.

questi tagli costituisce una entrata straordinaria, che viene contabilizzata nel movimento di capitali e sulla quale non spetta aggio al tesoriere. Si noti che la rotazione normale, che distingue il taglio ordinario dallo straordinario agli effetti dell'aggio, e che è quella che si verifica costantemente di anno in anno, può non identificarsi con il carattere di taglio ordinario in senso tecnico, che si verifica a periodi costanti sopra piante giunte a maturità o deperite o deperienti: questi tagli dovranno essere sempre compresi fra i tagli straordinari di boschi nel senso amministrativo (12).

R. RUGGI D'ARAGONA

Nei prossimi numeri:

Regolamento tipo della tassa esercizi e rivendite con note del D.r F. Q.

Il servizio di economato e relativa contabilità del Rag. G. Martano.

Regolamento tipo per impiegati e salariati delle Opere Pie del D.r Cesare Pace.

I tesorieri delle piccole opere pie del Rag. G. Marra.

(12) Vedi dec. Corte dei Conti 23 Marzo 1909 Giustizia Amm. 1909 pag. 110.

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 10 luglio 1915

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Allavilla Silentina — Congrega di Carità, vertenza col farmacista Sassi, ordinanza.

Angri — Congrega S. Caterina, aumento stipendio al padre spirituale, ordinanza.

Angri — Congrega di Carità, concessione al comune per fontanina, approva.

Cava dei Tirreni — Congrega di Carità, denuncia di nuova entrata, prende atto.

Cava dei Tirreni — Comitato Cittadino, denuncia di nuova entrata, prende atto.

Controne — Congrega di Carità, concentramento legato Vitelli, parere favorevole.

Capaccio — Congrega di Carità, liquidazione spese al sopraluogo sul fondo Casotto, approva.

Campagna — Conf. S. M. la Neve, riscossione interessi su titoli pubblici, rinvia.

Conca Marini — Congrega di Carità, istanza acquisto di fondi, rinvia.

Casalvelino — Conf. Monte dei Morti di Acquavella, statuto, parere favorevole.

Cava dei Tirreni — Asilo di Mendicità, aumento assegno alle suore ed al barbiere, ordinanza.

Calvanico — Congrega SS. Rosario, Statuto, parere favorevole; affranco canone, parere favorevole.

Capaccio — Congrega di Carità, affranco censo Gorrasi, approva.

Eboli — Congrega di Carità, aumento dei fondi in bilancio per la cura dei militari ricoverati nell'ospedale, approva.

Fiscianp — Cong. di Carità, anticipo di somme, rinvia.

Giffoni Sei Casali — Cong. di Carità, compenso ex segretario ed applicato per lavori straordinari, approva.

Montano Antilia — Congrega di Carità, aumento di stipendio al Segretario, ordinanza.

Montecorvino Pugliano — Confr. SS. Sacramento e Rosario, storno di fondi, approva.

Montecorvino Rovella — Congrega di Carità, pagamento quota dei lavori di via Vicinale, approva.

Nocera Inferiore — Congrega S. M. a Monte di Casolla, affranco canone Maliniconico, approva.

Olevano sul Tusciano — Congrega Sacramento, nomina dell'organista, approva.

Pagani — Congrega di Carità, Statuto, parere favorevole.
 » — Ospedale Tortora, storno di fondi, prende atto; concessione sala per militari feriti in guerra, approva.

Pellezzano — Cong. di Carità sussidio eredi defunto Notari Gaetano, non trova luogo a deliberare.

Roccadaspide — Cong. di Carità, storno di fondi, approva.

Salerno — Congrega di Carità, donazione Galdi, parere favorevole.

» — Ospedale S. Giovanni di Dio, concessioni locali per la Croce Rossa, approva.

Salerno — Conservatorio A. G. P. Minori, aumento assegno segretario e ragioniere, ordinanza.

Salerno — Orfanotrofio Galdieri, modifica pianta organica, approva.

» — Ospedale Ruggi nomina del portiere in Napoli, approva; sussidio agli eredi del portiere Basile, approva.

S. Egidio M. — Congrega SS. Concezione, regolamento e pianta organica, approva.

Sarno — Congrega di Carità, storno di fondi, approva; denuncia entrata straordinaria, prende atto.

Sarno — Cong. M. dei Morti, giudizio contro i sedari, approva.

» — Congrega S. Sebastiano, acquisto di rendita, approva.

S. Valentino Torio — Monte di Pietà, vendita di oggetti non pignorati, approva.

Scala — Cong. di Carità, istanza Amatrudo, approva.

Santomenna — Congrega dei laici, affranco canone, approva.

Tramonti — Asilo Mendicizia, aumento prezzi fornitori generi alimentari, approva.

Tramonti — Congrega di Carità, sussidio medicinali ai poveri, non approva.

Vallo Lucano — Asilo Infantile, aumento di stipendio al cappellano, ordinanza.

Bilanci 1915 approvati:

Vietri sul Mare, Congrega di Carità ed opere pie amministrare; *Salerno*, Congrega di Carità ed opere pie amministrare; *Casalvelino*, Congrega Monte dei Morti, *Praiano*, Conf. SS. Sacramento; *Sicignano*, Conf. SS. Corpo di Cristo; *S. Valentino Torio*, Conf. M. dei Morti; *Casaleto Spartano*, Congrega di Carità; *Sanza*, Conf. SS. Sacramento; *Calvanico*, Congrega SS. Sacramento; *Buccino*, Congrega di Carità, Cassa Agraria; *Ispani*, Congrega di Carità; *Salerno*, Conf. S. Giuseppe; *Vallo Lucano*, Monte Frumentario; *Cava dei Tirreni*, Congrega S. Giovanni e S. Tommaso Apostoli; *Ascea*, Congrega SS. Rosario; *Galdo*, Congrega S. Vincenzo Ferreri; *Montecorvino Rovella*, Congrega di Carità ed opere pie amministrare; *Trentinara*, Cong. di Carità, *Minori*, Congrega SS. Sacramento; *Nocera Superiore*, Cappella S. M. di Costantinopoli; *Cava dei Tirreni*, Congrega S. M. Vittoria e S. Berardino; *Nocera Inferiore*, Ospedale Civile; *Salerno*, Congrega SS. Nome di Dio; *Sicignano*, Congrega del Purgatorio; *Sarno*, Congrega SS. Sacramento; *Minori*, Congrega di Carità; *Alfano*, Monte Pecuniario; *Sanza*, Congrega di Carità; *Casaleto Spartano*, Cassa Agraria; *Valle dell'Angelo*, Congrega di Carità; *Praiano*, Congrega SS. Rosario; *Pel-*

lezzano, Congrega SS. Crocifisso e Rosario; *S. Marina*, Congrega di Carità; *Atrani*, Congrega di Carità ed opere pie amministrare; *Amalfi*, Ospedale S. Michele; *S. Valentino*, Congrega SS. Rosario di Casatori, *Laviano*, Confraternita SS. Rosario; *Campagna*, Conf. SS. Rosario; *Sarno*, Congrega Concezione; *Salerno*, Conf. S. Stefano; *S. Egidio*, Congrega Concezione; *Angri*, Congrega di Carità;

Ordina la compilazione d'ufficio dei bilanci di opere pie non ancora pervenuti.

Opere pie autorizzate all'acquisto delle obbligazioni 4,50 %: *Campagna*, Monte Frumentario; *Angri*, Conf. S. Margherita, *Controne*, Congrega di Carità; *Fisciano*, Congr. di Carità; *Pagani*, Congrega di Carità; *Giffoni Sei Casali*, Congrega di Carità, Ospedale Conforti; *S. Valentino Torio*, Congrega di Carità; *Bracigliano*, Legato De Falco; *S. Angelo Fasanella*, Congrega di Carità; *Castelcivita*, Congrega di Carità; *Salerno*, Ospedale Ruggi, *Atena Lucana*, Congrega di Carità; *Palomonte*, Congrega di Carità; *Scafati*, Congrega di Carità; *Postiglione*, Congrega di Carità; *Scafati*, Arciconfraternita S. M. delle Vergine; *Sarno*, Congrega S. Matteo; *Padula*, Congrega di Carità; *Licusati*, Congrega di Carità.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 15 e 16 Luglio 1915

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Castelcivita — Debito per contributo postale. Ratizzazione, approva.

Ceraso — Debito per contributo postale. Ratizzazione, approva.

Angri — Cantoniere stradale, aumento di salario, approva.

S. Egidio Monte Albino, Regolamento organico, approva.

Valle dell'Angelo — Contributo scolastico consolidato. Delegazione a garanzia, approva.

Acerno — Regolamento organico impiegati e salariati, ordinanza.

S. Gregorio Magno, Regolamento organico impiegati e salariati, ordinanza.

Trentinara, — Bilancio 1915, autorizza l'ecedenza.

S. Angelo Fasanella — Modifica di tariffa per corrispettivo di pascolo, approva.

Atena Lucana — Mutuo passivo di L. 5000, approva.

Scafati — Aumento di stipendio all'Ufficiale sanitario, approva.

» — » — ai medici condotti, approva.

Buccino — Riduzione a favore della Conf. della SS. Annunziata del prezzo di concessione dell'area occupata nel Cimitero, ordinanza.

Sicignano — Rinuncia alla riscossione della tassa sul fuocatico per gli anni 1913-1914, ordinanza.

Amalfi — Regolamento organico, approva.

Salerno — Strada vicinale « Avossa Vesola », approva.

Futani — Capitolo medico, approva.

Altavilla Silentina — Tassa sul bestiame, tariffa, approva.

Castel S. Lorenzo — Aumento di lampade elettriche, approva.

S. Mauro la Bruca — Tasse Comunali, approva per la tassa esercizi.

Salerno — Lite Natella. Transazione, approva.

Torreorsia-Castelruggiero — Consorzio sanitario, capitolato medico, ordinanza.

Giffoni Sei Casali — Transazione di lite con Gallo Generoso riguardante beni immobili, ordinanza.

Salerno — Progetto di contratto per cilindratura e manutenzione del quarto e del quinto gruppo stradale, ordinanza.

Pellezzano — Concorso nella spesa per l'annua manutenzione della via via vicinale Pendino, ordinanza.

Atena Lucana — Modifiche al regolamento organico per gl'impiegati e salariali richiamati alle armi, approva.

Cuccaro Vetere — Autorizzazione a stare in giudizio per la riscossione di canoni demaniali, approva.

Baronissi — Ricorso degli Ospedali Civili di Genova per rimborso di spedalità di L. 919,64. rinvia.

Sarno — Istituzione della sede di polizia rurale nella frazione « Lavosate », approva.

Sarno — Tassa di esercizio, reclamo dell'avv. Vittorio Mancusi, approva.

Sarno — Bilancio 1915, sovrimposta, autorizza.

S. Mango Piemonte — Istanza per affrancazione di annualità, approva.

Castellabate — Autorizzazione a resistere all'appello prodotto dal Principe di Belmonte, approva.

Caselle in Pittari — Modifica al capitolato ostetrico, approva.

Castelnuovo di Conza — Modifica al capitolato ostetrico, approva.

Eboli — Aumento di stipendio all'Ufficiale Sanitario, approva.

Casaletto Spartano — Istituzione di una scuola di Stato in contrada « Valle-brassimo », approva.

Prignano Cilento — Vendita di suolo patrimoniale, approva.

Valle dell'Angelo — Modifica al capitolato medico, approva.

Laurino — Capitolato ostetrico, ordinanza.

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 24 luglio 1915

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO

Atrani — Congrega di Carità, spese per la pubblicazione di atti a carico del Monte dei Pegni, approva.

Cava dei Tirreni — Monte del Povero, prelevamento dal fondo di riserva, prende atto.

Calvanico — Congrega SS. Rosario prelevamento dal fondo di riserva, prende atto.

Capaccio — Congrega SS. Rosario, sussidio alle famiglie dei richiamati, approva.

Capaccio — Congrega di Carità, prelevamento dalla riserva, prende atto.

Caggiano — Congrega di Carità, prelevamento dalla riserva prende atto.

Fisciano — Congrega di Carità, denuncia di entrata straordinaria, prende atto.

Nocera Superiore — Arciconf. Rosario, pagamento d'un capitale quandocumque, approva.

Pellezzano — Congrega di Carità, storno di fondi, ordinanza.

S. Gregorio Magno — Affranco prestazioni, approva.

Salerno — Orfanotrofio Umberto I, prelevamento della riserva, prende atto.

Salerno — Ospedale Ruggi e S. Giovanni di Dio, cessione di locali alla Croce Rossa, approva.

Scala — Congrega di Carità, prelevamento dalla riserva, prende atto.

Sarno — Congrega di Carità, prelevamento dalla riserva, prende atto.

Tramonti — Congrega di Carità, vendita del fondo *Toriello e Casa Iodice*, approva.

Valle dell'Angelo — Congrega di Carità, sussidio alle famiglie dei richiamati, ordinanza.

Bilanci approvati:

Albanella, Congrega di Carità; *Analfi*, Orfanotrofio Bianco, Monti Riuniti; *S. Rufo*, Cassa Agraria; *Cava dei Tirreni*, Monte dei Morti di Passiano; *Nocera Superiore*, Arciconfraternita S. Caterina; *Mercato S. Severino*, Congrega di Carità, Congrega SS. Rosario di Spiano; *Corbara*, Congrega di Carità; *Camerota*, Congrega di Carità; *Nocera Superiore*, Monte Dotaggi; *Pagani*, Congrega Addolorata; *Castel S. Giorgio*, Congrega S. Biagio; *Salerno*, Confraternita del Purgatorio; *Contursi*, Congrega SS. Nome di Gesù; *Sarno*, Congrega SS. Rosario; *Magliano Vetere*, Congrega di Carità, *Cava*, Conf. della Pietà, Congrega S. Andrea; *Sarno*, Congrega SS. Sacramento; *Salerno*, Congrega della Purificazione; *Cuccaro Vetere*, Congrega di Carità.

Opere pie autorizzate all'acquisto delle obbligazioni 4.50 "1₀:

Cava dei Tirreni, Comitato cittadino di Carità, Congrega Concezione, Monte dei Morti di S. Arcangelo, Monte del Povero; *Giffoni Sei Casali*, Congrega SS. Nome di Gesù; *Tramonti*, Congrega di Carità; *Scafati*, Arciconfraternita S. M. delle Vergini; *Mercato S. Severino*, Conf. SS. Sacramento e Rosario di Spiano; *S. Giovanni a Piro*, Congrega di Carità; *Castel S. Lorenzo*, Congrega di Carità; *Oliveto Citra*, Congrega di Carità; *S. Gregorio Magno*, Congrega di Carità, *Santomenna*, Congrega di Carità.

Nola — (Caserta) — Congregazione di Carità — 3 agosto ore 9.

Incanti a candela per affitto del fondo S. Donato piccolo sito nel Comune di Camposano di moggia undici, pari ad ettare quattro, are 43 e centiare 42 a corpo e non a misura. La gara si aprirà sull'estaglio annuo di lire 1525.

La durata dell'affitto è di anni sei.

Acerno — 13 agosto 1915 — ore 12. Ribasso di ventesimo nell'appalto dei lavori di costruzione dell'Ossario e Cappella al Cimitero. Base d'asta L. 8033,45. Deposito lire 500.

Sicignano Prefettura — 17 agosto 1915 — ore 10.

Asta per la vendita del legname ricavabile da 144 castagni del bosco Filo o Baglivo del Comune di Sicignano — Base d'asta L. 1799; cauzione provvisoria L. 180.

CONCORSI

Stio Concorso per l'apertura e l'esercizio dell'unica farmacia nel Comune di Stio (1594 abitanti).

La farmacia avrà sede nel Capoluogo a via XX. Settembre — Domande e documenti devono dirigersi alla Prefettura entro il 14 Agosto.

PUBBLICAZIONI

G. Giannuzzi — 1.° *Questioni di diritto fra Contabili e Comuni in materia di aggi, interessi, multe e spese* 2.° *Rapporti contabili fra Esattori non tesorieri e Comuni* — Alessandro e Fratelli Cattaneo — Bergamo — L. 2.

E' un pregevole volume di circa cento pagine, scritto con intendimento molto pratico dal primo ragioniere di Prefettura Giuseppe Giannuzzi, già noto pel suo *Bilancio Comunale*, adottato da quasi tutti i Comuni. La parte prima è divisa in quattro ca-

pitoli: *generalità, aggi, interessi* (per anticipazione di somme, per impiego di capitali), *multe e spese*; la parte seconda si occupa dei rapporti contabili fra esattori non tesorieri e comuni, della competenza del Consiglio di Prefettura sulla gestione contabile degli esattori, della competenza dell'Autorità Amministrativa a risolvere controversie fra esattore e comune, del conto sommario dell'esattore, e dei giudizi speciali del Consiglio. Lo raccomandiamo vivamente a tutti gli amministratori comunali, ai tesorieri e specialmente ai segretari comunali.

N.B. Si darà notizie delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.

Abbonamenti al " BOLLETTINO „

Hanno pagato l'abbonamento dell'anno 1915: i comuni di Cappaccio, Roccapiemonte, S. Marzano sul Sarno, Aquara, Atena Lucana, S. Rufo, Polla, Vietri sul Mare, Petina, Laurino, Castelnuovo di Conza, Salento, Sala Consilina, Auletta, Monteforte Cilento, Maiori, Casalbuono, Valva, Palomonte, Siano, Scala;

l'Orfanotrofio Umberto I di Salerno, il Convitto Municipale di Nocera Inferiore, l'Ospedale Ruggi di Salerno, le Congreghe di Carità di Tramonti, Salerno, Maiori, Vietri sul Mare, Controne, Roccapiemonte, Castelluggiero il sig. Massa Acierno Vincenzo, la Confraternita di S. Stefano di Salerno, Congrega S. Caterina di Nocera Superiore, la Confraternita SS. Sacramento e Rosario di Montecorvino Pugliano, il Conservatorio Gesù Sacramentato e M.^a SS. Immacolata di Salerno e l'Arciconfraternita del Quatri-viale di Cava dei Tirreni.

Si prevengono i nostri abbonati che a cominciare dal 10 agosto, nel caso che non ci sia stato ancora inviato l'importo dell'abbonamento pel corrente anno, spediremo per la riscossione un **assegno postale** di Lire 8,60, e rivolghiamo fin d'ora la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso, allo scopo di non crearci imbarazzi pel soddisfacimento d'impegni già assunti per la pubblicazione del « Bollettino ».

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI signori dottor ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

77. *Comitati per l'assistenza civile durante la guerra.* (D. L. 25 luglio 1915 n. 1142).

78. *Provvedimenti a favore dell'infanzia* (T. 20 Giugno 1915).

79. *Assistenza ai figli dei militari* (C. P. 17 luglio 1915 n. 20727).

80. *Proroga per l'anno 1915 del concorso governativo a favore dei Comuni del Mezzogiorno* (C. P. 7 agosto 1915 n. 22990).

81. *Ricovero delle popolazioni profughe dalle zone di guerra* (C. P. 8 agosto 1915 n. 2011).

82. *Crisi teatrale* (C. M. I. 2 agosto 1915 n. 2500).

83. *Corso medio dei titoli cauzionali del 1° semestre 1915* (C. M. F. 27 luglio 1915 n. 4962).

84. *Esecuzione dei contratti che hanno rapporto con pubblici servizi ed opere pubbliche* (D. L. 20 Giugno 1915).

85. *Liquidazione di pro-rata di stipendi, pensioni, ecc.* (C. M. T. 20 luglio 1915 n. 84813).

86. *Interpretazione del D. L. n. 903 del 24 giugno 1915* (Circolare M.M. 1 Agosto 1915 n. 19083).

87. *Provvedimenti a favore dell'infanzia. Erogazione delle somme disponibili* (C. P. 11 agosto 1915 n. 24506).

88. *Alienazione ed acquisto di rendita da parte delle Opere Pie* (C. M. I. 31 Gennaio 1914 n. 25220 6).

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Commissione Prov. di Beneficenza (adunanza del 7 Agosto 1915).

COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, abbonamenti.

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.^o

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 7 Agosto 1915

Presidenza: CAV. DI TRANSO

S. Gregorio Magno — Congr. Carità, Affranco di prestazione, approva.

Pellezzano — Congr. Crocifisso, Assegno al cassiere, approva.

Cava dei Tirreni — Cong. Carità, Pianta organica del personale, approva.

Montecorvino Rovella — Istituto S. Sofia, Prelevamento dal fondo riserva, approva.

Palomonte — Congr. Carità, Pagamento tassa manomorta, approva.

Salerno — Osped. Ruggi, Restauri alla chiesa, approva.

Salerno — Arcic. Sacramento, Bilancio 1915, approva.

Fisciano — Cong. di Carità, Anticipo di somme alla signora Pa-cileo, approva.

Cava dei Tirreni — Opera Pia Genovese, Svincolo di somme, approva.

Bracigliano — Cong. Rosario, Bilancio 1915, approva.

S. Marina — Cong. Carità, Bilancio 1915, prende atto.

Salerno — Orf. Umberto I, Giudizio sfratto contro Giordano, approva.

Cava dei Tirreni — OO. PP. Genovese — Svincolo somme a prò del Parroco di Mulino, approva.

Sessa Cilento — Cong. Monte Morti, Bilancio 1915, approva.

Vallo Lucano — Congr. Carità, Nomina del Segretario, approva.

Baronissi — Asilo Infantile, Costituzione in Ente Morale e Statuto, parere favorevole.

Amalfi — Arc. Addolorata, Fitto quartino al vico S. Maria Maggiore, si autorizza a trattativa privata.

Cuccaro Vetere — Congr. Monte Morti, Bilancio 1915, approva.

Salerno — Opera Pia Romano, Bilancio 1915, approva.

Mont. Pugliano — Cong. Carità, Nomina messo Cassa agraria, approva.

Perdifumo — Opere Pie Riunite, Bilancio 1915, approva.

Parte I.

77. Comitati per l'assistenza civile durante la guerra.
(D. L. 25 luglio 1915, n. 1142 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 31 luglio 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto coi ministri dell'interno e delle finanze;

Art. 1.

Con decreto del prefetto può essere riconosciuta ai Comitati o Associazioni per l'assistenza civile durante la guerra la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Nel concedere tale decreto il prefetto, con giudizio insindacabile, esaminerà la opportunità dello scopo, i mezzi proposti per conseguirlo e le garanzie, di diritto e di fatto, che i Comitati suddetti presentano.

La concessione di capacità può essere limitata alla sola facoltà di stare in giudizio per ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte verso il Comitato dagli oblatori.

Quando il Comitato abbia formato un proprio statuto, esso dovrà pure essere sottoposto all'approvazione prefettizia. In ogni caso, il decreto dovrà indicare il modo con cui il Comitato è validamente rappresentato.

Art. 2.

Le erogazioni e le obbligazioni assunte in forma generica ai fini di assistenza civile si intendono fatte a favore del Comitato del luogo di residenza del donante e dell'offerente.

Art. 3.

Le rappresentanze dei Comitati riconosciuti, a norma dell'articolo 1, godono del beneficio del gratuito patrocinio nelle cause attive e passive, nelle quali sono interessati.

Gli atti e i documenti che i Comitati esibiscono in giudizio sono esenti da qualsiasi diritto di registro e bollo.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — ORLANDO — DANELO.

78. **Provvedimenti a favore dell'infanzia.** (Telepresso 29 giugno 1915 del Ministero dell'Interno diretto ai Prefetti del Regno).

A seguito delle istruzioni impartite con la circolare 23 giugno N. 25283-12, per l'attuazione delle disposizioni del Decreto Luogotenenziale 13 stesso mese N. 873 nella parte riguardante l'assistenza all'infanzia, e per aderire anche ad un voto testè espresso dal Consiglio Superiore di Assistenza e Beneficenza Pubblica, stimo opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sopra due forme speciali di provvidenze che, fra le altre, si appaleserebbero di evidente utilità per integrare e aumentare i mezzi di soccorso a favore dei fanciulli bisognosi di assistenza.

L'una di esse consisterebbe nel così detto *patronato temporaneo*, cioè nel consentire alle amministrazioni delle pie istituzioni, che hanno per iscopo il ricovero dell'infanzia, di accogliere fanciulli anche mediante il pagamento di rette, che singoli cittadini, comi-

tati, enti pubblici e privati si obblighino di corrispondere per un determinato *temporaneo* periodo.

L'altra dovrebbe concretarsi nel ricovero *semi gratuito*, in guisa cioè che la retta da pagarsi all'istituto ricoverante sia, per una quota, a carico del benefattore (che, come nel primo caso, potrà essere un privato, un comitato o un'istituzione permanente) e, per l'altra quota, venga corrisposta dalla famiglia del ricoverato.

Entrambe tali provvidenze, da attuarsi, bene inteso, senza esclusione o detrimento di tutte le altre diverse forme di beneficenza a favore dell'infanzia, e senza alterare il normale funzionamento e le condizioni economiche dei pii istituti hanno in sé il pregio di eccitare nuove benefiche energie e di far affluire nuove proficue risorse a vantaggio dell'assistenza alla infanzia, dando la possibilità ai privati cittadini, ai comitati di organizzazione civile, a qualunque ente pubblico di cooperare, sia pure in modo e tempo limitati, a quell'opera altamente umanitaria cui, specialmente nell'attuale momento, è rivolto il pensiero e il cuore di ogni italiano.

Particolare incoraggiamento meriterebbe poi la forma del ricovero *semi gratuito*, come quella che, riunendo in un nobile e salutare intento la pubblica e la privata carità, da un lato, e la previdenza familiare, dall'altro, offre modo a non poche categorie di persone e famiglie che, pur non trovandosi in istato di assoluta miseria, non dispongono di mezzi adeguati alle esigenze della vita, di assicurare ai propri figli quella assistenza morale e materiale che altrimenti non potrebbero, ove su di esse dovesse gravare l'intero carico,

Sicuro che i signori prefetti cureranno, con tutti i poteri loro conferiti dal citato decreto Luogotenenziale, di dare efficace attuazione al voto emesso dal Consiglio Superiore, gradirò di avere notizia dei singoli provvedimenti che saranno adottati e intanto prego di segnare ricevuta della presente.

Il Ministro — A. SALANDRA

79. Assistenza ai figli dei militari. (Circolare del Prefetto di Salerno 17 luglio 1915 n. 20727 diretta ai signori Sindaci del 1.º circondario e per comunicazione ai signori Sottoprefetti).

Il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 n. 873 e la circolare 23 giugno n. 25283 del Ministero dell'Interno, inserite nel n. 13 del Bollettino della Provincia, hanno fermato chiaramente il principio della devoluzione all'assistenza della infanzia, e specialmente dei figli dei militari: a) delle somme disponibili per conferimento di doti da parte delle opere pie; b) del reddito netto dei fondi amministrati dalle dette istituzioni pie, ai quali non siasi ancora data una destinazione definitiva.

Ora la forma più comune e più semplice di assistenza è quella di elargire sussidii, indumenti, medicinali all'infanzia abbandonata, con speciale riguardo ai figli dei militari, e particolarmente a quelli che per le loro condizioni di nascita non possono fruire dei sussidi previsti dal r. d. 13 maggio 1915, (figli naturali, illegittimi, o legittimi di più di anni 12). Ma di evidente utilità si appalesano altre forme di provvidenze che il Ministero dell'Interno, aderendo ad apposito voto del Consiglio Superiore di Beneficenza Pubblica, suggerisce con circolare 29 giugno u. s. L'una di esse consiste nel così detto *patronato temporaneo*, cioè nel consentire alle istituzioni, che hanno per iscopo il ricovero della infanzia, di accogliere fanciulli anche mediante il pagamento di rette, che enti pubblici e privati, comitati e cittadini si obblighino di corrispondere per un determinato temporaneo periodo. L'altra si concreta nel *ricovero semi gratuito*, in guisa cioè che la retta da pagarsi all'istituto ricoverante sia per una quota a carico della famiglia del ricoverato, e per l'altra a carico del benefattore; ente, comitato, o privato cittadino che sia.

Ciò premesso prego la SS. LL. di portare queste disposizioni a conoscenza sia delle istituzioni locali che hanno per iscopo il ricovero dell'infanzia, sia delle opere pie agli effetti della devoluzione a questo fine speciale dei redditi contemplati dal citato decreto 13 giugno u. s.

E vorranno pure le SS. LL. informare di tali disposizioni tanto i comitati cittadini, come il pubblico in generale, sembrando questa forma di assistenza ai figli dei militari la più utile e proficua. Gradirò di avere notizia dei singoli provvedimenti adottati da Enti, Comitati, e privati cittadini.

p. Il Prefetto — FALLETTI

80. Proroga per l'anno 1915 del concorso governativo a favore dei comuni del Mezzogiorno. (Circolare del Prefetto di Salerno 7 agosto 1915 n. 22990 diretta ai Sindaci del 1.º circondario e per comunicazione ai signori Sottoprefetti).

Con R. D. 31 ottobre 1914 n. 1295, è stata disposta la proroga per l'anno 1915 del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni del mezzogiorno in conformità dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908 N.º 443, il quale, com'è noto ha limitato il concorso stesso alla metà delle perdite nelle tasse di famiglia e del bestiame dipendenti dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, di cui al titolo 3 della legge 15 luglio 1906.

Per aderire alle analoghe premure dell'on. Commissione Centrale si prega la S. V. di presentare entro il 15 settembre p. v. la relativa istanza debitamente documentata.

Anche in questa occasione si fa viva preghiera alla S. V. di presentare senza ulteriore ritardo le domande ai concorsi riferibili agli anni anteriori a quello in corso.

Per il Prefetto — FALLETTI.

81. Ricovero delle popolazioni profughe dalle zone di guerra. (Circolare del Prefetto di Salerno 8 agosto 1915 n. 2011 diretta ai Sindaci del 1.º Circondario e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Dal Ministero dell'Interno mi perviene il seguente telesspresso che mi affretto trascrivere alla S. V. perchè, compresa della importanza e necessità di provvedere al ricovero ed all'assistenza delle popolazioni profughe, voglia, facendo caldo appello al sentimento patriottico di cotesta Amministrazione Comunale nonchè di quello della Congrega di Carità delle principali Opere Pie ed in genere di cotesta popolazione, adoprarsi in tutti i migliori modi per pienamente corrispondere alle giuste richieste del Ministero, oggetto del telesspresso in parola.

Nel mentre resto in attesa di un pronto cenno di ricevuta della presente, la prego di farmi tenere d'urgenza particolareggiate informazioni con l'indicazione del numero preciso degli individui che potranno essere costà inviati.

« Come è noto V. S. per esigenze carattere militare, si rende necessario allontanare da zone guerra, popolazioni contigue campo operazioni nonchè in genere vagabondi, indigenti, e specialmente persone sospette.

Finora è stato provveduto a internare suddette persone che assommano in complesso a parecchie migliaia di individui, distribuendole fra Province Piemonte, Porto Maurizio, Toscana, Perugia, Roma, Caserta, Avellino, Campobasso, Benevento.

Poichè però allontanamente zone guerra anzichè diminuire, aumentano ogni giorno, come progredisce occupazione terre irrendenti e si allarga campo azione militare, così si rende necessario allargare cerchia località ove persone allontanate possano essere convenientemente ricoverate e assistite, considerato che nelle provincie sopramenzionate tutti locali disponibili sono stati occupati ed hanno raggiunto stato pletora che non può essere, senza pericolo, aggravato.

Ciò stante Ministero ha stabilito avviare anche cotesta provincia parte profughi zone guerra.

V. S. vorrà rivolgere caldo appello cittadinanza, ed invito Amministrazioni pubbliche e private, volere, come nuova prova spirito patriottico, concorrere col Governo a risolvere anche questo altro problema imposto dalle necessità del momento.

V. S. vorrà poi prendere concreti accordi specialmente con Amministrazioni Comunali, Congregazione Carità, principali Opere pie locali, al fine di stabilire numero profughi che in ciascun Comune potranno essere ospitati, e vorrà anche interessare cittadinanza costituzione di speciali Comitati, ove non possono agire per lo scopo quelli già costituiti per la mobilitazione civile.

Il Governo poi rendendosi conto di tutte le necessità, darà il proprio contributo per supplire là dove non possono arrivare libere iniziative degli enti pubblici e privati e dei Comitati, e le spese che non possano essere da loro sostenute saranno senza altro rimborsate ».

P. Il Prefetto — FALLETTI

82. **Crisi teatrale.** (Circolare del Ministero dell'Interno 2 agosto 1915 n. 2500 Direzione Generale Amm. Civile dirette ai Prefetti).

E' stata richiamata l'attenzione del Ministero sulle condizioni degli artisti lirici e drammatici, costretti in gran parte ad una forzata inoperosità in conseguenza della speciale condizione creata al teatro dall'eccezionale momento che l'Italia sta attraversando.

Il Ministero ha preso in attento esame i vari memoriali pervenutigli ed ha riconosciute meritevoli di benevola considerazione alcune delle richieste in esse contenute, l'assecondamento delle quali varrebbe indubbiamente a recare apprezzabili benefici a quella classe, che è pur meritevole di considerazione pel contributo che porta all'educazione del popolo e per la diffusione all'estero dell'arte italiana.

Il Ministero sta portando il suo studio sulle richieste che più specialmente riguardano l'azione del Governo, ad es. quella diretta ad ottenere la concessione di speciali ribassi ferroviari pei viaggi delle compagnie. Ma intanto crede opportuno richiamare l'attenzione SS. LL. sui voti fatti dalle varie organizzazioni teatrali, affinché anche da parte degli enti locali vengano adottati speciali provvedimenti di favore in pro degli artisti drammatici e lirici.

Tali voti sono concretati nei seguenti punti:

Abbuono o riduzione dei corrispettivi dovuti ai comuni per le rappresentazioni teatrali.

Diminuzione dei canoni di affitto dei teatri di proprietà dei comuni.

Facilitazioni da parte delle autorità comunali nella concessione di permessi per recite alle compagnie che ne fanno richiesta.

Si invoca, soprattutto, e con ragionevole fondamento, che le amministrazioni comunali e delle istituzioni di beneficenza, ed i Comitati di soccorso, componendosi delle speciali condizioni

degli artisti teatrali, costretti per la loro professione a vivere lontani dai propri comuni di origine, usino loro tutte le possibili larghezze per quanto concerne l'assistenza gratuita medica, la somministrazione di medicinali, e la concessione dei sussidi di benefic.^a

Il Ministero prega le SS. LL. di fare in tali sensi opera di persuasione presso gli enti locali ed i Comitati di soccorso delle rispettive provincie e confida che con l'attuazione delle invocate provvidenze e mercè l'efficace interessamento delle SS. LL. si potranno attenuare gli effetti dell'attuale crisi teatrale.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente e di assicurazione dell'adempimento.

Pel Ministro — CELESIO.

83. Corso Medio dei titoli cauzionali del 1.° semestre 1915. (Circolare 27 luglio 1915 n. 4962 del Ministero delle Finanze diretta ai Prefetti del Regno).

Per l'accettazione e l'approvazione delle cauzioni in titoli pubblici, prestate o da prestarsi dagli agenti della riscossione nominati nel secondo semestre di quest'anno, dovranno essere tenuti presenti i seguenti corsi medii di borsa del 1.° semestre anno corrente, i quali sono al netto della detrazione del decimo.

Rendite consolidate:

Rendita 3,50 ‰ netto in ragione di L. 74,29 ogni L. 3,50 di rendita.

Rendita 3,50 ‰ netto (anno 1902) in ragione di L. 73,88 ogni L. 3,50 di rendita.

Rendita 3 ‰ lordo in ragione di L. 52,35 ogni L. 3,00 di rend.

Rendite redimibili:

Rendita 3,50 ‰ netto in ragione di L. 376,18 ogni L. 17,50 di rendita.

Rendita 3 ‰ netto in ragione di L. 346,59 ogni L. 15 di rend.

Prestito Nazionale 4,50 ‰ in ragione di L. 86,04 ogni L. 4,50 di rendita.

N. B. Si omette il corso degli altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato o comunque ammessi per cauzione.

84. Esecuzione dei contratti che hanno rapporto con pubblici servizi ed opere pubbliche. (D. L. 20 Giugno 1915 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 23 Giugno 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE

DI S. M. VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915. N. 671:

Visto l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, N. 739 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1.

Non sarà mai ammissibile una domanda di risoluzione di contratti fondata sulle condizioni create dallo stato di guerra quando i contratti stessi abbiano rapporto con pubblici servizi od opere pubbliche. Tali contratti saranno in ogni caso osservati giusta le leggi e i capitoli relativi.

E' data facoltà alle pubbliche Amministrazioni di sostituire, con apprezzamento insindacabile, altre clausole o pattuizioni a quelle che non sieno più eseguibili per causa del suddetto stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella « *Gazzetta Ufficiale* ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA
SALANDRÀ — ORLANDO

85. Liquidazione di pro-rata di stipendi, pensioni ecc. (Circolare del Ministero del Tesoro 20 luglio 1915 n. 84813 diretta alle Prefetture del Regno).

In considerazione che molti Comuni trasmettono a questo Ministero, anzichè alla competente Delegazione del Tesoro, i documenti che vengono loro prodotti per la liquidazione dei pro-rata, si trasmette una copia della Circolare n. 83309 del 21 giugno 1915 colla quale si sono dettate le norme per effettuare tale liquidazione, affinchè ne siano resi edotti i Comuni di codesta Provincia.

Il Direttore Generale — BROFFERIO

I. Alcune Delegazioni richiedono agli aventi diritto che i documenti da prodursi per la liquidazione dei pro-rata siano accompagnati da apposita domanda scritta. E' ovvio però che la esibizione dei documenti per parte degli aventi diritto, prevista dall'art. 432 del Reg. di Cont. Gen., esclude l'obbligo della domanda, la quale, pertanto, non deve essere altrimenti richiesta (art. 258 Ist. S. T.).

II. Se gli eredi non si trovano in grado di restituire il certificato d'iscrizione, perchè da essi non rinvenuto, *dovranno rilasciare una dichiarazione in cui sia esposto che il certificato andò smarrito*, e che perciò essi eredi tengono indenne l'Erario da qualsiasi danno gli possa essere arrecato coll'uso di quel libretto.

Se gli eredi sono invece a cognizione che il libretto, anzichè smarrito, si trovi in mano di persone dalle quali non siano riusciti a recuperarlo, sia anche il detentore un coerede, la dichiarazione suaccennata dovrà redigersi nel senso che il certificato d'iscrizione si trova in possesso di persone dalle quali non si potè riavere e che perciò gli eredi stessi tengono indenne l'Erario per l'eventuale uso del libretto.

Per l'una e l'altra di queste dichiarazioni di smarrimento non si prescrive l'autentica notarile delle firme degli eredi (art. 412 R. C., 258 I. S. T.), nè l'uso della carta da bollo per pensioni ed assegni non eccedenti le annue L. 500.

III. Nel caso di assenza di uno o più coeredi (art. 20 cod. civ.) ove si tratti di « quote » del prorata non superiori a L. 100 ciascuna, ed ove manchi o non sia comprovata la nomina di un procuratore, le Delegazioni, senza far luogo a dirette e speciali indagini per accertare se sia intervenuta la dichiarazione giudiziale di assenza, potranno ritenere sufficienti le presunzioni di assenza dedotte dai documenti esibiti, all'effetto di accantonare le quote spettanti agli assenti, senza chiedere preventive autorizzazioni a questa Direzione generale.

IV. Nel caso che uno o più coeredi siano irreperibili, o non sia nota la loro residenza o dimora, e ciò risulti dagli atti notori esibiti, le Delegazioni potranno provvedere allo accantonamento della quota o delle quote spettanti ai coeredi irreperibili, non richiedendo la preventiva autorizzazione di questa Direzione generale.

V. La quota usufruttuaria sarà determinata nelle forme di cui agli articoli 753 ed 819 del cod. civ. (assegnazione consensuale di quota) a meno che non sia esibita rinunzia da parte del coniuge superstite o dichiarazione di completa tacitazione delle ragioni di usufrutto. Per la rinunzia e la dichiarazione valgono le norme di cui al n. IX della presente.

Il coniuge superstite ha diritto di intervenire nella riscossione dei ratei, sui quali si estende il suo diritto di usufrutto, anche se il pagamento avviene con ordini parziali, a meno che non sia stato altrimenti provveduto (art. 819 cod. civ.) da parte degli eredi.

Se le parti non si siano accordate per la determinazione della quota usufruttuaria, ed il coniuge abbia diritto solo ad una quota di usufrutto, tale quota potrà essere depositata in un libretto nominativo di risparmio postale col vincolo relativo, salvo quanto è disposto ai numeri VI e XIII della presente.

VI. Se il coniuge superstite è irreperibile, assente, ecc., le Delegazioni, alle scopo di consentire agli eredi di riscuotere le loro quote in modo collettivo o parziale, potranno dedurre dal prorata una quota quale è determinata dall'eventuale atto di ripartizione, ovvero quale può essere determinata in base allo art. 753 del cod. civ.. Tale quota potrà essere accantonata a tutela delle ragioni usufruttuarie senza speciale autorizzazione, e non potrà essere corrisposta al coniuge superstite se non coll' intervento in quietanza di tutti gli eredi a tutela dei diritti di proprietà.

Se invece è irreperibile uno dei coeredi si potrà accantonare una quota da determinarsi nei modi summenzionati.

VII. Per il pagamento dei prorata l'art. 340 del Regol. di Cont. Gen. va interpretato con larghi criteri equitativi, sia che l'ordine debba essere spedito a favore di tutti indistintamente gli aventi diritto, sia che si provveda a pagamenti parziali in favore dei singoli interessati. Per i ratei di minima entità l'atto legale di ripartizione, ove intervenga, potrà essere sostituito, senza speciali autorizzazioni, da titoli equipollenti (atti di notorietà), in specie (anche se si tratti di quote non eccedenti le L. 100) quando risulti il consenso di tutti gli eredi (art. 302 I. S. T.).

Nell'atto legale tutti gli eredi debbono intervenire od essere legalmente rappresentati. Pur non favorendo in linea di massima le liquidazioni d'ufficio, per piccoli prorata e nelle successioni « legittime » (art. 736, 805 e seg. cod. civ.) le Delegazioni potranno provvedere alla ripartizione d'ufficio nei casi in cui sia escluso ogni dubbio sulla entità della quota da assegnarsi, quando non esistano palesi contestazioni fra gli eredi e quando il prorata vada ripartito esclusivamente a titolo di proprietà assoluta fra i soli coeredi, a meno che il coniuge superstite abbia rinunciato o sia stato tacitato del suo diritto d'usufrutto. L'erede lontano potrà quietanzare nelle forme di cui allo articolo 440 del Reg. di Cont. Gen. (art. 291 I. S. Tes.). I tutori, per conto dei minori, potranno quietanzare contestualmente agli eredi maggiori, consentendosi anche le facoltà di consegnare al tutore, in luogo del contante,

un libretto nominativo di risparmio postale col vincolo pupillare. Così pure nei casi di cui allo art. 47 del codice civile.

VIII. Ove non sia intervenuto l'atto legale di ripartizione, nè un titolo equipollente, il prorata, nella impossibilità di poter spedire ordini parziali di pagamento, potrà anche essere corrisposto, oltre che nelle forme di cui allo art. 443 del Reg. Cont. Gen., anche a mezzo di procuratore nominato dai coeredi nella persona di uno di essi o di un estraneo (art. 293 I. S. T.).

Nella designazione del procuratore, che potrà effettuarsi con un atto di procura (art. 334 Reg. C. G.), o con un titolo equipollente per prorata di piccola entità, dovrà intervenire anche il coniuge superstite, ove non abbia rinunciato o non sia stato altrimenti tacitato.

IX. Per i coeredi minori ed interdetti gli atti di integrazione della capacità giuridica saranno esenti da bollo nei limiti patrimoniali di cui alla legge 23 aprile 1911, n. 509.

Per i prorata relativi a stipendi, pensioni, assegni non eccedenti le lire cinquecento annue i documenti da esibirsi per la liquidazione dei ratei potranno essere redatti in esenzione del bollo (art. 22, n. 25-26, del T. U. 4 luglio 1897, n. 414; art. 299, I. S. Tes.). Così pure per gli atti dello Stato civile sempre che gli eredi siano riconosciuti poveri mediante attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza o del Sindaco.

X. Gli atti e i documenti che hanno virtù probatoria per elementi e circostanze di « fatto » (atti notori), esibiti per la liquidazione di prorata, le cui quote non eccedono le L. 50, potranno essere rilasciati dal Sindaco alla presenza di due testimoni (art. 338 Reg. C. G.). Per gli atti notori giudiziali di cui allo art. 337 del Reg. di Cont. Gen. il Pretore può delegare per iscritto al Conciliatore la funzione di raccogliere gli atti medesimi alla presenza di quattro testimoni (art. 299 I. S. Tes.) con menzione della facoltà deferita dal Pretore.

XI. Per i prorata le cui « quote » non eccedono le lire cinquanta e che costituiscono l'unico cespite ereditario, la maggiore età, la interdizione, la curatela, la tutela, l'internamento nei manicomi ed in luoghi di pena, ecc., potranno risultare esclusivamente dall'atto notorio o da documenti equipollenti (art. 299 I. S. Tes.).

XII. Il certificato di cui allo art. 302 delle Istruzioni sul Servizio del Tesoro dovrà essere redatto su carta da bollo nei modi di cui allo articolo medesimo, eccettuati i casi di cui al num. IX della presente.

XIII. Per i prorata le cui quote non eccedono le lire cento

si potrà non richiedere la condizione del reimpiego (art. 225, 296, 329 cod. civ.) nè l'autorizzazione maritale (art. 134 cod. civ.).

Il coniuge superstite potrà riscuotere la quota spettante ai minori senza speciali autorizzazioni (art. 220, 231, cod. civ.). Nei casi di cui allo art. 245 del codice civile si potrà provvedere al temporaneo accantonamento della quota che non possa essere prontamente soddisfatta.

XIV. In caso di prorata compresi in successioni apertesi all'estero la Delegazione potrà, di ufficio, compilare la denuncia agli effetti fiscali prelevando dal prorata le tasse liquidate e le spese eventuali con diritto di privilegio.

Tali denunce potranno essere fatte anche per successioni aperte in Italia ove concorrano circostanze eccezionali, per l'esame delle quali non occorre l'intervento della Direzione generale del Tesoro.

Le Delegazioni del Tesoro, nei riguardi di questo speciale servizio, potranno direttamente corrispondere col Ministero degli Affari Esteri. (Direzione generale degli affari privati).

XV. Gli atti di pignoramento, di sequestro, di opposizione giudiziale, notificati ai sensi e per gli effetti dello art. 60 della legge sulla Cont. gen. e 201 del relativo regolamento, che hanno per oggetto prorata di stipendi, pensioni, assegni debbono essere trasmessi alla Direzione generale del Tesoro nei modi di cui allo art. 394 delle Istruz. sul Servizio del Tesoro (art. 518, 519 Reg. C. Generale).

Sui prorata avranno privilegio gli eventuali diritti prevalenti delle Amministrazioni dello Stato (legge 16 dicembre 1914, numero 1362).

XVI. La prescrizione di cui allo art. 408 del Reg. di Cont. Gen. (art. 311 I. S. T.) è applicabile anche ai prorata; nei rapporti amministrativi le cause interruttive debbono sempre risultare da atto o forma scritta, non essendo sufficienti le sollecitazioni orali. Le Delegazioni debbono astenersi da qualsiasi ricognizione del credito nei riguardi degli interessati, sia scritta che orale.

Contro le somme accantonate per mancato od impedito pagamento decorre la prescrizione biennale, come pure contro gli ordini di spesa emessi e non pagati per trascurata esazione (art. 318 Istr. S. T.). Le domande e sollecitazioni scritte saranno considerate « effettivamente provate » allorquando risulteranno confermate ed attestate dalle Delegazioni del Tesoro competenti, alle quali soltanto debbono essere rese note le pratiche interruttive perchè ad esse sole spetta la liquidazione dei prorata (art. 258 ult. com. I. Serv. Tes.). Le Delegazioni potranno però tenere conto, anche nei riguardi della data d'esibizione, dei documenti prodotti

all'Ufficio pagatore dello stipendio, della pensione, dell'assegno, e di quelli prodotti ai Comuni ed ai Consolati.

XVII. Ai sensi e per gli effetti dello artic. 2120 del codice civile e della normale 124 del *Bollettino ufficiale* del Tesoro 1908 la prescrizione decorre contro i minori ed interdetti nel solo caso che essi siano legalmente integrati nella capacità giuridica e rappresentati dai rispettivi tutori.

Si avrà riguardo anche alle speciali condizioni di forza maggiore che eventualmente avessero impedito agli eredi di venire a conoscenza dell'esistenza del credito (coeredi emigrati, ecc.) e ciò specialmente in ordine al decorrimento della prescrizione biennale.

Ove, malgrado gli obblighi imposti dallo art. 324 del cod. civ., non si sia provveduto alla integrazione della capacità giuridica la prescrizione non decorre ai sensi dello art. 2120 del codice civile.

XVIII. Ove le Delegazioni incontrassero qualche dubbio per l'applicazione delle presenti norme, potranno rivolgersi per consiglio, nei singoli casi, alle R. Avvocature Erariali del proprio distretto.

Il Direttore generale — BROFFERIO

86. Interpretazione del decreto Luogotenenziale numero 903 del 24 giugno 1915 (circolare 1.º agosto 1915 n. 19083 del Ministero della Marina diretta ai Sindaci del Regno).

Taluni Municipii hanno data un'erronea interpretazione circa l'applicazione del Decreto Luogotenenziale n. 903 del 24 giugno 1915, ritenendo che per esso tutti i militari sotto le armi abbiano facoltà di contrarre matrimonio, senza ottenere prima la prescritta autorizzazione Ministeriale.

E' ovvio invece che, col Decreto sopra ricordato, si è inteso esclusivamente facilitare la celebrazione del matrimonio, mediante procura, per quei militari che, già *avendo ottenuto il permesso di questo Ministero, non possono*, date le contingenze attuali, *recarsi sul posto*.

Si fa quindi presente alla S. V. che nulla è mutato di quanto prescrive il Regio Decreto num. 477 dei 9 maggio 1912 e che, perciò, nessun militare della R. Marina può contrarre il vincolo matrimoniale senza esserne autorizzato da questo Ministero.

Il Ministro — L. VIALE

87. Provvedimenti a favore dell'infanzia E. rogazione delle somme disponibili (Circolare del Prefetto di Salerno 11 agosto 1915 n. 24506 diretta alle Congreghe di Carità ed alle Opere pie dotalizio).

La somma disponibile, prevista nell'ultimo bilancio, per in-

fanzia abbandonata o per dotaggi (comprendendo anche quei dotaggi arretrati, resi disponibili per decadenza delle dotate dal beneficio) che la S. V. mi determinerà nella somma precisa (cioè tenendo conto quanto già è stato speso) dovrà essere erogata a favore della casa di Maternità, Asili, ricreatori ed altri istituti del genere che vogliano assumere l'assistenza dell'infanzia, ed in mancanza di queste istituzioni al Comitato locale di assistenza civile, coll'obbligo a questo ultimo di presentare a codesta Opera Pia il rendiconto delle somme distribuite, tenendo presente quanto dispone il Deareto Luogotenenziale 13 giugno 1915, cioè che i sussidi devono accordarsi ai figli dei militari e particolarmente a quelli che per le loro condizioni di nascita non possono fruire dei sussidi previsti dal R. D. 13 maggio 1915 (figli naturali, illegittimi o legittimi di più di anni 12), o in mancanza del Comitato, direttamente da codesta Congrega, trasmettendo a quest'ufficio il rendiconto dei sussidiati.

In tali sensi attendo la relativa deliberazione.

p. Il Prefetto — FALLETTI

88. Alienazione ed acquisto di rendita da parte delle Opere pie. (Circolare 31 gennaio 1914 n. 25220-6 del Ministero Interno diretta ai Prefetti). (1)

Nell'esame delle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza, relative ad alienazione in genere di rendita intestata sul Gran libro del debito pubblico, il Ministero ha rilevato che non sempre viene osservata la disposizione del secondo capoverso dell'articolo 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, per la quale l'alienazione della rendita intestata costituisce un'eccezione, di fronte alla regola generale, che impone alle dette istituzioni d'investire le somme disponibili in titoli del debito pubblico o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Si raccomanda perciò alle SS. LL. di curare che le deliberazioni di simil genere delle istituzioni pubbliche di beneficenza siano esaminate con la massima diligenza, affinchè non sia perduto di vista il fine, al quale s'ispira la detta disposizione.

In ispecial modo, non dovrebbe accordarsi l'approvazione dell'autorità tutoria:

a) quando l'operazione abbia lo scopo di concedere mutui a privati od enti pubblici (compresi i Comuni), sia pure con interesse vantaggioso, non essendo consentito alle opere pie siffatte

(1) Pubblichiamo, a richiesta, quest'importantissima circolare.

operazioni (pareri Consiglio di Stato: 13 settembre 1913, Opere pie di Mirano Veneto; 19 dicembre 1913, Congregazione di carità di Brisighella);

b) quando l'operazione di alienazione dei certificati di rendita comprenda l'intero patrimonio mobiliare, in modo da rendere impossibile il raggiungimento dei fini statutari dell'Opera pia (parere Consiglio di Stato 23 ottobre 1913, Confraternita Sacramento di Montebello);

c) quando si tenda ad investire in patrimonio immobiliare tutto o gran parte del capitale già investito.

In proposito giova tener presente che il 2.^o capoverso dell'articolo 28 citato ammette soltanto in via di eccezione che le somme da investire possano, con l'autorizzazione dell'autorità tutoria, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio *esistente*, purchè concorrano i due estremi seguenti: 1.^o) che si tratti soltanto delle somme che, per qualsiasi causa (avanzi di bilancio, nuovi lasciti, ecc.), *siano disponibili* e debbano essere investite (esclusi, quindi, *i capitoli che hanno già avuto il loro legale investimento in titoli del debito pubblico*); 2.^o) che il diverso impiego sia diretto al miglioramento del patrimonio esistente. Tale formula richiede la *esistenza di un patrimonio da migliorare*; il che importa necessariamente che si possa ammettere lo investimento di capitali in immobili quando già un patrimonio immobiliare si abbia, ma che non sia ciò ammissibile allorchè il patrimonio in immobili da migliorare manchi totalmente (pareri Consiglio di Stato: 25 ottobre 1912, Congregazione di carità di Bologna; 21 novembre 1913, Congregazione di carità di Treviso);

d) quando si tenda a sostituire all'attuale impiego di capitali l'acquisto di altri titoli, trattandosi di operazione di carattere aleatorio, per la quale potrebbe anche ripetersi il divieto suaccennato dell'articolo 28, in quando tratterebbesi, *non di capitali disponibili, ma di somme già investite*;

e) quando l'alienazione possa mascherare trasformazioni, sia pure parziali, dei fini dell'Opera pia (parere Consiglio di Stato 21 novembre 1913).

Nei casi in cui sia stata concessa l'approvazione dell'autorità tutoria alle deliberazioni prese dalle Opere pie in siffatta materia, le SS. LL. vorranno trasmettere a questo Ministero (*anche prima che venga chiesta l'operazione di svincolo* alla Direzione Generale del Debito Pubblico) una breve e chiara relazione sull'operazione deliberata e sui motivi che hanno consigliato la Commissione provinciale di beneficenza ad accordare l'approvazione; e ciò per mettere in grado quest'ufficio di corrispondere, con la dovuta

sollecitudine, al parere che, su tali operazioni, viene chiesto dall'Amministrazione del Debito Pubblico.

E' poi da ricordare che, in virtù dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, vennero esentate dalla conversione le rendite del consolidato 4,50 % assegnate, con l'esenzione dell'aumento d'imposta sino al 20 %, alle pubbliche istituzioni di beneficenza per effetto dell'articolo 2, comma 4.°, della legge 22 luglio 1894, n. 339, in sostituzione delle rendite consolidate 5 e 3 per cento, da esse possedute a quella data, e le rendite dello stesso consolidato, da esse acquistate successivamente e presentate per tramutamento al nome non oltre il 15 luglio 1903.

Tali rendite, salvo il caso di fusione di due o più enti intestatari delle medesime o di *cessione ad altro ente di identica natura*, sono soggette di pieno diritto alla conversione pura e semplice in consolidato 3,50 % per effetto di qualsiasi operazione per la quale debbano essere trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore.

Ora, per evitare che si verifichi, a danno della pubblica beneficenza, la conversione di pieno diritto del consolidato 4,50 % nel caso in cui, con la debita autorizzazione tutoria, qualche opera pia sia costretta a convertire al portatore e ad alienare a privati i titoli relativi, è desiderabile che questi ultimi siano possibilmente ceduti ad altre Opere pie, che debbano investire in rendita pubblica i loro capitali.

A tal fine, si pregano le SS. LL. di segnalare senza indugio a questo Ministero, che avrà cura di informare la Direzione generale del debito pubblico, man mano che ne avranno notizia, quali enti di beneficenza stiano per alienare rendite 4,50 % ad essi intestate, in modo che questi possano, in tempo utile, essere messi in relazione con quelli che desiderano farne acquisto, col maggiore vantaggio d'entrambe.

Sarà bene contemporaneamente segnalare se altre Opere pie del Comune, ove ha sede quella alienante, o della Provincia, abbiano in corso deliberazioni o domande per l'investimento di capitali in titoli di Stato.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente e, richiamando la circolare del 13 gennaio 1899, n. 252-73, si avverte che saranno tenuti responsabili i signori prefetti e vice-prefetti dell'inosservanza dell'obbligo di denunciare agli effetti dell'articolo 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, le deliberazioni contrarie alle ricordate disposizioni.

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Giffoni Sei Casali — Cong. della Pace, Bilancio 1915, approva.

Salerno — Conf. S. M. della Pietà, Bilancio 1915, approva.

Salerno — Orf. Umberto I, Capitolato fitto quartini palazzo S. Lorenzo, autorizza a trattativa privata.

Opere pie autorizzate all'acquisto di obbligazioni 4,50: Anghi, Confraternita S. Margherita, Controne, Congrega di Carità, Sarno, Congrega di Carità, Calvanico, Confr. SS. Rosario. Vibonati, Congrega di Carità, Conca Marini, Congrega di Carità. Anghi, Confraternita S. Caterina, Morigerati, Congrega di Carità.

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Piedimonte d' Alife (Caserta). — R. Sottoprefettura 20 agosto ore 11.

Secondo esperimento d'asta per diserzione del primo per la vendita del bosco Costa della Catena del Demanio comunale di Piedimonte d'Alife per il prezzo di base di lire 9142,28.

Fatali 5 settembre ore 12.

Aquilona (Avellino) — Municipio 21 agosto ore dieci.

Secondo incanto a candela per l'appalto della costruzione dell'edificio scolastico sul prezzo di base lire 72,700 importo dei lavori, all'infuori di lire 10,700 posto a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Scala — Prefettura 30 agosto 1915 — ore 10.

Secondo esperimento d'asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 16^a sezione « contrada Imbarrata Inferiore » del bosco ceduo detto Montagna del Comune di Scala — Base d'asta lire 10760,40. Cauzione provvisoria lire 1000.

Foggia. — Deputazione provinciale 23 agosto ore 12. Secondo incanto per diserzione del primo per l'appalto di manutenzione della strada Santa Cecilia Troia Giardinetto con l'annuo canone di L. 10,50 per anni cinque — Cauzione provv. L. 2000. — Spese lire 1200.

Avellino. — Deputazione provinciale 28 agosto ore dodici.

Secondo incanto a schede per diserzione del primo per l'appalto della fornitura di annui mc. 2575. di brecciamme pel prezzo annuo di lire 16 mila e per durata di anni sei.

Potenza. — Regia Prefettura 31 agosto ore dieci.

Aste e schede ad unico incanto a termini ordinari per l'appalto dei lavori occorrenti per la completa sistemazione della strada comunale di Forenza verso Acerenza per il complessivo importo presunto di lire 51,800 salvo il ribasso percentuale che sarà offerto.

COMUNICAZIONI

Il Ministero delle Finanze partecipa che il cambio della carta bollata a tassa fissa di vecchio tipo e dei modelli stampati sopra detta carta o bollati allo straordinario purchè in bianco è prorogato sino al 31 agosto corrente pei privati e pei distributori di valori bollati, con espressa avvertenza che nessuna altra proroga verrà consentita.

Il Comitato Nazionale per la Mutualità Agraria, diretto dal dottor Mario Casalini, dirige a tutte le Associazioni Agrarie e ai Comuni rurali una circolare colla quale annunzia di mettersi a completa disposizione, gratuitamente, per trattare le liquidazioni, gli acconti, e le anticipazioni delle pensioni ai militari e alle loro famiglie nei casi di mutilazione e di morti, secondo la legge 23 giugno 1912 n. 667 sulle Pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e militari di truppa del-R. Esercito e Marina, la legge 21 febbraio 1895 n. 70 e il Decreto luogotenenziale 27 giugno 1915.

Agli abbonati

Si prevengono i nostri abbonati che si è già iniziata la spedizione per le riscossiane di un assegno postale di Lire 8 60, importo dell'abbonamento al « Bollettino » pel 1915 e delle spese postali e rivolgiamo loro la preghiera di provvedere al pagamento dell' assegno stesso, allo scopo di non crearci imbarazzi pel soddisfacimento d'impegni, già assunti per la pubblicazione del « Bollettino » riconosciuto oramai di grande utilità per tutti.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, consigliere agg. — rag. GABRIELE MARRA, ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

89. *Acquisto della cittadinanza.* (D. L. 25 luglio 1915).

90. *Operazioni di leva dell'anno 1896.* (D. L. 25 luglio 1915).

91. *Nuova visita dei riformati nelle classi 1892, 1893, 1894.* (D. L. 1.º agosto 1815).

92. *Proroga dei contratti agrari.* (D. L. 8 agosto 1915).

93. *Opera Nazionale di Patronato per le Navi Asilo.* (C. P. 16 agosto 1915 n. 23002).

94. *Provvedimenti antiflosserici — Campagna 1915-1916.* (C. P. 20 agosto 1915 n. 23267).

95. *Associazione contro il rischio di guerra degli operai addetti alle industrie terrestri.* (C. M. A. 11 agosto 1915 n. 26954).

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenze, dottrina, ecc.

Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza.

§ I. *Riscossione delle entrate (del Rag. Marra).*

Parte III. — Giunta Provinciale Amministrativa (adunanza del 12 e 13 agosto 1915). Commissione Prov. di Beneficenza (adunanza del 21 agosto 1915).

COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, comunicazioni, abbonamenti.

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Capaccio — Municipio 15 settembre ore 14. — Asta a schede ad unico incanto per l'appalto dei lavori per la costruzione degli acquedotti ed opere relative delle sorgenti Ospedale, Capo d'acqua ed Assecca per gli abitanti di Capaccio e Trentinara, secondo il progetto redatto dall'ing. Pasquale Pistilli col quale è prevista la spesa di L. 162 mila 656,92 soggetta a ribasso d'asta.

Sorrento (Napoli) — Municipio — 6 settembre ore undici.

Asta a candela per l'appalto dei lavori da eseguirsi al locale posto di 4.^a classe in base al progetto dell'ing. Felice Gargiulo in base a complessive L. 41,373 e cent. 38 — Cauzione provvisoria L. 1400.

Giffoni Valle Piana — 9 settembre 1915 — ore 10. Asta pubblica a schede segrete per i lavori di costruzione di due edifici scolastici in due lotti distinti: 1.^o lotto lire 82855; 2.^o lotto lire 44894,63.

Per altre informazioni dirigersi alla Segreteria Municipale.

COMUNICAZIONI

Norme per il viaggio gratuito ai parenti dei militari gravemente ammalati.

Il viaggio gratuito sulle ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione da esso esercitate, viene concesso limitatamente ad una sola persona alle famiglie dei militari gravemente infermi in ospedali fuori della zona di guerra, per poterli visitare.

Quando la famiglia riceva dalla direzione dell'ospedale notizia telegrafica delle gravi condizioni del congiunto, la persona scelta per visitarlo, deve presentarsi al Comando del Distretto o dei carabinieri del luogo, per riceverne — se appartenente a famiglia povera — la richiesta modello B di colore rosa, valevole per la sola andata; nei Comuni ove manchino tale autorità, il documento è rilasciato dai sindaci, che ne sono già muniti, trattandosi dello stesso documento che vale per i viaggi senza pagamento dei militari che percorrono linee ferroviarie secondarie o di navigazione. Come carta di identificazione i viaggiatori devono ad ogni richiesta esibire il telegramma del direttore dell'ospedale.

Parte I.

89. **Acquisto della cittadinanza.** (D. L. 25 luglio 1915 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 luglio 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA.

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto coi ministri dell'interno e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra non è ammesso l'acquisto della cittadinanza italiana a norma dell'art. 3, nu. 2 e 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — SONNINO — ORLANDO.

90. **Operazione di leva dell'anno 1896.** (D. L. 25 luglio 1915, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 agosto 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Ritenuta la opportunità che le operazioni della leva sui giovani nati nel 1896 siano iniziate nel corrente anno 1915, e che tutti gli arruolati nella prima categoria siano incorporati, senza far luogo all'applicazione del citato art. 119;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le operazioni della leva sui giovani nati nell'anno 1896, saranno iniziate nel corrente anno 1915.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — ZUPPELLI.

91. **Nuova visita dei riformati nelle classi 1892, 1893, 1894.** (D. L. 1.° agosto 1915 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 agosto 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

In virtù a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, che dà facoltà al ministro della guerra di sottoporre i riformati a nuova visita presso altro Consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma;

Ritenuta l'opportunità che per l'attuale stato di guerra la facoltà di cui al citato art. 62 sia estesa anche ad iscritti stati riformati da più di due anni e che la nuova visita abbia luogo avanti lo stesso Consiglio di leva che ne pronunciò la riforma;

Ritenuta del pari l'opportunità di estendere le nuove visite anche a coloro che furono riformati durante il servizio militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Gli iscritti di leva e i militari stati riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 sono chiamati a nuova visita presso il proprio Consiglio di leva, e quelli che risulteranno idonei alle armi, saranno arruolati per seguire le sorti della classe del loro anno di nascita.

Essi possono ottenere l'assegnazione alla 2.^a o alla 3.^a categoria per i titoli previsti dalla legge sul reclutamento che esistono al tempo della loro leva o che siansi verificati successivamente, se pure più non esistenti, qualora nella loro famiglia non siavi altro fratello ascritto alla 2.^a o alla 3.^a categoria. Per i titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Il ministro della guerra determina quali riformati possano essere esclusi dalla nuova visita in relazione alle infermità e imperfezioni che ne motivarono la riforma: e stabilisce le norme per l'esecuzione delle visite di cui sopra.

Art. 2.

I riformati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presentano al Consiglio di leva nel giorno prefisso sono dichiarati renitenti e come tali incorrono nelle sanzioni stabilite dalla legge sul reclutamento.

Art. 3.

Le disposizioni del Regio decreto da convertirsi in legge 13 maggio 1915, n. 620, relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle arm

sono applicabili anche alle famiglie dei già riformati che siano arruolati in qualsiasi categoria per effetto dell'art. 1 del presente decreto, e che siano chiamati alle armi.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 1.º agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — ZUPELLI.

92. **Proroga dei contratti agrari.** (D. L. 8 Agosto 1915 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 203 del 16 Agosto 1915).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la opportunità per la scadenza dei contratti colonici di regolare i rapporti di interesse tra proprietari ed esercenti industrie e lavoratori che si trovano sotto le armi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti agrari, verbali o scritti, di colonia parziaria, di salariato fisso comunque denominati e di piccolo affitto, con scadenza dal 1.º agosto al 31 dicembre 1915, sono prorogati di un anno, anche se sia già intervenuta disdetta, quando il colono, salariato o affittuario, che si trovi sotto le armi ne faccia richiesta.

La proroga è fatta alle stesse condizioni del contratto prorogato, con obbligo nei proprietari di conservare alle famiglie dei coltivatori che si trovano sotto le armi, le abitazioni, le corrispondenze e le compartecipazioni secondo le convinzioni locali.

Ove sia intervenuto con altra persona un nuovo contratto avente data certa anteriore al presente decreto, il nuovo colono,

salariato o affittuario, ha diritto alla scelta tra la rescissione del contratto o il rinvio per un anno della esecuzione del contratto stesso.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto è considerato piccolo affittuario chi coltivi la terra presa in affitto prevalentemente col lavoro proprio e di persone della propria famiglia.

E' in ogni caso compreso nelle disposizioni del presente decreto chi paga per canone di affitto non più di L. 2000 all'anno per uno o per più fondi complessivamente.

Art. 3.

Durante la proroga prevista dall'art. 1, il contratto deve essere eseguito secondo i patti e la legge.

Nei casi di colonia, ove il lavoro delle persone di famiglia non sia sufficiente alla regolare coltivazione del fondo, il proprietario o esercente della azienda agraria può chiamare sul fondo altro lavoratore addebitando metà della relativa spesa al conto del colono.

Art. 4.

Il colono o piccolo affittuario di un fondo rustico, che si trovi sotto le armi, ha diritto che la chiusura dei conti colonici sia prorogata alla fine dell'anno solare 1916 o agrario 1915-916 secondo le consuetudini locali.

In tale caso restano sospesi, per altrettanto tempo, gli effetti contrattuali e consuetudinari dipendenti dalla chiusura dei conti colonici.

Art. 5.

Il colono o piccolo affittuario che per la chiamata sotto le armi non sia in grado di provvedere convenientemente alla coltivazione del fondo, ha diritto di chiedere la rescissione del contratto a decorrere dalla fine dell'annata agraria in corso, purché ne faccia richiesta almeno un mese prima.

Art. 6.

Le facoltà di proroga e di rescissione previste dal presente decreto si applicano ai contratti di affitto e colonia delle Associazioni di lavoratori che coltivino personalmente la terra, quando almeno un quarto di essi si trovino sotto le armi.

Art. 7.

Tutte le controversie relative all'esecuzione del presente decreto sono decise da Commissioni arbitrali una per Comune.

La Commissione, unica per ciascun Comune, è composta dal giudice conciliatore che la presiede e da due commissari esperti di cose agrarie scelti dal pretore del mandamento, uno tra proprietari o esercenti aziende agrarie, e uno tra coloni, piccoli affittuari, e lavoratori.

Al procedimento avanti la Commissione si applicano le disposizioni della legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 275.

Art. 8.

Le facoltà di proroga e disdetta, prevista dagli articoli 1, 5 e 6' sono esercitate mediante comunicazione per lettera raccomandata o mediante dichiarazione resa alla cancelleria della pretura da notificarsi all'interessato.

Art. 9.

Le disposizioni degli articoli precedenti non sono applicabili alle particolari convenzioni, che anteriormente al presente decreto siano state stipulate tra proprietari od esercenti di aziende agrarie e coltivatori, per regolare gli effetti della chiamata sotto le armi in seguito alla mobilitazione.

Tuttavia la Commissione arbitrale può annullare le particolari convenzioni in quanto esse siano incompatibili colle disposizioni del presente decreto senza adeguato corrispettivo.

Art. 10.

Gli atti dipendenti dalla esecuzione del presente decreto, compresi quelli del gindizio arbitrale, e di esecuzione di essi, sono esenti dalle tasse di bollo e registro.

Art. 11.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, uandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1915.

TOMMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CAVASOLA — ORLANDO — DANEO.

93. **Opera Nazionale di Patronato per le navi-Asilo.**
(Circolare del Prefetto di Salerno 16 agosto 1915 n. 23002 diretta ai sindaci del 1° circondario e per comunicazioni ai Signori Sottoprefetti).

Comunico alla S. V. la seguente circolare del Ministero dell' Interno, relativa all' oggetto controdistinto, con viva preghiera di dare alla stessa la maggiore pubblicità e vivamente interessarsi, presso cotesto Comitato di preparazione civile, nonchè presso l'Amministrazione del Comune e della Congregazione di Carità e di privati benefici cittadini perchè il *patronato per le navi-Asilo* possa, nel modo migliore e più ampio, corrispondere al proprio fine, nei sensi indicati nella circolare stessa:

« Con riferimento alla circolare 29 giugno u. s., relativa all' assistenza dell' infanzia, partecipo alle SS. I.L. che l' opera Nazionale di Patronato per le Navi Asilo, istituita in Roma eon legge 21 giugno 1914 num. 576, e presieduta dal Ministro della Marina, ha stanziato 180,000 lire dividendole in sei esercizi, per costituire novanta piazze a favore di quegli orfani della gente di mare, che abbiano perduto il genitore per causa dell' attuale guerra.

Di queste novanta piazze, trenta che importano una spesa complessiva per un sessennio di L. 90,000, sono totalmente gratuite e si potranno assegnare subito che ve ne sia il bisogno; le altre sessanta piazze semigratuite da L. 250 annue ognuna, importano pure all' Opera Nazionale di Patronato una spesa totale di L. 90,000 e si copriranno mano mano che da enti morali, da privati, o dalle Navi Asilo saranno offerte rispettive quote annue da L. 250 ciascuna, integratici delle piazze stesse.

Confidasi che la beneficenza pubblica concorrerà con altre 90,000 lire, e perciò, interessa al fine così patriottico, propostosi dall' Opera, che sia data la massima diffusione possibile all' iniziativa presa, richiamando su di essa l' attenzione dei Comitati di preparazione civile, delle Provincie, dei Comuni, delle Congregazioni di Carità e di privati benefici cittadini.

Occorre fare in special modo presente che con ogni quota di L. 250, che enti o privati inviano all'Opera Nazionale di Patronato, si verra a provvedere al mantenimento di un orfano per un solo anno.

Perciò gli enti morali potranno stanziare nel loro bilancio annuo una o più quote da L. 250 obbligandosi a continuare il pagamento almeno per un triennio.

Prego le SS. LL. di dare la maggiore diffusione alla presente circolare e di segnare intanto ricevuta ».

p. Il Prefetto — FALLETTI

94. **Provvedimenti antifillosserici. — Campagna 1915-16.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 agosto 1915 n. 23267 diretta ai Sindaci della Provincia e per norma ai signori Sottoprefetti).

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha stabilito il programma dei lavori antifillosserici, su proposta della Commissione consultiva per la malattia delle piante, che dovranno eseguirsi in questa Provincia nella campagna 1915-16, sotto l'alta direzione del R.^o Commissario antifillosserico cav. Ercole Silva e quella immediata del delegato tecnico sig. Guenza Fortunato.

Il programma consiste:

« Esplorazione per deperimenti nei comuni del Circondario di Vallo, che non furono visitati nella passata campagna.

Esplorazione nei comuni della provincia di Salerno, compresi tra la ferrovia Salerno Sarno e Salerno Avellino.

Tali lavori saranno uniformati ai criteri generali stabiliti e cioè che se infezioni molto estese venissero accertate, si debba senz'altro sospendere le ricerche nel comune e sottoposto alla visita.

Subordinatamente all'esito di tali ricerche, e sempre che, condizioni di tempo di mano d'opera, lo permettono, effettuare ricerche intensive attorno ai centri distrutti di Tortorella e Vibonati ».

Rivolgo viva preghiera a tutti gli uffici dipendenti, ed in particolar modo ai Signori Sindaci perchè i lavori abbiano ad iniziarsi e procedere d'accordo con i funzionari designati dal Ministero: e specialmente ai Sindaci ricordo i doveri che ad essi incombono, perchè nulla venga ad intralciare e a ritardare le operazioni stesse.

per Il Prefetto — FALLETTI

25. Assicurazione contro il rischio di guerra degli operai addetti ad industrie terrestri. (Circolare Ministero Agricoltura 11 agosto 1915 n. 26954 diretta ai Prefetti).

Sono state rivolte da varie parti domande a questo Ministero circa il modo in cui provvedere all'assicurazione contro gli infortuni derivanti dalle operazioni di guerra, per gli operai delle industrie terrestri che sieno addetti a lavori da compiersi nella zona di guerra o in altre località esposte al rischio di incursioni nemiche.

Al riguardo, questo Ministero crede necessario ricordare che, sin dall'inizio del presente conflitto, in seguito a maturo esame della questione, e su conforme parere dell'Avvocatura Erariale Generale, esso ritenne che dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai termini della legge 31 gennaio 1904 N. 51, non sieno esclusi i così detti rischi di guerra. I motivi di tale determinazione furono affatto generali: e se l'obbligo dell'inclusione, nell'assicurazione infortuni, del rischio di guerra fu rilevato in ispecial modo, con la Circolare 18 settembre 1914 N. 30571, riguardo alla gente di mare, ciò avvenne perchè soltanto per tale categoria di lavoratori tale rischio aveva sino allora, assunto importanza considerevole.

Pertanto, ora che l'avvenuta entrata in campagna del nostro Stato ha reso attuale il rischio di guerra anche per gli operai addetti ad industrie terrestri, si rammenta l'obbligo che incombe agli Istituti assicuratori di indennizzare, riguardo agli operai da essi assicurati ai termini della legge sopra citata, anche gli infortuni dai quali questi, in occasione del lavoro cui sono addetti, sieno eventualmente colpiti a causa delle operazioni di guerra. A tale obbligo gli Istituti assicuratori non potranno sottrarsi adducendo l'aggravamento del rischio, che può assumere proporzioni notevoli: sibbene potranno, per quelle zone di guerra e per quelle imprese riguardo alle quali si dimostri necessario, formulare delle condizioni speciali e proporre delle tariffe di soprapremi, inviando le une e le altre a questo Ministero per ottenerne l'approvazione.

Al fine, poi, di dividere, con altri Istituti di più larga attività, parte dei rischi assunti, i Sindacati e le Compagnie di assicurazione infortuni potranno riassicurare una quota dei rischi da essi rispettivamente assicurati, presso la Cassa Nazionale Infortuni, nei limiti fissati dall'art. 52 del Regolamento 13 marzo 1904, N. 141, e in base alle condizioni approvate al riguardo da questo Ministero.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro in ordine all'avvenuto ricevimento della presente circolare e all'esatta osservanza delle istruzioni con essa impartite.

Il Ministro — CAVASOLA

Parte II.

Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza

I.

Riscossione delle entrate

La riscossione delle diverse entrate delle istituzioni pubbliche di beneficenza avviene, di regola, in base agli *ordinativi d'incasso o reversali*, rilasciate dall'amministrazione dell'Ente.

Per i fitti di terreni, fabbricati, censi, canoni, interessi su capitali, rette dei confratelli, ecc. l'esazione avviene a mezzo di *ruoli di riscossione*, compilati dall'amministrazione.

I *ruoli* devono contenere: i nomi dei debitori, l'oggetto del debito, le rate da esigere e le rispettive scadenze, con un margine per annotarvi, a suo tempo, le somme esatte, le date e il numero delle relative quietanze (1).

Non è necessaria la compilazione dei ruoli, quando nel bilancio, consegnato al tesoriere, vi sieno gli elenchi dei debitori, con l'indicazione della somma dovuta (2).

Perchè il tesoriere possa procedere alla riscossione delle entrate è necessario che l'Amministrazione gli trasmetta una copia del bilancio, debitamente approvato dalla Commissione Provinciale di Beneficenza. E dovranno anche comunicarsi le deliberazioni di storno, e quelle di nuove o maggiori entrate, non previste in bilancio.

Per ogni somma riscossa il tesoriere deve rilasciare una *quietanza*, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, nella quale sia indicata la data del versamento, il nome e cognome di chi versa, la somma in lettere e cifre, la causale, il numero d'ordine e l'esercizio al quale si riferisce.

I bollettari devono essere tenuti con la più scrupolosa esattezza. Accadendo errore si corregge mediante annotazione che, ap-

(1) Art. 47 Reg. Contabilità 5 Febbraio 1891 n. 99 sulle Opere Pie.

(2) Corte dei Conti, 3.^a Sezione, 1.^o aprile 1913.

provata e firmata dal tesoriere e dal Presidente, verrà apposta a tergo della quietanza e sulla relativa matrice di essa.

L'alterazione o la distruzione dei fogli anche non adoperati, potrebbe, in molti casi, dar luogo a procedimento penale a carico del tesoriere.

I bollettari per le quietanze sono forniti ai tesorieri dal Presidente dell'amministrazione, che deve apporre la sua firma a tergo di ogni foglio e nell'ultima bolletta dev'essere indicato il numero delle quietanze che compongono il bollettario.

Se in una quietanza la sommà in lettera è diversa da quella in cifre, essa è valida per la somma minore, sino a che non sia provato che il versamento ebbe realmente luogo per la somma maggiore (3).

I tesorieri non possono dare copia della quietanza; qualora avvenga lo smarrimento o la distruzione di essa vi si supplisce con un certificato del Presidente dell'Opera Pia, desunto dalla relativa matrice (4).

La quietanza deve essere sottoscritta dal tesoriere e dev'essere consegnata o trasmessa alle parti interessate.

I versamenti di somme devono essere fatti in denaro effettivo o anche spedite al tesoriere a mezzo di cartoline-vaglia, la cui spesa resta a carico del mittente.

La quietanza costituisce la prova che il danaro è effettivamente entrato in cassa, per parte ed a favore di chi ha pagato.

Le quietanze sono soggette alla tassa di bollo di centesimi cinque da lire 10 a lire 100, da centesimi dieci per somme superiore a lire 100 e sino a lire 5000; da centesimi venti per somme superiore a lire 5000 a sino a lire 10,000; e da centesimi trenta da lire 10,000 in poi (5).

Eccezionalmente i tesorieri devono accettare, senza ordine dell'amministrazione, cioè senza *reversale*, qualunque somma che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo a pro dell'opera pia, rilasciandone quietanza con la clausola: « salvo i dritti dell'Isti-

(3) Art. 276, 277, 278 Reg. Contab. di Stato 4 maggio 1885.

(4) Art. 280, 281 Reg. citato.

(5) Art. 25 Legge 23 aprile 1911 n. 509.

La tassa di bollo di centesimi dieci stabilita per le quietanze e ricevute ordinarie dal n.º 8 dell'art. 20, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, è elevata a centesimi venti senza decimi per le somme superiori alle lire 5,000 fino a L. 10,000 e per le ricevute senza determinazione di somma, ed a cent. trenta per le somme eccedenti le L. 10,000.

Per ogni quietanza o ricevuta ordinaria in contravvenzione saranno applicate due distinte penali di lire 24 ciascuna, una a carico del creditore o di chi per lui ha rilasciata la ricevuta irregolarmente, l'altra a carico del debitore o di chi per lui l'ha ritirata.

tuto » quando non si tratti di dono od elargizione incondizionata, nel qual caso il tesoriere indicherà il titolo pel quale si asserisce di voler fare il versamento e comunicherà per iscritto, entro ventiquattro ore, all'amministrazione l'avvenuta riscossione (6).

Quando il tesoriere riscuote somme superiori all'importo della cauzione, esse devono versarsi alla tesoreria provinciale, richiedendo apposito vaglia del Tesoro intestato al Contabile del Portafoglio in Roma, se le somme in parola sono destinate ad acquisto di rendita, altrimenti all'ufficio postale, su apposito mod. B, in attesa poi di destinazione (7).

Per ogni riscossione i tesorieri devono emettere regolare quietanza: quindi anche per gl'interessi esatti sui titoli di rendita deve rilasciarsi apposita quietanza.

Per la riscossione degli interessi sui titoli di rendita il tesoriere può servirsi dell'ufficio postale locale, che fa il servizio gratuitamente. Occorre però che l'Opera Pia abbia un conto corrente aperto con la Posta. L'ufficio ritira di volta in volta i certificati e li manda alla Direzione delle poste della Provincia, nel cui capoluogo gl'interessi sono pagabili. Quando i certificati vengono rimandati l'ufficio postale iscrive l'importo degl'interessi riscossi a credito dell'istituto nei rispettivi conti correnti, e restituisce i certificati (8).

Quando i tesorieri ricevono entrate in seguito a mandati di pagamento, spediti da altri enti o corpi morali, non devono quietanzare i mandati, ma rilasciare, come per le altre entrate, le relative quietanze, e consegnarle a coloro che versano, affinché le uniscano ai mandati stessi in prova della loro estinzione (9).

Le quietanze rilasciate da un'opera pia a favore di un ente morale devono considerarsi come scritte sui mandati, e in conseguenza a queste bollette è da applicarsi lo stesso trattamento tributario stabilito dalla legge per le quietanze apposte sui mandati (10).

Se si ha la consegna da altro tesoriere, il tesoriere entrante deve rilasciare regolare quietanza a quello cessante.

Il bollettario dev'essere totalizzato pagina per pagina, e il to-

(6) Art. 48 Reg. Contabilità 5 Febbraio 1891.

(7) Istruzioni Ministeriali 15 Giugno 1903 sul servizio della P. B.

(8) Art. 12 Istruzioni Ministero delle Poste 1.º Giugno 1897 sul servizio delle Casse postali di risparmio per conto delle Congregazioni di Carità, ed altri istituti di beneficenza.

(9) Art. 278 Reg. di Contabilità di Stato 4 maggio 1885.

(10) C. Ministero Finanze 24 Maggio 1900 n. 109365-17966.

tale delle riscossioni dovrà essere *perfettamente uguale* al totale delle riscossioni portate nel conto finanziario.

Il tesoriere deve a brevi periodi, determinati dall'Amministrazione, rendere conto delle somme non riscosse alle rispettive scadenze sia in tutto che in parte (11).

Il tesoriere risponde alla mancata riscossione, quando non dimostri le cure e le diligenze usate per effettuarla e l'inesigibilità del credito (12). Se l'opera Pia non provi la eseguita consegna dei ruoli, devono scaricarsi al contabile le somme non potute esigere (13).

Non risponde il tesoriere delle rendite non riscosse, quando non gli sia stato consegnato il titolo esecutivo, ed anzi l'amministrazione abbia deliberato di procedere essa stessa direttamente contro i morosi (14).

Non è responsabile il tesoriere della mancata riscossione d'un credito, allorchè non ha potuto procedere contro i debitori, essendo pendenti le trattive con l'amministrazione per la cessione dei beni dei debitori medesimi (15).

Ricordiamo che il tesoriere, per la riscossione delle entrate patrimoniali, può procedere coattivamente, in conformità delle disposizioni contenute nel Testo Unico 14 aprile 1910, n. 639 (16).

In generale gli obblighi del tesoriere devono ricercarsi nel regolamento di servizio, nel capitolato d'appalto e nel contratto. Se non v'è alcuna convenzione i suoi obblighi e la sua responsabilità vanno ricercati nelle disposizioni che governano la pubblica amministrazione.

G. MARRA

(11) Art. 50 R. E. 5 Febbraio 1891, n. 99.

(12) C. dei Conti 15 Maggio 1895.

(13) Id. 16 Febbraio 1897.

(14) C. dei Conti Sez. 3.^a 29 Gennaio 1907.

(15) C. dei Conti Sez. 3.^a 11 Giugno 1907.

(16) Pubblicato nei n. 13 e 14 del Bollettino Amministrativo dell'anno 1913.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza dei 12 e 13 Agosto 1915

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

- Amministrazione Provinciale* — Concessione di suolo, ordinanza.
Alfano — Regolamento organico impiegati, ordinanza.
Albanella — Regolamento organico impiegati, ordinanza.
Amalfi — Lavori all'acquedotto, anticipo all'impresa Arpino, approva.
Buccino — Concessione di suolo, approva.
Bellosguardo — Regolamento organico impiegati, ordinanza.
Colliano — Concessione suolo al Sig. Del Vecchio, ordinanza.
Casalbuono — Sclassifica di suolo e concessione al sig. D'Elia, ordinanza.
Corbara — Regolamento organico impiegati, ordinanza; accettazione di mutuo per dimissione di passività, approva.
Castelnuovo Cilento — Tariffa daziaria, approva.
Cava dei Tirreni — Transazione Parisi, approva; gratificazione all'ex impiegato Piero, approva; sussidio al parroco dell'Annunziata, ordinanza; contributo al Comitato Civile, approva; concessione sussidio alla vedova Scarella, approva; prestito per acquisto grano, approva.
Castel Ruggiero — Regolamento organico impiegati, ordinanza.
Castelnuovo di Conza — Dritto di fida, tariffa, ordinanza.
Celle Bulgheria — Regolamento organico impiegati, ordinanza.
Centola — Regolamento organico impiegati, approva.
Eboli — Regolamento organico impiegati, approva.
Fisciano — Transazione Ranucci, ordinanza.
Felitto — Capitolato condotta medica, approva; regolamento organico impiegati, approva.
Montecorvino Pugliano — Regolamento organico impiegati, approva.
Montecorvino Rovella — Impianto illuminazione elettrica, approva.
Monte S. Giacomo — Regolamento organico impiegati, approva.
Monteforte Cilento — Regolamento organico impiegati, approva.
Positano — Alienazione di suolo, approva.
Maiori — Regolamento organico, approva.
Minori — Aumento di stipendio alla levatrice, approva; spesa per ritratto del defunto on. De Cesare, approva.
Nocera Superiore — Istituzione d'una scuola di Stato, approva.
Ogliastro Cilento — Regolamento organico impiegati, approva.

- Ortodonico* — Regolamento organico impiegati, approva.
- Palomonte* — Aumento di salario al seppellitore del cimitero, approva; concessione in enfiteusi d'un basso di proprietà comunale, approva.
- Pollica* — Regolamento organico impiegati, approva.
- Pisciotta* — Accettazione del prestito per la strada di accesso alla stazione, approva; accettazione mutuo pel cimitero, approva.
- Pontecagnano* — Mutuo per pavimentazione stradale, approva.
- Polla* — Regolamento organico impiegati, approva con modifiche.
- Praiano* — Regolamento organico impiegati ordinanza.
- Ravello* — Regolamento organico impiegati ordinanza.
- S. Marzano sul Sarno* — Cessione dell'esattoria, parere favorevole; mutuo per l'acquedotto, approva.
- Sarno* — vendita di piante al viale Margherita, approva.
- S. Egidio M.* — Tassa focatica 1915, esenzione delle famiglie richiamati alle armi, approva.
- Salerno* — Anticipazione agl'impiegati, approva; progetto di contratto per cilindratura e manutenzione del IV e V gruppo stradale, approva; concessione di nicchia alla salma del Com. De Leo, approva; mutuo per la costruzione dell'edificio scolastico occidentale, approva; mutuo suppletivo per l'edificio scolastico orientale, approva; — servizio di tesoreria, anticipazione con i relativi interessi, approva con modifiche.
- Sarno* — Tassa esercizio: reclami Squillante, Verdile e Milone respinge; stanziamento per la pubblica beneficenza, non approva.
- S. Giovanni a Piro* — Regolamento organico, approva.
- Scala* — Tassa esercizio. reclamo Gambardella, respinge.
- S. Valentino Torio* — Mutuo per l'acquedotto, approva; acquisto di vani, approva.
- Siano* — Cessione esattoria, parere favorevole.
- S. Cipriano* — vendita d'acqua di rifiuto, approva.
- Tramonti* — Tassa d'esercizio, reclamo Tortora, respinge; regolamento organico impiegati, approva.
- Valle dell'Angelo* — Regolamento organico impiegati, ordinanza.
- Vallo Lucano* — Istituzione del R. Ginnasio, approva.

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 21 Agosto 1915

Presidenza: CAV. DI TRANSO

- Nocera Inferiore* — Arciconf. Concessione, restauri casa colonica, approva.
- S. Arsenio* — Cong. di Carità, acquisto cartelle prestito nazionale, approva.
- Atrani* — Cong. Carità, storno di fondi, approva.
- Capaccio* — Cong. Carità, storno di fondi, approva.
- Salerno* — Cong. Carità, prelevamento riserva, prende atto.
- » — Conservatorio delle Orfone, bilancio 1915, approva.

Scafati — Cong. Carità, licenziamento di bidella dell'Asilo infantile, approva per l'anno in corso.

Giffoni V. P. — Sussidio continuativo a Basso Carmine, approva.

Ricigliano — Cassa agraria, bilancio 1915, approva.

» — Congrega Carità, » »

Tegiano — Cong. di S. Margherita » »

Perito — Congrega Carità » »

Salvitelle — Congrega Carità » »

Cava — Congrega Carità, sussidio ai figli dei richiamati, approva.

Laviano — Cong. Carità, indennità Comm.rio De Risi, approva.

Valva — Cong. Carità, prelevamento fondo riserva, prende atto.

Colliano — Cong. Carità, prelevamento fondo riserva, prende atto.

S. Gregorio Magno — storno di fondi, approva.

Tramonti — Giudizio contro i fratelli Pisacane, autorizza.

Salerno — Cons. Montevergine, storno di fondi, approva.

Montano Antilia — Cong. Carità, aumento di stipendio al segretario non approva.

Colliano — Cong. Carità, prelevamenti della riserva, prende atto; denuncia di nuova entrata, prende atto; istanza Apuzzo, ordinanza.

Olevano — Cong. Sacramento, gratificazione al Segretario, ordinanza.

Cava — Arciconf. Quatriviale, vendita di zinco usato, approva.

Fisciano — Cong. Carità, affranco canone Pecoraro, approva.

Campagna — Indennità al Commissario Minutolo, dà parere.

Salerno — Cong. Carità, giudizio con l'Intendenza di Finanza, autorizza con obbligo del sopraluogo.

Tegiano — Cong. Carità, vendita di suolo approva.

Castelcivita — Cong. Carità, giudizio Spera, autorizza.

Nocera Superiore — Arciconf. S. Caterina, prolungamento di affitto del bosco Piesco, non approva.

Sarno — Cong. Carità, liquidazione spese liti, approva limitatamente.

Contursi — Monte frumentario, liquidazione di credito. approva.

Bracigliano — Legato De Falco, Statuto, parere favorevole.

Montecorvino Rovella — Conserv. S. Sofia, spese di viaggio a Salerno fatte dal segretario, approva.

Giffoni S. C. — Cong. Carità, lavori alle sorgive, ordinanza.

Scala — Cong. Carità, riscossione di canoni, ordinanza.

Pagani — Ospedale Tortora, storno di fondi, approva.

Per il viaggio di ritorno la richiesta rosa è rilasciata esclusivamente dalle direzioni degli ospedali. I viaggi potranno compiersi solo in terza classe, con tutti i treni esclusi i direttissimi, aventi le relative vetture.

Bollettino Amministrativo della Provincia di Salerno

Studi e pubblicazioni pratiche contenute nei fascicoli dell'anno corrente:

Nei fascicoli 1.^o 2.^o e 3.^o:

Regolamento per la tassa di famiglia nella provincia di Salerno (con note del D.r R. Ruggi d'Aragona).

Nel fascicolo 5.^o:

Sull'invio agli archivi notarili delle convenzioni stipulate dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali (del D.r R. Ruggi d'Aragona).

Nel fascicolo 6.^o:

Stipulazione dei contratti delle Opere Pie (del D.r Cesare Pace).

Nei fascicoli 8.^o, 9.^o e 10.:

Regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella Provincia di Salerno (con note del D.r R. Ruggi d'Aragona).

Nel fascicolo 11:

Se e quando possano destinarsi le nuove o maggiori entrate ad accrescere stanziamenti passivi del bilancio (del Rag. G. Martano).

Nel fascicolo 12:

La contabilità dei piccoli Monti dei Pegni (del Rag. Gabriele Marra).

Nel fascicolo 13:

Le spese impegnate in eccedenza dei fondi previsti (del Rag. G. Martano).

Nel fascicolo 14:

Questioni di aggio in tema di riscossione di proventi per taglio di boschi comunali (del D.r R. Ruggi d'Aragona).

Nel fascicolo 16:

Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza — § I. Riscossione delle entrate (del Rag. G. Marra).

I cennati fascicoli si vendono anche separatamente al prezzo di centesimi 50 ciascuno. Dirigere le Commissioni alla Direzione del Bollettino Amm. della Provincia - R. Prefettura di Salerno.

PUBBLICAZIONI

La Regione veneta e le alpi nostre. — Splendida carta geografica del teatro della guerra. — Scala 1.500.000 — Lira 1.

Le Tre Venezie. — Grande carta ipsometrica in due fogli L. 3.

Sono due bellissime pubblicazioni d'attualità della Casa Editrice Ostinelli di Cesare Nani e C., Como, che raccomandiamo ai nostri lettori.

AVV. L. BALLETTI. *La Guida degli amministratori delle opere pie.* — Studio teorico-pratico intorno alla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, coordinata colla nuova legge 18 luglio 1904 e le altre disposizioni legislative in materia. Como Premiata Tipografia Editrice Ostinelli, lire 2.

E' un pregevole volume di oltre trecento pagine; riporta tutti gli articoli della legge 17 luglio 1890 e quella del 18 luglio 1904 e un breve e praticissimo commento su ogni articolo. Lo raccomandiamo vivamente ai presidenti, priori e segretari delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Politica e Finanza locale. — Rivista parlamentare ed amministrativa degli Enti Comunali e Provinciali.

E' una nuova rivista che esce mensilmente in fascicoli di 64 pagine, diretta dall'on. Giovanni Merloni, ricca di articoli, disposizioni ministeriali, ecc. L'abbonamento alla rivista è di lire 20; l'abbonamento suppletivo ai *Bollettini delle leggi, dei regolamenti e delle relazioni parlamentari* è di L. 10. L'abbonamento complessivo di L. 30 dà dritto agli associati di valersi del *segretariato d'informazione e consulenza amministrativa*. Direzione: Corso Umberto I, 380. Roma.

N.B. Si darà notizie delle pubblicazioni, che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.

Agli abbonati

Molti abbonati devono ancora l'abbonamento 1915; alcuni ancora quello 1913. Poichè il « *Bollettino* » vive del contributo dei suoi associati facciamo vivo appello a tutti di saldare il loro abbonamento, e di non respingere gli assegni già spediti.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, consigliere agg. — rag. GABRIELE MARRA, ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

96. *Provvedimenti per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche.* (D. L. 1.º agosto 1915).
97. *Confezione d'indumenti militari.* (D. L. 20 agosto 1915).
98. *Oblazioni contravvenzioni ai regolamenti comunali.* (C. P. 30 agosto 1915 n. 24729).
99. *Farine destinate alla panificazione.* (D. P. C. M. 23 agosto 1915).
100. *Idem.* (C. P. 28 agosto 1915 n. 2168).
101. *Penalità per i contravventori alle disposizioni che regolano la produzione ed il commercio di generi alimentari.* (D. L. 22 agosto 1915 n. 1288).
102. *Leva 1896 e nuova visita dei riformati delle classi 92, 93, 94.* (C. P. 3 settembre 1915 n. 159).

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

L'erogazione delle spese in economia ed il servizio di economato (del Rag. G. Martano).

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Giunta Prov. Amministrativa, (adunanza del 26 e 27 agosto 1915).

Commissione Prov. di Beneficenza, (adunanza del 4 settembre 1915).

Commissioni visitatrici delle carceri per l'anno 1915.

COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, comunicazioni, abbonamenti.

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 4 Settembre 1915

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Baronissi—Congrega Carità, sussidio all'Asilo Infantile, approva.

Magliano Vetere—Congrega Rosario, bilancio 1915, approva.

Baronissi — Cong. Assunta, sussidio alle famiglie di richiamati, approva.

S. Egidio M. A. — *Cava dei Tirreni* Congrega di Carità, acquisto obbligazioni prestito nazionale, approva.

Torchiara — Id. id. bilancio 1915, approva.

Scala — Cong. Rosario, id. id. approva.

Pegani — Ospedale Tortora, lavori fondo Olivella, prende atto.

Vallo —Asilo infantile. fitto locali per uso di Ginnasio. approva.

Salerno — Conserv. A. G. P., aumento assegno al segretario e ragioniere, approva.

Castel S. Lorenzo — Cong. Carità, lavori alla cappella di S. Cosmo, ordinanza.

Fisciano — Id. id. entrata fuori bilancio, prende atto.

Pellezzano — Id. id. storno di fondi, prende atto.

Galdo — Cassa agraria, bilancio 1915, approva.

Roccapasce—Cong. M.te Morti, transazione Capuano, approva.

Nocera Inferiore — Cong. Carità, bilancio 1915, approva.

Montesano — Id. id. id. id. approva.

Sarno — Id. id. ricostruzione tetto dell'Asilo, approva.

Conca Marini — Id. id. costruzione di acquedotto, approva.

Calvaiano — Cong. Rosario, acquisto di rendita, approva.

S. Arsenio — Cong. Carità, aumento di assegno agl' infermieri ed all'economista dell'Ospedale, ordinanza.

S. Arsenio— Cong. Carità, riordinamento dell'archivio, approva.

Roccapiemonte — Id. id. bilancio 1915, approva.

Sanza — Cassa prestiti, id. id. approva.

Salerno—Casa Santa Annunziata, riparazioni alle case, approva.

S. Valentino — Cong. Rosario, istanza Longobardi per cancellazione censo, ordinanza.

Pagani — Cong. Carità, affranco censo, approva.

Tramonti — Id. id. aumento assegno Sagrestano, approva.

Casaletto — Id. id. giudizio La Falce, approva.

Tramonti — Id. id. assegno alla cappella della Trinità ordin.

Parte I.

96. **Provvedimenti per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche.** (D. L. 1.º agosto 1915 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1915 n. 196).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I progetti per opere igieniche, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1911, n. 586 potranno essere approvati dal Ministero dell'interno, su proposta del prefetto, previo parere dell'ingegnere capo del genio civile e del medico provinciale.

Art. 2.

La concessione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti potrà farsi in base ai seguenti atti:

a) domanda del sindaco;

b) deliberazione in unica lettura del Consiglio comunale, presa col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, con la quale si indichi l'importo del mutuo, il periodo di ammortamento e la garanzia, e si autorizzi il sindaco a rilasciare le necessarie delegazioni senza obbligo di formale accettazione del prestito, per la somma e la durata che verranno definitivamente

stabilite dalla cassa mutuante in seguito alle determinazioni del ministro dell'interno.

A tali delegazioni si applicheranno di diritto tutte le norme sancite dagli articoli 75 e 81 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e dagli articoli 15 e 29 del regolamento 5 luglio 1908, n. 741, in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Per i Comuni nei quali sia sciolto il Consiglio comunale la deliberazione di contrattazione del mutuo sarà presa in luogo e vece del Consiglio comunale dal R. commissario straordinario e sarà approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e le delegazioni saranno rilasciate dal commissario straordinario;

c) decisione della Giunta provinciale amministrativa approvante il deliberato di cui alla precedente lettera *b)*.

Se per garantire il mutuo occorrerà eccedere la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati oltre il limite legale, la Giunta provinciale amministrativa, nella decisione di cui sopra, autorizzerà tale eccedenza. Agli effetti dell'art. 310 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, verrà pubblicata soltanto la decisione tutoria ed il termine per il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato sarà ridotto a quindici giorni;

d) l'attestazione prefettizia sulla consistenza della sovrimposta;

e) copia del bilancio ed il prospetto delle entrate ordinarie e degli interessi passivi, ove occorra.

Art. 3.

Il ministro dell'interno potrà delegare ai prefetti, in tutto o in parte, le attribuzioni ad esso devolute dal regolamento 6 ottobre 1912, n. 1306. per quanto concerne l'approvazione delle varianti e dei collaudi.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1911, n. 586, potrà essere trasmesso pel riscontro della Corte dei conti insieme col R. decreto di concessione del mutuo,

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno anche applicabili:

a) ai mutui per le opere per provvista di acqua potabile, a termini della legge 25 giugno 1911, n. 586, quando si tratti di sistemazione di opere esistenti o di costruzione di pozzi o di cisterne e l'ammontare della spesa prevista non ecceda la somma di L. 50,000;

b) ai mutui corrispondenti alla differenza fra lo importo dei

progetti e il sussidio in capitale, di cui all'art. 7 del R. decreto 27 settembre 1914, n. 1050, o all'art. 8 del presente decreto;

c) ai mutui a norme ordinarie che dal Ministero dell'interno siano stati o saranno riconosciuti come destinati ad integrare il fabbisogno dei comuni oltre la somma dichiarata sussidiabile.

Art. 6.

Il ministro dell'interno, nell'approvare i progetti delle opere contemplate nel presente decreto, potrà dichiarare le opere stesse indifferibili ed urgenti, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 28 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 7.

La differenza fra l'ammontare degli impegni per concorso dello Stato per i mutui di favore al due per cento, autorizzati dalla legge 25 giugno 1911, n. 586, e quello degli impegni assunti in ciascun esercizio dall'attuazione della legge stessa sarà portata in aumento delle somme stabilite per l'esercizio 1915-916.

Art. 8.

Entro i limiti delle somme disponibili conservate o da conservarsi nei residui del bilancio del Ministero dell'interno, in esecuzione dell'art. 5 della legge 25 giugno 1911, n. 586, il ministro dell'interno è autorizzato a concedere sussidi, secondo modalità e condizioni da stabilirsi dal ministro stesso, allo scopo di concorrere alla spesa di costruzione, sistemazione e arredamento di opere igieniche di carattere urgente, dando la preferenza a quelle occorrenti per la profilassi e la cura delle malattie infettive.

Le somme erogate per effetto dello stesso articolo e che siano comunque restituite saranno portate in aumento dei residui medesimi.

Ai progetti delle opere anzidette saranno applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 6 o dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Art. 9.

Le disposizioni dei precedenti articoli avranno effetto fino al 30 giugno 1916 e posteriormente anche per le opere per le quali i Comuni avranno entro il 30 giugno 1916 deliberato di contrarre i mutui.

Art. 10.

I progetti degli acquedotti da costruirsi a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato nell'interesse promiscuo delle ferrovie e dei Comuni, saranno approvati dal ministro dei la-

vori pubblici anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di concerto col ministro dell'interno, con la procedura indicata nell'articolo 76 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

La somministrazione dei mutui, per la parte di spesa a carico dei comuni, potrà farsi direttamente alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, su richiesta del ministro dell'interno, in base a stati di avanzamento dei lavori rilasciati dalla direzione generale stessa.

Art. 11.

Per l'esecuzione della legge 25 giugno 1811, n. 586 e delle altre leggi riguardanti opere igieniche di competenza del Ministero dell'interno, è costituito presso la direzione generale della Sanità pubblica un ufficio speciale, al quale potranno essere aggregati in via temporanea funzionari tecnici dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, o, in mancanza, liberi professionisti.

Le competenze ad essi spettanti, a carico del Ministero dell'interno, graveranno sul capitolo 195 dello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio 1915-916 e la misura di esse sarà stabilita con decreto del ministro dell'interno, da registrarsi alla corte Corte dei conti.

Art. 12.

Il presente decreto avrà applicazione dal giorno nel quale sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 1.º agosto 1915.

TOMMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — CIUFFELLI.

97. **Confezione d'indumenti militari.** (D. L. 20 agosto 1915 n. 1257 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 210 del 24 agosto 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA.

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.

Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta l'opportunità di dar modo a tutti i cittadini di concorrere alla preparazione degli indumenti di uso più comune per i militari del R. esercito.

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri della guerra, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio:

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita in Roma, sotto la presidenza del presidente del Consiglio dei ministri o di un ministro da lui delegato, una Commissione centrale con l'incarico di promuovere e regolare la confezione di indumenti militari, su tipi e modelli di facile esecuzione da parte di ogni cittadino italiano o regnicolo, e preferibilmente dei lavori che, per causa della guerra, si trovino in condizioni speciale di bisogno.

I tipi e modelli e le materie prime saranno gratuitamente forniti dal Ministro della guerra, che provvederà altresì al pagamento di congrue mercedi per lavori eseguiti.

Per coloro che, senza avere richiesto le materie prime, consegneranno indumenti conformi ai modelli proposti, saranno stabiliti speciali compensi, corrispondenti al valore degli indumenti stessi ed a titolo di premio.

Le norme per il riparto del lavoro fra le varie provincie, per la somministrazione delle materie prime, per la corresponsione delle mercedi e tutte le altre che possono occorrere per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite dalla commissione centrale. Questa si terrà in continua relazione col Ministero della guerra per determinare il genere e la qualità d'indumenti da allestire, scegliendoli fra quelli più necessari e di più facile confezione.

Art. 2.

La Commissione, di cui all'art. 1, sarà nominata dal presidente del Consiglio dei ministri e composta di un rappresentante per ciascuno dei Ministri dell'interno della guerra, del tesoro e dell'agricoltura.

Potranno inoltre essere chiamati a farne parte quelle persone che, per loro posizione, per la loro esperienza o per l'attività già spiegata nei più importanti Comitati di soccorso, siano in grado di apportarvi un efficace contributo.

Art. 3.

In ogni Provincia sarà costituita, sotto la presidenza del prefetto, una Commissione provinciale, della quale farà parte di

diritto un rappresentante del R. esercito, designato dal comandante del corpo d'armata territoriale.

Il prefetto chiamerà a far parte di tale Commissione persone che abbiano i requisiti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Potranno essere altresì costituite dal prefetto, nei Comuni più popolosi della Provincia, sottocommissioni che provvedano ad estendere la proprie azione ai minori centri urbani e rurali. Delle sottocommissioni faranno parte le autorità militari designate dai comandi territoriali,

I sindaci e le altre autorità della Provincia dovranno dare il loro concorso, quando sia richiesto dalla Commissione provinciale o dalle sottocommissioni, per la distribuzione dei modelli, delle materie prime, per il pagamento delle mercedi, per l'assunzione d'informazioni e per ogni altra incombenza che sia necessaria al sollecito e regolare espletamento delle loro attribuzioni.

Art. 4.

Il Ministero della guerra, per mezzo dei comandi dipendenti fornirà alle Commissioni e sottocommissioni i modelli degli indumenti e le materie prime occorrenti; provvederà a ritirare gli oggetti confezionati, a custodirli e a destinarli alle truppe.

Inoltre fornirà alle Commissioni provinciali i fondi necessari per le mercedi e per il pagamento degli indumenti confezionati da coloro che non hanno previamente richiesto le materie prime.

Art. 5.

Alle Commissioni e Sottocommissioni potranno far capo i Comitati di assistenza e tutti quelli che vorranno concorrere, sia con la loro opera personale, sia con sussidi di danaro e di materie prime.

Art. 6.

La Commissione centrale avrà la sua sede presso il Ministero della guerra. Il ministro della guerra nominerà il suo segretario. Un secondo segretario, nominato dal ministro dell'interno fra i funzionari da lui dipendenti, vi interverrà per prendere nota delle comunicazioni da rivolgere ai prefetti del Regno.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — GARGANO — ZUPPELLI — CAVASOLA

98. **Oblazioni contravvenzioni ai regolamenti comunali.** (C. Prefetto di Salerno del 30 agosto 1915, n. 24729, diretta ai sindaci).

Risulta che taluni sindaci usano di accettare oblazioni per contravvenzioni accertate dai vigili comunali in base a fatti che pur essendo contemplati nei Regolamenti Municipali, cadono però sotto la specifica sanzione del codice penale e dei regolamenti dello Stato.

Tale pratica, oltre che dannosa all'erario, è anche illegale, dovendo ritenersi che il procedimento dell'oblazione davanti alle autorità comunali, di cui all'art.° 228 del Testo Unico della legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, numero 148, sia da consentirsi solo quando si tratti di contravvenzioni, che *riguardano esclusivamente i regolamenti locali.*

Quelle invece previste dalle leggi e dai regolamenti generali dello Stato e prodotte nei regolamenti comunali, come generalmente si pratica, per rendere più agevole l'opera degli agenti accertatori, rimangono nella loro essenza inalterate ed i Comuni non possono derogare alle relative norme, adottando un modo d'estinzione dell'azione penale, che non è sancito nelle disposizioni originarie,

Giova infatti osservare che altro è la oblazione volontaria, che l'art.° 101 del codice penale prevede come mezzo per far cessare il corso dell'azione penale rispetto a tutte le contravvenzioni contemplate dal codice, e che è applicabile, di regola alle contravvenzioni prevedute dalle leggi e dai regolamenti generali dello Stato, altro è oblazione in seguito a verbale di amichevole composizione, della quale è parola nel richiamato art.° 228 della legge comunale e provinciale e che costituisce un modo proprio per la definizione delle contravvenzioni di esclusiva emanazione dai regolamenti locali.

Ciò premesso raccomando alle SS. LL. di attenersi strettamente alle norme suesposte.

Il Prefetto — SPIRITO.

99. **Farine destinate alla panificazione.** (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1915).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50;

Veduto il decreto Ministeriale 7 marzo 1915, con cui fu resa

obbligatoria la produzione di un tipo unico di pane di frumento;
D'intesa col ministro di agricoltura, industria e commercio;

DECRETA:

Art. 1.

E' vietato ai mulini produrre, dal frumento, farine destinate alla panificazione, che sieno abburattate con una resa inferiore all'80 o/10.

E' pure vietato togliere elementi normali dalle farine stesse per aggiungerne altri di valore commerciale ed alimentare inferiore.

Art. 2.

E' vietato di tenere, vendere, consegnare la farina di frumento destinato alla panificazione se non in sacchi piombati.

Ciascun sacco porterà le seguenti indicazioni: ditta esercente il mulino. qualità della farina e limite di abburattamento o la dichiarazione che la farina non fu abburattata.

Per tali indicazioni gli esercenti i mulini potranno servirsi di targhette od etichette, piombate o comunque saldamente assicurate al sacco.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni relative alla produzione del pane per gli ammalati di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 8 marzo 1915.

Art. 4.

I funzionari ed agenti indicati nell'art. 4 del decreto Ministeriale 7 marzo 1915 constateranno la contravvenzioni alle disposizioni produzione e sul commercio delle farine e del pane provvederanno per la denuncia dei contravventori all'autorità giudiziaria.

Art. 5.

I prefetti delle Provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che avrà effetto a cominciare dal 15 settembre 1915.

Roma 23 agosto 1915.

Il ministro dell'interno — SALANDRA.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio — CAVASOLA.

100. Farine destinate alla panificazione. (Circolare del Prefetto di Salerno 28 agosto 1915, n. 2168, diretta ai sindaci della Provincia).

Con decreto ministeriale del 23 agosto u. s., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto, è stato vietato, a datare dal 15 settembre prossimo, ai mulini di produrre farine, destinate alla panificazione abburattate con resa inferiore all'80 ‰ e sono state stabilite le modalità per la vendita, per il deposito e per la consegna delle farine stesse.

Prego la S. V. di richiamare in detto Decreto l'attenzione dei proprietari dei mulini esistenti in cotesto comune, non senza avvertirli che con Decreto luogotenenziale del 22 agosto, sono stabilite per i contravventori le pene dell'arresto fino a anni 2 e l'ammenda da L. 100 a L. 1200.

Non mancherò di far eseguire visita di sorpresa da questo Medico Provinciale, ma confido nell'opera attiva della S. V. e di codesto Ufficiale Sanitario per la rigorosa esecuzione delle cennate disposizioni senza tolleranze mal conciliabili nel momento presente in cui tutti devono dare esempio della maggiore disciplina; non senza avvertire che terrò stretto conto delle responsabilità, che emergeranno per la incompleta inosservanza dei suddetti provvedimenti.

Attendo, intanto, precise assicurazioni con l'elenco delle ditte esercenti mulini in codesto Comune ed alle quali venne aggiunta la regolare diffida.

Il Prefetto — SPIRITO.

101. Penalità per i contravventori alle disposizioni che regolano la produzione ed il commercio di generi alimentari. (D. L. 22 Agosto 1915 n. 1288 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 Agosto 1915 n. 216).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA.

Luogotenente generale di sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NVZIONE

Re d'Italia.

In virtù a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di concerto con quello per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque contravviene agli ordini che l'autorità competente ha pubblicato, anche prima dell'emanazione del presente decreto, per regolare la produzione ed il commercio dei generi alimentari, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire 100 a lire 2000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale.

Art. 2.

I funzionari e gli agenti, ai quali è affidata la sorveglianza per l'applicazione delle norme che regolano la produzione e il commercio dei generi alimentari, hanno obbligo di constatare le contravvenzioni alle norme stesse per denunciare i colpevoli all'autorità giudiziaria.

Il funzionario o l'agente che, avendo acquistato notizia di una contravvenzione a tali norme, omette o indebitamente ritarda la denuncia, è punito con la multa da lire 50 a lire 1000.

Alla multa può, in casi di maggiore gravità, essere aggiunta l'interdizione dai pubblici uffici fino a un anno.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore per tutto il periodo della guerra, durante il quale ogni altra disposizione ed esse contraria è abrogata.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CAVASOLA.

102. Leva 1896 e nuova visita dei riformati delle classi 92-93-94. (Circolare del Prefetto di Salerno 3 settembre 1915 n. 159 diretta ai Sindaci del 1.º Circondario).

Trasmetto alla S. V. l'elenco dei riformati delle classi 1892-93 e 94 da sottoporre a nuova visita presso questo Consiglio di

leva, con preghiera di provvedere subito per la precettazione dandomi notizia, al più presto, dei precetti non notificati, e di spedirmi, entro cinque giorni, l'elenco dei riformati, che trovansi attualmente all'estero, non che i certificati di morte per i deceduti, ed i fogli matricolari per quelli eventualmente sotto le armi, come volontari. Trasmetto inoltre il manifesto, portante l'ordine della leva sulla classe 1896 e della nuova visita dei predetti riformati, perchè siano curati, con la massima urgenza, gli adempimenti di cui al § 82 del regolamento sul reclutamento, inviandomi poscia il prescritto certificato. Raccomando la esatta e rigorosa osservanza delle disposizioni in vigore, e richiamo la particolare attenzione di cotesto ufficio sui documenti relativi all'assegnazione in 2.^a o 3.^a categoria da compilarsi *con la massima diligenza*, avendo cura di specificare bene la posizione degli iscritti, in fine delle situazioni di famiglia, e tenendo presente che non basta la sola citazione dell'articolo del testo unico delle leggi sul reclutamento che dà diritto alla esenzione dal servizio militare, e che non occorre l'atto di richiesta, quando la situazione di famiglia è sottoscritta o croce-segnata, nè il certificato di nascita del padre, quando questi non è entrato nel 65.^o anno di età. Per i diritti di esenzione dei riformati esistenti al tempo della loro leva, o verificatisi posteriormente, ma più non esistenti all'atto dell'arruolamento, occorrerà produrre due situazioni di famiglia per accertare anche la posizione attuale del riformato.

Si avverte pure che la morte di un fratello sotto le armi durante l'attuale guerra (anche se avvenuta in Libia) potrà essere dimostrata, in mancanza di un regolare certificato di morte, con produzione della lettera di partecipazione ufficiale dell'Autorità militari, o di un estratto dell'elenco mod. 148 del catalogo da chiedersi dai Comuni al Ministero della Guerra (divisione matricolo), e di una copia del foglio matricola del militare defunto da domandarsi dai Comuni all'Autorità militare competente (Comando del deposito del reggimento se trattasi d'armi combattenti). Però le assegnazioni concesse in base a tali documenti sarebbero revocate, entro i termini di cui al § 399 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, qualora non venisse prodotta la copia conforme dell'atto di morte desunta dai registri dello Stato Civile.

Richiamo la personale attenzione della S. V. su quanto precede, avvertendo che la sede del Consiglio di leva è in via Torquato Tasso (Palazzo Materazzo),

Il Prefetto — SPIRITO

Parte II.

L'erogazione delle spese in economia ed il servizio di economato

Una delle maggiori difficoltà che si frappongono ad una esatta verifica delle casse comunali è costituita dai pagamenti eseguiti non in base a regolari mandati, ma dietro ordine scritto o verbale del Sindaco e talvolta del segretario, e che vengono discaricati sotto la voce di « carte contabili ».

L'esecuzione di pagamenti senza i prescritti mandati può talvolta dipendere da circostanze eccezionali quali l'urgenza, ma il più delle volte è imposta dalla natura speciale di talune spese. Le minute spese di ufficio, le paghe ad operai per lavori eseguiti in economia, i sussidi alle famiglie dei militari richiamati alle armi etc., non si prestano alla scrupolosa osservanza della procedura che la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento dettano per l'emissione dei mandati di pagamento. Avviene perciò che tali pagamenti sempre indilazionabili vengono dai tesoriere eseguiti dietro ordine verbale del Capo dell'Amministrazione.

Nasce naturalmente in sede di verifica di cassa non di rado contestazione sulla legalità di questi pagamenti, i quali non rivestono le forme dalla legge prescritte.

Senonchè le Amministrazioni comunali, permettendo tale irregolare sistema, dimostrano di non ricordare le eccezionali disposizioni contenute negli articoli 215 al 218 del Regolamento Comunale e Provinciale 12 febbraio 1911 N. 297, le quali prevedono e regolano appunto la eccezionale procedura da seguirsi per i pagamenti delle minute spese di ufficio, de'servizi in economia etc.

Consigliano queste disposizioni la emissione di mandati di anticipazione in testa all'economista ove esiste, ovvero del tesoriere.

Questi mandati devono essere tanti per quanti sono gli oggetti delle spese cui devono far fronte, e devono, come facilmente si comprende, essere imputati ai propri articoli di bilancio.

Si richiama su questo punto la speciale attenzione del lettore.

Molti comuni sogliono provvedere a tale servizio di anticipazioni, allocando in bilancio una unica congrua somma in entrata ed in uscita fra le partite di giro.

Tale procedimento è più che mai in contrasto con lo scopo che la legge si ripromette nel richiedere che la esecuzione del bilancio segua in conformità delle previsioni.

Col sistema del mandato unico di anticipazione o, per essere più precisi, della anticipazione unica, verrebbero ad imputarsi ad uno stesso stanziamento, spese aventi i caratteri più disparati, e, ciò che più monta, si troverebbe mezzo di eccedere i fondi pre-

visti nei vari articoli del passivo, all'insaputa del Consiglio Comunale e sotto una parvenza di legalità.

Poniamo ad esempio che all'articolo 20 della parte passiva di un bilancio sia prevista la somma di L. 1000 per manutenzione di strade, e che fra le partite di giro all'articolo 60, si trovi stanziata la somma di L. 500 per il servizio delle anticipazioni. Premessi questi estremi di fatto, può ben accadere che l'Amministrazione disponga pagamenti sull'articolo 20 in favore di diretti creditori fino alla concorrenza delle L. 1000, e per L. 500 sull'articolo 60 in favore dell'economista e del tesoriere con mandato di anticipazione. Se su tale mandato di anticipazione l'economista o il tesoriere paga ad esempio L. 200 per manutenzione di strade, consegue che per tale servizio si vengono effettivamente ad erogare L. 1200 e non L. 1000 quante ne erano previste in bilancio, e ciò all'insaputa del Consiglio Comunale.

Ma non è tale constatazione in se e per se quella che preoccupa e che è conseguenza del riferito sistema, poichè l'Amministrazione può sempre con l'intesa del tesoriere trovar modo di eccedere gli stanziamenti passivi, bensì quella che malgrado tale infrazione non potrebbero chiamarsi gli amministratori che disposero i pagamenti, a rispondere a termine dell'articolo 318 della legge Comunale e Provinciale, perchè formalmente l'eccedenza non si paleserebbe.

Dippiù, per effetto del riferito sistema verrebbe ad alterarsi l'equilibrio e la compagine del preventivo inquantochè la partita di giro in attivo non potrebbe essere realizzata.

Comprendo che a tale timore potrebbe eccipirsi che l'Amministrazione la quale segua il suesposto criterio deve aver cura di non esaurire i propri articoli del passivo stanziati fra le spese effettive, tenendo presenti nel computo della loro disponibilità gli altri pagamenti disposti sulle partite di giro, ma tutto ciò richiederebbe anzi tutto la tenuta di una intricata contabilità e poi implicherebbe una eccezionale diligenza da parte delle Amministrazioni, l'assenza della quale non troverebbe, come ho già detto, la generale sanzione del ricordato articolo 318.

Le norme per la tenuta della speciale contabilità di tali spese sono indicate negli articoli 216, 217 e 218 del regolamento Comunale e Provinciale 12-2-1911 N. 297, così chiaramente da rendere superflua ogni illustrazione.

G. MARTANO.

Nel prossimo numero:

Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza. § II. Pagamenti delle spese del Rag. G. Marra.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 26 e 27 Agosto 1915

Presidenza: *Prefetto* Comm. SPIRITO

S. Valentino Torio — Tariffa daziaria 1916-1920, ordinanza.

Santomenna — Tassa fuocatico-aliquota, approva.

Salento — Regolamento organico, ordinanza.

Perito — Mutuo per la strada di accesso alla stazione, ordinanza.

Baronissi — Regolamento organico, approva.

Calvanico — Regolamento organico, approva.

Castel S. Lorenzo — Modifica al regolamento organico per gl'impiegati e salariati, approva.

Fisciano — Regolamento organico impiegati e salariati, ordinanza.

S. Pietro al Tanagro — Aumento di stipendio al Segretario Comunale, approva.

Pagani — Ampliamento stazione ferroviaria, ordinanza,

Centola — Spedalità Rindoni dovute agli Ospedali di Genova, emette mandato ufficio.

Ceraso — Regolamento organico, approva.

Ricigliano — Regolamento di polizia mortuaria, approva.

Campora — Regolamento organico impiegati e salariati, approva.

Capaccio — Aumento di stipendio al segretario comunale, ordinanza.

Scafati — Transazione della lite con gli eredi dell'impresa, Perrone approva.

Bracigliano — Affranco di censo, approva.

Buonabitacolo — Regolamento tassa cani, approva.

Sala Consilina — Credito della ditta Richard Ginori, emette il mandato di ufficio.

Fisciano — Tassa di occupazione di suolo pubblico, approva.

Salerno — Regolamento organico per l'ufficio tecnico municipale, approva.

Salerno — Sussidio al parroco di S. Domenico, approva.

Aquara — Concessione del servizio della pubblica illuminazione a luce elettrica, ordinanza.

Nocera Superiore — Tassa di esercizio e rivendita, alcuni sono respinti ed altri sono parzialmente accolti.

Giffoni sei Casali — Regolamento di polizia rurale, approva.

Atena Lucana — Capitolato medico, approva.

Omignano — Regolamento per le prestazioni d'opere in natura. approva.

Minori — Gratificazione di L. 25 al fattorino postale, approva.

Colliano — Regolamento edilizio, approva.

Roccadaspide — Vendita di un antico serbatoio di acqua, approva.

Cava dei Tirreni—Sistemazione Corso Principe Amedeo, approva.

Castelcivita — Rinunzia alle tasse di famiglia e sul bestiame per gli anni 1913-1914, approva.

Castel S. Lorenzo — Regolamento di polizia urbana ordinanza.

Provincia di Salerno

Commissioni visitatrici delle carceri per l'anno 1915

MEMBRI ELETTIVI

1.º CIRCONDARIO (Salerno)

Salerno—(Carcere Giudiziario) Negri cav. Luigi, Rinaldi cav. Filippo (1).

Amalfi—(Carcere mand.) Cav. Enrico Pisani, Camera Ing. Domenico.

Baronissi — Id. Napoli Luigi fu Modesto, Napoli Errico.

Cava dei Tirreni — Id. Avv. Salzano Aniello, Palmentini Pasquale.

Angri — Id. Avv. Gennaro Annarumma, Giacomantonio Ant. fu Giosuè.

Vietri sul Mare — Id. Ing. Taiani Gaetano, D'Aniello Dott. Alfredo.

Maiori — Id. Dott. Zitara Gabriele, D'Amato Raffaele fu Angelante.

Pagani — Id. Cav. Tortora Alfonso, Ing. Pepe Eduardo.

Sarno — Id. Cav. Cotruis Fabrizio, Cav. Abignente Filippo.

Mercato Sanseverino—Id. Macchiarelli Bartolomeo, Avv. Imperio Ettore.

(1) N. B. Il primo nome è il componente eletto dal Presidente della Corte d'Appello; il secondo dal Prefetto.

S. Cipriano Picint. — Id. Monturso Alessandro, Dott. Petrone Domenico.
Montecorvivo Rov. — Id. Avv. Pagano Michele, Garzillo Onofrio fu Dom.
Nocera Inf. — Id. Dott. Petrosino Sante, Ianniello Prof. Ottaviano.

2.º CIRCONDARIO (Campagna)

Campagna—(Carcere mand.) Notar Rivelli Gabriele, Cav. Donato Onesti.
Eboli — Id. Massaioli Eduardo, Romano Ferdinando.
Laviano — Id. Ioselli Francesco fu Gaudio, Porcelli Donato.
Buccino — Id. Avv. Benzo Giov. Battista, Soldi Giuseppe fu Luca.
Contursi — Id. Cav. Rosapepe Francesco, Taglianetti Emiddio.
Postiglione — Id. De Pascale Luigi, De Pascale Emanuele.
S. Angelo Fas. — Id. Conti Pietro di Nicola, Cammarota Pasquale.
Roccadaspide — Id. Giuliano Cesare, Luigi Gorga.
Capaccio — Id. Dott. Barlotti Giacomo, De Maria Manlio.

3.º CIRCONDARIO (Sala Consilina)

Sala Cons.—(Carcere giudiz.) D'Atri Giov. Battista, Dott. Giulio Cioffi.
Caggiano—(Carcere mand.) Amorosi Lorenzo, Dott. Prospero Morone.
Montesano — Id. Cestari Enrico, Cardinale Enrico.
Polla — id. Palmieri Dott. Francesco, Carmine Stabile.
Sanza — Id. Lentini Gaetano, Bonomo Nicola.
Tagliano — Id. Trezza Giovanni, Tagliaferri Gaetano.
Vibonati — Id. Ordine Vincenzo Maria, Gennaro Colimodio.

4.º CIRCONDARIO (Vallo della Lucania)

Vallo Lucano — (Carcere giudiz.) Comm. Rubino Armido.
Camerota—(Carc. mand.) Cav. D'Alessio Gioacch., Cav. Aless. Salerno.
Castellabate — Id. Gammerano Alessandro, Rossano Pasquale.
Gioi Cilento — Id. Salati Agostino, Scarpa Gennaro.
Laurino — Id. Ippoliti Emilio, Gizzo Giovanni.
Laurito — Id. Lia Antonio, Livi Antonio.
Pisciotta — Id. Cav. Ciaccio Nicola, Avv. Giovane Enrico.
Pollica — Id. Sernicola Cav. Gennaro, Della Cortiglia Nicola.
Torchiaro — Id. Nese Domenico, Pavone Giuseppe.
Torre Orsaia—Id. Giuliano Gius. fu Francesco, Cav. Vincenzo Girardi.

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

- S. Valentino* — Cong. Rosario, affranco canone, approva.
Bracigliano—Cong. di S. M. delle Grazie, bilancio 1915, approva.
S. Valentino — Cong. Rosario, affranco di canone, approva.
Salerno—Orfan. Umberto, contributo cassa previdenza, approva.
Calvanico — Cong. Rosario, lite Visconti, approva.
Vietri sul Mare—Id. Spirito Santo, assegno al segretario, appr.
Castelnuovo Conza — Id. Carità, bilancio 1915, approva.
Sanza — Monte frumentario id. id. approva.
Atrani — Cong. Carità, prelevamento dalla riserva, prende atto.
Minori—Id. id. donazione di un anonimo pe benefic, prende atto.
Casalbuono — Id. id. prelevamento dalla riserva, prende atto.
Giungano — Cong. Carità, bilancio 1915, approva.
Salerno — Arc. S. Pasquale e Lazzaro id. id. approva.
Angri — Cong. Carità, medicinali ai poveri, approva.
S. Egidio — Id. Corpo di Cristo, bilancio 1915, approva.
Aquara — Id. Monte dei Morti id. id. approva.
Galdo — Id. Rosario id. id. approva.
Serramezzana — Id. Purgatorio id. id. approva.
Salerno — Ospedale Ruggi id. id. approva.
S. Valentino — Monte Pegni id. id. approva.
Buccino — Cong. S. Apostolo id. id. approva.
Santomenna — Cong. Laici, bilanci 1915, approva.
Salerno — Monte Vitello id. id. approva.
Scafati — Cong. Carità id. id. approva.
Giffoni V. P. Cons. S. Maria di Costantinopoli id. id. appr.
Giffoni V. P. — Cong. Annunziata, nuovo schema Statuto, parere favorevole.
Cava — Asilo MendicITÀ, affranco canoni, approva.
Laurino — Cong. Carità, ricorso Sernicola per maritaggi, appr.
Caggiano — Id. id. oneri di culto. Reclamo arciprete Romagnano, respinge.

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Laviano — Prefettura 21 settembre 1915, ore 10—Incanto definitivo per la vendita delle piante di faggio da utilizzarsi del bosco demaniale vincolato « Montagna Grande » del comune di Laviano. Base d'asta L. 2,541 per ciascun metro cubo di legname per l'ammontare di L. 206125,92 sulla massa legnosa presunta in m. c. 81120.

Polla — Prefettura 25 settembre 1915, ore 10 — Asta per la vendita del materiale legnosa ricavabile dai boschi « Sarconi Sud » e « Monaco » del Comune di Polla. Base d'asta L. 18137,34 per il bosco « Sarcone Sud » e L. 970,56 per il bosco Monaco.

COMUNICAZIONI

Cambio di valori bollati di vecchio tipo

Col giorno 30 settembre 1915, giusta il Decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1136, cesserà l'uso dei fogli bollati di vecchio tipo per cambiali, esclusi quelli da centesimi 10; e quindi le cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio, che venissero dopo il 30 settembre 1915 redatti sulla carta bollata dichiarata fuori uso, saranno considerati come non bollati.

I possessori dei detti fogli, compresi i distributori secondari, potranno però ottenerne sino al 31 ottobre 1915 il cambio con altri valori di corrispondente importo, presso gli uffici del Registro e bollo, purchè siano ancor in bianco e sforniti di marche complementari già annullate dagli Uffici suddetti.

Col giorno 31 luglio 1915, giusta il Decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 867, è poi cessato l'uso delle seguenti marche di vecchio tipo sfornite della *sovrimposta del maggior prezzo*:

a) Marche da bollo a tassa fissa da centesimi 60; lire 1,22; 2,44; 3,66; e 4,88.

b) Marche per concessioni governative ed atti amministrativi da lire 1,22; 2,40; 2,44; 3,66; 5,00; 6,11; e 10,000.

c) Marche per passaporti da lire 1,22; 2,44; 6,10; e 12,20.

d) Marche per la legalizzazione di firme sugli atti esteri e destinati all'estero da lire 3,66 e 5,10.

e) Marche a tassa graduale d'importo non superiore a centesimi 60.

Di queste marche, i possessori, compresi i distributori secondari, potranno ottenere, sino al 31 dicembre 1915, il cambio con altri valori di corrispondente importo presso gli Uffici del registro e bollo.

Agli abbonati

Molti abbonati devono ancora l'abbonamento 1915; alcuni ancora quello 1913. Poichè il « Bollettino » vive del contributo dei suoi associati facciamo vivo appello a tutti di saldare il loro abbonamento, e di non respingere gli assegni già spediti.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI signori dottor ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

103. *Provvedimenti riguardanti gli scomparsi nella guerra italo-austriaca e gli acconti di pensione privilegiate di guerra.* (D. L. 19 giugno 1915 n. 1103).
104. *Esecuzione dei contratti che hanno rapporto con pubblici servizi ed opere pubbliche.* (C. M. L. P. 10 luglio 1915 n. 4066).
105. *Istituzioni pubbliche di beneficenza — Bilanci 1916.* (C. P. 25 settembre 1915 n. 28430).
106. *Viaggio delle famiglie dei militari feriti.* (C. P. 19 settembre 1915 n. 2432).
107. *Commissione Provinciale per gl'indumenti militari* (C. P. 9 settembre 1915 n. 2380).
108. *Mutui di favore per la costruzione di edifici scolastici* (C. P. 18 settembre 1915 n. 26923).
109. *Provvedimenti a favore dell'infanzia* (C. P. 26 settembre 1915 n. 21562) e parere della C. P. di B. del 18 settembre 1915.

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Giunta Prov. Amministrativa, (adunanza del 9 e 10 settem. 1915).
Commissione Prov. di Beneficenza, (adunanza del 18 settembre 1915).
 COPERTINA — *Consiglio di Prefettura* (a tutto il 21 settembre 1915);
 Commissione per indumenti militari, pubblicazioni, concorsi, abbonamenti.

Consiglio di Prefettura

(a tutto il 21 Settembre 1915)

Amministrazione Provinciale — Strada Prov. Serra-Trivio, progetto di manutenzione, parere favorevole; strada Sarno-Lenga, fornitura di brecciamè, parere favorevole; strada Spontumata-Due Principati, appalto, non approva;

Altavilla Silentina — Riduzione del canone daziario di appalto, annulla la deliberazione.

Ascea — Servizio di tesoreria, non approva.

Auletta — Capitolato per l'impianto elettrico, parere favorevole.

Bracigliano — Congrega SS. Rosario, ricorso ex-tesoriere avverso le decisioni sui conti 1906-1910, approva.

Camerota — Nomina dell'applicato, annulla la deliberazione.

Conca Marini — Appalto dei lavori per i danni alluvionali, approva.

Conca Marini — Congrega di Carità, nomina del tesoriere, non approva.

Campagna — Congrega di Carità, servizio di tesoreria, approva.

Galdo — Congrega di Carità, servizio di tesoreria, approva.

Laviano — Congrega di Carità, servizio di tesoreria, approva.

Maiori — Capitolato d'appalto pel fitto della tonnara, approva; appalto dei lavori di sistemazione delle strade nella frazione Erchie, parere favorevole.

Nocera Inferiore — Svincolo della cauzione dell'ex tesoriere Bruno, approva.

Nocera Superiore — Progetto suppletivo del basolato alla frazione Taverne, parere favorevole.

Piaggine Soprane — Capitolato per la pubblica illuminazione, parere favorevole.

Perito — Strada d'accesso alla stazione, modifiche al capitolato, approva.

Ricigliano — Congrega di Carità, servizio di tesoreria, supplemento di cauzione, approva.

Roccagloriosa — Congrega di Carità, servizio di tesoreria, approva.

Roccapiemonte — Arciconfraternita SS. Corpo di Cristo, riconferma del tesoriere, approva.

Sicignano — Conf. SS. Corpo di Cristo, contratto di tesoreria, approva.

Sala Consilina — Congrega di Carità, aumento di stipendio al tesoriere, non approva.

Salerno — Costruzione di cunicoli lungo il corso Garibaldi, parere favorevole; manutenzione dei nuovi giardini del cimitero, parere favorevole; progetto di contratto per cilindratura e manutenzione stradale (IV e V gruppo) approva.

L. 100

La prego vivamente, anche allo scopo di risparmiare al Comune la spesa di L. 0,60 per l'assegno postale, di spedirmi il vaglia di L. otto, per abbonamento 1915 al " Bollettino „ dovendo saldare i conti col tipografo.

In attesa d'un gentile riscontro con saluti e ringraziamenti.

*L' Amministratore
G. Marra*





Parte I.

103. **Provvedimenti riguardante gli scomparsi nella guerra Italo-austriaca e gli acconti di pensione privilegiata di guerra.** (D. L. 19 giugno 1915 n. 1103 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1915 n. 184).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente generale di sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvati con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 603, per la esecuzione del testo unico suddetto, modificato con Regio decreto 21 luglio 1912, n. 886;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 256, per le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa,

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra;

Visto il Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, convertito nella legge 22 maggio 1913, n. 484, che estende alle famiglie dei presunti morti nella guerra Italo turca le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, sopra citata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto coi Ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Tulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro,

di concerto coi Ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, per le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa, già estese alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca con la legge 22 maggio 1913, n. 484, sono applicabili anche alle famiglie dei presunti morti nella guerra attuale.

Art. 2.

La dichiarazione di irreperibilità, di cui all'art. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 256, dovrà essere redatta non appena trascorsi due mesi dalla scomparsa del militare, o dell'assimilato, e dovrà essere trasmessa, a cura della competente autorità, al sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro del Tesoro di concedere alle vedove ed agli orfani minorenni dei militari e degli appartenenti ai corpi ed ai servizi ausiliari, di cui all'art. 5 della legge 23 giugno 1912, n. 667, morti in combattimento od in conseguenza delle ferite riportate, un acconto mensile sulla pensione privilegiata, che si presume possa competere, per una durata non superiore a mesi dodici, salvo eccezionale proroga in caso di giustificati motivi, riconosciuti dall'amministrazione.

Tali acconti non potranno eccedere i quattro quinti della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 4.

Le domande per ottenere l'acconto di pensione potranno essere redatte in carta libera, e dovranno essere dirette al Ministero del tesoro.

La domanda dovrà indicare il luogo dove il pagamento sarà da effettuarsi, e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1.° atto di morte o dell'assimilato, rilasciato in carta libera dal sindaco, accompagnato dalla originale partecipazione della competente autorità, in ordine all'avvenuta morte del militare.

Tengono luogo dell'atto di morte e della partecipazione sud-

detti, le dichiarazioni rilasciate dagli incaricati delle funzioni di ufficiale dello stato civile in campagna, ai sensi dell'art. 398 del Codice civile, e le dichiarazioni di irreperibilità; quando si tratti di scomparsi;

2.° atto di notarietà, pure in carta libera, rilasciato dal Sindaco, secondo le risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe, per quanto da essi possa desumersi, e sull'attestazione di tre testimoni, da cui si rilevi:

Per le vedove:

- a) il grado e la qualità rivestiti dal defunto;
- b) che la morte di costui avvenne in combattimento, o in conseguenza di ferite riportate sulla zona di guerra, ovvero che la sua comparsa fu rilevata dopo un fatto d'ermi;
- c) che la richiedente era moglie legittima di lui;
- d) se fu, o meno, pronunciata contro la istante per sua colpa, sentenza di separazione di corpo e, quando fosse stata pronunciata, se la sentenza stessa fosse resa definitiva;
- e) lo stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli di precedente matrimonio, se la vedova conviva o meno coi figli, la data di nascita di ogni singola persona, e, per ogni figlia, se sia nubile o maritata.

Per gli orfani:

- a) il grado, o la qualità rivestiti dal padre;
- b) la circostanza della morte o della scomparsa come sopra;
- c) che essi erano figli legittimi, o legittimati dal defunto in virtù di decreto Reale;
- d) lo stato di famiglia, con le stesse indicazioni che si richiedono per le vedove.

Art. 5.

Al pagamento degli acconti sulle pensioni privilegiate provvederà il Ministero del tesoro, a mezzo delle sezioni di Regia Tesoreria nei capoluoghi di Provincia, e degli uffici postali negli altri Comuni.

Art. 6

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

104. **Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 890, riguardante la esecuzione dei contratti che hanno rapporto con pubblici servizi ed opere pubbliche.** (Circolare 10 luglio 1915 n. 4066 del Ministero dei lavori pubblici diretta agli Ingegneri Capi del G. Civile e ai Direttori Generali del Ministero).

Com'è noto alle SS. LL., con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale del 27 maggio u. s. (1) fu stabilito che, « a tutti gli effetti dell'art. 1226 del Codice civile la guerra è considerata come caso di forza maggiore, non solo quando renda impossibile la prestazione, ma anche quando la rende eccessivamente onerosa, purchè la obbligazione sia stata assunta prima della data del decreto di mobilitazione generale. »

Tale disposizione ebbe lo scopo di regolare le obbligazioni contratte tra privati; ma non contenendo la medesima alcun specifico riferimento in proposito, fece sorgere il dubbio che potesse il suo vigore estendersi anche alle obbligazioni verso lo Stato od altra pubblica Amministrazione le quali sono regolate da norme speciali di legge e di contratto.

A togliere ogni incertezza di interpretazione, fu emanato il decreto Luogotenenziale n. 890 in data 20 giugno 1915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al n. 157 del 23 giugno stesso, il quale esplicitamente dichiara che i contratti, aventi rapporto con pubblici servizi ed opere pubbliche, dovranno in ogni caso essere osservati giusta le leggi e i capitoli relativi.

In altri termini, i detti contratti dovranno conseguire regolare e puntuale esecuzione senza che le imprese possano invocare in loro favore alcuna eccezione derivante dal suindicato decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739, rimanendo tali contratti sotto il regime delle leggi e capitoli relativi.

Ciò posto, perchè sia data uniformità di applicazione alle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915 stimo opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla portata di esso, intesa ad assicurare il normale svolgimento delle opere pubbliche e la regolare continuità dei pubblici servizi durante lo stato di guerra con la osservanza delle obbligazioni assunte prima della sua dichiarazione.

E' opportuno tener presente che per la prima parte del citato articolo non è ammissibile nessuna risoluzione di contratto richiesta dall'impresa assuntrice per le condizioni create dallo stato di guerra, a meno che il contratto non sia divenuto di impossibile

(1) Pubblicato a pag. 231 del Bollettino » n. 15.

materiale esecuzione in tutto o in parte sostanziale che ne determina la ragione di essere. In tali casi l'imprenditore potrà essere liberato dall'obbligo di proseguirlo, sempre ben inteso senza concessione di alcun compenso, all'infuori del corripettivo dell'opera eseguita o dei materiali impiegati od approntati a norma dei capitoli relativi e senza alcun rimborso delle spese sostenute per la stipulazione del contratto e per la sua registrazione.

Quando invece il contratto deve proseguire, è data facoltà alle pubbliche Amministrazioni, ai sensi del capoverso di detto articolo, di sostituire con apprezzamento insindacabile altre clausole o pattuizioni a quelle che non sieno più eseguibili a causa dello stato di guerra. Le clausole e pattuizioni stesse però debbono essere relative al modo di condurre i lavori e di prestare i servizi — potranno riguardare cioè modalità d'esecuzione ivi compreso ogni opportuno cambiamento di materiali — e non mai a conseguire maggiori corrispettivi, dovendo rimanere in pieno vigore il principio della invariabilità dei prezzi nella misura in cui furono convenuti e col ribasso di asta offerto. Bene inteso che qualora la sostituzione importasse un minor costo per i nuovi materiali o un minor impiego di mano d'opera, il prezzo dovrà ridursi in corrispondenza; riservato quando ne ricorrano gli estremi l'esperimento dell'azione contenziosa a norme dei capitoli tanto per l'Amministrazione come per l'impresa.

Sia nell'ipotesi di risoluzione che di modificazione di contratto gli Ingegneri Capi — fatte le debite constatazioni e gli opportuni accertamenti — riferiranno con dettagliato e circostanziato rapporto ai Capi dei servizi competenti, ai quali spetterà di presentarmi quelle proposte che riterranno più opportune nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione.

Con tali delucidazioni e chiarimenti confido che le disposizioni del citato decreto abbiano a raggiungere lo scopo voluto.

Il Ministro — CIUFFELLI.

105. Istituzioni pubbliche di beneficenza — Bilanci 1916. (Circolare del Prefetto di Salerno del 25 settembre 1915 n. 28430 diretta ai capi delle istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia e per comunicazione ai Sottoprefetti).

E' mio fermo intendimento che, anche pel prossimo esercizio 1916, le istituzioni di pubblica beneficenza abbiano in tempo approvato il rispettivo bilancio.

Le amministrazioni cureranno che esso sia redatto in conformità delle vigenti leggi e cerredato:

1.° dal prospetto dimostrante l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione, ricordando che esso deve determinarsi ai termini

dell' art. 18 del Reg. di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99. Avverto che la somma prevista per avanzo dev'essere destinata ad acquisto di rendita o a delle spese straordinarie, in modo che le spese ordinarie sieno previste nei limiti delle entrate ordinarie;

2.^o dall'elenco dei titoli di rendita posseduti dall'ente, segnando quindi anche il numero e l'importo delle obbligazioni 4,50 del prestito nazionale, per quelle opere pie che hanno provveduto testè a tale acquisto;

3.^o dall'elenco descrittivo di tutti i censi, canoni, ecc. sia attivi che passivi;

4.^o dall'elenco dei confratelli (per le confraternite), dall'elenco dei mutui fatti nell'ultimo esercizio (per le casse di prestanze agrarie, monti dei pegni e monti frumentari);

5.^o da copia della deliberazione, debitamente approvata, che stabilisce la pianta organica degl'impiegati e salari con l'indicazione del cognome e nome dell'impiegato e dell'assegno goduto;

6.^o dalla cartella dell'esattore e della scheda dell'agente delle imposte per giustificare le previsioni per le imposte e tasse;

7.^o dalla deliberazione che approva il bilancio e dal prescritto certificato di pubblicazione, ricordando che, pel disposto dell' art. 6 del Decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915 n. 873 (pubblicato a pag. 197 del n. 13 del Bollettino Amministrativo) il numero legale per la validità delle adunanze delle Congregazioni di Carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza è ridotto al terzo di coloro che le compongono, purchè tale terzo non sia inferiore al numero di tre e che, quando per effetto di chiamate alle armi tale numero non possa raggiungersi sarà provveduto a norma della legge, delle tavole di fondazione e degli statuti, alla surrogazione temporanea degli amministratori assenti per servizio militare. A tale surrogazione, ove occorra, è necessario di provvedere entro il termine perentorio di giorni trenta, decorso il quale infruttuosamente provvederò d'ufficio designando gli amministratori provvisori o altrimenti al funzionamento delle pie istituzioni.

Le opere pie dovranno inoltre tener presente le modificazioni apportate dall'Amministrazione Provinciale, e debitamente notificate. Sulla somma prevista pel ratizzo provinciale e provvederanno:

a) allo stanziamento per mantenimento inabili al lavoro, giusta il disposto dell'art. 81 della legge di P. S.;

b) a quello per sussidio all'infanzia abbandonata, da determinare nei modi indicati dalla legge 18 luglio 1904 n. 390, cioè un *terzo* della somma prevista per elemosine in genere:

c) a quello pei dotaggi, come dei rispettivi statuti.

Sino a che non sarà abrogato il Decreto Luogotenenziale 13 giugno 1913 n. 873 le somme previste per infanzia abbandonata e per dotaggi non potranno essere erogate se non a favore dell'infanzia e nei modi indicati dalle apposite circolari. Anche il reddito netto dei fondi amministrati dalle opere pie, ai quali non siasi ancora dato nei modi di legge una destinazione definitiva è dovuta all'assistenza dell'infanzia, giusta le disposizioni emanate col citato decreto.

Avverto sin d'ora che se i bilanci non mi perverranno entro il mese di novembre provvederò, mio malgrado, d'ufficio, inviando apposito commissario a spese di chi risulterà responsabile del ritardo.

Attendo intanto ricevuta della presente.

Il Prefetto — SPIRITO

106. Viaggio delle famiglie dei militari feriti. (1) (Circolare 19 settembre 1915 n. 2432 del Prefetto di Salerno diretta ai signori Sindaci 1.º Circondario).

In relazione precedente comunicato avvertesi che le richieste rosa Mod. B. da rilasciarsi pel viaggio gratuito ai parenti dei militari feriti, ricoverati negli ospedali militari, saranno preventivamente fornite ai Sindaci dei Comuni che hanno facoltà di rilasciarle, per l'assenza di un comando di distretto o dell'Arma dei Carabinieri Reali, non più dal Ministero della Guerra, ma dal Comando dei Carabinieri nella giurisdizione del quale il comune sia compreso, avvertendo che, anche quando siano esaurite le richieste, che saranno ora fornite, per i successivi rifornimenti dovranno sempre rivolgersi al suddetto comando dei Carabinieri.

Il Prefetto — SPIRITO

107. Commissione Prov.le per gl'indumenti militari. (Circolare 9 settembre 1915 del Prefetto di Salerno n. 2380 diretta ai signori Sindaci del 1.º Circondario e per comunicazione signori Sotto-Prefetti).

Con decreto 7 corrente ho dichiarata costituita la Commissione provinciale per gl'indumenti militari della Provincia di Salerno, ai termini del decreto luogotenenziale 20 agosto u. s. num. 1257. (2) Tale Commissione ha lo scopo di coordinare le iniziative private rivolte a fornire gl'indumenti, specialmente di lana, alle truppe combattenti, utilizzando la mano d'opera locale principalmente se non esclusivamente delle famiglie bisognose dei richia-

(1) Vedi comunicato inserito nel n. 16 (copertina).

(2) Vedi copertina.

mati, nell'intento di recare loro un nuovo aiuto e di portare comunque sollievo alla disoccupazione delle famiglie stesse. Riserandomi di procedere, ove lo stimerò opportuno, alla nomina di sottocommissioni nei Comuni più popolosi, e per i quali prego i signor Sindaci d'inviare concrete proposte, prego intanto di voler rispondere categoricamente ai seguenti quesiti: 1.^o) Se nel comune trovisi lana grezza o filata, indicando qualità, quantità e prezzo corrente; 2.^a) Se vi siano famiglie bisognose di richiamati o comunque disoccupate disposte a prestare, mediante compenso, la loro opera. A tal proposito si avverte che gl'indumenti di lana da confezionarsi sono, per ora, calze, manichini, sciarpe, ventriere ginocchiere e guanti, secondo i modelli che verrebbero all'uopo spediti e in base alle tariffe che saranno fissate dalla Commissioni Provinciale tenendo presente gli usi e le condizioni locali di questo Comune; 3.^o) Il quantitativo di lana grezza e filata che presumibilmente potrà occorrere per attivare subito il lavoro e per la durata di un mese.—Tali notizie le SS. LL. vorranno diligentemente raccogliere e comunicare, ed è superfluo che lo raccomandi al loro personale impegno l'importante compito. — Con quanto è sopra detto non si è esclusa l'azione dell'iniziativa e generosità privata sia per le offerte gratuite d'indumenti per parte di persone o enti, sia di somme e concorsi per tale scopo.

Si rende noto, infine, che a coloro che presenteranno indumenti confezionati con lana propria verrà corrisposto, a titolo di premio, oltre al valore della lana in ragione del peso, la mercede di lavoro fissata dalla Commissione Provinciale aumentato del 20 o/o. — Attendo dalla loro cortesia una risposta il più che possibile sollecita e prego intanto di segnare ricevuta della presente.

Il Prefetto — SPIRITO

108. Mutui di favore per la costruzione di edifici scolastici. (Circolare 18 settembre 1915 n. 26923 del Prefetto di Salerno diretta ai signori Sindaci della Provincia).

Allo scopo di provvedere, nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio u. s., alla ricostruzione degli edifici scolastici, il R. Decreto 9 maggio 1915 n. 654, dispone che i sussidi autorizzati dalla legge 15 luglio 1906 n. 883, per gli edifici scolastici siano devoluti alla costruzione di tali edifici nei paesi danneggiati dal terremoto, e che in corrispondenza del fondo stabilito dall'art. 63 della stessa legge, continuino ad essere concessi ai Comuni mutui, per le prime centomila lire dell'ammontare dei progetti, alle condizioni di cui all'art. 25 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

In luogo, quindi, di assegnare il concorso dello Stato nella

misura del terzo della spesa e di accordare ai Comuni, per gli altri due terzi, mutui di favore all'uno o all'uno e mezzo per cento (a seconda che i Comuni stessi raggiungano o superino i 5000 abitanti), si concederanno mutui, senza interessi, per tutta la somma occorrente per ciascuna delle costruzioni accennate.

Per le prime centomila lire le concessioni si faranno sui fondi disposti dalla legge 15 luglio 1906 e dall'art. 2 del R. Decreto 9 maggio 1915, mentre per le residue somme occorrenti dovranno dalle delegazioni governative disporsi le assegnazioni, sulle quote messe a disposizione delle provincie per il quadriennio 1913-1919, o su quelle che saranno successivamente ripartite tra le provincie stesse.

I Comuni che abbiano presentato o intendono di presentare in avvenire domande per usufruire dei benefici della legge 1906, n. 383, dovranno uniformare le relative deliberazioni, in conformità di quanto è sopra esposto.

Il Prefetto — SPIRITO

109. **Provvedimenti a favore dell'infanzia.** (Circolare del Prefetto di Salerno 26 settembre 1915 n. 21562 diretta ai signori Presidenti e Priori delle opere pie della provincia per la esecuzione, ed ai signori Sindaci e Sottoprefetti per norma).

Per norma, comunico copia del parere in data 18 corrente di questa Commissione provinciale di beneficenza contenente le proposte per l'esecuzione del Decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915 n. 873, riguardante i provvedimenti a favore dell'infanzia, ed invito tutte le amministrazioni delle opere pie e delle istituzioni di pubblica beneficenza della provincia ad uniformarvisi, facendo pervenire, entro dieci giorni da oggi, le deliberazioni con le proposte concrete, con diffida, in caso di ritardo, dei provvedimenti di ufficio.

Il Prefetto — SPIRITO

« Seduta del 18 settembre 1915. »

La Commissione Provinciale di Beneficenza

Ritenuto che con Decreto Luogotenenziale 13 giugno scorso, n. 873 (1), sono state emanate disposizioni, dirette ad aumentare, nelle presenti eccezionali circostanze, le risorse per l'infanzia a

(1) Pubblicato a pag. 197 del « Bollettino ».

cui favore dovranno devolversi, alla data del detto Decreto i seguenti fondi:

- 1.° dotaggi compresi quelli conferiti, ma colpiti da decadenza;
- 2.° reddito netto dei fondi amministrati dalle istituzioni di beneficenza ai quali non siasi ancora data, nei modi di legge, una destinazione definitiva, in esso compresi gli avanzi di amministrazione, che dovrebbero capitalizzarsi in aumento del patrimonio;
- 3.° tutti i fondi disponibili per l'infanzia abbandonata, provenienti, sia dall'esercizio corrente, che da quelli precedenti.

Letta la circolare del Ministero dell'Interno in data 23 giugno 1915 n. 25283-12 con la quale sono indicate tra le istituzioni da sovvenire, specialmente le seguenti:

1.° *le case di maternità o presepi*, che si propongono di sorvegliare i bambini di tenera età, durante l'intera giornata, mentre le loro madri sono occupate nei lavori,

2.° *gli asili d'infanzia e i ricreatori*,

3.° *i patronati temporanei*, per cui è consentito alle istituzioni, che hanno per iscopo il ricovero dell'infanzia, di accogliere fanciulli, anche mediante il pagamento di rette, che enti pubblici e privati, comitati e cittadini si obblighino di corrispondere per un determinato temporaneo periodo. Il ricovero temporaneo può essere anche semi-gratuito, in guisa che la retta da pagarsi all'istituto ricoverante sia, per una quota parte a carico della famiglia del ricoverato e per l'altra a carico del benefattore, (ente, comitato o privato cittadino);

Ritenuto che l'attuazione delle disposizioni del Decreto Luogotenenziale, come rilevasi dall'art. 2, è demandata all'apprezzamento discrezionale del Prefetto, che provvede, con atti non suscettibili di ricorso, sulle proposte delle amministrazioni interessate, anche di ufficio, sentita la Commissione Provinciale di Beneficenza;

Considerato che l'ufficio di Prefettura ha rivolto invito alle singole opere pie di fare le proposte al riguardo, ma solo poche di esse hanno ottemperato all'invito, e, per altro, le proposte sinora pervenute si appalesano incomplete, sia per quanto concerne l'indicazione dei fondi, essendosi limitate le amministrazioni a mettere a disposizione delle somme, senza dare la dimostrazione di tutti i fondi disponibili per dotaggi, avanzi di amministrazione ed infanzia abbandonata, sia relativamente alle modalità da osservarsi nella erogazione di tali somme;

Infatti alcune opere pie si sono limitate semplicemente a mettere a disposizione dei comitati locali di preparazione civile delle somme a favore dei figli dei richiamati alle armi, altre hanno

subito ripartita l'intera somma disponibile a favore delle famiglie dei richiamati ecc.;

Ritenuto che dovendosi a termine dell'art. 2 del citato Decreto Luogotenenziale, provvedere sia sulle proposte pervenute, che di ufficio a carico delle opere pie ritardatarie, è opportuno concordare, in precedenza, le norme che dovranno regolare la erogazione dei fondi a favore dell'infanzia;

DELIBERA

di esprimere avviso che i fondi a favore dell'infanzia siano erogati con l'osservanza delle seguenti norme:

I. — *Amministrazione dei fondi dell'infanzia.*

Per ottenere uniformità d'indirizzo, e conseguentemente una più proficua assistenza dell'infanzia, sarà opportuno prescrivere che un'apposita Commissione composta da tutti i Presidenti o Priori delle locali opere pie contribuenti, sotto la Presidenza del Sindaco stabilisca circa la scelta degli scopi e le modalità dell'erogazione dei fondi;

Per formare la maggioranza, i voti dei componenti saranno valutati in proporzione della contribuzione delle opere pie da essi rispettivamente rappresentate.

Dopo che la deliberazione della locale Commissione, contenente l'ammontare dei fondi disponibili, la scelta degli scopi e le forme della erogazione, avrà riportata l'approvazione prefettizia, le somme verranno subito versate ai tesoriери delle istituzioni prescelte. Per le istituzioni mancanti di tesoriere, la gestione contabile sarà affidata al contabile della Congregazione di Carità o all'esattore, senza compenso.

Le amministrazioni delle istituzioni prescelte non potranno, per qualsiasi ragione, variare gli scopi e le modalità delle erogazioni, senza un preventivo assenso della Commissione speciale, il cui deliberato dovrà sempre essere comunicato per l'esame ed approvazione alla Prefettura.

Le somme disponibili non dovranno essere esaurite tutte in una volta; ma dovranno essere ripartite tra i mesi di ottobre, novembre e dicembre, per assicurare all'infanzia un'assistenza continua, e più proficua, durante i mesi d'inverno.

Al presente, dovendosi impiegare gli avanzi di amministrazione, che, in taluni casi, raggiungono somme considerevoli, non sarà inutile raccomandare di riserbarne una quota parte per i bisogni dell'esercizio 1916 prossimo.

II. — *Scopi.*

Tutti gli scopi. indicati dall'On. Ministero, con la citata circolare 23 giugno u. s. sono utili, ma occorre nel procedere alla scelta di tener conto dei mezzi disponibili e dei bisogni locali.

Sono p. e. raccomandabili i patronati temporanei, gratuiti e semi-gratuiti; però è d'uopo tener presente che nella provincia, esistono pochi istituti di ricovero adatti, e che l'esiguità dei fondi disponibili non permettono soverchi impegni di tal genere.

Per i Comuni di maggiore importanza, le cui opere pie dispongono di fondi considerevoli, come ad es. Salerno, Cava, Nocera Inferiore, Sarno, Pagani, Angri, Fisciano, Baronissi, S. Egidio Monte Albino, Scafati, Castel S. Giorgio, S. Marzano e S. Valentino Torio, le somme potrebbero essere impegnate per i seguenti scopi:

a) *istituzioni delle case di maternità.* In tali case, dovranno essere ricoverati i bambini d'ambo i sessi, fino all'età di sei anni, per rimanervi durante l'intera giornata, allo scopo di permettere alle madri di attendere, senza preoccupazione, ai loro ordinari lavori. Dovanno essere preferiti i figli di richiamati, le cui madri fossero abitualmente occupate in lavori fuori casa.

b) *sussidi agli asili infantili* — ove esistono, con l'obbligo di fornire possibilmente la refezione e gli indumenti ai più poveri figli dei militari richiamati alle armi.

c) *sussidi ai patronati scolastici* — con l'incarico di fornire indumenti, libri, medicinali e simili ai fanciulli poveri del paese.

Nei Comuni dove mancano gli asili infantili ed i patronati scolastici, le somme dovrebbero essere devolute a favore dei Comitati di preparazione civile, con l'incarico di fornire i fanciulli poveri di libri, indumenti, medicinali ed altri simili sussidi.

Per la concessione del ricovero nelle case di maternità e negli asili o dei sussidi in genere dovrà sempre accordarsi la preferenza ai poveri figli dei richiamati alle armi, e specialmente quelli che, per essere figli naturali, illegittimi o legittimi di più di 12 anni, non possono fruire del sussidio governativo.

In fine non sarà superfluo ricordare che il Decreto Luogotenenziale 13 giugno u. s. n. 873 non ha introdotta alcuna modificazione, per quanto concerne l'erogazione dei fondi, a seconda dell'appartenenza delle persone da beneficiare.

Perciò le somme dovranno essere erogate a pro' dell'infanzia dei Comuni, delle parrocchie, delle frazioni ecc. *aventi titolo di soccorso*, a seconda delle particolari disposizioni delle rispettive fondiarie e degli statuti.

III. — *Rendiconto e controllo tutorio.*

Per impedire abusi ed impiego di somme in scopi estranei all'assistenza dell'infanzia dovrà farsi obbligo alle istituzioni, a cui favore verranno devolute le somme, di presentare (a fine dell'esercizio) alla speciale Commissione locale, di cui è cenno nel n. 1 della presente deliberazione, apposito, documentato rendiconto, per ottenerne il benessere.

Tutti gli atti poi dovranno essere comunicati al Consiglio di Prefettura per l'approvazione tutoria.

Fa voti infine perchè le norme soprascritte vengano comunicate alle singole istituzioni di beneficenza, perchè ne abbiano norma nel deliberare le proposte del caso, ed esprime avviso all'Ill. mo Signor Prefetto che siano restituite per le necessarie modifiche le deliberazioni già pervenute.

Firmati: — Pel Prefetto Presidente Cav. Dott. *Eugenio Falletti* — Il Relatore Avv. *Galdi* — Il Segretario Dottor *Cesare Pace*.

Per mancanza di spazio rimandiamo al prossimo numero la parte seconda: *Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza* § II. *Pagamenti delle spese* del Rag. G. Marra.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 9 e 10 Settembre 1915

Presidenza: Prefetto Comm. SPIRITO

Ascea — Spedalità per Iannicelli Lucia, ordinanza.

Amalfi, Atrani, Conca Marini — Nomina esattore consorziale, parere favorevole.

Baronissi — Spedalità per Naddeo Anna, ordinanza.

Castel S. Lorenzo — Modifiche al capitolato ostetrico, approva.

Cava dei Tirreni — Spedalità per Pierro Francesco, ordinanza.

Colliano — Regolamento organico, approva con modifiche.

Fisciano — Transazione di lite col parroco Ranucci, approva con modifiche.

Felitto — Impianto del servizio della pubblica illuminazione, rinvia; esattoria, cauzione, parere favorevole.

Giffoni Sei Casali — Regolamento edilizio, ordinanza.

Ispani — Spedalità per Castaldi Lucia, emette mandato d'ufficio.

Montano Antilia — Assegno all'ufficiale telegrafico, ordinanza.

Montecorvino Rovella — Tariffa daziaria, ordinanza.

Magliano Vetere — Regolamento per la tassa di esercizio e rivendita, ordinanza; regolamento organico, approva con modifiche.

Minori — Spedalità per Fontana Matteo, emette il mandato d'ufficio.

Olevano sul Tusciano — Servitù provvisoria a favore di Russo-
mandi, ordinanza.

Postiglione — Impianto illuminazione elettrica, ordinanza; vendita bosco S. Angelo, approva.

Pellezzano — Dilazione a pagamento del debito Principe, approva.

Prignano Cilento — Tassa focatica, aliquota, approva; regolamento organico, approva con osservazioni.

Perdifumo — Tariffa daziaria, approva.

Piaggine Soprane — Regolamento organico impiegati e salariati, ordinanza.

Roccaplavoriosa — Eccedenza di aliquota per la tassa di famiglia, ordinanza.

Roccapiemonte — Tariffa daziaria, ordinanza.

Roccapaspide — Nomina della guardiana del carcere, ordinanza.

Salerno — Lavori di sistemazione della strada « Prima di Croce » approva; anticipazione di rendita pubblica da parte della Banca di Salerno, approva.

S. Egidio Montalbino — Esenzione delle famiglie dei militari richiamati alle armi al pagamento della tassa di famiglia, approva.

Sapri — Modifica all'organico dei sanitari, approva.

Scala — Aumento di salario ai becchini, approva.

S. Mango Piemonte — Impianto illuminazione elettrica, ordinanza.

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 18 Settembre 1915

S. Marina — M. frumentario, indennità al Commissario prefettizio, dà parere favorevole.

Vallo — Asilo, Infantile, demolizione di cunette, giudizio Carbone, autorizza.

Laureana — Congrega Purgatorio, bilancio 1915, approva.

S. Valentino — Congrega M. Morti, bilancio 1915, approva.

Pellezzano — Cong. Carità, giudizio di graduazione, autorizza.

Salerno — Cong. Carità, prelevamento fondo riserva, prende atto.

S. Gregorio Magno — Congrega Carità, prelevamento fondo riserva, prende atto.

Salerno — Orf. Umberto, sospensione utili agli alunni, approva.

Valva — Cong. Carità, prelevamento di somme, approva con condizione.

Salerno — Orfanotrofio Galdieri, fitto fondo rustico in Baronissi, approva.

S. Gregorio Magno — Congrega Carità, affranco prestazioni Paglia Pietro, Pietropaolo Angelo, Galliano Sabato, Robertazzo Gregorio, approva.

Polla — Cong. Carità, giudizio contro Morisani, ordinanza.

Castelcivita — Cassa agraria, Statuto, esprime parere favorevole.

Salerno — Orfan. Umberto, pagamento spese per servizio musicale, approva.

Buccino — Cong. Carità, giudizio contro Salimbene, approva.

Pagani — Cong. Carità, regolamento organico, rinvia.

Cava — Cong. Carità, transazione coll'avv. Scoppa per la riscossione delle rendite dei beni in Napoli, ordinanza.

Salerno — Asilo mendicizia, fondo « Cupa Capeti » lite contro Landi e transazione con Manzi Francesco, approva.

Centola — Cong. Carità, giudizio contro debitori morosi, approva.

Calvanico — Monte riuniti, bilancio 1915, approva.

Comuni vari — Varie opere pie, provvedimenti a pro' dell'infanzia abbandonata, dà parere.

Cava — O. P. Genovesi, provvedimenti impianto Asilo, approva.

S. Arsenio — Cong. Carità, arredamento sala operatoria, approva.

Calvanico — Stabilimento S. Caterina, bilancio 1915, approva.

Praiano — Cong. Carità, Bilancio 1915, approva.

Tramonti — Conserv. S. Giuseppe e Teresa, lavori al quartino in Napoli, ordinanza.

Salerno — Ospedale Ruggi, prelevamento fondo riserva, prende atto.

Giffoni S. C. — Congrega Carità, compenso all'applicato di Segreteria, approva.

Giffoni S. C. — Cong. Carità, ritenuta stipendio al Segretario, approva.

Giffoni Sei Casali — Cong. Carità Lavori all'acquedotto sorgente Pietracupa, approva con raccomandazione.

Cava — Arciconf. Quatriviale, rinuncia giudizio contro Napolitano Brigido, ordinanza.

Controne — Cong. Carità, liquidazione graduatoria eredi Gammaldi, approva con obbligo del reimpiego in rendita pubblica.

Sarno — Congrega di Carità, servizio di tesoreria, non approva.

Santomenna — Confraternita dei Laici, nomina e cauzione del tesoriere, approva.

S. Valentino Torio — Congrega M. dei Morti, servizio di tesoreria, approva.

S. Rufo — Cassa Agraria, nomina del tesoriere, approva.

Siano — Cong. di Carità, servizio di tesoreria, approva.

Sessa Cilento — Contratto per appalto dei lavori di riparazione della frana, approva.

Vietri sul mare — Congrega S. M. a Ponte di Molina, servizio di tesoreria, approva.

Conti Comunali approvati:

Amalfi, 1898 (2° periodo); *Castellabate*, 1908; *Roccapiemonte*, 1912, 1913; *Trentinara*, 1900; *S. Giovanni a Piro*, 1898; *Pertosa*, 1903 a 1907 (revocazione); *Salvitelle*, 1902 e 1910; *Sessa Cilento*, 1903 a 1907;

Conti di opere pie approvati:

Cava dei Tirreni: conto 1912 Fondo Pietà Chiesa S. Lucia, Fondo Pietà Chiesa Passiano, Fondo Pietà Chiesa S. Arcangelo, Monte G. Papa, Stefano Adinolfi, Conforto Vitale, G. B. Orilia, dell'Annunziata, Universale, Vitale, Adinolfi, Sollazzo, Maritaggi S. Casereo, Simone Lamberti, Prospero Longo, Simone Calire, Cafaro, Grimaldi, Agostino Genovese, Quaranta, G. A. Adinolfi, Monte dei Pegni, M. V. de Curtis, M. di Pietà S. M. della Vittoria, Francesco d'Auria, M. Pietà S. M. Maggiore, M. David, M. G. N. Coda, Congrega di Carità; *Ricigliano*: Cassa Agraria, 1904 a 1914; *S. Giovanni a Piro*: Monte Frumentario, 1902 a 1905; *Montesano*: O. P. elemosiniera, 1906; *Maiori*: Confraternità del Carmine, 1909 e 1910; *Gioi*: Confr. SS. Rosario, 1910 e 1913; *Bellosguardo*: Monte Frumentario, 1901 1902; *Laureana Cilento*: Congrega del Purgatorio, 1908 1913; *Campora*: Congrega di Carità, 1910; Cassa Agraria, 1910. 1911; *Altavilla Silentina*: Monte Pecuniario 1909, 1910:

Commissione per indumenti militari

(Decreto Luogotenenziale 20 agosto 1915)

PRESIDENTE

Comm. D.r Michele Spirito Prefetto della Provincia.

Componenti: Signora Falcone Prof. Adele; signora Ferrara-Rossi Livia; signora Fiorentino Adele; signora Galdo Lucia; signora Moscati-Calvanese Gabriella; signora Negri Giovannina vedova Grassi; signora Nunziante Concettina; signora Nuvoloni-Lomonaco Prof. Emanuela, Direttrice della R. Scuola Normale; signora Petrone Rosina; Quagliariello Comm. Avv. Francesco, Sindaco di Salerno; Mauro Comm. Avv. Clemente, Presidente del Consiglio Provinciale; Lembo Cav. Uff. Dott. Vito, Presidente della Deputazione Provinciale; Sca-

ramella Cav. Domenico, Presidente della Camera di Commercio; Graziadei Cav. Prof. Dott. Vittorio, R. Provveditore agli Studi; Filosa Cav. Francesco, Colonnello della Riserva, designato da S. E. il Comandante il Corpo d'armata; Galdo Cav. Avv. Francesco, Presidente della Congregazione di Carità; Mattina Cav. Avv. Giuseppe, Presidente il Comitato di Mobilitazione Civile; Cavaliere Comm. Avv. Lorenzo, Presidente il Comitato Cattolico Pro Richiamati; De Sica Cav. Ottavio, Presidente dell'Associazione della Stampa; Di Capua Cav. Uff. Carlo; Siniscalco Carmine, industriale; Virno Michele, industriale; Segretario il Capo di Gabinetto de Dominicis.

PUBBLICAZIONI

La condizione giuridica delle difese Arenosole e Campolongo nel feudo di Eboli e nel dritto feudale, eversivo e vigente dell'avv. G. Rossi, segretario comunale capo di Eboli — Tipografia del Progresso Sparano — Eboli — 1915.

E' un pregevole lavoro del valoroso segretario capo del Comune di Eboli G. Rossi, nel quale sono esposti con criteri sistematici e con semplicità tutti gli argomenti che concorrono e convergono a dimostrare ingiusta e fallace la pretesa devoluzione dei due importanti stabili patrimoniali al Demanio Forestale dello Stato. Congratulazioni.

CONCORSI

S. Pietro al Tanagro — Segretario Comunale — Concorso per titoli — stipendio L. 1800 lordo — Domanda e documenti entro il 20 ottobre prossimo.

Agli abbonati

Molti abbonati devono ancora l'abbonamento 1915; alcuni ancora quello 1913. Poichè il « Bollettino » vive del contributo dei suoi associati facciamo vivo appello a tutti di saldare il loro abbonamento, e di non respingere gli assegni già spediti.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor ROBERTO RUGGI D' ARAGONA, consigliere agg. — rag. GABRIELE MARRA, ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

110. *Provvedimenti a favore dell'infanzia.* (C. P. 6 ottobre 1915 n. 29473).
111. *Esami per abilitazione alle funzioni di agente daziario.* (C. P. 25 settembre 1915 n. 28808).
112. *Domande di licenze per militari da parte dei sindaci.* (C. P. 23 settembre 1915 n. 2519).
113. *Attuazione del nuovo catasto nel circondario di Salerno.* (D. M. delle Finanze 4 settembre 1915).
114. *Inizio della conservazione del nuovo catasto nel circondario di Salerno.* (C. P. 1 ottobre 1915 n. 28359).
115. *Sessione ordinaria autunnale del Consiglio Comunale — Bilancio 1916.* (C. P. 28 settembre 1915 n. 27407).
116. *Dispensa dal servizio degl'impiegati comunali in caso di nuova chiamata alle armi.* (C. P. 4 ottobre 1915 n. 29069).
117. *Pensioni privilegiate di guerra. Istruttoria delle domande.* (C. P. 4 ottobre 1915 n. 2506).
118. *Personale delle amministrazioni degli enti locali in caso di richiamo alle armi.* (D. L. 31 agosto 1915 n. 1420).
119. *Trattamento da farsi agl'impiegati degli enti locali richiamati.* (C. M. I. 16 settembre 1915 n. 16900-3).
120. *Provvedimenti per i funzionari o impiegati dello Stato richiamati alle armi.* (D. L. 11 agosto 1915 n. 1064).

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

Il servizio di tesoreria nelle istruzioni pubbliche di beneficenza.

§ II. *Pagamento delle spese del Rag. G. Marra.*

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Giunta Prov. Amministrativa, (adunanza del 24 e 25 settembre 1915).
 COPERTINA — pubblicazioni, concorsi, abbonamenti, aste, appalti, licitazioni.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 24 e 25 Settembre 1915

Presidenza: Prefetto Comm. SPIRITO

Sapri, capitolato pubblica illuminazione elettrica, ordinanza.

Valva, mutuo per l'acquedotto, approva.

Sala Consilina, accettazione del mutuo di L. 108.000 per l'edificio scolastico, approva.

Pontecagnano, regolamento organico impiegati salariati, approva.

Giffoni Vallepiiana, accettazione per lo edificio scolastico, approva.

Amalfi, esenzione del dazio sui materiali di costruzione, approva.

Buccino, tassa sui cani, reclamo Grieco, accoglie il ricorso.

Castel S. Lorenzo, tassa sui cani, reclamo Peduto, accoglie il ricorso.

Ascea, tassa esercizio, reclami Sabia e Cammarano, rigetta.

Colliano, regolamento pulizia urbana, approva.

S. Pietro al Tanagro, rinuncia al provvento dei ruoli per tassa esercizio e tassa cani, ordinanza.

Torraca, acquisto di obbligazioni del prestito nazionale, approva.

Pagani, aumento di assegno alla visitatrice del carcere mandamentale, non approva.

Salerno, regolamento e pianta organica per gli agenti municipali, approva, con decorrenza degli aumenti di assegni e salari dal 1.º gennaio 1915.

Amministrazione Prov., concessione di suolo sulla strada Rutino-Pantano-Vallo, approva.

Castelnuovo di Conza, modifica alla pianta organica del personale, approva.

Montecorvino Rovella, transazione di lite col sig. Campione, ordinanza.

Pellezzano, contribuzione del Comune in ragione del 25 ‰ nella spesa per la manutenzione della via vicinale Pendino, ordinanza.

Sala Consilina, eccedenza di oliquota nella tassa fuocatica 1915, ordinanza.

Mandamento di Montesano, aumento di assegno al custode del carcere mandamentale, ordinanza.

Parte I.

110. Provvedimenti a favore dell'infanzia. (Circolare 6 ottobre 1915 n. 29473 del Prefetto di Salerno diretta ai Sindaci della Provincia).

Il Ministero dell'Interno mi fa continue e vivissime premure perchè sia, senz'altro indugio, data pratica esecuzione alle prescrizioni emanate col Decreto Luogotenenziale 13 Giugno 1915 n. 873, concernente i provvedimenti a favore dell'infanzia.

Non ostante le istruzioni impartite con le diverse circolari prefettizie, ho dovuto constatare che poche istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia hanno bene interpretate e messe in atto le disposizioni all'uopo emanate.

Poichè l'assistenza dell'infanzia in questi momenti eccezionali richiede la maggiore diligenza e qualsiasi differimento renderebbe frustranea l'alta finalità che si propone il provvedimento Luogotenenziale, avvelandomi delle facoltà consentite dall'art. 2 del decreto sopracitato son venuto nella determinazione di raccogliere tutti i fondi disponibili, accertati e denunziati a tale scopo, per depositarli a conto corrente presso il Banco di Napoli, e dare di poi principio all'erogazione di cui trattasi.

In conseguenza di ciò prego la S. V. d'invitare a mio nome i rappresentanti delle opere pie, qui a fianco indicate di versare entro cinque giorni da oggi, mediante cartolina vaglia a me intestata, le somme controsegnate, curando personalmente l'esecuzione di tale disposizione.

Sono certo che V. S., interprete dello scopo altamente umanitario e civile, che vuoi conseguire, vorrà prestarmi tutta la collaborazione necessaria e nel ringraziarla resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

111. Esami per abilitazione alle funzioni di agente daziario. (Circolare telegrafica 25 Settembre 1915 num. 28808 del Prefetto di Salerno diretta ai sindaci del 1.º Circondario e per comunicazioni ai Sottoprefetti).

Pregola portare conoscenza pubblico con apposito avviso da

affiggersi albo pretorio che entro venturo mese novembre avranno luogo presso questa Prefettura esami abilitazioni alle funzioni di commesso o agente daziario e che domande relative, regolarmente documentate, dovranno pervenire questo ufficio entro 15 ottobre prossimo venturo.

Assicuri adempimento.

Prefetto — SPIRITO

112. Domande di licenze per militari da parte dei Sindaci. (Circolare 23 Settembre 1915 n. 2519 del Prefetto di Salerno diretta ai signori sindaci del 1.º Circondario).

Pervengono frequentemente al Comando del Corpo d'Armata ed a quelli delle dipendenti Divisioni Militari, lettere da parte dei Sindaci e certificati in accompagnamento di lettere private, con cui si chiedono licenze per gravi motivi di famiglia o per sistemazione di interessi privati. A risparmio di tempo così prezioso, in questi momenti s'invitano i Sig. Sindaci e per mezzo loro tutti i loro amministrati ad astenersi dal trasmettere simili domande, perchè durante lo stato di guerra sono sospese tutte le licenze e non si possono concedere che soltanto pochi giorni in caso di morte dei genitori o della moglie o dei figli, o per gravissime malattie, che importano pericolo di vita di persone di famiglia. Ogni altra domanda, fuori dei motivi suindicati, che perverrà da parte dei Sindaci o dei loro amministrati, rimarrà senza risposta. Attendesi assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO

113. Attuazione del nuovo catasto nel Circondario di Salerno (Decreto 4 Settembre 1915 del Ministero delle Finanze).

Viste le leggi 1.º marzo 1886, n.º 3682 e 21 gennaio 1897, n.º 23 che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi suddette, approvato col Regio Decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Vista la legge 8 luglio 1904, n.º 386 per l'attivazione del catasto per circondari;

Vista la legge 8 luglio 1901, n. 321 per l'attivazione del nuovo catasto e per l'esecuzione delle relative volture catastali;

Visto l'articolo 141 del regolamento per la conservazioni del nuovo catasto, approvato con Regio Decreto 26 gennaio 1902, n. 76;

Essendo compiute le operazioni per la formazione del nuovo catasto nel Circondario di Salerno;

D E C R E T A :

L'attivazione del nuovo catasto formato in esecuzione delle predette leggi 1.º marzo 1886, n.º 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, ha effetto nel Circondario di Salerno dal giorno 1.º gennaio 1916 e da quel giorno cessa la conservazione del catasto preesistente.

Il Direttore Generale del Catasto e dei Servizi tecnici di finanza, e quello delle Imposte dirette e del Catasto, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1915.

Il Ministro — f.º DANEÒ

114. Inizio della conservazione del nuovo catasto nel circondario di Salerno (Circolare 1.º ottobre 1915 del Prefetto di Salerno n. 28359 diretta ai Sindaci del 1.º Circondario).

L'inizio della conservazione del nuovo catasto formato in base alle leggi 1.º marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897 n. 23, è stato stabilito per il circondario di Salerno al 1.º gennaio 1916 con decreto ministeriale 4 corrente.

A quella data cesserà pertanto nel circondario, la conservazione del catasto ora vigente, alla conservazione del nuovo provvederanno per un esemplare le sei agenzie delle imposte del circondario e per l'altro esemplare il Circondario Catastale di Salerno.

Si prega di diffondere tale notizia fra i pubblici funzionari, i professionisti e i possessori di beni immobili.

Il Prefetto — SPIRITO

115. Sessione ordinaria autunnale del Consiglio Comunale - Bilancio 1916. (Circolare del Prefetto di Salerno 28 Sett. 1915, n. 27407 diretta ai Sindaci del 1.º Circondario e per comunicazione ai Sottoprefetti).

In esecuzione degli articoli 124 e 139 della legge Comunale prego le SS. LL. di provvedere subito, ove ancora non siasi fatto, per la riunione del Consiglio Comunale in sessione ordinaria autunnale, facendomi tenere la copia della deliberazione della Giunta Municipale che fissa il giorno dell'apertura della sessione. Com'è risaputo il più importante affare da trattare in questa sessione è il bilancio preventivo del venturo anno 1916: epperò io rivolgo speciale raccomandazione alle SS. LL. affinchè curino che la deliberazione del preventivo sia emessa con assoluta urgenza, per evitare il ritardo deploratosi nei decorsi anni. Qualora poi sia ne-

cessario di applicare la sovrimposta con eccedenza sul limite legale, converrà di spedire il bilancio a questa Prefettura non oltre il mese di ottobre prossimo, per poter così includere nei ruoli principali d'imposta fondiaria tutta la sovraimposizione comunale occorrente.

Ad ogni modo la deliberazione relativa alla sovrimposta dovrà essermi trasmessa per tutto il 30 ottobre venturo. Stimo superfluo di dare nuove istruzioni, per assicurare la compilazione regolare del bilancio, ritenendo sufficienti quelle comunicate con la circolare 22-9-1914 n. 24582 (1) riferibile al bilancio 1915, e delle quali raccomando la precisa osservanza. Ritengo utile soltanto di ripetere che le entrate da inscrivere in bilancio devono essere previste nella misura rispondente alla effettiva riscuotibilità, in ispecie per quanto concerne il ricavato della vendita di legname ed il cespite delle tasse, e che l'avanzo di amministrazione, da valutare in maniera esatta, non può avere destinazione diversa da quella prescritta dall'art. 192 del regolamento comunale e provinciale. Mentre resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente, segno, qui di seguito, le notizie riferibili alla sovrimposta ed agli stanziamenti obbligatori.

Il Prefetto — SPIRITO

116. Dispensa dai servizio degli impiegati comunali in caso di nuova chiamata alle armi. (Circolare 4 ottobre 1915 del Prefetto di Salerno n. 29069 diretta ai Sindaci della Provincia).

Molti Sindaci di varie Provincie del Regno, hanno telegrafato al Ministero per chiedere la dispensa dal servizio degli impiegati Comunali in caso di nuova chiamata alle armi.

Ciò posto reputo opportuno, d'ordine del Ministero, far conoscere alle SS. LL. che gli specchi annessi al regolamento delle dispense dalle chiamate alle armi vennero recentemente riveduti e non è possibile farne oggetto ora di nuova revisione, per estendere ancora i casi di esenzione. Non si mette d'altra parte in dubbio che gli uffici comunali, anche in caso di richiamo di altre classi, continuino a funzionare regolarmente perchè, a prescindere dall'assunzione in servizio provvisorio di altro personale per sostituire gli impiegati assenti, si ha sicura fiducia che gl'impiegati che restano negli uffici, aumentando la loro attività ed il loro zelo, provvederanno al regolare andamento del servizio.

Il Prefetto — SPIRITO

(1) Pubblicato nel Bollettino Amministrativo n. 1-2 di quest'anno.

117. Pensioni privilegiate di guerra. Istruttoria delle domande. (Circolare del Prefetto di Salerno, 4 Ottobre 1915, n. 2586 diretta ai signori Sindaci del I. Circondario).

Ad eliminare le difficoltà che si frappongono alla rapida istruzione delle domande di pensioni privilegiate di guerra, specialmente a causa della loro incompleta documentazione, il Ministero ha disposto che le istanze siano dagli interessati inviate, anziché direttamente alla Corte dei Conti a mezzo dei Sindaci, alla Prefettura o Sottoprefettura, che dovranno accertarsi della regolarità o meno delle domande stesse e della documentazione, secondo le istruzioni impartite.

In tal modo, il lavoro preliminare sarà di molto agevolato, e si raggiungerà il duplice intento di seguire un unico criterio d'istruzione e di non ritardare alle famiglie di coloro specialmente che hanno data la vita per la Patria il giusto riconoscimento de diritto all'assegno continuativo.

Prego, perciò le SS. LL. di dare disposizione conformi, e confido nella provata solerzia degli uffici comunali, perchè tale servizio, cui le SS. LL. vorranno personalmente intendere, proceda con la maggiore diligenza e speditezza.

Prego di assicurarmene.

Il Prefetto — SPIRITO

118. Personale delle amministrazioni degli enti locali in caso di richiamo alle armi. (D. L. 31 agosto 1915 n. 1420 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1915).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente generale di sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri della guerra e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I.

Agli impiegati e salariati dei Comuni, delle Provincie, e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, al personale sanitario dipen-

dente dalle stesse amministrazioni e agli insegnanti delle scuole primarie la cui amministrazione non sia affidata al Consiglio scolastico provinciale ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Nostro decreto 11 luglio u. s., n. 1064, (1) purchè le persone anzidette, alla data del presente decreto, abbiano già ottenuto, con deliberazioni approvate dall' autorità competente, la nomina a posti compresi nelle rispettive piante organiche. Rimane salva l'applicazione del penultimo comma dell'art. 20 del testo unico 22 novembre 1908, numero 693.

Art. 2.

Qualora sia ritardato, anche per una sola scadenza, il pagamento delle somme dovute dagli enti indicati nell'articolo primo, il prefetto, sentite in un termine non superiore a cinque giorni, le deduzioni dell'amministrazione interessata, liquiderà il credito dell'impiegato o salariato e adotterà d'urgenza i provvedimenti consentiti dalle relative leggi organiche per assicurare il pagamento delle rate scadute e di quelle da scadere.

Art. 3.

Per tutta la durata dello stato di guerra, a posti compresi nelle piante organiche che si rendono vacanti ed ai quali, in base ai rispettivi regolamenti, non possa provvedersi per promozione, si dovrà provvedere esclusivamente con nomine provvisorie, rimanendo sospeso ogni pubblico concorso, anche se bandito in precedenza e non esaurito alla data del presente decreto.

Art. 4.

Resta sospesa, sino a che avrà vigore il presente decreto, l'efficacia di ogni disposizione contenuta nei regolamenti organici degli enti locali contraria alle presenti norme.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno 1.º settembre 1915. Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1915.

TOMMASO DI SAVOIA

SALANDRA — ZUPPELLI — GRIPPO

(1) Vedi pag. 296.

119. Trattamento da farsi agl'impiegati degli enti locali richiamati. (Circolare del Ministero dell'Interno 16 settembre 1915 n. 16900-3 diretta ai Prefetti).

Richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sul Decreto Luogotenenziale 31 agosto ultimo scorso n. 1420 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 corrente mese, col quale vengono estese le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto luogotenenziale 11 luglio ultimo scorso N.° 1064, agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, al personale sanitario dipendente dalle stesse amministrazioni e agli insegnanti delle scuole primarie, la cui amministrazione non sia affidata al consiglio scolastico provinciale, ai sensi della legge 4 giugno 1911 N.° 487.

Per l'esecuzione di tali disposizioni, agli impiegati e salariati suddetti, richiamati alle armi, e che non abbiano il grado di *ufficiali* o *sottufficiali*, le amministrazioni dalle quali essi dipendono debbono continuare a corrispondere l'integrale stipendio, che percepivano prima del richiamo alle armi, rimanendo sospesa l'efficiacia di ogni contraria disposizione inserita nei regolamenti organici deliberati dalle amministrazioni medesime. Nel caso, invece, che i richiamati rivestano il grado di sottufficiale o di ufficiale cessa, dal 1.° corrente mese, ogni obbligo di corresponsione dello stipendio o del salario, quando lo stipendio e l'assegno corrisposto dall'amministrazione militare sia superiore a quello corrisposto dall'amministrazione civile se questa ultima, invece, sia superiore a quello corrisposto dall'autorità militare, l'amministrazione civile dovrà dare al proprio dipendente solo la differenza tra i due assegni, in modo che il militare richiamato abbia complessivamente a riscuotere quello stesso stipendio o salario che percepiva prima del richiamo.

Per coloro che non siano stati ancora richiamati, o per i quali non siano ancora decorsi due mesi dal richiamo, resta salvo il diritto a percepire per i primi due mesi dalla chiamata l'intero stipendio, qualunque sia l'assegno corrisposto dalla autorità militare, applicandosi ad essi le norme sopra ricordate solo dopo i due mesi del richiamo.

Con le disposizioni suddette si è regolato in modo uniforme il trattamento da farsi al personale dipendente dagli enti locali e le SS. LL. dovranno vigilare che da parte delle dipendenti amministrazioni sia ad esse data rigorosa esecuzione, avvalendosi, ove occorra, delle difficoltà di cui all'art. 2 dello stesso decreto luogotenenziale, per obbligare le amministrazioni a corrispondere ai propri dipendenti quanto ad essi è dovuto.

Infine a garanzia degli interessi del numeroso personale ri-

chiamato alle armi, con l'articolo 3 del decreto medesimo sono stati sospesi tutti i concorsi, anche se banditi in precedenza e non esauriti al 31 agosto ultimo scorso, per nomine ad impiegati vacanti presso gli uffici delle amministrazioni suddette, provvedendosi alle vacanze, quando pei regolamenti locali non possa provvedersi con promozioni, con nomine provvisorie da farsi per chiamata in persona che abbia i requisiti di moralità e di capacità prescritti dai regolamenti stessi per l'assunzione della carica.

Prego le SS. LL. di dare subito notizia delle suddette disposizioni alle amministrazioni dipendenti, assicurandone questo Ministero.

Il Ministro — A. SALANDRA

120. Provvedimenti per i funzionari o impiegati dello Stato richiamati alle armi nel R.^o Esercito e nella R.^a Marina. (D. L. 11 luglio 1915, n. 1064, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1915).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili. approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto ecc. ecc.;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e degli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari o impiegati dello Stato, richiamati alle armi, nel R. esercito o nella R. marina che non abbiano il grado di ufficiali o sottufficiali, continueranno a percepire integralmente il loro stipendio d'impiegati civili, con gli assegni militari e le indennità del loro grado,

Art. 2.

I funzionari o impiegati dello Stato richiamati alle armi, che siano invece provvisti del grado di ufficiali o sottufficiali, percepiranno lo stipendio civile o lo stipendio od assegno militare secondo che l'uno o l'altro sia di importo maggiore.

Se lo stipendio od assegno militare è inferiore allo stipendio civile, l'Amministrazione civile, alla quale il funzionario appartiene, gli pagherà la differenza esistente fra lo stipendio civile e il militare.

Se, invece, lo stipendio od assegno militare è superiore a quello civile, nessun trattamento è dovuto all'impiegato a carico dell'Amministrazione civile,

Art. 3.

Ai funzionari od impiegati indicati nell'art. 2 sono dovute tutte le indennità fisse ed eventuali stabilite per gli ufficiali e sottufficiali dello stesso grado, arma ed anzianità in servizio attivo permanente, quando si trovino nelle condizioni prescritte dalle norme che regolano tali indennità, salvo quanto è disposte dall'art. 11 per le indennità di servizio speciale e di carica. Sono inoltre dovute — quando si trovino nelle condizioni volute — le indennità giornaliere stabilite pel R. esercito dal R. decreto 3 gennaio 1915, n. 2, prorogato fino al 31 dicembre 1915, con la legge 1.º aprile 1915, n. 425, e dei R.R. decreti 15 aprile 1915, n. 471, e 22 aprile 1915, n. 500, e per la R. marina dal R. decreto 26 novembre 1914, n. 1311.

Art. 4.

Trattamento analogo a quello previsto negli articoli precedenti per i funzionari od impiegati dello Stato richiamati alle armi, sarà fatto al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato, ai capi cantonieri e cantonieri addetti alla manutenzione delle strade nazionali e agli insegnanti delle scuole primarie, la cui amministrazione è affidata al Consiglio scolastico provinciale ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 5.

Per gli impiegati avventizi dello Stato e per gli impiegati avventizi delle ferrovie dello Stato accennati nell'articolo unico del Nostro decreto 3 giugno 1915, n. 858, richiamati alle armi e che non abbiano il grado di ufficiali o di sottufficiali, sarà mantenuto il trattamento di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620. Per gli avventizi suddetti richiamati alle armi

col grado di ufficiali o sottufficiali sarà applicato un trattamento analogo a quello di cui all'art. 2 del presente decreto, ponendo, però, in confronto dello stipendio militare la retribuzione di avventizio nella misura prevista dal citato art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620.

Art. 6.

Gli ufficiali richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria, avranno diritto a percepire, oltre l'assegno annuo di pensione del quale sono provvisti, un assegno suppletivo pari alla differenza tra la pensione e lo stipendio ed indennità spettanti agli ufficiali dello stesso grado ed anzianità e della medesima arma o corpo in servizio ottivo permanente, perdendo, però, l'indennità annua di posizione ausiliaria, e salvo quanto è disposto all'art. 11 per le indennità per servizio speciale e di carica.

Art. 7.

I pensionati militari richiamati in servizio e che non rivestano il grado di ufficiali o sottufficiali continueranno a percepire integralmente la pensione insieme con la paga o soldo ad essi spettanti col richiamo in servizio. Qualora essi abbiano, invece, il grado di ufficiali o sottufficiali, percepiranno, oltre la pensione, un assegno suppletivo pari alla differenza fra l'assegno di riposo e lo stipendio o assegno ed indennità spettanti agli ufficiali o sottufficiali dello stesso grado ed anzianità e della medesima arma o corpo in servizio attivo permanente, salvo quanto è disposto all'art. 11 per le indennità per servizi speciali e di carica.

I pensionati civili dello Stato richiamati alle armi col grado di ufficiali o di sottufficiali, saranno considerati come aventi uno stipendio pari a quello di cui erano provvisti alla data del loro collocamento a riposo e percepiranno lo stipendio civile o stipendio od assegno militare secondo che l'uno o l'altro sia di importo maggiore.

Se lo stipendio od assegno militare risulta inferiore allo stipendio civile che il pensionato aveva quando fu collocato a riposo, gli sarà corrisposta anche la pensione sino a concorrenza della differenza. Se, invece, lo stipendio od assegno militare è superiore a quello civile, come sopra considerato, resterà sospeso l'integrale pagamento della pensione.

Art. 8.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano ai pensionati che si arruolino volontariamente, pei quali resta fermo quanto prescrive, pel cumulo di pensione e stipendio, la legge

18 luglio 1862, n. 722. Nulla però è innovato a quanto è disposto col R. decreto 9 maggio 1915, n. 658, circa l'arruolamento volontario dei sottufficiali a riposo del corpo Reali equipaggi.

Art. 9.

Agli ufficiali in posizione ausiliaria e ai pensionati richiamati alle armi è applicabile la disposizione del precedente art. 3.

Art. 10.

Gli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio riceveranno, invece dell'assegno di cui sono provvisti, lo stipendio e le indennità degli ufficiali dello stesso grado ed anzianità e della stessa arma o corpo in servizio attivo permanente.

Non sarà loro dovuta la indennità speciale stabilita dai Regi decreti richiamati nell'art. 3.

Art. 11.

Per le indennità per servizio speciale e di carica previste dalla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito saranno osservate le disposizioni contenute in altro Nostro decreto.

Art. 12.

Le disposizioni di cui negli articoli precedenti sono applicabili anche ai militari richiamati dal congedo e facenti parte dei Corpi di occupazione della Libia e dell'Egeo.

Art. 13.

Resta in vigore ogni disposizione riguardante la materia che non sia contraria alle norme contenute negli articoli precedenti e sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620 e dei Nostri decreti 3 giugno 1915, n. 658 e 17 giugno 1915, n. 982 e 983 in quanto siano difformi da quelle del presente decreto, e ogni altra disposizione che non sia in armonia con quanto dispone il decreto stesso.

Art. 14.

Il presente decreto avrà effetto dal 16 luglio 1915
Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA, SONNINO, MARTINI, ORLANDO,
DANELO, CARCANO, ZUPELLI. VIALE, GRIPPO,
CIUFFELLI, CAVASOLA, RICCIO.

Parte II.

Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza

II.

Pagamento delle spese

I pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo dei *mandati*. Prima di rilasciare un mandato dev'essere:

1.° Verificata e giustificata la causa legale della spesa; 2.° dev'essere liquidato il conto; 3.° dev'essere accertato che la somma da pagare sia nei limiti del fondo stanziato e ne sia fatta l'imputazione al capitolo relativo, alla competenza dell'esercizio, o, separatamente, ai residui (1).

I mandati devono contenere: numero d'ordine, esercizio a cui si riferisce la spesa, riferimento al titolo, sezione, capitolo, articolo, cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori, somme da pagarsi (in lettere e in cifre), la ragione del credito ed in un apposito specchietto lo stanziamento portato in bilancio, le relative modificazioni successive, se ce ne sono state, i pagamenti eseguiti e le disponibilità rimaste dopo il pagamento del mandato stesso (2).

Le *spese fisse* (stipendi, pensioni, affitti passivi, canoni, livelli ecc.) possono pagarsi con *ruoli* o *prospetti di pagamento*, i quali vengono considerati come veri e propri mandati. I *ruoli* sono soggetti a tutte le formalità richieste per i mandati.

I mandati possono riferirsi tanto a un solo come a più creditori, possono essere cioè *individuali* o *collettivi*.

Si può emettere un mandato collettivo sempre quando il mandato si riferisce ad una sola categoria o capitolo del bilancio,

(1) Art. 52 Reg. di Contabilità sulle Opere Pie 5 febbraio 1891, n. 99.

(2) Art. 56 id.

e che in esso siano tenuti distinti gli articoli in cui è ripartito il capitolo.

Il tesoriere *non deve* procedere ad alcun pagamento senza ricevere il mandato dall'amministrazione dell'ente. E deve accertarsi, essendo *responsabile* del pagamento:

1.° che il mandato sia firmato dal Presidente o Priore e dal componente l'amministrazione, che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato;

2.° che sia emesso nel limite del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio;

3.° che vi sia la persona creditrice, che possa rilasciare una regolare quietanza o un legale procuratore (3).

Alle amministrazioni rappresentate da un solo amministratore basta la sua firma e quella del ragioniere dove esiste.

Quando il pagamento debba farsi ai legale rappresentante o procuratore del percipiente è necessario che di ciò sia fatta precisa menzione nel mandato, e il creditore deve produrre l'atto di procura o la copia autentica di esso, che sarà posta a corredo del mandato stesso — Se la procura è fatto per atto privato, le sottoscrizioni devono essere autenticate da notaio in conformità al disposto dell'art. 1323 del Codice Civile (4).

Se la quietanza d'un mandato a favore d'una Ditta Commerciale è fatta nel modo accettato in commercio, ma non conforme all'intestazione del mandato, il tesoriere dovrà richiedere un'attestazione della Camera di Commercio od una circolare della ditta autenticata dalla Camera stessa ed unirla al mandato (5).

Il mandato dev'essere firmato dal segretario e dal ragioniere ove esiste. Il segretario e il ragioniere non possono rifiutare la loro firma; se lo ritengono illegale possono richiedere un ordine per iscritto al Presidente, a scanso della loro responsabilità (6).

(3) Art. 57 Reg. di Contabilità citato.

(4) Art. 334 Reg. di Contabilità di Stato 4 maggio 1885.

(5) Art. 445 Reg. citato.

(6) Art. 58 legge Contabilità di Stato 17 febbraio 1884.

I creditori, richiesti, devono provare la loro identità nei modi prescritti dalla legge: sorgendo dubbi il tesoriere può sospendere il pagamento, avvisandone l'amministrazione.

Il tesoriere non può rifiutarsi al pagamento dei mandati senza un fondato motivo.

La quietanza deve stendersi *per esteso* alla presenza del tesoriere; trattandosi di creditori, che non sappiano scrivere, basterà un segno di croce alla presenza di due testimoni, che sottoscriveranno attestando che il segno costituisce la quietanza del creditore (7).

La quietanza va soggetta alla tassa di bollo di centesimi cinque, dieci, venti o trenta in proporzione della somma pagata. (8).

Il tesoriere può ricevere eccezionalmente sotto la sua responsabilità, quietanze stese su fogli a parte. La quietanza su foglio a parte è esente dall'obbligo di registrazione e va soggetta al bollo prescritto per le ricevute ordinarie, quando non porti liberazione di precedente titolo contrattuale scritto, come le quietanze di stipendi, d'indennità liquidate amministrativamente e simili; resterà però soggetta alla registrazione e dovrà scriversi su carta bollata da 1,25, quando il pagamento importi liberazione di titolo contrattuale o da sentenze e simili. (9)

I presentatori di tali quietanze su foglio a parte devono essere conosciuti ed apporre su esse la loro sottoscrizione.

Il tesoriere non può accettare quietanza con riserva o condizione (10).

Nei casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione o morte del creditore i mandati devono essere intestati al nome del legale *rappresentante, tutore o curatore o degli eredi.*

Questa qualità si prova :

(7) Circolare Ministero del Tesoro 12 marzo 1890.

(8) Art. 20 legge 4 luglio 1897 e art. 25 legge 23 aprile 1911 sulle tasse di bollo.

(9) C. M. F. 10 dicembre 1896 n. 109422-160022.

(10) 444 Reg. di Contabilità di Stato citato.

1.º Con la copia autentica dell'atto di nomina pel *rappresentante, tutore o curatore*.

2.º Con i seguenti documenti per gli *eredi testamentari*:

a) copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

b) attestazione giudiziaria di notorietà, da cui risulti che il testamento sia tenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede, e se vi abbiano eredi legittimi o necessari oltre quelli contemplati nel testamento;

c) atto di morte del creditore rilasciato dall'ufficiale di Stato Civile.

3.º Con i seguenti documenti per gli *eredi intestati*:

a) atto di notorietà ricevuto dal pretore o dal notaio, da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

b) atto di morte come sopra (11).

Per gli eredi testamentari, creditori di somme non eccedente al lordo lire *cento*, basterà che producono l'atto di notorietà e quello di morte — Se la somma non eccede le lire *cinquanta*, gli eredi *testamentari* o *intestati* potranno produrre un certificato di notorietà rilasciato dal Sindaco, anzichè dal pretore o dal notaio (12).

Non possono essere ammessi a discarico i mandati corredati dai soli scontrini dei vaglia spediti, anche quando siasi autorizzata la spedizione dei vaglia pei pagamenti, avendo il tesoriere l'obbligo di ritirare le formali ricevute, le quali soltanto liberano l'Amministrazione rispetto ai creditori. (13)

Possono però essere ammessi a discarico, quando, oltre la ricevuta del vaglia, v'è una dichiarazione del creditore di essere stato interamente soddisfatto, dovendo tali documenti ritenersi equivalenti a regolari quietanze. (14)

(11) Art. 337 Reg. di Contabilità di Stato.

(12) Art. 338 — Id.

(13) Corte dei Conti 15 dicembre 1904.

(14) C. dei Conti 28 gen. 1909.

Sebbene la regola dice che il tesoriere non deve provvedere a nessun pagamento senza mandato, pure la Corte dei Conti ha sancito (15) che il tesoriere ha l'obbligo di pagare a tempo debito le imposte sui beni dell'Opera Pia, senz'attendere che l'Amministrazione spedisca il mandato.

I pagamenti a favore del tesoriere, fatti con mandati di rimborso, non possono considerarsi come giustificati se non sieno accompagnati dagli ordinativi delle spese eseguite con quietanza dei percipienti diretti. (16)

Per i pagamenti soggetti a ritenute (R. M., Cassa Previdenza, ecc.) il creditore deve percepire la somma netta: la ritenuta dovrà essere versata dal tesoriere a chi spetta nei modi di legge.

I mandati devono essere inviati direttamente al tesoriere e non consegnati alle parti. (17)

Per regolarità di amministrazione ai creditori viene spedito un avviso dei mandati emessi a loro favore, indicando, possibilmente, in quali giorni ed in quali ore sono esigibili.

Dopo che un mandato sia stato soddisfatto e quietanzato il tesoriere deve apporre la dizione « pagato ».

I mandati emessi durante l'esercizio del precedente anno finanziario sono pagabili anche dopo la scadenza di esso, purchè ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto residui: se non fossero stati pagati neanche nell'anno finanziario a quello in cui vennero emessi, s'intendono annullati, salvo il dritto al creditore di chiederne la rinnovazione. (18)

(continua)

G. MARRA

(15) C. dei Conti 1.º gen. 1905.

(16) C. dei Conti 15 marzo 1904.

(17) Istruzioni ministeriali 19 giugno 1896.

(18) Art. 208 Regolamento Comunale 12 febbraio 1911 applicabile per analogia alle Opere Pie.

Capaccio, capitolato per la pubblica illuminazione a luce elettrica, ordinanza.

Tegiano, tassa esercizi, reclamo Bruno, accoglie parzialmente il ricorso.

Roccapiemonte, reclami per la tassa di esercizi, respinti.

Vietri sul mare, aumento di stipendio al Cancelliere della conciliazione, ordinanza.

Cetara, condono all'ex segretario Ricciardi dei contributi dovuti al Monte Pensione, ordinanza.

Rutino, rimborso di spedalità prestate a Maratea Gennaro dal Reale albergo dei poveri, ordinanza.

Angri, modifica al regolamento organico e ricorso del sig. De Giacomo avverso il concorso per la nomina a segretario, approva la modifica del regolamento e respinge il ricorso.

CONCORSI

Casaletto Spartano — Concorso per aprire ed esercitare l'unica farmacia, che dovrà aver sede nel Capoluogo in via Garibaldi — Domanda da presentarsi alla Prefettura entro il 30 ottobre 1915.

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Polla — Prefettura 18 ottobre 1915 — ore 10.

Secondo esperimento d'asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal bosco « Sarconi Sud » e dal bosco « Monaco » del comune di Polla.

Base d'asta L. 18137,44 per il bosco « Sarconi » e L. 970,56 per il bosco « Monaco ».

Pagani — 28 ottobre 1915 ore 11 — 2.^a asta pubblica per l'appalto dei lavori per il lastricamento della strada tra il Monastero di S. Chiara e la Chiesa del Carmine nonchè la costruzione di tutte le opere necessarie per la sistemazione degli scoli d'acqua dell'importo presunto di lire 51,010.

Lucera (Foggia), — Municipio 30 ottobre.

Pubblici incanti a schede per l'appalto di tutte le opere murarie, di legno, di ferro ed accessori occorrenti per la costruzione di un edificio scolastico per il prezzo complessivo di lire 321,184,61 al netto delle impreviste.

PUBBLICAZIONI

La legislazione italiana sui manicomi e sugli alienati. Commento alla legge 14 febbraio 1904 n. 36 ed al Reg. 16 agosto 1909 n. 615, dell'avv. Ludovico Berra segretario della Provincia di Novara—Como—Tipografia Editrice Ostinelli — L. 2,50.

È un pregevole lavoro dell'avv. Berra, nel quale oltre di essere annotati i diversi articoli della legge sono raccolte moltissime note alle disposizioni vigenti sui manicomi e sugli alienati, le circolari ministeriali e i moduli per l'attuazione pratica delle varie norme.

N. B. -- Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare.

Abbonamenti al " BOLLETTINO „

Hanno pagato l'abbonamento dell'anno 1915:

I comuni di Castiglione del Genovesi, Torre Orsaia, Castel San Giorgio, Valle dell'Angelo, Celle Bulgheria, Gioi Cilento, Perdifumo, Mercato S. Severino, Furore, Serramezzana, S. Mauro Cilento, Campora, Fisciano, Sarno, Sacco, Laviano, Giffoni Sei Casali, Lustra, S. Cipriano Picentino, Oliveto Citra, Buccino, S. Giovanni a Piro, Calvanico, Albanella, Contursi, Santomena, Montecorvino Pugliano, Monte S. Giacomo, Altavilla Silentina, Vallo Lucano, Perito, Caggiano, Giungano, Moio della Civitella, Sassano, le congregazioni di Carità di Angri, Contursi, Castel S. Giorgio, Campagna, Eboli, Calvanico, il conservatorio di S. Sofia di Montecorvino Rovella, il Conservatorio del Carminello ad Arco di Pagani, la Conf. S. M. Carmine dette delle Galline di Pagani, il cav. avv. F. Galdo e il rag. A. Mauro.

Preghiamo *vivamente* gli altri abbonati di spedirci l'abbonamento entro questo mese, e di non respingere gli assegni già inviati.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor* ROBERTO RUGGI D' ARAGONA, *consigliere agg. — rag.* GABRIELE MARRA, *ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

121. *Dispense dalle chiamate alle armi* (C. M. I. 26 Maggio 1915).

122. *Revisione delle liste elettorali 1916* (C. P. 5 ottobre 1915 n. 30102).

123. *Vendita di alberi nei boschi dei Comuni e degli enti tutelati* (Interpretazione della C. M. A. 30 novembre 1911).

124. *Concessione degli acconti nelle pensioni privilegiate di guerra.* (D. L. 22 agosto 1915).

125. *Panificazione* (D. M. I. 13 ottobre 1915).

126. *Idem* (C. P. 20 ottobre 1915 n. 30444).

127. *Provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette durante la guerra* (D. L. 12 settembre 1915).

128. *Modificazioni alle leggi per le tasse sugli affari* (Avvertenze 20 ottobre 1915 del M. delle Finanze in seguito alla pubblicazione del R. D. 12 ottobre 1915).

129. *Modificazioni alle tasse postali, telegrafiche e telefoniche* (R. D. 12 ottobre 1915).

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Giunta Prov. Amministrativa, (adunanza del 14 e 15 ottobre 1915).

Commissione Prov. di Beneficenza (adunanze del 9 e 23 ottobre 1915).

COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, pubblicazioni.

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.^o

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 14 e 15 Ottobre 1915

(Continuazione)

Roccapiemonte — acquisto dall'amministrazione di bonifiche di terreno, parere favorevole.

Sarno — insegnamento dei lavori donneschi. approva con modifica.

S. Rufo — accettazione del prestito per l'acquedotto, approva.

Maiori — lite d'Amato per l'inclusione nell'elenco delle vie vicinali nel tratto « Montalto » approva con riserva.

Praiano — tassa esercizio, reclami, ne accoglie due e gli altri li respinge.

S. Gregorio Magno — istituzione di una scuola di Stato in contrada « Teglia », approva.

Giffoni sei Casali — aggiunte al regolamento di polizia urbana, ordinanza.

Salerno — spedalità richiesta di mandato di ufficio, ordinanza.

Ogliastro Cilento — trasformazione dei prestiti con la Cassa DD. e PP., approva.

Maiori — mutuo di lire 20 mila pei lavori di riparazione dei danni alluvionali, approva.

Cava dei Tirreni — regolamento edilizio, approva.

Amalfi — capitolato di condotta ostetrica, approva.

Vietri sul Mare — concessione di sopra elevare fabbriche su di un muro di proprietà comunale, ordinanza.

Atrani — mutuo di lire 9804 per dimissione di passività, approva.

Olevano sul Tusciano — fitto di locali per la casa comunale approva.

Fisciano — concessione gratuita di suolo, ordinanza.

Caggiano — dazio consumo, approva.

Santomenna — concessione di suolo, ordinanza.

Caselle in Pittari — regolamento daziario, approva.

Minori — spedalità dovute agli ospedali riuniti di Genova, emette il mandato di ufficio.

Consorzio stradale Laviano Santomenna e Castelnuovo di Conza — istanza Pinto per mandato di ufficio, ordinanza.

Olevano sul Tusciano — acquisto di suoli per l'ampliamento della piazza Umberto I., ordinanza.

Laurino — trattamento economico ai sanitari richiamati alle armi approva.

Montecorvino Pugliano — lite contro il Comune di Pontecagnano-Faiano per il latifondo « Difesa nuova », approva.

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 9 Ottobre 1915

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Bracigliano, Congrega Carità, Prelevamento dal fondo di riserva. prende atto.

Pagani, Congrega S. M. del Carmine, Transazione col farmacista Vicedomini, ordinanza.

Fisciano, Cong. Carità, Acquisto di rendita pubblica, approva.

Giffoni Vallepiiana, Cong. Carità, storno di fondo, approva.

Salerno, Orfanot. Umberto. Concessione a trattativa privata dei

Parte I.

121. **Dispense dalle chiamate alle armi** (1), (Circolare del Ministero dell'Interno — Direz. Gen. Am.ne Civile del 26 maggio 1915).

In esecuzione del R.° D.° 18 corrente N.° 668 da convertirsi in legge, sono stati approvati con decreto 22 corrente N.° 372 del Ministero della Guerra (pubblicato nel giornale Militare Ufficiale N.° 31) i nuovi specchi delle dispense dalle chiamate alle armi degli Ufficiali di Milizia Territoriale, in congedo provvisorio e di Riserva e dei militari le truppa, ascritti alla milizia territoriale, che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali.

Nell'informarne le SS. LL. per opportuna norma, richiamo la loro speciale attenzione sulle norme dello specchio E.

Sono in esso compresi fra gli altri.

1.° I Regi Commissari presso le Amministrazioni Comunali disciolte.

2.° Gli esattori delle Imposte dirette e i tesoriери dei Comuni.

Per entrambe queste categorie di persone, a conseguire la dispensa basterà che producano alla competente Autorità militare un certificato dal quale risulti l'ufficio che dà diritto alla dispensa.

3.° Sindaci, quando il Prefetto attesti per iscritto, sotto la sua personale responsabilità, che la loro opera è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio comunale.

4.° Segretari Comunali, nei Comuni dove non rimanga in servizio un Vice Segretario patentato, giusta certificato del Sindaco vistato per conferma dal Prefetto o Sottoprefetto.

5.° Tesorieri delle Istituzioni Pubbliche di beneficenza, quando il Prefetto o Sottoprefetto dichiarino che non si possa in altro modo provvedere al servizio.

6.° Guardie municipali daziari, campestri, pompieri (compresi i graduati) nei limiti indispensabili alle necessità dei servizi, da attestarsi dai Sindaci e confermarsi dai Prefetti o Sottoprefetti.

Favoriscano portare le nuove istruzioni a conoscenza dei Sottoprefetti e dei Sindaci e ne segnino ricevuta.

Pel Ministro — PIRONTI

(1) Pubblichiamo a richiesta quest' importante circolare.

122. **Revisione delle liste elettorali 1916.** (Circolare del Prefetto di Salerno 5 ottobre 1915 n. 30102 diretta ai signori Sindaci del 1.º Circondario).

Ai sensi dell'art. 20 della legge elettorale politica entro il corrente mese devono compilarsi i tre elenchi preparatorii per la revisione delle liste politiche ed amministrative.

Il Ministero dell'Interno per facilitare il compito degli uffici comunali con circolare del 5 luglio u. s., pubblicata integralmente nel Bollettino della Prefettura del 31 stesso mese, ha emanate, tra l'altre, la disposizione che si trascrive:

« Per la revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative per l'anno 1916, gli uffici comunali compileranno gli elenchi prescritti dall'art. 20 della legge elettorale politica del 26 giugno 1913 N.º 821 (T. U.) limitatamente per coloro che dal 1.º giugno 1915 al 31 maggio 1916 vengano a trovarsi nelle condizioni previste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo medesimo. Al Presidente del Tribunale, all'Ispettore Scolastico e all'Esattore delle Imposte, con gli estratti del nuovo elenco, saranno comunicati anche gli estratti dell'elenco compilato nell'anno precedente, acciocchè accertino se vi siano variazioni nelle attestazioni fatte precedentemente, in modo che gli estratti stessi, debitamente riveduti e completati da quelli del nuovo elenco, possano servire per il lavoro di revisione delle liste ».

Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto è stato disposto dal Ministero e si ricorda, per evitare un errore, in cui sono incorsi vari Comuni, con aggravio non lieve di lavoro, che detti elenchi preparatorii devono essere redatti in unico esemplare per entrambe le liste.

Si attende ricevuta della presente con l'assicurazione che il lavoro trovasi già iniziato e sarà compiuto nei termini di legge e che gli estratti degli elenchi saranno immancabilmente rimessi alle varie autorità non oltre il 1.º novembre p. v.

p. Il Prefetto — FALLETTI

123. **Vendita di alberi nei boschi dei Comuni e degli enti tutelati.** (Interpretazione della circolare del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio del 30 novembre 1911).

Le disposizioni contenute al N.º 4 della circolare N.º 2, in data 30 dicembre 1911 di questo Ministero, relativa alla vendita di alberi nei boschi dei Comuni e degli Enti tutelati, vanno interpretate nel senso che qualora anche le trattative private, in base al prezzo d'asta, fallissero, la Prefettura potrà consentire che si

rinnovino col ribasso di un decimo sul prezzo fissato nella perizia le nuove aste, e non le trattative private.

Che tale sia l'esatta interpretazione della detta disposizione lo prova in modo indubbio il disposto del N.º 3 della medesima circolare, che contempla l'alienazione a trattativa privata quando siano solo andati deserti i primi incanti, senza però diminuire il prezzo di stima, messo in correlazione al N.º 4, col quale fallite le forme di vendita principale e subordinata delle aste e della trattativa privata, e concedendosi la riduzione del decimo sul prezzo di stima, non si può ricorrere alla vendita a trattativa privata, senza aver nuovamente sperimentati nuovi incanti col ribasso di un decimo sul prezzo di stima.

124 Concessione degli acconti sulle pensioni privilegiate di guerra. (D. L. 22 agosto 1915 che porta modificazioni al D. L. 27 Giugno 1915 n. 1103 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 6 settembre 1915).

TOMASO DI SAVOLA DUCA DI GENOVA

Luogotenente generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 12 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinario al Governo;

Visto il nostro decreto 27 giugno 1915, (1) n. 1103, riguardante gli scomparsi nella guerra italo-austriaca, e gli acconti di pensione privilegiata di guerra;

Riconosciuta la opportunità di semplificare la documentazione delle domande per i predetti acconti di pensione allo scopo di rendere più agevole e sollecito alle vedove ed agli orfani il conseguimento degli acconti stessi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto coi Ministri della guerra, della Marina, di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del conseguimento degli acconti sulle pensioni privilegiate di guerra, le originali partecipazioni della morte di o

(1) Pubblicato a pag. 273.

assimilati, rilasciate dalle competenti Autorità, o le copie autentiche di esse, possono tener luogo dell'atto di morte di cui al n. 1 dell'art. 4 pel Nostro decreto 27 giugno 1915, n. 1103, nei casi in cui tale atto non sia stato ancora trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ultimo domicilio del defunto.

Art. 2

Negli atti di notorietà, di cui al n. 2 del citato art. 4, possono essere omesse, tante per le vedove, quanti per gli orfani, le indicazioni menzionate alle lettere *A* e *B* riguardanti il grado o la qualità rivestiti dal defunto, e la circostanza della morte o della scomparsa di lui.

Gli atti stessi, per quanto riguarda lo stato e l'età delle persone e i rapporti di famiglia, debbono contenere sempre la esplicita dichiarazione dell'Autorità municipale che essi sono in perfetta concordanza con le risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe (1).

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA—CARCANO—ZUPPELLI—VIALE
ORLANDO — DANEO.

(1) *Documenti occorrenti per la concessione di acconti sulle pensioni privilegiate da liquidarsi in favore delle vedove o degli orfani dei militari, morii a causa della guerra, in applicazione dei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1103, e 22 agosto 1915, n. 1324.*

A) Per le vedove:

1. Istanza, in carta semplice, diretta al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro, Div. VIII.)

2. Atto di morte del marito, in carta libera, legalizzato gratuitamente, accompagnato dalla partecipazione della competente Autorità militare, in originale od in copia autentica ovvero, in mancanza dell'atto di morte, quest'ultima solamente; ovvero, la dichiarazione d'irreperibilità, se trattasi di un presunto morto.

3. Atto di notorietà, pure in carta libera, rilasciato dal Sindaco, sull'attestazione di tre testimoni, da cui risulti:

a) Che la richiedente era moglie legittima di lui;

b) Se fu, o meno, pronunciata contro la islante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo, e, quando fosse stata pronunciata, se la sentenza stessa fu resa definitiva

c) Lo stato della famiglia lasciata dal defunto o dallo scomparso, compresi i figli di precedente matrimonio, da cui si rilevi pure se la vedova conviva o meno coi figli,

125. **Panificazione.** (Decreto del Ministero dell'Interno 13 ottobre 1915).

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50;
Veduti i decreti Ministeriali 7 marzo 1915 e 23 agosto 1915
sulla panificazione;

D'intesa col ministro di agricoltura, industria e commercio;

Decreta :

Art. 1.

Possono essere messe in commercio e usate per la panificazione, purchè abbiano i necessari requisiti igienici, le farine che residuano dal prodotto della macinazione del frumento, al quale sia stata tolta, oltre al 20 o/o di crusca e cruschetto, anche una parte degli altri elementi normali, comunemente impiegati per la fabbricazione di paste alimentari, paste dolci, biscotti e prodotti consimili.

la data di nascita di ogni singola persona, e, per ogni figlia, se sia nubile o maritata;

d) La dichiarazione espressa, da parte dell'Autorità comunale, che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto notorio è in perfetta concordanza con i registri di stato civile e di anagrafe del Comune.

B) Per gli orfani quando manchi la vedova:

1. Istanza, in carta semplice, diretta al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro, Div. VIII).

2. Atto di morte del padre, in carta libera, legalizzato gratuitamente, accompagnato dalla partecipazione della competente Autorità militare in originale od in copia autentica; ovvero, in mancanza dell'atto di morte, di quest'ultima solamente; ovvero, la dichiarazione d'irreperibilità, se trattasi di un presunto morto.

3. Atto di notorietà, pure in carta libera, rilasciato dal Sindaco, sull'attestazione di tre testimonio. da cui risulti:

a) Che gli orfani erano figli legittimi o legittimati dal defunto, o dallo scomparso, in virtù di decreto reale;

b) Lo stato di famiglia, con le stesse indicazioni che si richiedono per le vedove, con speciale riguardo alla data di nascita di ogni singolo; e, per ogni figlia, alla circostanza ch'essa sia nubile o maritata:

c) La dichiarazione espressa, da parte dell'Autorità comunale, che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto notorio è in perfetta concordanza con i registri di stato civile e di anagrafe del Comune.

Il pane prodotto con tali farine dovrà essere messo in vendita colla denominazione di « pane tipo unico di 2.^a qualità » ed al prezzo che dovrà essere fissato dall'autorità comunale.

Art. 2.

Per il deposito, per la vendita e per la consegna delle farine indicate nell'articolo precedente, dovranno osservarsi le disposizioni prescritte dall'art. 2 del decreto Ministeriale 23 agosto 1915, sostituendo alla indicazione del limite di abburattamento, la dichiarazione di: *Farine di 2^a qualità*.

Art. 3.

Per le analisi delle farine dovranno osservarsi le disposizioni stabilite dall'art. 5 del decreto Ministeriale 7 marzo 1915.

Art. 4.

I gerenti dei mulini e i commercianti in farine hanno l'obbligo di tenere nota di tutte le spedizioni di farine, di qualunque qualità, da essi effettuate, e i funzionari ed agenti indicati nell'art. 4 del decreto Ministeriale 7 marzo 1915 hanno facoltà di prendere visione, in qualunque momento, di tali annotazioni.

Roma, 13 ottobre 1915.

Il ministro dell'interno
SALANDRA

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio.
CAVASOIA

126. **Panificazione.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 ottobre 1915 n. 30444 diretta ai Sindaci del 1° circondario).

Con decreto ministeriale del 30 corrente venne consentita, con determinate cantele, la vendita e l'uso per la panificazione delle farine, che residuano dalla macinazione dopo tolta, oltre al 20 per cento di crusca e cruschetto, anche parte degli altri elementi normali impiegati per la fabbricazione delle paste alimentari, dei dolci e prodotti consimili.

Il pane confezionato con tali farine dovrà vendersi al prezzo che sarà fissato dall'Autorità comunale e che dovrà essere sensibilmente inferiore a quello del pane tipo unico.

Raccomando alla S. V. di vigilare l'esatta osservanza di tali norme dettate dalla riconosciuta necessità di utilizzare anche dette farine nell'interesse dell'economia nazionale per la confezione del

pane tipo più economico, non privo però dei necessari requisiti igienici.

Dovrà inoltre la S. V. badare che sia intensificata la vigilanza dell'esecuzione delle disposizioni emanate sulla panificazione perchè esse vengano osservate in codesto Comune con quella regolarità e disciplina che ora più che mai sono necessarie.

Attendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SPIRITO.

127 **Provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette durante lo stato di guerra.** (D. L. 12 Settembre 1915 n. 1442 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 242 del 1° ottobre 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata

Visto il testo unico di leggi approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, ed il relativo regolamento approvato con successivo R. decreto 10 luglio 1902, n. 296;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra e fino al sessantesimo giorno dopo pubblicato la pace, gli esattori delle imposte dirette, fermi restando tutti gli altri obblighi loro imposti dalle leggi e dal contratto d'appalto, sono facoltati a versare, entro i dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, soltanto gli otto decimi delle somme dovute allo Stato per imposte erariali sui terreni e sui fabbricati. Dovranno versare gli altri due decimi nel corso del bimestre, come è prescritto per la imposta di ricchezza mobile.

Art. 2.

La facilitazione medesima è estesa per lo stesso periodo di tempo ai ricevitori provinciali pei versamenti che sono obbligati

a fare nella tesoreria dello Stato per imposte sui terreni e sui fabbricati, a termini dell'art. 83 della vigente legge sulla riscossione, se ed in quanto gli esattori si avvalgano della agevolazione loro concessa.

Art. 3.

Sulle somme per le quali si avvarranno di tale facilitazione e pei giorni che ne usufruiranno, gli esattori dovranno corrispondere allo Stato l'interesse calcolato al 5 o/0 all'anno.

Il pagamento di esso sarà fatto al ricevitore provinciale all'atto del versamento delle somme per le quali è dovuto, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero del tesoro.

Il presente decreto avrà effetto dalla scadenza della rata di ottobre 1915 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — DANEO -- CARGANO

128. **Modificazioni alle leggi per le tasse sugli affari.** (Avvertenze pubblicate il 20 ottobre 1915 dal Ministero delle Finanze in forza del R. D. 12 ottobre 1915 n. 1510, emanato in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1615 n. 671).

AUMENTI delle tasse di bollo, delle tasse sui contratti di borsa e delle tasse sulle concessioni governative che vanno in vigore dal giorno 21 ottobre 1915.

Carta bollata e marche.

Le attuali tasse fisse di bollo, d'importo non inferiore a lire 0,65, dovute per gli atti civili, commerciali, amministrativi, giudiziari e stragiudiziali, sui certificati del casellario giudiziale e sui certificati ipotecari e le attuali tasse sui contratti di borsa, d'importo non inferiore a lire 0,60, sono aumentate come appresso:

da L. 0,60 e da L. 0,65 a L. 0,70 compresi i decimi e l'addizionale

da » 1,25	» 1,35	id.	id.
da » 1,90	» 2,00	id.	id.
da » 2,50	» 2,70	id.	id.
da » 3,75	» 4,00	id.	id.
da » 5,00	» 5,40	id.	id.

Le attuali tasse fisse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi, e precisamente quelle che si

riscuotono mediante applicazione di marche sono aumentate come appresso :

da lire 1,25 a lire 1,35 compresi i decimi e l'addizionale			
da » 2,50	» 2,70	id.	id.
da » 3,75	» 4,00	id.	id.
da » 5,25	» 5,75	id.	id.
da » 6,30	» 6,80	id.	id.
da » 10,50	» 11,50	id.	id.
da » 12,60	» 15,60	id.	id.

La carta bollata, d'importo non inferiore a centesimi 65, ed i foglietti bollati per contratti di borsa, d'importo non inferiore a centesimi 60, a datare dal *21 ottobre 1915*, verranno venduti dagli Uffici del Registro e delle Ipoteche al maggior prezzo stabilito dal detto Decreto Reale 12 ottobre 1915, e saranno all'uopo muniti dei detti uffici del bollo a calendario.

Le marche da bollo e tassa fissa e quelle per concessioni governative e per atti e provvedimenti amministrativi, per passaporti e per legalizzazione di atti, saranno invece vendute senza aumento di prezzo; però il completamento del prezzo necessario a raggiungere i maggiori importi dovrà essere soddisfatto a cura degli interessati coll'applicazione di marche da bollo a tassa fissa o anche di marche a tassa graduale.

La carta bollata a tassa fissa per atti civili, giudiziari ed amministrativi ed i moduli stampati su carta libera, bollati allo straordinario, che al 21 ottobre 1915 si trovino ancora in bianco presso gli Uffici pubblici, i distributori secondari, gli istituti o i privati, potranno adoperarsi, previo il completamento della tassa nella misura stabilita dal citato R. decreto 12 ottobre 1915, mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa o tassa graduale, purchè nel complesso non siano applicate più di 6 marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto, oltrechè dagli Uffici del Registro, col bollo a calendario, direttamente dalle parti, mediante la scritturazione della data e della firma, in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma. La data di annullamento dovrà però corrispondere a quella dell'atto cui serve il foglio.

Invece per i foglietti bollati per contratti di borsa d'importo non inferiore a centesimi 60, il completamento della tassa dovrà effettuarsi esclusivamente con l'applicazione di marche da annullarsi dagli Uffici del Registro.

Stampati per denunce di successione e di contratti verbale d'affitto.

Gli stampati attualmente in uso, per denunce di successione e per contratti verbali d'affitto, saranno soggetti a una tassa di

bollo di centesimi 10 per ogni esemplare. La detta tassa potrà riscuotersi o con punzone o con marca da bollo a tassa fissa all'atto della vendita e, quanto ai moduli già distribuiti, all'atto della registrazione. La marca, quanto ai moduli per contratti verbali d'affitto dovrà apporsi sulla parte che all'atto della registrazione verrà trattenuta dagli Uffici del Registro.

Certificati riflettenti le denunce presentate agli Uffici del Registro in materia di tasse sugli affari.

I certificati rilasciati dai Ricevitori del Registro, a richiesta di chi intende agire in giudizio, o presso gli Uffici amministrativi e relativi a tutto ciò che a sensi della legge di registro e delle altre leggi per le tasse sugli affari è soggetto a denuncia si devono rilasciare su carta bollata da centesimi 70. Ai Ricevitori del Registro per il rilascio dei detti certificati spetta il diritto di scritturato ed eventualmente anche il diritto di ricerca. La detta tassa applicasi anche ai certificati di denunciata successione destinati per le vulture catastali.

Modificazioni alle tasse di bollo, alle tasse di registro, alle tasse ipotecarie, alle tasse sulle assicurazioni e sulle anticipazioni, e alle tasse sulle concessioni governative che andranno in vigore dal giorno 1.º novembre 1915.

Quietanze sulle cambiali e assegni bancari.

Oltre alla vigente tassa di bollo che rimane immutata, le cambiali, gli assegni e gli altri effetti e recapiti di commercio sono soggetti alla tassa fissa di quietanza di centesimi 10 qualunque sia l'importo del titolo. Il bollo di quietanza delle cambiali e degli assegni sarà aggiunto al bollo di emissione.

A datare dal 1.º novembre 1915 continuerà la vendita dell'attuale carta bollata per cambiali, però al maggior prezzo comprensivo della tassa di quietanza, che sarà rappresentata da una marca da bollo a tassa fissa di centesimi 10 da annullarsi dagli Uffici del Registro e Bollo, col bollo a calendario. Pei foglietti di cambiali od assegni in possesso dei privati, la marca da bollo a tassa fissa da centesimi 10 potrà applicarsi ed annullarsi dallo stesso emittente o dal traente, mediante scritturazione della firma e della data, la quale deve corrispondere a quella dell'emissione della cambiale o dell'assegno.

Quietanze sui vaglia cambiari e fedi di credito degli Istituti di emissione.

Alla detta tassa di centesimi 10, da riscuotersi senza applicazione di marche, saranno pure soggette le quietanze *dei vaglia cambiari e delle sedi di credito degli Istituti di emissione* qualunque ne sia l'importo.

Quietanze sui vaglia postali e telegrafici.

Le quietanze apposte sui *vaglia postali ordinari e telegrafici* saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi 5, qualunque ne sia l'importo, mediante l'applicazione di marche a tassa fissa da annullarsi col bollo dell'Ufficio pagatore.

Quietanze, note, conti e fatture.

Le quietanze ordinarie, le *note*, i *conti* e le *fatture*, anche se *sprovviste della sottoscrizione*, sono soggette a tassa di quietanza, stabilita nelle seguenti misure:

Tassa di cent. 5 per le somme sup. a L.	5, ma non a L.	10
Id. » 10	id. id. » 10	id. » 100
Id. » 20	id. id. » 100	id. » 1,000
Id. » 30	id. id. » 1,000	id. » 5,000
Id. » 40	id. id. » 5,000	id. » 10,000
Id. » 50	id. id. » 10,000 e per le ricevute	

senza determinazione di somma.

Alla detta tassa sono pure soggette le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili e le quietanze degli stipendi degli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni, come pure le bollette per quietanze non ordinarie rilasciate per conto delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri corpi amministrati da Enti Morali, quando sono staccate da registri a madre e figlia o rilasciate su moduli a stampa, fermo per queste ultime l'obbligo del pagamento della tassa di centesimi 10, anche quando il loro importo non ecceda le lire 10.

La tassa si corrisponde o mediante impiego di carta bollata di taglio corrispondente, o col punzone, o con marche annullate dagli uffici o direttamente dalle parti con la scritturazione della firma e, quando questa difetti colla scritturazione della data attraverso la marca-

Bollette per dazi ed imposte.

Le bollette o quietanze per pagamento di dazi di consumo o le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette devolute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio, sono soggette:

- a) alla tassa fissa di centesimi 2 se d'importo inferiore a lire 1;
- b) alla tassa fissa di centesimi 5 per gl'importi da lire 1 a lire 10 inclusive;
- c) alla tassa graduale come sopra per le ricevute ordinarie, per gl'importi superiori alle lire 10.

Estratti o copie di conti, e lettere di accreditamento od addebitamento

Ogni esemplare di estratto o copia di conti ed ogni lettera

di accreditamento o addebitamento di somma per qualsivoglia titolo ed i relativi « benessere » devono assoggettarsi alla tassa di bollo di centesimi 10.

Quietanze rilasciate dagli Uffici del registro e dai conservatori delle ipoteche.

Le quietanze rilasciate dagli uffici del registro e dai conservatori delle ipoteche per tasse e soprattasse sugli affari, per multe e spese di giustizia, d'importo superiore a lire 5, sono soggette alla tassa di bollo graduata come per le quietanze ordinarie. Lo stesso trattamento è esteso alle quietanze per tasse sul pubblico insegnamento, per tasse varie e proventi di servizi pubblici, per multe, e per ricuperi d'ogni specie.

Assegni circolari degli istituti di credito e dei privati banchieri.

I vaglia cambiari emessi da istituti di credito (esclusi gli istituti di emissione) o da privati banchieri sotto forma di assegni (assegni circolari) sono soggetti alle seguenti tasse di bollo:

sino a lire 100 inclusive	.	.	.	L.	0,20
da oltre lire 100 sino a lire 1000	.	.	.	»	0,30
id. » 1000 » » 5000	.	.	.	»	0,40
id. » 5000 » » 10000	.	.	.	»	0,50
oltre » 10600 »	.	.	.	»	0,60

Nell'importo delle tasse anzidette è compresa quella della relativa quietanza.

Decreti emessi dai pretori nei procedimenti per le contravvenzioni.

I decreti emessi dai pretori a norma dell'articolo 292 del codice di procedura penale sono soggetti alla tassa di bollo di lire 10, oltre l'addizione del 5 per cento per ciascuna persona condannata.

Atti della giustizia amministrativa

Le petizioni, istanze, ricorsi, memorie ed atti in genere dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura, anche non definitivi e le relative notificazioni devono redigersi su carta bollata da lire 4.

Per gli atti degli analoghi procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa ed ai Consigli di Prefettura la tassa di bollo è stabilita in lire 2,70.

Atti di desistenza da querela.

Gli atti e verbali di remissione di querela si devono redigere su carta bollata da lire 4. Per ogni desistente è prescritto l'impiego di separato foglio di carta bollata.

Ogni desistente deve inoltre la speciale tassa di bollo di lire

10, senza decimi nè addizionale, da ricuperarsi insieme alle spese del procedimento.

Copia lettere.

I copia-lettere sono soggetti alla tassa di bollo di lire 1,35 se composti di 400 pagine o meno; ed ove superino le 400 pagine ad una tassa complementare di centesimi 40 per ogni cento pagine numerate o frazione. La detta tassa si deve scontare mediante marche da bollo a tassa fissa o punzone da applicarsi, prima che il copia-lettere sia posto in uso, sull'ultima pagina numerata. L'annullamento delle marche deve essere fatto dagli Uffici del Registro col bollo a calendario, o dal giudice o dal pretore, di che all'articolo 23 del codice di commercio, col proprio bollo d'ufficio.

Tassa di registro.

Le tasse graduali di cui all'articolo 34 secondo comma, 51, 66, primo comma, e 88 della tariffa di registro e dell'articolo 8, ultimo capoverso, della legge 25 gennaio 1902, n. 25, sono portate all'aliquota unica di lire 2 per mille, con l'aumento di tre decimi e dell'addizionale.

Le tasse fisse della prima e della terza parte della detta tariffa sono raddoppiate, oltre l'aumento dei tre decimi e dell'addizionale.

Tasse ipotecarie, tasse sulle assicurazioni e tasse sulle anticipazioni contro pegno.

Le tasse ipotecarie sono aumentate di altri due decimi.

Alle tasse sulle assicurazioni e alle tasse sulle anticipazioni contro pegno sono aggiunti due decimi.

Tassa di concessione governativa sui permessi per porto di rivoltella.

La tassa per il permesso annuale di portare la rivoltella o la pistola è aumentata del terzo decimo di guerra. Per effetto di tale aumento la tassa di concessione governativa per i detti permessi ammonta in complesso, compresa la tassa, i tre decimi e l'addizionale, a lire 24,30.

Libro-giornale.

La vidimazione annuale del libro-giornale, prescritta dall'articolo 21 del codice di commercio, è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 1,35 da riscuotersi mediante l'applicazione di una marca per concessioni governative, da annullarsi col bollo d'ufficio dal magistrato o dal notaio, che procedono alla vidimazione.

Registri dello stato civile.

La vidimazione annuale dei registri dello stato civile è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 4 per ogni registro, mediante applicazione di marche per concessioni governa-

tive. La tassa viene pagata in occasione della verifica, che annualmente esegue il pretore, il quale procede altresì alla vidimazione annuale dei nuovi registri.

Autorizzazioni del Prefetto alla vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcoliche.

Le autorizzazioni del Prefetto alla vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcoliche e le relative rinnovazioni annuali, indipendentemente dalla tassa di bollo di centesimi 70, sono soggette alla tassa di concessione governativa a favore dello Stato nelle seguenti misure:

a) per gli esercizi pubblici in Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti	L. 20
b) negli altri Comuni ed in tutte le frazioni di Comune »	10
Per i venditori ambulanti	» 5

Nuova tariffa dei diritti catastali.

A cominciare dal 1.º novembre 1915 i diritti catastali saranno regolati da una nuova tariffa che modifica e sostituisce quella annessa alla legge, tosto unico, 4 luglio 1897, n. 276.

Tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi che va in vigore nel giorno 20 novembre 1915.

I biglietti d'ingresso ai cinematografi, di prezzo non superiore a centesimi 15, tassa compresa, sono soggetti alla tassa di bollo di centesimi *tre*.

Nulla è innovato riguardo alla tassa stabilita dall'articolo 2 del regio decreto legislativo 12 novembre 1914, n. 1233, sui biglietti di prezzo superiore a centesimi 15.

Gli impresari potranno corrispondere la tassa, anzichè mediante marche, in modo virtuale, mediante convenzioni d'abbonamento da stipularsi presso gli Uffici del registro. La tassa sarà calcolata tenendo conto di un numero di biglietti, per ogni categoria di prezzi, corrispondente al terzo dei posti dei quali il locale dispone, moltiplicato pel numero delle rappresentazioni giornaliere. Sul numero delle rappresentazioni denunciate e tassate agli effetti dell'abbonamento è concessa tolleranza nel limite di un decimo in più del numero dichiarato.

L'abbonamento può essere reso obbligatorio dalle Intendenze di finanza pei cinematografi situati in Comuni, che non siano capoluoghi di provincia o di circondario, e che abbiano una popolazione inferiore a 6 mila abitanti, come pure nelle borgate, sobborghi, frazioni o località isolate nelle quali a giudizio dell'Intendenza riesca difficile la sorveglianza.

Nel caso d'abbonamenti obbligatori si terrà conto, anzichè del terzo, di un quarto dei posti di cui il locale dispone.

Roma, addì 20 ottobre 1915.

Il Direttore Generale — G. S. BENETTINI

129. Modificazione alle tasse postali, telegrafiche e telefoniche. (Alligato 5.^o al R. D. 12 ottobre 1915 n. 1510).

ARTICOLO 1.

Dal 1.^o novembre 1915 a tutti i telegrammi a pagamento accettati da uffici del Regno, è imposta, oltre le tarse vigenti, un diritto fisso di centesimi dieci per telegramma.

Tale diritto è devoluto all'Erario per intero anche pei telegrammi accettati da uffici di ferrovia e di tramvia.

ARTICOLO 2.

Dal 1.^o novembre 1915 a tutti indistintamente gli abbonamenti alle reti telefoniche urbane del Regno, siano sociali che governative, qualunque sia la tariffa e qualunque sia la categoria degli utenti, è imposto un diritto fisso annuo di lire 6.

I diritti fissi suddetti spettano all'Erario per intero, anche per abbonamenti accettati da concessionari di reti e linee telefoniche.

ARTICOLO 3.

Dal 1.^o novembre 1915, le corrispondenze chiuse od aperte provenienti dall'interno del Regno portanti la indicazione « ferme in posta » od altra equivalente, in forza della quale il loro ritiro debba avvenire agli sportelli degli stabilimenti postali, oltre le tasse normali di francatura stabilite dall'art. vella legge 9 luglio 1905 n. 374 e dagli articoli 22, 22, 23 e 24 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. Decreto 24 dicembre 1899, sono sottoposte a un diritto fisso per ciascun oggetto di centesimi 5 se vi provvede il mittente all'atto della impostazione dell'oggetto medesimo, e di centesimi 10 nel caso inverso.

ARTICOLO 4.

Ad eguale diritto fisso sono sottoposti sempre, oltre le tasse normali di francatura fissate con l'art. 1 della legge 9 luglio 1905 n. 374 e con l'art. 31 del testo unico delle leggi postali, modificato dalla legge 2 luglio 1912 n. 748, i biglietti da visita, le cartoline illustrate, nonchè i giornali e le opere periodiche, spediti dai privati, di seconda mano, o gettate nelle buche o altrimenti consegnati alla posta isolatamente, portanti la indicazione « fermo in posta », od altra equivalente, purchè provenienti dall'interno del Regno.

ARTICOLO 5.

Agli effetti del diritto fisso, di cui agli articoli precedenti, deve considerarsi equivalente alla indicazione « fermo in posta » l'indirizzo formato da semplici iniziali o numeri, siano isolati, siano riuniti in serie, o qualsiasi indirizzo convenzionale.

ARTICOLO 6.

Non sono sottoposte al diritto fisso di cui agli articoli che precedono, le corrispondenze o gli altri oggetti da distribuirsi in ufficio a coloro che pagano il diritto di nolo di casella o quelli per l'uso di borsette o sacchetti dell'Amministrazione.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 14 e 15 Ottobre 1915

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

- Cava dei Tirreni* — pensione vedova Ferrigno, ordinanza.
Mandamento di Roccadaspide — aumento agli agenti guardia carcerarie, approva.
Mandamento di Postiglione — idem ordinanza.
Olevano sul Tusciano — accettazione del prestito di lire 16 mila per le opere stradali, approva.
Cava dei Tirreni — accettazione del mutuo di lire 44100 per l'edificio scolastico, approva.
Montecorvino Rovella — tariffa per la tassa di esercizio e rivendita, approva.
Salento — Regolamento organico impiegati e salariati, approva.
S. Mauro la Bruca — idem idem approva.
Salvitelle — tariffa daziaria, ordinanza.
Serre — idem idem approva.
S. Rufo — idem idem approva.
Tegiano — idem idem approva.
Olevano sul Tusciano — accettazione del prestito di lire 16500 per lavori all'impianto elettrico — approva.
Scafati — contratto esattoriale, parere favorevole.
Controne — condotta medica pagamento ricchezza mobile da parte dei medici, approva,
Laureano Cilento — cauzione esattoriale, parere contrario.
Montano Antilia — contratto esattoriale, parere favorevole.
Tegiano — tariffa daziaria, approva.
Ispani — Compenso ai maestri elementari, ordinanza.
Celle Bulgheria — cauzione esattoriale parere contrario.
Laurino — tassa vettura e domestici, approva.
Colliano — modifica tariffa diritto fida pascolo, approva,
Celle Bulgheria — regolamento organico impiegati approva.
Sicignano — tariffa daziaria, approva.
Camerota — concessione di suolo a Sanseviero Teresa, ordinanza.
Torraca — riduzione di canone enfiteutico, ordinanza.
Salvitelle — regolamento e pianta organica impiegati, ordinanza.
Eboli — mutuo cambiario di lire 29 mila, approva con modifica.
Licusati — servizio della pubblica illuminazione, approva.
Caggiano — regolamento organico impiegati e salariati, approva.

(continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

lavori di costruzione dei cessi, della sala da bagno e della condotta d'acqua dell'Ausino, approva.

Fisciano, Cong. Carità, Storno di fondi, approva.

Controne, id. Lite Fagetti, ordinanza.

Cava, Comitato cittadino, Lite con inquilini morosi, approva.

Castellabate, Cong. Carità, Istituzione di lite, approva.

Salerno, Orfan. Galdieri, Affitto del fondo Fontanelle, approva.

Oliveto, Cong. Carità. Denuncia nuova entrata, prende atto.

Giffoni Sei Casali, Ospedale Conforti, affranco di canone Moresè De Falco, approva; prelevamento dalla riserva, prende atto.

Laviano, Cong. Carità, lite contro Robertiello Carmine, approva.

Serre, Cong. Carità, Servizio del credito agrario per conto del Banco di Napoli, approva.

Vallo, Asilo infantile, Affitto del locale psr l'asilo, approva.

Galdo, Cong. Carità, giudizio contro debitori, approva.

Cava, Cong. Carità, Fondazione Cinque, parere favorevole.

S. Valentino, Cong. S. Rosario di Casatore, Istanza Longobardi, non approva.

Palomonte, Congr. Carità, facilitazioni ai debitori morosi della Cassa di prestiti agrari, approva.

Montecorvino R., Cong. Sacramento, rinnovazione di fitto di stabili a trattativa privata, approva.

Montecorvino Pug., Cong. Carità, Spesa per una corona funebre, approva.

Salvitelle, Con. Carità, Nomina di regolatore d'orologio, ordinanza.

Oliveto, Cong. Carità, Storno di fondi, prende atto.

Salerno, Cong. Carità, Beneficenza generica, approva.

Altavilla, Cong. Carità, Pagamento al farmacista Sassi, approva.

Bracigliano, Legato De Falco, Cambiamento d'intestazione a titolo di rendita, approva.

Nocera Superiore, Conf. Nome di Dio, Capitolato fitto « fondi Monte » approva.

Cava Tirreni, Arciconfr. Quatriviale, lavori urgenti alla cupola della chiesa, approva.

Serre, Cong. Carità, Dilazione di pagamento dei debitori, approva.

Cava, Asilo mendicizia, Compenso ad una suora, approva.

Sanza, Cong. S. M. Neve, Vendita di boschi, approva.

Conca Marini, Cong. Carità, Istanza Apuzzo, ordinanza.

Cava, Cong. Carità, Concessione di un sussidio al Comitato per i tubercolotici, non approva.

S. Valentino, Cong. Rosario, Restauri alla sala dell'oratorio, approva.

Bilenci 1915 approvati:

Cava, Cong. Quatriviale, *Amalfi*, Asilo Umberto; *Moio* Cong. di Carità.

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 23 ottobre 1915

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO

Pagani — Ospedale Tortora, prelevamento dal fondo di riserva, prende atto.

Acerno — Asilo infantile, Statuto, parere favorevole.

Montecorvino Pugliano — Congrega di carità, prelevamento dal fondo di riserva, ordinanza; Compenso all'avv. Rossi, approva.

Calvanico — Congrega Angeli custodi, lavori alla Congrega, approva

Campagna — Congrega di Carità, prelevamento dal fondo di riserva, prende atto.

S. Rufo — Congrega di Carità, iscrizione alla Croce Rossa, approva.

Salerno — Casa Annunziata, modifiche al bilancio 1915, approva.

Olevano — Congrega del Sacramento, storno di fondi, approva.

Cava — Congrega di Carità, locazione fabbricato Mango, ordinanza.

Monte S. Giacomo — Congrega di carità, pianta organica, approva.

S. Gregorio Magno — Congrega di carità, affranco di censi a varii, approva.

Castelcivita — Congrega di carità, prelevamento dal fondo di riserva, prende atto.

Ravello — Congrega di carità, prelevamento dal fondo di riserva, prende atto.

Oliveto Citra — Congrega di Carità, affranco di censo, approva.

Castel S. Lorenzo — Congrega di carità, lavori alla cappella San Cosmo, approva.

Vibonati — Congrega Trinità, lite contro Curzio Alessandro, app.

Nocera Superiore — Congrega S. Caterina, sussidio al patronato per assistenza civile, approva.

Salerno — Orfanotrofo Umberto I, storno di fondi, approva; giudizio contro Mattia Alberto, approvato.

Oliveto Citra — transazioni con vari compratori di fondi, approva.

Contursi — Congrega di Carità, prelevamento dalla riserva prende atto.

Scala — Congrega di Carità, Rinnovazione titoli per censi e canoni, approva.

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Rocccadaspide — Congrega di Carità—7 dicembre 1915—ore 10. Pubblico incanto per l'appalto dei lavori di restauro del fabbricato dell'Orfanotrofo S. M. di Loreto— i lavori saranno eseguiti sino alla concorrenza di lire 20,000 — Deposito lire 1500.

Postiglione — 17 novembre 1914 — ore 10, Prefettura — Asta per la vendita di 775 piante di pioppo del bosco S. Angelo — Contrada Isca S. Angelo ed Isca Petrella. Base d'asta lire 7775.

PUBBLICAZIONI

Relazioni premesse alla compilazione dei progetti di bilanci 1912 e 1913 del Comune di Petina, del Segretario Comunale Melchionda Giuseppe - Sala Consilina - Tip. Economica Russo & Suglia.

Sono due pregevoli lavori del bravo segretario Comunale Sig. Melchionda. Congratulazioni.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor ROBERTO RUGGI D' ARAGONA, consigliere agg. — rag. GABRIELE MARRA, ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

130. *Tasse di bollo sulle bollette per i dazi di consumo.* (C. M. F. 19 ottobre 1915 n. 66).
131. *Concorsi a posti vacanti* (C. P. 29 ottobre 1915 n. 31843).
132. *Atti della Giustizia Amministrativa.* (C. M. F. 23 ottobre 1915 n. 81382).
133. *Provvedimenti per sollecitare la esecuzione di opere igieniche.* (C. M. I. 14 settembre 1915 n. 20129-C).
134. *Corrispondenza per i militari al fronte.* (C. P. 8 novembre 1915 n. 2863).
135. *Proroga dei contratti agrari.* (D. L. 31 settembre 1915 n. 1444).

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza.
§ II. *Pagamenti delle spese (continuazione e fine)* del Rag. G. Marra.

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc.

Giunta Prov. Amministrativa, (adunanza del 28 e 29 ottobre 1915 e del 4 Novembre 1915).

Consiglio di Prefettura, (a tutto il 6 Nov. 1915).

COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, comunicazioni, pubblicazioni, abbonamenti.

Consiglio di Prefettura

(a tutto il 6 Novembre 1915)

(Continuazione)

Cava dei Tirreni, Monte G. A. Casaburi, conto 1912, approva;
Monte G. A. Pisani, conto 1912, approva.

Maiori — Capitolato d'oneri per la vendita della 1.^a Sezione del bosco Demanio, non approva; lavori di riparazione dei danni alluvionali, parere favorevole; servizio di tesoreria, parere favorevole; conti 1909 e 1911, approva.

Minori — Arciconfr. SS. Rosario in Villamena—nomina e cauzione del tesoriere, approva.

Nocera inferiore — Congrega S. Monica—Nomina del tesoriere, approva.

Nocera Superiore — Servizio di tesoreria, non approva.

Montecorvino Rovella — Rimborso all'esattore di quote di tasse comunali inesigibili, non approva.

Palomonte—Cong. di Carità. Nomina del tesoriere, non approva.

Roccapiemonte — Tassa di esercizi e rivendite, non approva.

Salerno — Fitto dei locali al Ministero di Grazia e Giustizia, per uso Tribunale, parere favorevole.

Sarno — Capitolato vendita boschi, non approva.

Sessa Cilento — Conti 1909 a 1912, approva.

Scala — Congrega SS. Nome di Gesù—Conti 1909 a 1912, appr.

S. Giovanni a Piro — Vendita del legname boschivo a lotti separati, parere favorevole.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 4 Novembre 1915

Presidenza: Prefetto COMM. SPIRITO

Castelruggiero — Reg. organico impiegati e salariati, approva.

Capaccio — Tariffa daziaria, approva.

Trentinara — Id. id. id.

Monte S. Giacomo — Id. id.

Nocera Superiore — Dazio consumo. Regolamento, approva.

Ottati — Gestione economica del pubblico mulino, approva.

Centola — Tassa di fuocatico 1915. Eccedenza, approva.

Montecorvino Pugliano — Gratificazione alla vedova del custode del cimitero, ordinanza.

Parte I.

130. Tasse di bollo sulle bollette per i dazi di consumo. (Circolare 19 ottobre 1915 n. 66 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle diretta ai Prefetti).

Con R. D. 12 ottobre 1915, emanato in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re, con la legge 22 maggio 1915 n. 671, la tassa di bollo sulle bollette di pagamento dei dazi di consumo, di cui all' art. 20, n. 1 e 2 del testo unico di legge 4 luglio 1897 n. 414, a datare dal 1.º novembre 1915 è graduata come appresso:

a)	tassa fissa cent. 2	importo superiore a	L. 1			
b)	»	»	5 per gli importi da L. 1 a L. 10	inclusiva		
c)	»	»	10 superiori a Lire	10 non a L.	100	
d)	»	»	20	»	100	» » 1000
e)	»	»	30	»	1000	» » 5000
f)	»	»	40	»	5000	» » 10000
g)	»	»	50	»	10000.	

Le Prefetture sono pregate di fare analoga comunicazione ai Comuni perchè vi si informino e perchè, in caso di appalto dei dazi, impartiscono, in tempo utile, opportune istruzioni agli appaltatori, per la completa e regolare applicazione delle nuove tasse di bollo a decorrere dal 1.º novembre 1915.

Sarà gradito intanto un sollecito cenno di ricevuta della presente.

Per il Ministro — LUCCIOLLI

131. Concorsi a posti vacanti. (Circolare del Prefetto di Salerno 29 ottobre 1915 n. 31843 diretta ai Sindaci della Provincia).

Alcuni Comuni ed alcune istituzioni pubbliche di beneficenza hanno chiesto se le nomine a posti vacanti avvenuti dopo il primo settembre, data di attuazione del decreto luogotenenziale 31 agosto 1915 n. 4420, pubblicato il 27 settembre, debbono considerarsi illegali.

Il Ministero ritiene che per gli effetti degli articoli 3 e 5 del decreto innanzi citato, debbano ritenersi sospesi soltanto i concorsi non ancora chiusi alla data del 31 agosto e pei quali pertanto non era ancora scaduto il termine per la presentazione delle domande.

Nel caso invece che tale termine sia scaduto al 31 agosto, gli atti necessari per la designazione dei vincitori del concorso, e per la relativa nomina, devono essere ritenuti validi in qualsiasi tempo compiuti.

Prego comunicare le presenti disposizioni anche ai preposti delle istituzioni pubbliche di beneficenza di codesto Comune.

Il Prefetto — SPIRITO

132. Atti della Giustizia Amministrativa. (Giunte Provinciali Amministrative e Consigli di Prefettura). Aumento delle tasse di bollo. (Circolare del Ministero delle Finanze 23 ottobre 1915 n. 81382, Direzione Generale delle tasse sugli affari, diretta ai Prefetti).

Col giorno 1.º novembre p. v. andrà in vigore l'art. 10 del regio decreto legislativo 12 ottobre corrente, n. 1510, allegato C, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 corrente, n. 258, che ha aumentato *da lire 1,25 a lire 2,70* la tassa di bollo stabilita per le petizioni, istanze, ricorsi, memorie ed atti in genere dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti la giunta provinciale amministrativa ed i consigli di prefettura, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura anche non definitivi, nonchè le relazioni delle notificazioni da chiunque eseguite sì per gli originali che per le copie.

Il detto articolo fa solo eccezione per gli atti dei procedimenti riflettenti le tasse locali, pei quali prescrive la carta bollata da cent. 70.

Quanto ai documenti da prodursi davanti i predetti collegi, nulla è innovato all'art. 17 della legge 13 luglio 1911, n. 720, e quindi tali documenti, quando non siano per loro natura soggetti, fino all'origine, a diversa tassa di bollo, si dovranno assoggettare, come per il passato, alla tassa di bollo di cent. 25, oltre i decimi, per ciascun foglio, salvo l'esenzione di cui al penultimo comma dello stesso art. 17 per i documenti che servono di corredo e giustificazione dei conti degli agenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.

Si raccomanda pertanto ai signori prefetti di impartire opportune disposizioni per l'osservanza dell'art. 10 del citato decreto a partire dal 1.º novembre p. v. tenendo presente che l'aumento

della tassa si applica a tutti gli atti che si porranno in essere a partire dal detto giorno, anche se riguardano procedim. già in corso.

Si gradirà intanto un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro — DANEO

133. Provvedimenti per sollecitare la esecuzione di opere igieniche. (Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1915 n. 20129-C. diretta ai Prefetti).

Col decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, (1) furono approvate alcune disposizioni dirette a sollecitare le esecuzione di opere igieniche,

Esse precipuamente consistono nella semplificazione della procedura per la concessione dei mutui di favore, nel dare al Ministero facoltà di concedere sussidi diretti in capitale per opere urgenti e di immediata attuazione, confermando e aumentando le facilitazioni già ammesse dal Regio decreto 27 sett. 1914 n. 1050.

Dal confronto dei due decreti risulta:

1° L'approvazione ministeriale dei progetti (articolo 1) non è dato soltanto ai fini della concessione del concorso dello Stato e della dichiarazione di pubblica utilità a termini degli articoli 7, e 10 della legge 25 giugno 1911, n. 586, ma sostituisce qualunque altra approvazione normalmte deferita ad altre autorità sanitarie.

Per i cimiteri occorrerà inviare sempre la relazione di visita della Commissione sanitaria e la statistica decennale della mortalità. Sarà però sempre necessario il parere del Consiglio sanitario provinciale sanitario e il decreto speciale del Prefetto, quando occorra ridurre a meno di duecento metri la zona di rispetto, giusta l'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie 1^a agosto 1907 n. 636.

2° La concessione dei mutui di favore con la procedura abbreviativa potrà anche farsi (articolo 2) per i Comuni nei quali sia sciolto il Consiglio comunale, in base a deliberazioni dei R. Commissari;

3° Per l'articolo 3 è autorizzata la delega ai Prefetti di attribuzioni speciali al Ministero, per quanto concerne la approvazione delle varianti e dei collaudi.

In applicazione di tale articolo, con la presente circolare si debbono intendere delegato ai Prefetti le facoltà competenti al Ministero, secondo l'art. 3 del regolamento 6 ottobre 1912, n. 1306, di approvare le varianti per opere non riguardanti la provvista di acqua potabile, nei seguenti casi e con le seguenti condizioni:

a) che intervenga il parere favorevole del medico provinciale e del genio civile;

(1) Pubblicato a pag. 257.

b) che le varianti siano non sostanziali, cioè riguardino o de terminazioni di nuovi prezzi, o impegni sul fondo p er lavori imprevisti, o lavori nuovi non previsti in progetto ed indispensabili per il compimento dell'opera stessa o pel notevole suo miglioramento o per lavori dipendenti da causa di forza maggiore. Non sarà perciò in facoltà dei Prefetti di consentire la esecuzione di progetto radicalmente diverso, nè tanto meno di autorizzare che, con i mutui e con le parti dei mutui contratti per una determinata opera, si provveda alla spesa per lavori aventi una finalità diversa, sia pure interessante l'igiene;

c) che, appena approvata una variante, se ne dia notizia al Ministero inviando copia della perizia relativa.

E' da avvertire ad ogni modo:

d) che in casi speciali il Ministero si riserva di dare norme particolari, anche in aggiunta alle sopra indicate;

e) che la delega suddetta si applica a tutti i mutui per opere igieniche, contratti all'interesse del 2 o/o in virtù degli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1911, n. 586; e a quelli contratti all'interesse di favore del 3 o/o in virtù delle leggi precedenti, quando non riguardino opere per provvista di acqua potabile.

Si delegano inoltre ai Prefetti le facoltà circa i collaudi spettanti al Ministero in virtù dell'articolo 5 del regolamento 6 ottobre 1912, n. 1306, per opere diverse dalla provvista di acqua potabile, quando occorra uno dei seguenti casi:

f) quando si tratti di opere il cui ammontare presunto non ecceda le lire 12 mila, per le quali non è necessario il collaudo formale del genio civile, ma basta il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, vistato dal genio civile;

g) quando si tratti di opere per costruzione, adattamento o arredamento di locali di isolamento, stazioni di disinfezioni o laboratori di igiene, e concorra, per l'arredamento, il parere favorevole del medico provinciale;

h) quando si tratta di opere dichiarate indifferibili ed urgenti a termini dell'articolo 5 del Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1050, o dell'articolo 6 del Regio decreto 1° agosto 1915, n. 1188.

La delega ai Prefetti circa i collaudi è inoltre subordinata alle seguenti norme:

i) essa non è applicabile, quando risulti che nell'attuazione delle opere siano state apportate variazioni ai progetti, che non siano state previamente approvate o dal Ministero secondo le norme sovraindicate;

l) il Ministero si riserva di delegare ai Prefetti la facoltà di approvare i collaudi di volta in volta anche oltre i casi sopra indicati e di avocare a sè l'esame e l'approvazione dei collaudi, in

casi speciali nei quali, secondo le norme sopra indicate, l'approvazione sarebbe delegata ai Prefetti;

m) sarà trasmessa al Ministero copia dei collaudi o dei certificati di regolare esecuzione (per le opere di ammontare inferiore a lire 12 mila), e dell'atto di approvazione del Prefetto;

4° La procedura abbreviativa è applicabile (articolo 5) ai mutui e alle opere per provvista di acqua potabile la cui spesa prevista ammonti a meno di lire 50 mila, non soltanto quando si tratti di sistemazione di opere esistenti, ma anche quando si tratti di costruzione di pozzi o di cisterne.

Il Ministero, per tali opere, facendo uso delle facoltà di cui all'articolo 3 del decreto legislativo, delega ai Prefetti l'approvazione delle varianti non sostanziali, ma limita la delega stessa, per quanto concerne i collaudi, alle sole opere il cui ammontare previsto non superi le lire 12 mila.

Rimane inteso perciò che, quando si tratti di opere per provvista di acqua potabile di altre entità (ammontare superiore a lire 50 mila, opere con le quali si convogliano nuove sorgenti non destinate finora all'alimentazione idrica dei centri abitati, ecc.) rimangono integre le disposizioni precedenti della legge 25 giugno 1911, n. 586, e del regolamento 6 ottobre 1912, n. 1306, tanto per la concessione dei mutui e del concorso dello Stato, quanto per l'approvazione ministeriale dei progetti, delle varianti e dei collaudi;

5° Non occorrono particolari spiegazioni per i commi *b)* e *c)* dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale, col quale si estende la procedura abbreviativa per mutui a condizioni ordinarie destinati a integrare mutui di favore o sussidi in capitale, nè per l'art. 5 che conferma la procedura per la dichiarazione di indifferibilità e di urgenza delle opere agli effetti delle espropriazioni. Si nota semplicemente che l'applicabilità di tale procedura di urgenza è stata estesa con il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, a tutti i casi nei quali nell'interesse della pubblica salute, vi sia necessità assoluta ed urgente di occupare proprietà particolari per servizi sanitari, compresa la protezione delle opere di presa e di condotta delle acque potabili.

6° Si richiama invece la maggiore attenzione dei Prefetti e degli uffici da essi dipendenti in merito all'articolo 8, che autorizza questo Ministero « a concedere sussidi, secondo modalità e « condizioni da stabilirsi dal Ministero stesso allo scopo di con-
« correre alla spesa di costruzione, sistemazione e arredamento di
« opere igieniche di carattere urgente, dando la precedenza a
« quelle occorrenti per la cura e la profilassi delle malattie in-
« fettive », ed estende ai relativi progetti le norme stabilite per quelli da eseguirsi con mutui di favore, per quanto concerne l'ap-

provazione, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'occupazione immediata.

Il Ministero si riserva di decidere di volta in volta che concede il sussidio, circa i limiti del concorso stesso, e di dettare norme particolari per la somministrazione del concorso e per le condizioni alle quali l'ente sussidiato deve ottemperare.

Per i casi, nei quali di volta in volta non abbia il Ministero provveduto diversamente, varranno le seguenti istruzioni:

a) I sussidi debbono essere concessi per opere *urgenti e di immediata attuazione*, quindi non potranno essere prese in considerazione le domande non corredate da progetti esecutivi e da preventivi concreti, sui quali si siano pronunciati il medico provinciale e l'ingegnere capo del genio civile;

b) I sussidi debbono rappresentare un *concorso* nella spesa e non *tutta* la spesa e quindi alle domande deve essere alligata la dimostrazione, anche sommaria, del modo nel quale il Comune intende provvedere alla parte residua di spesa a suo carico.

Se il Comune intende contrarre un mutuo di favore con la Cassa depositi e prestiti dovrà deliberare di farlo per lo intero ammontare della spesa, riservandosi il Ministero di esaminare e di decidere in merito all'opportunità di dare un sussidio in capitale in sostituzione delle agevolzze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586;

c) I sussidi si debbono dare a preferenza per la costruzione, sistemazione, arredamento di opere occorrenti per la profilassi e la cura delle malattie infettive, quali sono i locali di isolamento e le stazioni di disinfezioni. Il Ministero intende mantenere tale preferenza, nell'intento di provvedere con la dovuta sollecitudine alle necessità urgenti della difesa sanitaria del Paese.

I signori Prefetti e i medici provinciali vorranno pertanto fare opera assidua perchè tutti i Comuni se ne provvedano subito anche con impianti provvisori, che possano al più presto essere approntati (adattamento o affitto di locali esistenti, costruzioni in legno, padiglioni, e simili) dando affidamento ai Comuni che tanto più largo sarà il contributo del Governo, quanto più le opere e gli arredamenti saranno ispirati a semplicità e a sollecitudine.

d) Ad assicurare la difesa igienica del Paese, è pure di massimo interesse di preservare da inquinamento le opere esistenti per condutture di acqua potabile, mediante la costituzione di idonee zone di protezione delle sorgenti e adatte opere che non richiedono nè progetti costosi o complessi, nè lungo tempo per attuarle. I Prefetti si assicureranno perciò a mezzo dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari sullo stato attuale degli acquedotti, e insisteranno presso i Comuni, fino a scopo raggiunto, per-

chè venga rimossa questa grave ed ingiustificabile causa di pericolo alla salute generale, senza attendere la lunga mora che occorrerebbe per progettare e costruire nuovi acquedotti, ciò che nelle attuali circostanze, per le condizioni del mercato del materiale metallico, presenta maggiori difficoltà.

La occupazione dei terreni occorrenti per zone di protezione e per la sistemazione delle condotte, potrà farsi con la procedura abbreviativa di cui all'articolo 6 del decreto 1° agosto 1915, n. 1188, e all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311.

c) I sussidi concessi saranno versati nel conto corrente delle prefetture perchè i signori prefetti li somministrino gradualmente ai Comuni, assicurandosi che questi li impieghino nella esecuzione dei progetti approvati. Una somma non inferiore ad un decimo del sussidio concesso sarà però somministrata normalmente dopo il collaudo da farsi secondo l'articolo 5 del regolamento 6 ottobre 1912, n. 306.

f) Rimane delegata ai Prefetti l'approvazione delle varianti e dei collaudi.

g) Quando il sussidio non ecceda le lire mille o nei casi, nei quali per l'urgenza lo riterranno necessario e si tratti di locali di isolamento o di stazioni di disinfezioni, i Prefetti potranno somministrare l'ultimo decimo prima del collaudo, assicurandosi ad ogni modo che i lavori e l'arredamento vengano compiuti.

h) Le sopradette disposizioni si applicano, oltre che alle opere che siano state o saranno sussidiate a termini dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, anche a quelle che furono sussidiate giusta l'articolo 7 del del Regio decreto 27 settembre 1914 n. 1050.

7° Il decreto 1° agosto 1915 ha lo scopo di semplificare la trattazione delle pratiche per i mutui di favore e per la esecuzione delle opere igieniche. A questa stessa semplificazione deve tendere l'opera degli uffici di Prefettura, anche all'infuori delle norme tassativamente contenute nel decreto stesso.

Con la esatta osservanza delle norme vigenti dovrà essere accuratamente evitata ogni complicazione di istruttoria e di corrispondenza non strettamente necessaria, ed all'uopo è specialmente opportuno ricordare:

a) che le istanze per la concessione dei mutui di favore, pur essendo dirette alla Cassa depositi e prestiti debbono essere spedite dai Prefetti al Ministero e non alla Cassa;

b) che, quando non sia pronunciato il Consiglio provinciale sanitario, e sia sufficiente il parere del medico provinciale questo parere deve risultare da una relazione motivata da trasmettersi al Ministero;

c) che, autorizzata dal Ministero la contrattazione del mutuo a condizione di favore, ogni ulteriore corrispondenza per la concessione e per l'accettazione del mutuo e per il rilascio delle delegazioni e per la somministrazione graduale delle rate dei mutui deve svolgersi direttamente fra la Prefettura e la Cassa depositi e prestiti;

d) che, concesso il mutuo, deve pertanto riferirsi al Ministero nei soli casi nei quali siano da approvare varianti o collaudi, e l'approvazione stessa non sia dalla presente circolare deferita alle prefetture;

e) che il visto del genio civile per gli stati di avanzamento dei lavori non è prescritto, quando non si tratti di opere per provvista di acqua potabile che si eseguono con i benefici degli articoli 2, 13 e 14, n. 2, della legge 25 giugno 1911, n. 586;

f) che non è soggetta al Ministero l'approvazione dei collaudi delle opere che si eseguano mediante mutui di favore al 3 per cento giusta le leggi precedenti.

Si raccomanda ai signori Prefetti di curare la più esatta osservanza della presente circolare da parte degli uffici dipendenti e di segnarne frattanto ricevuta.

Pel Ministro — CELESIA

134. Corrispondenze per militari al fronte. (Circolare del Prefetto di Salerno 8 novembre 1915 num. 2863 diretta ai Sindaci).

A tutte le Direzioni provinciali delle Poste e dei Telegrafi è stato trasmesso un manifesto da publicarsi e negli uffici postali e nelle pubbliche vie a cura dei Municipi, ai quali sarà dalle stesse Direzioni somministrato. Con tale manifesto si fanno vive premure al pubblico di affrancare le corrispondenze indirizzate ai militari in zona di guerra, essendosi diffuso il pregiudizio che tali militari godano la franchigia, il che non essendo esatto, porta per conseguenza la necessità della tassazione di migliaia di oggetti.

In pratica il considerevole lavoro che la tassazione richiede, oltre all'inceppare l'opera degli uffici da campo distogliendone il personale da altri più urgenti lavori, con danno di tutti i militari, non raggiunge che risultati non proficui.

Invero, o i militari rifiutano di ricevere le corrispondenze tassate per non essere in grado di pagare i 20 centesimi di sovratassa, ovvero nei rari casi in cui si sobbarcano a tale onere, lo fanno a malincuore, spinti soltanto dal desiderio di aver notizie della lontana famiglia, la quale, spendendo soltanto la metà risparmierebbe all'Amministrazione postale un lavoro penoso, lungo,

intricato e nella maggior parte dei casi inutile, e non imporrebbe alcun sacrificio al destinatario, preoccupato da altre gravi cure.

Io prego vivamente la S. V. di voler efficacemente rappresentare ai suoi amministrati le ragioni susesposte, affinchè si convincano che la raccomandazione contenuta nel manifesto è ispirata ad un senso di tutela e di cura per tener alto lo spirito dei nostri bravi soldati, mercè le pronte e facili comunicazioni con le famiglie.

Il Prefetto — SPIRITO

135. **Proroga dei contratti agrari** (D. L. 31 settembre 1915 n. 1444 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 241 del 30 settembre 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1220;

Ritenuta l'opportunità di protrarre la applicabilità del detto decreto e di integrarne le disposizioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande di proroga dei contratti agrari, verbali o scritti anche per scadenze posteriori al 31 dicembre 1915, dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima delle scadenze dei contratti stessi.

Le domande di proroga presentate a tutto il 30 settembre corrente hanno piena efficacia qualunque sia stato il preavviso e qualunque forma abbia avuto la manifestazione di volontà giunta a conoscenza del proprietario o dell'esercente l'azienda agraria

Art. 2.

Chi avrebbe dovuto immettersi in possesso di un fondo non più disponibile in seguito a proroga del precedente contratto agrario, ha diritto alla rivalsa delle consuetudinarie anticipazioni di opere o di spese fatte nel fondo stesso.

Art. 3.

Ove le persone della famiglia del salariato fisso chiamato sotto le armi non possano provvedere a tutte le prestazioni dovute dal salariato stesso, il proprietario o esercente l'azienda agraria potrà sospendere o ridurre proporzionalmente il salario in denaro e le corrisposizioni in natura; ma lascerà alla famiglia del salariato chiamato alle armi il godimento dell'abitazione e degli accessori (orto' pollaio, legna da ardere, ecc.).

Art. 4.

A norma della legge sui probiviri del 15 giugno 1893, n. 295 le domande di proroga e rescissione, come tutti gli atti relativi al giudizio avanti la Commissione arbitrale, possono essere fatte da persona della famiglia.

Art. 5.

La funzione di membro della Commissione arbitrale è obbligatoria. Chi senza giustificato motivo non partecipi alle adunanze della Commissione incorre nell'ammenda da 50 a 100 lire.

Art. 6.

Il decreto dell'8 agosto 1915, n. 1220 ed il presente decreto si applicano a tutti i contratti che scadono fino al 30 giugno 1916.

Art. 7.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CAVASOLA — DANEO — ORLANDO.

Parte II.

Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza

(continuazione e fine vedi n. 19)

II.

Pagamento delle spese

Il tesoriere è responsabile dei mandati falsi od alterati, quando anche non sia l'autore delle falsificazioni ed alterazioni (19). L'emissione e il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati.

Se il tesoriere paga senza mandato, la somma vien tolta dal¹ discarico e passata ai residui passivi. (20)

I mandati sono soggetti alla tassa di bollo di centesimi 70 quando eccedono le lire 30. (21) In tal caso essi dovranno stendersi su carta filogramata, oppure su fogli preventivamente bollati dal Ricevitore del Registro. Non è necessario il bollo per i mandati collettivi di qualsiasi ammontare, purchè nessuna delle somme da pagarsi ai singoli creditori ecceda il limite suddetto di lire 30.

I mandati devono essere corredati da tutti i documenti giustificati, necessari a garantire la loro regolarità sia legale, che contabile e amministrativa.

Quando si tratta di *stipendi o salari, assegni* al personale, il

(19) Corte dei Conti 24 novembre 1911.

(20) id. 10 gen. 1905.

(21) In seguito agli aumenti apportate alle tasse di bollo, col R. D. 12 ottobre 1915 n. 1510, la tassa è stata elevata da 0,65 a 0,70. Anche le tasse di quietanze sono state modificate come dal prospetto pubblicato a pag. 315 del presente Bollettino. Vengono così modificate le disposizioni dettate a pag. 251 e 302 nel rilascio delle quietanze.

mandato di pagamento della prima rata dev'essere corredato dalla deliberazione di nomina dell'impiegato; gli aumenti successivi con le relative deliberazioni, debitamente approvate.

Per le *pensioni* il mandato dev'essere corredato dal certificato di esistenza di vita rilasciato dall'ufficio di stato civile.

Per gli *affitti passivi* al mandato di pagamento della prima rata devesi unire la copia del contratto; in seguito il semplice *nulla osta* rilasciato dal Capo dell'amministrazione, richiamando gli atti precedenti.

I mandati, coi quali si provvede ai pagamenti degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, saranno messi solo alla scadenza del debito.

Per le *piccole riparazioni, forniture ecc.*, eseguite in economia, si uniscono i buoni d'ordinazioni, regolarmente liquidati dall'amministrazione.

Per i pagamenti derivanti da appalto di costruzioni o grosse riparazioni, di grosse somministrazioni e simili avranno unito, il primo la copia del contratto e gl'intermedi un certificato del Direttore dei lavori, o dell'economista o di chi spetta, a seconda dei casi, comprovante che il pagamento fatto è conforme al contratto e non eccedente il valore delle opere o provviste già eseguite. Al mandato poi di saldo si dovrà unire il conto finale sottoscritto in segno di accettazione dall'impresario, l'atto di collaudo e il certificato di non seguiti richiami, dopo la pubblicazione dell'avviso ai creditori verso l'appaltatore dipendente dalla di lui impresa.

I mandati per *aggi, indennità, rimborsi di spese* devono essere corredati dalle note di liquidazioni, quelli per pagamento di *debiti contestati, somme cedute e sequestrate* devono essere corredati da i decreti, sentenze dell'Autorità competente, le risoluzioni e gli accordi che vi si riferiscono.

I mandati per impiego di capitali a frutto, od in estinzione di debiti, saranno corredati dalla copia degli atti cui sono relativi: se però lo sborso del capitale dovesse eseguirsi in più di

una rata basterà che questa formalità, adempiuta pel primo mandato, sia richiamata nei successivi. (22)

I documenti giustificativi non sono soggetti alla tassa di bollo se non in quanto vi sia obbligo per legge. I mandati devono essere scritti con chiarezza e nitidezza, senza cancellazioni od alterazioni di sorta alcuna.

Un mandato può essere *annullato*, per ordine del Presidente dell'amministrazione. I mandati devono essere redatti con tutta cura, senza abrasione. Se nella compilazione del mandato si è incorso in un errore esso può correggersi con annotazione a tergo, quando non sia più conveniente annullare il mandato e rifarne un altro (23). Se si smarrisce un mandato, e riescono infruttuose le ricerche, potrà essere emesso un *duplicato*, previa deliberazione dell'amministrazione. Un mandato smarrito, non per colpa del tesoriere, deve ammettersi a discarico, allorchè dai registri esistenti nell'Amministrazione risulti che il mandato stesso fu emesso ed estinto dal tesoriere. (24)

I mandati a favore di enti morali devono essere corredati della quietanza staccata dal bollettario dell'ente. Dette quietanze vengono considerate come scritte sui mandati e vanno soggette alla tassa di bollo. (25)

Il tesoriere deve rispondere soltanto delle forme estrinseche dei mandati e della loro legalità di fronte al bilancio; non della legalità intrinseca della spesa, il cui esame spetta agli amministratori. (26)

Un pagamento, eseguito senz'alcun regolare mandato, o per somma eccedente il capitolo di bilancio, non può ammettersi a

(22) Istruzioni Ministero Interno 21 gennaio 1867 n. 325.

(23) Art. 332, 333 Reg. di Contabilità Stato 4 maggio 1885.

(24) Corte dei Conti 28 gen. 1909.

(25) Circolare M. Finanze 24 maggio 1900.

(26) Corte dei Conti — 3.^a sezione 14 gennaio 1913.

discarico del tesoriere, anche se questi provi di esservi stato sollecitato da un Commissario Prefettizio. (27)

La multa pel ritardato pagamento delle imposte sui beni dell'Opera Pia è a carico del tesoriere, se non ha provocato alla scadenza apposita verifica di cassa, non potendo desumersi da altri argomenri la mancanza di fondi. (28)

G. MARRA

Nel prossimo numero pubblicheremo una *tavola di raffronto* delle disposizioni del T. U. della legge Comunale 4 febbraio 1915 con quelle del regolamento per l'esecuzione della legge stesse, un utilissimo lavoro del D.^r R. Ruggi d'Aragona, e nei numeri successivi:

L'aggio all'esattore-tesoriere comunale sulle riscossioni del dazio consumo del Dir. Roberto Ruggi D'Aragona.

Sui contratti delle Opere Pie del Cav. G. d'Alessio.

La responsabilità dei tesorieri per la mancata riscossione delle entrate comunali del Rag. G. Martano.

Regolamento tipo per impiegati e salariati delle Opere Pie del D.r Cesare Pace.

Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza:

§ III. *Il giornale di cassa* del Rag. G. Marra.

(27) id. 12 marzo 1912.

(28) Cassazione 3 luglio 1905.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 28 e 29 Ottobre 1915

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Fisciano, mutuo di lire cinque mila per dimissione di debiti; ordinanza.

Nocera Superiore, istituzione della scuola di Stato, nella frazione di San Martino; approva.

Cava dei Tirreni, autorizzazione a resistere nel giudizio promosso da Giovanni Pagliara; approva

Salerno, lite Bassi, autorizzazione a resistere nel giudizio d'appello; approva.

Roccapiemonte, tariffa daziaria; id.

Montecorvino Rovella, Tariffa daziaria; approva.

Nocera Inferiore, regolamento tariffa per la tassa sui foraggi; approva.

S. Marzano sul Sarno, regolamento impiegati e salariati comunali; approva.

Salvitelle, mutuo con la Cassa Agraria; approva.

Santomenna, mutuo di L. 10000, per l'estinzione del debito verso Solimena; approva.

Sanza, concessione di mq. 175 di suolo per uso edificatorio al signor Giuliani; approva.

Mercato S. Severino, modifiche al regolamento organico per servizio veterinario; approva.

Capaccio, aumento di stipendio al segretario comunale; approva.

Sarno, ferrovia circumvesuviana. Vertenza tra il Comune e la Società per pagamento di canoni arretrati; ordinanza.

Cava, rette di spedalità a favore degli Ospedali Civili di Genova: ordina emissione mandato di ufficio.

Ascea, rette di spedalità a favore degli Ospedali Civili di Genova; id.

Baronissi, rette di spedalità a favore degli Ospedali Civili di Genova; id.

Pisciotta, istanza della Ditta Vallardi per mandato di ufficio; ordinanza.

Contursi, classifica della strada denominata Vecchio; approva, *Salerno*, concessione gratuita del teatro Verdi all' Impresa Mari; approva.

Fisciano, mutuo di L. 5000 per estinzione di debiti; ordinanza.

Nocera Superiore, istituzione della Scuola di Stato nella frazione S. Martino, Citola, Grotti e Materdomini; approva.

Amalfi, modifica al regolamento organico dei sanitari; approva.

Sarno, ~~tassa~~ di esercizio e rivendita. Reclamo Ditta De Rossi; ordinanza.

Montecorvino Rovella, contratto per cessione al parroco di S. Andrea Apostolo delle rendite all'ex Ricettizia di Gauro; approva.

S. Marzano sul Sarno, cessione della esattoria, contratto; parere favorevole.

Acerno, transazione coi signori Vece per servitù di scolo di acqua; ordinanza.

Giffoni sei casali, servizio di vettura da Sieti per Salerno. Concorso del Comune, approva.

S. Gregorio Magno, gratificazione agli impiegati; non approva.

Consiglio di Prefettura

(a tutto il 6 Novembre 1915)

Acerno — Servizio della tesoreria comunale, non approva.

Amalfi — Svincolo cauzione tesoriere Milano, approva; contratto suppletivo per i lavori di costruzione all'acquedotto, parere favorevole.

Buccino — Cassa di prestanze agrarie, cauzione del tesoriere, non approva.

Castel S. Lorenzo — Lavori di riparazione dei danni alluvionali, parere favorevole.

Amministrazione Provinciale — Appalto lavori sopraelevazione strada S. Menna, parere favorevole; strada Agropoli - Omignano, manutenzione, approva.

(continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Eboli — Tariffa daziaria, approva.

S. Gregorio Magno — Cessione di suolo alla Ditta Magaldi, approva.

S. Marina — Contributi arretrati verso la Cassa Pensione Sanitari, ordina emissione mandato di ufficio.

Amministrazione Provinciale — Strada Busento-Sapri — Transazione di lite coi signori Vecchi per danni, approva.

Giffoni sei Casali — Autorizzazione ad istituire giudizio contro i signori Pennasilico Eleonora, approva; Mutuo per lire 26000 a destinazione del debito verso la Congregazione di Carità, approva.

Castelnuovo Cilento — Autorizzazione a produrre appello avverso sentenza della Pretura di Vallo 21 agosto 1915, approva.

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Salerno — Prefettura 22 novembre ore dieci.

Pubblico incanto a schede per l'appalto dei lavori di costruzione della strada di accesso alla stazione di Policastro ed ora alla Provinciale Cuccaro.

Scafati — 20 Novembre 1915, ore 10 — Appalto del lastricamento con basoli vesuviani delle vie Scafati-Valle di Pompei (base d'asta lire 154686,43) e Piazza del Villaggio S. Pietro (lire 13149,17).

COMUNICAZIONI

Modificazione alla tariffa di vendita del Chinino di Stato.

Con decreto del Ministero delle Finanze del 19 ottobre corrente, n. 30000, e con effetto dal 26 successivo, sono stati aumentati i prezzi di vendita di tutti i preparati chinacei di Stato, e nella misura minima possibile in relazione al forte e persistente rincaro della materia prima.

I nuovi prezzi sono i seguenti:

Per la vendita al pubblico.

Bisolfato semplice od inzuccherato: lire 150 al Kg. (cent. 30 ogni tubetto contenente 10 tabloidi).

Idroclorato e Biclorigrato: lire 175 al Kg. (cent. 35 ogni tubetto come sopra).

Soluzioni di Biclorigrato semplice o con guaiacolo per uso ipo-

dermico: lire 400 al Kg. (cent. 20, cent. 40 e lire 2, rispettivamente, ogni fiala da mezzo grammo, da 1 grammo e da 5 grammi).

Etil-Carbonato: lire 300 al Kg. (cent. 9 ogni tubetto o cartina).

Tannato in cioccolattini: lire 175 al Kg. (cent. 70 ogni astuccio contenente 10 cioccolattini).

Per la vendita di favore agli Enti pubblici e privati

Bisolfato lire 125 al Kg.—*Idroclorato* e *Bicloridrato* lire 150 al Kg.—*Soluzioni* lire 340 al Kg.—*Etil-Carbonato* lire 280 al Kg.—*Tannato in cioccolattini* lire 150 al Kg.

CONCORSI

Amalfi — Pubblico concorso per titoli per la nomina di due levatrice condotte pei poveri, di cui una pel centro urbano e l'altra per le frazioni.

Stipendio annuo per ogni posto lire 500 — Domanda e documenti entro il 30 novembre.

Castel S. Lorenzo — Concorso per titoli al posto di levatrice condotta per i soli poveri — Stipendio annuo lire 500 — Domanda e documenti entro il 30 novembre.

PUBBLICAZIONI

Avv. G. ROSSI. *Il Comune di Eboli contro l'Agente delle imposte di Campagna*. Controricorso defensionale della intassabilità mobiliare delle prestazioni di natura fondiaria. Tip. A. Sparano — Eboli 1915.

E' un nuovo lavoro del valoroso segretario capo di Eboli Avv. G. Rossi, che studia tutte le più ardue questioni nello interesse del suo Comune. Congratulazioni.

Agli abbonati

Ai Comuni, che non ancora ci hanno fatto pervenire l'abbonamento 1915, *malgrado le vivissime premure fatte*, abbiamo spedito un assegno di lire 8,70 (compreso le tasse postali e di quietanza) e preghiamo vivamente gli amministratori di provvedere al pagamento.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor ROBERTO RUGGI D' ARAGONA, consigliere agg. — rag. GABRIELE MARRA, ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

136. *Dazi interni di consumo e provvedimenti sulle tasse locali di esercizio e rivendita e sui domestici.* (D. L. 31 ottobre 1915 n. 1549).
137. *Vigilanza igienica sulle sostanze alimentari.* (C. M. I. 6 ottobre 1915 n. 20900).
138. *Nomina di agenti e commessi degli appaltatori daziari.* (D. L. 3 giugno 1915 n. 787).
139. *Interpretazione del D. L. 31 ottobre 1915 n. 1549 circa proroga canoni daziari.* (C. M. F. 16 novembre 1915 n. 14578).
140. *Concorso governativo ad integrazione dei bilanci 1916.* (C. P. 18 novembre 1915 n. 33106).
141. *Stipendi e salari ai richiamati alle armi.* (T. E. M. I. 12 novembre 1915 n. 16900).
142. *Incremento della coltivazione di leguminose da granella.* (C. M. A. 10 novembre 1915 n. 25931).
143. *Domande per visite mediche superiori.* (C. P. 24 novembre 1915 n. 293).

Parte II. — Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

Tabola di raffronto delle disposizioni del T. U. della Legge Comunale 4 febbraio 1915 con quelle del Regolamento (del D.r R. Ruggi D' Aragona).

Parte III. — Notizario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ec. - *Giunta Prov. Ammin.* (adunanza del 18 e 19 Nov. 1915).
 COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, pubblicazioni, abbonamenti.

Aste, appalti, licitazioni ecc.

S. Rufo — 18 Dicembre 1915 — ore 10; appalto dei lavori di costruzione della nuova condotta d'acqua potabile della sorgente Mola — Base d'asta L. 57738,79.

Postiglione — Prefettura, 10 Dicembre 1915 — ore 12 — miglioramento di ventesimo per la vendita di 775 piante di pioppo del bosco « S. Angelo-Contrada Isca S. Angelo ed Isca Petrella » del Comune di Postiglione. Aggiudicazione provvisoria fatta per Lire 10200.

Boscoreale (Napoli) — Municipio 7 dicembre, ore 10. Asta a candela per l'appalto dei lavori di basolamento e sistemazione della strada « Promiscua » attraversante gli abitati di Boscoreale e Boscotrecase sulla base di L. 102.950.

Colliano — Prefettura 7 Dicembre 1915 — ore 10 — Asta per la vendita di 1012 piante di faggio del bosco denominato Montagna di appartenenza del Comune di Colliano. Base d'asta L. 49533,67.

Giffoni sei Casali — Prefettura 3 Dicembre 1915 — ore 10 — Asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio della 1.^a, 2.^a, 3.^a e 4.^a sezione del bosco ceduo demaniale « Tornola » del Comune di Giffoni sei Casali. Base d'asta L. 34314,13.

Eboli — 2 Dicembre, ore 11 — Appalto dei dazi consumi, governativi e comunali e dei proventi dei pubblici macelli di Eboli e Battipaglia per il quinquennio 1916-1920. Base d'asta L. 33500.

Nocera Inferiore — 13 Dicembre 1915; ore 11. Appalto della fornitura di brecciamie e sabbione occorrente per le strade del Comune pel triennio 1916-1918. Per altre informazioni scrivere Segreteria Municipale.

S. Giovanni a Piro — 15 dicembre 1915, ore 10 — Appalto del dazio consumo 1916-1925 — Base d'asta lire 1900.

Per altre informazioni rivolgersi alla segreteria municipale.

PUBBLICAZIONI

LUIGI CANTORI. *Guida teorico-pratica per gli aspiranti alla patente di Segretario Comunale* 3.^a edizione. Tipografia Editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. Como. L. 2,00.

Fa parte della pregevole biblioteca pratica raccolta Ostinelli che in picciol mole condensa molta materia.

Parte I.

136. Dazi interni di consumo e provvedimenti sulle tasse locali di esercizio e rivendita e sui domestici.
(D. L. 31 Ottobre 1915 n. 1549 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 Nov. 1915 n. 270).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge
22 maggio 1915 n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze
di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo le variazioni dipendenti dall'applicazione del successivo art. 2, i canoni daziari governativi, attualmente in corso a' termini della legge legge 6 luglio 1905 n. 323, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1916.

Sono del pari prorogate sino alla detta data le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge succitata; quelle dell'art. 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, modificato con la legge 1° luglio 1909, n. 423, salvo per i comuni di Messina

e di Reggio Calabria quanto è disposto dal successivo art. 3; le disposizioni delle leggi 23 giugno 1912, n. 621, 8 giugno 1913 n. 600, 20 dicembre 1914, n. 1389 e dell'art. 8 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476. Rimangono parimente in vigore fino al 31 dicembre 1916 tutti i provvedimenti emanati o da emanarsi in applicazione delle leggi summentovate.

Art. 2.

I Comuni che nell'anno 1915 abbiamo riscosso i dazi di consumo governativi a rigore di tariffa, ritraendone un provento netto inferiore all'ammontare del canone consolidato corrisposto allo Stato, possono entro il 20 gennaio 1916 chiedere la revisione del canone stesso,

Sulle istanze dei Comuni decide la Commissione centrale, di cui all'art. 101 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

L'ammontare degli sgravi concessi a norma del presente articolo viene ripartito dalla detta Commissione a carico dei Comuni che nel triennio 1911-1913 abbiano ricavato dalla gestione dei dazi governativi un guadagno medio effettivo eccedente il 50 per cento ed in proporzione del guadagno stesso, oltre il detto limite.

Il presente articolo non è applicabile ai Comuni considerati nell'art. 8 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, per i quali sarà provveduto a termini della disposizione stessa.

Art. 3.

La sospensione del canone daziario governativo dei comuni di Messina e di Reggio Calabria, disposta dall'art. 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, cesserà col 31 dicembre 1915.

A partire dal 1° gennaio 1916 i Comuni predetti corrisponderanno allo Stato il canone daziario nella misura che sarà determinata dalla Commissione centrale di cui all'art. 2.

Art. 4.

Quando sia dimostrato che lo stato di guerra, nel periodo dal 1° gennaio 1915 al 30 settembre stesso anno, abbia fatto diminuire il provento del dazio consumo in misura superiore al quarto dell'ammontare medio delle riscossioni verificatesi nel periodo corrispondente al biennio 1913-1914, il Ministero delle finanze

può concedere ai Comuni, che tengano direttamente la gestione dei dazi, dilazioni al pagamento delle rate di canone governativo sino a raggiungere complessivamente il quinto dell'ammontare dei canoni stessi.

Quando la gestione dei dazi sia tenuta in appalto e si verifichi la condizione prevista nel precedente comma, il Ministero, sulla proposta dei prefetti, può concedere uguali dilazioni agli appaltatori ed ai Comuni per il pagamento dei rispettivi canoni.

Sulle quote di canone governativo o di appalto dilazionate sarà dovuto allo Stato ed ai Comuni l'interesse calcolato al 5 per cento all'anno.

Art. 5.

L'ammontare delle quote di canone governativo o di appalto delle quali sia sospeso il pagamento a' termini del precedente art. 4, sarà soddisfatto insieme coi relativi interessi, in dodici eguali rate mensili a partire dal mese successivo a quello della cessazione della guerra.

Art. 6.

Salvo il disposto dei precedenti articoli 4 e 5, restano fermi tutti gli obblighi dei Comuni verso lo Stato e degli appaltatori verso i Comuni dipendenti dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti di appalto.

Sino a quando non sia completamente estinto il debito degli appaltatori, costituitosi per le dilazioni a pagamento consentite a norma dell'art. 4, resteranno vincolate le cauzioni prestate a favore dei Comuni a' termini dell'art. 50 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, e delle disposizioni dei contratti di appalto.

I Comuni e gli appaltatori, che abbiano ottenuto dilazione a pagamento dei canoni governativi e di appalto, nella misura massima prevista dall'art. 4, e che non versino puntualmente le rate successive dei canoni stessi, alle prescritte scadenze, decadranno dal beneficio della dilazione e saranno escussi per il pagamento dell'ammontare complessivo del debito con le norme stabilite nel testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, e nel relativo regolamento 17 giugno 1909, n. 455.

Art. 7.

Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi vigenti per le

gestioni daziarie nei comuni di Roma e di Napoli in amministrazione diretto dello Stato.

Art. 8.

La tassa di esercizio e rivendita, di cui all'art. 1° della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*), e all'art. 13 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*), potrà essere applicata entro i limiti fissati dalla tabella seguente per il numero delle classi dei contribuenti e per le aliquote della tassa:

COMUNI distinti per categorie, secondo la popolazione	Numero delle classi	Aliquota minima	Aliquota massima
Con più di 150.000 abitanti . .	da 20 a 40	L. 12	L. 3000
da 101.000 a 150.000 » . .	» 20 » 35	» 10	» 2000
» 80.001 » 100.000 » . .	» 15 » 30	» 8	» 1500
» 50.001 » 80.000 » . .	» 15 » 25	» 6	» 1000
» 25.001 » 50.000 » . .	» 12 » 24	» 5	» 700
» 12.001 » 25.000 » . .	» 12 » 20	» 4	» 500
» 5.001 » 12.000 » . .	» 10 » 20	» 3	» 300
aventi fino a 5.000 » . .	» 8 » 15	» 3	» 200

Per gli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza possono i Comuni, indipendentemente dalla popolazione, essere autorizzati a raggiungere un limite superiore a quello assegnato normalmente al Comune, però non oltre a L. 2000. L'autorizzazione sarà accordata, in seguito a deliberazione consiliare, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, con decreto Reale promosso al Ministero delle finanze.

Art. 9.

La tassa annua sui domestici, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*, potrà essere applicata nella seguente misura:

- a) per una domestica fino a L. 5;

- b) per una seconda domestica, e così successivamente pe ogni domestica in più di una fino a L. 10;
- c) per un domestico, fino a L. 15;
- d) per un secondo domestico, fino a L. 25;
- e) per un terzo domestico, e così successivamente per ogni domestico in più, fino a L. 40.

Art. 10.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; quello di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 avranno applicazione a partire dal 1° gennaio 1916.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9, relative alla tassa di esercizio e rivendita e a quella sui domestici, avranno effetto a partire dal 1° gennaio 1916 per tutta la durata della guerra. L'anno incominciato dà diritto a percepire le tasse per l'intera annata.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — DANDO — CARCANO.

137. Vigilanza igienica sulle sostanze alimentari.
(Circolare del Ministero dell'Interno 6 ottobre 1915 n. 20900-121 42624 diretto ai Prefetti).

Risulta al Ministero che talune Amministrazioni comunali hanno provveduto per una più efficace tutela sanitaria sul commercio e sulla vendita delle sostanze alimentari, formandone oggetto di speciale ordinanze.

In particolare, di dette ordinanze viene fatto obbligo:

- a) ai venditori di sostanze alimentari in genere, segnatamente quelli ambulanti, di tenere la loro merce protetta dalle mosche e dalla polvere, mediante opportuni ripari, non lasciando toccare la merce stessa al compratore prima di averla acquistata;
- b) ai fornai di provvedere perchè la vendita e la distribuzione del pane a domicilio sia fatta mediante involucri o sacchetti di carta, ciascuno dei quali contenga la sola quantità di pane richiesta dai singoli clienti;

c) agli albergatori, trattori, caffettieri, ecc. di provvedere perchè il pane, che essi distribuiscono ai clienti, sia accuratamente racchiuso in carta e consegnato ai consumatori nella sola quantità da essi richiesta, escludendo da una nuova distribuzione il pane da chicchesia e per qualsiasi motivo sia stato privato dell'involucro.

Siffatta utile iniziativa riscuote la piena approvazione del Ministero, che ritiene necessario, per la migliore tutela della pubblica salute, sia data ad essa la maggiore diffusione, soprattutto nei centri più popolati.

Voglia, pertanto, la S. V. fare le opportune premure alle Amministrazioni comunali perchè, ove già non lo abbiano fatto, provvedano per la pubblicazione di analoga ordinanza, alla cui esecuzione dovrà necessariamente essere provveduto col maggior rigore.

Si attenderà per ora un cenno di assicurazione e a suo tempo notizia delle Amministrazioni, che abbiano provveduto nei sensi sopra esposti.

Pel Ministro CELESIA.

138. Nomina di agenti e commessi degli appaltatori daziari. (Decreto Luog. 3 giugno 1915 n. 787 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata.

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra:

Vista la legge daziaria 7 maggio 1908, n. 248 ed il relativo regolamento 17 giugno 1909, n. 455;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per le finanze Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli appaltatori daziari con l'approvazione del prefetto, possono nominare agenti o commessi, anche indipendentemente dall'esame di idoneità indicato all'art. 347, n. 5 del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455, purchè le persone nominate, alle quali il Sindaco del Comune rilascerà apposite patenti provvisorie, abbiano gli altri requisiti indicati nel citato articolo 347.

Le patenti anzidette saranno valide finchè avrà efficacia il presente decreto.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA

DANEO

139. Interpretazione del D. L. 31 ottobre 1915 numero 1549 circa proroga canoni daziari. (1) (Circolare 16 novembre 1915 n. 14578 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle diretta ai Prefetti).

Continuano a pervenire al Ministero quesiti circa l'estensione e la portata del decreto luogotenenziale 31 ottobre u. s. N. 1549, domandandosi se la proroga con esso concessa, sino al 31 dicembre 1916 pei canoni daziari governativi, debba intendersi estesa di diritto anche ai contratti di appalto, alle gestioni affidate agli esercenti riuniti in consorzio, ed alle convenzioni stipulate dai Comuni o dagli appaltatori coi contribuenti per il pagamento del dazio in abbonamento.

In proposito si fa presente che il detto decreto luogotenenziale contempla esclusivamente la proroga dei canoni di abbonamento al dazio consumo governativo, e nulla ha innovato in rapporto alle gestioni appaltate, alle aziende tenute in consorzio dagli esercenti, ed agli abbonamenti degli esercenti coi Comuni e con gli appaltatori per il pagamento del dazio.

Ne consegue che tutte le convenzioni relative agli appalti, alle gestioni dei consorzi di esercenti ed agli abbonamenti debbono avere il loro corso normale secondo i patti convenuti tra le parti contraenti, e che per quelle che verranno a scadere col 31 dicembre p. v., occorrono nuovi accordi per la loro rinnovazione per l'anno 1916 e successivi.

Relativamente alle gestioni appaltate ed a quelle dei consorzi di esercenti, si osserva inoltre che, stipulandosi nuovi contratti con effetto oltre il 31 dicembre 1916, devesi in essi o nei relativi capitolati inserire la clausola: « che i contratti dovranno risolversi quando venga mutato od innovato il sistema dei rapporti stabiliti tra lo Stato ed i Comuni, nel senso cioè che eventuali disposizioni legislative aboliscano i dazi di consumo, sopprimendo l'oggetto dell'appalto, ovvero tolgano ai Comuni il possesso, la gestione e la disponibilità dei dazi governativi ».

Le Prefetture sono pregate di informare sollecitamente di

(1) Pubblicato a pag. 335.

quanto precede tutti i Comuni della rispettiva provincia perchè, a loro volta, vogliono fare eguale comunicazione agli appaltatore ed ai consorzi di esercenti.

Per il Ministro — LUCIOLLI

140. Concorso governativo ad integrazione dei bilanci 1916. (Circolare del Prefetto di Salerno n. 33106 del 18 novembre 1915 diretta ai sindaci della Provincia).

Informo V. S. che con decreto Luogotenenziale 30 ottobre u. s., in corso di pubblicazione, è stato prorogato per l'anno 1916 il concorso governativo ad integrazione dei bilanci dei comuni del mezzogiorno e delle isole di Sardegna e Sicilia, di cui alla legge 24 marzo 1907 N. 116, limitatamente però alla metà del suo ammontare, in conformità all'art. 3 della legge 9 luglio 1908 N. 442.

Il Prefetto — SPIRITO

141. Stipendi e salari ai richiamati alle armi. (Telespresso del Ministero dell'Interno 12 novembre 1915 n. 16900 diretto ai Prefetti),

Alcuni Comuni hanno chiesto se, per gli effetti dell'art. 4 del D.º L.le 31 agosto 1915 N. 1420, il quale sospende in taluni casi l'efficacia delle disposizioni in materia di stipendi e di salari contenute nei regolamenti organici, sia consentito agli enti locali di corrispondere ai dipendenti richiamati alle armi uno stipendio od un salario maggiore di quello che ad essi spetta in forza del predetto decreto luogotenenziale.

Questo Ministero ritiene che il decreto ha mirato al duplice scopo di allieviare la spesa a carico degli Enti e di stabilire fra i dipendenti delle varie amministrazioni uniformità di trattamento, evitando che alcuni abbiano a percepire doppio stipendio ed altri no.

Pertanto non possono gli Enti corrispondere uno stipendio od un salario maggiore di quello prescritto dal citato Decreto.

Pregasi fare analoga comunicazione amministrazioni dipendenti.

Pel Ministro — CELESIA

142. Incremento della coltivazione di leguminose da granella. (Circolare 10 nov. 1915 n. 25931 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio diretta ai Prefetti).

Per le semine della decorsa annata agraria 1914-15 chiesi alle istituzioni agrarie, che agiscono ad immediato contatto degli agri-

coltori, di adoperarsi affinché, ovunque fosse stato tecnicamente ed economicamente possibile, si accordasse un eccezionale allargamento alla coltivazione granaria. In tale compito di previdenza nazionale fui secondato dalle Cattedre ambulanti e dalle Scuole agrarie, sicchè potè realizzarsi un aumento nella coltivazione del grano di circa 30000 ha.

Non ho rinnovato l'appello, perchè mi è noto che le istituzioni agrarie hanno continuato a darsi cura di fare all'uopo quanto era consentito dalle variabili possibilità locali, contribuendo efficacemente a superare le difficoltà per le quali gli agricoltori avrebbero forse ridotto le superficie destinate alle semine autunnali.

Invece, interesse particolarmente le istituzioni agrarie perchè facciano propaganda, tra gli agricoltori, al fine di dare impulso, nelle semine primaverili — secondo le possibilità e gli accorgimenti consentiti dalle condizioni locali — alle coltivazioni di leguminosi da seme adatte all'alimentazione umana.

Ciò stimo corrisponda alle opportunità del momento, degna di considerazione.

Una maggiore provvista di alimenti ricchi di sostanze albuminoidi gioverà ai consumi popolari, specialmente di fronte agli attuali prezzi delle carni;

Essa potrà anche mettere il Paese in grado di corrispondere ad eventuali richieste avvenire delle Amministrazioni militari, nel caso che nella razione del soldato venisse a farsi più larga parte ai legumi.

La importazione in Italia di legumi secchi supera normalmente la esportazione. Onde ad un eventuale maggior bisogno non sarebbe agevole sopperire con la importazione, perchè attualmente non potrebbe ricorrersi agli abituali mercati esteri di rifornimento.

In alcune nostre regioni dove la coltivazione dei legumi è tradizionale, essa è, a torto, trattata come coltivazione di poche esigenze. Ivi basterà praticarla con criterii più razionali e con scopo industriale. Infatti, il sussidiarla di appropriata concimazione minerale, già vorrà dire elevarne e renderne più profittevole la produzione. Siffatta intensificazione di coltura troverà posto conveniente in terre fresche, o anche modestamente irrigabili, del Mezzogiorno.

In altri casi, la coltivazione potrà assumere maggiore importanza, anche in confronto della disponibilità di manodopera e senza notevoli innovazioni nell'azienda. Così nei casi di consociazioni con piante sarchiate, e nei casi di coltivazione negli interfilari dei vigneti. La consociazione con piante sarchiate potrebbe estendersi in ambienti di piccola coltura, non reclamandosi molto maggiore, ma più diligente manodopera.

Ciò si riferisce specialmente alla coltivazione dei fagioli, nella Campania, nel Veneto, in Toscana, nel Piemonte, negli Abruzzi e nell'Emilia, che, in ordine d'importanza, sono le regioni di maggior produzione.

La pratica locale suggerirà altri incitamenti agli agricoltori, nell'ordine d'idee espresso: il prezzo di vendita del prodotto che presumibilmente sarà sempre remuneratore, li persuaderà ad accogliere la propaganda.

Io raccomando, alla solerzia dei preposti alle istituzioni agrarie, di non trascurare, nel lavoro che, con coscienza dei bisogni del Paese, esse compiono in prò dell'aumento della produzione agraria, anche queste modeste risorse alimentari, che attualmente hanno significato ed importanza speciali.

Il Ministro -- V. CAVASOLA

143. **Domande per visite mediche superiori.** (Circolare del Prefetto di Salerno 24 Novembre 1915 n. 293 diretta ai Sindaci del circondario e per comunicazione ai sotto Prefetti).

Per porre un argine al continuo aumento di domande da parte delle famiglie dei militari alle armi, per ottenere una visita medica superiore per presunte malattie non accertate dai medici addetti ai corpi o distretti per il primo accertamento sanitario, prego le SS. LL. di far comprendere a coloro che hanno parenti alle armi, che è inutile che inviino con frequenza sempre maggiori domande in tal senso al Comando del Corpo d'Armata, poichè questo si trova nella impossibilità di accontentarli, e deve perciò lasciare le domande senza risposta.

Sarà bene cercare di persuadere gli interessati di cui sopra che, sempre che i militari alle armi siano affetti da malattie, o non fatte risultare alla prima visita, o non bene accertate, le quali li rendono non idonei al servizio attivo, saranno certamente per cura degli ufficiali sanitari addetti ai corpi, ai quali saranno assegnati, proposti per visite superiori, o per destinazioni a servizi compatibili con le loro condizioni di salute.

Il Prefetto — SPIRITO

Parte II.

TAVOLA DI RAFFRONTO

delle disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148 con quelle del regolamento per l'esecuzione della legge stessa del 12 febbraio 1911 n. 297 (1)

(il numero fra parentesi segnato dopo quello dell'articolo del regolamento indica il capoverso dell'articolo).

Articoli del T.U. 4 febb. 1915		ARTICOLI del Reg. 12 febbraio 1911	Articoli del T.U. 4 febb. 1915		ARTICOLI del Reg. 12 febbraio 1911
Art.	Cap.		Art.	Cap.	
3		1	41		27,28,45
	3	1 (4)	53		34(1,2)
	4	1 (2,3),127,167(2)	56	2, 3	32
	5	19	57	2	33(1,2),39
	6	1(5),2,126(3)		4	34(1,2,3,4),39
	7	1(1,7)	58		40(1)
5	3	3(2)	62	4	35
7		1(6),2,3,4	78		37
9		3, all.1-3	79	1	37
10		5 a 21		2, 3, 4	36
	2	6,7,5(3)	81		37
	5	8	82		37
	6	9(1)	84		37
	7	9(2)	87		43,160(2)
11	3	6(2)	88		40
25		159	89	2	43
26		159(1,2)	91	1	41(1,2),42(6),160(3)
27		159		2	42(1,2,3)
28		159		5	41(1,3),156,160(3)
29		30	92	1	44,34(5,6)
31		31	93		34(5,6)
33	2	29	94	1	34(5,6)38
34		22 a 27	97	1, 2	38
36	5	159		5	46

(1) Crediamo di fare cosa utile col pubblicare questa tavola, per la quale è facilitata nella pratica applicazione delle disposizioni della legge la ricerca delle norme regolamentari che vi hanno riferimento.

Articoli del T. U. 4 febb. 1915		ARTICOLI del Reg. 12 febbraio 1911	Articoli del T. U. 4 febb. 1915		ARTICOLI del Reg. 12 febbraio 1911
Art.	Cap.		Art.	Cap.	
	6	41(1,2),42(4,6),160(3)	151	n. 4°	81(1)
98		43,156		n. 10°	81(1)
99		29	154		68
117	2	71,83,84,89	155		68
	3	53,69,166(2)	156		68
119		47,48	157		67
120		47	161		90,72 a 79
121		47	162		90,74,75,80,93,95
125		50	166		94(3)
127		49 a 51	168		103
128	1	70,163(1)	169		52(2,3,4)85 a 88,146
	2	52,82(4),163(2)	170		91 a 108
129	1	221,223,224	171		91
	2, 3	186,191	172		105 a 108
	4	220	177	1, 2	175,184(2)82(1,2)83(1)
130		223		3	167(3)
131	n. 6°	109 a 112	181		171(3)
	n. 10°	201(2),205(4)	183	1	176 a 182
	n. 11°	116		2	177(2,3,4,5)
132	1, 2, 3	135	184		177(6,7)
	4, 5	47(3)	185		176(2)
134		54 a 57,157	186		176(3)
135		55 a 57	187		176(3)
136		63	188		176(3)
137		158(1)71	189		178,205(5),215 a 218
138		57(2)58,59	192	1	183
139	n. 3°	201(2),202(1),205(4), 211		2	184,186 a 200
	n. 5°	117(1),121(3)		3	185,207 a 210,212,213
	n. 6°	186		4	219
	n. 9°	115	193	n. 1°	178(2),129(1)
140		163		n. 3°	116 a 121,129
141		221(1)		n. 5°	116,129
144		64(2,3)		2	114
145		60(2)	195		113,178(2)
147		60 a 62	198	1	188(5)
149		65,56		n. 19°	126(1)
	9	159(3)	199		188(5)
150		64(1)	200	1	201(1)

Articoli del T.U. 4 febb. 1915		ARTICOLI del Reg. 12 febbraio 1911	Articoli del T.U. 4 febb. 1915		ARTICOLI del Reg. 12 febbraio 1911
Art.	Cap.		Art.	Cap.	
	2	197(1,2)199	238	1	132
	3	171(2,3),179,182(1)		3	220
201		201(1)212	239		136,49
202		202(2),205(4)	241	n. 5°	135
203		187(5),188(11),135		n. 9°	186,191,201(2),205
204		197 a 200			(4),211,221,223,233
205		166 a 174		n.° 15	135
206		121(3,4,6,7)197 a 199		n.° 16	135,144
207		204,205,208,212(2), 214,216		n.° 20	5
208		204 a 206,208,212(2) 214,215 a 218	243	ultimo	122,149(2)
209		226(2)224,225,218	244		135
210		224 a 228,218	246		137,157
211		123,201(2)		4	55,56
212		123 a 125	247	5	64(1)
213		123(3)125	248	1	139(3),57(2)
214		123(3)124,125,177(4), 195	248		138
215		123	250	n. 1°	158(1)
216	1, 2	123,167(2)		n. 3°	186
	3	52(5)81(2,3,4)		n.4°e5°	144
217		124(1)		n. 7°	202(1)204(1)201(2), 205(4),211
	n. 8°	116,129(1)		n. 11°	221
	n. 9°	109 a 111,129(1)164		n. 12°	141
	2	164(2,3)	251	3	147,133,163
219		128	252		139,142,143,58,59
220		128,121(5),158(2)	253		142,143,136,58,59
221		15 a 18	255		139
222		13		n. 2°	149(2),122
226		109 a 112,122,149(2)	256	n. 4°	144
227		109 a 112,122,149(2)	257		139
228		109 a 112,122,149(2)	258		145,175,184(2),167(3)
	3	130			176 a 182,204 a 206, 208,212,214 a 218
	5	112	260		183 a 194,199 a 202, 205,207,208 a 210, 212,213,219
235		131(1)150,	263		188(5)
	4	131(1)			
	5	131(2)			

Articoli del T.U. 4 febb. 1915		ARTICOLI del Reg. 12 febbraio 1911	Articoli del T.U. 4 febb. 1915		ARTICOLI del Reg. 12 febbraio 1911
Art.	Cap.		Art.	Cap.	
	n. 1° ultimo	144		2	161, 162
		188(5)	299		162
264		166 a 174, 197 a 200, 205	300		51, 59, 132(2), 143, 161, 223(2)
265		148(1) 201(2)	301		161, 59, 143
266		148, 195	302		161
267		148(3), 195	306		176, 177
268		148	308		186 a 194, 202, 204, 205, 210, 213, 215 a 217, 219
269		124, 149, 158			
271		144, 145			
272	2	146, 85	309		195, 196, 202(2)
274		134	310		195, 196(2)
277		150		2	133
279	1	153, 154, 155	311		195, 196, 202(2)
	3	54, 60, 137, 165(5)	312		125, 195, 202(2)
	4	159(2)	313		125, 195, 202(2)
280		151, 152, 158, 153 a 155	314		125, 195, 202(2)
	3	151	315		125, 195, 202(2)
	4	154	316		125, 195, 202(2)
281		156	317	1	219 a 236, 200
282		157		2	222
283		54(3), 60(3)		3	223, 225
284		157		4	226 a 232, 236
285	1	280		5	226 a 228
	2	140		6	233, 236
287		159, 160	318		218
289	1	160		3	224 a 228, 231 a 236
	2	143	319		69, 82
	4	160	321		1(3), 127
290		49(1), 51(3), 58(1), 136, 142	322		41
291		150	323		165
294		150	324		165
295	2	161(3)	325		165
	3	66	326		164
298		49, 58, 136, 142	328		160(3)
			329	2	238

N. B. I seguenti articoli del regolamento devono ritenersi tacitamente abrogati, essendo incompatibili con le disposizioni vigenti della legge comunale e provinciale: 29, 31, 37, 54, 60, 153, 154, 155.

R. Ruggi D'Aragona

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza dei 18 e 19 Novembre 1915

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Sala Consilina, regolamento organico impiegati e salariati, ordinanza.

Sarno, assegno mensile al Comitato di assistenza civile per tutta la durata della guerra, approva a tutto dicembre.

Palomonte, capitolato medico, ordinanza.

Pollica, Modifica Capitolato medico, ordinanza.

S. Angelo Fasanello, tariffa daziaria 1916-1920, approva.

Buccino ed uniti, capitolato pel consorzio veterinario, ordinanza.

Novi Velia, aumento salario alla levatrice, approva.

Roccapigliosa, transazione lite Perrilli, approva.

Salerno, calmiere sui generi di prima necessità, approva.

Morigerati, tassa bestiame 1916, modifiche tariffa, approva.

Valva, tassa bestiame, tariffa 1916, approva; tassa sui cani, tariffa in L. 2, approva.

Praiano, transazione di vertenza col demanio circa l'appartenenza della parte di terreno n. 258, approva.

Vibonati, aumento stipendio alla levatrice, approva.

Casaletto, modifiche al capitolato medico, ordinanza.

S. Marina, compenso maestra Mangia per il riordinamento scuole, ordinanza.

Tortorella, aumento stipendio levatrice, approva.

S. Rufo, modifica capitolato condotta medica, ordinanza.

Vietri Cetara, consorzio esattoriale. Cessione all'avv. De Cesare, parere favorevole.

Atena Lucana, espropriazione Ferr. Bari-Grumo-Atena, approva.

Sala Consilina, acquisto di grano, approva.

Ricigliano, tariffa daziaria, ordinanza.

- Serre*, mutuo L. 80 mila per condotta acqua potabile, approva.
Palomonte, aumento stipendio levatrice, approva.
Amalfi ed uniti, aumento stipendio veterinario consorziale per obbligo di cavalcatura, approva.
Angri, mutuo cambiario lire 8300, approva,
Amministrazione Provinciale, concessione relitto stradale a Villani Aniello Frazione Tesori, approva.
Nocera Inferiore, progetto allargamento via Chivoli, approva.
Omignano, modificazione capitolato medico, approva.
Varii Comuni, tasse comunali, compilazione ruoli, ordinanza.
Ortodonico, bilancio 1916, ordinanza.
Pollica, bilancio 1916, ordinanza.
Sicignano, svincolo cauzione 1903-12, approva.
Castelnuovo di Conza, tariffa dritto fida pascolo, approva
Tramonti, capitolato medico, modifica, approva.
S. Valentino, tariffa daziaria, approva.
S. Arsenio, tariffa daziaria, approva.
Salerno, convenzione con l'Impresa Bove assuntrice dei lavori per l'edificio scolastico, approva.
Castel S. Lorenzo, bilancio 1916, ordinanza.
Pisciotta, mutuo di L. 25 mila per lavori stradali, approva.
-

L'essere già alla sua terza edizione fa subito evidente l'importanza e la utilità del manuale, accresciuta ora dalle modifiche e da un più ampio svolgersi della materia per le ultime disposizioni di Leggi e regolamenti interessanti tutte le varie e molteplici funzioni delle Amministrazioni Comunali.

Sono armonicamente combinate le disposizioni pratiche con le teoriche, e le 30 lezioni in esso contenute riguardanti tutte le varie funzioni dell'Azienda Comunale con richiami e dilucidazioni alle disposizioni di Leggi e Regolamento, con la presentazione di un tema teorico, e di uno pratico, e coi vari quesiti per ciascuna lezione e materia, mentre costituiscono un elemento indispensabile e di sicuro avviamento allo studio per gli aspiranti Segretari Comunali, formano anche una guida facile e serena per gli stessi Amministratori nell'esplicazione delle delicate ed importanti loro funzioni.

Infine il bel manuale è arricchito da un'appendice contenente i temi tutti dati dall'On. Ministero dell'Interno per gli esami di patente di Segretario Comunale dal 1905 al 1913, su cui è inutile soffermarsi per dimostrarne la importanza e la utilità.

Il pregevole manuale va raccomandato: e sincera lode va data tanto all'autore che ha saputo condensare ed armonizzare le molteplici, varie disposizioni della materia, quanto alla Tipografia editrice che l'ha presentato in nitida forma ed in elegante veste.

F. S.

Studi e pubblicazioni pratiche pubblicate nel « Bollettino »:

Nei fascicoli 1.^o, 2.^o e 3.^o:

Regolamento per la tassa di famiglia nella provincia di Salerno (con note del D.r R. Ruggi d'Aragona).

Nel fascicolo 5.^o:

Sull'invio agli archivi notarili delle convenzioni stipulate dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali (del D.r R. Ruggi d'Aragona).

Nel fascicolo 6.^o:

Stipulazione dei contratti delle Opere Pie (del D.r Cesare Pace).

Nei fascicoli 8.^o, 9.^o e 10:

Regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella Provincia di Salerno (con note del D.r R. Ruggi d'Aragona).

Nel fascicolo 11:

Se e quando possano destinarsi le nuove o maggiori entrate ad accrescere stanziamenti passivi del bilancio (del Rag. G. Martano).

Nel fascicolo 12:

La contabilità dei piccoli Monti dei Pegni (del Rag. Gabriele Marra).

Nel fascicolo 13:

Le spese impegnate in eccedenza dei fondi previsti (del Rag. G. Martano).

Nel fascicolo 14:

Questioni di aggio in tema di riscossione di proventi per taglio di boschi comunali, (del D.r R. Ruggi d'Aragona).

Nel fascicolo 16:

Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza — § I. Riscossione delle entrate (del Rag. G. Marra).

Nel fascicolo 17:

L'erogazione delle spese in economia ed il servizio di economato (del Rag. G. Martano).

Nei fascicoli 19 e 21:

Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza — § II. Pagamenti delle spese (del Rag. G. Marra).

Nel fascicolo 22.º:

Tavola di raffronto delle disposizioni del T. U. della Legge Comunale 4 febbraio 1915 n. 148, con quelle del regolamento del Dr R. Ruggi D'Aragona.

Ogni fascicolo separato centesimi cinquanta.

Agli abbonati

Si avverte che d'ora innanzi, in seguito all'attuazione dei nuovi provvedimenti finanziari di cui al R. D. 12 ottobre 1915, n. 1510, l'importo dell'abbonamento dovrà essere aumentato di centesimi dieci, rappresentante la tassa di bollo di centesimi cinque per riscuotere il vaglia, e di centesimi cinque, per marca da bollo da apporre alla quietanza.

Il numero prossimo sarà doppio e conterrà l'indice e la copertina per rilegare tutti i fascicoli pubblicati nell'anno.

I comuni di Stella Cilento, Camerota, Galdo, Caselle in Pittari, Ispani, Omignano, dopo aver trattenuto il Bollettino, per dieci mesi ci hanno respinto l'assegno, obbligandoci a pagare le spese di posta.

Preghiamo vivamente i signori Sindaci dei comuni suindicati di voler provvedere subito al pagamento dell'assegno spedito in lire 8,70.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI *signori dottor* ROBERTO RUGGI D' ARAGONA, *consigliere agg. — rag.* GABRIELE MARRA, *ragioniere.*

Abbonamento annuo lire **otto** anticipate — Un numero separato cent. **50**. — Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne. Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite in copertina per concorsi, aste, appalti, recensioni ecc. per spesa non superiore all'importo dello abbonamento — Si darà recensione delle opere pervenute in dono in doppio esemplare.

Dirigere la corrispondenza, abbonamenti, richieste d'inserzioni ecc. alla Direzione del Bollettino Amministrativo, R.^a Prefettura — Salerno.

SOMMARIO

Parte I. — Leggi, regolamenti, circolari ecc.

144. *Provvedimenti finanziari per i bisogni straordinari della guerra.* (D. R. 21 novembre 1915 n. 1643).
145. *Vigilanza alle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agrar a. industriale e commerciale ed istituzioni affini.* (C. P. 25 novembre 1915 n. 33692).
146. *Vidimazione dei registri di Stato Civile.* (C. P. 4 dicembre 1915 n. 34656).
147. *Proroga e rescissione dei contratti agrari.* (D. L. 11 novembre 1915 n. 1593).
148. *Aumento di stipendio o d'indennità agli impiegati e salariati dei Comuni.* (T. E. M. I. 28 novembre 1915 n. 16900-3).
149. *Proroga al 31 dicembre 1916 del termine per l'inizio dei lavori da eseguirsi sul fondo dei cento milioni.* (D. L. 18 novembre 1915 n. 1669).
150. *Opere Pie. Obligazioni 4.50 "L₀". Tramutamento dei titoli del portatore a nominativi* (C. P. 8 dicembre 1915 n. 35575).
151. *Tasse di famiglia e sul bestiame. Domanda di eccedenza.* (C. M. F. 13 marzo 1915 n. 3149).

Parte III. — Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle Commissioni, ecc: *Giunta Prov. Amministrativa* (adunanza del 2 e 3 Dicembre 1915), *Commissione Prov. di Beneficenza* (adunanze del 27 Novembre e 4 Dicembre 1915) *Consiglio di Prefettura*, (a tutto il 16 Dicembre 1915).

COPERTINA — Aste, appalti, licitazioni, Risultato degli esami di abilitazione a commesso daziario, abbonamenti.

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Prov. di Beneficenza

Adunanza del 27 Novembre 1915

Presidenza: Prefetto Comm. SPIRITO

Salvitelle — Congr. di carità, prelevamento della riserva, prende atto.

Eboli — Congr. di carità, storni di fondi approva.

Salerno — Ricovero di mendicità, iscrizione di fondo in bilancio, approva.

Sala Consilina — Congr. di carità, acquisto di rendita, approva.

Roccadaspide — Confr. M. dei Morti, acquisto di rendita, approva.

Castelnuovo di Conza — Congr. di carità, storno di fondi, approva.

Nocera Superiore — Congr. S. Caterina, aumento di salario ai becchini, approva.

Salerno — Orfanotrofio Umberto I, denunce di nuove entrate, prende atto; riscossione residui, approva.

Castelcivita — Congrega di carità, storno di fondi, approva.

Salvitelle — Cassa Agraria, mutuo a favore del comune per acquisto di grano, approva.

Angri — Confr. S. Margherita, prelevamento della riserva, approva.

Cava dei Tirreni — Asilo di Mendicità, prelevamento dalla riserva, prende atto.

Controne — Congr. di carità, storno di fondi, prende atto.

Cava dei Tirreni — Congr. di carità, rettifica intestazione certificato rendita, approva; denuncia nuova entrata, prende atto.

id. — Monte dei Morti S. Arcangelo; affranco censo; nuove entrate, approva,

Pagani — Ospedale Tortora, vendita di pioppi, approva.

Nocera Superiore — Arciconfr. SS. Rosario, affranco canone, approva.

Fisciano — Congr. di carità, lavori alla tettoia dell'istituto di Penta. approva.

Angri — Congr. di carità, prelevamento della riserva, prende atto.

Scafati — Arciconfr. S. M. delle Vergini, storno di fondi, approva.

Auletta — Congr. di carità, fitto fondi, approva.

Casalvelino — Monte dei Pegni, affranco canone, approva.

Giffoni sei Casali — Congr. di carità, affranco censo, approva.

Campora — Congr. di carità, lite contro Torrusio, ordinanza.

Bilanci 1915 approvati: Ascea, Cassa Agraria; *Torre Orsaia*, Congrega di carità; *Positano*, Orfanotrofio Rossi.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza dei 2 e 3 Dicembre 1915

Presidenza: *Prefetto* COMM. SPIRITO

Sarno — Modifiche al regolamento organico, ordinanza.

Consorzio esattoriale Scala-Ravello — Cessione dell'esattoria, parere favorevole.

S. Gregorio Magno — Regolamento organico impiegati, approva con modifiche d'ufficio.

Montecorvino Pugliano — Transazione d'Amato, ordinanza.

Stio — Regolamento organico, modifica, approva.

S. Marzano sul Sarno — Sessenni ai titolari della scuola di 4.^a classe maschile, ordinanza.

Consorzio esattoriale Amalfi-Atrani — Cessione, parere favorevole.

Baronissi — Aumento di salario al portalettere ed al seppellitore, approva.

Rutino, Baronissi — Rimborso spedalità — ordina emissione mandato d'ufficio.

Buonabitacolo, Vietri sul Mare, Sapri, Giungano, Moio, Casalbuono, Campagna, Albanella, Nocera Inferiore, Morigerati, Gioi, Postiglione, Minori, Roccalaspide, S. Marina, Corbara, Ottati, Bellosguardo, Romagnano, Olevano sul Tusciano, Auletta, Monteforte Cilento — Tariffa daziaria, approva.

Vietri sul Mare — Pianta organica, non approva.

S. Cipriano P. — Debito per contributo postale, ratizzazione, approva.

- S. Marina* — Tassa focatica 1916, approva.
- Montecorvino Rovella* — Capitolato d'oneri fitto dritto fida pascolo, ordinanza.
- S. Marina* — Regolamento organico, approva.
- Montecorvino Rovella*—Lite contro Società per le condotte d'acqua, approva.
- Ascea* — Vendita di suoli, ordinanza.
- Eboli* — Concessione derivazione d'acqua, approva.
- Pelina* — Mutuo di L. 23800 per l'edificio scolastico, approva.
- Futani* — Capitolato medico, approva.
- Olevano sul Tusciano* — Mutuo di L. 10000, approva; autorizzazione ad acquisto di suolo, approva; transazione con la Società Meridionale di Elettricità, approva.
- Giungano* — Tassa esercizio e rivendita 1916, approva; tassa bestiame 1916, approva.
- Maiori* — Autorizzazione a stare in giudizio, approva.
- Laurito* — Riscossione di contributi arretrati, ordina emissione mandato d'ufficio.
- Giffoni sei Casali* — Aggiunte al regolamento di polizia urbana, approva.
- Scafati* — Istituzione della scuola di Stato, approva.
- Nocera Superiore-Agropoli* — Tariffa daziaria, ordinanza.
- Nocera Inferiore* — Dazio consumo, regolamento, approva.
- Pellezzano* — Tassa focatica, ordinanza.
- Bilanci 1916 rinviati con ordinanza: Castel S. Giorgio, Orria, Salento, Conca Marini.*

Commissione Prov. di Beneficenza

Adunanza del 4 Dicembre 1915

Presidenza: COMM. SPIRITO

- Santomenna* — Congrega di Carità, Bilancio 1915, approva.
- Nocera Inferiore* — Ospedale Umberto. Ratizzi opere pie, prende atto; pagamento esposti, ordinanza.
- Cava* — M. Morti S. Arcangelo, bilancio 1916, ordinanza.
- Salerno* — Ospedale Ruggi e S. Giovanni di Dio, concessione di locale per impianto di gabinetto batteriologico, approva.
- Cava* — Cong. Carità, pagamento medicinali ai poveri, approva.

Parte I.

144. Provvedimenti finanziari per i bisogni straordinari della guerra. (D. R. 21 novembre 1915 n. 1643, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 novembre 1915 n. 287).

Allegato A.

CONTRIBUTO DEL « CENTESIMO » DI GUERRA.

Art. 1.

È stabilito a favore dell'erario dello Stato a cominciare dal 1.º gennaio 1916 un contributo straordinario di guerra nella misura di un centesimo per lira sui redditi di qualunque natura soggetti alle imposte dirette.

Sono parimenti soggette al contributo straordinario di un centesimo per lira, a carico dei percipienti, tutte le somme che dal 15 dicembre 1915, verranno pagate sui bilanci dello Stato ed annesse aziende speciali e delle Amministrazioni di Stato non che sui bilanci delle Provincie e dei Comuni.

Art. 2.

Sono esclusi da entrambi i contributi di cui al precedente articolo:

a) gli interessi del Debito pubblico, dei buoni del tesoro e degli altri debiti dello Stato e le quote degli ammortamenti dei debiti redimibili;

b) le competenze dei militari in attività di servizio di terra e di mare inferiori al grado di ufficiale e tutti gli altri redditi o proventi espressamente esentati da imposta di ricchezza mobile secondo le leggi vigenti;

c) le mercedi degli operai non superiori alle lire 3,50 al giorno;

d) le imposte, sovrimposte, tasse e diritti che vengono pagati allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni;

e) i pagamenti effettuati sia all'estero che in Italia per acquisti fatti direttamente dallo Stato all'estero;

f) i pagamenti fatti a titolo di rimborso d'indebito o di somme depositate (risparmi, vaglia, cauzioni, ecc.) a qualunque titolo nelle Casse degli enti sopraindicati e i pagamenti fatti in rimborso d'indebito o per canoni di affitto o censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni passive già soggette ad imposta.

Sono esclusi dal contributo di guerra stabilito al 1.º comma del detto art. 1 i redditi relativi a stipendi, pensioni e assegni, pagati dallo Stato e dagli enti pubblici indicati nell'articolo stesso in quanto venga loro applicato l'altro contributo di cui al 2.º comma.

Art. 3.

Ai terreni bonificati pei quali sia trascorso il ventennio di esenzione viene applicato il contributo di lira 1 per ogni ettaro.

Le Provincie ed i Comuni hanno facoltà di sovraimporre al detto contributo i centesimi addizionali che si applicano alle imposte fondiari.

Art. 4.

Agli effetti del contributo di cui al 1.º comma dell'art. 1 i redditi di ogni categoria soggetti alla imposta di ricchezza mobile mediante iscrizione a ruolo o versamento diretto in tesoreria ed i redditi dei fabbricati saranno calcolati all'imponibile con le discriminazioni e detrazioni stabilite dagli articoli 54 e 55 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e 2 della legge 29 luglio 1894, n. 339 per l'imposta di ricchezza mobile e 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136 sui fabbricati.

Correlativamente la ritenuta da farsi a sensi del 2.º comma dell'art. 1 sui pagamenti per redditi costituiti da stipendi, pensioni ed altri assegni personali classificati nella categoria D, agli effetti della imposta di ricchezza mobile sarà calcolata sull'importo dei redditi stessi ridotti all'imponibile.

Il reddito dei terreni viene determinato moltiplicando per dieci l'imposta erariale principale iscritta nei ruoli.

Art. 5.

Il contributo straordinario di guerra, di cui al 1.º comma dell'art. 1, sarà iscritto nei ruoli delle imposte dirette e riscosso insieme a queste seguendo la procedura e le norme prescritte dalla legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281.

Il contributo di cui al 2.º comma del detto articolo è corrisposto mediante ritenuta all'atto del pagamento della somma sulla quale è dovuto.

I Comuni, le Provincie, le Amministrazioni di Stato, le aziende speciali e l'istituto nazionale delle assicurazioni dimostreranno bimestralmente allo Stato i contributi ritenuti e ne effettueranno il versamento in tesoreria.

Art. 6.

I contributi sono dovuti per tutta la durata della guerra, però l'anno incominciato dà diritto a percepire il contributo per l'intera annata.

Il contributo e le addizionali di cui all'art. 3 cesseranno qualora i terreni bonificati vengano censiti.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1915-1916 verrà iscritta con decreto del ministro del tesoro la somma di lire 100,000 per le spese inerenti all'applicazione del presente allegato.

Allegato B.

IMPOSTA SUI PROFITTI DIPENDENTI DALLA GUERRA

Art. 1.

I nuovi redditi realizzati durante il periodo dal 1.^o agosto 1914 al 31 dicembre 1915 in conseguenza della guerra europea da commercianti, industriali ed intermediari, non che i redditi della medesima natura che nello stesso periodo hanno ecceduto quelli ordinari determinati ai sensi del presente allegato, sono accertati a parte per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e sono inoltre assoggettati ad una sovrimposta straordinaria di guerra nella seguente misura:

Per i commercianti e gli industriali:

- del 10 o/0 sulla quota del profitto superiore all'8 o/0 e fino al 10 o/0 del capitale investito;
- del 15 o/0 sulla quota del profitto superiore al 10 o/0 e fino al 15 o/0 del capitale investito;
- del 20 o/0 sulla quota del profitto superiore al 15 o/0 e fino al 20 o/0 del capitale investito;
- del 30 o/0 sulla quota del profitto superiore al 20 o/0.

Per gli intermediari:

- del 5 o/0 sulla eccedenza da oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;

- del 10 o/0 sulla eccedenza da oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;
- del 15 o/0 sulla eccedenza da oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;
- del 20 o/0 sulla eccedenza da oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;
- del 30 o/0 sulla eccedenza da oltre 30 decimi.

Sono esenti dalla sovrimposta i nuovi o maggiori redditi non superiori alle L. 2500.

Art. 2.

Per reddito ordinario s'intende la media di quello definitivamente accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile nel biennio 1913-914. Per gli enti e privati non ancora soggetti alla imposta di ricchezza mobile o i cui redditi sieno in contestazione, i redditi ordinari vengono determinati con opportuni confronti coi redditi già definitivamente accertati per la imposta stessa nel biennio anzidetto al nome di contribuenti della stessa categoria. In ogni modo il reddito ordinario non può essere valutato ad un importo inferiore all'8 o/0 del capitale investito.

Per la determinazione dei nuovi o maggiori redditi degli intermediari si terrà conto della entità degli affari conclusi col loro intervento.

Art. 3.

Per capitale investito s'intende quello risultante da atti, libri di commercio regolarmente tenuti e altre prove certe anteriori alla data di pubblicazione del decreto che dà valore di legge al presente allegato, e che sia effettivamente impiegato nella produzione del reddito. In difetto di tali atti o prove il capitale investito si presumerà con opportuni confronti nella misura occorrente per la produzione del reddito.

Art. 4.

L'accertamento del nuovo o maggiore reddito di guerra è demandato alle agenzie delle imposte dirette, le quali possono valersi all'uopo di tutte le facoltà loro attribuite dall'art. 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4521, per la imposta di ricchezza mobile.

Nel caso di opposizione agli accertamenti o rettifiche delle agenzie e quando l'importo delle differenze di reddito in contestazione sia superiore a L. 10,000 tutti i contribuenti, siano essi enti o privati, debbono a richiesta delle Commissioni amministrative esibire i loro libri di commercio o permetterne la ispezione.

Nella determinazione del reddito di guerra agli effetti della

sovrimposta le agenzie tengono conto come passività deducibili delle svalutazioni ed ammortamenti eccezionali di speciali impianti fatti in contemplazione di forniture di guerra.

Si terrà conto altresì delle provvigioni corrisposte dai commercianti ed industriali agli intermediari, purchè ne sia pienamente giustificata la assistenza e siano contemporaneamente accertati la persona ed il domicilio degli intermediari stessi nello Stato. I commercianti e gli industriali restano obbligati solidariamente al pagamento di una quota, proporzionale alle provvigioni dedotte, della imposta e sovrimposta dovuta dagli intermediari. Contro i solidariamente responsabili si procede solo dopo escusso infruttuosamente l'obbligato diretto.

Per la determinazione dell'aliquota di sovrimposta relativa al reddito degli industriali e commercianti la percentuale del profitto sul capitale si calcola tenendo conto anche del reddito ordinario.

Art. 5.

Tutti coloro, privati, società ed enti morali, i quali in conseguenza della guerra abbiano realizzato i redditi di cui all'articolo 1.º sono obbligati a presentarne dichiarazione all'Agenzia delle imposte nella cui giurisdizione sono legalmente domiciliati entro il mese di gennaio 1916.

Tale dichiarazione dovrà riferirsi al periodo dal 1.º agosto 1914 al 31 dicembre 1915.

Art. 6.

I capi degli uffici governativi civili e militari non che degli uffici provinciali e comunali ed i rappresentanti degli enti morali devono fornire agli agenti delle imposte tutte le notizie di cui, agli effetti dell'applicazione del presente allegato, fossero richiesti. E' derogato a qualsiasi contraria disposizione di legge.

Uguale obbligo è fatto agli intermediari privati pei contratti conclusi col loro intervento.

Art. 7.

Gli ometta di presentare o presenti tardivamente la dichiarazione di cui all'art. 5 o dichiara un reddito inferiore di oltre un terzo a quello che rimarrà definitivamente accertato agli effetti della sovrimposta stabilita col presente allegato, incorre in una soprattassa pari alla sovrimposta stessa dovuta sul reddito come sopra accertato.

I capi di ufficio, i rappresentanti e gli intermediari i quali non si prestino a fornire agli agenti le notizie di cui all'articolo precedente nel termine indicato nelle singole richieste, termine che in ogni modo non può essere inferiore di dieci giorni, o forniscano notizie inesatte od incomplete incorrono in una penalità fissa di L. 100 per ogni trasgressione.

Ad uguale penalità soggiacciono tutti coloro i quali non si prostino all'adempimento degli altri obblighi fatti dall'art. 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, richiamato nell'art. 4 del presente allegato.

L'applicazione tanto della soprattassa, quanto delle penalità di cui ai comma precedenti, sarà fatta dalla competente agenzia delle imposte mediante notificazione di apposito avviso.

Contro l'applicazione della soprattassa e delle penalità è ammesso soltanto ricorso al Ministero delle finanze, entro 20 giorni dalla notificazione dell'avviso suddetto. Alla riscossione di esse si provvede con le forme e secondo le norme che saranno fissate per la riscossione della sovrimposta sui profitti di guerra.

Art. 8.

Contro gli accertamenti di ufficio e le rettifiche alle prodotte dichiarazioni proposti dalla agenzia è ammesso il ricorso alla Commissione provinciale istituita per l'esame e la risoluzione in grado di appello dei reclami relativi alla imposta di ricchezza mobile, cui sarà aggiunto come membro effettivo, agli effetti del presente allegato, l'intendente di finanza della Provincia o chi ne fa le veci.

Contro la decisione di tale Commissione è ammesso il ricorso alla Commissione centrale di cui all'art. 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile.

E' escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.

Art. 9.

Le Commissioni devono procedere all'esame ed alla risoluzione dei ricorsi per gruppi e specie di contribuenti, giusta la tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile delle categorie *B* e *C* approvate con Ministeriale decreto 5 settembre 1877, e quando si tratta di ricorsi per l'esame dei quali sono richieste speciali cognizioni potranno richiedere l'intervento di funzionari civili o militari o di altre persone pratiche nella materia le quali avranno soltanto voto consultivo.

Art. 10.

La imposta e la sovrimposta accertate in dipendenza del presente allegato vengono riscosse in sei rate bimestrali, qualunque sia l'epoca della loro iscrizione a ruolo.

Art. 11.

Per quanto non sia diversamente disposto dal presente allegato si applicano per l'accertamento e la riscossione della sovrimposta straordinaria di guerra le disposizioni vigenti per la imposta di ricchezza mobile.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1915-916 verrà iscritta, con decreto del ministro del tesoro, la somma di L. 300,000 per le spese inerenti alla applicazione del presente allegato.

Allegato C.

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE TASSE DI BOLLO

Art. 1.

La tassa di bollo, cui vanno soggetti a tenore dell'art. 20, n. 4, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione, di cui al successivo n. 27, stabilita dall'art. 24 della legge 29 aprile 1911, n. 509, in ragione della superficie di essi, è graduata nel modo seguente:

per un foglio di carta di non oltre 25	dacimetri quadrati	L.	0,05
»	»	50	»
»	»	1 metro quadrato	» 0,20
per un foglio di carta di dimensione superiore a 1 metro quadrato			» 0,30

Per gli avvisi, illustrati con figure, concernenti i pubblici ~~avvisi~~
 lovuta in misura doppia.

Per gli stampati o manoscritti contenenti più avvisi distinti, rispetto alle persone o ditte o imprese che vi hanno interesse, sono dovute tante tasse quanti sono gli avvisi, nella misura fissata per l'intera superficie di tutto il foglio che li contiene.

Le tasse anzidette sono raddoppiate per gli stampati o manoscritti i quali, per la loro natura o per il loro contesto, sono destinati a rimanere affissi per più di un giorno.

Qualsiasi variante od aggiunta, comunque fatta agli stampati e manoscritti già esposti al pubblico, importa l'onere del pagamento di una nuova tassa, nella misura per l'intero affisso dovuta.

Art. 2.

Gli avvisi al pubblico, fatti mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo impressi su materia diversa dalla carta, sono soggetti ad un'annua tassa di guerra nella misura di L. 0,50 per gli avvisi fino a 25 decimetri quadrati, di L. 1 per gli avvisi di dimensioni superiori a 25 decimetri quadrati, ma non a 50 decimetri quadrati, e di L. 2 per ogni metro quadrato o frazione per gli avvisi di dimensioni superiori ai 50 decimetri quadrati.

La tassa annualmente dovuta per ciascun avviso della specie, quale che ne sia la dimensione, non potrà eccedere le L. 100.

Sono soggette alla tassa le tabelle e targhe concernenti divieti di caccia, di affissione, di transito e simili, e ogni altra concernente la natura, la libertà e la sicurezza delle private proprietà.

Gli avvisi dipinti su muri, pareti, steccati e simili, dovranno essere circoscritti da un poligono regolare, e la tassa sarà liquidata e percetta in ragione della superficie totale di esso.

Nel caso che l'avviso non sia in tal modo circoscritto, tutta la superficie sarà considerata per l'applicazione della tassa.

La tassa è raddoppiata per gli avvisi esposti a mezzo di paloni frenati e per gli avvisi luminosi ottenuti sia a mezzo di proiezioni intermittenti o successive sopra un trasparente od altro apparecchio, sia a mezzo di combinazioni di punti luminosi suscettibili di formare successivamente le diverse lettere dell'alfabeto nello stesso spazio, sia a mezzo di altro procedimento analogo.

Restano ferme le esenzioni contemplate dagli articoli 27, n. 1, e 37 del testo unico 4 luglio 1897, n. 414, e dal 3.º capoverso dell'articolo 24 della legge 23 aprile 1911, n. 509.

Art. 3.

La tassa di che al precedente articolo è percetta mediante applicazione agli avvisi di uno o più ~~contrassegni metallici~~ per un valore complessivo corrispondente alla tassa annuale dovuta.

La vendita dei contrassegni è affidata agli uffici del registro e del bollo: la loro applicazione ai singoli avvisi è fatta a cura degli interessati.

Quando l'applicazione del contrassegno metallico venga riconosciuta dall'Amministrazione praticamente difficile, e quando la superficie degli avvisi sia superiore ai dieci metri quadrati, la

tassa è percetta in modo virtuale in base a denuncia da presentarsi in doppio esemplare dalle persone o ditte o imprese che vi hanno interesse all'ufficio del registro e del bollo di loro domicilio o sede.

La denuncia deve contenere:

- 1.° il testo dell'avviso;
- 2.° il nome, cognome, professione e domicilio o sede di coloro nell'interesse dei quali l'avviso è esposto;
- 3.° il nome, cognome e domicilio o sede dell'impresario di affissioni;
- 4.° il nome, cognome e domicilio del proprietario degli immobili e mobili su cui gli avvisi sono esposti;
- 5.° la superficie dell'avviso (in metri e decimetri quadrati)
- 6.° il numero dei suoi esemplari;
- 7.° l'indicazione precisa dei luoghi ove ogni esemplare deve essere esposto.

Ogni avviso deve recare nella parte inferiore, a sinistra, l'indicazione in caratteri visibili della data e del numero della quietanza della tassa, e dell'ufficio che l'ha rilasciata.

Al pagamento della tassa e delle eventuali pene pecuniarie sono solidalmente tenuti gli autori degli avvisi, coloro che li appongono o che ne curano l'affissione, e le persone o ditte o imprese cui gli avvisi interessano, nonché i proprietari o concessionari dei beni immobili o mobili o degli apparecchi sui quali gli avvisi vengono esposti.

Art. 4.

La tassa sugli avvisi di cui all'art. 2 vale per l'anno solare indicato dal contrassegno o dalla quietanza.

Per ogni avviso non bollato o insufficientemente bollato o sfornito di contrassegno o sprovvisto della indicazione di cui al denultimo comma dell'articolo precedente, è dovuta una pena pecuniaria eguale a dieci volte la tassa non pagata, col minimo di cui all'art. 56, n. 9 lesto unico della legge di bollo 4 luglio 1897, numero 414.

Gli avvisi di cui al predetto art. 2, ove alla fine dell'anno non risulti rinnovato il pagamento della tassa dovuta, saranno dichiarati in contravvenzione, e l'Amministrazione finanziaria potrà farli togliere, cancellare, ed anche distruggere, ponendo in tal caso e carico delle persone elencate nell'ultimo capoverso del precedente art. 3 le spese all'uopo occorrenti, alle quali è estesa la procedura speciale di cui al titolo VIII del sopracitato testo unico.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria e gli agenti della

forza pubblica han diritto di accedere nei luoghi dove gli avvisi sono esposti, al fine di assicurarsi della regolare esecuzione delle presenti disposizioni.

Art. 5.

Fino a quando non sarà provveduto alla distribuzione dei contrassegni metallici, per tutti gli avvisi indicati nell'art. 2 la tassa verrà percetta in modo virtuale a norma del 3.^o comma del precedente art. 3, e con le modalità ivi previste.

Nel caso che tale indicazione sia omessa, sarà applicabile la pena pecuniaria stabilita dall'art. 4.

Art. 6.

Le tasse previste dal presente allegato sono comprensive di decimi ed addizionale.

Art. 7.

Le presenti disposizioni entreranno in vigore il 1.^o gennaio 1916, anche per gli avvisi di che al precedente art. 2 che si trovassero a quella data già esposti al pubblico.

Allegato D.

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE PER LE TASSE SUI VELOCIPEDI.

Articolo unico

A partire dal 1.^o gennaio 1916 la tassa sulla circolazione in aree pubbliche di velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili, di cui ai numeri 1 e 2 della tabella compresa nello art. 1 della legge, testo unico, 17 luglio 1910. n. 569, è aumentata di lire 2, ad esclusivo favore dello Stato, rispettivamente per ogni velocipede e per ogni posto.

Allegato E.

ABROGAZIONE DI PRIVILEGI IN MATERIA DI TASSE DI REGISTRO

Articolo unico

L'art. 35 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e l'art. 2 della legge 1.^o aprile 1915, n. 424, sono abrogati.

La presente disposizione avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Allegato F.

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA TASSA DI FABBRICAZIONE
DEI FIAMMIFERI

Art. 1.

La tassa di fabbricazione sui fiammiferi prodotti nel Regno e la sopratassa di fabbricazione su quelli importati dall'estero sono stabilite nella misura di un centesimo per ogni cinquanta fiammiferi di legno comuni, e di un centesimo per ogni venti di tutti gli altri, eccettuati quelli detti ascendiscala, pei quali resta ferma la misura attuale.

Il numero di fiammiferi da mettersi in ciascun involucre, ai sensi dell'art. 4, dell'allegato E, alla legge 8 agosto 1895, n. 486, è stabilito in ragione di 50 o di un multiplo di 50 fino a 300 pei fiammiferi di legno comuni, ed in ragione di 20 o di un multiplo di 20, fino a 300 per gli altri, ad eccezione degli ascendiscala.

Sul numero massimo di fiammiferi stabilito come sopra per ciascun involucre è tollerata un'eccedenza non superiore al 10 per cento.

Sui fiammiferi esistenti nelle fabbriche e nei magazzini annessi alle fabbriche alla data dell'attuazione delle disposizioni di cui nei commi precedenti è dovuta la tassa in base alle aliquote suindicate.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Allegato G.

MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEI PREZZI DI VENDITA DEI SALI.

Articolo unico

A partire dal 25 novembre 1915 la tariffa dei prezzi per la vendita dei sali è modificata come appresso:

Sale comune pei rivenditori.	lire 48,50	per il pubblico	lire 50,—
Sale macinato e di Volterra	» 68,—	id.	» 70,—
Sale raffinato	» 98,—	id.	» 100,—
Sale refrigerante		id.	» 25,—
Salc per la pastorizia e per le industrie agevolate		id.	» 15,—
Salaccio		id.	» 8,—

Allegato H.

MODIFICAZIANI

ALLA TARIFFA POSTALE SULLE CORRISPONDENZE ORDINARIE.

Art. 1.

Dal 1.º gennaio 1916, e per tutta la durata della guerra, la tassa di francatura, a carico dei mittenti, delle lettere indirizzate fuori del distretto di impostazione è elevata a 20 centesimi, quella delle lettere non affrancate è a carico dei destinatari ed è di 30 centesimi, purchè le une e le altre non oltrepassino il peso di quindici grammi.

Oltre questo peso le tasse progrediscono, rispettivamente, in ragione di centesimi 20 e di centesimi 30 ogni 15 grammi o frazioni di 15 grammi.

Le stesse disposizioni si applicano ai biglietti postali diretti fuori del distretto d'impostazione.

Art. 2.

La sopratassa da applicarsi sulle corrispondenze d'ogni genere insufficientemente francate è stabilita in ragione del doppio della differenza tra la francatura applicata e quella dovuta, purchè questa differenza non superi i 30 centesimi per ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi.

Art. 3.

Le corrispondenze chiuse od aperte provenienti dall'interno del Regno, portanti la indicazione « fermo in posta » od altra equivalente restano sottoposte ad un diritto fisso di 5 centesimi se affrancate dal mittente e di 10 nel caso inverso, in conformità e con le norme del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510.

Art. 4.

È mantenuta in esenzione dalle tasse postali nell'interno del Regno, e per tutta la durata della guerra, la circolazione di cartoline spedite dai militari del R. esercito e della R. marina e loro assimilati.

Per essere ammesse ad aver corso in esenzione, le cartoline spedite dai militari del R. esercito devono essere impostate negli uffici postali militari ed avere impresso il bollo di partenza di detti uffici. Similmente quelle dei militari appartenenti alla R. marina devono essere impostate sulle navi da guerra e portare il bollo postale della nave sulla quale è imbarcato il mittente, o, se spedite dai militari addetti alle piazze marittime, devono es-

sere munite del bollo dell'autorità militare marittima esistente nella piazza medesima e dalla quale il militare dipende.

Art. 5.

In eccezione al disposto dell'art. 1, e per la durata della guerra, la tassa delle lettere semplici dirette a militari del R. esercito e della R. marina in servizio attivo ed a loro assimilati è di centesimi 10 se francate, e di centesimi 20 se non francate.

Le lettere non francate spedite da militari del R. esercito e della R. marina in servizio attivo e da loro assimilati sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

145. Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia Nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale ed istituzioni affini. Circolare del Prefetto di Salerno 25 novembre 1915 n. 33692 diretta ai Sindaci della Provincia).

La legge 10 giugno 1913, n. 770, sottopone alla vigilanza della G. P. A. le istituzioni e gli enti morali, che abbiano per fine preponderante l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il miglioramento dell'agricoltura e lo sviluppo della industria e del commercio, e non siano contemplate dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972, nè regolate da leggi speciali.

In base alle disposizioni di detta legge, sono soggetti all'approvazione della G. P. A. i bilanci preventivi, il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei Tesorieri e degli esattori e i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti e doni; le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio; le locuzioni e conduzioni per un termine maggiore di anni nove; le deliberazioni che stabiliscono o modificano le piante organiche degli impiegati, collocamenti a riposo in pensione e le liquidazioni delle pensioni; le deliberazioni relative al servizio di esattoria e di tesoreria ed alle cauzioni degli esattori e dei tesorieri; le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in caso di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Prego pertanto la S. V. invitare i Presidenti delle dette istituzioni e gli Enti morali sopra indicati ad uniformarsi alle cennate disposizioni della legge, a scanso delle responsabilità cui, nel caso di inadempienza, potrebbero incorrere le singole amministrazioni.

Vorrà eziandio invitarli a trasmettere i conti consuntivi relativi all'esercizio finanziario 1914; ed infine a promuovere nel

termine di trenta giorni la revisione dei rispettivi statuti organici onde porli in armonia con le norme contenute nella enunciata legge del 19 giugno 1913.

Avverto infine, che, qualora le Amministrazioni delle istituzioni e degli enti morali indugino o non ottemperino a queste disposizioni, mi avvarrò delle facoltà concessemi dagli articoli 7 ed 8 della legge stessa.

Qualora in qualche Comune non esistano tali istituzioni od Enti, i signori Sindaci dei Comuni del primo Circondario ne daranno notizia alla Prefettura; e i Sindaci dei Comuni degli altri Circondari ai rispettivi Sottoprefetti.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SPIRITO

146. Vidimazione dei registri di stato civile. Provvedimenti tributari; art. 21 R. Decreto 12 ottobre 1915. N. 1510 all. C. (Circolare del Prefetto di Salerno 4 dicembre 1915 n. 34656 diretta ai Sindaci della Provincia).

In relazione al disposto dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 ottobre u. s. n. 1510, allegato C, sono pervenuti al Ministero delle Finanze quesiti circa l'esecuzione da darsi al detto articolo dubitandosi da taluno che la vidimazione dei registri dello stato civile debba essere eseguita nel gennaio, quando cioè i registri sono già stati posti in uso.

Il predetto Ministero d'accordo con quello dell'Interno ha dovuto osservare che l'art. 21 del decreto legislativo, toltane la competenza ora attribuita ai Pretori, non ha modificato il disposto dell'art. 357 del codice civile che prescrive la vidimazione di ciascun foglio dei registri dello stato civile prima di porli in uso.

E' quindi fuori dubbio che i registri per l'anno 1916 debbono essere vidimati dal Pretore e dal Presidente del Tribunale a termini del citato art. 21, prima del 1.º gennaio 1916.

E poichè quando fu pubblicato il decreto legislativo i Pretori avevano già eseguita l'ultima verifica annuale prescritta dall'ordinamento dello stato civile, giocoforza è, in questa prima attuazione del decreto legislativo, che i Comuni provvedano essi ad inviare, secondo i casi, al Pretore od al Presidente del Tribunale i loro registri.

Per gli anni venturi la vidimazione seguirà presso i Comuni in una delle tre verifiche annuali. Attendo riscontro della presente.

Il Prefetto — SPIRITO

147. **Proroga e rescissione dei contratti agrari.** (D. L. 11 novembre 1915 n. 1593 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d' Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 8 agosto 1915, n. 1220, e 30 settembre 1915, n. 1444;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 8 agosto 1915, n. 1220 e 30 settembre 1915, n. 1444, sono applicabili senza vincolo di termini ai contratti agrari, verbali o scritti, dei coloni, piccoli affittuari e salariati fissi chiamati alle armi, quando la data dei bandi o dei precetti di chiamata al servizio militare, renda impossibile il rispetto dei termini stabiliti dai detti decreti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed è applicabile ai chiamati alle armi col bando in data 29 ottobre 1915 e con i successivi.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CAVASOLA — ORLANDO — DANEQ

148. **Aumento di stipendio o d'indennità agli impiegati e salariati dei Comuni.** (Telespresso del Ministero dell'Interno 28 Novembre 1915, n. 16900—3 diretto ai Prefetti).

Poichè risulta Ministero che in alcuni Comuni impiegati e salariati chiedono aumento stipendio o speciali indennità, adducendo a pretesto rincaro viveri in dipendenza guerra, richiamo particolare attenzione SS. LL. sulla necessità di frenare tale tendenza, non approvando deliberazioni eventualmente adottate amministrazioni per secondare voti impiegati.

A prescindere, infatti, che ogni concessione sarebbe di pericoloso esempio per altri impiegati amministrazioni locali e per gli stessi impiegati dello Stato, devesi rilevare che il rincaro dei viveri dev'essere egualmente sopportato da tutte le classi dei cittadini e non è finora tale da giustificare misure eccezionali che si risolverebbero in nuovi e maggiori aggravi pei contribuenti.

Le SS. LL. dovranno, pertanto, vigilare che le giunte provinciali amministrative non approvino ogni nuova concessione fatta dalle amministrazioni locali a favore del personale, e nel caso che tali concessioni siano approvate, dovranno denunciarle al Governo del Re, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 222 della legge comunale.

Attendo ricevuta del presente telegramma.

Il Ministro — SALANDRA

149. **Proroga al 31 dicembre 1916 del termine per l'inizio dei lavori da eseguirsi sul fondo dei cento milioni.** (D. L. 18 novembre 1915 n. 1669 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1915).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Reale decreto in data 22 settembre 1914, n. 1028,

col quale fu autorizzata, fra l'altro, l'anticipazione di un fondo di 100 milioni alla Cassa dei depositi e prestiti per metterla in grado di concedere alle Provincie ed ai Comuni mutui a saggio di favore, destinati alla pronta esecuzione di opere pubbliche e da effettuarsi con procedimento abbreviato, allo scopo principalmente di procurare lavoro ai disoccupati;

Veduto il Nostro decreto 5 giugno 1915, n. 856, che proroga il termine stabilito dall'art. 6 del precitato Reale decreto 22 settembre 1914;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine entro il quale, giusta il sopracitato Nostro decreto 5 giugno 1915, le Provincie e i Comuni debbono, sotto pena di decadenza dalla concessione dei relativi mutui, avere iniziato i lavori;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesore di concerto col ministro segretario di Stato per l'Interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col ministro segretario di Stato, per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il termine entro il quale, giusta l'art. 6 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028, le Provincie e i Comuni debbono avere iniziati i lavori, sotto pena di decadenza dalla concessione dei mutui per la esecuzione dei lavori stessi, già prorogato col R. decreto 31 dicembre 1914, n. 1465, e col Nostro decreto 5 giugno 1915, n. 856, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 1916.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA — CIUFFELLI — CARCANO

150. Opere Pie. Obbligazioni 4,50 0/10. Tramutamento dei titoli dal portatore a nominativi. (Circolare del Prefetto di Salerno 8 dicembre 1915 n. 35575 diretta ai sig.ri Sindaci del 1.° Circondario e per comunicazione ai Sotto-Prefetti).

La prego di comunicare ai capi delle istituzioni di beneficenza di codesto Comune che le obbligazioni 4,50 0/10 acquistate nel 1.° e 2.° prestito Nazionale devono essere, a cura delle Amministrazioni rispettive, tramutate dal portatore a nominative, nei modi indicati dalla legge 12 luglio 1910, n. 536 sul Debito Pubblico, cioè facendo analoga istanza all' Intendenza, al quale ufficio potranno chiedersi tutti i chiarimenti necessari.

Attendo conoscere a suo tempo il numero dei nuovi titoli nominativi e intanto prego favorirmi un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SPIRITO

151. Tasse di famiglia e sul bestiame — Domande di eccedenza (1). (Circolare 13 marzo 1915 del Ministero delle Finanze n. 3149 diretta ai Prefetti).

In varie occasioni questo Ministero, e quello dell' Interno, hanno richiamata l'attenzione delle SS. LL. sui gravi ritardi frapposti dai Comuni alla trasmissione delle domande di autorizzazione ad eccedere i limiti normali stabiliti dai rispettivi regolamenti provinciali per la imposizione delle tasse di famiglia e sul bestiame.

Non ostante però le raccomandazioni fatte, si è dovuto constatare, con rincrescimento, che parecchi Comuni persistono tuttora in tale deplorevole sistema.

Si verifica pertanto che questo ufficio deve riferire assai di sovente al Consiglio di Stato — per il suo parere — su domande di eccedenze quando l'anno, al quale esse si riferiscono, è molto

(1) Pubblichiamo a richiesta questa importante circolare.

avanzato e talora anche scaduto, il che rende effimero l'esercizio della vigilanza e della tutela dalla legge devolute al Ministero.

L'Alto Consesso ha perciò mosse insistenti e vive lagnanze, e si è anzi — qualche volta — rifiutato di esaminare alcune domande prodotte ad esercizio troppo inoltrato.

E' però necessario che tali ritardi — non giustificabili — non abbiano più a verificarsi in avvenire, anche per evitare il grave disagio che ricade sui contribuenti, costretti al cumulativo pagamento di più rate di tassa.

Si rinnovano quindi le più vive premure alle SS. LL., perchè le Amministrazioni dei Comuni della provincia provvedano alle relative deliberazioni in via normale contemporaneamente all'approvazione del bilancio ed affrettino la presentazione delle eventuali domande di eccedenze, che dovrebbero pervenire alle Prefetture prima dell'inizio dell'anno per il quale l'eccedenza viene domandata e, solo in via eccezionale, anche dopo, ma non mai oltre il *marzo*.

Si confida poi che le SS. LL. non mancheranno di vigilare a che le relative deliberazioni consiliari siano prontamente sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, che dovrà essere anche chiamata ad esaminarle con la massima urgenza.

Viva preghiera si rivolge da ultimo alle SS. LL. perchè prima di inviare al Ministero le domande del genere, si assicurino che esse sieno documentate giusta le istruzioni ministeriali, ad evitare inutile carteggio, con conseguente ritardo nelle determinazioni definitive. E nello inviare ai Comuni, per migliore istruttoria e documentazione, le domande stesse le SS. LL. non manchino di avvertire che la restituzione deve effettuarsi con la massima sollecitudine ad evitare pregiudizio all'accoglimento delle domande. In nessun caso le domande dovrebbero essere inviate a questo Ministero — debitamente istruite e documentate — oltre il mese di *aprile*, in modo che esse possano esaminarsi e trasmettersi al Consiglio di Stato in tempo debito perchè quel Consesso esprima il proprio parere prima delle ferie estive.

Si rammenta che alle domande per le eccedenze debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) deliberazione del Consiglio comunale;
b) decisione della Giunta provinciale amministrativa;
c) copia del bilancio dell'anno a cui si riferisce l'eccedenza o del primo di essi quando la domanda venga fatta per più di un anno;

d) prospetto comparativo della tariffa normale e di quella proposta, con la indicazione del provento, rispettivamente realizzato e presunto per ciascuna classe di contribuenti o voce di tariffa e del relativo numero degli enti tassati;

e) quegli altri documenti e notizie utili a chiarire la situazione finanziaria del Comune e la ineluttabile necessità della richiesta eccedenza, avvertendo che trattasi di concessione di natura eccezionale e temporanea da giustificarsi con improrogabili ed evidenti esigenze di bilancio.

Per il corrente anno, non potendo rispettarsi i termini come sopra indicati per l'avvenire, si raccomanda alle SS. LL. di provvedere in via di tutta urgenza, alla istruttoria ed allo invio a questo Ministero delle domande di eccedenza in corso facendo al riguardo le opportune sollecitatorie ai Comuni ritardatari. Altrettanto verrà fatto per le domande di riduzione dei minimi imponibili presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 32 della legge 15 luglio 1906, n. 383, concernente provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna.

Si gradirà dalla cortesia delle SS. LL. un cenno di ricevimento della presente.

Il Ministro — DANE0

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

INDICE ⁽¹⁾

PARTE I.

Leggi, Regolamenti, Circolari, ecc.

<i>Agente daziario</i> (esami per abilitazione alle funzioni di) C. P. 25 settembre 1915	pag. 289
<i>Agenti e commessi degli appaltatori daziari</i> (Nomina degli) D. L. 3 giugno 1915	» 340
<i>Alienazione ed acquisto di rendita da parte delle Opere Pie</i> (C. M. I. 31 gennaio 1914)	» 238
<i>Amministrazione comunali e provinciali</i> (funzionamento delle) D. L. 25 maggio 1915.	» 163
<i>Idem</i> — C. P. 9 giugno 1915.	» 185
<i>Idem</i> — Imposta R. M. — C. M. I. 12 giugno 1915	» 196
<i>V. Regolamenti comunali.</i>	
<i>Stipendi ed indennità agli impiegati e salariati comunali.</i>	
<i>Acquisto del grano</i> (R. D. 29 marzo 1915)	» 113
<i>Alcoolismo</i> (Regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1913 sull')	» 50
<i>Affrancatura</i> delle fatture commerciali (R. D. 21 marzo 1915)	» 131
<i>Antifillosserici</i> (provvedimenti) C. P. 20 agosto 1915	» 248
<i>V. Consorzi antifillosserici.</i>	
<i>Automobili</i> (tasse sulle) R. D. 12 ottobre 1914	» 5
<i>Archivi notarili</i> (vedi copie convenzioni)	
<i>Asili infantili</i> (sussidi ad) C. M. I. 2 marzo 1915	» 97
<i>Assistenza civile durante la guerra</i> (Comitati per) D. L. 25 luglio 1915	» 225
<i>Assicurazioni contro il rischio di guerra</i> C. M. A. 11 agosto 1915	» 249

(1) Vedi in fine spiegazioni ed abbreviazioni.

<i>Bestiame</i> (convenienza economica di aumentare le riserve di grosso) R. D. 22 aprile 1915	pag. 129
<i>V. Tasse di famiglia e bestiame.</i>	
<i>Bilanci preventivi dei comuni 1915</i> (C. P. 21 gennaio 1915) pag. 10; idem 1916 (C. P. 28 settembre 1915)	» 291
<i>Bollo</i> (tasse di) R. D. 22 ottobre 1914	» 2
<i>Bollo</i> (modifiche alle tasse di) R. D. 12 ottobre 1915	» 312
<i>Idem sulle bollette per i dazi di consumo</i> (C. M. F. 19 ottobre 1915)	» 321
<i>Bollo sulle carte da giuoco</i> (C. M. I. 30 aprile 1915).	» 151
<i>Cassa previdenza impiegati comunali</i> (C. P. 23 gennaio 1915)	» 15
<i>Cassa previdenza impiegati opere pie</i> (C. P. 14 gen. 1915)	» 16
<i>Cassa previdenza sanitari</i> (C. P. 23 gennaio 1915) pag. 15; C. P. 22 febbraio 1915	» 49
<i>Catasto</i> (attuazione del nuovo) D. M. F. 4 settembre 1915 pag. 290; (Inizio della conservazione del nuovo) C. P. 1.º ottobre 1915)	» 291
<i>Cereali</i> (provvedimento pel raccolto dei) D. L. 3 giugno 1915)	» 169
<i>Cittadinanza</i> (acquisto della) D. L. 25 luglio 1915.	» 241
<i>Concessioni governative</i> (tasse sulle) R. D. 22 ottobre 1914	» 8
<i>Commercio di generi alimentari</i> (Penalità pei contravventori alle disposizioni che regolano il) D. L. 22 agosto 1915	» 265
<i>Compenso spettanti ai segretari e scrutatori dei seggi</i> (C. M. I. 20 febbraio 1915)	» 69
<i>Coltivazione dei leguminose da granella</i> (incremento della) C. M. A. 10 novembre 1915	» 342
<i>Chiusura esercizio 1914</i> (C. P. 21 gennaio 1915)	» 14
<i>Concorso governativo 1915 a pareggio dei bilanci comunali</i> (C. P. 7 agosto 1915)	» 228
<i>Idem idem 1916</i> — T. E. M. I. 12 novembre 1915	» 342
<i>Concorsi</i> (rinvio di) C. P. 10 luglio 1915.	» 203
<i>Concorsi a posti vacanti</i> (C. P. 29 ottobre 1915)	» 321
<i>Copie convenzioni</i> (C. P. 5 febbraio 1915).	» 33
<i>Consorzi antifillosserici</i> (C. P. 31 gennaio 1915)	» 34
<i>Contratti</i> (esecuzione dei) D. L. 20 giugno 1915 pag. 231; C. M. L. P. 10 luglio 1915	» 276
<i>Contratti</i> (tasse di registro sui) C. M. I. 3 marzo 1915	» 97
<i>Contratti agrari</i> (proroga dei) D. L. 8 agosto 1915 pag. 244; D. L. 30 settembre 1915	» 329
<i>Idem</i> — (proroga e riscossione dei) D. L. 11 novembre 1915	» 367

<i>Corso medio dei titoli cauzionali</i> (C. M. I. 27 luglio 1915)	pag. 231
<i>Ctrcoscrizioni territoriali dei comuni</i> (Mutamenti delle)	
C. M. I. 25 aprile 1915	» 145
<i>Crisi teatrale</i> (C. M. I. 2 agosto 1915)	» 230
<i>Dazio consumo</i> (Canoni governativi di abbonamento e appalti comunali) C. M. F. 9 giugno 1915	» 177
<i>Dazi interni di consumo e provvedimenti sulle tasse locali di esercizi e rivendite</i> (D. L. 31 ottobre 1915)	» 335
<i>Daziari</i> (Canoni) Interpretazione del D. L. 31 ottobre 1915	» 339
<i>Depositi cauzionali a garanzia dei contratti</i> (C. P. 26 gennaio 1915)	» 33
<i>Idem</i> — (C. M. I. 2 gennaio 1915)	» 34
<i>Dispensa dalle chiamate alle armi</i> (C. M. I. 26 maggio 1915)	» 305
<i>Dispensa dal servizio degli impiegati comunali in caso di nuove chiamate alle armi</i> (C. P. 4 ottobre 1915)	» 292
<i>Edifizi scolastici</i> (vedi mutui per)	
<i>Erezioni in ente morale</i> (C. M. I. 22 febbraio 1915)	» 71
<i>Esportazione di carne</i> (certificati per) C. P. 28 giugno 1915	» 195
<i>Fitti</i> (Agevolazioni pel pagamento dei) D. L. 3 giugno 1915	» 167
<i>Farmacie</i> (orario delle) D. 16 marzo 1915	» 87-88
<i>Funzionari e impiegati dello Stato richiamati alle armi</i> (Provvedimenti per) D. L. 11 luglio 1915	» 296
<i>Giustizia amministrativa</i> (atti della) C. M. F. 23 ottobre 1915	» 322
<i>Infanzia</i> (provvedimenti a favore dell') D. L. 13 giugno 1915	» 197
<i>Idem</i> — C. M. I. 23 giugno 1915	» 199
<i>Idem</i> — C. P. 16 luglio 1915 n. 21562	» 211
<i>Idem</i> — T. E. 29 giugno 1915	» 226
<i>Idem</i> — C. P. 17 luglio 1915	» 227
<i>Idem</i> — C. P. 11 agosto 1915 pag. 237; C. P. 26 settembre 1915 pag. 281; C. P. 6 ottobre 1915	» 289
<i>Impiego di capitali</i> (C. M. I. 31 dicembre 1914)	» 178
V. <i>Obbligazioni</i> 4,50 °L.	
<i>Indumenti militari</i> (confezione di) D. L. 20 agosto 1915	» 279
<i>Idem</i> — (Commissione per) C. P. 9 settembre 1915	» 238
<i>Istituzioni pubbliche di beneficenza</i> (Bilanci 1915) C. P. 22 settembre 1914 pag. 13; Personale dipendente (C. M. I. 26 aprile 1915 pag. 130; Estratti trimestrali	

mod. 13 (C. P. 9 maggio 1915 pag. 133; Bilanci 1916 (C. P. 25 settembre 1915)	pag. 277
<i>Lavori da eseguirsi sul fondo dei cento milioni</i> (Pro- roga del termine per i) D. L. 18 novembre 1915	» 368
<i>Legge comunale e provinciale</i> (Nuovo T. U. delle) C. M. I. 12 marzo 1915)	» 98
<i>Lesioni ammesse con armi e contravvenzioni per porto d'armi</i> (Regolamento 10 gennaio 1915)	» 88
<i>Leva 1896 e nuova visita dei riformati</i> (C. P. 3 set- tembre 1915	» 266
<i>Liste degli eleggibili agli uffici di conciliazione</i> (C. P. 6 aprile 1915)	» 103
<i>Liste elettorali 1916</i> (revisione delle) C. P. 5 ottobre 1915	» 366
<i>Licenze per militari da parte dei sindaci</i> (domande di) C. P. 23 settembre 1915.	» 290
<i>Liquidazione pro-rata di stipendi e pensioni</i> (C. M. T. 20 luglio 1915)	» 232
<i>Luogotenente Generale</i> (nomina del) R. D. 25 mag- gio 1915	» 162
<i>Militari feriti</i> (viaggio delle famiglie dei) C. P. 19 settembre 1915	» 219
<i>Militari al fronte</i> (corrispondenze per i) C. P. 8 no- vembre 1915	» 328
<i>Minorenni</i> (tutela dei) C. P. 18 giugno 1915	» 177
<i>Mutui per sovvenzioni ai monti di piet�</i> (C. M. I. 20 febbraio 1915).	» 69
<i>Mutui di favore per la costruzione di edifici scolastici</i> (C. P. 19 settembre 1915)	» 280
<i>Obbligazioni 4,50 ‰.</i> V. <i>Impiego di capitali.</i>	
<i>Obbligazioni 4,50 ‰ — Tramutamento dei titoli dal portatore a nominativi</i> (C. P. 8 dicembre 1915)	» 370
<i>Opere igieniche</i> (provvedimenti per sollecitare l'ese- cuzione di) D. L. 1 agosto 1915 pag. 257; C. M. I. 14 settembre 1915	» 323
<i>Pacchi postali</i> (aumento del peso dei) R. D. 21 marzo 1915	» 131
<i>Pane</i> (tipo unico di) D. M. 7 marzo 1915 pag. 81; D. M. I. 18 marzo 1915 pag. 83; (vendita del) D. P. 18 marzo 1915.	» 84
<i>Panificazione</i> (farine destinate alla) D. 23 agosto 1915 pag. 263; C. P. 28 agosto 1915 pag. 265; D. M. I. 13 ottobre 1915 pag. 309; C. P. 20 ottobre 1915	» 311
<i>Pagamenti</i> (dilazione ai) D. L. 27 maggio 1915	» 193

<i>Pascoli</i> (miglioramento dei) R. D. 6 maggio 1915.	pag. 133
<i>Patronato per le navi-asilo</i> (C. P. 16 agosto 1915)	» 247
<i>Pensioni privilegiate di guerra</i> (C. P. 4 ottobre 1915)	» 293
<i>Personale delle amministrazioni degli enti locali in caso di richiamo alle armi</i> (D. L. 31 agosto 1915).	» 293
<i>Idem</i> — (trattamento da farsi al) C. M. I. 16 settembre 1915	» 295
<i>Pensioni privilegiate di guerra</i> (acconti sulle) D. L. 27 giugno 1915 pag. 273; D. L. 22 agosto 1915	» 307
<i>Pesca fluviale e lacuale</i> (C. P. 17 febbraio 1915)	» 49
<i>Profilassi sulle malattie infettive</i> (C. P. 22 maggio 1915)	» 152
<i>Provvedimenti finanziari</i> (R. D. 12 ottobre 1915)	312-322
V. <i>Tasse sugli affari.</i>	
V. <i>Tasse postali e telegrafiche.</i>	
<i>Provvedimenti finanziari per i bisogni straordinari della guerra</i> (R. D. 21 novembre 1915)	» 353
<i>Regolamenti comunali</i> (oblazioni contravvenzioni ai) C. P. 30 agosto 1915	» 263
<i>Quadrupedi</i> (censimento dei) L. E. 25 luglio 1915	» 215
<i>R. M. Ritenuta per rivalsa</i> (C. M. I. 12 giugno 1915)	» 196
<i>R. M. Commissioni di prima istanza. Rinnovazione parziale</i> (C. P. 19 marzo 1915)	» 86
<i>Regolamento organico impiegati e salariati</i> (C. P. 31 maggio 1915)	» 161
V. <i>Stipendi ed indennità agli impiegati e salariati dei comuni.</i>	
<i>Rendita</i> (alienazioni ed acquisto di) C. M. I. 31 gennaio 1914	» 238
V. <i>Obbligazioni 4,50 ‰</i>	
<i>Rendite</i> (operazioni su) C. M. I. 9 marzo 1915	» 85
<i>Ricovero delle popolazioni profughe</i> (C. P. 8 ag. 1915)	» 229
<i>Rimborso in conto deposito a risparmio</i> (R. D. 1 aprile 1915)	» 161
<i>Richiamo alle armi. V. personale delle amministrazioni degli enti locali.</i>	
<i>Richtamati. Sussidi alle famiglie povere</i> (C. P. 30 gennaio 1915)	» 19
<i>Riformati</i> (<i>Nuova visita dei</i>) (D. L. 1 agosto 1915)	» 242
<i>Stato civile</i> (vidimazione dei registri di) C. P. 4 dicembre 1915	» 366
V. <i>Provvedimenti finanziari.</i>	
<i>Semplificazione dei servizi da parte degli uffici locali</i> (C. M. I. 5 luglio 1915)	» 209
<i>Soccorsi alle famiglie bisognose</i> (C. P. 22 febr. 1915)	» 50
<i>Servizio metrico. Modificazioni al Regolamento</i> (C. P.	

30 gennaio 1915 pag. 17; art. 64 C. P. 10 aprile 1915 pag. 104; C. P. 23 luglio 1915	pag. 214
<i>Idem</i> — C. P. 23 giugno 1915	» 179
<i>Scomparsi nella guerra italo-austriaca</i> (provvedimenti riguardanti gli) D. L. 19 giugno 1915 n. 1103	» 273
<i>Stipendi e pensioni</i> (v. liquidazione pro-rata).	
<i>Stipendi ed indennità agli impiegati e salariati dei comuni</i> (C. M. T. 28 novembre 1915)	» 368
<i>V. Pensioni privilegiate di guerra.</i>	
<i>Taglio boschi</i> (vendita) C. P. 30 gennaio 1915 pag. 18; interpretazione della C. M. A. 30 novembre 1911	» 306
<i>Tasse di bollo</i> (v. bollo).	
<i>Tasse sugli affari</i> (modificazioni alle leggi per le)	
R. D. 12 ottobre 1915 n. 1510	» 312
<i>Tasse di famiglia e sul bestiame</i> — <i>Domande di eccedenza</i> (C. M. F. 13 marzo 1915	» 370
<i>Tasse postali telegrafiche e telefoniche</i> (modificazioni alle) R. D. 12 ottobre 1915	» 319
<i>V. Affrancatura fatture commerciali.</i>	
<i>V. Pacchi postali.</i>	
<i>V. Provvedimenti finanziari.</i>	
<i>V. Tasse di registro sui contratti.</i>	
<i>Vaccinazione</i> (sessione primaverile di) C. P. 8 apr. 1915	» 193
<i>Vigilanza zoottrica</i> (C. P. 23 luglio 1915.	» 213
<i>Vigilanza igienica sulle sostanze alimentari</i> (C. M. I. 6 ottobre 1915)	» 339
<i>Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale ed istituzioni affini</i> (C. P. 25 ottobre 1915).	» 365
<i>Vitelli</i> (macellazione dei) C. P. 22 luglio 1915.	» 213
<i>Visite mediche superiori</i> (domande per) C. P. 24 novembre 1915	» 344

PARTE II.

**Commenti pratici di leggi e regolamenti
giurisprudenza, ecc.**

<i>Regolamento per la tassa di famiglia nella Provincia di Salerno</i> (con note del D.r R. Ruggi d'Aragona)	pag. 20-35
<i>Licenziamento d'impiegati comunali per fine di ferma</i> (decisione 27 novembre 1914 della 3 ^a sez. del Consiglio di Stato)	» 57

<i>Sull' invio agli archivi notarili delle convenzioni stipulate dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali (R. R)</i>	pag. 73
<i>Stipulazione dei contratti per le Opere Pie (del D.r Cesare Pace)</i>	» 91
<i>Efficacia dei decreti emessi dal Ministero delle Finanze a risoluzione di controversie doganali (Sentenza 5 gennaio 1915 della Corte di Cassazione di Roma)</i>	» 108
<i>Regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella Provincia di Salerno (con note del D.r R. Ruggi D'Aragona)</i>	116-136-153
<i>Se e quando possano destinarsi le nuove o maggiori entrate ad accrescere stanziamenti passivi del bilancio (del Rag. G. Martano)</i>	» 172
<i>La contabilità dei piccoli Monti dei Pegni (del Rag. G. Marra)</i>	» 187
<i>Le spese impegnate in eccedenza dei fondi previsti in bilancio (del Rag. G. Martano)</i>	» 205
<i>Questioni di aggio in tema di riscossioni di proventi per taglio di boschi comunali (del D.r R. Ruggi D'Aragona)</i>	» 216
<i>Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza § 1.º Riscossione delle Etrate (del Rag. G. Marra)</i>	» 250
<i>Idem § 2.º — Pagamenti delle spese</i>	300-331
<i>L'erogazione delle spese in economia ed il servizio di economato (del Rag. G. Martano)</i>	» 268
<i>Tavola di raffronto delle disposizioni del T. U. della legge comunale e prov. 4 febbraio 1915 n. 148 con quelle del regolamento (del D.r Roberto Ruggi D'Aragona)</i>	» 345

PARTE III.

Notiziario, comunicazioni, resoconto delle adunanze delle commissioni, ecc.


<i>Comitato Forestale (verbale del)</i>	pag. 80
<i>Commissione Prov. di Beneficenza (verbali della), pag. 27, 47, 61, 77, 94, 111, 127, 143, 174, 176, 191, 220, 223, cop. n. 15, pag. 255, cop. n. 17, cop. n. 24.</i>	» 281
<i>Consiglio di Prefettura, cop. n. 3, cop. n. 4, pag. 126, 192, cop. n. 18; cap. n. 21; cop. n. 24.</i>	» 336
<i>Giunta Prov. Amministrativa (verbali della) pag. 25, cop n. 3, pag. 73, 76, 93, 96, 125, 142, 144, 160, 190, 206, 207, 222, 254, 270, 286, cop. n. 19, pag. 320, cop. n. 20, pag. 335, cop. n. 21, cop. n. 24.</i>	» 349

COMUNICAZIONI

- Sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi*, cop. n. 10.
Apertura di nuovi uffici telegrafici, cop. n. 14.
Norme per il viaggio gratuito ai parenti dei militari gravemente ammalati cop. n. 16; *Commissioni per le Carceri 1915*, pag. 271.
Cambio di valori bollati di vecchio tipo, cop. n. 17.
Commissione per indumenti militari, cop. n. 18, n. 20.
Modificazioni alla tariffa di vendita di chinino dello Stato, cop. n. 21.
Risultato degli esami a commesso daziario cop. n. 24.

ABBREVIAZIONI

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| V. -- vedi. | P. -- prefetto. |
| L. -- legge. | P. T. -- poste e telegrafi. |
| R. D. e D. R. -- decreto reale, | L. P. -- lavori pubblici. |
| D. L. -- decreto lungotenenziale. | T. -- tesoro. |
| D. M. -- decreto ministeriale. | C. -- circolare. |
| M. -- ministero. | C. P. -- circolare prefettizia. |
| I. -- interno. | T. E. -- telespresso. |
| F. -- finanze. | L. E. -- lettera espressa. |
| A. -- agricoltura ind. e commercio. | cop. -- copertina. |



Tramont — Conservatorio S. Gius. e Teresa, lavori di accomodi ad un quartino in Napoli, approva.

Eboli — Cong. Carità, acquisto di copista automatico, ordinanza.

Polla — id. censuazione di casa id.

Mercato — Conf. Rosario, lite contro debitori enfiteutici, approva.

Fisciano — Conf. Rosario, bilancio 1915, approva.

Nocera Superiore — Arciconfraternita SS. Rosario di Materdomini, vendita fondo, approva.

Capaccio — Cong. carità, lite contro l'Amministrazione delle beneficenze, approva.

S. Valentino — Congrega SS. Rosario di Casatori, storno di fondi, approva.

Pagani — Conservatorio Carminiello, svincolo di polizza, approva.

id. — Ospedale Tortora, lavori al locale dell'Ospedale, approva.

Amalfi — Cong. Trinità e S. Nicola, rilascio del fondo Sussiero, approva.

Sanza — Confr. Spirito Santo, aumento stipendio segretario e tesoriere, approva.

Pagani — Conservatorio Carminiello, proroga trattativa privata fitto fondo, ordinanza.

Palomonte — Cong. carità, nuovo schema di Statuto, parere favorevole.

Cava — Cong. S. Giov. Batt. a Casaburi, bilancio 1916, approva.

Giffoni V. P. — Cong. carità, approva.

Castelcivita — Cong. carità, lite col dott. Spera, approva.

Castelruggero — id. schema di Statuto, parere favorevole.

S. Gregorio M. — id. affranco prestazione, approva.

Salerno — Ospedale Ruggi, mutuo di L. 60000, approva.

Cava — Arciconfr. Concezione. bilancio 1916, id.

Pagani — Ospedale Tortora id. ordinanza.

Acerno — Luoghi pii riuniti id. id.

Cava — Comitato cittadino di Carità id. id.

Eboli — Cassa agraria id. approva.

Bracigliano — Legato De Falco id. id.

Mercato S. Severino — Cong. Rosario di Torello Carifi id. id.

Eboli — Associazione Carità id. ordinanza.

id. — Ricovero mendicizia id. approva.

id. — Monte pegni id. ordinanza.

Eboli — Conf. S. Giuseppe, bilancio 1916, ordinanza.
 id. — Ospedale civile id. approva.
 id. — Cong. carità id. id.

Consiglio di Prefettura

(a tutto il 16 Dicembre 1915)

Acerno — Capitolato dazio consumo 1916-1920, parere favorevole; gratificazione all'inserviente, non approva.

Auletta — Capitolato dazio consumo, parere favorevole.

Altavilla — idem, idem.

Buccino — idem, idem.

Campagna — Capitolato dazio consumo, parere favorevole.

Castelcivita — Illuminazione elettrica, non approva.

Casaletto Spartano — Capitolato dazio consumo, parere favorevole.

Castiglione del Genovesi — Congrega di Carità, nomina del presidente e del 4.^o componente, non approva.

Cava dei Tirreni — Compenso impiegato di segreteria per lavoro straordinario, non approva.

Centola — Lavori all'acquedotto; transazione Salerno, parere favorevole.

Cetara — Dazio consumo, capitolato 916-920, non approva.

Eboli — Capitolato dazio consumo 1916-1920, parere favorevole.

Felitto — Congrega di Carità, nomina del tesoriere, approva.

Giffoni Valle Piana — Capitolato dazio consumo, non approva.

Laviano — Congrega di Carità, servizio di tesoreria, non approva; capitolato dazio consumo, approva.

Minori — Conto 1914, approva.

Nocera Inferiore — Capitolato dazio consumo, parere favorevole.

Omignano — Congrega di Carità, nomina del tesoriere, non approva.

Olevano sul Tusciano — Capitolato dazio consumo 1916-1920, parere favorevole.

Polla — Capitolato dazio consumo, parere favorevole.

Pagani — idem, idem.

Pontecagnano — Dazio consumo, capitolato d'appalto 1916 a 1925, parere favorevole.

Positano — Nomina di assessore supplente, non approva; rinunzia del provento della tassa focatico e di esercizi, annulla deliberazione del Consiglio Comunale.

Postiglione — Congrega di Carità, nomina del tesoriere, non approva.

Palomonte — Congrega di Carità, servizio di tesoreria, non approva.

Roccapiemonte — Capitolato dazio consumo, approva.

Roccadaspide — Congrega di Carità, nomina provvisoria del tesoriere, approva.

Roccadaspide — Capitolato dazio consumo, approva.

Sarno — Differenza di stipendio al segretario comunale, non approva.

Sapri — Capitolato dazio consumo, parere favorevole.

Serre — Dazio consumo, capitolato, approva con osservazioni.

S. Rufo — Congrega di Carità, ricognizione della cauzione per la Cassa di prestanze agrarie, non approva.

Vibonati — Ricompilazione conti 1899 e 1900 (primo periodo), approva.

Vietri sul Mare — Congrega S. M. a Ponte di Molina, servizio di tesoreria, approva.

Prefettura di Salerno

Esami di abilitazione per le funzioni di agente o commesso daziaro.

Negli esami per l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziaro, che hanno avuto luogo presso la Prefettura nei giorni 29 e 30 novembre hanno riportata l'idoneità i signori:

1.° Assanti Antonio di Gaetano da Amalfi con	punti 48 su 60
2.° Ferrigno Francesco di Giuseppe da Nocera Sup	» 45 » 60
3.° Ferrucci Nicola fu Angelo da Oliveto Cilra	» 39 » 60
4.° Gerardo Nicolino di Carmine da Olevano sul T.	» 36 » 60
5.° Landi Aniello di Alfonso Mercato S. Severino	» 36 » 60
6.° Rossi Eugenio fu Pasquale da Napoli	» 42 » 60
7.° Sibilìa Gennaro fu Mario Montecorvino Rov.	» 39 » 60
8.° Tangari Rosario fu Domenico da S. Severina	» 36 » 60
9.° Ventura Pasquale di Giovanni da Atena Lucana	» 48 » 60

Salerno 30 novembre 1915.

La Commissione: Presidente: cav. Di Transo; membri: cav. Cac-
ciatori, cav. Bellavigna — Segretario: D.r Fulchignoni.

Aste, appalti, licitazioni ecc.

Giffoni sei Casali — Prefettura 3 gennaio 1916, ore 12. Asta per miglioramento di ventesimo per la vendita della 1.^a, 2.^a, 3.^a e 4.^a sezione del bosco « Tornola » di Giffoni sei Casali. — Base d'asta L. 34340.

S. Egidio Montalbino — 17 Dicembre 1915, ore 11. Asta per appalto del dazio consumo. — Base d'asta L. 7330. Durata dell'appalto dal 1.^o gennaio 1916 al 31 dicembre 1920.

Avellino — Deputazione Provinciale 30 dicembre.

Asta a partiti segreti, all'appalto della fornitura di breccie occorrente alla manutenzione delle strade comprese nel gruppo XI.

Postiglione — 8 Gennaio 1916 — Appalto dei lavori di costruzione d'una casa colonica, con stalla per bovini, ecc.

Base d'asta L. 13364,40.

Agli abbonati

Si avverte che d'ora innanzi, in seguito all'attuazione dei nuovi provvedimenti finanziari di cui al R. D. 12 ottobre 1915, n. 1510, l'importo dell'abbonamento dovrà essere aumentato di centesimi dieci rappresentante la tassa di bollo di centesimi cinque per riscuotere il vaglia, e di centesimi cinque, per marca da bollo da apporre alla quietanza.

I comuni di Stella Cilento, Camerota, Laurito, Galdo, Caselle in Pittari, Ispani, Omignano, Stella Cilento, dopo aver trattenuto il Bollettino, per *dieci mesi* ci hanno respinto l'assegno, obbligandoci a pagare le spese di posta.

Preghiamo vivamente i signori Sindaci dei comuni suindicati di voler provvedere subito al pagamento dell'assegno spedito in lire 8,70.





